RACCOLTA DELLE LEGGI

COI RELATIVI

DECRETI E REGOLAMENTI

PUBBLICATE

PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

DELLE PROVINCIE VENETE E DI QUELLA DI MANTOVA
COLLE ALTRE DEL REGNO.

VENEZIA
DAL PREM. STABIL. TIP. DI PIETRO NARATOVICH
1871.

RACCOLTA DELLE LEGGI

COI RELATIVI

DECRETI E REGOLAMENTI

PUBBLICATE

PER L' UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

DELLE PROVINCIE VENETE E DI QUELLA DI MANTOVA
COLLE ALTRE DEL REGNO.

VENEZIA
DAL PREM. STABIL. TIP. DI P. NARATOVICH
Sant'Apollinare, N. 1296.

1871

AVVISO

Non appena vidi inserita nella *Gazzetta del Regno* la Legge che proclama la sospirata unificazione legislativa di queste provincie colle altre della Nazione, mi diedi sollecita cura di riportarla nella mia Raccolta, insieme con tutte le altre Leggi in essa menzionate, *tranne i Codici.*

Mirai con ciò a non tardarne la comunicazione ai benevoli che sono associati a detta Raccolta; e ripensando poi che deve necessariamente interessare ai Magistrati ed alle altre persone di legge, non associati, l'avere in un solo corpo o volume, la collezione delle Leggi, dei Decreti Reali e dei Regolamenti molteplici che, occasionalmente alla unificazione, vengono ora soltanto attuati in queste provincie; ho divisato di stamparli anche in volume separato, a comodo ed utilità di coloro che non posseggono la Raccolta ufficiale, o quella da me intrapresa fino dall'anno 1866, e ch'è ormai voluminosa.

Confido che tale mio divisamento sarà benignamente apprezzato, vieppiù che non risparmierò diligenza allo scopo che la collezione medesima riesca al piu presto possibile compiuta.

L' EDITORE.

Raccogliere in un solo volume le leggi, i decreti reali, i regolamenti e le disposizioni transitorie (*eccettuati i Codici*) che si sono fino ad ora promulgati e si verranno in seguito promulgando per attuare col 1.° Settembre p. v. la Unificazione legislativa delle Provincie Venete e di quella di Mantova colle altre del Regno, finalmente deliberata dal Parlamento Nazionale e sancita dal Re, si è lo scopo di questa pubblicazione.

Il sottoscritto ha già intrapresa la inserzione delle leggi e dei decreti succennati nella Raccolta da esso periodicamente stampata, Raccolta che si meritò il pubblico favore e che conta un numero considerevole di associati che ogni dì più si va aumentando; ma ravvisò tuttavia opportuno e suggerito dalla importanza dell'avvenimento il procedere anche ad una separata pubblicazione di essi, dacchè la natura loro e gli argomenti cui si riferiscono, consentivano di raccoglierli in un sol gruppo, formandone così una collezione separata e distinta.

Fu indotto a ciò principalmente dal riflesso che sarebbe tornato sommamente vantaggioso e comodo a tutti, ed in ispecie a quelli che pel loro officio devono dedicarsi allo studio delle materie legali, l'avere in un sol corpo o volume riuniti leggi e decreti della massima importanza e di quotidiano uso, che trovansi sparsi quà e là nel voluminoso bollettino ufficiale, ed il cui reperimento riesce talvolta malagevole, sempre nojoso.

Non istima necessario pertanto di soffermarsi davvantaggio nel dimostrare l'utilità di questo lavoro che si appalesa da sè, e si lusinga quindi ch'esso verrà benignamente accolto da ogni ceto di persone, ed in ispecie dai funzionarii dell'ordine giudi-

ziario e dagli Avvocati, dai quali tutti principalmente spera incoraggiamento e adesione.

Sarebbe stato desiderio del sottoscritto di poter pubblicare le nuove leggi, coordinandole coi decreti reali e coi regolamenti che rispettivamente lor si riferiscono, nell'intento che maggiormente utile e perfetto riescisse il lavoro, ma ne lo dissuase il riflesso che per ciò fare sarebbe stato necessario di attendere la completa pubblicazione anche di tali decreti e regolamenti, di spettanza del poter esecutivo, per riscontrare se e quali modificazioni od aggiunte per avventura si fosse creduto di introdurvi, attuandoli ora in queste provincie; il che avrebbe cagionato un ritardo al cominciamento del lavoro, ritardo che, avuto riguardo alla stringenza del tempo, ne avrebbe di molto scemato il pregio e l'utilità, per cui reputò preferibile consiglio il dar opera senz'altro alla pubblicazione di leggi, che in epoca sì vicina devono essere attuate.

A supplire poi almeno in parte al difetto di coordinazione, il sottoscritto provvederà perchè la raccolta sia corredata di un indice esatto con divisione di materie.

Verranno dapprima pubblicate le leggi e i decreti compresi nella Legge di Unificazione 26 Marzo 1871 N. 129, e poscia tutte le disposizioni che verranno emanate dal potere esecutivo, di mano in mano che avrà luogo la loro inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*; non ommettendo di pubblicare quelle altre leggi che il potere legislativo ritenesse per avventura di aggiungere alle comprese nella summenzionata legge di unificazione.

Venezia 14 *Aprile* 1871.

L' EDITORE

P. NARATOVICH

N. 129 (Ser. II.) Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic. 27 Marzo 1871, N. 86.

LEGGE

26 Marzo 1871,

SULL'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE VENETE E DI QUELLA DI MANTOVA.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono estesi alle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al regno d' Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841:

I. Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, approvati con Regio decreto del 25 giugno 1865, numero 2358.

II. Il codice di procedura civile, approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, N. 2366, ed il Regio decreto 6 dicembre 1865, N. 2611.

III. Il Codice di commercio, approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, ed i Regi decreti 23 dicembre 1865, N. 2712, 2671 e 2672, e 30 dicembre 1865, N. 2727, eccettuate le disposizioni relative alla materia regolàta dalla legge generale di cambio, promulgata in quelle provincie colla sovrana patente del 25 gennaio 1850, che ivi continuà ad avere vigore, insieme colle seguenti ordinanze pubblicate dal Ministero della giustizia:

Ordinanza del 6 ottobre 1853, N. 199, relativa agli articoli 7 e 82 di detta legge generale di cambio;

Ordinanza 2 novembre 1858, N. 197, relativa al N. 4 dell'articolo 4 e agli articoli 7, 18, 30 e 99 di detta legge;

Altra Ordinanza del 2 novembre 1858, N. 198, relativa all'articolo 29 della legge medesima.

IV. Il Codice per la marina mercantile, approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, N. 2360.

V. Il Codice penale, approvato con Regio decreto 20 novembre 1859, N. 3783, ed i Regi decreti del 26 novembre 1865, N. 2599, e del 30 dicembre 1865, N. 2720.

VI. Il Codice di procedura penale, approvato col Regio decreto del 26 novembre 1865, N. 2598; il Regio decreto 28 gennaio 1866, N. 2782, e la legge 28 giugno 1866, N. 3008.

VII. La legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, N. 2626.

VIII. Il Regio decreto 6 gennaio 1866, N. 2755, con cui è stabilita la cauzione da prestarsi dagli uscieri giudiziari.

IX. Il Regio decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

X. Il Regio decreto 26 aprile 1866, N 2854, che prescrive l'intervento del segretario comunale nei casi ivi indicati.

XI. Il Regio decreto 30 dicembre 1865, N. 2721, concernente l'applicazione delle pene stabilite dall'articolo 404 del Codice civile.

XII. Il Regio decreto 6 decembre 1865, N. 2627, col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri.

XIII. La legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, N. 2359.

XIV. La legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, N. 2248.

XV. La legge sui conflitti di giurisdizione 21 dicembre 1862, N. 1014.

XVI. Le tariffe giudiziarie, approvate coi decreti Reali del 23 dicembre 1865, N, 2700 e 2701.

XVII. La legge 26 gennaio 1865, N. 3136, sul riparto delle pene pecuniarie ed altri proventi in materia penale.

XVIII. Le leggi e i decreti relativi alle tasse sugli affari, cioè:

Tasse di registro.

Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3121; e decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3186.

Tasse di bollo.

Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3122; e decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3187.

Tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

Legge 21 aprile 1862 N. 588.

Tasse ipotecarie, e disposizioni sugli uffici delle ipoteche.

Legge 6 maggio 1862, N. 593.

Legge 11 maggio 1865, N. 2276, per i soli articoli 10 e 11.

Legge 28 dicembre 1867. N. 4137.

Disposizioni modificative.

Legge 19 luglio 1868, N. 4480.

Legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato *M.*

Art. 2. — Il Governo del Re avrà facoltà di fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi sopraindicate.

Art. 3. — Nelle provincie venete vi sarà una sola Corte d' appello sedente in Venezia.

La Corte d' appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la provincia di Mantova.

Le provincie soggette alla Corte d'appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di cassazione di Firenze.

Art. 4. — Il Governo del Re è incaricato di fare con decreto Reale, prima dell' attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e delle preture delle dette provincie, sentiti i Consigli provinciali.

I Consigli provinciali saranno convocati per questo oggetto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno, entro egual termine dalla convocazione, trasmettere al ministro della giustizia le loro deliberazioni.

Art. 5. — Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del comune in cui la sede del tribunale o della pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche o topografiche.

Art. 6. — Il tribunale di commercio e marittimo sedente

in Venezia è conservato, e assume il nome di tribunale di commercio.

Art. 7. — Sarà determinato con decreto Reale prima della attuazione della presente legge, il numero dei funzionarii, che dovranno essere addetti alla Corte d'appello di Venezia, ai tribunali, alle preture, ed agli uffizi del Ministero pubblico.

Art. 8. — I funzionarii dei quali sieno soppressi i posti o gli uffizi, ed i funzionarii meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza d'uopo di altro decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui andrà in vigore la citata legge sull'ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai tribunali, alle preture ed agli uffizi del Ministero pubblico, secondo il bisogno del servizio.

Art. 9. — Il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con decreto Reale, prima dell'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei circondari del compartimento marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale veneto l'amministrazione della capitaneria di porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la marina mercantile, di cui al numero IV dell'articolo 1 della presente.

Art. 10. — La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1 settembre 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 26 Marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE

GIOVANNI DE FALCO.
QUINTINO SELLA.

(Seguono le Leggi e Decreti sull'unificazione legislativa).

N. 2611.

REGIO DECRETO

6 dicembre 1865

col quale è rettificato l' articolo 134 del Codice di procedura civile.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della Legge 2 aprile 1865, N. 2215;

Veduto l'articolo 134 del Codice di procedura civile pubblicato in esecuzione del R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2366;

Considerando la convenienza di prevenire, prima che entri in osservanza il detto Codice, ogni dubbiezza sulla necessità d'indicare negli atti di citazione *formale* la data della sua notificazione;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nell' articolo 134 del Codice di procedura civile pubblicato in forza del R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2366, alle parole « *L'atto formale di citazione deve contenere* » sono sostituite le parole « *L'atto formale di citazione, oltre la indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione, deve contenere* ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2712.

REGIO DECRETO

23 dicembre 1865

col quale è variato il tenore del numero 18 dell' articolo 509 del nuovo Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, col quale fu approvato il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1 gennaio 1866;

Visto l'articolo 509 del detto Codice, il quale determinando le avarie comuni, annovera fra esse nel numero 18:

« I premi e gl' interessi del cambio marittimo contratti per far fronte » alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premi di assicurazioni *di* » *questo cambio marittimo*, o delle dette spese, come pure la perdita che » dovesse rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio » in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse. »

Considerando che le parole *di questo cambio marittimo* che si leggono nel riferito numero dell' articolo 509 del nuovo Codice di commercio, interpolate nella stampa del Codice medesimo, devono essere eliminate, poichè se è giusto che siano posti fra le avarie comuni *i premi di assicurazione* delle spese annoverate fra le dette avarie, quando colui che le ha fatte non se ne rimborsa con somme prese a cambio marittimo, ma aspetta di chiederne il rimborso nel luogo dello scaricamento ed intanto fa assicurare il suo credito pei rischi che la nave può correre nella continuazione del viaggio, non è però ammessibile che colui il quale ha fatte le anzidette spese e se ne è rimborsato con somme prese a cambio marittimo per cui vengono a pesare sulla nave e sul carico non solamente il prestito a cambio marittimo, ma anche i premi e gl' interessi del detto prestito, possa nuovamente portare fra le avarie comuni i premi di assicurazioni del prestito medesimo;

Considerando che le premesse osservazioni dimostrano pure che la congiuntiva e, la quale si legge nel riferito numero dell' articolo 509 del nuovo Codice di commercio dopo le parole « *I premi e gl' interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni,* » deve essere surrogata dalla disgiuntiva *o* per distinguere esattamente i due casi avanti accennati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al surriferito numero 18 dell'articolo 509 del nuovo Codice di commercio approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, è surrogato il seguente:

« I premi e gl' interessi del cambio marittimo contratto per far fronte » alle spese annoverate tra le avarie comuni o i premi di assicurazione delle » dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario » delle merci vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per » far fronte alle spese stesse. »

Nelle successive ristampe del detto Codice sarà modificata la lezione del numero 18 dell'articolo 509 conformemente al testo acchiuso nel presente articolo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 *dicembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2671.

REGIO DECRETO

23 dicembre 1865

col quale è regolata la trascrizione degli atti relativi alle navi.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;

Visti i Nostri Decreti del 25 giugno 1865, numeri 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1. gennaio 1866;

Volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I.

Della trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.

Art. 1. — Chi richiede la trascrizione dell' atto di vendita di una nave, deve presentarne all' uffizio dell' autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata.

Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 2. — L' autorità marittima compartimentale fa annotazione sopra un registro giornaliero (modulo N. 1) della fatta domanda di trascrizione.

Conserva nell' uffizio una delle copie o degli esemplari presentati, assegnandovi un numero d' ordine progressivo.

Restituisce l' altra copia od esemplare a chi richiede la trascrizione, indicandovi il giorno della seguita consegna, e il numero d' ordine che gli venne assegnato giusta il modulo N. 10.

Questa dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall' impiegato che riceve la domanda di trascrizione.

Gli atti saranno riuniti in volumi.

Art. 3. — L' impiegato di cui è cenno nell' articolo precedente trascriverà immediatamente sulla matricola delle navi e nella colonna corrispondente alla nave cui si riferisce l' atto, un sunto delle principali disposizioni dell' atto medesimo e la data di esso.

Vi indicherà il giorno e l' anno in cui l' atto venne presentato, apponendovi la sua sottoscrizione.

La detta matricola sarà conforme al modulo N. 2.

Art. 4. — Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del Regno possono presentarsi per la trascrizione, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro cui il titolo è soggetto.

In tale caso però il richiedente deve presentare una terza copia al suddetto impiegato, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa all' uffiziale incaricato della riscossione della detta tassa.

Art. 5. — Se la vendita ha luogo in paese estero, il console deve far trascrivere l' atto sul registro modulo N. 3.

L' uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell' atto di vendita trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo N. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell' articolo 2.

Art. 6. — Gli amministratori della marina mercantile, e gli uffiziali consolari all' estero faranno annotazione sull' atto di nazionalità della seguita vendita conformemente al modulo N. 4.

Art. 7. — Per la vendita di porzione della nave saranno osservate le stesse formalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 8. — Per la trascrizione delle sentenze che attribuiscono la proprietà della nave e per quella degli altri atti che trasferiscono tale proprietà, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

CAPO II.

Della trascrizione del contratto di pegno.

Se l' atto di pegno è fatto nel Regno, chi ne richiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 1.

Si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 10. — Se l' atto di pegno è fatto all' estero, chi ne richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria consolare del luogo dove si trova la nave, due copie dell' atto in conformità delle disposizioni dell' art. 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo N. 3, e saranno osservate le disposizioni dell' art. 2.

Art. 11. — L' annotazione sulla matricola della nave sarà fatta in conformità del modulo N. 5.

CAPO III.

Della trascrizione del contratto di cambio marittimo.

Art. 12. — Chi richiede la trascrizione dell' atto di prestito a cambio marittimo, deve farne la domanda all' autorità marittima compartimentale del luogo dove è stipulato l' atto medesimo, uniformandosi alle disposizioni dell' articolo 1.

Se l' atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è iscritta la nave, l' amministrazione di marina deve registrare nel giornale modulo N. 1 la richiesta trascrizione e trasmettere copia dell' atto all' amministrazione di marina del compartimento dov' è iscritta la nave, e la detta amministrazione farà eseguire le volute annotazioni sul registro N. 2 in conformità del modulo N. 6.

Art. 13. — Se il prestito a cambio marittimo è fatto all' estero, chi richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria del consolato del luogo dove è stipulato, due copie dell' atto in conformità delle disposizioni dell' articolo 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo N. 3, e saranno osservate le disposizioni dell' art. 5.

L' uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell' atto di cambio marittimo trasmessagli dai

console, la farà trascrivere sul registro modulo N. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell' art. 2.

Art. 14. — Se il prestito a cambio marittimo è fatto in paese estero dove non abbia sede un uffiziale consolare nè altri che ne faccia le veci, l'uffiziale consolare più vicino cui è trasmessa copia autentica del contratto, deve eseguirne la trascrizione sul registro modulo N. 3.

L' uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell' atto di prestito a cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere in conformità dell' ultimo capoverso dell' art. 13.

Art. 15. — La cancellazione delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo sarà fatta sui relativi registri, con nota di annullamento conforme al modulo N. 7, in seguito al deposito fatto delle relative quitanze o sentenze.

Le sottoscrizioni apposte ai titoli prodotti per la cancellazione dovranno essere autenticate in conformità dell' articolo 1.

Non si farà luogo alla cancellazione delle note di trascrizione quando gli atti relativi presentino dubbiezze.

CAPO IV.

Della trascrizione dei contratti di costruzione di navi.

Art. 16. — Chi richiede la trascrizione di un contratto per la costruzione di navi ed i relativi patti, spiegazioni, modificazioni, variazioni e rivocazione dei medesimi, deve farne la domanda all' autorità del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, presentandone due copie od esemplari in conformità delle disposizioni dell' articolo 1.

L'amministrazione farà trascrivere sul registro modulo N. 8 la domanda, uniformandosi alle disposizioni dell' articolo 2.

Art. 17. — La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, si farà nel registro modulo N. 8 del compartimento dove è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione, e saranno osservate le formalità stabilite nei detti articoli 1 e 2.

Art. 18. — La trascrizione delle quitanze dipendenti dagli atti anzidetti deve essere fatta nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli.

La parte richiedente la trascrizione delle dette quitanze deve presentar una terza copia od esemplare per servire al rilascio dell' atto di nazionalità della nave.

Art. 19. — L' autorità incaricata di rilasciare l' atto di nazionalità della nave può richiedere altri atti suppletivi quando l' atto di quitanza presenti dubbi ed incertezze, o quando non sia in accordo con le obbligazioni precedentemente stabilite dalle parti.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 20. — Gli estratti delle risultanze del registro matricola, o certificati delle fatte trascrizioni, si rilascieranno ai richiedenti giusta il modulo N. 9.

Art. 21. — I titoli presentati per la trascrizione, saranno custoditi tanto dall' autorità marittima, quanto dall' uffiziale consolare all' estero in volumi separati secondo le seguenti categorie :

1. I contratti di costruzione e cessione di partecipazione e loro quitanze.

2. Quelli di vendita o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà.

3. Quelli di pegno.

4 Quelli di prestito a cambio marittimo.

5. Gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo.

I registri indicati coi moduli N. 2, 3 e 7 saranno provvisti delle rispettive rubriche alfabetiche.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uffiziale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.
D. ANGIOLETTI.

Serie dei Moduli

Modulo N. 1.

REGISTRO GIORNALIERO

DEGLI ATTI PRESENTATI ALLA TRASCRIZIONE

nell' Uffizio di Porto di . . . .

Avvertenze

Nella colonna 2.ª sarà indicata la vendita od il pegno della nave colla dizione *vendita di sette, otto, ecc. carati, o pegno di sette, otto, ecc. carati,* secondo i casi.

Nella colonna 3.ª i nomi delle parti contraenti saranno indicati colla dizione *da N. N. a favore di N. N.*

La colonna N. 11 serve soltanto pei contratti di cambio marittimo.

Modulo N. 2.

Compartimento marittimo di

MATRICOLA DELLE NAVI A VELA

Modulo N. 2 *bis*

Compartimento marittimo di

MATRICOLA DEI BASTIMENTI A VAPORE

Modulo N. 3.

Uffizio del Consolato di S. M. il Re d'Italia

in

REGISTRO DI TRASCRIZIONE

degli atti traslativi della proprietà delle navi, di pegno sulle medesime e dei contratti di cambio marittimo.

AVVERTENZE

1. Questo registro serve per gli Uffizi consolari all'estero;
2. Nella colonna 3.ª si annoterà il sunto dell'atto colla formola *Cambio marittimo di lire settemila, ottomila, ecc., producente l'interesse mensile di lire quattro per cento* — ovvero — *Pegno di sette carati fatto in garanzia della somma di lire* 8,889. 25 — ovvero *Vendita di sette carati per lire* 9,875.
3. I nomi delle parti contraenti saranno indicati colla dizione — *Fatto da N. N., fu N., pittore in Napoli, a favore di N. N., fu N., Avvocato in Savona.*
4. Il sunto degli atti di discarico sarà annotato giusta il Modulo N. 8.
5. Non si annoterà che un atto per ogni facciata ed ogni trascrizione sarà vidimata colla firma dell'impiegato, da cui fu fatta.
6. Nella colonna 11 s'indicheranno gli oggetti sui quali è costituito il prestito a cambio marittimo: se sulla nave e suoi attrezzi, o sul carico; o cumulativamente.

Modulo N. 4.

ANNOTAZIONE PER LA TRASCRIZIONE DELL' ATTO DI VENDITA

PER SCRITTURA PRIVATA

N. *Vendita*

Lì *dodici ottobre 18sessantacinque* (1) fu trascritto l' atto di vendita di *dieci* carati per Lire *settemila* fatta con scrittura privata delli *tre detto mese* dal signor *N. N.*, a favore del signor *Cevasco Angelo, fu Pietro, negoziante residente in Genova.*

(*Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato*).

PER ATTO PUBBLICO

N. *Vendita*

Lì *dodici ottobre* 18 *sessantacinque* (1) fu trascritto l' atto di vendita di *dieci* carati fatta per Lire *settemila* con atto ricevuto in *Genova* dal Notajo *Filippo Gervasio* li *tre detto mese* dal signor *N. N. fu N.*, a favore del signor *Delucchi Bartolomeo; fu Antonio, pittore residente in Camogli.*

(*Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato*).

(1) Il giorno e le ultime due cifre del millesimo saranno scritte in tutte lettere.

Modulo N. 5

Per la trascrizione dell' atto di pegno

N. *Pegno*

Li *sei novembre* 18*sessantacinque* fu presentato alla trascrizione l' atto di *pegno di nove carati* fatto per *scrittura privata* delli *due* detto mese di *novembre* da *N. N., fu N.*; a favore di *Gerolamo Scovazzo, fu Pietro,* residente in *Genova,* a garanzia della somma di Lire *novemila* dovuta in forza di *sentenza pronunziata dal Tribunale di*
ovvero in forza di scrittura privata delli

(*Firma e Qualità o Grado dell' Impiegato*).

Modulo N. 6

PER L'ANNOTAZIONE DI CAMBIO MARITTIMO
SULLA MATRICOLA DELLE NAVI

N. *Cambio marittimo*

Li *sei novembre* 18*sessantacinque* fu presentato alla trascrizione l'atto di *cambio marittimo* per la somma di Lire *settemila* coll' interesse mensile del 10 *p. cento* costituito *sulla nave e suoi attrezzi* (indicare gli oggetti sui quali è costituito il prestito a cambio marittimo) *con scrittura privata* delli *due detto mese di novembre*, da *N. N.*, *fu N.*, a favore di *Giacomo Zeuineo, fu Angelo, pittore in Napoli.*

(*Firma e Qualità, o Grado dell' Impiegato*).

AVVERTENZE

S' indicheranno gli oggetti sui quali il cambio marittimo fu costituito giusta l' art. 430 del Codice di Commercio, e si scriveranno con lettere più apparescenti le parole Cambio Marittimo, onde si possa a colpo d' occhio conoscere la natura dell' atto trascritto.

Modulo N. 7 A

PER LA CANCELLAZIONE DELLA NOTA

DI UN ATTO DI PEGNO.

Con quitanza delli sette novembre 18sessantacinque fu risolto l' atto di pegno su dieci carati della nave costituito con atto 7 ottobre 1864 da N. N. a favore di N. N.

Napoli, 27 novembre 1865.

(Firma e Grado dell'Impiegato).

Modulo N. 7 B

PER LA CANCELLAZIONE DELLA NOTA

DI UN ATTO DI CAMBIO MARITTIMO.

Con atto di quitanza delli
fu soddisfatto il cambio marittimo sul carico della nave pel viaggio da Falmout a Gibilterrà contratto con scrittura delli
da N. N. a favore di N. N.

Napoli, addì

(Firma e Grado dell'Impiegato).

Modulo N. 8.

CAPITANERIA DI PORTO

NEL

Compartimento Marittimo di

REGISTRO *di trascrizione degli Atti relativi alla costruzione delle navi.*

Modulo N. 9

Compartimento Marittimo di Genova

CAPITANERIA DEL PORTO DI GENOVA

Risulta dalla Matricola delle navi mercantili di questo Compartimento

Che sotto la data sei ottobre mille ottocento sessantacinque fu trasscritto l' atto di vendita del *Brigantino* **S. Giuseppe** di tonnellate 430 inscritto al N. 22, fatta per Lire 15,000 con scrittura privata del 2 ottobre 1865 da Schiaffino Bernardo fu Pietro, negoziante domiciliato in Genova a favore di Chiesa Giacomo fu Angelo, pittore domiciliato in Camogli.

Genova, li **21** *novembre* **1865.**

Il Capitano del Porto

Modulo N. 10

ANNOTAZIONE A FARSI SOTTO I TITOLI PRESENTATI

PER LA TRASCRIZIONE

Trascritto all' Uffizio compartimentale marittimo di *Genova li sette novembre* 18*sessantacinque* al N. 15 del registro giornaliere.

(*Firma dell' Impiegato*).

Trascritto all' Uffizio consolare di S. M. il Re d' Italia in *Marsiglia li sette novembre* 18*sessantacinque* al N. 18 registro delle trascrizioni.

Berlingeri *Cancelliere.*

N. 2672.

REGIO DECRETO

23 dicembre 1865

col quale è regolata la professione di mediatore.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni derivanti dalla legge 8 agosto 1854 sui Mediatori e Sensali di commercio, e colle altre modificazioni accennate nella suddetta legge, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, col quale si mandò pubblicare il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1. gennaio 1866;

Volendo provvedere al completo ordinamento dell'esercizio della mediazione in modo uniforme per tutte le provincie del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di accordo con quello dell' Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni preliminari.

Art. 1. — La professione di mediatore è libera.

La legge però distingue i pubblici mediatori dai semplici sensali.

La qualità di pubblico mediatore è obbligatoria per gli agenti di cambio, facoltativa per gli altri sensali.

Essa si acquista alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il numero dei pubblici mediatori è illimitato.

Essi possono costituirsi in qualunque comune del Regno.

I diritti, doveri e privilegi dei pubblici mediatori sono stabiliti dal nuovo codice di commercio lib. I, tit. III, capo II.

CAPO I.

Delle condizioni necessarie per l' esercizio della pubblica mediazione.

Art. 2. — Non possono essere pubblici mediatori

I minori e gl' interdetti;

I falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato;

I condannati ad una delle pene accennate nell' articolo 3 del regio decreto 30 novembre 1865, N. 2606;

I condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati.

Art. 3. — Per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori è necessario:

Avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante o un pubblico mediatore la pratica della specie in cui si vuole esercitare la mediazione;

Essere riconosciuto idoneo;

Prestare cauzione.

Art. 4. — Sono idonei

Coloro che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio conto la professione di banchiere o di commerciante all' ingrosso della specie in cui vogliono esercitare la mediazione;

Coloro che superano l' esame d' idoneità nelle forme stabilite dai regolamenti locali che sono fatti dalle camere di commercio ed approvati dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non possono essere riconosciuti idonei gli analfabeti e quelli che ignorano le operazioni dell' aritmetica inferiore.

Art. 5. — Chi vuole esercitare la pubblica mediazione, deve farne domanda alla camera di commercio indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni.

Spetta alla camera di commercio, sentito l' avviso del sindacato, dichiarare se vi sia luogo all' iscrizione del richiedente nel ruolo dei pubblici mediatori, e spedirgliene l' attestato.

Art. 6. — Il ruolo dei pubblici mediatori si conserva presso la camera di commercio.

Esso deve indicare il nome, cognome e la residenza dei mediatori, la data delle iscrizioni, la specie di mediazione per cui sono iscritti, il sunto delle relative deliberazioni, e le cauzioni prestate.

L' elenco dei pubblici mediatori, di cui è cenno nell' articolo 44 del nuovo codice di commercio, è estratto da questo ruolo, e dev' essere vidimato dal presidente e segretario della camera di commercio.

Art. 7. — Nel caso di condanna del pubblico mediatore alla pena della sospensione o della interdizione dal suo uffizio, la camera di commercio, a seguito dell' avviso che gliene sarà dato dal procuratore del Re, farà eseguire sul ruolo e sull' elenco l' annotazione della sospensione, o la cancellazione.

Art. 8. — La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d' incapacità stabilite dall' articolo 2

Spetta alla camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori che sono incorsi in alcuna delle accennate incapacità.

La cancellazione è fatta

Sulla richiesta del pubblico ministero nei casi di condanna a pena criminale o correzionale;

Sulla richiesta del sindacato, ed anche d'uffizio, premesso però il parere del medesimo, e sentito sempre il mediatore, in tutti gli altri casi.

Contro la deliberazione della camera di commercio è ammesso il ricorso al ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPO II.

Della cauzione.

Art. 9. — La somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua importanza, con decreto ministeriale, premesso il parere della camera di commercio, nei limiti però di lire cinquemila a trentamila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinquemila per gli altri mediatori.

Art. 10. — Quegli che vuol esercitare la professione in più specie di mediazione pubblica, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna di queste specie.

Art. 11. — La cauzione del pubblico mediatore è vincolata per privilegio al pagamento

1. Delle indennità da lui dovute per cause dipendenti dall'esercizio delle sue fonzioni;

2. Delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

Art. 12. — Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il pubblico mediatore è tenuto a reintegrarla, e fino a tale reintegrazione non può esercitare le sue funzioni sotto le pene stabilite dal nuovo codice di commercio.

In tale caso la camera di commercio ordina al pubblico mediatore di reintegrare la cauzione nel termine di dieci giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la camera farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione.

L'annotazione sarà cancellata tostochè sia reintegrata la cauzione.

Art. 13. — Il pubblico mediatore ha diritto alla riduzione della cauzione, quando cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione a cui fu ammesso, e all'intero svincolamento quando cessa dall'esercizio della professione.

Art. 14. — L'approvazione della cauzione, la riduzione e lo svincolamento della medesima sono pronunziati dalla camera di commercio.

Le domande di riduzione e di svincolamento devono essere pubblicate nelle sale della camera di commercio, del municipio, della borsa e del tribunale di commercio, ed inserite per estratto nel giornale degli avvisi giudiziari.

Le opposizioni alla riduzione ed allo svincolamento devono farsi alla segreteria della camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidetta, senza che siano state fatte opposizioni, la camera pronunzia la riduzione

o lo svincolamento. Quando siano fatte opposizioni la cauzione rimane vincolata finchè non intervenga o desistenza dell' opponente, o sentenza di liberazione passata in giudicato o esecutiva provvisoriamente.

CAPO III.

Della vigilanza dei pubblici mediatori.

Art. 15. — La vigilanza dei pubblici mediatori è affidata alla camera di commercio.

Art. 16. — Nelle città dove è stabilita una borsa di commercio, e negli altri comuni dove sia reputato conveniente dal ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituito per decreto ministeriale un sindacato.

Art. 17. — Il sindacato è composto di pubblici mediatori.

Il loro numero è determinato dal detto decreto ministeriale, nei limiti di sei a diciotto, secondo l' importanza del comune dove il sindacato è costituito.

Un terzo dei membri del sindacato dev' essere scelto tra gli agenti di cambio, due terzi tra gli altri sensali.

I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall' assemblea generale dei pubblici mediatori convocata dalla camera di commercio e presieduta da un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni dell' assemblea è necessario l' intervento della metà almeno dei pubblici mediatori iscritti. Se alla prima convocazione non interviene la metà degl' iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l' assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18. — Il sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l' altro sensale.

Il presidente ed il vice-presidente durano in uffizio per un biennio.

Gli altri membri si rinnovano per metà in ogni anno.

Il presidente, vice-presidente e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

Art. 19. — Appartiene al sindacato di

Vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell' esercizio delle loro funzioni;

Vigilare che non escano dai limiti delle rispettive attribuzioni;

Vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest' uopo ordinare la presentazione;

Denunziare alla camera di commercio i contravventori alle leggi e ai regolamenti che riguardano l' esercizio della professione.

Art. 20. — I corsi degli effetti pubblici e privati, dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali regolamenti, nell' uffizio del sindacato sotto la presidenza d' uno de' suoi membri per turno.

Art. 21. — I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della camera di commercio o del municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22. — Nei comuni dove non esiste camera di commercio o sindacato de' pubblici mediatori, il municipio ne esercita le attribuzioni.

Art. 23. — Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle leggi anteriori, conservano la loro qualità, e sono iscritti d' offizio nel ruolo.

Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 24. — Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici mediatori, quelli che esercitavano pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d' idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente decreto.

Essi dovranno fare la domanda dell' iscrizione nei sei mesi dall' attuazione del nuovo codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se non in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 25. — I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dall' articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza.

I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dall' articolo 14.

Art. 26. — Dal giorno dell' attuazione del nuovo codice di commercio cessano di aver forza le leggi e i regolamenti sulla professione dei mediatori vigenti nelle diverse provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.
TORELLI.

N. 2727.

REGIO DECRETO

30 dicembre 1865

contenente norme relative all'autorizzazione delle Società anonime ed in accomandita per azioni, ed alla sorveglianza governativa sulle medesime.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di Commercio del Regno pubblicato con Nostro Decreto 25 giugno 1865, N. 2364;

Visto i Reali Decreti 11 agosto 1863, N. 1418, 14 gennaio 1864, N. MLXII, e 10 dicembre 1865, N. 2640, non che il Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 22 marzo 1865, N. MDLXXVI, concernenti le Società soggette all' autorizzazione e conseguente vigilanza governativa;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le domande di autorizzazione delle Società anonime od in accomandita per azioni sottoposte dal Codice di Commercio alla autorizzazione governativa, debbono essere indirizzate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo degli Uffizi commissariali, accompagnate:

1. Dalla scrittura privata o pubblica con cui la Società si è costituita;

2. Dalla lista delle sottoscrizioni fatte, controfirmata dai promotori;

3. Dalla dichiarazione dei promotori da cui risulti dell' entità dei versamenti fatti e della Cassa ove trovansi depositati i fondi;

4. Infine del processo verbale della deliberazione dell' assemblea generale prescritta dall' art. 136 del Codice di Commercio.

Art. 2. — Le Società in accomandita con azioni nominative costituitesi prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di Commercio, per i cambiamenti che volessero introdurre nei loro statuti, dovranno presentare nel modo indicato nell' articolo precedente la loro domanda accompagnata da copia autentica dell' analoga deliberazione e del loro atto costitutivo.

Art. 3. — L' atto di costituzione della Società dovrà essere depositato, trascritto e affisso presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio, unitamente al Decreto Reale di approvazione, dentro quindici giorni da quello della pubblicazione del Decreto medesimo; dal quale giorno decorrerà pure il termine prefisso dall' articolo 161 per l' inserzione dell' estratto nei giornali degli annunzi giudiziari. Copia autentica del detto atto dovrà essere trasmessa contemporaneamente all' Uffizio commissariale.

Art. 4. — Le Società per le quali è prescritta l' autorizzazione governativa, sono dal giorno in cui l' hanno ottenuta, invigilate dal Governo per mezzo degli Uffizi commissariali del Distretto dove hanno la loro sede princi-

paie o stabilimenti succursali, e concorreranno nelle spese commissariali in proporzione della loro importanza.

Alla stessa vigilanza sono pure sottoposte le Società in accomandita con azioni nominative che legalmente esistevano prima della pubblicazione del Codice di Commercio.

Art. 5. — Le Amministrazioni delle Società sono tenute a regolare per esercizi annuali ed a presentare agli azionisti il resoconto della gestione, il quale a cura delle Amministrazioni medesime sarà pubblicato almeno per estratto nel giornale destinato agli annunzi legali del Distretto ove la Società ha la principale sua sede.

Nelle loro pubblicazioni le Società dovranno sempre distinguere dal capitale nominale il capitale sottoscritto, e quello realmente versato.

Nel prospetto annuale da pubblicarsi le Società di assicurazione indicheranno i premi riscossi, i rischi assunti, e quelli estinti e decaduti.

Art. 6. — La vigilanza del Governo sopra le Società anonime o accomanditarie con azioni estere che sieno abilitate a fare il commercio nello Stato, ha luogo così nell' interesse degli associati, assicurati ed azionisti, come delle regie finanze e dei terzi, ed è esercitata per mezzo degli Uffizi commissariali anzidetti, ai quali dovranno essere rivolte le istanze e comunicazioni che le medesime trovinsi nel caso d' indirizzare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7. — Il Commissario veglia all' esecuzione e osservanza delle leggi generali dello Stato e dello statuto speciale delle Società senza assumere in verun caso ingerimento nell' amministrazione economica delle medesime.

Esso è l' immediato rappresentante del Governo presso le Società stesse, e per di lui mezzo devono aver luogo le relazioni ordinarie fra questo e quello.

Le Società dovranno comunicare al Commissario tutti i documenti e prospetti che esso giudicherà necessari al pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Commissario avrà il diritto di esaminare i registri sociali, e di far procedere a verificazioni di cassa.

Art. 8. — Il Commissario avrà facoltà di assistere a tutte le assemblee generali delle Società, dovrà intervenirvi quando gliene sia fatta istanza dalle Amministrazioni sociali, o da un numero notevole di azionisti, associati od assicurati, e tutte le volte che lo richieda l' importanza speciale degli affari da trattarsi.

Le Amministrazioni sociali dovranno comunicare per tempo al Commissario l' avviso di convocazione delle assemblee generali unendovi l'ordine del giorno indetto per le medesime.

Dovranno pure trasmettergli sollecitamente i verbali delle prese deliberazioni.

Nei casi nei quali giudichi contrarie alle leggi, agli statuti sociali, e alle disposizioni governative le deliberazioni delle assemblee, il Commissario dovrà invitare la Società a sospenderne l' esecuzione, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 9. — Tuttavolta che il Commissario riceva lagnanze di azionisti,

associati o assicurati, regolarmente firmate dagl' interessati, o che abbia potuto concepire serii dubbi intorno alla gestione sociale, farà convocare il Consiglio d' Amministrazione ed interverrà all' adunanza per esaminare se tali lagnanze o dubbi abbiano qualche fondamento, riferendone in caso affermativo al Ministero, il quale se lo reputerà necessario, potrà autorizzare la convocazione dell' assemblea generale degli azionisti, ed a fissare l' ordine del giorno; riservato in ogni cosa il diritto ai reclamanti di guarentire i loro interessi per la via dei Tribunali.

Nel caso di contestazione fra l' assicurato, associato o azionista e la Società, potrà il Commissario, sulla richiesta di una delle parti, interporsi per un amichevole componimento.

Art. 10. — Il Commissario veglia a che l' emissione dei valori di circolazione, come pure l' emissione di azioni e di obbligazioni sociali, e la conversione dei certificati o titoli provvisori in titoli definitivi, proceda con tutta regolarità e sotto l' osservanza delle necessarie cautele.

Tali titoli dovranno sempre essere staccati da un registro a matrice e regolarmente numerati. Essi portano la controfirma del Commissario ogni qualvolta sia specialmente prescritta dai Decreti di autorizzazione.

Il Commissario veglia all' esatta osservanza delle Leggi concernenti le tasse fiscali, riferendone al Ministero per le occorrenti comunicazioni alla Finanza nel caso di riconosciuta irregolarità.

Veglia a che le pubblicazioni che si fanno dalle Società siano in perfetta relazione colle Leggi, Regolamenti e cogli statuti sociali, e che non si ritardino od omettano quelle prescritte.

A questo effetto qualsiasi loro pubblicazione debbe essere trasmessa senza dilazione al Commissario.

Ritira, al chiudersi dell'esercizio finanziario, il resoconto della gestione economica delle Società vigilate.

Rispetto più specialmente alle Società godenti di qualche speciale privilegio, garantite o sussidiate dallo Stato, veglia ancora a che la Società adempia con puntualità ed esattezza agli impegni contratti col Governo.

Art. 11. — La sorveglianza delle Società amministratrici di tontine e di altre associazioni mutue di assicurazione, si estenderà più particolarmente alle polizze di assicurazione, le quali dovranno essere staccate da un libro a matrice tenuto in perfetta regola e firmato dal direttore responsabile residente nello Stato; ed alle operazioni di impiego delle somme riscosse dalle Società, il quale dovrà farsi senza ritardo e in perfetta conformità di quanto sta prescritto nei rispettivi statuti.

Art. 12. — Circa alle assicurazioni mutue sulla vita (tontine) il Commissario esigerà rigorosamente che gli acquisti di cartelle del Gran Libro siano fatti nel periodo di tempo fissato dallo statuto, e che nel giorno stesso dello acquisto vengano le cartelle depositate presso l' Amministrazione del Debito pubblico, per essere poi intestate alle diverse tontine dopo ricevuta la tabella di ripartizione.

Esigerà che al fine di ciascun anno vengagli consegnato uno stato di tutti gli associati rispetto ai quali si verificò difetto di pagamento delle annualità, e di quelli deceduti, indicando le somme state pagate da ciascuno nel

corso della tontina; esigerà pure uno stato annuale dei supplementi stati pagati in ritardo, indicando l' epoca del pagamento.

Veglierà che il registro a matrice delle quietanze corrisponda alle quietanze-figlie rilasciate agli associati, e che i conti degli associati siano tenuti in corrente, ed in piena evidenza; e curerà che per nessun titolo siano riscosse somme maggiori di quelle acconsentite dai patti sociali.

Art. 13. — In ordine alle Società di assicurazioni marittime, il Commissario esigerà dalla Direzione che gli venga consegnato trimestralmente lo specchio dimostrativo degli utili e delle perdite, con annotazioni sull' impiego dei primi e del modo con cui si è provvisto alle seconde.

Venendo sporti richiami per ritardato risarcimento di sinistri, il Commissario inviterà la Direzione a convocare l' assemblea per deliberare un primo versamento non minore di un decimo del capitale sociale, riferendo al Ministero l' esito del fatto ufficio.

Art. 14. — La vigilanza delle succursali e delle agenzie sociali, è esercitata semplicemente sulla gestione giornaliera; il Commissario però tiene a tal riguardo corrispondenza diretta col Commissariato del distretto dove la Società ha la sua sede principale.

Art. 15. — Il Commissario tiene regolarmente l' elenco delle Società anonime aventi sede nel proprio distretto, procurandosi dalle varie Amministrazioni gli elementi che occorrono.

Esso informa il Ministero delle variazioni che le Società estere operanti nello Stato siano state autorizzate ad introdurre nei loro statuti, come pure delle deliberazioni delle assemblee generali e delle pubblicazioni fatte all' estero, che possono interessare gli azionisti, associati o assicurati italiani.

In fine di ogni anno ragguaglia il Ministero dell' andamento del servizio chiamando all'uopo l'attenzione del Governo sopra i miglioramenti legislativi e regolamentari che possano ravvisarsi opportuni nell' interesse del commercio, delle industrie e delle arti, e sopra quei provvedimenti che possano avviare al più efficace e sicuro svolgimento dello spirito di associazione commerciale.

Art. 16 — Occorrendo verificazioni straordinarie od ispezioni alle Casse di risparmio, di anticipazione e a simili altre istituzioni a dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio, i signori Prefetti si prevarranno dell' opera del Commissario distrettuale, in quanto non credano promuovere dal Ministero l' invio di speciale delegato.

Art. 17. — La vigilanza esercitata dai Commissari dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sulle Società ferroviarie si limita all' andamento amministrativo delle medesime, considerate come Società commerciali; quella dipendente dal Ministero dei lavori pubblici è regolata da altre e speciali disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 *dicembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.

PATENTE SOVRANA DEL 25 GENNAJO 1850.

con cui si promulga una legge di Cambio generale per tutta la Monarchia, e la si dichiara in vigore a cominciare dal 1.° maggio 1850.

Per soddisfare, nell'interesse del commercio, al bisogno urgente di una legge di cambio uniforme per tutta la Monarchia, e conseguire in questo ramo tanto importante di legislazione la maggior possibile armonia fra le leggi austriache e la legge di cambio generale vigente negli Stati della Confederazione germanica, sopra proposta del Nostro Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, ci siamo determinati, in base dei §§ 36 e 120 della Costituzione dell' Impero, di emanare una legge di cambio generale per tutta la Monarchia, ordinando quanto segue:

§ 1.

La legge di cambio generale per l' Impero d' Austria entrerà in vigore in tutti i Dominii, a datare dal 1. maggio 1850.

§ 2.

Del resto, per ciò che concerne il termine della presentazione e del pagamento delle cambiali pagabili in fiera o mercato (art. 35 della Legge di cambio), nei Dominii, in cui è in vigore il Codice civile generale, dovranno osservarsi, dal suddetto giorno, le prescrizioni seguenti:

§ 3.

Le lettere di cambio pagabili in una fiera od un mercato dell' Impero non potranno essere presentate per l' accettazione prima dell' apertura della fiera o del mercato, ed ove la fiera od il mercato durasse otto o più giorni, non prima della seconda metà di loro durata.

§ 4.

Qualora la fiera od il mercato durasse un giorno solo, siffatte cambiali scadranno nel giorno medesimo. Se poi la durata della fiera o del mercato è maggiore di un giorno, ma non oltrepassa otto giorni, la scadenza della cambiale ha luogo nel giorno precedente a quello, in cui si chiude per legge la fiera od il mercato. Le cambiali pagabili su di una fiera della durata di oltre otto giorni, scadono nel terzo giorno anteriore a quello del chiudimento legale della fiera.

§ 5.

A datare dal 1. maggio 1850, nei Dominii, in cui è in vigore il Codice civile generale cesseranno di aver forza i Regolamenti e le leggi di cambio

in essi vigenti, e segnatamente i Regolamenti cambiarii del 10 settembre 1717, del 1. ottobre 1763, del 22 luglio 1775, e del 10 ottobre 1797, non meno che gli Statoti di fiera per la città di Bolzano del 13 gennaio 1787 e del 23 marzo 1792, e finalmente il Titolo ottavo, libro 1, del Codice di commercio pel Regno d'Italia, in quanto le mentovate leggi riguardino atti di cambio, gli effetti e le conseguenze loro.

§ 6.

É abolita la Patente del 14 maggio 1772 emanata per la Boemia, relativa alla perdita del diritto cambiario conseguente alla intavolazione e prenotazione della lettera di cambio.

§ 7.

Egualmente non avranno alcun effetto, cominciando dal detto giorno, nei Dominii, in cui è in vigore il Codice di cambio ungherese del 1840, la legge cambiaria contenuta nella prima parte dell' articolo XV del 1840, e le disposizioni dell' articolo VI del 1844 relative alla prima parte dell' articolo predetto, ad eccezione però dei §§ 39, 40, 54, 55, 56, 57, 97, 109, 112, 135 e 193 fino inclusivamente al § 200 della prima parte dell' articolo XV del 1840, e dei §§ 2 e 28 dell'articolo VI del 1844, le quali disposizioni sono espressamente mantenute in osservanza.

§ 8.

Il Nostro Ministru della giustizia è incaricato dell' esecuzione di questa Patente.

LEGGE GENERALE DI CAMBIO

Sezione I.

della capacità di obbligarsi in via cambiaria.

Art. 1. — È capace di obbligarsi in via cambiaria chiunque può obbligarsi per contratto.

Art. 2. — Il debitore cambiario rispunde colla sua persona e coi suoi beni per l' adempimento della obbligazione cambiaria da lui assunta.

Tuttavia non si ammette l' arresto cambiario:

1. contro gli eredi di un debitore cambiario;

2. dietro dichiarazioni cambiarie, che per corporazioni od altre persone giuridiche, per società di azionisti, od in affari di persone incapaci ad amministrare da sè le proprie sostanze, vengono emesse dai rappresentanti loro;

3. contro tutte quelle persone, rispetto alle quali non ha luogo in generale l' arresto per debiti, giusta le particolari disposizioni di legge vigenti nei singoli Dominii.

Art. 3. — Se in una cambiale si trovano firme di persone incapaci assolutamente di obbligazione cambiaria, o che non possono assumerla con pieno effetto, ciò non influisce punto su quella degli altri obbligati cambiarii.

Sezione II.

Delle cambiali tratte.

I. *Requisiti di una cambiale tratta.*

Art. 4. — I requisiti essenziali di una cambiale tratta sono:

1. La denominazione di *cambiale* (lettera di cambio) nel contesto della cambiale medesima, ovvero, se questa è stesa in lingua straniera, una espressione che in essa lingua corrisponda a tale denominazione;

2. l' indicazione della somma di denaro da pagarsi;

3. il nome della persona o la ditta, alla quale od al cui ordine dee farsi il pagamento (del rimettente);

(*) 4. la indicazione del tempo, in cui dee farsi il pagamento: questo tempo può essere determinato soltanto:

a giorno fisso;
a vista (a presentazione, a piacere ecc.), od a certo tempo vista;
a certo tempo dal giorno della emissione (dalla data);
in una fiera od in un mercato (cambiale in fiera o mercato);

5. la sottoscrizione di colui che la emise (traente), col suo nome e colla sua ditta;

6. la indicazione del luogo, del mese e suo giorno, e dell'anno in cui fu emessa;

7. il nome della persona o della ditta che deve pagare (trattario);

8. la indicazione del luogo, in cui dee farsi il pagamento; e se questo non è specialmente designato, il luogo apposto al nome od alla ditta del trattario, vale per la lettera di cambio come luogo di pagamento, ed altresì quale domicilio del trattario.

Art. 5. — Se la somma di denaro da pagarsi (art. 4, N. 2) è espressa in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, la somma espressa in lettere. Ove la somma sia scritta più d' una volta con lettere, o più d' una volta con cifre, vale, in caso di differenza, la somma minore.

Art. 6. — Il traente può indicare sè stesso come rimettente (art. 4, N. 3), (cambiale ad ordine proprio). Del pari il traente può indicare sè stesso come trattario (art. 4, N. 7), in quanto che il pagamento debba farsi in luogo diverso da quello della emissione (cambiali tratte proprie).

(*) Vedi Ordinanza 2 Novembre 1858, N. 197, che modifica il presente numero 4. dell' art. 4.° Pag. 76.

(*) Art. 7. — Da uno scritto, cui manchi alcuno dei requisiti essenziali di una cambiale (art. 4), non nasce obbligazione cambiaria. Così pure non hanno alcuna forza cambiaria le dichiarazioni (girata, accettazione, avallo) apposte ad un simile scritto.

II. *Degli obblighi del traente.*

Art. 8. — Il traente di una cambiale risponde in via cambiaria per l' accettazione e pel pagamento della medesima.

III. *Della girata.*

Art.. 9. — Il rimettente può trasportare la proprietà della cambiale ad altri mediante girata (indossamento). Ma la girata non produce alcun effetto cambiario, ove il traente avesse nella cambiale vietato il di lei trasferimento colle parole « non ad ordine, » o con altra espressione di significato equivalente.

Art. 10. — Colla girata passano nel giratario tutti i diritti nascenti dalla cambiale, ed in ispecie anche la facoltà di girarla ad altri. La cambiale può essere validamente girata anche al traente, al trattario, all' accettante, o ad un girante precedente, e da questi essere girata ulteriormente.

Art. 11. — La girata debb' essere scritta sulla cambiale, sopra una copia di essa, o sopra un foglio di giunta (allungamento) unito alla cambiale od alla copia.

Art. 12 — La girata è valida anche quando il girante scriva soltanto il suo nome o la sua ditta a tergo della cambiale o della copia, o sul foglio di giunta (girata in bianco).

Art. 13. — Ogni portatore di una cambiale è abilitato a riempiere le girate in bianco che vi si trovano; ma può girare ulteriormente la cambiale anche senza tale riempimento.

Art. 14. — Il girante risponde in via cambiaria per l' accettazione e pel pagamento della cambiale verso ogni successivo portatore. Egli è per altro liberato da ogni obbligo nascente dalla sua girata quando vi abbia aggiunto l'annotazione « senza garanzia, senza obbligo » od altra equivalente riserva.

Art. 15. — Qualora l' ulteriore trasferimento sia proibito nella girata colle parole « non ad ordine, » o con altra equivalente espressione, coloro ai quali la cambiale perviene dalle mani del giratario non hanno alcun regresso verso il girante.

Art. 16. — Venendo girata una cambiale dopo scorso il termine stabilito per levare il protesto in mancanza di pagamento, il giratario acquista verso il trattario i diritti nascenti dall' accettazione che fosse avvenuta, ed i diritti di regresso verso coloro che hanno girato la cambiale dopo il decorso del suddetto termine. Ma se la cambiale fu già protestata per mancanza di pagamento prima della girata, il giratario ha soltanto i diritti del suo girante

(*) Vedi Ordinanze 6 ottobre 1853, N. 199, e 2 Novembre 1858, N. 197, che modificano il presente articolo. Pag. 76.

in confronto dell' accettante, del traente e di coloro che hanno girato la cambiale fino al momento del levato protesto. Oltracciò il girante non è in tal caso obbligato in via cambiaria.

Art. 17. — Quando alla girata siasi aggiunta la nota « per incasso, » « per procura » od altra formola indicante il mandato, la girata non trasporta la proprietà della cambiale, ma abilita il giratario ad esigerne l' importo, a levare il protesto, ed a notificare il non seguito pagamento all' autore del suo girante (art. 45), come pure ad agire in Giudizio pel conseguimento della somma cambiaria non pagata, e a levare la depositata. Un tale giratario è altresì abilitato a trasmettere questa facoltà ad altri mediante un' ulteriore girata per procura. Egli peraltro non è abilitato all' ulterior trasferimento mediante girata proprlamente tale, neppure nel caso in cui all' indossamento per procura si trovi aggiunta la nota : o ad ordine. »

IV. *Della presentazione per l' accettazione.*

(*) Art. 18. — Il portatore di una cambiale ha diritto di presentarla tosto al trattario per l' accettazione, e, in difetto, di far levare il protesto. Per le sole cambiali pagabili in fiera o in mercato si fa eccezione in ciò, che non possono essere presentate per l' accettazione e protestate in mancanza di questa, prima del tempo legalmente stabilito nel luogo della fiera, o del mercato per presentarle all' accettazione.

La semplice detenzione della cambiale abilita a farne la presentazione, ed a levar il protesto in mancanza di accettazione.

Art. 19. — Il portatore è obbligato di presentare per l' accettazione soltanto le cambiali pagabili a un certo tempo vista. Queste cambiali devono essere presentate per l' accettazione di conformità alla speciale prescrizione in esse contenuta, e, mancando questa, entro due anni dalla data, sotto pena della perdita dell' azione cambiaria verso i giranti ed il traente. Qualora un girante di una cambiale di questa specie abbia aggiunto alla sua girata un termine apposito per la presentazione, la sua obbligazione cambiaria si estingue se la cambiale non fu presentata per l'accettazione entro questo termine.

Art. 20. — Non potendosi ottenere l' accettazione di una cambiale tratta a certo tempo vista, o ricusando il trattario di apporre la data alla sua accettazione, il portatore dee far constare della presentazione seguita in tempo utile, levando il protesto entro il termine prescritto per la presentazione (art. 19), e ciò sotto pena della perdita dell' azione cambiaria in confronto dei giranti e del traente. In tale caso sta pel giorno della presentazione quello del protesto. Quando siasi ommesso di levare il protesto, il tempo della scadenza della cambiale si conta, in confronto dell' accettante che non ha datata la sua accettazione, dall' ultimo giorno del termine prefisso per la presentazione.

(*) Vedi Ordinanza 2 Novembre 1858, N. 197, che modifica il presente articolo Pag. 76.

V. *Dell' accettazione.*

Art. 21. — L' accettazione della cambiale dee farsi per iscritto sulla cambiale stessa. Ogni dichiarazione scritta sulla cambiale e sottoscritta dal trattario, vale come un' accettazione illimitata, purchè non vi sia dichiarato espressamente che il trattario o non vuole accettare in genere, o non lo vuole che sotto certe restrizioni. — Vale parimenti per un' accettazione illimitata l' apposizione del proprio nome, o della propria ditta, fatta dal trattario senz' altra aggiunta sulla faccia anteriore della cambiale. — L' accettazione una volta seguita, non può essere più rivocata.

Art. 22. — Il trattario può limitare l' accettazione ad una parte della somma portata dalla cambiale. Aggiungendosi altre restrizioni all' accettazione, la cambiale viene parificata ad una di cui siasi ricusata affatto l' accettazione, ma l'accettante risponde in via cambiaria a tenore della sua accettazione.

Art. 23. — Coll' accettazione il trattario si obbliga in via cambiaria di pagare alla scadenza la somma, per la quale egli ha accettato. Per l' effetto dell' accettazione il trattario risponde in via cambiaria anche verso il traente. Viceversa non compete al trattario alcun diritto cambiario in confronto del traente.

Art. 24. — Qualora nella cambiale siasi indicato un luogo di pagamento (art. 4, N. 8) diverso dal domicilio del trattario (cambiale a domicilio), e in essa non apparisca la persona per cui mezzo debba seguire il pagamento nel luogo a ciò destinato, il trattario dovrà indicarla sulla cambiale all' atto dell' accettazione. Non essendosi ciò fatto, si ritiene che il trattario stesso voglia eseguire il pagamento nel luogo stabilito. Nella cambiale a domicilio il traente può ordinare che sia presentata per l' accettazione. L' inosservanza di questa prescrizione trae seco la perdita del diritto di regresso verso il traente ed i giranti.

VI. *Del regresso per ottenere cauzione.*

1. Per mancanza di accettazione.

Art. 25. — Ove una cambiale non sia stata accettata in genere, o siasi accettata con restrizioni, ovvero soltanto per una somma minore, i giranti ed il traente sono obbligati in via cambiaria di dare, verso consegna del protesto levato per mancanza di accettazione, sufficiente cauzione pel pagamento in iscadenza della somma portata dalla cambiale o di quella non accettata, come altresì pel risarcimento delle spese cagionate dalla non accettazione. Dipende dall' accordo delle parti il determinare il modo di cauzione e il luogo di custodia della cosa data a garanzia. Se le parti non si accordano, l' importo da cautarsi debb' essere depositato in Giudizio con danaro contante. Al creditore cambiario compete il diritto di pegno sulla cosa depositata in cauzione, quand' anche non gli sia stato espressamente concesso.

Art. 26. — Il possesso dell' atto di protesto levato per mancanza di accettazione abilita il rimettente, come pure ogni giratario, a chiedere cau-

zione dal traente e dagli altri datori e ad agire a tal fine nella via del processo cambiario. Chi esercita l'azione di regresso non è vincolato all'ordine progressivo delle girate ed alla scelta una volta fatta. Non è necessaria la produzione della cambiale e della prova che quegli che esercita il regresso, abbia egli medesimo prestato cauzione a coloro che vengono dopo di lui.

Art. 27. — La cauzione prestata vale non soltanto per chi esercita il regresso, ma anche per tutti gli altri che susseguono a chi la diede, in quanto esercitino contro di lui il regresso per ottenere cauzione. Essi hanno diritto di chiedere una cauzione ulteriore soltanto nel caso che possano addurre fondate eccezioni contro il modo o la misura della cauzione prestata.

Art. 28. — La cauzione prestata dee restituirsi:

1. tosto che sia in seguito avvenuta la piena accettazione della cambiale;

2. quando entro il termine di un anno, a contare dal giorno della scadenza della cambiale, non siasi promossa azione pel suo pagamento contro chi prestò la cauzione essendo soggetto al regresso;

3. quando la cambiale fu pagata, o se ne estinse la forza cambiaria.

2. Per mancanza di sicurezza nell' accettante.

(*) Art. 29. — Per una cambiale accettata in tutto od in parte, può chiedersi cauzione rispetto alla somma per la quale fu accettata, soltanto nei casi seguenti:

1. quando siasi aperto il concorso dei creditori (processo edittale, fallimento) sui beni dell' accettante, od anche quando egli abbia soltanto sospesi i pagamenti;

2 se dopo la emissione della cambiale sia riuscita inutile una esecuzione sui beni dell' accettante, ovvero siasi ordinata contro di lui la effettuazione dell' arresto personale perchè adempia un obbligo di pagamento.

In questi casi non essendo prestata cauzione dall' accettante e levandosi perciò il protesto contro di lui, nè potendosi, a tenore del protesto, conseguire l' accettazione nemmeno da coloro che sulla cambiale fossero nominati al bisogno, il portatore della medesima ed ogni giratario possono chiedere cauzione da quelli che li precedono, verso consegna dell' atto di protesto (articolo 25-28).

La semplice detenzione della cambiale tien luogo di procura per chiedere che venga prestata la cauzione dall' accettante nei casi indicati ai numeri 1 e 2, e in difetto, per far levare il protesto.

VII. *Dell' adempimento degli obblighi cambiarii.*

1. Del giorno del pagamento.

(**) Art. 30. — Essendo indicato nella cambiale un giorno fisso di pagamento, quello è pure il giorno della sua scadenza. Se il tempo del pagamento fu stabilito per la metà di un mese, la cambiale scade il 15 di quel mese.

(*) Vedi Ordinanza 2 Novembre 1858, N. 198, che modifica il presente articolo. Pag. 77.

(**) V. Ordin. 2 Nov. 1858, N. 197, che modifica il presente art. Pag. 76.

Art. 31. — La cambiale *a vista* scade all' atto della presentazione. Una siffatta cambiale dee presentarsi pel pagamento di conformità alla speciale prescrizione in essa contenuta, e mancando questa, entro due anni dalla data, sotto pena della perdita dell' azione cambiaria verso i giranti ed il traente. Qualora sopra una cambiale di tale specie un girante abbia aggiunto alla sua girata un termine apposito per la presentazione, la sua obbligazione cambiaria si estingue se la cambiale non fu presentata entro questo termine.

Art. 32. — Le cambiali pagabili dopo un certo tempo *vista*, o *data*, scadono:

1. nell' ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni. Nel calcolare il termine non vi si comprende il giorno in cui fu emessa la cambiale pagabile a un certo tempo *data*, nè quello in cui fu presentata per l' accettazione la cambiale pagabile a un certo tempo *vista*;

2. in quel giorno della settimana o del mese, che per la sua denominazione o pel numero corrisponde al giorno della emissione o della presentazione, se il termine è fissato a settimane, a mesi, o ad uno spazio di tempo che comprenda più mesi, (anno, semestre, trimestre), e nell' ultimo giorno del mese se un tal giorno manca nel mese fissato pel pagamento.

La indicazione « mezzo mese » si ha per equivalente ad uno spazio di tempo di 15 giorni. — Ove la cambiale sia tratta ad uno o più mesi e mezzo i 15 giorni si contano per gli ultimi.

Art. 33. — Non si danno giorni di rispetto.

Art. 34. — Trattandosi di cambiale emessa da un luogo, in cui si calcola secondo il vecchio stile, e pagabile in questo Stato ad un certo tempo *data*, senza esservi espresso, che è datata secondo il nuovo stile, ovvero di cambiale datata secondo l' uno e l' altro stile; in questi casi la scadenza si computa secondo il giorno del calendario moderno, che corrisponde a quello della data, com' esso viene a risultare giusta il vecchio stile.

Art. 35. — Le cambiali pagabili in fiera o mercato scadono nel termine stabilito dalle leggi della fiera o del mercato; ed in mancanza di siffatta determinazione, nel giorno precedente a quello, in cui si chiude per legge la fiera od il mercato. Durando la fiera od il mercato un giorno solo, la cambiale scade nel giorno medesimo.

2. Del pagamento.

Art. 36. — Il portatore di una cambiale girata se ne legittima proprietario con una serie continua di girate che discendono fino a lui. La prima girata dee quindi essere sottoscritta col nome del rimettente, ed ogni girata successiva col nome di colui che dalla girata, che precede immediatamente, è indicato come giratario. Susseguendo ad una girata *in bianco* una girata ulteriore, si ritiene che l' autore di quest' ultima abbia acquistato la cambiale per mezzo della girata in bianco. Nell' indagine della legittimazione le girate cancellate si riguardano come non iscritte. Il pagatore non è tenuto ad indagare l' autenticità delle girate.

Art. 37. — Se la cambiale indica una specie di moneta che non ha corso nel luogo del pagamento, od una valuta di conto, potrà farsene il pagamento in moneta del paese al valore che l' importo della cambiale ha nel

tempo della scadenza, a meno che il traente, usando le parole « in effettivi, » od altra simile aggiunta, abbia espressamente ordinato il pagamento nella specie indicata dalla cambiale.

Art. 38. — Il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale a lui offerto, quando pure l' accettazione fosse seguita per l' intiera somma obbligata.

Art. 39. — Il debitore cambiario è tenuto al pagamento soltanto verso consegna della cambiale saldata.

Il debitore cambiario che presta un pagamento parziale, può chiedere soltanto che questo sia notato a sconto sulla cambiale, e che sopra copia gliene venga rilasciata quitanza.

Art. 40. — Non essendo chiesto il pagamento della cambiale alla sua scadenza, l' accettante, scorso il termine fissato per levare il protesto in mancanza di pagamento, è abilitato a depositare in Giudizio l' importo della cambiale a pericolo e spese del portatore.

Non è necessaria la citazione del portatore.

VIII. *Del regresso per mancanza di pagamento.*

Art. 41. — All' esercizio del diritto di regresso, che nasce dalla mancanza di pagamento in confronto del traente e dei giranti, si richiede:

1. che la cambiale sia stata presentata pel pagamento, e

2. che tanto questa presentazione, quanto il non conseguito pagamento si facciano constare mediante un protesto su di ciò levato in tempo debito. — Il protesto può levarsi nel giorno del pagamento, e dev' essere fatto al più tardi nel secondo giorno di lavoro dopo quello fissato pel pagamento.

Art. 42. — La richiesta di non far levare protesto (« senza protesto » « senza spese » ecc.) dispensa bensì dall' obbligo del protesto, ma non da quello della presentazione in tempo debito. La parte obbligata in via cambiaria, da cui procede quella richiesta, negando che la presentazione sia seguita in tempo debito, ha il carico della prova. Una tale richiesta non esime dall' obbligo di risarcire le spese del protesto.

Art. 43. — Le cambiali *a domicilio* sono da presentarsi pel pagamento al domiciliatario, o se questi non è nominato, al trattario stesso nel luogo in cui la cambiale è domiciliata, ed ivi pure si farà il protesto in caso di non seguito pagamento.

Omettendosi di levare in tempo debito il protesto presso il domiciliatario, va perduta l'azione cambiaria in confronto, non solo del traente e dei giranti, ma anche dell' accettante.

Art. 44. — Per conservare i diritti cambiarii verso l' accettante non si richiede, fuori del caso indicato all' art. 43, che sia presentata la cambiale nel giorno del pagamento, nè che sia levato protesto.

Art. 45. — Il portatore di una cambiale protestata per mancanza di pagamento dee notificare per iscritto il non avvenuto pagamento all' immediato suo datore entro due giorni da quello in cui fu levato il protesto; al quale scopo basta che la lettera di notificazione venga messa alla Posta entro que-

sto termine. Ogni datore notiziato dee avvisare nell' egual modo il proprio immediato datore entro lo stesso termine da calcolarsi dal giorno della ricevuta notificazione. Il portatore o giratario che omette la notificazione, o non la fa all' immediato suo datore, è tenuto per ciò a risarcire il danno derivato da tale omissione a tutti quelli che lo precedono, od a quelli che furono sorpassati.

Egli perde altresì in confronto di questi l' azione per gl' interessi e le spese, cosicchè ha diritto di chiedere la sola somma portata dalla cambiale.

Art. 46. — Occorrendo di provare che la notificazione per iscritto venne fatta in tempo debito al datore, basta a tal uopo un attestato della Posta che la parte interessata ha spedito nell' indicato giorno una lettera alla persona cui la notificazione era diretta, eccetto che si provi che la lettera arrivata era di tenore diverso. Anche il giorno del ricevimento dello scritto portante la notificazione può provarsi col mezzo di un attestato della Posta.

Art. 47. — Se un girante ha trasferito in altri la cambiale senza indicazione di luogo, il non seguito pagamento è da notificarsi al datore di lui.

Art. 48. — Ogni debitore cambiario ha diritto di chiedere dal portatore la consegna della cambiale saldata e del protesto levato per mancanza di pagamento, verso rimborso della somma portata dalla cambiale cogl' interessi e le spese.

Art. 49. — Il portatore di una cambiale protestata per mancanza di pagamento può spiegare l' azione cambiaria contro tutti gli obbligati, od anche contro alcuni o contro uno solo di essi, senza perdere per ciò la sua azione verso gli obbligati non impetiti.

Egli non è vincolato all' ordine progressivo delle girate.

Art. 50. — I diritti di regresso del portatore, che fece protestare la cambiale per mancanza di pagamento, si limitano:

1. all' importo non pagato della cambiale cogl' interessi del 6 per cento all' anno dal giorno della scadenza;

2. alle spese del protesto ed altri esborsi;

3. ad una provvigione di 1|3 per cento.

Se la parte obbligata in via di regresso ha il suo domicilio in luogo diverso da quello del pagamento, i suindicati importi deggiono essere pagati secondo il corso di una cambiale *a vista*, tratta dal luogo del pagamento sul luogo di domicilio della parte stessa.

Non esistendo alcun corso fra il luogo del pagamento e quello del domicilio dell' obbligato in via di regresso, si prende il corso della piazza più vicina a quest' ultimo luogo. Il corso dovrà essere comprovato, a richiesta della parte obbligata in via di regresso, mediante un listino emesso di pubblica autorità, o l' attestato di un sensale giurato, oppure, in mancanza di essi, coll' attestato di due negozianti.

Art. 51. — Il girante, che ha riscattato la cambiale o l' ha ricevuta in via di rimessa, ha diritto di chiedere da un girante precedente o dal traente:

1. la somma da lui pagata, o saldata per mezzo di rimessa, cogl' interessi del 6 per cento all' anno dal giorno del pagamento;

2. le spese a lui occorse;

3. una provvigione di 1|3 per cento.

Se la parte obbligata in via di regresso è domiciliata in luogo diverso da quello di chi lo esercita, gl' importi suvraccennati dovranno pagarsi secondo il corso d' una cambiale *a vista*, tratta dal luogo di domicilio di chi esercita il regresso sul luogo di domicilio di chi ne è tenuto.

Non esistendo alcun corso fra il luogo di domicilio di chi agisce di regresso e quello del domicilio di chi ne è tenuto, si prende il corso della piazza più vicina a quest' ultimo luogo.

In qual modo si provi il corso è determinato all' art. 50.

Art. 52. — Le disposizioni degli articoli 50 e 51 ai N. 1 e 3 non escludono che, nel caso di regresso sopra luogo estero, siano poste in conto le maggiori competenze ivi ammesse.

Art. 53. — Chi esercita il regresso può trarre sopra chi ne è tenuto una cambiale di rivalsa per l' importo del proprio credito.

Al credito si aggiungono in questo caso anche le senserie pagate per negoziare la cambiale di rivalsa, e l' importo dei bolli che fossero occorsi.

La cambiale di rivalsa dev' essere tratta pagabile *a vista* ed a dirittura.

Art. 54. — La parte obbligata in via di regresso è tenuta al pagamento soltanto verso consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno saldato.

Art. 55. — Ogni girante, che ha soddisfatto uno di coloro che gli succedono, può cancellare tanto la propria che la girata di ogni altro suo successore.

IX. *Della intervenzione.*

1. Accettazione per onore.

Art. 56. — Qualora la cambiale protestata per mancanza di accettazione porti un indirizzo al bisogno sul luogo del pagamento, dee chiedersi l' accettazione dall' indicato al bisogno, prima che si possa domandare cauzione.

Fra più indicati al bisogno compete la preferenza a colui che libera col pagamento il maggior numero di obbligati.

Art. 57. — Il portatore non è tenuto di permettere l' accettazione per onore da parte di persona non indicata nella cambiale per pagarla al bisogno.

Art. 58. — L' accettante per onore dee farsi consegnare l' atto di protesto levato per mancanza di accettazione, verso rimborso delle spese, e farvi annotare in appendice l' accettazione per onore.

Egli deve notificare la propria intervenzione all' onorato trasmettendogli il protesto, e mettere tale notificazione alla Posta, insieme coll'atto di protesto, entro due giorni da quello in cui quest' ultimo fu levato.

In difetto egli risponde del danno emergente dall' omissione.

Art. 59. — Qualora l' accettante per onore abbia ommesso di indicare nella propria accettazione la persona, per onore della quale ha accettato, si riguarda per onorato il traente.

Art. 60. — Coll' accettazione l' accettante per onore si obbliga in via cambiaria verso tutti quelli che susseguono all' onorato. Questa obbligazione si estingue ove la cambiale non venga presentata pel pagamento all' accettante per onore al più tardi nel secondo giorno di lavoro dopo quello del pagamento.

Art. 61. — Se la cambiale è accettata per onore da un indicato al bisogno o da un altro interveniente, il portatore, e quelli che susseguono all' onorato, non hanno diritto di regresso per ottenere cauzione.

Questo regresso compete per altro all' onorato ed a quelli che lo precedono.

2. Del pagamento per onore.

Art. 62. — Se l' originale o la copia della cambiale non estinta dal trattario, porta indirizzi al bisogno, od un' accettazione per onore, sul luogo del pagamento, il portatore dee presentarla, per essere pagato, a tutti gl' indicati al bisogno ed all' accettante per onore, non più tardi del secondo giorno di lavoro dopo quello del pagamento, e far annotare l' effetto della presentazione nell' atto del protesto levato per mancanza di pagamento, od in un' appendice.

Ciò ommettendo egli perde il diritto di regresso contro chi fece l' indirizzo al bisogno, o chi fu onorato, e contro quelli che loro susseguono.

Il portatore che rifiuta il pagamento per onore offerto da un altro interveniente perde il diritto di regresso contro quelli che vengono dopo l'onorato.

Art. 63. — A chi paga per onore debbono consegnarsi, verso rimborso delle spese, la cambiale e l' atto di protesto per mancanza di pagamento.

Col pagamento per onore egli subentra nei diritti del portatore (art. 50 e 52) contro l' onorato, i suoi datori e l' accettante.

Art. 64. — Se più persone si offrono di pagare per onore, compete la preferenza a colui che libera col pagamento il maggior numero di obbligati.

L' intervenuto che paga, sebbene risulti dalla cambiale o dall' atto del protesto che un altro, a cui avrebbe quindi dovuto cedere, era pronto a pagare la cambiale, non ha diritto di regresso verso quei giranti che sarebbero stati liberati colla prestazione del pagamento offerto dall' altro.

Art. 65. — L' accettante per onore che non perviene a pagare per essersi fatto il pagamento dal trattario o da un altro intervenuto, ha diritto di chiedere dal pagatore la provvigione di 1/3 per cento.

X. Della moltiplicazione di una cambiale.

1. Dei duplicati della cambiale.

Art. 66. — Chi emette una cambiale tratta è in obbligo di consegnarne al rimettente, sopra sua richiesta, più esemplari conformi.

Questi devono essere contrassegnati nel contesto come prima, seconda, terza ecc., altrimenti si considera ogni esemplare come una cambiale sussistente da sè (cambiale sola). Anche un giratario può chiedere un duplicato della cambiale. A tal uopo egli dee rivolgersi al suo immediato datore, e questi parimenti al proprio, e così via risalendo fino al traente. Ogni giratario può pretendere dal suo datore che le girate precedenti vengano ripetute sul duplicato.

Art. 67. — Pagato uno fra più esemplari emessi, gli altri perdono la loro efficacia.

Tuttavia rimangono obbligati in forza degli altri esemplari:

1. per effetto delle rispettive girate colui, che girò più esemplari della stessa cambiale a diverse persone, e tutti i giranti posteriori, le cui firme si trovano sugli esemplari non restituiti all' atto del pagamento;

2. l' accettante di più esemplari di una stessa cambiale, per le accettazioni apposte agli esemplari non restituiti all' atto del pagamento.

Art. 68. — Chi, fra più esemplari d' una cambiale, ne ha spedito uno per l' accettazione, deve notare sugli altri presso chi quell' esemplare si ritrovi. Non è tolta peraltro alla cambiale la sua forza se quest' annotazione venga ommessa.

Il depositario dell' esemplare spedito per l' accettazione è tenuto di consegnarlo a colui che come giratario (art. 36) o in altro modo, giustifica il diritto di riceverlo.

Art. 69. — Il portatore di un duplicato, che indica presso chi si trova l' esemplare spedito per l' accettazione, non può esercitare il regresso, sia per ottenere cauzione in difetto di accettazione, sia per conseguire il pagamento in mancanza del medesimo, prima di aver fatto constare mediante l' atto di protesto:

1. che l' esemplare spedito per l' accettazione non gli venne rilasciato dal depositario, e

2. che anche sul duplicato non si potè conseguire l' accettazione, od il pagamento.

2. Delle copie di cambiali.

Art. 70. — Le copie devono contenere la trascrizione della cambiale e delle girate ed annotazioni che vi fossero apposte, ed essere munite della dichiarazione « fin qui copia » o di altra simile indicazione.

Nella copia dee notarsi presso chi si ritrova l' originale della cambiale spedito per l' accettazione. La omissione di questa annotazione non toglie per altro alla copia girata la sua forza cambiaria.

Art. 71. — Ogni girata originale esistente sopra una copia obbliga il girante nell' egual modo che se si trovasse sopra una cambiale originale.

Art. 72. — Il depositario della cambiale originale è tenuto di rilasciarla al portatore di una copia munita di una o più girate originali, purchè questi giustifichi il suo diritto di riceverla come giratario o in altro modo.

Non rilasciandosi dal depositario la lettera originale di cambio, il portatore della copia può esercitare, in confronto dei giranti, le cui girate originali si trovano sulla copia stessa, l' azione di regresso per la cauzione soltanto dopo aver levato il protesto di cui all' art. 69, N. 1, e quella pel pagamento dopo venuto il giorno indicato nella copia pel giorno della scadenza.

XI. *Delle cambiali smarrite.*

Art. 73. — Il proprietario d' una cambiale smarrita può provocarne l' ammortizzazione presso il Giudizio del luogo del pagamento.

Il Giudizio al quale fu presentata un' istanza per ammortizzazione di una cambiale, pubblicherà un editto, con cui si eccita il detentore della cambiale

a presentarla al Giudizio stesso, e si fissi a tal uopo il termine di giorni 45, facendoli decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza della cambiale, se questa non è ancora scaduta.

Incamminata la procedura di ammortizzazione, e scaduta la cambiale, il proprietario può chiederne il pagamento dall' accettante prestando cauzione fino alla seguita ammortizzazione. Non prestandola, egli ha diritto soltanto di chiedere il deposito giudiziale della somma dovuta in forza dell' accettazione.

Art. 74. — Il portatore di una cambiale legittimatosi giusta il prescritto dall' art. 36, può essere obbligato a rilasciarla allora soltanto che l' abbia acquistata in mala fede, o gli sia imputabile una grave negligenza nell' acquisto della medesima.

XII. *Delle cambiali false.*

Art. 75. — L' accettazione genuina e le girate genuine conservano la loro efficacia cambiaria anche quando sono apposte ad una cambiale, in cui la firma del traente sia falsa o falsificata.

Art. 76. — Tutti i giranti ed il traente sono obbligati in via cambiaria per effetto delle firme vere da loro apposte ad una cambiale, che porti l' accettazione, ovvero girate false o falsificate.

XIII. *Della prescrizione cambiaria.*

Art. 77. — L' azione cambiaria contro l' accettante si prescrive in tre anni a contare dal giorno di scadenza della cambiale.

Art. 78. — I diritti di regresso del portatore (art. 50) contro il traente e gli altri datori si prescrivono:

1. in tre mesi, se la cambiale era pagabile in Europa, ad eccezione dell' Islanda e delle isole di Faröe;

2. in sei mesi se la cambiale era pagabile sulle coste dell' Asia e dell' Africa lungo il Mediterraneo ed il Mar Nero, ovvero nelle isole di questi mari appartenenti alle dette regioni;

3. in diciotto mesi, se la cambiale era pagabile in altro paese fuori d' Europa, oppure nell' Islanda o nelle isole di Faröe.

In confronto del portatore la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si è levato il protesto.

Art. 79. — I diritti di regresso del girante (art. 51) contro il traente e gli altri datori si prescrivono:

1. in tre mesi, se colui che esercita il regresso è domiciliato in Europa, ad eccezione dell' Islanda e delle isole di Faröe;

2. in sei mesi, se desso è domiciliato sulle coste dell' Asia e dell' Africa lungo il Mediterraneo ed il Mar Nero, ovvero nelle isole di questi mari appartenenti alle dette regioni:

3. in diciotto mesi, s' egli è domiciliato in altro paese fuori d' Europa, oppure nell' Islanda o nelle Isole di Faröe.

In confronto del girante il termine decorre dal giorno del pagamento, quando egli abbia pagato prima che siasi contro di lui intentata l' azione cambiaria; e in tutti gli altri casi dal giorno dell' intimata petizione o citazione.

Art. 80. — La prescrizione (art. 77-79) s'interrompe soltanto coll' intimazione della petizione, e rispetto al solo convenuto.

A questo fine per altro la denuncia della lite fatta dal convenuto tien luogo di petizione.

XIV. *Dell' azione del creditore cambiario.*

Art. 81. — L'obbligazione cambiaria colpisce il traente, l' accettante ed i giranti della cambiale, come pure ognuno che abbia aggiunta la propria firma alla cambiale, alla copia, all' accettazione od alla girata, anche nel caso ch' egli siavisi nominato soltanto qual fideiussore (per avallo).

La obbligazione di queste persone si estende a tutto ciò che compete al portatore della cambiale per l' inadempimento degli obblighi cambiarii.

Il portatore della cambiale può attenersi ad un solo obbligato in via cambiaria per l' intero suo credito, e dipende da lui la scelta di quello, contro cui voglia prima agire.

(*) Art. 82. — Il debitore cambiario può valersi soltanto di quelle eccezioni, che si fondano sul diritto di cambio, o che gli competono direttamente in confronto di chi si è fatto attore.

Art. 83. — Qualora in forza della prescrizione o per essersi omessi gli atti richiesti dalla legge per la conservazione dei diritti cambiarii, siasi estinta l' obbligazione cambiaria del traente o dell' accettante, questi rimangono obbligati in confronto del portatore solamente in quanto verrebbero ad arricchirsi con suo danno.

Una tale azione non ha luogo contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria sia estinta.

XV. *Della legislazione estera*

Art. 84. — La capacità di uno straniero di assumere obbligazioni cambiarie, vien giudicata secondo le Leggi dello Stato, al quale egli appartiene. Tuttavia, uno straniero, che, secondo le leggi della sua patria, è incapace di contrarre obbligazioni cambiarie, è tenuto per quelle che assume in questo Stato, in quanto secondo le Leggi qui vigenti ne sia capace.

Art. 85. — I requisiti essenziali di una cambiale e di qualsiasi altra dichiarazione cambiaria emesse in uno Stato estero, si giudicano secondo le leggi del luogo della emissione.

Ove per altro le dichiarazioni cambiarie emesse in uno Stato estero abbiano i requisiti della legge dell' Impero austriaco, non può desumersi una eccezione contro la efficacia legale delle dichiarazioni apposte dappoi alla cambiale in questo Stato da ciò, che sono difettose giusta la legge estera.

Del pari, le dichiarazioni cambiarie, con cui un cittadino di questi Stati si obbliga in paese estero verso un altro cittadino austriaco, hanno efficacia cambiaria, quand' anche siano conformi soltanto al prescritto dalla legge austriaca.

(*) Vedi Ordinanza 6 Ottobre 1853, N. 199, che chiarisce questo articolo. Pag. 76.

Art. 86. — Per ciò che concerne la forma degli atti da farsi sopra una piazza estera per l' esercizio o la conservazione dei diritti cambiarii, decide la legge colà in vigore.

XVI. *Del protesto.*

Art. 87. — Ogni atto di protesto dev' essere assunto col mezzo di un notaio o di un impiegato giudiziario.

Non è necessario l' intervenuto di testimoni e di apposita persona che stenda l' atto.

Art. 88. — Il protesto dee contenere:

1. la trascrizione letterale della cambiale o della copia, e di tutte le girate ed annotazioni, che vi sono apposte;

2. il nome o la ditta delle persone, per le quali e contro cui viene levato il protesto;

3. la interpellazione fatta alla persona contro cui si leva il protesto, la sua risposta, ovvero l' osservazione che essa non ne ha data alcuna, o che non si è potuto trovarla;

4. la indicazione del luogo, del giorno del calendario, del mese e dell' anno in cui l' interpellazione (N. 3) venne fatta, o tentata senza effetto;

5. in caso di un' accettazione o di un pagamento per onore, la menzione da chi, per chi, ed in che modo si offrono e si prestano;

6. la sottoscrizione del notaio o dell' impiegato giudiziario, che ha levato il protesto, coll' apposizione del suggello d' Ufficio.

Art. 89. — Dovendosi chiedere da più persone una prestazione cambiaria, basta un solo atto di protesto per le varie interpellazioni.

Art. 90. — I notai ed impiegati giudiziari sono tenuti di trascrivere gli atti di protesto da loro assunti nell' intiero tenore, giorno per giorno ed in ordine di data, in un apposito Registro, segnato pagina per pagina con numeri progressivi.

XVII. *Del luogo e del tempo per la presentazione e per gli altri atti occorrenti negli affari di cambio.*

Art. 91. — La presentazione per l' accettazione o pel pagamento, l' atto di protesto, la domanda del duplicato di una cambiale, e tutti gli altri atti da intraprendersi presso una determinata persona, deggiono farsi nel locale in cui essa esercita i propri affari, ed in difetto di questo nella sua abitazione. In altro luogo, p. e., alla Borsa, tali atti possono farsi soltanto di reciproco accordo.

Allora soltanto si riterrà constare, che non siasi potuto ritrovar il locale d' esercizio degli affari o di abitazione quando sia riuscita vana anche la ricerca fattane a tal uopo dal notaio o dall' impiegato giudiziario presso l' Autorità locale di polizia; il che dovrà annotarsi nell' atto di protesto.

Art. 92. — Scadendo la cambiale in una domenica o in un giorno di festa generale di precetto, il prossimo giorno di lavoro è quello del pagamento. Anche la consegna del duplicato di una cambiale, la dichiarazione in-

torno all' accettazione, ed ogni altra dichiarazione possono domandarsi soltanto in giorno di lavoro. Cadendo in una domenica o giorno di festa generale di precetto l' ultimo termine, in cui doveva domandarsi la esecuzione di uno dei predetti atti, questa dovrà chiedersi nel prossimo giorno di lavoro.

Questa disposizione si applica anche all' assunzione dell' atto di protesto.

Art. 93. — Se in una piazza di cambio si hanno giorni di pagamento generale (giorni di cassa), basta che il pagamento di una cambiale scaduta in giorno intermedio si faccia nel prossimo giorno di cassa, purchè la cambiale non sia pagabile a vista.

Non si potrà tuttavia oltrepassare il termine fissato nell' Art. 41 per levare il protesto in difetto di pagamento.

XVIII. *Delle firme difettose.*

Art. 94. — Le dichiarazioni cambiarie, che, in vece del nome, portano croci od altri segni, hanno effetto cambiario allora soltanto che questi segni siano stati autenticati in Giudizio o da Notaio

Art. 95. — Chi sottoscrive una dichiarazione cambiaria in qualità di procuratore di un altro senz' avere a ciò il mandato, è responsabile personalmente nell' egual modo che lo sarebbe stato l' asserito mandante, qualora si fosse conferito il mandato.

Ciò vale anche pei tutori ed altri rappresentanti, che emettono dichiarazioni cambiarie eccedendo le loro facoltà.

Sezione III.

Delle cambiali proprie (secche).

Art. 96. — I requisiti essenziali di una cambiale propria (secca) sono:

1. la denominazione di cambiale (lettera di cambio) nel contesto della cambiale medesima, ovvero, se questa è stesa in una lingua straniera, un' espressione che in essa lingua corrisponda a tale denominazione;

2. la indicazione della somma di denaro da pagarsi;

3. il nome della persona, o la ditta alla quale od al cui ordine chi emette la cambiale intende di pagare;

4. la determinazione del tempo in cui dee farsi il pagamento (Articolo 4, N. 4);

5. la sottoscrizione dell' emittente col suo nome o colla sua ditta;

6. la indicazione del luogo, del mese e suo giorno, e dell' anno della emissione.

Art. 97. — In una cambiale secca il luogo di sua emissione vale per quello di pagamento ed altresì di domicilio di chi la emette, ogni qualvolta non siavi designato un luogo speciale di pagamento.

Art. 98. — Le seguenti prescrizioni portate da questa Legge per le cambiali tratte valgono anche per quelle secche:

1. gli articoli 5 e 7 sulla forma della cambiale;

2. gli articoli 9-17 sulla girata;

3. gli articoli 19 e 20 sulla presentazione della cambiale ad un certo tempo vista, con questo peraltro che la cambiale secca dee presentarsi all' emittente;

4. l' articolo 29 sul regresso per ottenere cauzione, coll' avvertenza ch' esso ha luogo in caso di mancanza di sicurezza dell' emittente;

5. gli articoli 30-40 sul pagamento e sulla facoltà di depositare l' importo della cambiale scaduta, con questo che il deposito può farsi dall' emittente;

6. gli articoli 41 e 42, e gli articoli 45-55 sul regresso verso i giranti per mancanza di pagamento;

7. gli articoli 62-65 sul pagamento per onore;

8. gli articoli 70-72 sulle copie;

9. gli art. 73-76 sulle cambiali smarrite e sulle false, coll' avvertenza che nel caso dell' art. 73 il pagamento dee farsi dall' emittente;

10. gli articoli 78-96 sui principii generali della prescrizione cambiaria, sulla prescrizione dei diritti di regresso contro i giranti, sull' azione del creditore cambiario, sulle leggi di cambio di Stati esteri, sul protesto, sul luogo e tempo per la presentazione, e gli altri atti occorrenti negli affari di cambio e sulle firme difettose.

(*) Art. 99. — Le cambiali secche a domicilio deggiono presentarsi pel pagamento al domiciliatario, o se questi non è nominato, all' emittente stesso nel luogo in cui la cambiale è domiciliata, ed ivi pure dee farsi il protesto in difetto di pagamento. Omettendosi di levare in tempo debito il protesto presso il domiciliatario, va perduta l' azione cambiaria verso l' emittente ed i giranti.

Art. 100. — L' azione cambiaria contro l' emittente di una cambiale secca si prescrive in tre anni contando dal giorno della sua scadenza. »

(*) Vedi Ordinanza 2 Novembre 1858, N. 197, che modifica il presente articolo. Pag. 76.

N. 199

ORDINANZA

6 ottobre 1853

del Ministero della giustizia in Vienna con cui si dà uno schiarimento sugli articoli 7 e 82 della legge di Cambio 25 Gennajo 1850.

Essendo insorto il dubbio, se abbia forza cambiaria un'accettazione apposta sopra una cambiale prima della sottoscrizione del traente, il Ministero della Giustizia ha trovato di schiarire gli articoli 7 e 82 della Legge generale di Cambio 25 gennaio 1850 come segue:

La eccezione, che al tempo in cui si appose sulla cambiale l'accettazione od un' altra dichiarazione obbligatoria (girata, avallo), mancasse ancora la sottoscrizione del traente, od altro dei requisiti essenziali di una cambiale, enumerati nell' articolo 4, e che questa venisse riempita soltanto posteriormente, non ha luogo in alcun caso contro un terzo portatore della cambiale, di buona fede; e contro coloro che hanno preso parte al riempimento avvenuto in seguito, nel solo caso in cui si provi essersi fatto un uso illegittimo del documento ancora incompleto, col riempirlo senz' abilitazione, od in modo contrario alle precorse intelligenze.

N. 197

ORDINANZA

2 novembre 1858

del Ministero della giustizia in Vienna con cui si completano alcuni articoli della legge di Cambio 25 gennajo 1850.

All' oggetto di sciogliere alcuni dubbi che vennero proposti, si completano, in seguito all' approvazione impartita colla Sovrana Risoluzione 24 ottobre 1858, gli articoli 4, 7, 18, 30, 99 della Legge di Cambio 25 gennaio 1850 nel seguente modo:

1. Nell' articolo 4 al N. 4 si dovranno inserire dopo le parole: « *questo tempo* » le altre: « *non può essere che un solo e lo stesso per la somma complessiva.*

2. Nell' articolo 7 si dovrà inserire dopo le parole: « *requisiti essenziali di una cambiale* (art. 4) » le seguenti: « *o nel quale si contenga la promessa d' interessi.*

3. Nell' articolo 18 si dovrà inserire, come aggiunta al primo capoverso: « *Una convenzione contraria a questa disposizione non ha alcun effetto cambiario.* »

4. All' articolo 30 si deve aggiungere: « *Se pel giorno del pagamento venne fissato il principio o la fine di un mese, si deve intendere il primo o l'ultimo giorno del mese stesso.* »

5. Nell' articolo 99 si deve inserire come aggiunta: « *Del resto, per conservare il diritto cambiario contro l'emittente, non occorre che si presenti la cambiale nel giorno del pagamento, nè che si levi il protesto.* »

N. 198

ORDINANZA

2 novembre 1858

del Ministero della giustizia in Vienna con cui si dà una declaratoria sull' articolo 29 della Legge di Cambio del 25 gennajo 1850.

Essendosi elevato un dubbio sul senso da darsi alla fine dell' articolo 29 della Legge di cambio 25 gennaio 1850, si dichiara, in seguito a Sovrana Risoluzione 24 ottobre 1858, che il portatore di una cambiale ha diritto, nei casi menzionati nell'articolo 29, di chiedere la cauzione anche dall' accettante nella via del processo cambiario.

N. 2599.

REGIO DECRETO

26 novembre 1865

col quale sono apportate alcune modificazioni al Codice Penale.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge di modificazioni al Codice Penale circa la competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, colle modificazioni riconosciute necessarie a norma dell' art. 2 della stessa Legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 633, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice Penale, 20 novembre 1859, che sono abrogati, sono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:

437. I vagabondi dichiarati legalmente tali, saranno, per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della Legge di pubblica sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del *maximum* di tale pena, salve le speciali disposizioni della Legge di pubblica sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estendibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del Circondario di loro dimora, o riuniti, semprechè non sia il marito o la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altre infermità, saranno puniti col carcere estendibile a due mesi.

444. I mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatto insulti ad usato minaccie, od avranno proferito ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

445. I genitori o tutori che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da mendicare, saranno puniti col carcere estendibile ad un mese e coll' ammonizione.

463. La pena pel porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per le città, od altri luoghi abitati.

625. Fuori dei casi preveduti nell' articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1. Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estendibili al doppio del *maximum* nel caso previsto dall' art. 115, e sempre col *maximum* di dette pene se fu commesso di notte;

2. Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non le cento lire, la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

3. Se il valore della cosa rubata eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività qualunque sia il valore della cosa rubata così di giorno come di notte.

633. Chiunque dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria

qualche titolo, documento od altro scritto, l' avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estendibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunciata dalla Corte, dal Tribunale o dal Pretore che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni e notificazioni ordinate dalle Leggi civili sarà punito come segue:

1. Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2. Se il valore supera le lire trenta il colpevole è punito col carcere estendibile a mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.

Cesserà ogni atto di procedimento, quando risulterà che l' inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l' ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

635. Non ha luogo l' azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti e viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, e viceversa.

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa.

Qualunque altra persona che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della Legge.

649. Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, salvo il disposto dell' art. 448.

665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza non minore di quella enunciata nel 1. alinea dell' art. 662 sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente sarà punito con multa da lire cento a trecento.

672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o detorioramento qualunque in un fondo altrui, con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti,

Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti, od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire,

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali,

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure d' ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie, o capanne di custodi,

Sia appianando o colmando fossi o canali,

Incorreranno nella pena del carcere e della multa da applicarsi colle norme seguenti:

1. Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estendibile ad un mese;

2. Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

3. Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile d' altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati, così in questo, come nei precedenti articoli.

676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

1. Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone dell' animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà da un anno a tre mesi di carcere;

2. Se è stato commesso nei luoghi dei quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estendibile ad un mese;

3. Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà estendibile a due mesi.

Art. 2. — Il presente Decreto avrà esecuzione il 1. gennaio 1866 in tutte le Provincie in cui è in vigore il Codice Penale del 20 novembre 1859.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 26 *novembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2720.

REGIO DECRETO

30 Dicembre 1865,

per la rettificazione di un errore di stampa occorso nel Decreto del 26 novembre 1865, N. 2599.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 26 novembre 1865, N. 2599, col quale agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice penale del 20 novembre 1859, stati abrogati, furono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli formulati nello stesso Decreto;

Visto il numero 1. dell' art. 676, che nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti fu stampato nei termini seguenti:

« Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipen» denze, o nei fondi dei quali il padrone dell' animale ucciso o maltrattato » fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da *un anno* a tre » mesi di carcere »;

Ritenuto che nell' originale Decreto da Noi firmato, in luogo delle parole - la pena sarà da *un anno* a tre mesi di carcere - sta scritto - la pena sarà da *uno* a tre mesi di carcere;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e de' Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — L' errore di stampa occorso nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, al numero 1, dell' art. 676, formulato nel Nostro Decreto del 26 novembre 1865, N 2599, è rettificato di conformità all' originale dello stesso Decreto nei termini seguenti:

« Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipen» denze, o nei fondi dei quali il padrone dell' animale ucciso o maltrattato » fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da uno a tre mesi » di carcere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2782.

REGIO DECRETO

28 gennaio 1866,

per la estensione e correzione degli articoli 353 *e* 678 *del Codice di procedura penale.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale approvato col nostro decreto 26 novembre 1865, i quali sono del tenore seguente :

Art. 353. — Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori, ai tribunali correzionali :

« 1. L'imputato allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di con-
» travvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti :

» 2. *Il Pubblico Ministero presso il pretore quando avrà richiesta*
» *l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato*
» *assolto, oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il tribu-
» nale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquie-
» scenza del Pubblico Ministero presso il pretore.

« 3. La parte civile e l'imputato, per ciò che riguarda la somma dei
» danni, semprechè quella domanda ecceda le lire trenta

« La disposizione dell'articolo 400 si applica all'appello delle sentenze
» preparatorie od interlocutorie dei pretori.

» Art. 678. — L'accusato che avrà domandato la cassazione non
» potrà essere condannato ad una pena che, o per la durata o pel genere,
» sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il
» caso che non vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico
» Ministero. »

Ritenuto che il codice di procedura penale del 20 novembre 1859, il quale deferiva alla competenza dei pretori le sole contravvenzioni, stabiliva al N. 1 dell'art. 341, che l'imputato potesse appellare allorchè fosse stato condannato alla pena degli arresti od a pena pecuniaria di lire 20, e soggiungeva quindi al N. 2 che il Pubblico Ministero può appellare quando avesse richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato fosse stato assolto, oppure si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento ;

Che nel nuovo codice di procedura penale essendosi attribuita la cognizione di alcuni delitti ai pretori, fu per mero errore letteralmente riferito nell'art. 353 del medesimo il disposto del n. 2 dell'art. 341 del suddetto codice, senza parlare dell'appello del pubblico Ministero in caso di delitti;

Che però essendo concessa la facoltà di appellare all'imputato allorchè trattasi di delitti, l'economia dei giudizi richiede che la medesima spetti

pure al Pubblico Ministero, e non consente venga negata a questo ultimo, quando si tratta di delitti, una facoltà che gli spetta per le semplici contravvenzioni;

Ritenuto quanto all'art. 678, che il medesimo riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 663 del codice di procedura penale del 20 novembre 1859, solo essendosi sostituita la frase - *tranne il caso che* - all'altra frase equipollente - *semprequando non* - che leggevasi in detto articolo 663;

Che la particella - *non* - la quale fu conservata nell'articolo 678 del nuovo codice dopo la frase - *tranne il caso che* - è evidentemente un errore tipografico il quale darebbe alla locuzione sostituita un senso affatto contrario al significato che aveva la locuzione primitiva, a cui venne sostituita;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli articoli 353 e 678 del codice di procedura penale approvato con reale decreto 26 novembre 1865, n. 2598, devono estendersi e sono corretti come segue:

Art. 353. — Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali correzionali:

1. L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

2. *Il pubblico Ministero presso il pretore quando si tratti di delitti, od allorchè, trattandosi di contravvenzioni, abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore.

3. La parte civile e l'imputato, per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domanda ecceda le lire trenta.

La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello delle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

Art. 678. — L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

De Falco.

N. 3008.

LEGGE

28 Giugno 1866,

colla quale agli articoli 834 e 835 *del Codice di Procedura penale ne sono sostituiti due altri di diverso tenore.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 834. — Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 30 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto Decreto Reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

Art. 835. — La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena, e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni, a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'indulto.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 28 *Giugno* 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

BORGATTI.

N. 2626.

REGIO DECRETO

6 dicembre 1865

sull' Ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge 2 aprile 1865, N. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge per l' estensione alle Provincie Toscane dell' Ordinamento Giudiziario del 13 novembre 1859 e della Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, costituente l' allegato *C*, e la Legge per alcune modificazioni all' Organico giudiziario del Regno, costituente l' allegato *D*, colle modificazioni necessarie per coordinarle fra loro e con altre Leggi dello Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo sull' ordinamento giudiziario quanto segue :

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.

Capo I.

Delle autorità alle quali è affidata l' amministrazione della giustizia.

Art. 1. — La giustizia, nelle materie civili e penali è amministrata :

Da conciliatori ;

Da pretori ;

Da tribunali civili e correzionali ;

Da tribunali di commercio ;

Da corti d' appello ;

Da corti di assise ;

Dalla corte di cassazione.

La giurisdizione pei reati militari e marittimi è regolata da leggi speciali.

Art. 2. — Presso le corti ed i tribunali civili e correzionali è stabilito un ufficio del pubblico ministero.

Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi e nei casi determinati dalla legge.

Art. 3. — Presso ogni pretura, tribunale e corte vi ha un cancelliere e vi possono essere vice-cancellieri. Presso i tribunali e le corti vi possono essere anche vice-cancellieri aggiunti.

Negli uffici del pubblico ministero vi sono segretari e possono anche esservi sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti a norma della presente legge e delle relative tabelle.

Art. 4. — Ad ognuna delle autorità giudiziarie indicate nell' art. 1, è pure addetto il numero di uscieri richiesto dai bisogni del servizio.

Art. 5. — Alle autorità giudiziarie possono essere applicati, a norma della presente legge, aggiunti giudiziari ed uditori.

Art. 6. — Sono funzionari dell' ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d' ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.

Sono uffiziali addetti all' ordine giudiziario gli uscieri.

Art. 7. — Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie accennate negli articoli precedenti, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati da apposite tabelle, viste d' ordine nostro dal ministro della giustizia e da pubblicarsi con regio decreto.

Le suddette tabelle, dopo la loro pubblicazione, non potranno mutarsi, salvo che per legge.

Capo II.

Norme generali circa la nomina e l' ammissione alle funzioni giudiziarie e l' esercizio di esse.

Art. 8. — I funzionari dell' ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia, salvo per gli uditori il disposto dell' articolo 19.

Gli uscieri sono nominati dal ministro della giustizia.

Art. 9. — Per essere ammesso a funzioni od uffizi giudiziari è necessario :

1. Essere cittadino del Regno ;
2. Avere l' esercizio dei diritti civili ;
3. Non trovarsi in alcuno dei casi d' incapacità contemplati dall' art. 87 della presente legge ;
4. Riunire le altre condizioni richieste dalla medesima legge per le varie funzioni e per i diversi uffizi.

Chi riunisce le condizioni per la nomina ad un determinato posto, le conserva per la carriera avvenire anche nel caso di nomina ad un posto inferiore.

Art. 10. — I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri, prima di assumere l' esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula seguente: — *giuro d' essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d' onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.*

Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.

Art. 11. — I funzionari giudiziari debbono assumere l' esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

Il ministro della giustizia può abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non può essere maggiore di altri giorni trenta.

Allorchè per ragioni di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio.

Art. 12. — Il funzionario che contravviene al disposto dall' articolo precedente, s' intende avere rinunziato all' impiego, e non può essere riammesso nella carriera che mediante un nuovo decreto di nomina.

Art. 13. — Ogni funzionario dell' ordine giudiziario ed usciere deve dimorare nel comune ove ha sede la pretura, il tribunale o la corte presso cui esercita le sue funzioni; e non può assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

Non sono sottoposti a quest' obbligo i vice-pretori, i quali non rivestano ad un tempo la qualità di uditori.

I contravventori alle disposizinni di quest' articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio per un tempo corrispondente all' assenza illecita.

Capo III.

Delle incompatibilità e delle esenzioni.

Art. 14. — I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

Questa disposizione però non è applicabile ai conciliatori ed ai giudici di commercio.

I vice-pretori, che non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 15. — Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al

quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.

Art. 16. — I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Capo IV.

Del tirocinio per le funzioni giudiziarie.

Art. 17. — Il tirocinio per le funzioni giudiziarie, escluse quelle di cancelleria e segreteria, ha luogo nella qualità di uditore.

Per l'ammissione al tirocinio, oltre le condizioni generali prescritte all'articolo 9, si richiedono pure quelle speciali di cui nei seguenti articoli.

Art. 18. — Per essere nominato uditore è necessario:

1. Aver conseguito la laurea in legge in una università italiana;
2. Aver vinto la prova di un concorso.

Art. 19. — Questo concorso ha luogo in iscritto, avanti una commissione esaminatrice, nominata dal ministro della giustizia, nei luoghi e nei modi determinati dai regolamenti.

Quegli che ha vinto la prova del concorso, è nominato uditore con decreto ministeriale.

Art. 20. — Gli uditori sono dal ministro della giustizia destinati alle diverse corti, tribunali ed uffizi, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio.

Art. 21. — Gli uditori sono tenuti di frequentare l'ufficio al quale trovansi addetti, di assistere alle udienze delle corti o dei tribunali e di attendere a quei lavori che sieno loro affidati dal capo dell'uffizio o da chi ne fa le veci.

Gli uditori, oltre le speciali attribuzioni che loro sono conferite dalla presente legge, hanno qualità per essere assunti alle funzioni di pubblico ministero nelle preture, quando vi siano assegnati dal procuratore generale.

I medesimi possono altresì, dopo sei mesi di tirocinio, e quando la necessità del servizio lo richieda, essere destinati con regio decreto ad esercitare le funzioni di vice-pretori.

Art. 22. — L'uditore deve sottoporsi ad un esame pratico non prima di un anno, se aspira alla carica di pretore, non prima di tre se a quella di aggiunto giudiziario.

Egli conserva la qualità di uditore e continua ad esercitarne le funzioni anche dopo l'esame, fino a diversa destinazione.

Art. 23. — L'esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il Regno, innanzi a giunte speciali formate annualmente, nelle città sedi di corti d'appello; deve sostenersi in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria.

Quando per gravi ragioni l'esame non possa aver luogo contemporaneamente in tutte le città sovrindicate, il ministro della giustizia può prorogarlo per un termine che non ecceda sei mesi.

Le relative norme sono stabilite nel regolamento.

All'uditore che lo abbia superato, viene rilasciato un certificato d'idoneità che attesti il grado dell'approvazione ottenuta.

Art. 24. — Nessuno può esser nominato aggiunto giudiziario senza essere stato prima uditore, ed aver compiuto l'età di anni venticinque e senza l'adempimento delle altre condizioni richieste dalla presente legge.

Art. 25. — Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio.

Il numero degli aggiunti giudiziari non potrà mai eccedere quello che sia stabilito con apposito regio decreto per tutto il Regno.

Art. 26. — Gli aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono relatori, e, quando sia impedito uno dei giudici, anche nelle altre.

Possono inoltre, senza pregiudizio di quanto è prescritto all'articolo 138, essere applicati con decreto ministeriale agli uffizi del pubblico ministero presso i tribunali per esercitarne tutte le funzioni.

TITOLO II.

DEI GIUDICI.

Capo I.

Dei conciliatori.

Art. 27. — In ogni comune vi ha un conciliatore.

Nei comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 28. — Le funzioni del conciliatore sono:

1. Comporre le controversie, quando ne sia richiesto:

2. Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Art. 29. — I conciliatori sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati.

Art. 30. — Le funzioni del conciliatore sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di legge.

Nelle solenni cerimonie egli prende posto immediatamente dopo il sindaco.

Egli dura in ufficio tre anni e può essere confermato.

Art. 31. — In mancanza o impedimento del conciliatore suppliace temporaneamente il conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo difetto il pretore. In questo caso le sentenze del pretore sono inappellabili.

Art. 32. — Presso i conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti.

In caso di loro mancanza od impedimento, il conciliatore provvede ugualmente anche senza la loro assistenza.

Art. 33. — Per essere nominato conciliatore è necessario:

1. Avere l' età di anni 25;
2. Dimorare nel comune;
3. Essere iscritto nelle liste degli elettori comunali.

Capo II.

Dei pretori e vice-pretori.

Art. 34. — In ogni mandamento havvi un pretore.

Nelle città la cui popolazione non sia minore di quaranta mila abitanti, e dove siano stabilite più preture, possono pure, con regio decreto da inserirsi negli atti del governo, e sopra domanda dei consigli comunali, essere istituite preture urbane pei giudizi penali.

Alle preture possono essere addetti uno o più vice-pretori.

Può nominarsi inoltre un vice-pretore per ciascun comune che non sia capo-luogo di mandamento. Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del conciliatore.

Art. 35. — I pretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

1. Di giudici in materia civile e commerciale;
2. Di giudici in materia penale;
3. Di ufficiali di polizia giudiziaria.

Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.

I pretori urbani, nelle città dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stesse città, escluse le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria.

Art. 36. — I vice-pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni, ove il numero degli affari lo richieda.

Nei casi di mancanza o d' impedimento del pretore, il vice-pretore più anziano esercita le funzioni.

I vice-pretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di ufficiali della polizia giudiziaria, che nel codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresì tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni legislative.

Art. 37. — In mancanza od impedimento del pretore e del vice-pretore supplisce temporariamente il pretore o vice-pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale.

Quando i bisogni del servizio siano per consigliare un provvedimento immediato, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, può destinare a supplire temporariamente al pretore o vice-pretore mancante od impedito, un uditore od altro vice-pretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione.

Art. 38. — Mancando od essendo impediti i pretori e vice-pretori urbani, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice-pretori residenti nello stesso comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.

Il disposto del capoverso dell' articolo precedente è pure applicabile alla supplenza delle preture urbane.

Art. 39. — Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l' esame pratico indicato dall' articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori:

1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio;

2. I laureati in legge, dopo cinque anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti i tribunali o le corti;

3. I procuratori laureati in legge, dopo otto anni di esercizio effettivo avanti le corti o i tribunali nella qualità di capi di ufficio;

4. I notai laureati in legge, dopo otto anni di effettivo esercizio della loro professione.

Tuttavia i vice-pretori, di cui al n. 1, gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori e notai debbono, prima di essere nominati, sottoporsi ad un esame di abilitazione, conforme a quello prescritto dall' art. 23, e riportarne l' approvazione.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compito l' età di anni venticinque.

Art. 40. — Possono essere nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge che abbiano l' età di anni ventuno ed i requisiti necessari per essere ammessi all' esercizio dell' avvocatura, come pure i notai esercenti da tre anni, fermo quanto agli uditori il disposto dall' art. 37 della presente legge.

Per essere nominato vice-pretore comunale, sono necessari i requisiti prescritti dall' art. 33.

Capo III.

Dei tribunali civili e correzionali.

Art. 41. — Vi ha un tribunale civile e correzionale in ciascuno dei comuni designati in apposita tabella.

Art. 42. — Ai tribunali civili e correzionali appartiene:

1. Giudicare in materia civile in prima prima istanza ed in appello di tutte le cause loro deferite dalle leggi;

2. Esercitare le funzioni di tribunale di commercio dove questo non esiste;

3. Giudicare in materia penale in prima istanza ed in appello dei reati loro deferiti dalle leggi;

4. Esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.

Art. 43. — In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno con decreto reale dell' istruzione delle cause penali. Occorrendo il bi-

sogno possono, pure per decreto reale, essere applicati all' ufficio d' istruzione anche altri giudici e gli aggiunti giudiziari.

Le funzioni degli istruttori, quand' anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre rivocabili.

I giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.

Art. 44. — I tribunali civili e correzionali possono per decreto reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del personale, esser divisi in più sezioni.

Nei tribunali divisi in più sezioni sono in ogni anno designati per reale decreto i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.

Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, e gli appelli in materia correzionale e di polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.

Art. 45. — Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente presiede alla sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da vice-presidenti od anche provvisoriamente da giudici anziani.

Art. 46. — I tribunali civili e correzionali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

Art. 47. — Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.

Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dal vice-presidenti secondo l' ordine dell' anzianità, ed in mancanza di essi dal giudice anziano del tribunale.

Art. 48. — Quando per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente può intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice od aggiunto di un' altra sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nel tribunale un pretore dello stesso comune, secondo l' ordine delle preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice-pretore del comune se laureato in leggi, ed in suo difetto, il pretore più vicino non impedito.

Rimane sempre vietato l' intervento in ciascuna sezione di più d' un aggiunto giudiziario o di più di un supplente estraneo al corpo del tribunale.

Art. 49. — Essendo mancante un giudice istruttore, il presidente delega uno dei giudici del tribunale a farne le veci.

La stessa disposizione ha luogo quando sia impedito il giudice istruttore e non sia sufficiente ai bisogni del servizio il sussidio degli aggiunti giudiziari.

Art. 50. — Per essere giudice di un tribunale civile e correzionale si richiede l' età non minore di anni venticinque.

Possono essere nominati giudici dei tribunali civili e correzionali:

1. I sostituti procuratori del Re ed i pretori, dopo un anno di esercizio;

2. Gli aggiunti giudiziari, dopo due anni di esercizio;

3. I laureati in legge, dopo sette anni di esercizio effettivo dell' avvocatura o dopo dieci anni di esercizio della professione di procuratore avanti le corti ed i tribunali.

Per essere nominato vice-presidente è necessario essere stato giudice di un tribunale civile e correzionale almeno per un anno.

Art. 51. — Per essere nominato presidente di tribunale civile e correzionale è necessario avere l' età di anni trenta ed essere stato giudice di tribunale o sostituto procuratore del Re per anni sei, o vice-presidente per anni due, ovvero per anni dieci avvocato esercente avanti le corti o per egual tempo professore di leggi in una università dello Stato, salvo il disposto dall'art. 137 della presente legge.

Capo IV.

Dei tribunali di commercio.

Art. 52. — Vi ha un tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi designati nella tabella.

Art. 53. — Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono ancora istituirsi altri tribunali di commercio con decreto reale, sentito il consiglio provinciale e il consiglio di Stato.

Art. 54. — I tribunali di commercio giudicano in prima istanza ed in appello delle cause loro deferite dal codice di commercio e dalle altre leggi, ed esercitano pure quelle attribuzioni che sono ad essi demandate.

Art. 55. — Ogni tribunale di commercio è composto di un presidente, di giudici ordinari e di supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti.

Ove particolari circostanze locali nell' interesse del pubblico servizio lo esigano, può nominarsi presidente o vice-presidente di tribunale di commercio un magistrato, od un avvocato, che abbia le qualità richieste per essere presidente o vice-presidente di tribunale civile e correzionale.

I tribunali di commercio possono anche essere divisi in più sezioni; nel quale caso la prima sezione sarà presieduta dal presidente e le altre da vice-presidenti.

Per la formazione delle sezioni si osservano le norme prescritte pei tribunali civili e correzionali.

Art. 56. — Il presidente, i giudici ed i supplenti del tribunale di commercio sono nominati dal Re, sulle proposte fatte dalle rispettive camere di commercio.

Art. 57. — Le camere di commercio fanno la proposta mediante la formazione di una lista di nomi, il cui numero sia triplo di quello dei membri da nominarsi.

Art. 58. — Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.

Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai vice-presidenti secondo l' ordine dell' anzianità, in mancanza di essi dal giudice anziano del tribunale, ed in caso di anzianità pari dal decano di età.

In caso di mancanza o di impedimento dei giudici ordinari, questi vengono surrogati dai supplenti.

Art. 59. — I membri dei tribunali di commercio durano in ufficio tre anni.

Ogni anno un terzo dei giudici ordinari e dei supplenti scade dall' uffizio ed è rinnovato.

Tale rinnovazione si fa per ordine di anzianità; e fra coloro che hanno nomina contemporanea decide la sorte.

Essi possono essere proposti e nominati di nuovo ed immediatamente per altri tre anni; trascorso il secondo triennio possono essere proposti e nominati soltanto dopo un anno di intervallo.

Art. 60. — Le funzioni dei membri dei tribunali di commercio sono meramente onorifiche. Quando per altro il presidente o vice-presidente sia un magistrato, egli avrà il grado, lo stipendio e gli onori competenti ai presidenti o vice-presidenti dei tribunali civili e correzionali.

Art. 61. — I tribunali di commercio giudicano col numero invariabile di tre votanti.

Art. 62. — Ove per difetto di giudici ordinari e supplenti un tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarerà con regio decreto da pubblicarsi nella raccolta delle leggi, che la sua giurisdizione è provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario.

Con altro decreto, da pubblicarsi nello stesso modo, sarà stabilito il giorno, in cui il tribunale di commercio riprenderà le sue funzioni.

Art. 63. — Per essere eletto membro di un tribunale di commercio è necessario aver compiuto l' età di anni venticinque, essere commerciante, o in difetto dell'attualità di esercizio del commercio, averlo esercitato onorevolmente per dieci anni continui.

Capo V.

Delle corti d' appello.

Art. 64. — Vi ha una corte di appello nei luoghi designati nella relativa tabella.

Art. 65. — In ogni corte di appello vi è un primo presidente che presiede alla prima sezione.

Ciascuna delle altre è presieduta da un presidente di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 66. — Le corti di appello conoscono:

1. In materia civile:

a) delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali;

b) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;

2. In materia penale:

a) degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;

b) dei casi di sottoposizione ad accusa nelle cause che spettano alla cognizione delle corti d' assise, e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.

Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

Art. 67. — Le corti d' appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.

Art. 68. — La sezione d' accusa è in ciascuna corte composta di cinque membri oltre ad uno o più supplenti, ove il bisogno lo richieda. I membri ed i supplenti della sezione d' accusa possono anche far parte delle altre sezioni.

La sezione di accusa giudica col numero invariabile di tre votanti.

Il lavoro viene distribuito fra i componenti la sezione di accusa in modo regolare ed invariabile da determinarsi con regolamento.

Art. 69. — In ogni anno un decreto reale designa i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la sezione d' accusa, ed i supplenti, e la sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

È applicabile anche alle corti di appello il disposto dalla prima parte dell' art. 44.

Art. 70. — Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.

Il primo presidente, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai presidenti di sezione, secondo l' ordine dell' anzianità, ed in mancanza di questi dal consigliere anziano della corte.

Art. 71. — Quando in una sezione manca per legittimo impedimento il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo presidente, quando non creda d' intervenire egli stesso, lo compie coi consiglieri applicati ad altre sezioni.

In mancanza di essi è chiamato a supplire il presidente del tribunale civile e correzionale o l' anziano dei vice-presidenti, rimanendo però sempre vietato l' intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo della corte.

Art. 72. — Per essere nominato consigliere di una corte di appello è necessario aver l' età di trent' anni ed essere stato presidente o per anni due vice-presidente, ovvero per anni sei giudice di tribunale civile e correzionale, oppure per anni dieci avvocato esercente avanti le corti, o per egual tempo professore di leggi in una università dello Stato, salvo il disposto dall' articolo 137 della presente legge.

Capo VI.

Delle assise e dei giurati.

Sezione I. — *Delle corti d' assise.*

Art. 73. — Le corti d' assise siedono nei comuni designati in apposita tabella.

Ogni distretto di corte d'appello comprende uno o più circoli di corte d'assise.

Si può ordinare con decreto reale la formazione di due o più corti d'assise in un medesimo circolo, anche in comune che non sia capo-luogo, se il bisogno lo richieda.

Art. 74. — Le corti d'assise conoscono e giudicano, con l'intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

Art. 75. — In principio d'ogni anno giuridico sono con regio decreto designati i presidenti e i giudici delle assise.

Il primo presidente della corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere alla corte d'assise.

Art. 76 — Ogni corte d'assise è composta d'un presidente, scelto fra i consiglieri della corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise.

Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Art. 77. — Nei circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbano protrarre per più quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l'ordine che sarà determinato dal primo presidente della corte d'appello nel ruolo da esso formato d'accordo col procuratore generale, per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale.

Art. 78. — Il presidente o giudice che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l'accusa di cui è giudizio, non può far parte della corte di assise.

Art. 79. — Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della corte d'appello, inteso il procuratore generale.

Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto reale.

Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

Art. 80. — Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, egli è surrogato dal giudice del tribunale, che viene designato dal primo presidente della corte d'appello. Ove poi la mancanza o l'impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione è fatta dal presidente della corte d'assise.

Qualora i giudici assegnati al servizio della corte d'assise non possano essere surrogati da altri giudici del tribunale nel modo sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri giudici del tribunale più vicino nel distretto della corte di appello, destinati a tale uffizio dal primo presidente.

Art. 81. — Il pubblico ministero presso le corti di assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno de' suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione sono convocate le assise. Può anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.

Art. 82. — Le funzioni di cancelliere delle corti d'assise sono esercitate, nei comuni ove ha sede una corte d'appello, dal cancelliere o dai vice-cancellieri della medesima, e negli altri comuni dal cancelliere o dai vice-cancellieri del tribunale civile e correzionale, ovvero da coloro che possono ai termini della presente legge essere assunti a farne le veci.

Art. 83. — Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei comuni capoluogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del primo presidente della corte d'appello, sia nel capoluogo, sia in qualunque altro comune del circolo.

Sezione II. — *Dell'elezione dei giurati, e della formazione delle liste.*

Art. 84. — Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere;
2. Avere non meno di trenta, e non più di settant'anni compiuti;
3. Essere elettore politico.

Art. 85. — Non possono essere iscritti sulle liste dei giurati:

1. I ministri del Re;
2. I segretari generali e i direttori generali dei ministeri;
3. I prefetti delle provincie ed i sotto-prefetti dei circondari;
4. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri;
5. I ministri di qualunque culto;
6. I militari in attività di servizio.

Art. 86. — I senatori del Regno ed i membri della camera dei deputati sono dispensati dall'uffizio di giurato.

Art. 87. — Non possono essere giurati coloro:

1. Che furono condannati a pene criminali;
2. Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;
3. Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;
4. Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.

Art. 88. — In ogni comune si forma una lista generale degli individui, aventi la residenza nel territorio comunale, nei quali concorrano i requisiti necessari per essere eletti giurati.

Questa lista è permanente.

Art. 89. — In ogni comune vi è una commissione, composta del sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza e di due consiglieri che sono eletti ogni anno dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti, insieme a due altri consiglieri incaricati di supplire ad essi.

La commissione così composta, prima della metà di agosto di ciascun anno, procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi

degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta; e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

Art. 90. — La lista riveduta dalla commissione è pubblicata alla porta della casa comunale, e dopo la seguita pubblicazione resta affissa nell'uffizio dell'amministrazione comunale, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 91. — Coloro che si credono indebitamente inscritti od omessi nella lista predetta, e tutti gli altri cittadini godenti del diritto elettorale nel comune, possono presentare i loro richiami alla giunta municipale, entro dieci giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo precedente.

La giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami entro i dieci giorni successivi.

Art. 92. — La lista riveduta dalla commissione, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni della giunta municipale sono immediatamente trasmesse al sotto-prefetto, il quale pronuncia sui fatti richiami. Questi, raccolte le opportune informazioni dalle autorità locali, può aggiungere d'uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancellare quelli indebitamente inscritti, udita prima la giunta municipale.

Premesse tali operazioni, il sotto-prefetto procede alla definitiva approvazione della lista generale, ed il suo decreto è pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni comune colla tabella delle rettificazioni.

Art. 93. — Coloro che credono di avere fondato motivo per contraddire alle decisioni del sotto-prefetto od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla corte d'appello, notificando al sotto-prefetto, sotto pena di nullità, la loro domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione menzionata nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore e sulla relazione che n'è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 94. — Le liste approvate a termini dell'art. 92, sono immediatamente trasmesse al prefetto, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati.

Art. 95. — I ogni provincia vi è una commissione composta del presidente del consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la commissione così composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo e per via di eliminazione riduce alla metà il numero degli iscritti, eccedente quello dei giurati assegnati a norma dell'art. 97 ai diversi circoli. Così ridotta la lista, è trasmessa al prefetto, il quale, sentito il consiglio di prefettura, ne elimina la restante metà.

Art. 96. — Le liste così ridotte sono dal prefetto trasmesse ai presidenti dei tribunali delle città, capo-luogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, come pure ai presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo di corte d'assise.

Art. 97. — La lista annuale dei giurati sarà:

Pel circolo di Napoli di 800;

Pel circolo di Milano di 500;

Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino di 400;

Pei circoli di Brescia, Catania, Livorno e Messina di 300, e se vi siano più corti di 200 per ciascuna di esse;

Per tutti gli altri di 200 per ciascuna corte.

Ast. 98. — Qualora un circolo consti di circondari dipendenti da diverse provincie, il numero dei giurati assegnato dall'art. 97 al circolo stesso, sarà ripartito fra i circondari appartenenti alle diverse provincie, nella proporzione che verrà stabilita con regio decreto in ragione delle rispettive popolazioni.

Art. 99. — Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnati al medesimo, ovvero un numero minore, sono questi destinati tutti a prestar servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente.

Se però il numero fosse inferiore a 100, il circolo s'intende temporariamente aggregato al circolo vincitore, che viene designato con reale decreto in ciascun anno e finchè ne dura il bisogno.

Art. 100. — Oltre la lista dei giurati ordinari menzionata negli articoli antecedenti, ne vien fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assise.

A tale scopo la commissione provinciale ed il prefetto procedono alla formazione della lista dei giurati supplenti, eliminando nelle forme stabilite all'art. 95 dalla lista permanente del comune in cui sederà la corte, gl'inscritti eccedenti il numero dei giurati supplenti richiesti.

Questa lista conterrà il seguente numero di giurati:

Pel circolo di Napoli 200;

Pel circolo di Milano 150;

Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino 100;

Per quelli di Brescia, Catania, Livorno e Messina 80;

Per gli altri 60.

Art. 101. — La lista annuale dei giurati e dei supplenti sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale civile e correzionale.

Art. 102. — Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le commissioni provinciali ed i prefetti devono, a richiesta del primo presidente della corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, le liste dei giurati ordinari, ed a richiesta del presidente del tribunale quella dei giurati supplenti.

Art. 103. — Laddove nel corso dell'anno siavi bisogno di istituire una o più corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi

dell'art. 97, si procede all' accrescimento delle relative liste nel modo prescritto dall'articolo precedente.

Art. 104. — Qualora le commissioni comunali e provinciali trascurino di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 89, 95 e 100, sono queste eseguite per cura del sotto-prefetto o del prefetto.

Nel caso che si trovi sciolto il consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sono eseguite dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, o dal prefetto.

Art. 105. — Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito all' art. 100 altrettante liste di giurati supplenti, quanti saranno i comuni in cui sederanno le corti.

Art. 106. — Dieci giorni prima dell' apertura delle assise il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capo-luogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinari. Le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d' impedimento dei giurati ordinari.

Il cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale è sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi hanno assistito, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

Art. 107. — Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d' assise, si fanno nel modo prescritto dall' articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti, quante sono le corti.

Art 108. — I presidenti delle corti d' assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 109. — Quando le assise si tengano straordinariamente in qualche comune che non sia capo-luogo del circolo, la estrazione dei giurati ordinari sarà fatta nella forma stabilita dall' art. 106, dal presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale avrà cura di far conoscere i trenta nomi estratti dalla lista generale dei giurati ordinari ai presidenti che sono chiamati a fare da tale lista una simile estrazione.

Il presidente estrae successivamente altri dieci nomi d' individui aventi la residenza nel comune, e questi sono i giurati supplenti.

Art. 110. — Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della corte d' assise, come giurati ordinari o come supplenti, non

sono più chiamati, ove le esigenze del servizio lo consentano, alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell' anno.

Sezione III. — *Della composizione definitiva del giurì.*

Art. 111. — L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise, è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a sorte, come negli articoli 106, 107 e 109, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale.

I giurati si ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte d' assise, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Ar. 112. — Il presidente della corte d' assise, 24 ore prima dell' udienza, fa dare al pubblico ministero ed all' accusato comunicazione dell' intera nota de' giurati ordinari e supplenti, estratti a sorte pel servizio della sessione.

Art. 113. — Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell' alinea dell' art. 106 e dell' art. 109, secondo l' ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, il presidente della corte d'assise fa l' estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell' art. 100, finchè il prescritto numero sia compiuto.

I giurati estratti continuano a prestare servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause, che saranno trattate nelle successive udienze, seguirà la comunicazione prescritta dall' articolo precedente ; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso della estrazione.

Per le assise straordinarie a cui accenna l' art. 109, i giurati mancanti sono suppliti mercè l' estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nel comune ove siede la corte.

Art. 114. — Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di trenta giurati ordinari o supplenti, il presidente pone nell'urna i loro nomi.

Art. 115. — Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata ; indi a porte chiuse, ed in presenza del pubblico ministero e dell' accusato, assistito dal proprio difensore, procede all' estrazione a sorte dei quattordici giurati necessari pel giudizio.

Art. 116. — Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell' urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusi o no il giurato estratto.

Egli peraltro non può mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusa deve essere fatta al momento dell' estrazione.

Art. 117. — Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, come nell' articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell' ordine suespresso, s' intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l' accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre sino al numero stabilito possono da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 118 — I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

Art. 119. — Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

Art. 120. — I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall' articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all' erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 121. — Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all' udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all' intimazione della sentenza, l' impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d' assise è stata chiusa, l' istanza medesima è portata davanti alla corte d' appello, sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Capo VII.

Della corte di cassazione.

Art. 122. — La corte di cassazione è istituita per mantenere l' esatta osservanza delle leggi.

Art. 123. — La corte di cassazione conosce :

1. In materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello ;

2. In materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle corti, dai tribunali e dai pretori e degli atti d' istruzione che le abbiano precedute.

Pronunzia inoltre negli altri casi, che le sono deferiti dalle leggi.

Art. 124. — Le regole speciali sulla competenza e sulle discipline della corte di cassazione e le altre sue attribuzioni sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari, e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 125. — La corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un presidente di sezione e di consiglieri.

Si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali.

Art. 126. — Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni, ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

Art. 127. — La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di quindici.

Art. 128. — Per esser nominato consigliere della corte di cassazione è necessario essere stato membro di una corte di appello per anni sei, o presidente d'un tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore di leggi in una università dello Stato, salvo il disposto dall'art. 137 della presente legge.

TITOLO III.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

Capo I.

Della costituzione del ministero pubblico.

Art. 129. — Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Art. 130. — Le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re.

I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, di sostituti procuratori generali o di sostituti procuratori generali aggiunti.

I procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti od aggiunti giudiziari.

Art. 131 — Le funzioni di pubblico ministero presso le corti di assise si esercitano nel modo stabilito dall'art 81 della presente legge.

Art. 132. — Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici, da delegati di pubblica sicurezza che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed

in loro mancanza, impedimento od assenza, dal sindaco del comune, il quale può surrogarvi il vice-sindaco o un membro del consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale ed il suo sostituto.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumerà per esercitarne provvisoriamente le funzioni un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

Art. 133. — I funzionari del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali sono scelti fra i membri delle corti e dei tribunali e fra i pretori.

Possono pure scegliersi fra gli aggiunti giudiziari dopo il biennio, fra gli avvocati ed i professori i quali abbiano almeno i requisiti per essere nominati pretori, o membri di tribunale civile e correzionale, fra i funzionari di magistratura chiamati presso il ministero di grazia e giustizia, ed altresì fra i laureati in legge impiegati nel ministero di grazia e di giustizia e fra quelli che abbiano già esercitato le funzioni di pubblico ministero presso uffizi di contenzioso finanziario, ovvero presso tribunali militari, dopo un tempo di applicazione uguale almeno a quello prescritto pel tirocinio degli aggiunti.

Art. 134. — Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare temporariamente i sostituti ai vari uffizi del pubblico ministero presso le diverse corti e tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.

Art. 135. — Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte.

Art. 136. — I procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi presidenti, gli avvocati generali ai presidenti di sezione, i sostituti procuratori generali ai consiglieri delle corti, i sostituti procuratori generali aggiunti ed i procuratori del Re ai presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori del Re ai giudici dei tribunali civili e correzionali.

Art. 137. — I funzionari del ministero pubblico in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale.

Art. 138. — In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l' uffizio l' avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le corti l' ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l' aggiunto giudiziario addetto all' ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all' uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.

Capo II.

Delle attribuzioni del ministero pubblico.

Art. 139. — Il pubblico ministero veglia all' osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest' uopo nei casi di urgenza quei provvedimenti conservatorii che siano necessari;

promuove la repressione dei reati;

fa eseguire i giudicati in conformità dell' art. 144;

ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d' ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita.

Art. 140. — In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili dà il suo parere, o procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalla legge.

Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qual volta lo ravvisi conveniente nell' interesse della giustizia.

Art. 141. — Un uffiziale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

In mancanza del suo intervento l' udienza non è legittima.

Art. 142. — Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'orne delle udienze.

Art. 143. — Il ministero pubblico presso la corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Presso le corti d' appello ed i tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili o penali.

Dee per altro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 144. — La esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d' uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

Art. 145. — Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle corti e dei tribunali nel modo indicato all' art. 193.

Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla presente legge.

Art 146. — Il procuratore generale presso la corte di appello esercita nel distretto di essa un' azione direttiva ed una superione vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.

La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene ancu esercitata dal procuratore del Re.

Art. 147. — Il ministero pubblico soprintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

Art. 148. — Il procuratore generale presso la corte di cassazione richiede nell' interesse della legge l' annullamento delle sentenze nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

Art 149. — Occorrendo di far rappresentanze, sia per l' osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della corte o del tribunale convoca un' assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Art. 150. — Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all' assemblea generale della corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della corte e del tribunale. Notano quindi in camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la corte od il tribunale deve deliberare.

Art. 151. — I membri del pubblico ministero hanno nell' esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO IV.

DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE.

Capo I.

Dei cancellieri.

Art. 152. — Presso ogni corte, tribunale e pretura vi ha un cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri e presso le corti ed i tribunali vice-cancellieri aggiunti, a norma della presente legge e della relativa tabella.

Art 153. — I cancellieri e vice-cancellieri e quelli che ne fanno le veci assistono i giudici nelle udienze e nell' esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uffizio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

Art. 154. — I cancellieri, o coloro che ne fanno le veci, percepiscono, a norma delle tariffe e dei regolamenti, i diritti di cancelleria che siano stabiliti per ciascun atto, provvedono e vegliano all' osservanza delle leggi di bollo e registro e di ogni istruzione relativa, ed esercitano pure nel servizio interno delle corti, dei tribunali e delle preture e sugli uscieri quelle attribuzioni che loro siano deferite.

Art. 155. — I diritti originali di cancelleria, i quali, a termini delle vigenti tariffe, debbano riscuotersi per gli atti di qualsiasi natura, sono devoluti al tesoro dello Stato, riservato soltanto ai cancellieri od a chi ne fa le veci il dieci per cento, a norma di quanto viene determinato nei relativi regolamenti.

Art. 156. — I diritti di semplice copia e quelli d'indennità di viaggio appartengono ai cancellieri, coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine qui indicato, gli oneri seguenti:

1. di sopperire alle spese d'ufficio per la cancelleria ed a quelle occorrenti per le sale di udienza quanto alle preture;

2. di retribuire gli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive, in quel numero e modo che sarà stabilito dal regolamento;

3. di provvedere pure e di retribuire gli scrivani che fossero necessari alle segreterie del pubblico ministero, presso le corti od i tribunali.

Qualora l'importare dei diritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il governo; ma in questo caso la retribuzione degli scrivani è diminuita di un quinto.

Quando invece l'ammontare dei diritti di copia ecceda l'importare delle spese contemplate ai numeri 1., 2, 3., o di quelle che siano altrimenti già state dal governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per una parte ai cancellieri stessi, per un'altra agli impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati; e un'altra parte infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio, secondo quanto verrà stabilito nel regolamento.

Saranno pure nel regolamento od in apposito regio decreto stabilite le ulteriori norme pel numero, per l'assunzione in servizio e retribuzione degli scrivani, per la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e per l'esecuzione d'ogni altra parte di quest'articolo.

Art. 157. — Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare i funzionari di cancelleria alle corti, ai tribunali e alle preture nel numero richiesto dai bisogni del servizio, purchè non si ecceda mai quello complessivo determinato nella tabella.

Art. 158. — Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio il primo presidente della corte d'appello, di concerto col procuratore generale, ed i presidenti dei tribunali, di concerto coi procuratori del Re, possono nel rispettivo distretto o circondario destinare temporariamente e finchè non sia altrimenti provvisto, un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto da una pretura ovvero da un tribunale ad altra pretura o tribunale, oppure alla corte.

Art. 159. — Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del cancelliere o di vice-cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni vice-cancellieri o sostituti segretari addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneità, ovvero notai esercenti.

I notai e gli alunni di cancelleria, prima di procedere ad alcun atto, prestano il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. — Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-can-

celliere presso le preture o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali è necessario:

1. Aver compito gli anni ventuno;

2. Avec subito con successo un' esame di idoneità a norma del regolamento;

3. Avere fatto il tirocinio di alunnato prescritto, secondo i gradi, dal regolamento stesso.

Sono dispensati dall' esame quelli che già avessero superato il concorso pei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. — Per essere ammesso all' ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o di vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello, si richiede l' età di anni venticinque: è necessario inoltre avece i requisiti prescritti dall' articolo precedente e quelli altresì che, relativamente al tirocinio e al tempo di esercizio, sieno determinati dal regolamento.

Art. 162. — Possono essere nominati cancellieri di una corte di appello purchè abbiano compiuto l' età di anni trenta.

1. I laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero pel corso di quattro anni;

2. I segretari d' un ufficio di procuratore generale ed i cancellieri dei tribunali, dopo quattro anni di funzione se laureati, e dopo sei anni se non laureati.

A vice-cancellieri delle corti di appello e vice-cancellieri aggiunti della corte di cassazione possono essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due, i sostituti segretari dei procuratori generali, i vice-cancellieri aggiunti delle corti di appello, i segretari dei procuratori del Re, i vice-cancellieci dei tribunali, i cancellieri delle preture, purchè abbiano compito l' eta di anni venticinque.

Art. 163. — Per essere nominato cancelliere della corte di cassazione si richiedono l' età di anni trenta e la la laurea in legge. È necessario ancora avere esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel ministero pubblico per anni otto, o la professione di avvocato innanzi alle corti od ai tribunali per anni dieci; ovvero essere stato vice-cancelliere della corte di cassazione, cancelliere di una corte di appello o segretario nell' ufficio della procura generale presso la corte di cassazione per anni quattro.

Possono essere nominati vice-cancellieri della corte di cassazione i laureati in legge dell' età di anni venticinque, che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due o l' avvocatura per anni cinque, ovvero che sieno stati vice-cancellieri di una corte d' appello, segretari o sostituti segretari d' una procura generale pec anni tre.

Art. 164 — Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti ai numeri 1 e 2 dell' art. 160, o gli equivalenti ivi determinati, e l' età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancellecia e segreteria.

Pei posti indicati nell' art. 163 è necessaria la laurea in leggi.

Capo II.

Dei Segretari.

Art. 165. — Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi ha un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti, a norma della tabella.

Art. 166. — I segretari del pubblico ministero sopraintendono alla segreteria dell' uffizio, assistono il capo in tutti quegli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono quelle funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci

I sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti coadiuvano i segretari nelle funzioni anzidette.

Art. 167. — Ai funzionari delle segreterie del pubblico ministero sono applicabili le disposizioni dell' art. 157.

Art. 168. — In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti può esser destinato a farne le veci un vicecancelliere o vice-cancelliere aggiunto del tribunale o della corte, cui è addetto l' uffizio del pubblico ministero.

Sono pure estese ai capi del pubblico ministero pei bisogni delle rispettive segreterie le disposizioni di cui all' art. 158, al quale scopo i procuratori generali ed i procuratori del Re provvederanno di concerto coi primi presidenti delle corti e coi presidenti dei tribunali.

Art. 169. — Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffizi del pubblico ministero, è necessario aver subito un esame di idoneità nei modi che saranno determinati nel regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sarà dal medesimo prescritto.

Sono dispensati da questo esame coloro che già avessero superato il concorso pei posti di uditore, o fossero stati funzionari giudiziari.

Si richiede inoltre l' età di anni venticinque per la nomina a segretario e quella di anni ventuno per la nomina a sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto.

Art. 170. — Per esser nominato segretario dell' uffizio del procuratore generale presso le corti d' appello o presso la corte di cassazione si richiedono, oltre l' età d' anni venticinque, le condizioni prescritte dall' art. 133.

Art. 171. — Può essere anche nominato segretario dell' uffizio del procuratore generale presso una corte d' appello chi abbia esercitato l' uffizio di sostituto segretario presso un procuratore generale o di segretario presso un procuratore del Re per anni quattro, e per anni due quando si tratti di laureati in legge, ovvero le funzioni di cancelliere d' un tribunale per anni due.

Art. 172. — Le prescrizioni dell' art. 164 sono applicabili anche a posti di segreteria negli uffizi del pubblico ministero, ferma la condizione della laurea pel posto di segretario del procuratore generale presso la corte di cassazione.

TITOLO V.

DEGLI USCIERI.

Art. 173. — Ogni corte, tribunale e pretura ha un numero d' uscieri proporzionato alle esigenze del servizio e da determinarsi con decreto reale.

Presso i conciliatori fanno l' ufficio di usciere gli inservienti comunali.

Art. 174. — Gli uscieri sono obbligati di dimorare ove siedono le corti, i tribunali ed i pretori a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione.

Art. 175. — Gli uscieri delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della corte o del tribunale a cui appartengono nel comune di loro residenza.

Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della corte, del tribunale o della pretura da cui dipendono.

Art. 176. — In materia penale, ed in caso di necessità, i procuratori generali presso le corti d' appello hanno facoltà di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l' estensione del distretto della corte d' appello.

Art. 177. — Gli uscieri debbono compiere nelle corti, nei tribunali e nelle preture, a cui sono addetti, quegli uffizi che sono determinati dai regolamenti o da particolari istruzioni, ed uniformarsi nell' esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali discipline, che vengano dai medesimi regolamenti prescritte.

Art. 178. — È obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite.

Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.

Art. 179. — Il ministro della giustizia può ordinare che gli uscieri addetti ad una stessa autorità giudiziaria pongano in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi.

Art. 180. — Gli uscieri non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 181. — L' usciere che per negligenza ha trascurato di eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l' incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 182. — L' usciere che ha tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell' opera di altre persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Art. 183. — Gli uscieri, che hanno ecceduto scientemente i limiti della proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal codice penale.

Art. 184. — Le pene stabilite dalla presente legge, sono pronunciate dalle corti e dai tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'usciere, salvo in questo caso, quanto al provvedimenti del tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

Art. 185. — Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti od i pretori valersi dell'opera di altri uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altro usciere, i pretori hanno pure facoltà di commettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale.

Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza degli uscieri addetti ad una corte, ad un tribunale, o ad una pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i presidenti, di concerto col pubblico ministero, possono assumere e destinare temporariamente altro usciere del proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di cancelleria, che presterà giuramento.

Art. 186 — I pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di mandamento le citazioni verbali, contemplate nel codice di procedura civile.

Gl'inservienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento.

Art. 187. — Per essere nominato usciere è necessario:

1. Avere l'età d'anni ventuno compiti;

2. Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai regolamenti.

Art 188. — Gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico dello Stato per la concorrenza della rendita determinata nella tabella.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRIBUNALI E ALLE CORTI, AI FUNZIONARI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO ED AGLI USCIERI.

Capo I.

Delle assemblee generali delle corti dei tribunali, e della unione di più sezioni.

Art. 189. — Le corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

1. Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

2. Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della corte e del tribunale;

3. Di dare al governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;

4. D'intendere la relazione di cui nell'art. 150.

Art. 190. — Le assemblee generali sono convocate dal presidente della corte o del tribunale, o da chi ne fa le veci

Art. 191. — Il pubblico ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 149

La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della corte o del tribunale.

Art. 192. — L'assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della corte o del tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 193. — Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci.

Nell'assemblea che ha luogo nella prima udienza di gennaio a norma dell'art. 198, e nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'uffizio.

Il ministero pubblico assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunciare pene di disciplina.

Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 189.

Art. 194. — È disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.

Il primo presidente della corte trasmette copia del processo verbale al ministro della giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei tribunali la trasmettono al primo presidente della corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

Capo II.

Delle ferie e dell' annuale tornata delle corti e dei tribunali.

Art. 195. — Le corti ed i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati dal regolamento.

Ogni giudice e funzionario del pubblico ministero non può avere più di giorni quarantacinque.

Art. 196. — Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari penali.

Art. 197. — Pel tempo delle ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

Art. 198. — Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno tutti i membri delle corti e dei tribunali si riuniscono in assem-

blea generale e pubblica per udire la lettura del regio decreto che compone le sezioni, e della relazione di cui all' art. 150 della presente legge.

Capo III.

Dell' inamovibilità e della inabilitazione all' ufficio.

Art. 199. — I funzionari dell' ordine giudiziario che hanno, a termini dell' art. 69 dello statuto, acquistato l' inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l' utilità del servizio essere tramutati da una corte o da un tribunale ad altra corte o tribunale, con parità di grado e di stipendio.

Art. 200. — Se il tramutamento di un giudice inamovibile ha luogo senza che ne abbia fatto la domanda e senza promozione, il giudice tramutato ha diritto ad una indennità, la quale è determinata dal regolamento.

Art. 201. — Venendo ridotto il numero dei membri d' una corte o d' un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado soppresso sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l' osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una corte o di un tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

Art. 202. — I giudici inamovibili che hanno compiuto l' età di anni settantacinque sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 203. — Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall' impiego.

Art. 204. — Si fa luogo alla destituzione di un giudice inamovibile:

1. Se è stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffizi pubblici;

2. Se è stato condannato a pena correzionale pei reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

Art. 205. — Può farsi luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall' impiego di un giudice inamovibile:

1. Se sia stato condannato a pena correzionale;

2. Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente per l' estinzione dell' azione penale pronunciato l' assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3. Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4. Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del corpo cui appartiene;

5. Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

Art. 206. — La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della corte di cassazione a sezioni unite.

Il giudice destituito non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.

Art. 207. — L'istanza per la declaratoria della corte di cassazione è promossa dal pubblico ministero presso la medesima corte, e si procede a norma della sezione prima, § 3 del seguente capo quinto.

Art. 208. — Ogni funzionario, condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 209. — Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

Art. 210. — Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

Art. 211. — Le disposizioni degli art. 208 e 209 sono applicabili anche agli uscieri. Quelle dell'art. 210 si applicano soltanto agli uscieri tuttora provveduti di stipendio.

Art. 212. — I funzionari collocati a riposo, dispensati, rimossi o destituiti dall'impiego, conservano il diritto alla pensione, qualunque sia la formola adoperata nel decreto di rimozione, tranne i casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 della legge sulle pensioni.

Capo V.

Della disciplina giudiziaria.

Sezione I. — *Disciplina dei giudici.*

Art. 213. — Il giudice che non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

§ 1. — Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 214. — I provvedimenti disciplinari sono:
1. L'ammonizione;
2. Le pene disciplinari.

A. — *Dell' ammonizione.*

Art. 215. — L' ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell' avvertirlo di non più ricadervi.

La facoltà di applicare l' ammonizione è esercitata da chi è investito dal diritto di sorveglianza.

Art. 216. — Il ministro della giustizia esercita l' alta sorveglianza su tutte le corti, i tribunali e i giudici dello Stato, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

Art. 217. — La corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le corti d' appello e su tutti i tribunali e le preture.

Ogni corte d' appello ha lo stesso diritto sui tribunali e sulle preture del suo distretto.

Ogni tribunale civile e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

Art. 218. — Il primo presidente della corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d' ogni corte d' appello ha la sorveglianza sui giudici della corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto.

Il presidente d' ogni tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle preture, compresi nella circoscrizione del tribunale stesso.

Art. 219. — In ogni sezione delle corti e dei tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l' udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

Art. 220. L' ammonizione è applicata d' ufficio o sull' istanza del pubblico ministero.

Essa ha luogo a voce o per iscritto secondo le circostanze.

B. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 221. — Le pene disciplinari sono:
1. La censura;
2. La riprensione;
3. La sospensione dall' ufficio o dallo stipendio.

Art. 222. — La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 223. — La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l' intimazione al giudice di presentarsi davanti la corte od il tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

Art. 224. — La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio.

In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

Art. 225. — La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

Art. 226. — Nelle materie disciplinari la corte di cassazione ha giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture, ogni volta che le corti ed i tribunali cui spetterebbe ricusino od ommettano, o non siano in grado di esercitarla.

Art. 227. — Le corti d'appello hanno giurisdizione in materia disciplinare sui propri membri, eccettuati i primi presidenti, i quali sono sottoposti a quella della corte di cassazione.

Art. 228. — Le corti d'appello hanno anche giurisdizione sovra i giudici dei tribunali, sui pretori e sui conciliatori del loro distretto nei casi previsti dall'alinea dell'art. 226.

Art. 229. — Ogni tribunale ha giurisdizione sovra i propri membri, eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della corte d'appello.

Il tribunale civile e correzionale ha pure giurisdizione sui pretori e sui conciliatori della sua circoscrizione.

§ 2. — Dell'azione e del procedimento disciplinare.

Art. 230. — L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

Art. 231. — L'azione disciplinare dinanzi alle corti ed ai tribunali è promossa dal pubblico ministero, anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla corte od al tribunale per addurre le sue difese.

Art. 232. — Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del pubblico ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato, nella forma che è dal presidente stabilita.

Art. 233. — L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la corte o il tribunale per giusti motivi e sulla di lui domanda autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

Art. 234. — Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

Art. 235. — La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.

Art. 236. — Può la corte o il tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni, e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli art, 232, 233, 234 e 235.

Art. 237. — I termini di cui negli art. 232 e 236 sono doppi allorchè il giudizio deve aver luogo dinanzi alla corte di cassazione.

Art. 238. — Le deliberazioni dei tribunali civili e correzionali in materia di disciplina sono trasmesse dal presidente del tribunale al primo presidente della corte d'appello e dal procuratore del Re al procuratore generale colle rispettive osservazioni.

Il procuratore generale trasmette al ministro della giustizia le deliberazioni emanate.

§ 3. — Dalla revisione e dalla esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.

Art. 239. — Delle deliberazioni dei tribunali in materia disciplinare il giudice incolpato od il pubblico ministero può chiedere la revisione alla corte d'appello con ricorso motivato, da presentarsi al presidente del tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente della corte, e si procede avanti di questa, secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

Art. 240. — Si può ricorrere alla corte di cassazione per la revisione delle deliberazioni delle corti d'appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescrite dalla legge.

La domanda in questi casi deve esser fatta nei modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 241. — Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al ministro della giustizia.

L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre trattandosi della riprensione o della sospensione, il presidente chiama il giudice avanti la corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gli intima d'astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione, dallo esercizio delle sue funzioni o gli significa la privazione dello stipendio.

Sezione II — *Disciplina del pubblico ministero.*

Art. 242. — Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo uffizio.

I procuratori generali presso le corti d'appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della corte a cui appartengono.

I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

Art. 243. — Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati dal ministro della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'articolo precedente.

Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

Quanto ai procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per decreto reale.

Art. 244. — La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno.

Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'art. 224.

Art. 245. — L'autorità giudicante non può esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qual volta gli offiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignità, le corti devono farne rappresentanza al ministro della giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le corti di appello.

Sezione III. — *Disciplina delle cancellerie e delle segreterie.*

Art. 246. — Il cancelliere della corte di cassazione è posto sotto la sorveglianza del primo presidente della corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i cancellieri del distretto.

Il presidente del tribunale civile e correzionale ed il procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri dei pretori compresi nella circoscrizione dello stesso tribunale,

Il presidente del tribunale di commercio ha la sorveglianza sul cancelliere del suo tribunale.

I pretori ed i conciliatori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.

Art. 247. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha sorveglianza sul personale di segreteria del proprio ufficio.

I procuratori generali presso le corti d'appello hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto il distretto, i procuratori del Re sopra quelli del rispettivo ufficio.

Art. 248. — I vice-cancellieri e i sostituti segretari, come pure i vice-cancellieri e sostituti segretari aggiunti sono sottoposti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei cancellieri e segretari da cui dipendono.

Art. 249. — Il ministro della giustizia può sospendere i cancellieri e i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari, come pure gli aggiunti dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno.

Le disposizioni dell'art. 224 sono applicabili anche alla sospensione dei funzionari di cancelleria e segreteria.

Sezione IV. — *Disciplina degli uscieri.*

Art. 250. — Gli uscieri della corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente della corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello hanno la sorveglianza sovra tutti gli uscieri del distretto della corte.

Il presidente e il procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli uscieri del tribunale civile e correzionale e de' pretori compresi nella circoscrizione territoriale del tribunale stesso.

I pretori ed i conciliatori hanno la sorveglianza sui rispettivi uscieri.

Art. 251. — Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, e di provocarne od ordinarne secondo i casi la sospensione o la destituzione a termini dell'art. 253.

Art. 252. — Le violazioni dei doveri d'uffizio commesse dagli uscieri e indicate negli art. 181, 182 e 183 della presente legge possono essere punite anche in via disciplinare a norma dell'art. 184.

Art. 253. — Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione, o la destituzione degli uscieri.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

Questa sospensione può esser decretata anche dai primi presidenti e dai procuratori generali delle corti per un tempo non maggiore di giorni trenta; nel qual caso dovrà da essi farsene immediato rapporto al ministro della giustizia.

TITOLO VII.

DELL'ANZIANITÀ E DELLE MISSIONI.

Art. 254. — L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo alla età.

Art. 255. — I funzionari i quali, giusta le disposizioni dell'art. 137, passano a grado pari dal ministero pubblico nella magistratura giudicante, o da questa a quello, recano nel nuovo posto l'anzianità che avevano nel grado e nella categoria corrispondente della carriera dalla quale escono.

Art. 256. — I funzionari che dalla magistratura giudicante o dal ministero pubblico sono chiamati od applicati al ministero della giustizia, conservano pel caso di ritorno alla precedente carriera, o di nomina ad un posto parificato, la loro posizione anteriore ed i diritti agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima.

La stessa disposizione si applica a quelli che passano temporariamente negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 257. — Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute od in disponibilità non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio, e di inabilitazione seguita da condanna, si deduce dal servizio il tempo decorso in tale stato.

Il funzionario dispensato da ulteriore servizio, o collocato a riposo sopra sua domanda, qualora sia riammesso in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e può essere reintegrato col decreto di nomina nella categoria a cui apparteneva.

Nel caso di destituzione l'anzianità ed il servizio precedente non sono calcolati al funzionario riammesso in servizio, se non quando col decreto di nomina sia stato rivocato quello di destituzione.

Art. 258. È data facoltà al governo di destinare in via di missione temporaria per regio decreto:

1. I consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle corti di cassazione alle funzioni di primi presidenti e procuratori generali delle corti di appello;

2. I consiglieri, sostituti procuratori generali e sostituti procuratori generali aggiunti delle corti di appello alle funzioni di presidenti e procuratori del Re dei tribunali civili e correzionali.

I funzionari destinati a tali missioni conservano lo stipendio, il grado, l'anzianità e gli onori del corpo al quale appartenevano. Nella firma degli atti usano del loro precedente titolo, aggiungendo la qualifica della missione avuta.

TITOLO VIII.

DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITÀ.

Art. 259. — Gli stipendi a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario sono corrisposti dall'erario dello Stato e fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Art. 260. — I funzionari amovibili possono essere chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi

continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e può essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col decreto di nomina o destinazione, semprechè gli emolumenti totali siano inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo.

Art. 261. — Gli stipendi sono per ciascun grado assegnati e divisi fra i funzionari, in ragione d' anzianità, secondo le proporzioni fissate per le singole categorie. Le frazioni risultanti nella divisione sono riunite alla categoria inferiore.

Art. 262. — Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell' anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto reale promosso dal ministro della giustizia, entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore.

Art. 263. — A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado, non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito pel grado stesso, eccetto il caso che si trovassero già in altro impiego nell' ordine giudiziario, o nel ministero di grazia e giustizia, retribuito con uno stipendio superiore.

Art. 264. — I consiglieri e funzionari del pubblico ministero addetti alle corti d'appello, delegati alle corti di assise fuori della città, residenza della corte, ricevono durante la sessione, e pel giorno antecedente e successivo, un' indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di viaggio.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, possono domandare un' indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese di viaggio.

Art. 265. — I vice-pretori che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui sono vacanti la sede e lo stipendio, ad una indennità corrispondente ad un terzo od alla metà dello stipendio minimo stabilito pei pretori.

Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, il calcolo si fa sulla parte di stipendio che rimane disponibile.

Avvenendo la supplenza per inabilitazione del pretore, la indennità non può concedersi fino a che dall' esito del giudizio definitivo risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

Art. 266. — Le indennità dei pretori e vice-pretori vicinìori chiamati a temporarie supplenze a norma degli art. 37 e 48, e per gli altri funzionari destinati a missioni temporarie fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme generali vigenti per gl' impiegati dello Stato in missione, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze.

TITOLO IX.

DEI LOCALI E MOBILI, E DELLE SPESE D' UFFICIO.

Art. 267. — Tutte le spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la corte di cassazione e per le corti d' appello sono a carico dell' erario dello Stato e alle medesime provvede il governo.

Art. 268. — Le spese necessarie pel primo stabilimento delle corti d'assise e dei tribunali civili e correzionali e di commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.

Art. 269. — Le spese necessarie pel primo stabilimento delle preture, e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la pretura, salvo il regresso verso chi spetta.

Art. 270. — La spesa per lo stabilimento dell'uffizio del conciliatore ed ogni altra relativa è sostenuta da ciascun comune in cui è stabilito il conciliatore.

Art. 271. — Le spese d'ufficio per le corti ed i tribunali, compresi gli uffizi del ministero pubblico, sono determinate con decreto reale, e proposte nel bilancio passivo del ministero della giustizia.

Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal regolamento o da apposite istruzioni

Quando il governo non abbia direttamente applicato a ciascun corpo od ufficio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel determinare le spese d'ufficio sarà tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 272. — Gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario, benchè non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima.

Ciò si applica anche agli uscieri e cursori, i quali non sono tenuti a prestare la cauzione, finchè non vengano promossi ad una carica per la quale si esiga una cauzione superiore a quella richiesta pel posto attuale.

Art. 273. — La condizione della laurea, nei casi in cui è richiesta dalla presente legge, non sarà necessaria a coloro i quali al tempo in cui furono poste in esecuzione le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, già esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie provincie del Regno.

Art. 274. — Coloro che avessero già esercitato od esercitassero funzioni giudiziarie, od avessero occupato presso il ministero di grazia e giustizia cariche corrispondenti in quanto alla carriera o maggiori di quelle accennate nelle suddette leggi giudiziarie, o nella presente, potranno esser promossi alle nuove cariche, quand'anche non riuniscano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla presente legge. A tale effetto si terrà calcolo per essi anche in avvenire degli uffizi anteriormente sostenuti.

Art. 275. — Gli attuali sostituti del procuratore generale, i quali continuino a rimanere addetti ad uffici superiori del pubblico ministero, finchè esercitino ivi funzioni corrispondenti a quelle di cui sono ora investiti, conserveranno la loro posizione, quantunque il numero ecceda quello fissato dalla pianta.

Saranno pure applicabili ai medesimi le disposizioni dell' articolo precedente.

Art. 276. — Agli uditori nominati anteriormente all' attuazione della presente legge, e a quelli che al tempo di tale attuazione avranno la qualità di abilitati agl' impieghi maggiori dell' ordine giudiziario, o di alunni di giurisprudenza, ovvero si troveranno altrimenti in una posizione corrispondente a quella degli uditori, non saranno applicabili le disposizioni degli art. 17 al 24.

I medesimi potranno perciò essere senz' altro nominati aggiunti giudiziari ed anche esser promossi a funzioni superiori, purchè contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescritto dai citati articoli.

Gli alunni di giurisprudenza delle provincie napoletane, quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente legge, saranno in quelle provincie di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

Art. 277. — I giudici soprannumerari nelle provincie napoletane sono pareggiati agli aggiunti giudiziari, ma saranno di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

Art. 278. — I segretari o cancellieri che abbiano l' effettivo esercizio del notariato al tempo in cui entra in vigore la presente legge, lo conserveranno fino a che il ministro della giustizia, per ragioni, di pubblico servizio, non disponga altrimenti.

Art. 279. — I corpi e gli uffizi giudiziari non esercenti giurisdizioni speciali e non contemplati dalla presente legge, sono soppressi.

I funzionari appartenenti ai medesimi conserveranno i loro titoli alla carriera giudiziaria in conformità delle norme finora vigenti.

Art. 280. — Sono conservati cogli attuali assegnamenti, gli uffizi che furono instituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela.

Art. 281. — I funzionari, i posti od uffizi dei quali venissero, in conseguenza della legge 31 gennaio 1864, n. 1710, di quella del 2 aprile 1865, n. 2215, e della presente, ridotti o soppressi, potranno essere conservati presso lo stesso corpo od uffizio, ovvero applicati ad altri, anche in eccedenza di pianta, coll' assegnamento di legge, ferme a loro riguardo le disposizioni delle leggi sulle pensioni e sulle disponibilità, e le disposizioni altresì, quanto ai consiglieri d' appello, dell' art. 8 della suindicata legge 31 gennaio 1864, n. 1710.

Art. 282. — Gli attuali commessi delle cancellerie e segreterie nelle provincie napoletane e siciliane, i copisti, aiuti copisti e copisti aggregati delle provincie toscane, come pure i custodi ed inservienti delle provincie suddette e delle lombarde, sono mantenuti cogli stipendi od assegni che ora percepi-

scono, finchè non vengano altrimenti collocati. A tale effetto essi saranno equiparati agli impiegati degli uffizi di stralcio contemplati nell' art. 17 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500. Tuttavia gli stipendi dei commessi delle provincie napoletane e siciliane, e dei copisti, aiuti copisti e copisti aggregati nelle toscane, saranno diminuiti d' un quinto, il quale sarà distribuito in ogni bimestre a quelli fra di essi che dimostrassero maggiore solerzia ed assiduità al lavoro. Questa distribuzione si farà per gli impiegati del tribunali e delle preture da un' apposita commissione composta dal presidente del tribunale, dal procuratore del Re e dal giudice istruttore; per quelli delle corti, dal primo presidente e procuratore generale di concerto fra loro.

Art. 283. — Al servizio che ora si presta dal suddetto personale, si provvederà in seguito secondo le norme prescritte dalla presente legge.

I commessi attuali potranno, qualora siano riconosciuti idonei, essere nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie e segreterie, anche se non abbiano i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 284. — Presso le autorità giudiziarie alle quali vengano applicati commessi od altri impiegati, che servivano nelle cancellerie o segreterie, i cancellieri rilascieranno a favore dell' erario, sui proventi indicati nell' art. 156, dedotte le spese d' ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.

Art. 285. — Quando presso alcuna delle corti di cassazione del regno tuttora conservate non venga in eccedenza alle piante stabilite ed in forza della facoltà concessa al governo dall' art. 281, applicato quel numero di funzionari per cui possano aver luogo le riunioni delle sezioni col numero di membri stabilito dall' art. 127 della presente legge, basterà per la riunione delle stesse sezioni e per la decisione a classi unite l' intervento di undici membri.

A raggiungere questo numero saranno chiamati all' uopo, secondo l' ordine di anzianità, presidenti di sezione, ovvero in caso di loro mancanza od impedimento, consiglieri d' appello i quali non abbiano preso parte nella causa a decidersi.

Art. 286. — Per l' applicazione dell' art. 254 tutti i funzionari che avranno nomina o promozione di grado dal 1. gennaio 1866 in avanti, saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno. Essi conseguiranno gli aumenti di stipendio dopo i funzionari indicati nel capoverso seguente.

I funzionari attuali e quelli da nominarsi fino al 31 dicembre 1865 rimangono distinti in altrettante graduatorie, quanti sono i riordinamenti del personale giudiziario, avvenuti successivamente nelle varie provincie del Regno. Essi sono mantenuti, per gli effetti dell' anzianità, nelle graduatorie delle stesse provincie, anche in caso di tramutamento in provincie il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. Queste graduatorie saranno approvate per regio decreto, entro tre mesi dall' attuazione della presente legge.

Gli aumenti di stipendio si concederanno a misura che si renda vacante un posto in ciascuna graduatoria. Allorchè in una di esse sia esaurito il numero dei funzionari aventi diritto all' aumento, questo sarà dato al più anziano dei funzionari di categoria inferiore compresi nelle altre graduatorie.

Art. 287. — I funzionari dell' ordine giudiziario, i quali al tempo in cui sarà attuata la presente legge avranno uno stipendio od un assegno maggiore di quello che ora resta attribuito al loro grado od alla loro categoria, o che cessi in forza della presente legge, continueranno a goderne fino a che ottengano uno stipendio normale pari o superiore. La stessa disposizione si osserverà riguardo agli uditori applicati con assegno alle giudicature di Lombardia pel tempo in cui duri tale loro destinazione.

I presidenti e procuratori del Re aventi lo stipendio di lire seimila lo conservano anche nel caso di promozione a posti di consigliere d' appello o sostituto procuratore generale a titolo di assegno personale per la eccedenza, prendendo posto nell' ultima categoria.

Per gli effetti di questo articolo è derogato all' art. 7 della legge sui cumuli degli impieghi, 19 luglio 1862, n. 722.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo si applicano anche agli uscieri aventi stipendio.

Gli uscieri o cursori di Lombardia e di Toscana lo conserveranno peraltro soltanto fino al 30 giugno 1866, ad eccezione degli uscieri delle corti pei quali continuerà anche in seguito, ridotto a L. 600. Cessando dall' uffizio essi saranno equiparati agli impiegati in disponibilità, computandosi per la pensione od indennità soltanto il tempo del servizio stipendiati dallo Stato.

Art. 288. — Gli attuali giudici di tribunale, sostituti procuratori del Re e giudici di mandamento di ultima categoria otterranno l'aumento di stipendio in forza della presente legge, secondo l' anzianità loro nelle graduatorie in cui si trovano collocati, per un terzo del loro numero col 1. gennaio 1866, per un altro terzo col 1. gennaio 1867, e pel residuo terzo col 1. gennaio 1868.

A quelli che saranno nominati ai posti corrispondenti negli anni 1866 e 1867 saranno assegnati gli stipendi indicati nella legge 20 novembre 1859, n. 3782.

Art. 289. — Nelle provincie in cui già trovansi in vigore le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, circa le corti d'assise, la scelta dei giurati, il loro numero e la composizione delle liste, saranno per tutte le operazioni da farsi anteriormente al tempo dell' attuazione della presente legge, osservate le disposizioni ora vigenti.

Art. 290. — Sarà provveduto con regii decreti a ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali, le piante organiche e la compiuta esecuzione della legge 2 aprile 1865 e della presente.

Sarà pure provveduto con regio decreto a quanto riguarda la difesa officiosa delle persone e dei corpi morali ammessi al benficio dei poveri, le norme d' ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio.

Art. 291. — La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1. gennaio 1866.

Con questo giorno gli attuali corpi giudiziari ed i funzionari che ad essi appartengono, assumeranno rispettivamente le denominazioni stabilite dalla presente legge, e l' esercizio delle corrispondenti attribuzioni fissate dai nuovi codici.

Art. 292. — Sono abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge.

Continueranno peraltro ad osservarsi in tutto ciò che non sia previsto dalla presente legge ed in quanto siano tuttora applicabili, i provvedimenti speciali e transitorii dati per le varie provincie del Regno in occasione de' seguiti riordinamenti giudiziari, come pure le disposizioni che siano in vigore in materia di competenze disciplinari delle autorità giudiziarie sugli avvocati e procuratori. Questi rimangono nella medesima condizione in cui si trovano per le leggi che hanno vigore nelle varie provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 6 *dicembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TABELLA DEGLI STIPENDI

dei funzionari dell' ordine giudiziario.

Grado	Stipendio e ripartizione per categoria	Osservazioni
Corte di cassazione.		
Primo presidente e procuratore generale	—— 15,000	
Presidente di sezione ed avvocato generale	—— 12,000	
Consiglieri e sostituti procuratori generali	—— 9,000	
Cancelliere	—— 6,000	
Vice-cancellieri	1/2 - 3,000 1/2 - 2,500	
Vice-cancellieri aggiunti	—— 1,800	
Segretario del procuratore generale	—— 4,000	
Corti d'appello.		
Primo presidente e procuratore generale	—— 12,000	
Presidenti di sezione ed avvocati generali	1/2 - 9,000 1/2 - 8,000	
Consiglieri e sostituti procuratori generali	1/4 - 7,000 1/4 - 6,000 2/4 - 5,000	
Sostituti procuratori generali aggiunti	1/2 - 5,000 1/2 - 4,000	I sostituti procuratori generali aggiunti formano coi procuratori del Re una stessa graduatoria; e gli stipendi sono ripartiti fra tutti per metà secondo la anzianità rispettiva.

Grado	Stipendio e ripartizione per categoria	Osservazioni
Cancellieri	1/5 - 4,500 1/5 - 4,000 1/5 - 3,500 2/5 - 3,000	
Vice-cancellieri . . . . . , . .	1/4 - 2.200 1/4 - 2,000 2/4 - 1,800	
Vice-cancellieri aggiunti . . .	1/2 - 1,200 1/2 - 1,000	
Segretari del procuratore generale.	1/5 - 3,500 1/5 - 3,000 3/5 - 2,500	
Sostituti segretari del procuratore generale	1/5 - 1,800 1/5 - 1,600 1/5 - 1,400 2/5 - 1,200	
Sostituti segretari aggiunti . . .	1/4 - 1,000 1/4 - 900 2/4 - 800	
Tribunali civili e correzionali.		
Presidenti e procuratori del Re. .	1/2 - 5,000 1/2 - 4,000	V. pei procuratori del Re l'osservazione fatta pei sostituti procuratori generali aggiunti.
Vice-presidenti	—— 3,600	
Giudici e sostituti procuratori del Re	1/5 - 3,500 1/5 - 3,000 3/5 - 2,500	I giudici dei tribunali civili e correzionali, incaricati della istruzione penale, od applicati all'ufficio d'istruzione ricevono oltre lo stipendio una indennità in ragione di annue L. 400.
Aggiunti giudiziari	—— 1,200	Gli stipendi degli aggiunti giudiziari saranno pagati su quelli dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re che si lasceranno vacanti. . .
Cancellieri	1/5 - 3,000 1/5 - 2,600 1/5 - 2,400 2/5 - 2,200	I presidenti e vice-presidenti legali, come pure i funzionari delle cancellerie dei tribunali di commercio sono parificati in grado e stipendio a quelli dei tribunali civili e correzionali, e sono compresi nelle stesse graduatorie.

Grado	Stipendio e ripartizione per categoria	Osservazioni
Vice-cancellieri	$^1/_5$ - 1,800 $^1/_5$ - 1,600 $^1/_5$ - 1,400 $^2/_5$ - 1,200	
Vice-cancellieri aggiunti	$^1/_4$ - 1,000 $^1/_4$ - 900 $^2/_4$ - 800	
Segretari dei procuratori del Re .	$^1/_5$ - 1,800 $^1/_5$ - 1,600 $^1/_5$ - 1,400 $^2/_5$ - 1,200	
Preture.		
Pretori	$^1/_4$ - 2,200 $^1/_4$ - 2,000 $^2/_4$ - 1,800	
Cancellieri	$^1/_5$ - 1,800 $^1/_5$ - 1,600 $^1/_5$ - 1,400 $^2/_5$ - 1,200	
Vice-cancellieri	$^1/_4$ - 1,000 $^1/_4$ - 900 $^2/_4$ - 800	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
PAOLO CORTESE.

N. 2755.

REGIO DECRETO

6 gennaio 1866,

con cui è stabilita la cauzione che debbono prestare gli uscieri giudiziari.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215;

Visto l'art. 188 della legge sull'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626;

Volendo determinare l'entità delle cauzioni da somminstrarsi dagli uscieri giudiziari in esecuzione del prescritto dal citato articolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La cauzione che gli Uscieri giudiziari a termini dell'articolo 188 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, debbono somministrare in iscrizioni del Debito Pubblico dello Stato, è stabilita nella misura indicata dall'infrascritta tabella:

	Annua rendita da vincolarsi
Uscieri presso le Corti di cassazione	L. 60 »
Uscieri presso le Corti d'appello	» 60 »
Uscieri presso i tribunali civili e correzionali e presso i tribunali di commercio	» 50 »
Uscieri presso le preture mandamentali ed urbane	» 25 »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, 6 *gennaio* 1866.

VITTORIO EMANUELE.

De Falco.

N. 2602.

REGIO DECRETO

15 novembre 1865,

per l' Ordinamento dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2358, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile per tutte le Provincie del Regno;

Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Degli ufficiali dello Stato Civile e delle loro attribuzioni.

Art. 1. — Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l' ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.

Art. 2. — L' atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l' accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l' altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. — Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un' isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni

col capo-luogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alle persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. — La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d' impedimento del delegato.

Art. 5. — La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L' atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. — L' ufficiale dello stato civile è incaricato:

1. Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2. Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si referisca;

3. Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Art. 7. — L' ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. — I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:

1. Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2. Quando nel registro esistente nell' uffizio comunale manchi l' atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3. Quando l' atto esistente nel registro dell' uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

4. Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell' ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall' estratto rilasciato dall' ufficiale dello stato civile.

Art. 9. — Non ostante il disposto dall' articolo precedente, i cancellieri

di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli uffiziali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. — Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge.

I regi agenti diplomatici e consolari e gli uffiziali che ne fanno le veci;

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. — Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall' articolo 368 del codice civile.

Art. 12. — Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Art. 13. — Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dai ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l' immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II.

Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

Art. 14. — In ciascun uffizio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

1. Di cittadinanza;
2. Di nascita;
3. Di matrimonio;
4. Di morte.

Art. 15. — I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

Art. 16. — Il sindaco di ogni comune trasmette nell' ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l' anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco, entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 17. — Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d' ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l' atto si riferisce.

Art. 18. — Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso

immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno spazio in bianco.

Qualora nell' atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e del testimonii coperta con una riga d' inchiostro.

Art. 19. — Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

Art. 20. — I registri debbono essere scritti con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l' ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell' atto per postilla e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 21. — I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall' ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall' ufficiale dello stato civile chiude l' atto.

L' atto chiuso non può più essere variato.

Art. 22. — Quando la legge richiede in modo espresso l' intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l' atto ricevuto dopo l' ufficiale dello stato civile.

Art. 23. — L' ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve dichiarare la sua qualità.

Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l' atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell' atto di delegazione.

Art. 24. — Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell' atto, l' ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l' atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

Art. 25. — I documenti, di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l' autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

Art. 26. — La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l' atto esattamente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l' inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

Art. 27. — La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall' autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.

L'officiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.

Art. 28. — Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

Art. 29. — Il mattino del 1. gennaio di ciascun anno l'officiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

Art. 30. — Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al presente regolamento, per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

Art. 31. — Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

Nei comuni, in cui vi sono più uffizi di stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

Art. 32. — Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33. — Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

Art. 34. — Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35. — Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

Art. 36. — Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37. — Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto,

il procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell' originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l' originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l' originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall' originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO III.

Dei documenti che si presentano all' ufficiale dello stato civile.

Art. 38. — I documenti, che si presentano all' ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall' ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39. — Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell' ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40. — Sopra di questo fascicolo l' ufficiale indica:

1. Il nome e cognome di coloro, cui l' atto si riferisce;

2. Il registro che contiene l' atto ed il numero progressivo col quale l' atto è nel medesimo segnato;

3. Il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

Art. 41. — Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l' ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 42. — I documenti che si presentano all' ufficiale dello stato civile debbono essere autentici conformi alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dall' autorità da esso delegata.

Art. 43. — Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall' agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l' ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d' ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

TITOLO IV.

Dei registri di cittadinanza.

Art. 44. — Nei registri di cittadinanza si ricevono:

1. Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2. Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;

3. Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;

4. Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;

5. Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

Art. 45. — Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46. — Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. — Le dichiarazioni accennate nel N. 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. — Le dichiarazioni accennate nei N. 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. — La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. — L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51 — Se l' ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V.

Dei Registri di nascita.

Art. 52. — Nei registri di nascita si ricevono

1. Le dichiarazioni delle nascite;

2. I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3. I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all' ufficio dello stato civile.

Art. 53. — Nei detti registri si trascrivono

1. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all' estero;

2. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;

3. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall' ufficiale dello stato civile di un comune, in cui un bambino nacque accidentalmente;

5. Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizii;

6. Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7. I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato;

8. Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intero.

Art. 54. — In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l' atto già inscritto sui registri.

Art. 55. — Quando l' ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56. — Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l' ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell' atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell' atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. — L' ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell' interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58. — Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l' ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l' origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall' imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.

Art. 59. — Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quale debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l' ufficiale dello stato civile indica nell' atto l' ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l' atto nei registri dello stabilimento.

Art. 60. — L' ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

Art. 61. — L' ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll' atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

TITOLO VI.

Della celebrazione del matrimonio

Capo I.

Registri per la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 62. — In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. — Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell' articolo 357 del codice civile.

Art. 64. — Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell' articolo 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. — La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all' ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. — Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata giusta il disposto dall' articolo 54 del codice civile, l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che vi intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

Art. 67. — Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;

Il luogo di loro residenza nell' ultimo anno;

Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità.

Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all' ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l' atto di richiesta.

Art. 68. — Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. — Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l' articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra, in conformità dell' articolo 53 del Regolamento suddetto.

Art. 70. — Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall' articolo 81 del codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all' articolo 67 del codice stesso, o provare l' impossibilità in cui è l' ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova:

1. Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell' assenza dichiarata, nell' interdizione pronunciata ed in casi simili;

2. Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall' articolo 80 del codice civile, quando l' impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. — Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. — Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell' e-

stratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'articolo 57 del codice civile.

Art. 73. — Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede, presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. — L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75 — Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. — La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordomuto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. — Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa ottenuta.

Art. 78. — Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale viventeche intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

Capo II.

Delle dispense dalle pubblicazioni e dagli impedimenti del matrimonio.

Art. 79. — Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80. — Alla domanda devono unirsi:

Gli atti di nascita degli sposi;

Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l' impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81. — Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82. — Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l' ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

Capo III.

Delle pubblicazioni.

Art. 83. — Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l' ufficiale dello stato civile stende l' atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. — L' atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell' articolo 70 del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l' unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. — Se le pubblicazioni debbono farsi in altro comune, l' ufficiale dello stato civile rivolge all' ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all' unica pubblicazione dell' atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L' ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l' istanza fattagli e dispone tosto per l' esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell' articolo 83.

Art. 86. — Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l' indicazione: *Pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. — L' ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell' intervallo decorso fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l' unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. — I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall' ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli art. 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all' atto di matrimonio.

Art. 89. — Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all' unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all' ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all' ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli altri allegati all' atto di matrimonio l' ufficiale che lo celebra inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la niuna opposizione a lui notificata.

Capo IV.

Delle opposizioni.

Art. 90. — L' ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato deve tosto informarne il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91. — Quando sia notificato un atto di opposizione all' ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell' art. 90 del codice civile, se l' opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92. — L' opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell' articolo 96 del codice civile, l' opposizione può anche essere fatta all' ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all' ufficiale delegante la richiesta fattagli coll' atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. — In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l' atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un' opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

Capo V.

Dei registri di matrimonio.

Art. 94. — Nei registri di matrimonio si ricevono

1. Gli atti di celebrazione di matrimonio;

2. Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95. — Nei registri di matrimonio si trascrivono

1. Gli atti di matrimonio celebrati all'estero;

2. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell' articolo 96 del codice civile;

3. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell' articolo 360 del codice civile;

4. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5. Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll' atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96. — In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97. — Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale pe ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. — Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l' ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99. — Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l' ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L' adempimento di tali formalità si fa constare nell' atto di matrimonio.

Art. 100. — Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. — L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Art. 102. — Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

Art. 103. — Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104. — L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso, provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII.

DEI REGISTRI DI MORTE.

Nei registri di morte si ricevono

1. Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2. Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case d'arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del codice civile.

Art. 106. — Nei registri di morte si trascrivono

1. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;

2. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4. Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

5. I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107. — In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108 — I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi, che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'articolo 387 del codice civile.

Art. 109. — Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. — L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, dove tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111. — Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del Re.

Art. 112. — L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. — Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. — L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell' articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n. 585.

Art. 115. — L' ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

Art. 116. — Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. — In esecuzione dell' articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l' ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

Art. 118. — L' ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell' articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n. 2322.

TITOLO VIII.

DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI.

Art. 119. — Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e gistizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. — La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d' appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. — Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente.

1. Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall' articolo seguente;

2. A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. — Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 123. — Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia

1. Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto;

2. Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del consiglio di stato.

Art. 124. — Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. — Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Art. 126. — I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffizi dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare

1. Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2. Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;

3. Se gli atti sono stati inscritti in ambidue i registri originali;

4. E generalmente se sono stato osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127. — Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare

Il giorno in cui ha luogo la verificazione;

Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128. — Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno .... del mese .... dell'anno ......* e vi appone la propria firma.

Art. 129. — Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per essa il pretore.

Art. 130. — I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore dei Re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

Art. 131. — Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'articolo 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

Art. 132. — I procuratori del Re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X.

DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE ANNOTAZIONI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Art. 133. — Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenza.

Art. 134. — La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d'uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'uffizio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 135. — Nell' interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d' ufficio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell' ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l' ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136. — La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell' atto che si vuole rettificare, rilasciata dall' ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell' ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.

Art. 137. — I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.

Art. 138. — Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l' annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all'ufficiale presso cui sta il registro, presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139. — Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l' ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz' altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140. — Se la rettificazione o l' annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l' ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore dell' annotazione.

Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell' annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141. — Nell' eseguire le annotazioni si deve indicare l' anno ed il registro in cui fu trascritto l' atto che dà luogo all' annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dell' ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

TITOLO XI.

DELLE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI CERTIFICATI.

Art. 142. — Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143. — Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un nomero progressivo per ogni anno.

Art. 144. — Le copie degli atti portano

1. L intitolazione di estratto coll' indicazione della classe, dell' anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;

2. La trascrizione esatta dell' atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi;

3. Le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale;

4. L'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale;

5. La sottoscrizione dell'ufficiale col bollo d' ufficio.

Art. 145. — Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte	L. 0. 50
Per gli atti di matrimonio	» 1. »
Per gli atti di cittadinanza	» 2. »
Pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati	» 1. »
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate	» 1. »
Per ogni facciata eccedente	» 0. 20
Per qualunque altro certificato	» 0. 50

Art 146. — Il pagamento dei diritti suddetti viene dall' ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L' ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notanduvi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147. — Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio, sono rilasciate gratuitamente dall' ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll' aggiunta - *rilasciata gratuitamente perchè povero*.

Art. 148. — Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme assegnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell' ultimo capoverso dell' articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscussione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149. — I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150. — Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall' ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal

presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 15 *novembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2854.

REGIO DECRETO

26 aprile 1866,

con cui è prescritto l' intervento del Segretario comunale negli atti relativi al matrimonio, nel caso d' incapacità del sindaco e dei consiglieri.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale nell' autorizzare il governo del Re a pubblicare il codice civile gli fu data facoltà di fare con Decreto Reale quelle altre disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il Nostro decreto del 15 novembre 1865, n. 2602, per l' ordinamento dello stato civile;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 23 marzo 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Nei Comuni dove il sindaco e i consiglieri siano nell' incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio, tali atti saranno ricevuti dal sindaco o da chi ne fa le veci coll' intervento del Segretario del Comune; ma la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta dal codice civile o dai regolamenti, la compilazione, la lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione che dovrebbero farsi dall' ufficiale dello stato civile, saranno in

questo caso eseguite dal Segretario, che esprimerà nei relativi processi verbali l'ordine ricevuto dall' ufficiale dello stato civile, l'autorizzazione di cui è parola nel seguente articolo, e la cagione per cui questa fu concessa.

Art. 2. — L'intervento del segretario comunale per l'adempimento delle formalità accennate nell' articolo precedente, sarà autorizzato dal Procuratore del Re, dietro l'accertamento dell' incapacità del Sindaco e dei Consiglieri di adempiere le formalità medesime, ed osservate le norme stabilite dall' art. 2 del decreto 15 novembre 1865 sull' ordinamento dello stato civile.

Le pene comminate all' ufficiale dello stato civile per l'inosservanza delle dette formalità sono applicabili al Segretario comunale se questo vi contravviene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, 26 *aprile* 1866.

VITTORIO EMANUELE

De Falco.

N. 2721.

REGIO DECRETO

30 Dicembre 1865,

concernente l' applicazione delle pene di cui all' art. 404 *del Codice civile.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del re fu autorizzato a publicare il Codice civile e fare tutte le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto l' articolo 404 del detto Codice civile, approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2358;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Per l' applicazione pelle pene stabilite nell' art. 404 del nuovo codice civile, il Tribunale provvederà in Camera di Consiglio.

Art. 2. — Sull' istanza fatta dal Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale stabilisce il giorno in cui il contravventore dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese·

Copia dell' istanza e del Decreto sarà notificata allo stesso contravventore nella forma delle citazioni e nel termine stabilito dal Decreto medesimo.

Art. 3. — Il convenuto può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può esser steso in fine dell' atto di citazione.

Art. 4. — Il Tribunale, sentito il convenuto ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte dalle parti.

Art. 5. — La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione.

L' appello della medesima si deve proporre nel termine di 30 giorni dalla prolazione, se le parti erano presenti, e in difetto, dalla notificazione.

L' appello per parte del convenuto è proposto con ricorso alla Corte presentato alla Cancelleria.

Il Cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al Presidente, che stabilisce il giorno in cui la Corte pronunzierà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Se il Procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmetterà direttamente al Procuratore generale una informazione contenente i motivi dell' appello. Il Procuratore generale, se crede fondato l' appello, farà la sua istanza al Presidente della Corte, giusta le disposizioni dell' art. 2.

Saranno osservate davanti la Corte d' appello le norme di procedimento stabilite dagli articoli 3 e 4.

Art. 6. — Sono nel rimanente applicabili ai giudizi per le contravvenzioni accennate nell' articolo 404 del nuovo Codice civile le norme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2627.

REGIO DECRETO

6 dicembre 1865,

col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre leggi dello Stato ed a fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi da pubblicarsi;

Vista la legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, per effetto della quale rimangono soppressi gli uffizi degli avvocati e procuratori dei poveri retribuiti dall'erario, attualmente esistenti;

Ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

Presso ogni tribunale civile e correzionale, ed ogni corte d'appello e di cassazione, è costituita una commissione pel gratuito patrocinio.

Art. 2. — La commissione pel gratuito patrocinio è composta:

1. di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un antico magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente, e tiene la presidenza della commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della commissione;

2. di un funzionario del ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, ed esercita le fonzioni di relatore. Queste possono essere affidate dal procuratore generale anche ad un uditore od aggiunto, ma senza voto deliberativo;

3. del presidente della camera di disciplina degli avvocati, ed in sua assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della corte.

Un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Art. 3. — L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Art. 4. — Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Art. 5. — Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 6. — L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1. La difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31;

2. L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3. Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gl'ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4. Sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l'udizione dei testimoni;

5. Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie, le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti.

Art. 7. — Nel caso indicato al n° 5 del precedente articolo l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale o della pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare.

Art. 8. — Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri.

Art. 9. — Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1. Lo stato di povertà;

2. La probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell'art. 11.

Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della corte d'assise.

Art. 10. — Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 11. — Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi corte, tribunale, pretura, od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 9.

Essa peraltro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

Art. 12. — L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e correzionali, viene fatta dalla commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla commissione esistente presso la corte stessa.

Art. 13. — Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla commissione istituita presso la corte.

Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della commissione istituita presso la corte di cassazione, farsi con ordinanza della commissione istituita presso la corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 14. — L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri tribunali, od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla commissione presso la corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

Art. 15. — La parte che vuole ottenere l' ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte od il tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al presidente della commissione per mezzo del pretore.

Art. 16. — Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della commissione comunicato al relatore.

Art. 17. — La commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal primo presidente della corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

Art. 18. — Nei casi d' urgenza il presidente della commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l' ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l' affare alla commissione nella prima adunanza

Art. 19 — Decretata l' ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore officioso.

Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall' autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata ; salve le disposizioni del codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 20. — La corrispondenza delle commissioni pel gratuito patrocinio e dei difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell' interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o del procuratore del Re, secondochè la causa o l' affare stesso penda avanti la corte d' appello o avanti i tribunali o le preture del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l' autorità che ha fatto la richiesta e la data del decreto d' ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 21. — L' ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l' ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla commissione instituita presso il collegio, a cui deve deferirsi l' appello.

Art. 22. — Contro i provvedimenti dati dalle commissioni presso i tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla commissione istituita presso la corte d' appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell' esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell' interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d' urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 23. — Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nei distretto di ciascuna corte d' appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le corti d' appello ed i tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d' infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

Art. 24. — Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi regolamenti di disciplina, ricusare l' incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla commissione istituita presso il tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle preture del circondario, o da quella istituita presso la corte d' appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

Art. 25. — L' avvocato ed il procuratore deputati all' officioso patrocinio, devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l' effetto però della sorveglianza di cui ai precedenti articoli, l' avvocato ed il procuratore specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti di dare al procuratore generale od al procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll' andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d' interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale o il procuratore del Re può provocare la destinazione d' un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all' officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l' avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 26. — Gli avvocati ed i procuratori deputati all' officioso patrocinio notificheranno al procuratore generale e rispettivamente al procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che

loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Art. 27. — Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi e le camere di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso.

Il presidente comunica tali domande alla commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'articolo 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dalle camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 28. — La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 29. — Gli uffizi degli avvocati e dei procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le corti d'appello, e che restano disciolti per la nuova legge d'ordinamento giudiziario, dovranno eseguire la consegna delle carte alla commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

Art. 30. — Nelle provincie ove esistevano gli uffizi di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti, incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova legge d'ordinamento giudiziario.

Art. 31. — Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio che si trovano pendenti avanti gli uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla commissione un avvocato od un procuratore per la difesa delle persone medesime.

Art. 32. — Nelle città dove si trovano uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell' art. 280 della legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle commissioni pel gratuito patrocinio.

Art. 33. — Il presente decreto entrerà in vigore col 1. gennaio 1866.

Nelle provincie toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'ufficio permanente di consultazione gratuita presso il collegio degli avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uffiziale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

N. 2359.

LEGGE

25 Giugno 1865,

sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell' art. 2 della Legge stessa;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, d' accordo col Ministro dei Lavori Pubblici e con quello della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Capo I.

Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 1. — L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.

Art. 2. — Sono opere di pubblica utilità per gli effetti di questa Legge quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'Autorità competente. — Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Provincie o dei Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali, Società private o particolari individui.

Art. 3. — Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali o da privati per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione, e il termine entro il quale saranno finite. — Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4. — La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale Ufficiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia. — Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima accennati nell'articolo precedente debbono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovrà essere eseguita. — Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del Circondario presso l'Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura. — Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5. — Durante il termine stabilito dall'articolo precedente chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni. — Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può a sua volta aver conoscenza delle fatte osservazioni e presentare osservazioni di risposta. — Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte, e gli altri particolari relativi, saranno determinati

nel Regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 6. — Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba esser fatta per Legge.

Art. 7. — Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima potrano introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un Decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto nella cui Provincia o Circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietarii. — I Prefetti ed i Sotto-Prefetti prima di rilasciare tale Decreto dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall' Autorità competente, nei casi in cui ciò è richiesto. — L' avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà d'introdursi nelle proprietà private. — Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. — Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. — Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8. — Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell' articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un' ammenda o multa estendibile a lire 300, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore. — Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta dall' Autorità giudiziaria competente dal Prefetto, dal Sotto-Prefetto o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

Capo II.

Delle dichiarazioni di pubblica utilità.

Art. 9. — La dichiarazione di pubblica utilità dee farsi con Legge nei seguenti casi:

1. Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d' interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con Legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

2. Quando per l' esecuzione di un' opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima a termini dell' art. 77 della presente Legge.

Art. 10. — Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal Prefetto. — È altresì fatta dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali e consorziali poste fuori dell'abitato, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti, spettanti pure a Comuni od a Consorzi, dopochè il progetto delle opere sia stato approvato.

Art. 11. — È fatta con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra o della Marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

Art. 12. — Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro pei Lavori Pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 13. — Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. — L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. — Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni, se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente Legge.

Art. 14. — Qualora la Legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con Decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella Legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio, o si fosse disposto altrimenti.

Art. 15. — Ai Decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

Capo III.

Della designazione dei beni da espropriarsi.

Art. 16. — Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi, di cui l'espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa, ed il nome e il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria. — Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.

Art. 17. — Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui. — L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo

di esso deve annunziarsi dai Sindaci mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno dei detti Comuni. — Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.

Art. 18. — Dalla data della pubblicazione e dell' inserzione dell'avviso dell' eseguito deposito decorre il termine di 15 giorni stabilito dall' articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione, e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal Regolamento, a norma dell' articolo 5 della presente Legge.

Art. 19. — Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua. — Se furono proposte osservazioni sulla regolarità de' seguìti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura. — Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell' opera, il Prefetto, udito l' avviso dell' ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all' Autorità da cui fu impartita l' approvazione.

Art. 20. — Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell' opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

Art. 21. — Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all' articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall' articolo 16, o quando nell' atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo articolo 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione. — La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorchè essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18. — In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell' atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell' opera.

Art. 22. — Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all' esecuzione dell' opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l' occupazione dei quali, conferisca direttamente allo scopo principale dell' opera predetta. — La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell' atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore R. Decreto.

Art. 23. — A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell' opera, le frazioni residue degli edifizi e terreni in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

Capo IV.

Dell' indennità e del modo di determinarla.

Art. 24. — Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità, unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui, di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo ch' egli offre per la loro espropriazione. — Quest' elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall' art. 17 della psesente Legge. — Nel caso dell' articolo 21 l' elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25. — Affinchè la somma offerta dagli espropriatnti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario ch' essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto. — Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall' art. 18. — L' accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell' atto stesso presentate.

Art. 26. — Prima della scadenza del termine indicato nell' articolo 18, i proprietari interessati ed il promovente l' espropriazione, o le persone da essi delegate possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale, coll' assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l' ammontare delle indennità.

Art. 27. — L' indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione. — Quando si tratti di beni enfiteutici, l' indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo. — Gli usufruttuari, i conduttori proprietari diretti, ed altri a cui spettasse qualche diritto negli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28. — L' accettazione dell' indennità offerta dall' espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti sieno compresi nella espropriazione.

Art. 29. — Scaduto il termine indicato nell' articolo 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell' indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art 30. — Il Prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all' art. 52, e potrà anche, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto delle indennità per intero od in parte all' espropriato, quando sarà da questo o dall' espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea guarentigia. — In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l' eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l' occupazione im-

mediata dei fondi pei quali fu accettata od amichevolmente fissata l' indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31. — Il Prefetto contemporaneamente formerà l' elenco dei proprietari che non accettarono l' offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli espropriantì, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32. — Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice Decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel Circondario, e indicati nell' elenco trasmesso dal Prefetto. — Collo stesso Decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33. — Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34. — La perizia indicata nei due articoli precedenti, avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa Legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.

Art. 35. — Nessuna opposizione contro il Decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell' articolo 51.

Art. 36. — Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun Comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà. — La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37. — Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell' espropriante. Sono a carico dell' espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall' espropriante a termini dell' art. 24. — Si dividono poi per metà le spese fra l' espropriante e l' espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto, non sia maggiore di un decimo.

Art. 38. — Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle Leggi generali di procedura.

Art. 39. — Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta allo espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l' immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

Art. 40. — Nei casi di occupazione parziale, l' indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l' immobile avanti l' occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l' occupazione.

Art. 41. — Qualora dall' esecuzione dell' opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato, e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calco-

lata a norma dell' articolo precedente. — Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l' art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all' espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell' art. 39, semprechè il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell' intero immobile. — L' espropriante può esimersi dall' accettare questo abbandono pagando una somma non minore dei tre quarti dell' indennità estimata a norma dell' art. 40. — In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell' art. 40.

Art. 42 — L' aumento di valore, che dall' esecuzione dell' opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l' indennità dovuta al proprietario.

Art. 43. — Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze; risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un' indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell' opera di pubblica utilità da eseguirsi. — Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d' uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che, dopo la pubblicazione dell' avviso del deposito del piano di esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44. — Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. — L' espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l' enfiteuta, nè a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l' uno e l' altro.

Art. 45. — Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente. — Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l' espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. — Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46. — È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell' opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. — La privazione di un utile al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l' indennità. — Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da Leggi speciali.

Capo V.

Dell' espropriazione.

Sezione I. — *Decreto che pronuncia l' espropriazione e l' occupazione dei beni ; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.*

Art. 47. — La relazione dei periti viene dal Presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell' art. 37.

Art. 48. — Il Prefetto, ricevuta la relazione dei periti, ordina all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto delle indennità per intero o in parte, a norma dell' art. 30 ; ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l' effettuato pagamento, pronuncia l' espropriazione ed autorizza l' occupazione dei beni. — Nel Decreto in cui si pronuncia l' espropriazione deve indicarsi l' ammontare dell' indennità che fu assegnata colla perizia, e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

Art. 49. — Il deposito dell' indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati. — Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del Debito pubblico.

Art. 50. — La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell' espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51. — Il Decreto del Prefetto che pronuncia l' espropriazione deve a cura dello espropriante essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati. — Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l' Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L' atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all' espropriante. — Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l' indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell' art. 54.

Sezione II. — *Effetti della espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell' indennità*

Art. 52. — Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti. — Pronunciata l' espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere, non più sul fondo espropriato, ma sull' indennità che lo rappresenta.

Art. 53. — Il decreto del Prefetto che autorizza l' occupazione immediata dei fondi a termini dell' articolo 30, e quello che ne pronuncia l' espropriazione nel caso preveduto dall' articolo 48 saranno trascritti nell' Ufficio

delle ipoteche, e sarà fatta l' opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari. — La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni, a cura ed a spese dell' espropriante.

Art. 54. — Un estratto dei decreti accennati nell' articolo precedente debbe anche essere inserito, nel termine di cinque giorni, nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della Provincia. — Coloro che hanno ragioni da esperire sulla indennità possono impugnarla come insufficiente, nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all' articolo 51. — Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l' indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. 55. — Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell' ammontare dell' indennità, spirati i termini per l' iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, nè siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d' accordo il modo di distribuire l' indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Art. 56. — Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l' indennità, deve provvedersi sull' istanza della parte più diligente dal Tribunale competente a termini delle leggi civili.

Art. 57. — Se fra i fondi da espropriarsi indicati nel piano di esecuzione trovansi beni appartenenti a minori interdetti, assenti, a Corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili per la legalità dell' alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell' indennità e dell' investimento della somma a tale titolo dovuta.

Capo VI.

Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, Corpi morali ed altre tali persone

Art. 58. — I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell' articolo precedente possono, nell' interesse delle medesime, accettare l' indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall' articolo 23, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del Circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero. — Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Provincie od allo Stato, l' accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. — Non è necessaria veruna approvazione per l' accettazione dell' indennità, qualora questa sia stata determinata dai Periti nominati dai Tribunali a termini dell' articolo 32.

Art. 59. — Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a Corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e sienai osservate le formalità prescritte dalle Leggi civili. — Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell' articolo 49.

Capo VII.

Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell' esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Art. 60. — Dopo l' esecuzione di un' opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione. — Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33. — Esso non potrà eccedere l' ammontare dell' indennità ricevuta dal proprietario per l' espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall' espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.

Art. 61. — Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall' articolo 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all' eseguimento dell' opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti. — Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi, che intendono riacquistare le proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto di usciere all' espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo, debbono effettuarne il pagamento; il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la Legge loro accorda. — Ove l' avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto perchè con suo decreto dichiari che i beni più non servono all' opera pubblica.

Art. 62. — Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall' espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell' art. 23, e che rimangono disponibili dopo l' esecuzione dei lavori. — Qualora l' intero fondo non fosse stato occupato per l' esecuzione dell' opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell' articolo 60.

Art. 63. — Fatta l' espropriazione, se l' opera non siasi eseguita, e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall' Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall' articolo 60 della presente Legge.

TITOLO II.

Disposizioni particolari

Capo I.

Delle occupazioni temporanee dei fondi per l' estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari alla esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 64. — Gl' intraprenditori ed esecutori di un' opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle; per farvi deposito di materiali; per stabilire magazzeni ed officine; per praticarvi passaggi provvisori; per aprire canali di diversione delle acque, e per altri usi necessari all' esecuzione dell' opera stessa. — Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. — I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati se non nei casi preveduti dall' articolo 71.

Art. 65. — La domanda deve essere dagl' intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll' indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all' occupazione e dell' indennità dai medesimi offerta. — Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrendi dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l' offerta indennità, la quale, in caso di silenzio, si considererà rifiutata.

Art. 66. — Trascorso il termine indicato nell' articolo precedente, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l' indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell' occupazione.

Art. 67. — Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68. — Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. — L' indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell' occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69. — Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l' occupazione temporanea. — Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari, ed autorizzerà l' occupazione temporanea. — Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all' Autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall' articolo 51.

Art. 70. — Qualora l' intraprenditore od esecutore dell' opera pubblica durante l' occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per

usi non indicati nel Decreto d' autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell' indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO II.

Delle occupazioni ne' casi di forza maggiore e di urgenza.

Art. 71. — Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l' occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all' esecuzione delle opere all' uopo necessarie. — Se poi l' urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l' indugio richiesto per far avvertito il Prefetto od il Sotto-Prefetto, ed attenderne il provvedimento, il Sindaco può autorizzare l' occupazione temporanea dei beni indispensabili per l' esecuzione dei lavori sovraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sotto-Prefetto la concessa autorizzazione.

Art. 72. — Il Prefetto col Decreto che autorizza l' occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l' indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati. — Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata viene tosto soddisfatta. — Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente. — In quanto al modo ed ai termini per far l' offerta e l' accettazione, e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare lo ammontare dell' indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art 73. — Le occupazioni temporanee prevedute dall' articolo 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo. — Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente Legge.

CAPO III.

Delle espropriazioni per opere militari.

Art. 74. — Emanato il Decreto Reale di cui all' articolo 11, il Ministro della Guerra, o della Marina, con suo Decreto designa per l' esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate. — I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, nè contro il Decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso veruno richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 75. — L' Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l' elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell' indennità offerta dal-

l' Amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni. — Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4, 5, 6 e 7 del titolo 1, della presente Legge.

Art. 76. — In caso di assoluta urgenza, l' Autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l' occupazione immediata dei beni necessaria all' esecuzione delle opere militari. — Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2 del titolo 2 della presente Legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d' urgenza.

Capo IV.

Delle espropriazioni con obbligo di contributo.

Art. 77. — Qualora in una Legge che dichiara un' opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l' obbligo di contribuire all' esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa Legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78. — Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall' esecuzione delle opere di pubblica utilità. — Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all' imposta prediale.

Art. 79. — Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll' indennità dovuta per l' espropriazione.

Art. 80. — Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all' espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell' articolo 39.

Art. 81. — Per sicurezza del pagamento del contributo compete all' espropriante una ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l' esecuzione dell' opera pubblica. — Questa ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82. — Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per Legge anche alle opere che s' intraprendessero per conto delle Provincie, dei Comuni o dei Consorzi. — Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i Consorzi obbligatori.

Capo V.

Dell' espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale.

Art. 83. — Ogni monumento storico o di antichità nazionale, che abbia natura d' immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche Corpo morale o da un privato cittadino, può

essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via d'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 84. — All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. — La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'articolo 12 sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 85. — L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente o nel modo indicato dagli articoli 31 e seguenti della presente Legge.

Capo VI.

Dei piani regolatori edilizi.

Art. 86. — I Comuni in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno potranno per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifizi per raggiungere l'intento.

Art. 87. — I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate. — Se il Consiglio Comunale respinge le opposizioni, la Deputazione provinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni. — I piani regolatori sono approvati a norma dell'articolo 12, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche il Consiglio provinciale di Sanità, ove occorra. — Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore di anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Art. 88. — Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.

Art. 89. — Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. 90. — I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a L. 1000.

Art. 91. — L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l'area pubblica, sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere ai rispettivo proprietario, finchè non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli articoli 39 e 40.

Art. 92. — L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente Legge.

Capo VII.

Dei piani di ampliamento.

Art. 93, — I Comuni, pei quali sia dimostratata l'attuale necessità di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento, in cui siano tracciate le norme da osservarsi nell'edificazione di nuovi edifizi, affine di provvedere alla salubrità dell'abitato ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione. — A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.

Art. 94. — Se per l'esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità. — Il relativo compenso sarà determinato secondo gli articoli 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 95. — Gli atti di vendita, di quitanza ed altri relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. 96. — Le notificazioni prescritte dalla presente Legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali o da altri agenti amministrativi.

Art. 97. — Nelle Provincie del Regno nelle quali non è dalle Leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondenti che siano prescritte dalle Leggi civili nelle dette Provincie vigenti.

Art. 98. — Le attribuzioni date colla presente Legge al Prefetto, eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità, e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate ai Sotto-Prefetti del Circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

Art. 99. — Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente Legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali già si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto lo esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle Leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta, o rinnovata senza altra formalità, nel Decreto che approva i progetti per la loro esecuzione.

Art. 100. — Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la presente Legge, saranno applicabili le Leggi e disposizioni che nelle diverse Provincie del Regno erano in vigore. — Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi preveduti dagli articoli 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza della presente Legge sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla medesima.

Art. 101. — La presente Legge avrà esecuzione dal 1. settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 *Giugno* 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. Vacca.
S. Jacini.
A. Petitti.

N. 2248.

LEGGE

20 Marzo 1865,

sul Contenzioso amministrativo (*allegato* ***E***)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Art. 1. — I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d' ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all' Autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2. — Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dall' Autorità amministrativa.

Art. 3. — Gli affari non compresi nell' articolo precedente saranno attribuiti alle Autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le

osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Art. 4. — Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell' Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell' atto stesso in relazione all' oggetto dedotto in giudizio.

L' atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5. — In questo come in ogni altro caso, le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformità alle leggi.

Art. 6. — Sono escluse dalla competenza delle Autorità giudiziarie le questioni relative all' estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d' imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell' imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d' appello.

Art. 7. — Allorchè per grave necessità pubblica l' Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all' esecuzione dell' atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 8. — Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all' Autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l' urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9. — Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l' amministrazione interessata.

Art. 10. — Nelle controversie che si agitano dinanzi alle Autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11. — Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e così anche il luogo ed il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 12. — Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giu-

risdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. 13. — Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorità giudiziarie e amministrative, la legge del 20 novembre 1859, N. 3780, sarà estesa a tutte le provincie del Regno, ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell' art. 10 della legge sulla costituzione del Consiglio di Stato del Regno.

Art. 14. — Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d' appello.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al Tribunale o alla Corte d' appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d' appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra le Autorità giudiziarie e i Tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dei Tribunali ordinari produranno il loro effetto, salva l' ommessione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all' esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del Regno.

Art. 15. — La presente legge andrà in vigore col 1. luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

Art. 16. — Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l' avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d' appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

N. 1014.

LEGGE

21 dicembre 1862

sui conflitti di giurisdizione.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Provvisoriamente, e fino a nuovi provvedimenti definitivi, sarà designata con Decreto Reale quale Suprema Magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:

a) Fra due o più Corti di Cassazione, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'Appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, o Tribunale supremo di Guerra;

b) Fra una di queste Magistrature supreme, ed una o più Corti d'Appello o d'Assisie, Tribunale e Giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'Appello o di Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diverse Magistrature supreme;

c) Fra due o più Tribunali marittimi, fra Tribunali marittimi e militari, o fra un Tribunale marittimo o militare ed un Giudice, Tribunale o Magistrato ordinario.

La Magistratura giudiziaria da designarsi con Decreto Reale dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di questo articolo gli atti, le sentenze e i documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia dalla parte più diligente, o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa.

Art. 2. — La Magistratura chiamata con Decreto Reale a decidere pronuncierà sentenza in seduta plenaria od a Sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due Magistrature supreme, o fra una di esse e qualche Magistratura sottoposta ad altra Magistratura suprema.

3. Soltanto in materia penale, pei conflitti che si elevassero fra le Corti d'Appello, Tribunali o Giudici di Lombardia, e Corti di Appello, Tribunali o Giudici delle altre Provincie soggette alla Corte di Cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 22 della Legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

G. Pisanelli.

N. 2700.

REGIO DECRETO

23 Dicembre 1865,

col quale è approvata la Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice civile e di procedura civile, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;

Visti i Nostri decreti del 25 giugno 1865, n. 2358 e 2366, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1. gennaio 1866;

Visto l'art. 6 della suddetta legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato introdurre in ordine alle tariffe vigenti dei dritti giudiziari che fossero richiesti dall'attuazione delle nuove leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La tariffa in materia civile annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile.

La detta tariffa sarà presentata nella corrente sessione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 23 *dicembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TARIFFA

per gli atti giudiziari in materia civile.

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Dei dritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di Comune, degli onorari dei periti, e delle indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause avanti gli stessi conciliatori.

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
1.	Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute. .	»	50	6 e 7 Cod. proc. civ. e 180 Regolam. gen. giudiziario.
2.	Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore	»	60	456 e 460 Cod. p. c. e 180 Regol.
3.	Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n. 240. .	»	20	7 - 459 e 461 Cod. p. c.
	Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritte, sarà dovuto dippiù il diritto di. . . .	»	25	556 e 557 id.
4.	Per il verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell'art. 628 del Codice di procedura civile, la metà dei dritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa tariffa.			627 id.

Articoli di Legge e Regol. | N. d'ordine | Lire Cent.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo.

847 e 861 Cod. p. c. — **5.** Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del diritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa tariffa.

4 - 135 - 453 e 459 id. — **6.** Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso di . . . . » 30

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il diritto sarà aumentato di . . . . » 30

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

— **7.** Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei conciliatori;

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il dritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà fissato dallo stesso conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.

— **8.** Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un'indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

— **9.** Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti

in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai conciliatori ammesse all' udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

Oltre i diritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

TITOLO II.

Dei dritti spettanti ai cancellieri dei pretori, nonchè degli scritti delle parti nelle cause innanzi le preture.

CAPO I.

Diritti dei cancellieri di pretura.

Sezione I. — *Atti relativi all'istruzione delle cause e sentenze.*

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
10.	Per il deposito nella cancelleria dell'atto di ricusazione del pretore proposta da una delle parti . .	»	75	121 Cod. p. c.
11.	Per la comunicazione dell' atto di ricusazione al pretore	»	25	124 id.
12.	Per ricevere la risposta del pretore, formare il fascicolo delle carte, e trasmettere le medesime al presidente del tribunale	»	50	125 id.
13.	Per la nomina di un curatore al convenuto ed ai figli soggetti alla patria potestà nel caso di conflitto di interessi tra questi ed il loro padre	»	50	136 id. 225 Cod. civ.
	Nel caso questa nomina fosse fatta con ordinanza in corso di causa, sarà esatto il dritto fissato per la medesima da questa tariffa al n. 16.			
14.	Per la comunicazione degli scritti presentati dalle parti e per ciascuna delle medesime a cui viene eseguita	»	30	416 detto Cod. p. c.
15.	Per la comunicazione di documenti, qualunque ne sia il numero	»	25	419 Cod. p. c.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		Se fra i medesimi vi fossero scritture originali comunicate per copia dalle parti, per ognuna di esse scritture, compresa la collazione da farsene dal cancelliere, sarà esatto il dritto di	»	50
418 e seguenti Cod. p. c.	16.	Per i processi verbali d'istruttoria, di esami, giuramenti, relazioni di perizia e di arbitri, verificazione di scritture, e per qualsivoglia altro processo verbale delle cause, per le ordinanze ed anche pei semplici rinvii delle cause medesime, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il dritto:		
		Nelle cause di un valore inferiore alle lire 100 .	»	30
		In tutte le altre di.	»	50
		Se il processo verbale include l'esame di qualche testimonio, il giuramento, o la relazione di un perito, il giuramento di alcuna delle parti, o la verificazione di una scrittura, sarà dovuto al cancelliere per ogni testimonio, giuramento e perizia, oltre al dritto di scritturazione quello di	»	30
		Se la relazione di perizia è presentata per iscritto, oltre alla tassa per il verbale e quella ora fissata, nulla sarà dovuto.		
72 a 80 id.		Il valore della causa resta determinato dalla dimanda che fece l'attore, e qualunque sia la scritturazione del processo verbale, delle ordinanze o del rinvio, sarà sempre dovuto il dritto sovra stabilito per una facciata.		
		Nessun dritto speciale è dovuto per le dichiarazioni di residenza, o le elezioni o dichiarazioni di domicilio da riferirsi sommariamente nel processo verbale della causa o nel processo verbale d'udienza a termine degli articoli 446 e 565 del Codice di procedura civile.		
429 a 939 Cod. p. c.	17.	Per il processo verbale d'accesso sul luogo sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.		
436 id.	18.	Per ogni conciliazione o sentenza nelle cause inferiori alle lire cento	1.	»
		In tutte le altre.	2.	»
		Per le sentenze e conciliazioni nelle cause superiori alle lire cento quando eccedano le quattro facciate, oltre al drittofisso di lire due sarà pure dovuto per cadauna facciata di eccedenza il dritto di scritturazione io.	»	50
—	19.	Per ogni certificato relativo all'istruzione delle cause od a qualunque altro oggetto	»	50

Sezione II. — *Atti relativi alla esecuzione dei giudicati.*

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
20.	Per ogni atto di cauzione, qualunque sia il numero delle persone che la prestano, sarà dovuto il dritto, purchè la scritturazione non ecceda quattro facciate:			329 - 330 - 331 a 433 id.
	Per somme minori di lire cinquecento	2.	»	
	Per ogni altra maggior somma	3.	»	
	Per ogni facciata eccedente le quattro, sarà inoltre dovuto il dritto di scritturazione di.	»	50	
21.	Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, oltre la occorrente spesa, compresa quella di posta per le cancellerie nella di cui residenza non siavi la cassa anzidetta, sarà dovuta la somma di	1.	50	Legge sulla cassa dei depositi e prestiti 30 giugno 1857, N. 2256.
22.	Per le dichiarazioni del terzo pignorato nelle cause inferiori alle lire cento	»	50	615 Cod. p. c.
	In ogni altra	1.	»	
	Se la scritturazione dell' atto eccederà le due facciate, e si tratterà di causa superiore alle lire cento, sarà inoltre dovuto il dritto di scritturazione per ogni facciata eccedente in	»	50	
23.	Per ogni decreto di autorizzazione onde procedere all' immediato pignoramento e qualunque altro relativo al medesimo, non che alla vendita degli oggetti pignorati	»	50	578 - 587 - 610 - 622 - 624 - 627 a 633 id.
24.	Per ricevere dall' usciere i verbali di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, e dagli uffiziali incaricati della vendita anche il relativo verbale col danaro pignorato e ricavato dalla vendita assieme agli oggetti d'oro e di argento, compresa la dichiarazione da estendersi in calce dei verbali:			604 - 650 - 744 - 747 - 923 a 930 id.
	Se il prezzo ricavato non supera le lire centocinquanta	1.	»	
	Se il prezzo fu superiore	3.	»	
	Per il deposito dei verbali di pignoramento e di sequestro	»	50	
	I diritti ora fissati dovranno essere pagati o spediti contemporaneamente alla trasmissione da colui che la eseguisce.			
25.	Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e d'argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del perito.	2.	»	628 Cod. p. c.
	Se la scritturazione eccederà le quattro facciate, sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente il dritto di.	»	50	

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
629 Cod. p. c.	26.	Per la formazione del bando onde annunciare al pubblico la vendita dei beni mobili	1.	50
		Per cadauna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni non potrà dai cancellieri essere esatto *diritto di copia* che ecceda i centesimi trenta; queste copie però dovranno portare oltre alla firma del cancelliere anche il *visto, la data e la firma* del pretore o del conciliatore, e ciò anche quando la vendita sia stata delegata a cancellieri o notai residenti fuori del capoluogo di pretura.		
630 id.	27.	Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari, oltre la carta bollata, la spesa dell'inserzione, il bollo del giornale, ed i dritti postali, ove occorra	1.	»
641 id.	28.	Per il verbale d'incanto e di vendita sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.		
652 a 653 id. 234 del detto Regol.	29.	Per il processo verbale contenente lo stato di assegnamento e di ripartizione, coll'obbligo al cancelliere di raccogliere in apposito volume le dimande dei creditori opponenti ed intervenienti; se la scritturazione non eccede due facciate	1.	50
		Per ogni facciata in eccedenza	»	50
		Nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa innanzi il tribunale civile, sarà dovuto per la trasmissione del detto volume alla cancelleria del tribunale il diritto di	»	75
654 Cod. p. c.	30.	Per ogni mandato di pagamento rilasciato a cadaun creditore	1.	»
572 - 602 - 605 - 611 616 - 619 - 620 - 624 627 - 653 a 883 id.	31.	Pei provvedimenti, processi verbali, ordinanze e sentenze nei casi contemplati dagli articoli controcitati ed altri analoghi, saranno dovuti gli stessi dritti enunciati ai numeri 16 e 18 del presente titolo colla distinzione ivi stabilita.		
902 - 903 a 906 id.	32.	Per ogni verbale di offerta reale di pagamento e di deposito	3.	»
		Qualora la scritturazione eccedesse le due facciate, sarà inoltre dovuto per ciascuna facciata eccedente il dritto di	»	50

Sezione III. — *Atti diversi e di giurisdizione volontaria.*

473 id.	33.	Per eseguire le correzioni di qualsiasi natura in margine ed alla fine delle sentenze tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate	»	75

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol
34.	Per gli atti di rinuncia ad eredità o di accettazione con beneficio d'inventario	1.	»	944 e 955 Cod. civ.
	Questo diritto si esige per cadauna delle persone, nell'interesse delle quali è fatta l'accettazione o la rinuncia.			
35.	Per le note da presentarsi all'ufficio delle ipoteche onde operare la trascrizione dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, oltre al diritto di copia dell'atto medesimo	1.	»	955 e 1933, N. 2 Cod. civ.
36.	Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari tanto della dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio di inventario, che della nomina del curatore ad una eredità giacente, sarà dovuto lo stesso diritto di cui al numero 27.			955 a 981 id.
37.	Per le note d'iscrizione o di rinnovazione d'ipoteca .	2.	»	1983 e 2002 id. 795 del Cod. di p. c.
38.	Per ogni dichiarazione o certificato rilasciato a richiesta delle parti sulle note d'iscrizione di ipoteca dietro sentenza non stata ancora registrata, e comprovante che le note vi sono conformi	»	50	1991 Cod. civ.
	Per la formazione dei vari esemplari delle note a rimettersi agli uffizi ipotecari non è dovuto ai cancellieri alcun dritto di copia.			
39.	Per ogni iscrizione al repertorio di sentenze ed altri atti soggetti alla registrazione, comprese le annotazioni volute dalla legge	»	20	65 e 66 della legge sul registro 21 aprile 1862, N. 585.
40.	Per ogni ricerca nella cancelleria di atti anteriori ad un anno, e per ogni anno a cui si estenda. . . .	»	25	
	Per dar visione agli interessati, o di chi ne faccia richiesta, degli atti medesimi o di altri esistenti in ufficio.	1.	»	
	Se la visione dura più di un'ora è dovuto per cadauna delle ore eccedenti il dritto di	»	50	
41.	Per tutti gli atti i quali saranno delegati ai pretori ed ai cancellieri di pretura, esigeranno questi ultimi gli stessi dritti attribuiti dalla presente tariffa ai cancellieri dei tribunali, salvo per quanto riflette le indennità di trasferta e di soggiorno menzionate nella parte III di questa tariffa, che saranno sempre uguali quand'anche i pretori e i cancellieri dovessero trasferirsi fuori della loro residenza per gli atti anzidetti.			208 - 266 - 331 - 405 e altri del Cod. p. c. 607 Cod. comm.
42.	Per ogni consiglio di famiglia o di tutela relativo a nomina d'arbitri, a consenso per matrimonio, adozione od emancipazione, e ad autorizzazione per esercire il commercio	6.	»	12-74-81-209-311 e 3112 Cod. p. c. 4 Cod. comm.
	Ad eccezione del dritto sovrafissato, nulla sarà			

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		dovuto per ogni altro consiglio di famiglia o di tutela, menzionato nei titoli VIII, titolo IX - capo II, titolo X - capo II e III del libro I del Codice civile, ed in ogni altra disposizione di legge che possa avervi relazione.		
63 Cod. civ.	**43.**	Per il consenso a matrimonio dato dai genitori, ed in caso di discordia dal solo padre, nonchè dall'adottante, se l'atto è fatto dinanzi al pretore	2	50
181 id.	**44.**	Per il riconoscimento di un figlio naturale, se l'atto è fatto ugualmente avanti il pretore	3.	»
231 ultimo capov. Cod. civ.	**45.**	Per il provvedimento riguardo all'allontanamento del figlio dalla casa paterna	3.	»
311 e 312 id.	**46.**	Per l'atto di emancipazione accordata dal padre, e per cadauno dei figli emancipati.	4.	»
981 id.	**47.**	Per la nomina di un curatore ad una eredità giacente.	3.	»
12 Cod. p. c.	**48.**	Per la nomina di arbitri di surrogazione a quelli già stati eletti dalle parti	1.	50
24 id.	**49.**	Per il verbale di deposito nella cancelleria della pretura della sentenza in originale degli arbitri assieme all'atto di compromesso, compreso il decreto del pretore col quale viene resa esecutiva la sentenza medesima	3.	»
		Per gli altri depositi, di cui è cenno negli articoli **282**, **284** e **303** del Codice civile, questo dritto sarà dovuto, ma colla diminuzione di un terzo.		
847 - 853 e 862 id. 562 e 575 ed altri analoghi Cod. comm.	**50.**	Per ogni apposizione di sigilli, descrizione di oggetti, sui quali non possono i sigilli essere apposti, o che sono necessari all'uso delle persone che trovansi in casa, compresi i provvedimenti d'urgenza per le cose che possono deteriorarsi, non che per la verificazione nel caso di rottura previsto dall'art. **862** controcitato;		
		Se l'operazione richiede un tempo minore di ore tre	6.	»
		Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.		
852 Cod. p. c.	**51.**	Per i provvedimenti relativi alle note testamentarie ed altre carte rinvenute in occasione di apposizione di sigilli e nel caso previsto dal capoverso dell'articolo controcitato	2.	50
859 Cod. p. c. 587 Cod. comm.	**52.**	Per il provvedimento col quale viene ordinata la rimozione dei sigilli	3.	»
796 - 875 - 898 Cod. p. c.	**53.**	Per il provvedimento col quale l'erede beneficiato, il curatore di una eredità giacente, e l'erede presuntivo degli assenti sono autorizzati alla vendita dei beni mobili dell'eredità	1.	50

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
54.	Per ogni decreto di approvazione della transazione fatta tanto all'erede beneficiato quanto dal curatore di una eredità giacente	3.	»	881 e 899 Cod. p. c.
55.	Per l'atto di giuramento prestato dal curatore di una eredità giacente prima di prendere ingerenza nell'amministrazione	3.	»	897 id.
56.	Per il verbale di collazione di una copia d'atto pubblico qualunque sia la durata del tempo impiegatovi.	3.	»	918 id.
57.	Per ogni decreto di nomina di uno o più periti *in materia non contenziosa* tanto dietro ricorso degli interessati che sulla semplice istanza dei medesimi od altri per essi	1.	»	——
58.	Per ogni relazione di perizia od atto di asseverazione della medesima *in materia parimente non contenziosa*, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi o la lunghezza della relazione tanto se venga fatta da uno che da più periti assieme	3.	»	——
59.	Per ogni atto di notorietà od attestazione giudiziale, esclusi quanto ai primi quelli menzionati negli articoli 78 e 80 del Codice civile.			
	Se il numero degli attestanti sarà minore di tre. Per ogni altro numero eccedente	3.	»	
60.	Per l'atto di autorizzazione ai minori emancipati sì maschi che femmine onde potere esercitare il commercio	3.	»	4 Cod. comm.
61.	Per l'atto di revoca della autorizzazione anzidetta .	3.	»	10 id.
62.	Per il decreto di autorizzazione del capitano di una nave a prendere somma a cambio marittimo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, ed altri provvedimenti relativi	2.	50	330 e 331 id.
63.	Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato.			338 - 339 e 340 Cod. comm.
	Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre	2.	»	
	Per ogni altro numero eccedente	3.	»	
64.	Per la nomina di uno o più periti e per ricevere la loro relazione o l'atto di asseverazione della medesima nei casi accennati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi dritti di cui ai numeri 57 e 58 di questo titolo.			85 - 105 - 522 e 524 Cod. comm.
65.	Per il verbale di rimozione di sigilli se viene consumato un tempo minore di ore due	4	»	861 Cod. p. c.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		Qualora venga impiegato un tempo maggiore si esigerà il dritto a rata di vacazione.		
588 e 637 Cod. comm.	66.	Per l' assistenza all' inventario del fallito, se viene consumato un tempo minore di ore due	4	»
		Ove venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il dritto a rata di vacazione.		
		Abbenchè l' inventario del fallito segua subito dopo la rimozione di sigilli, sarà sempre dovuto il dritto sovra fissato per quest' ultima operazione, la quale deve essere fatta con verbale separato.		
878 - 916 - 919 - 920 921 - 925 - 926 e 927 Cod. p. c.	67.	Per ogni decreto del pretore emanato dietro o senza ricorso, sarà esatto il dritto di cui al n. 23 del presente titolo.		
		Se a termini dell' articolo 925 del Codice di procedura civile si dovesse procedere a sommarie informazioni, sarà dovuto pel relativo processo verbale il dritto di cui al n. 16, avuto riguardo alla somma per cui si dimanda il sequestro.		
292 e 293 Cod. c. 795 e 929 Cod. p. c.	68.	Per l' atto di cauzione da darsi dal tutore, dall' erede presuntivo dell'assente, non che dalla persona che chiede il sequestro quando venga in quest' ultimo caso prscritta ;		
		E per eseguire il deposito della cartelle del debito pubblico o del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, saranno esatti gli stessi dritti menzionati ai numeri 20 e 21.		
816 - 817 - 818 - 827 875 ed altri del Cod. p. c.	69.	Per la formazione del bando nelle vendite di cui negli articoli controcitati, e l' inserzione dell' estratto del medesimo nel giornale degli annunzi giudiziari, saranno esatti gli stessi dritti di cui ai num. 26 e 27.		
825 ed altri analoghi detto Codice	70.	Per gli atti relativi ad incanti e vendite di beni immobili di minori, altra persona o corpo morale, saranno esatti gli stessi dritti attribuiti ai cancellieri dei tribunali, come al n. 135 di questa tariffa.		
816 - 875 ed altri id.	71.	Per il verbale degli incanti e vendite di beni mobili di minori od altra persona qualsiasi, sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.		
		Se però il prezzo ricavato non oltrepassa le lire cinquecento il dritto da esigersi non potrà eccedere le lire cinque.		
831 e 672 Cod. p. c.	72.	Per i depositi e le dispense enunciate nell' articolo 672 controcitato, sarà dovuto per ciascuno degli offerenti all' incanto il dritto di	»	50
831 e 678 id.	73.	Per l' atto di dichiarazione, quando occorra a termini di legge, della persona per cui fu fatto l' acquisto con accettazione simultanea da parte di questa, ovvero		

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol-
	col contemporaneo deposito dal dichiarante di un mandato speciale per quest' oggetto anteriore alla vendita	2	»	
	Se la accettazione della terza persona seguisse con atto separato, sarà dovuto un ugual dritto per la medesima di	2	»	
74.	Per l' inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari della nota contenente le indicazioni di cui nell' articolo 679 controcitato, oltre la carta bollata, le spese d' inserzione ed i dritti postali	1	50	831 e 679 Cod. p. c.
75.	Per l' atto di aumento del sesto	1	»	831 e 680 Id.
76.	Per la nomina del perito onde fare la stima dei beni mobili da vendersi	1	»	819 Id.
77.	Per la relazione di perizia dello stesso perito, compreso il giuramento, sarà dovuto il medesimo dritto di cui al n. 25.			Id.
78.	Per gli atti d' inventario sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.			886 Id

Sezione IV. — *Dritti di copia in forma semplice ed in forma autentica.*

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol-
79.	Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordinanze, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe.	»	30	435 - 437 - 438 - 439 ed altri del Cod. p. c., non che altre disposizioni di legge.
80.	Per l' autentica di ogni copia di bando per vendita di beni mobili od immobili, nel caso fosse stampato sarà dovuto il *dritto di copia* di	»	20	—
81.	Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll' obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, oltre il dritto ordinario *di copia*, sarà dovuto anche il dritto fisso *di originale* in	1	»	556 e 557 Cod. p. c.

CAPO II.

Dritti per gli scritti delle parti nelle cause innanzi ai pretori.

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol-
82.	Per ogni scritto presentato il pretore potrà ammettere in tassa un dritto a favore della parte che ne fece la presentazione, da lire due a lire dieci, secondo la necessità e la gravità delle ragioni fatte valere, ed avuto riguardo alla natura della causa ed alla condizione delle persone.			440 Cod. p. c.
	Gli scritti ammessi in tassa non potranno di regola			

in ogni causa, abbenchè siavi stata pronunziata più di una sentenza, eccedere il numero di due per ciascuna delle parti, compreso in quanto all'attore l'atto di citazione sebbene sia sottoscritto dall'usciere.

In quelle case soltanto, in cui il pretore li abbia creduti veramente necessari, potrà tassarne tre ma non mai di più.

I pretori nelle sentenze definitive dovranno indicare in modo distinto la somma ammessa per gli scritti tassati e l'altra delle spese della causa coll'indennità stata accordata alle parti a termini del susseguente n. 396.

Non è ammesso in ripetizione verun dritto di scritturazione o di copia se non che per ciò che è dovuto ai cancellieri od agli uscieri.

TITOLO III.

Dritti dovuti ai cancellieri dei tribunali civili e di commercio.

CAPO I.

Atti relativi all'istruzione delle cause ed alla esecuzione delle sentenze, ordinanze ecc.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
121 - 122 - 123 - 124 e 125 Cod. p. c.	83.	Per ricevere l'atto di ricusazione, farne la consegna al giudice od ufficiale del pubblico ministero ricusato, e ricevere la sua risposta, oltre il *dritto di copia* .	1	50
127 e 346 N. 7 id. 270 Regol.	84.	Per la sentenza pronunziata in camera di consiglio sulla ricusazione	3	»
129 Cod. p. c.	85.	Per l'atto di appello da riceversi dal cancelliere . .	1	»
129 id.	86.	Per riunire in fascicolo tutte le carte relative al giudizio di ricusazione e farne la trasmissione al cancelliere della corte di appello	1	50
136 id.	87.	Per la nomina di un curatore speciale al convenuto fatta dal presidente nel caso di cui nell'articolo controcitato	1	»
146 e 152 id.	88.	Per il decreto del tribunale che autorizza la citazione per pubblici proclami, compresa la comunicazione del ricorso al pubblico ministero da sentirsi in proposito	2	»
158 - 159 - 390 e 393 Cod. p. c. e 232 regol.	89.	Per ogni costituzione di procuratore nei procedimenti formali, qualunque sia il numero dei clienti rappresen-		

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	tati, con deposito nella cancelleria dell' originale o della copia autentica del mandato e degli atti di dichiarazioni di residenza o di elezione e dichiarazione di domicilio delle parti, coll' obbligo delle annotazioni nel registro enunciato nell' articolo 199 del regolamento	1	»	
	Ugual dritto sarà dovuto per la comparizione di ciascun procuratore delle parti nei giudizi sommari, nei quali all' udienza fissata devono far consegna alla cancelleria dell' originale o della copia autentica del mandato, non che degli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti medesime.			
90.	Per ogni documento depositato nella cancelleria, oltre il mandato e l'atto di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio, coll' obbligo della prescritta annotazione nel detto registro e negli atti, e per ciascuna causa :			110 - 113 - 158 - 159 166 - 167 - 280 - 393 394 - 395 - 412 - 665 706 - 730 e 739 detto Codice 232 e 258 regol.
	Se per comunicazione	»	25	
	Se per sola visione, con facoltà agli interessati di farne l' ispezione e di raffrontarne le copie cogli originali.	»	50	
	Un volume di atti contenente una continuata procedura col relativi titoli prodotti e regolarmente affogliati si ha per un solo documento.			
	Nei giudizi sommari per la consegna alla cancelleria del mandato e degli atti di dichiarazione surriferiti sarà dovuto per ogni procuratore il solo dritto di .	»	50	
91.	Per il certificato del cancelliere allo scopo previsto negli articoli controcitati, e per ogni altro certificato relativo all' istruzione delle cause da spedirsi sugli atti e coll' obbligo delle prescritte annotazioni . .	»	50	136 - 158 - 159 - 168 170 - 337 - 380 - 381 382 e 383 Cod. p. c. 964 Cod. civ e 230 regol.
	Essendovi più di un contumace, il dritto è aumentato di cent. 25 pel secondo e per ogni altro citato e non comparso.			
92	Per ogni provvedimento o *decreto* del presidente che delega un giudice per riferire in camera di consiglio sui motivi di ricusazione fissando il giorno per la pronunziazione della sentenza ; che abbrevia i termini della citazione, e contemporaneamente abbrevia pure i termini per rispondere, e per qualunque altro atto di istruzione ; che permette la citazione delle parti in via sommaria ; che permette ad alcuna delle parti di ritirare dal giudice relatore i suoi atti con prefissione di un termine per farne la restituzione ; che delega un giudice per procedere alla istruzione dietro			125 - 154 - 172 - 185 180 - 301 - 106 - 312 385 - 664 - 672 - 680 755 e 800 Cod. p. c. e 232 regol.

querela di falso, che ordina la restituzione dell' originale all' interessato, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell' esame; che permette al cancelliere di rilasciare copia dei documenti impugnati esistenti in deposito nella cancelleria; che surroga nel caso di legittimo impedimento l'usciere destinato per una notificazione a contumaci; che nomina un perito per procedere alla stima dei beni da subastarsi; che dispensa gli offerenti all' incanto dal deposito del decimo del prezzo d' incanto dei lotti pei quali voglia offerire; che concede uguale dispensa alla persona faciente l' aumento non minore del sette sul prezzo della vendita; che provvede sull' istanza verbale del debitore arrestato nel caso in cui sia seguito coll' assistenza del cancelliere; che stabilisce il giorno in cui il marito debba comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto dell' autorizzazione; che sospende la prolazione della sentenza nei giudizi contumaciali dichiarando riaperto il giudizio, e per ogni altro provvedimento consimile sarà dovuto il dritto di . . . . » 60

172 - 181 - 182 - 183 184 - 189 - 192 - 199 204 - 206 - 208 - 209 215 - 217 - 222 - 230 231 - 233 - 241 - 246 248 - 251 - 252 - 259 260 - 263 - 266 - 268 272 - 274 - 276 - 277 284 - 285 - 287 - 289 290 - 302 - 321 - 322 323 - 328 - 375 - 377 391 - 473 - 664 - 681 717 - 722 - 732 ed altri analoghi Cod. p. c.

93. Per ogni provvedimento od ordinanza data dal presidente o dal giudice delegato sopra istanza di una delle parti con citazione dell' altra oppure d' ufficio:

Se l' ordinanza conterrà puramente e semplicemente

a) L' abbreviazione di termini per rispondere o per qualunque atto d' istruzione (172);

b) La surrogazione del giudice delegato nominando altro giudice a sostituirlo in qualche atto relativo alla esecuzione delle prove (210);

c) La fissazione di altro giorno per l' esecuzione della prova o per la trasferta del presidente o giudice all' abitazione della parte, del testimonio o del perito pe ricevere le dichiarazioni (215);

d) La fissazione dell' udienza o del giorno per l' interrogatorio (217 ultimo capoverso); per la prestazione del giuramento (222 ultimo capoverso); del luogo, giorno ed ora per la comparizione dei testimoni (233); del giorno in cui l' esame deve farsi all' udienza (248); del luogo, giorno ed ora per l' accesso (274); del giorno ed ora per la presentazione della relazione da farsi dal perito con designazione o non del cancelliere della pretura per riceverla (276); del giorno ed ora in cui la parte dovrà scrivere sotto la sua dettatura (290 secondo capoverso);

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	e) L'esecuzione dell'esame dei testimoni sul luogo a cui si riferiscono le disposizioni (234);			
	f) La proroga dell'esame ad altro giorno (241);			
	g) La concessione d'una proroga durante il termine dell'esame (246);			
	h) La commissione del cancelliere di una pretura per ricevere la relazione di uno o più periti (266);			
	i) La prosecuzione in via formale del giudizio cominciato con procedimento sommario (391);			
	Il dritto sarà di	»	60	
	Se conterrà qualunque altra disposizione tanto d'accordo delle parti che dietro autorità dalla legge accordata al presidente od al giudice delegato, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate . .	1	»	
	Per ogni facciata eccedente sarà dovuto il dritto di	»	50	
	Nel caso qualcuna delle dette ordinanze si trovasse riferita in un processo verbale per cui il cancelliere percepisce un dritto fisso, ovvero un dritto di vacazione, nulla sarà particolarmente dovuto.			
94.	Per la trascrizione in apposito registro delle dette ordinanze sarà dovuto per caduna facciata il *dritto di copia* in	»	15	50 Cod. p. c.
95.	Per l'ordinanza del presidente contro il procuratore che non abbia restituito i documenti, o non abbia eseguito il deposito o la restituzione degli atti nel termine dalla legge stabilito	1	50	170 - 177 e 180 id.
96.	Per la sentenza del tribunale contro del procuratore anzidetto per gli effetti di cui nell'articolo controcitato	3	»	170 id.
97.	Per ogni processo verbale da stendersi alla presenza del tribunale sia in pubblica udienza che a porte chiuse, ovvero d'innanzi il presidente od il giudice delegato ad accertamento di qualsiasi incumbente o mezzo di prova, previsto ed ammesso negli articoli di legge in margine indicati e per qualunque altro atto di simile natura, ordinato per sentenza od ordinanza o consentito dalle parti nei procedimenti sì formali che sommari e di materie speciali, ed anche in esecuzione di giudicati e non espressamente in questo numero contemplato, il dritto sarà regolato come segue:			51 - 55 - 207 - 211 212 - 219 - 242 - 248 251 - 281 - 288 - 292 293 - 294 - 303 - 304 306 - 225 - 808 - 811 838 - 840 - 920 e 925 id.
	Se fra la discussione e la redazione dei verbali non si eccederà la durata di un'ora	1.	50	
	In caso di più lunga durata di tempo sarà tassato il dritto a rata di vacazione.			
	Ad un tal fine il presidente od il giudice delegato			

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire Cent.
		noteranno in margine del verbale la durata del tempo impiegato.	
		Se nello stesso processo verbale sarà compresa qualche operazione, la quale avrebbe potuto essere fatta con processo verbale separato, non sarà dovuto un dritto speciale per la medesima, ma bensì un solo dritto per il processo verbale principale.	
1364 - 1375 e 1377 Cod. civ. - 226 - 227 228 - 324 e 326 Cod. p. c.	98.	Per ogni atto di giuramento da prestarsi dalle parti: Se il verbale non eccede due facciate di scritturazione	1. 50
		Per ogni facciata di eccedenza	» 50
265 - 266 - 269 - 276 277 - 293 307 e 664 id.	99.	Per ogni relazione di perizia, se scritta dal cancelliere col prescritto numero di linee e di sillabe, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate . .	1. 50
		Per ogni facciata in eccedenza si esigerà il dritto di	» 50
		Se verrà rimessa già estesa dai periti su carta da bollo, a termini di legge, sarà dovuta la sola metà del dritto di scritturazione suaccennato, oltre a quello di lire una per il processo verbale di presentazione . .	1. »
		Mediante il dritto sopra stabilito nulla sarà dovuto al cancelliere per il *visto acciò non si varii* da apporsi ad ogni piano, pianta o tipo formato dai periti dietro commissione dell' autorità giudiziaria o di consenso delle parti da rimanere annessi alle relazioni di perizia.	
211 - 245 - 267 288 2. capoverso e 293 id.	100.	Per ogni provvedimento dato dal presidente o dal giudice delegato in margine od a piedi degli atti al riguardo dell'indennità dovuta ai testimoni, dell'onorario dei periti, delle spese dovute in rimborso ai depositari di scritture, e dell' onorario per assistere alla verificazione	» 25
		Se qualcuno di questi decreti sarà motivato . .	» 50
211 - 403 - 266 - 276 661 - 744 - 747 - 890 891 e 893 Cod. p. c.	101.	Per la inserzione nei registri della cancelleria dei processi verbali originali stati ricevuti e compilati per delegazione ed autenticati da altri cancellieri, come pure di quelli relativi alla consegna di beni mobili, al rilascio dei beni immobili ed alle divisioni giudiziarie e quindi trasmessi alla cancelleria.	» 75
		La spesa della trasmissione per via postale sarà dall' ufficiale mittente anticipata con dritto di rimborso verso le parti.	
65 - 284 - 292 - 301 306 - 310 - 374 - 615 691 - 881 id. e 2010 Cod. civ.	102.	Per ogni processo verbale od atto di cancelleria compilato senza intervento dell' autorità giudiziaria e colla sola presenza delle parti o di alcuna di esse, qualunque sia il numero degli interessati che vi ebbero a prender parte cioè: dichiarazione fatta dal-	

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	l' editore di un giornale o da un tipografo legalmente esercente, di obbligarsi a stampare senza anticipazione di spesa, i bandi ed altri atti giudiziari nell' interesse delle persone ammesse al beneficio dei poveri - deposito della scrittura che deve verificarsi - verificazione di scrittura per parte dei periti - dichiarazione della parte di voler proporre la querela di falso - deposito delle spese occorrenti pel relativo procedimento - restituzione dell' originale e sostituzione della copia del processo verbale dell' esame - restituzione ai depositari dei documenti trasportati - deposito e rilascio di somme per spese di procuratore - dichiarazione fatta dal terzo debitore di somme dovute e dal ritentore di oggetti mobili - deposito della somma stabilita dai tribunali per le spese occorse in dipendenza dell' istanza per la rivendita - deposito di parere di giureconsulti per omologazione di transazione - dichiarazione di rilascio di immobili fatto da un terzo possessore; e per qualsiasi altro atto da riceversi dal solo cancelliere e superiormente non indicato; quando non si eccedano due facciate di scritturazione	1.	»	
	Per ogni facciata eccedente	»	50	
	Oltre al dritto sovra fissato, per ogni documento da rimanere depositato nella cancelleria sarà dovuto quello di	»	50	
103.	Per la prima iscrizione di ogni causa sul *ruolo generale di spedizione* compreso l' obbligo delle prescritte annotazioni in registro e sugli atti e di ogni altra operazione prescritta dal regolamento e relativa alla spedizione della causa all' udienza	2.	50	175 - 179 - 383 - 390 e 412 Cod. p. c. e 215 del Regolamento
104.	Per le successive iscrizioni collo stesso obbligo ed incumbenze suaccennate	1.	50	217 e 253 detto Reg.
105.	Per la cancellazione della causa dal ruolo sia a termini di legge od ordinata dall' autorità giudiziaria che a richiesta e di consenso delle parti, qualunque sia il numero dei procuratori intervenuti e comprese le annotazioni sul ruolo e sugli atti	»	50	174 1 capoverso Cod. p. c. e 218 - 219 - 220 e 252 del Regolamento.
	Se la cancellazione dal ruolo viene operata d' ufficio a seguito di sentenza del tribunale toccante il merito della controversia, per cui cessa l' effetto dell' iscrizione e devesi questa rinnovare, non sarà dovuto alcun dritto.			
106.	Pel decreto motivato del presidente sopra ricorso *perchè una causa sia dichiarata* d' urgenza . .	1.	»	245 del Regolamento

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
390 - e 412 Cod. p. c. e 232 ultimo capoverso del Regolamento	107.	Per ogni comunicazione e consegna di comparsa conclusionale da farsi ai procuratori delle parti . . .	»	25
390 - 400 e 412 Cod. p. c.	108.	Per la vidimazione delle comparse conclusionali delle parti colla menzione delle postille aggiunte e per caduna parte che abbia rimesso gli atti	»	50
222 del Regolamento	109.	Per la distribuzione al presidente e membri del tribunale non che al pubblico ministero della copia in carta libera dei rispettivi atti conclusionali delle parti nei giudizi formali e per ognuna di esse . .	»	25
247 id.	110.	Per la distribuzione al giudici della disputa o di una memoria, per ciascuno di essi	»	50
177 - 178 Cod. p. c. 223 e 225 del Reg.	111.	Per ricevere dai procuratori delle parti gli atti della causa, ed i relativi documenti, riuniti in due fascicoli distinti e separati col rispettivo indice per doppiu assieme alla nota delle spese, farne la cumunicazione al pubblico ministero, quando la legge vuole che debba essere sentito, e quindi la presentazione al presidente onde stabilisca se la relazione della causa all' udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso o dalle parti e nel primo caso farne la consegna al giudice commesso e nel secondo la restituzione ai procuratori depositanti, coll' obbligo delle annotazioni in registro e della disamina prescritta dalla legge per ogni procuratore che ne abbia fatto il deposito	1.	»
177 - 352 - 390 e 400 Cod. p. c. 223 e 225 del Reg	112.	Per ricevere gli stessi atti e documenti nel modo accennato al numero precedente dagli anzidetti procuratori appena finita la discussione e farne la rimessione al giudice relatore ed al tribunale, coll' obbligo parimente delle prescritte annotazioni nel registro, per ogni procuratore che gli avrà rimessi .	1.	»
247 id.	113.	Per ogni rinvio della spedizione della causa ad altra udienza di consensu delle parti o per altro motivo, trascritto sul foglio d' udienza, tranne i casi previsti negli articoli 246, 254 e 258 del regolamento e nell' art. 349 capoverso del Codice di procedura civile	1.	»
		Se durante la seduta il tribunale, dietro eccezioni delle parti, darà qualche provvedimento da inserirsi nel foglio d' udienza sarà dovuto il dritto di. . .	2.	50
250 id.	114.	Per ogni estratto del foglio d' udienza da spedirsi ad un privato con autorizzazione del presidente sarà dovuto il *dritto di copia* di cui al n. 194.		
		In prova *dell' autorizzazione* l' estratto sarà vidimato dal presidente.		

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
115.	Per ogni sentenza che contenga soltanto provvedimenti d' istruttoria i quali non pregiudicano il merito della causa, quelle ad esempio che ordinano la prosecuzione di un giudizio sommario nella via formale (391) la comparizione personale delle parti (401) la nomina d' ufficio di periti od arbitri conciliatori quando le parti non furono d' accordo nella loro scelta (402) la nomina del perito a termini dell' art. 666 n. 1, la prescrizione di maggior pubblicazione dell' ordinanza, la rinnovazione di altra udienza dell' incanto in ribasso di prezzo nel caso di stima rimasta senza offerta (675 Codice procedura civile)	2.	50	360 Cod. p. c.
116	Per qualunque altra sentenza pronunziata sopra quistioni di merito o per risoluzione di incidenti sia nel corso dell' istruzione che in definizione della medesima come anche nei giudizi esecutivi e nelle materie speciali (*tranne quelle di vendita*) sì interlocutoria che definitiva, in contraddittorio od in contumacia, se non eccederà otto facciate di scritturazione	5.	»	Id.
	Per ogni facciata in eccedenza	»	50	
117.	Per ogni estratto del dispositivo delle sentenze pubblicate all' udienza giusta il prescritto dall' art. 366 del Codice di procedura civile da partecipatsi ai procuratori delle parti con avviso in carta libera quando però sia dai medesimi richiesto, sarà dovuto un dritto fisso *di copia* in	»	30	268 del Regolamento
118.	Per l' iscrizione sul repertorio di ogni atto, provvedimento o sentenza, *soggetti a tassa di registro* coll' obbligo della menzione e delle indicazioni previste dalla legge controcitata	»	20	63 della Legge sul registro 21 aprile 1862 N. 585.
119	Per ogni atto di cauzione e di sottomissione con cauzione :			182 - 329 - 330 - 363 731 - 795 - 929 e 934 Cod. p. c.
	Se la scritturazione non eccede due facciate . .	3.	»	
	Per ogni facciata eccedente.	»	50	
120.	Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi sarà dovuto il diritto di cui all'art. 21 del titolo 1 di questa tariffa.			Legge sulla cassa dei prestiti 30 giugno 1857, N. 2256, - 677 Cod. p. c.
121.	Per il provvedimento del presidente in calce della nota delle spese dovute alle persone indicate nell'articolo 103 del Codice di procedura civile . . .	1.	»	379 id. e 260 del Regolamento
	Ugual dritto è dovuto pel provvedimento col quale il presidente nel caso di opposizione del debitore rimette le parti davanti il tribunale qualora non siagli			

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		riuscito di conciliarle, comprese le rispettive ragioni riferite in forma di processo verbale pel foglio d' udienza.		
		Se però la scritturazione di questo processo verbale fosse maggiore di una facciata sarà dovuto, oltre il dritto soprasperificato, quello di centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.		
260 id.	122.	Per il provvedimento del tribunale il quale statuisce sull' opposizione all' ammontare delle dette spese .	1.	50
301 id.	123	Per le lettere requisitorie del tribunale nel caso previsto dall'art. 208 del Codice di procedura civile ed in altro analogo	1.	25
473 Cod. p. c. e 271 del Regolamento	124.	Per ogni decreto del presidente da conservarsi nel registro *materie e provvedimenti diversi* che d'accordo delle parti ordina la correzione da farsi alle sentenze	»	75
473 Cod. p. c.	125.	Per l' esecuzione delle dette correzioni tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate	1.	50
557 id.	126.	Per il provvedimento del presidente con cui autorizza il rilascio di *una nuova copia in forma esecutiva* di atti giudiziali o contrattuali in contraddittorio od in contumacia delle parti regolarmente citate . . .	2.	»
556 id. 123 del Regol. 130 del R. Decreto 15 novembre 1865 N. 2602.	127.	Per la legalizzazione fatta dal presidente del tribunale civile ed autenticata dal cancelliere dell'atto contrattuale spedito in forma esecutiva	2.	»
		Per ogni altra legalizzazione di firma fatta dallo stesso presidente	»	50
561 id. Cod. e 275 N. 6 del Regol.	128.	Per ogni annotazione in registro delle opposizioni a sentenze contumaciali	»	50
561 detto Cod. 2919 Cod. civ.	129.	Per ogni certificato da rilasciarsi dal cancelliere a senso degli articoli in margine citati e per ogni altro di cui ne venga fatta richiesta al cancelliere e che non appartenga alla istruzione delle cause . . .	1	»
666 - 689 e 732 Cod. p. c.	130.	Per la sentenza che ordina la spropriazione forzata od il reincanto o che ammette la richiesta d' incanto nel giudizio di purgazione sarà dovuto lo stesso dritto di cui al N. 116 per le sentenze in merito.		
666 - 667 - 681 689 - 733 e 827 Cod. p. c ; - 296 e 297 Cod. comm.	131	Per la formazione del bando per la vendita in via di spropriazione forzata od in giudizio di purgazione degli immobili e per la vendita di beni immobili dei minori non che delle navi pignorate qualora la scritturazione non ecceda i due fogli ossia quattro facciate.	5.	»
		Per ogni facciata in eccedenza	»	50

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
132.	Per ricevere dall' usciere il processo verbale constatante l' esecuzione degli atti dalla legge voluti, e dal creditore istante i documenti enunciati nell' art 669, ed il tutto riunire nel volume degli atti di subastazione coll' obbligo di darne visione agli interessati	2.	»	661 - 681 - 690 729 e 753 d. Cod. p. c.
133.	Per la verificazione della nota delle spese ordinarie del giudizio di subastazione e di quelle anche straordinarie nel caso previsto dall' ultimo alinea dell' articolo controcitato, stata presentata dal procuratore del creditore istante e la liquidazione delle medesime a termini di legge	1.	50	684 id.
	Se la nota eccederà due facciate di scritturazione, sarà inoltre per ogni facciata in eccedenza dovuto il dritto di	»	50	
134.	Per l' iscrizione di ciascuna persona ammessa ad offrire agli incanti nel relativo registro	»	60	672 - 692 e 736 id. e 275 N. 7 del Regol.
135.	Per ogni sentenza di vendita saranno dovuti i dritti determinati come segue, cioè:			674 - 682 - 685 692 - 736 e 877 di detto Cod. p. c.
	Se il prezzo degli immobili venduti non eccederà la somma di L. 500	5.	»	
	sino a . . . . » 1,000	7.	50	
	sino a . . . . » 2,000	10.	»	
	sino a . . . . » 5,000	15.	»	
	sino a . . . . » 10,000	25.	»	
	sino a . . . . » 25,000	40.	»	
	sino a . . . . » 50,000	60.	»	
	Per qualunque somma maggiore non si potrà eccedere il dritto di	80.	»	
	Quando la vendita avrà luogo in più lotti, ogni compratore pagherà il dritto del lotto acquistato sulla base e secondo la premessa gradazione.			
	Ove taluno degli oblatori si renda compratore di più lotti distinti, si esigerà un solo dritto sull' ammontare complessivo del prezzo riunito degli stessi lotti.			
136.	Per curare la trascrizione della sentenza di vendita nell' ufficio delle ipoteche, *oltre il dritto di copia della sentenza*, si esigerà pure quello *di originale* per ogni nota da presentarsi al conservatore a mente degli articoli 1932, N. 4 e 1937 del Codice civile, in	1.	»	685 Cod. p. c.
137.	Per la dichiarazione del procuratore esercente presso il tribunale di aver fatto l' acquisto per una terza persona con accettazione simultanea da parte di questa ovvero col contemporaneo deposito di un mandato speciale per questo oggetto anteriore alla vendita	3.	»	678 e 692 id.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		Se l'accettazione della terza persona avesse luogo per atto separato sarà ugualmente dovuto pel medesimo lo stesso dritto sopra fissato.		
679 e 692 Cod. p. c.	138.	Per la nota da inserirsi nei giornale degli annunzi giudiziari al riguardo dell'aumento del sesto o per qualsiasi altra nota da inserirsi per cura del cancelliere, ove la scritturazione non ecceda due facciate	2.	»
		Per ogni facciata di eccedenza	»	50
		Oltre la carta bollata, il dritto di posta e quello d'inserzione.		
680 e 692 id.	139.	Per ogni atto di aumento del sesto con costituzione di un procuratore, quando la scritturazione sia minore di due facciate	2.	»
		Per ogni facciata di scrittura eccedente	»	50
2089 Cod. c. 710 N. 2, 731 e 795 Cod. di p. c.	140.	Per ciascuna nota d'iscrizione d'ipoteca a sensi degli articoli controcitati e di altra qualsiasi disposizione di legge	1.	»
1991 Cod. c.	141	Per ogni certificato da apporsi sulle note d'iscrizioni d'ipoteca derivanti da sentenze non state ancora registrate in conformità dell'articolo in margine citato	»	50
728 id.	142.	Per il decreto del presidente sul ricorso dell'acquirente onde procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche gravitanti sull'immobile acquistato .	1.	»
48 - 156 - 666 N. 5, 709 - 714 e 715, Cod. p. c.	143.	Per ogni domanda di collocazione nei giudizi di graduazione con deposito dell'originale e della copia autentica del mandato e dei documenti giustificativi, coll'obbligo delle prescritte annotazioni pel registro e di darne visione agli interessati . .	1.	50
		Per ogni documento prodotto oltre il mandato .	»	50
710 e 739 Cod. p. c.	144.	Per la consegna al giudice delegato di tutti gli atti, documenti e carte relative alla procedura della graduazione, comprensivamente le prescritte annotazioni nel registro	3.	»
711 - 714 e 715 id.	145.	Per la scritturazione dell'originale stato di graduazione e di supplementaria collocazione particolare, colla data del deposito fattone dal giudice delegato in cancelleria per ogni facciata	»	50
712 e 717 id.	146.	Per le notificazioni da farsi dal cancelliere con biglietto ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, non che al compratori, in conformità degli articoli controcitati e per ciascuno degli interessati, cui si darà l'avviso	»	25
712 id.	147.	Per la visione dello stato di graduazione a darsi a ciascun interessato	»	50
		Qualora l'ispezione che sia per farne uno degli		

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	interessati ecceda la durata di un'ora sarà dovuto il dritto di	1.	»	
148.	Per le osservazioni, istanze ed eccezioni proposte in iscritto, oltre il dritto per ogni nuovo documento che venisse prodotto, e portato dal n. 143, sarà dovuto quello di	»	50	712 e 716 Cod. p. c.
149.	Per il processo verbale di discussione avanti il giudice delegato si esigerà il dritto fissato al n. 97.			715 e 726 id.
150.	Per la nota di liquidazione fatta dal cancelliere delle spese del giudicio di graduazione coll' obbligo di darne visione alle parti, per le due prime facciate di scritturazione.	2.	50	716 id.
	Per caduna delle facciate successive sarà dovuto il dritto di	»	50	
	Lo stesso dritto sarà dovuto per ogni nota particolare delle spese relative alla collocazione dei creditori comparsi da liquidarsi e vidimarsi dal cancelliere.			
151.	Per la comunicazione all'ufficio del pubblico ministero, quando è prescritta dalla legge, di tutti gli atti della procedura e degli interessati comparsi nel giudicio di graduazione, comprese le prescritte annotazioni in registro	1.	25	241 del Regol. 716 Cod. p. c. e 236 detto Regol.
152.	Per la consegna degli stessi atti al giudice delegato onde farne la relazione al tribunale nel giorno dell'udienza fissata	1.	25	
153.	Per la sentenza di omologazione si esigerà il dritto come al n. 116.			716 Cod. p. c.
154.	Per il processo verbale di deposito della liquidazione concordata fra le parti o formata da un liquidatore coll'obbligo di darne visione alle parti richiedenti che vi abbiano interesse	2.	»	717 id.
155.	Per la spedizione di ogni nota di collocazione ai creditori	1.	50	717 e 726 id.
156.	Per l'atto di obbligazione passato dai creditori di restituire la somma avuta dal compratore a norma della sentenza definitiva dello stato di graduazione :			723 Cod. p. c.
	Se con cauzione	3.	»	
	Se senza	2.	»	

CAPO II.

Materia di volontaria giurisdizione, procedimenti ed atti diversi.

157.	Per ogni decreto sopra ricorso degli interessati emanato dal tribunale in camera di consiglio, sentito o non il pubblico ministero:			316 - 779 - 780 - 781 793 - 794 - 798 - 799 811 ultimo capoverso 836 - 845 - 876 - 878

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
881 - 898 - capoverso e 899 Cod. p. c. 136 - 224 - 235 - 236 237 - 292 - 293 - 299 301 - 319 - 1405 1406 e 2039 Cod. c.		Se il provvedimento sarà soltanto preparatorio .	2.	»
		Se definitivo	3.	»
		In questo dritto vi è compreso il decreto del presidente che ordina la comunicazione delle carte al pubblico ministero e delega il giudice per riferire colla comunicazione delle carte all'uno ed all'altro.		
		Se la parte interessata dopo le conclusioni scritte del pubblico ministero intendesse di ritirare la dimanda senza provvedimento del tribunale, in questo caso sarà dovuto il dritto di	1.	50
		Oltre ai dritti sovra specificati sarà dovuto anche quello di trascrizione enunciato al n. 172, la quale avrà pur luogo parimente nel caso di ritiro della dimanda.		
249 Cod. c.	158.	Per il decreto del tribunale che autorizza il trasferimento della sede del consiglio di famiglia in altro mandamento	1.	»
905 Cod. p. c.	159.	Pel decreto del tribunale sull'istanza con ricorso del debitore per la designazione del luogo dove debba farsi il deposito della somma o della cosa offerta	2.	»
782 capoverso 806 1. capoverso 807 808 - 814 I. parte 838 - 914 - 915 - 916 918 e 920 Cod. p. c.	160.	Per ogni decreto a darsi dal presidente sopra ricorso nelle materie di speciale sua competenza e nei casi dalla legge contemplati:		
		Se il procedimento sarà preparatorio . . .	»	60
		Se definitivo	1.	»
221 e 222 Cod. c.	161.	Per ogni provvedimento dato con decreto dal presidente, sentito il ministero pubblico, nei casi di richiami tra padre e figlio previsti dalla legge . . .	1.	»
1405 e 1406 Cod. c.	162.	Per qualunque processo verbale, onde accertare la necessità ed utilità della chiesta alienazione della dote o della permuta dell'immobile dotale, col relativo consenso della moglie, sarà dovuto il dritto di cui al n. 97.		
109 Cod. p. c.	163.	Per la presentazione in cancelleria del ricorso, col quale si chiede il regolamento della competenza con deposito dei documenti, compresa la comunicazione a farsene al pubblico ministero e la consegna al Tribunale.	1.	»
		Oltre a questo dritto sarà pur dovuto quello di cui al n. 90 per ogni documento prodotto colla distinzione ivi accennata.		
111 id.	164.	Per il provvedimento del tribunale, col quale non si reputa fondata la dimanda della parte ricorrente .	2.	»
111 Cod. p. c.	165.	Per il decreto col quale assieme ad esso si ordina la notificazione del ricorso alla parte avversaria onde		

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	possa presentare il controricorso, e si stabilisce il termine per la notificazione e la presentazione del controricorso	1.	»	
166.	Per la presentazione nella cancelleria del controricorso cogli annessi documenti sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n. 163, oltre quello per ogni documento prodotto come al n. 90.			113 id.
167.	Per la sentenza che provvede definitivamente sulla detta dimanda sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n. 116.			114 id.
168.	Per gli atti d'istruzione e le sentenze che possono occorrere nei giudizi enunciati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi dritti rispettivamente fissati nel capo I di questo titolo.			797 - 810 - 815 841 - 846 - 884 900 e 943 Cod. p. c. e 384 Cod. c.
	Per la trasmissione della sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio da farsi dal cancelliere all'ufficio di stato civile del comune in cui fu celebrato, sarà dovuto il dritto di . . .	»	75	
169.	Per la parafrazione di documenti, libri o scritti di qualsiasi natura tanto a termini di legge che debba farsi per ordine di qualche autorità giudiziaria, o nel corso delle cause e per quelle eseguite nell'interesse od a richiesta dei privati, quando la legge ***non abbia prescritto doversi fare senza costo di spesa*** sarà dovuto per la prima firma il dritto di	»	25	—
	E per ogni altra sui fogli successivi	»	05	
170.	Per la visione ed esame degli estratti delle sentenze che pronunziano l'interdizione o la inabilitazione e la revoca dell'una o dell'altra, trascritte senza costo di spesa nell'apposito registro da tenersi nella cancelleria ed affisse nella sala pubblica d'aspetto . .	»	60	844 Cod. c.
	Ugual dritto sarà pure dovuto per i certificati negativi e per quelli comprovanti la conformità degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile coi registri custoditi negli archivi dei tribunali civili.			8 e 9 del R. Decr. 15 nov. 1865 N. 2602
171.	Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno, e per ogni anno cui si estenda .	»	50	—
	Per la visione degli atti o registri in materia civile esistenti in cancelleria sarà dovuta la tassa fissata nei due capoversi del n. 40.			
172.	Per la trascrizione nell'apposito registro dei ricorsi menzionati nell'articolo controcitato del Codice di procedura civile delle conclusioni del ministero pubblico e dei decreti relativi ai ricorsi medesimi, sarà dovuto per ogni facciata il *dritto di copia* in . . .	»	15	30 Cod. p. c. e 275 N. 14 del Regol.
173.	Per il decreto del tribunale che ordina la inscri-			

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine	Lire	Cent.
	zione nel catalogo dei procuratori esercenti o dei sostituti procuratori:		
	Pei primi	3.	»
	Per gli altri	2.	»
	174. Per ogni atto di giuramento da prestarsi a termini di legge da un avvocato, un procuratore o da altro funzionario sarà esatto il dritto di	1.	50
	Dai pagamento di questa tassa giudiziaria non sono esenti gli impiegati del Governo che hanno uno stipendio fisso qualunque ne sia l'ammontare.		

CAPO III.

Giudizi di fallimenti ed atti speciali in materia commerciale.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine	Lire	Cent.
544 e 545 Cod. di comm.	175. Per la dichiarazione di fallimento, sia che venga accompagnata dal deposito del bilancio, che corredata dalla indicazione dei motivi che impediscono al fallito di fare questo deposito:		
	Nel primo caso	2.	50
	Nel secondo	2.	»
546 - 547 - 548 561 - 568 - 570 571 e 574 id.	176. Per le sentenze di dichiarazione di fallimento e dell'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti — di ammissione del fallito ad intervenire in causa — di surrogazione del giudice delegato — di nomina definitiva dei sindaci o confermativa dei primi in ufficio — di dispensa di alcuno di essi o di surrogazione d'altri — di aggiunzione di uno o più sindaci definitivi e surrogazione di alcuni di essi sull'istanza dei creditori o dei fallito	2.	50
550 - 601 - 602 615 e 637 Cod. comm.	177. Per ogni inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di un estratto di sentenza e per ogni altra inserzione di avvisi nello stesso giornale, oltre la carta bollata, i dritti postali e quelli d'inserzione .	1.	»
549 - 570 - 601 602 - 615 e 637 Cod. comm.	178. Per ogni avviso da darsi con lettera del cancelliere al pretore, ai sindaci, ai creditori ed altri interessati	»	25
560 - 565 - 572 573 - 576 - 578 585 - 590 - 594 598 e 608 id.	179. Per ogni ordinanza del giudice delegato se attinente all'istruzione del giudizio	»	60
	Se definitiva o nei casi in cui è ammesso il richiamo o ricorso al tribunale per riparazione . .	1.	»
584 id.	180. Pel deposito del bilancio formato o rettificato dai sindaci nella cancelleria del tribunale.	1.	»
599 id.	181. Per ogni certificato del cancelliere sulle note d'iscrizioni ipotecarie richieste dai sindaci per constatare la loro qualità	»	50

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
182.	Per ogni estratto di documento, carte e titoli a sensi degli articoli controcitati sarà dovuto il *dritto di copia* come al N. 194.			605 a 714 Cod. comm.
183.	Per ogni processo verbale di adunanza dei creditori da aver luogo sotto la presidenza del giudice delegato qualunque sia l'oggetto della deliberazione; cioè - sulla formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina dei nuovi sindaci - sulla verificazione dei crediti - sulla formazione del concordato - sul rendiconto definitivo dei sindaci al fallito nel caso di concordato - sulla verificazione di nuovi crediti prodotti dopo la sentenza di condanna, o bancarotta-fraudolenta, o portante annullamento o risoluzione del fatto concordato, e formazione di un nuovo - sulla conservazione o surrogazione dei sindaci - sopra la amministrazione o conservazione dei sindaci, o sulla surrogazione di altri ad essi - sul soccorso da accordarsi al fallito ed alla sua famiglia sopra l'attivo del fallimento - sul consenso al concordato in favore di uno o più di soci soltanto in caso di fallita di una società di commercio - sull'autorizzazione ai sindaci di continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito - sul rendiconto annuale dell'amministrazione de' sindaci - sul rendiconto definitivo dei medesimi, presente o legalmente chiamato il fallito - come pure per il processo verbale di presentazione dei libri onde estrarne ciò che ne risguarda la controversia; se per la loro compilazione non si eccederà la durata di un' ora .	1.	50	567 - 602 - 604 615 - 617 - 620 630 - 638 - 639 642 - 643 - 644 645 - 649 - 650 Cod comm. e 405 Cod. p. c.
	Per una più lunga durata di tempo sarà dovuto il dritto di vacazione.			
	Il giudice delegato annoterà in tal caso in margine del verbale il tempo impiegatovi.			
184.	Per la formazione dello stato dei creditori, e per ogni creditore ivi compreso sarà dovuto il dritto di	»	50	600 Cod. comm.
	Oltre a questo dritto ne sarà dovuto un altro consimile per ogni nota dei creditori da rimettersi, coi rispettivi titoli, in cancelleria indicante le somme delle quali ne propongono il credito.			
185.	Per la dichiarazione da porsi sopra ogni titolo di credito a senso dell'articolo controcitato, nel caso sia stato ammesso in tutto o in parte vidimata dal giudice delegato	»	25	606 id.
186.	Per ogni atto di giuramento da prestarsi da ciascun creditore nelle mani del giudice delegato sulla verità e realtà della somma per cui fu ammesso il suo credito.	1.	»	607 Cod. comm.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
4 - 10 - 11 - 12 13 - 14 e 15 del detto Cod.	187.	Per la registrazione degli estratti di atti di autorizzazione a commercio, di revoca di tale esercizio, di contratto di matrimonio fra persone commercianti, e di domanda di separazione di beni, da essere affissi nella sala del tribunale	1.	»
158 - 160 e 161 id.	188.	Per il processo verbale di deposito e successiva trascrizione in apposito registro dell' *estratto* dell' atto costitutivo delle società in nome collettivo, e di quelle in accomandita semplice, *e per intiero* dell'atto costituitivo della società in accomandita per azioni e delle società anonime col relativo decreto reale di approvazione, da essere gli uni e gli altri affissi nella sala del tribunale, oltre il *dritto di copia* per la trascrizione in centesimi quindici per caduna facciata di scritturazione come al precedente numero 172 sarà dovuto quello *di originale* in.	1.	»
		Ugual dritto sarà dovuto per ogni altro deposito e trascrizione di cui negli articoli 163, 168 e 172 del Codice di commercio.		
286 N. 6 id.	189.	Per il processo verbale di deposito del duplicato delle memorie, prospetti e fatture sottoscritte dal capitano o dall' armatore relativamente alle somministrazioni per le riparazioni della nave	1.	25
330 e 331 Cod. comm.	190.	Per la autorizzazione a darsi dal tribunale al capitano di una nave per prendere somme a cambio marittimo, prendere danari a prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, non che, in difetto di domanda del capitano, dare nel secondo caso gli opportuni provvedimenti al riguardo . .	2.	»
338 - 339 - 340 id.	191.	Per l' asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare, susseguita dalla conferma dell' equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato :		
		Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre	2.	»
		Per qualunque numero maggiore	4.	»
85 - 105 - 522 e 524	192.	Per la nomina di uno o più periti da farsi dal presidente per gli effetti di cui negli articoli in margine citati	1.	»
524 id.	193.	Per la omologazione da darsi dal tribunale dello stato di ripartizione delle perdite e dei danni fatto da detti periti	2.	»

N. d'ordine | Lire Cent. | Articoli di Legge e Regol.

CAPO IV.

Dritti di copia in forma semplice ed in forma esecutiva.

N. d'ordine		Lire Cent.	Articoli di Legge e Regol.
194.	Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali, ed ogni altro atto giudiziario non che degli atti dello stato civile, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe sarà dovuto il dritto di	» 30	—
195.	Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi, quando saranno spedite dai procuratori, sarà dovuto al cancelliere, per la collazione delle medesime coll' originale e per l' autentica da apporsi alla fine di esse, *il dritto di copia* per ogni facciata scritta secondo il disposto del numero precedente in	» 40	369 e 397 Cod. p. c. 209 del Regolam.
	Ove le dette copie fossero composte di più di un foglio di carta da bollo il cancelliere dovrà in margine di ogni foglio da numerarsi apporvi anche la sua sottoscrizione.		
	Il procuratore che prescelga di spedire le copie delle sentenze ed ordinanze da notificarsi, sarà pure tenuto di spedire le copie di quelle relative alle persone ammesse al beneficio della clientela gratuita, e non potrà richiederle alla cancelleria.		
196.	Per l' autentica di ogni copia stampata il *dritto di copia* dovuto al cancelliere sarà calcolato sul numero delle pagine, di cui è composto l' originale.		
197.	Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll' obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, *oltre il dritto ordinario di copia*, sarà dovuto anche un *dritto fisso di originale*.		556 e 557 Cod. p. c.
	Se di sentenze, in	1. 50	
	Se di ordinanze e di atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo, in	1. »	

TITOLO IV.

Dei dritti devoluti ai cancellieri delle corti d' Appello

198. I cancellieri delle corti d' appello per gli atti che occorrono farsi presso delle medesime esigeranno gli stessi dritti stabiliti pei cancellieri dei tribunali con

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		l' aumento del quinto, salvo per le iscrizioni nel repertorio il di cui dritto sarà eguale a quello enunciato nel N. 118, e per la spedizione delle copie dagli stessi cancellieri e l' autentica di quelle da notificarsi spedite dai procuratori nella misura infra spiegata.		
126 Cod. p. c.	199.	Per il decreto della corte sopra ricorso della parte che rimette la causa ad altro tribunale nel caso accennato nell' articulo in margine citato . . .	3.	»
130 capoverso C. p. c.	200.	Per la restituzione al cancelliere del tribunale degli atti del giudizio di ricusazione coll' avviso a darsi del tenore della sentenza pronunziata	2.	»
786 e 346, N. 7 id.	201.	Per la presentazione in cancelleria del ricorso assieme ai documenti per chiedere l' autorizzazione dell' aziune civile contro le autorità giudiziarie e funzionari enunciati nell' articolo 786 contro citato compresa la comunicazione al pubblico ministero	1.	50
787 Cod. p. c.	202.	Pella sentenza in camera di consiglio colla quale il ricorsu è rigettato	5.	5
788 id.	203.	Per il decreto col quale l' autorizzazione è concessa e si ordinerà che copia di esso e del ricorso sia notificato al capo del tribunale, al giudice od uffiziale del pubblico ministero	1.	50
792 id.	204.	Per la sentenza con cui dopo udite le difese del capo del tribunale, del giudice od uffiziale del pubblico ministero, la domanda dell' attore è rigettata od ammessa, sarà duvutu lo stesso drittu come ogni altra sentenza.		
941 id.	205.	Per gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di delibazione onde darsi la forza esecutiva alle sentenze ed ai provvedimenti di sequestro delle autorità straniere, si esigeranno gli stessi diritti come in altro giudiziu.		
945 id.	206.	Per il decreto *affermativo* o *negativo* di permissione da rendersi dalla corte in camera di consiglio per la esecuzione di sentenze o provvedimenti delle anzidette autorità risguardanti atti di istruzione da farsi nel Regno compresa la comunicazione delle carte al pubblico ministero	4.	»
		Se fusse solamente preparatorio	2.	»
		Nel caso si proceda d' ufficio per richieste diplomatiche, e non siavi in giudizio la presenza di alcuna parte interessata, non sarà esatto alcun dritto.		
67 Cod. civ.	207.	Per il provvedimento della corte senza intervento nè di procuratori nè di difensori in caso di richiami contro il rifiuto di consenso al matrimonio . .	3.	»

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
208.	Per il parere della corte *di potersi* o *non potersi fare luogo alla dimandata legittimazione, comprese le informazioni* ed il passaggio degli atti al ministero pubblico	6.	»	200 id.
209.	Per la trascrizione in apposito registro del decreto reale che accorda la legittimazione, sarà dovuto il *dritto di copia* per cadauna facciata di scritturazione in	»	15	id.
210.	Per l'atto di consenso all'adozione da riceversi dal cancelliere della corte di appello e per ciascun adottato	6.	»	215 id.
211.	Per il decreto della corte col quale si omologa o non l'atto di adozione comprese le assunte informazioni.			215 e 216 id.
	Se affermativo	6.	»	
	Se negativo	4.	»	
212.	Pel provvedimento della corte onde far levare i registri dall'ufficio del conservatore delle ipoteche .	3.	»	2074 id.
213.	Pel decreto da emettersi dalla corte per la iscrizione nel catalogo degli avvocati	5.	»	
	Idem dei procuratori	4.	»	
	Idem degli architetti	5.	»	
	Idem dei periti calligrafi	3.	»	
214.	Per l'atto di giuramento da prestarsi dai suddetti avvocati, procuratori, architetti e periti calligrafi .	3.	»	
215.	Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario e per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe	»	50	
216.	Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi quando saranno spedite dai procuratori, sarà dovuto al cancelliere per la collazione delle medesime coll'originale e per l'autentica da apporsi alla fine di esse il dritto di copia per ogni facciata scritta secondo il disposto del N. 240	»	25	369 e 397 Cod. p. c e 209 del Regol.

Le stesse norme stabilite nei due capoversi del n. 195 saranno parimente osservate dai cancellieri delle corti e dai procuratori esercenti presso le medesime.

TITOLO V.

Dei dritti dovuti ai cancellieri delle corti di cassazione.

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
217.	Per l'iscrizione nel registro degli affari civili di ogni ricorso in cassazione presentato dalla parte ricor-			526 - 529 e 531 Cod. p. c. e 296 N. 1 del Regol. gen. giudiz.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		rente assieme alle carte e documenti annessi . .	2.	»
		Mediante questo dritto nulla sarà dovuto per le annotazioni nello stesso registro del ricorso di adesione a quello di cassazione e del controricorso che venissero presentati,		
526 - 527 e 530 C. p. c. e 296, N. 1. del Regol. sudd.	218.	Per ogni documento presentato, oltre il mandato speciale ed il certificato del deposito fatto dalla parte ricorrente, coll' obbligo della comunicazione dei primi all' avvocato della parte cui fu notificato il ricorso ed occorrendo della sola visione, comprese le annotazioni prescritte nel detto registro	»	60
		Il fascicolo degli atti della causa vertita avanti l' autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata e quello de' documenti quando trovinsi debitamente cuciti, affogliati e muniti del rispettivo indice, formano rispettivamente un solo documento al pari del mandato e del certificato del fatto deposito.		
		La copia della sentenza quantunque unita ad uno dei detti fascicoli sarà considerata come un documento, ma per l' elenco delle carte presentate dalla parte ricorrente nonchè pel ricorso di adesione a quello di cassazione non sarà esatto alcun dritto.		
		Il dritto di centesimi sessanta suindicato sarà colle norme sovra espresse parimente dovuto per ogni documento presentato dalla parte controricorrente coll' obbligo della comunicazione a darsene all' avvocato di quella ricorrente.		
523 Cod p. c.	219.	Per il decreto della corte col quale si autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami compresa la comunicazione a farsene al pubblico ministero	3.	»
527 e 525 C p. c	220.	Per ogni dichiarazione comprovante la presentazione del ricorso contro la sentenza impugnata spedita a richiesta delle parti interessate	1.	»
		Ugual dritto sarà anche dovuto per il certificato di non presentazione del controricorso e di ogni altro relativo all' istruzione della causa.		
532 id.	221.	Per il decreto del presidente che abbrevia i termini stabiliti negli articoli 526 e 531 del Codice di procedura civile	»	80
245 e 299 del Reg.	222.	Per il *decreto motivato* dello stesso presidente col quale manda inscrivere la causa sui ruoli d' urgenza	1.	»
291 id.	223.	Per la comunicazione del ricorso e delle carte annesse al pubblico ministero per le sue conclusioni e trasmissione quindi dell' uno e delle altre al relatore	1.	50

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
224.	Per ciascun avviso da darsi dal cancelliere agli avvocati per mezzo dell' usciere o da inviarsi col mezzo della posta	»	50	537 e 551 Cod. p. c. e 289 del Regol.
225.	Per ogni provvedimento motivato di non ammissibilità del ricorso senza discussione contradditoria :			528 Cod. p. c. e 292 del Regol.
	Se contro una sentenza di un pretore	1.	50	
	Id. di un tribunale	3.	»	
	Id. di una corte d' appello	6.	»	
226.	Per ogni sentenza sia d' accoglimento che di rigetto del ricorso in cassazione :			541 e 542 C. p. c.
	Se contro una sentenza di un pretore	10.	»	
	Id. di un tribunale	15.	»	
	Id. di una corte d' appello	25.	»	
227.	Per la liquidazione delle spese	3.	»	541 id.
228.	Per la partecipazione dell' estratto delle sentenze proferite all' udienza da darsi agli avvocati delle parti con semplice avviso in carta libera, purchè ciò sia richiesto, sarà dovuto il *dritto di copia* in . .	»	50	268 e 299 del Reg.
229.	Pel provvedimento sull' ammissione della rinunzia fatta da una parte al suo ricorso in cassazione ;			551 Cod p. c.
	Se di sentenza di pretore	1.	50	
	Id. di tribunale	3.	»	
	Id. di corte d' appello	6.	»	
230.	Per il decreto del presidente col quale si autorizza la comunicazione ad una parte delle carte e documenti presentati dall' altra e si stabilisce il termine per la restituzione	1.	25	552 id.
231.	Per gli atti e sentenze che possono occorrere nei giudizi per il regolamento delle competenze e per l' autorizzazione dell' azione civile contro le autorità giudiziarie ed i pubblici funzionari saranno dovuti gli stessi dritti che spettano ai cancellieri delle corti d' appello con l' aumento di un quinto.			109 - 111 - 114 - 785 787 - 788 e 792 id.
232.	Per il decreto della corte col quale si ammette un avvocato al patrocinio innanzi della medesima . .	6.	»	
233.	Pel relativo atto di giuramento da prestarsi dall' avvocato	4.	»	
234.	Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno e per ogni anno a cui viene estesa	»	45	
235.	Per qualunque copia di atti e sentenze spedita ed autenticata dal cancelliere e per l' autentica delle copie da notificarsi che saranno spedite dagli avvocati delle parti saranno dovuti gli stessi dritti stati attribuiti ai cancellieri delle corti d' appello come ai numeri **215** e **216** colle stesse norme nell' ultimo numero richiamate.			560 Cod. p. c. e 295 del Regol.

236. Per ogni iscrizione sul repertorio sarà dovuto lo stesso dritto fissato nel n. 118.

TITOLO VI.

Disposizioni generali comuni a tutti i cancellieri.

237. Per tutti gli atti occorrenti nei giudizi che non siano espressamente contemplati nella presente tariffa i cancellieri esigeranno i dritti dovuti per gli atti della stessa natura fatta solo eccezione per quelli che sono dichiarati esenti da tassa.

238. Sono *dritti di originale* tutti quelli per ciascun atto indicati nella stessa tariffa, e *di copia* quelli espressamente come tali ivi precisati.

239. Nella scritturazione degli atti originali dovrà osservarsi il numero di linee e di sillabe fissato nell' articolo immediamente successivo, e per la prima facciata il dritto sarà sempre dovuto qualunque sia il numero delle linee che trovansi scritte.

Per l' ultima però il dritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede le linee otto senza tener calcolo delle sottoscrizioni.

La stessa norma nel primo caso sovra accennato sarà mantenuta riguardo al dritto di copia nella scritturazione della prima facciata, ma il dritto dell' ultima facciata non si potrà percepire se non siansi scritte più di dieci linee.

240. Nelle copie di qualunque sentenza od altro atto qualsiasi, senza alcuna eccezione, il numero delle sillabe per ogni linea, non sarà minore di *sedici*, nè potrà essere maggiore di venticinque a termini dell' articolo 15 della legge sul bollo 21 aprile 1862, n. 586 calcolate sul foglio intiero.

241. I cancellieri non possono pretendere alcun dritto per qualunque copia la quale venga richiesta ad uso e nell'interesse di un' amministrazione dello Stato, ovvero a termini di legge debba essere spedita d' ufficio in carta libera tanto per la registrazione degli atti come per qualsiasi altro uso.

Per ciò che si riferisce ai registri che sono prescritti in carta da bollo dovranno i segretari tener conto delle sole pagine e delle linee impiegate nella

scritturazione degli atti e nelle occorse annotazioni, nè potranno esigere somme maggiori. Non sarà però ripetibile la spesa di bollo nei casi in cui siano i registri posti a loro carico dal regolamento od altre prescrizioni successive.

Per il repertorio degli atti soggetti a registro la spesa di bollo è compresa nella tassa ad essi accordata.

242. Dovranno i cancellieri in margine di ogni atto originale e di ogni copia spedita annotare distintamente i dritti percepiti.

243. I cancellieri prima di procedere ad un atto avranno il dritto di pretendere dalla parte istante il deposito approssimativo dei dritti di originale, di copia o della carta bollata non solamente dello stesso atto a cui procedono, ma anche di quelli che ne possono essere la necessaria conseguenza.

La mancanza del deposito non esclude la responsabilità dei cancellieri di essere tenuti in proprio dell'ammontare dei dritti spettanti all'erario.

Lo stesso dritto loro competerà in occasione di richieste di copie.

244. È imposto ad ogni cancelliere l'obbligo della spedizione, senza anticipazione di sorta, di ogni copia che possa essere spedita nell'interesse di persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita. I procuratori officiosi saranno però obbligati a fare ai cancellieri apposita richiesta per scritto nella quale indicheranno il numero delle copie richieste e la data del decreto che accordò il patrocinio gratuito.

TITOLO VII.

Dei dritti dovuti agli uscieri, custodi e guardiani.

CAPO I.

Uscieri presso i pretori.

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
245.	Per ogni citazione fatta con semplice biglietto ed anche verbalmente quanto a' testimoni	»	25	132 - 133 e 42 Cod. p. c.
246.	Per ogni citazione fatta con atto formale, notificazione, sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di seque-			132 - 134 - 141 e 631 id.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		atto, e di pignoramenti presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell' atto al portinaio della casa o vicino d' abitazione od al sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione, affissione e deposito in pubblici uffici . . .	»	50
141 - 142 e 143 id.	247.	Per ogni consegna d' atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale civile sarà dovuto il dritto di	»	50
141 e 630 Cod. p. c.	248.	Pel sunto di detti atti e l' estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari .	»	60
503 - 598 - 602 - 606 e 930 Cod. pr. civ. e 294 Cod. comm.	249.	Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati compresa, occorrendo, la aggiudicazione:		
		Se per somme non eccedenti le L. 100. . . .	3.	»
		Per ogni altra somma superiore	4.	»
		Se nel secondo caso la durata dell' atto sarà di oltre ore quattro e mezzo, il dritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in capo al verbale, e colla data, anche dell' ora in cui fu cominciato ed in fine di esso, prima delle sottoscrizioni, dell' ora in cui fu ultimato. - Queste indicazioni dovranno essere fatte in cifre ed in tutte lettere, e non presentare alcuna alterazione.		
		Qualora l' atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse la somma dovuta primachè l' operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il dritto come sovra fissato.		
604 - 609 e 930 detto Cod. p. c.	250.	Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti di oro e d' argento da lui pignorati	»	50
		Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti nei quali il credito principale non eccede le lire cento.		
627 - 628 e 629 Cod. p. c.	251.	Per la relazione di perizia, la formazione del bando onde annunciare la vendita al pubblico, e l' autentica delle copie qualora fossero stampate, sarà dovuto all' usciere la metà dei dritti fissati pei cancellieri delle preture ai n. 25, 26 e 80 del titolo II di questa tariffa.		
641 id.	252.	Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due	2.	»

N. d'ordine		Lire	Cent.	Articoli di Legge e Regol.
	Se venisse consumato un tempo maggiore, il dippiù sarà a rata di vacazione.			
253.	Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili colle indicazioni prescritte dall'articolo controcitato	2.	»	659 id.
254.	Per l'assistenza in caso di vendita di immobili coll'obbligo di fornire le candele	3.	»	825 id.
	Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuto la sola metà di questo dritto.			
255.	Per gli atti di offerta reale e di deposito, qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due . . .	2.	»	902 e 906 id.
	Se si occuperà un tempo maggiore, il dritto sarà in ragione di vacazione.			
256.	Per ogni atto di protesto di lettera di cambio e biglietto a ordine in danaro, o in derrate	2.	»	259 Cod. comm.
	Oltre questo dritto sarà pur dovuto *quello di copia* per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno, e per caduna facciata	»	15	
257.	Per l'arresto di un debitore compreso il relativo verbale.	15.	»	752 Cod. p. c.
258.	Per la vacazione innanzi al pretore od al presidente del tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale se venga fatta dall'usciere .	2.	»	755 id.
259.	Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri, *comprese le copie* del verbale che dovranno essere redatte	3.	»	759 e 760 id.
260.	Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere tanto per il verbale che per le copie occorrenti il dritto complessivo di	4.	»	764 id.
261.	Per il verbale di consegna di beni mobili sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n. 249.			742 id.
262.	Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore	3.	»	745 id.
263.	Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura	»	50	744 e 747 id.
264.	Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'usciere sarà richiesto dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il dritto di vacazione in ragione del tempo impiegato.			861 id.
	Lo stesso dritto competerà al banditore per l'assistenza agl'incanti di beni mobili.			641 id.
265.	Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi, che ai termini del Codice di pro-			—

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
		cedura possono spedirsi dagli uscieri, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel dritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione a senso delli n. 240 e 289. . . .	»	20
—	266.	Per ogni iscrizione d'atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero d'iscrizione.	»	10
		Questo dritto non sarà dovuto quando l'usciere avrà fatto la citazione per biglietto in carta libera.		
—	267.	Quando per gli atti del loro ministero gli uscieri dei pretori dovranno trasferirsi fuori del capoluogo di loro residenza a distanza maggiore di un chilometro, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza di	»	30
		Per i chilometri percorsi onde restituirsi alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del n. 286.		

CAPO II.

Uscieri presso i tribunali civili.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
—	268.	Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause, non che di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore .	»	25
244 e 268 del Reg.		Per la notificazione ai procuratori dell'avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, non che dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze		
366 Cod. p. c.		pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dall'articolo 366 del Codice di procedura civile . . .	»	10
		Nelle città, la di cui popolazione, dietro l'ultimo censimento, eccede le 250 mila anime, questi dritti saranno aumentati della metà.		
251 del Reg.	269.	Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza:		
		Per ciascuno dei procuratori	»	40
—	270.	Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti comprese le candele	4.	»
		Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora sarà dovuta la sola metà del dritto.		
—	271.	Per l'assistenza agl'incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata sieno, comprese le candele . . .	3.	»

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora, saranno solamente dovuti i due terzi del dritto.

272 Per ogni iscrizione d'atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli uscieri dei tribunali civili possono spedire, sarà dovuto il dritto uguale a quello fissato per gli uscieri di pretura, come si numero 265 e 266. —

Il dritto di repertorio però non sarà dovuto quando l'usciere avrà fatto delle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni e notificazioni da procuratore a procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della residenza, come nel capo precedente al num. 267, sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, escluso il ritorno ed osservato il prescritto alli num. 267 e 286, la somma di . » 35 —

274. Per tutti gli altri atti di competenza degli uscieri presso i tribunali civili contemplati nel capo precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un dritto particolare, avranno dessi gli stessi dritti stati attribuiti agli uscieri dei pretori coll'aumento della metà. —

CAPO III.

Uscieri presso i tribunali di commercio.

275. Per l'atto di protesto di una lettera di cambio e di un biglietto all'ordine in danaro o in derrate . 3. » —

Per la trascrizione dello stesso atto in registro apposito, a mente dell'art. 262 del Codice di commercio e per caduna facciata . . . . . . » 15

Lo stesso dritto spetterà agli uscieri presso i tribunali civili facienti funzioni di tribunali di commercio.

276. In tutti gli altri atti enunciati nei capi primo e secondo di questo titolo che possono fare gli uscieri dei tribunali di commercio, competeranno loro gli stessi dritti stabiliti per gli uscieri dei tribunali civili, ferma rimanendo anche per essi la tassa contemplata nel n. 268 per la notificazione di tutti gli atti occorrenti nella istruttoria delle cause, sia che vengano fatte al domicilio eletto o dichiarato, che a' procuratori o nella cancelleria dei tribunale. —

CAPO IV.

Uscieri presso le corti d' appello.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
	277.	Per la chiamata delle cause ed assistenza all'udienza, sarà dovuto lo stesso dritto fissato al numero 269 per gli uscieri dei tribunali coll'aumento della metà		
	278.	Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi dritti stabiliti per gli uscieri del tribunali aumentati del terzo, ad eccezione del dritto d'iscrizione al repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai numeri 265 266 e 272.		
	279.	Per la loro trasferta fuori della residenza sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, come nei precedenti numeri 267 273 e 286 l'indennità di	»	40

CAPO V.

Uscieri presso le corti di cassazione.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
524 - 525 - 531 - 546 - 551 I. parte, 784 e 786 Cod. p. c.	280.	Per ogni notificazione: Se eseguita agli avvocati, nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della corte	1.	»
		Se alla parte	1.	50
537 e 551 Cod. p. c. e 289 Regol.	281.	Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli controcitati	»	50
295 Regol.	282.	Per ogni chiamata di causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima qualunque sia il numero degli avvocati delle parti	1.	»
525 Cod. p. c.	283.	Per le copie di ogni atto, che a termini di legge si possono spedire dagli uscieri anzidetti, saranno dovuti per ogni facciata aventi il prescritto numero di linee e di sillabe	»	30
—	284.	Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, sarà lo steso dritto come al n.° 268	»	10
—	285.	Per la loro trasferta fuori della loro residenza alla distanza accennata nel n. 269 sarà dovuto per ogni chilometro di distanza	»	60

CAPO VI.

Disposizioni comuni a tutti gli uscieri.

286. Quando gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno non potranno esigere che una sola tassa di trasferta, la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse, seguendo le norme che verranno indicate con speciali istruzioni. —

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente eseguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze gli uscieri dovranno attenersi agli *stati* compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale, e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni portate negli *stati* medesimi.

287. Mediante i dritti assegnati agli uscieri nel presente titolo nulla potranno i medesimi pretendere per la scritturazione constatante le formalità di notificazione e di intimazione sull'originale e sulle copie. —

288. Quando gli uscieri delle corti e dei tribunali si trasferiranno fuori della propria dimora per fare atti che a termini di legge possono eseguire in concorso tra di loro e gli uscieri di pretura non potranno percepire nè per trasferta nè per l'atto maggiori dritti di quelli accordati agli uscieri addetti all'autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui l'atto deve compiersi, salvo le speciali destinazioni delle corti o dei tribunali, nel qual caso potranno percepire i dritti come sovra loro rispettivamente attribuiti. —

La commissione nominativa dovrà contenere la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell'atto medesimo.

289. Nel computo dei dritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intiero. —

Lo stesso numero di linee e di sillabe prescritte pei cancellieri sarà osservato anche per gli uscieri.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.

CAPO VII.

Capi guardiani, custodi e testimoni negli atti di pignoramento ed altri.

Articoli di Legge e Regol.	N. d'ordine		Lire	Cent.
760 Cod. p. c.	290.	Per la trascrizione della sentenza che deve eseguire il custode delle carceri nel registro e per la inserzione della copia del verbale di arresto	2.	»
771 capov. Cod. civ.	291.	Pel versamento nella cassa dei prestiti e depositi delle somme pagate dal debitore	1.	»
772 e 776 id.	292.	Per le dichiarazioni del creditore da farsi nel registro, o inserzione nel medesimo dell'atto di consenso, onde sia posto in libertà il debitore arrestato, e per la copia della detta dichiarazione, per ogni operazione	»	50
594 - 603 - 752 Cod. p. c.	293.	Per quanto concerne l'indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento, di sequestro e di arresto ed il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati, sarà eseguito il disposto degli articoli del Codice di procedura civile controcitati.		

Tale indennità non potrà essere superiore a lire una e centesimi cinquanta quando non sieno state impiegate nell'atto più di ore quattro, e potrà elevarsi a somma maggiore nel caso in cui abbia durato più a lungo, con che però non si eccedano per cadun giorno le lire tre.

Quanto ai custodi non potrà mai eccedere le lire due per caduna giornata, e dovrà ridursi alla metà quando si trattasse di un termine che avesse ecceduto i giorni quaranta.

PARTE SECONDA

TITOLO I.

Degli onorari degli avvocati presso le corti di Cassazione di Appello, e dei tribunali civili.

N. d'ordine — Lire Cent.

294. Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese, sono determinati dall'autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempire altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto od autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il disposto dall'art. 376 del Codice di procedura civile.

Le autorità giudiziarie presso le quali esiste una camera di disciplina degli avvocati, devono sentire il parere della camera stessa prima di pronunziare sui detti onorari.

295. Sono pure determinati colle stesse norme gli onorari dovuti agli avvocati per i pareri loro commessi in forza della legge.

296. Quando occorra di determinare gli onorari nei rapporti dell'avvocato col suo cliente, si osserveranno altresì le norme stabilite nei due numeri precedenti.

TITOLO II.

Degli onorari dei Procuratori avanti i tribunali civili e le corti d'appello.

CAPO I.

Degli onorari dei procuratori presso i Tribunali civili.

Sezione I. — *Cause formali.*

297. Per dritto di disamina delle carte e dei documenti sui quali poggia l'azione e l'eccezione, e per le informazioni preventive, che il procuratore deve assumere tanto dal

cliente che dall'avvocato riguardo all'andamento della causa, compresa la redazione *della parte sostanziale* dell'atto di citazione da consegnarsi all'usciere a termini dell'articolo 87. del regolamento generale giudiziario . . 10. »

Questo dritto viene assegnato sia al procuratore dell'attore che a quello del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e si propongano nuove dimande.

Non sarà nemmeno dovuto allorchè si tratterà solamente di ripigliare l'istanza, ovvero la dimanda non avrà altro oggetto che la ricognizione e la verificazione di una scrittura.

Occorrendo che il primo procuratore costituito sia rivocato o surrogato, non sarà ammesso in tassa a carico della parte soccombente nelle spese che un solo dritto *di disamina* e *di informazione*.

298. Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati con deposito nella cancelleria del mandato per originale o per copia, e degli atti di dichiarazione, di residenza e di elezione o dichiarazione di domicilio, e dei documenti di cui ne fu offerta la comunicazione (art. 158 e 159 del Codice di procedura civile) . . . . 5. »

Mediante questo dritto i procuratori restano compensati per la formazione del fascicolo degli atti della causa e di quello dei documenti; per prendere in comunicazione dalla cancelleria i documenti e restituirli o prenderne solamente visione; per ritirare, quando occorra, gli atti della causa nel caso previsto dall'articolo 180 del detto codice, e restituirli; e per farsi infine spedire dalla cancelleria qualunque certificato relativo alla istruzione della causa.

299. Per ottenere dal presidente

a) l'abbreviazione dei termini per la citazione, per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione (articoli 154, 172 e 185);

b) il permesso di ritirare gli atti della causa dal giudice delegato (180);

c) la deputazione o la surrogazione di un usciere destinato per qualche notificazione ai contumaci (385);

d) la sospensione della prolazione della sentenza e la dichiarazione di riapertura del giudizio (232 del regolamento generale giudiziario);

ed altri provvedimenti consimili per cui non necessita nè il contraddittorio della parte avversaria nè alcun rinvio 1. »

Se si tratterà invece di ottenere

e) la nomina di un curatore speciale al convenuto non comparso (136);

f) la proroga ai periti per la presentazione della relazione ed altri provvedimenti analoghi per cui occorra un ricorso . . . . 2. »

300 Per ogni comparsa contenente la risposta del convenuto (164), la replica dell'attore e la controreplica del convenuto (165) perchè versino sul merito della quistione e svolgano i mezzi e le prove dell'azione e della difesa colle analoghe conclusioni . . . . 5. »

Se la comparsa non fu redatta da altro legale e per la moltiplicità delle produzioni e la gravità della questione siasi nella redazione della medesima dovuto impiegare un tempo eccedente quello di una vacazione, il tribunale potrà ammettere in tassa un dritto maggiore con che però non si ecceda il doppio della tassa sopra fissata.

In questo caso il procuratore, dopo la sua sottoscrizione, dovrà far constare di avere impiegato più di una vacazione nel compilare le comparse medesime.

301. Se la comparsa contiene

a) le deliberazioni delle parti sul risultamento dei processi verbali di qualsiasi mezzo di prova dei quali deve prodursene copia in causa a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 211 del codice suddetto;

b) la proposta dei mezzi di prova da svolgersi per la verificazione della scrittura stata contestata (284);

c) la deduzione delle prove in falso che intende far valere la parte la quale impugnò il documento e la risposta relativa della parte avversaria (304);

d) le osservazioni sul conto che si vuole impugnare con indicazione distinta delle partite impugnate e con istanza per la citazione a comparire davanti il presidente per la nomina di un giudice delegato (322);

e) e la proposta delle ragioni da farsi valere nell'interesse del contumace comparso prima della prolazione della sentenza difinitiva (386) è dovuto al procuratore il dritto di . . . . 5. »

302. Per ogni comparsa che contenga

a) il reclamo da un'ordinanza del presidente o del giudice delegato riguardo alla risoluzione di qualche incidente o del giudice delegato per l'esecuzione di una prova (185 e 209);

b) i motivi di ricusazione dei periti (255);

c) la dimanda in corso di causa per la verificazione e la ricognizione di una scrittura (282);

d) la presentazione del conto dell'esatto e dello speso corredato dai documenti giustificativi (319);

e) la nota specifica per la liquidazione dei frutti e le osservazioni della parte contràrìa (328);

f) le giustificazioni per l'ammissione dell'idoneità della cauzione e le relative osservazioni della parte avversaria (329);

g) la perenzione d'istanza (340);

h) la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima (343 e 344);

i) e l'adesione all'opposizione ed alla rivocazione di una sentenza (479 e 502)

sarà dovuto il diritto di 1. 50

303. Per ogni comparsa contenente

a) la dichiarazione che la parte è pronta a prestare con giuramento, ovvero lo riferisce, lo revoca, o dispensa la parte avversaria dal prestarlo (221);

b) l'interpellanza alla parte se voglia o non servirsi del documento impugnato con protesta che, ove se ne voglia servire, proporrà la querela di falso (298);

c) la risposta della parte interpellata con deposito del mandato speciale nel caso affermativo, a meno che la parte non abbia sottoscritto la comparsa (299),

d) e per ogni altra comparsa nella quale si chiede solamente la comunicazione, la restituzione e la visione di qualche documento, si fa qualche istanza di semplice istruzione e si eseguisce qualsiasi notificazione da farsi da procuratore a procuratore;

Sarà dovuto il diritto di 1. 50

304. Nessun dritto è assegnato al procuratore per depositare nella cancelleria ulteriori documenti offerti in corso di causa per la visione e comunicazione, per prenderli in comunicazione e farne la restituzione.

305. Per l'assistenza alle udienze d'istruzione innanzi al presidente od al giudice delegato (art. 204 del reg.) 1. 50

Se l'ordinanza emanata sarà preceduta da una discussione per la quale siasi dovuto impiegare un tempo non minore di due ore e mezzo . . . . 5. »

In quest'ultimo caso sul margine del verbale che deve redigersi o dell'ordinanza che si fosse scritta di seguito od a parte, il presidente od il giudice delegato farà risultare dell'eccedenza del tempo sovra indicato; in mancanza del che sarà solamente assegnato il primo dritto.

306. Per assistere alla risposta della parte ad un interrogatorio (218), alla prestazione di un giuramento dalla parte (226), curare la citazione dei testimoni e dei periti (238 e 259),

assistere al giuramento dei periti (259 e 291), depositare nella cancelleria qualche documento di cui debba farsene constare con apposito processo verbale sottoscritto dal procuratore (288 ed altri articoli analoghi) assistere ad un processo verbale relativo all' accertamento dello stato ed identità di scritture e documenti impugnati (303 ed altri articoli analoghi) ed assistere finalmente all' atto di cauzione che si prestasse dalla parte (329).

Sarà dovuto il diritto di 1. 50

307. Per la formazione del conto a rendersi da una parte (320) . 5. »

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione si renderà indispensabile l' impiego di un tempo maggiore di ore due, a vece della tassa ora fissata, potrà essere ammesso nella liquidazione delle spese il dritto a rata di vacazione.

Nell' atto della sottoscrizione il procuratore dovrà far espressa menzione della durata del tempo da lui impiegato.

308. Per proporre la querela di falso con deposito del mandato speciale (301) quando la parte non abbia sottoscritto la comparsa di cui nell' art. 298 . . . . 1. 50

309. Per ottenere l' iscrizione della causa al *ruolo generale di spedizione*, coll' obbligo di rimettere alla cancelleria la nota contenente le indicazioni volute dall' art. 215 del regolamento giudiziario generale, curarne la notificazione e fare alla cancelleria le occorrenti dichiarazioni. . . . 2. 50

310. Per una seconda ed ulteriore iscrizione allo stesso ruolo . 1. 25

311. Per le comparse conclusionali da notificarsi da un procuratore all' altro (176) sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n. 300.

Per le comparse conclusionali nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa sia per disaccordo nella risoluzione di incidente, che in seguito a reclamo dall' ordinanza che lo risolse, o da quella del giudice delegato con cui furono dati dei provvedimenti sull' esecuzione di una prova (185 e 209) 2. 50

312. Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti nella conformità prescritta dagli articoli 223 e 225 del regolamento assieme alla nota delle spese, da farsene la comunicazione, quando occorra, al pubblico ministero, ovvero la consegna al presidente col ritiro dei medesimi nel caso abbia quest'ultimo prescritto che la relazione della causa debba esser fatta dalle parti. 1. 50

313. Per la formazione dell' inventario od indice tanto nel fascicolo degli atti che in quello dei documenti. . . . . . 1. »

Il dritto di cui al numero precedente, e quello ora accennato, non saranno dovuti quando si tratti di rimessione

della causa ad udienza fissa per la risoluzione di incidente o per richiami da ordinanze.

314. Per la compilazione della nota delle spese in conformità dell'art. **224** del detto regolamento, quando non ecceda le due facciate di scritturazione. 1. 50

Per ogni facciata eccedente . . . . » 30

Questo dritto sarà diminuito della metà allorchè si tratterà di nota di spese relative alla risoluzione di incidente od a richiamo da ordinanza del presidente o del giudice delegato per cui havvi rimessione della parte ad udienza fissa.

315. Per l'assistenza alla spedizione della causa . . . . . 5. »

Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal procuratore per mancanza di avvocato, il tribunale tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate potrà ammettere che tale dritto sia aumentato di cinque o dieci ed anche di quindici lire, avendo però anche riguardo alla condizione delle parti.

Il dritto ora indicato non potrà essere aumentato quand'anche la discussione cominciata in una udienza debba protrarsi ad un' altra.

316. Se nel giorno stabilito per la spedizione della causa non vi fosse udienza spetterà al procuratore . . . . » 75

Ugual dritto gli sarà anche dovuto allorchè la spedizione di una causa chiamata all'udienza verrà, senza essere stata discussa, rimandata ad altra udienza sia di consenso delle parti o per gravi motivi.

Se poi il tribunale non ebbe tempo a spedirla ed il rinvio ebbe luogo dopo che l' udienza sarà stata protratta più di ore cinque . . . . 5. »

Questi dritti non spetteranno al procuratore quando il rinvio sia stato ordinato per qualche sua omissione od altre cause a lui particolari.

317. Per dritto di spedizione . . . . 5. »

Questo dritto è dovuto per una sola volta in ciascuna causa dopochè sia emanata una sentenza definitiva od interlocutoria sul merito tanto al procuratore dell' attore che a quello del convenuto.

Mediante questo dritto i procuratori rimangono compensati per il tempo che devono impiegare nel corso della istruzione onde procurare le ulteriori occorrenti notificazioni e citazioni, oltre quelle suindicate ; per ottenere dalla cancelleria la spedizione degli atti e delle copie ; e per dare al loro cliente i necessari avvisi.

Se i clienti sono residenti fuori del comune dove siede il tribunale civile avanti cui si trattò la causa, il dritto di spedizione sarà aumentato della metà.

Sezione II. — *Cause sommarie.*

318. Per dritto di disamina ed informazioni coll' obbligo di redigere la *parte sostanziale* dell' atto di citazione e rimetterla all' usciere sarà dovuto il dritto di. . . . . 5. »

319. Per ottenere dal presidente il permesso della citazione in via sommaria (154); il provvedimento di cui nell' ultimo capoverso dell' articolo 232 del registro generale; ed ogni altro provvedimento consimile per cui non sia necessario il contraddittorio della parte avversaria nel bisogno di ricorso, sarà dovuto per cadun atto o provvedimento il dritto di . 1. »

Ugual dritto sarà parimente dovuto per ottenere dal presidente qualunque altro provvedimento per cui occorra il ricorso senza il contraddittorio della parte.

320. Per l' iscrizione della causa al *ruolo generale di spedizione* prima dell' udienza sono anche dovuti i dritti di cui ai numeri 309 e 310.

321. Per ogni comparsa conclusionale compreso l' obbligo della consegna alla cancelleria del mandato per originale o per copia e degli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio. . . . . 5. »

322. Per l' assistenza alla spedizione della causa:

Se viene pronunziata una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito. . . . . 5. »

Se tutt' altra sentenza. 2. 50

Qualora la natura della causa abbia resa necessaria una discussione che siasi protratta oltre le ore due e non sia intervenuto un avvocato, il tribunale potrà ammettere in tassa per la medesima la somma di . . . . 3. »

Per ogni rinvio della causa sarà osservato il disposto del numero 316.

323. Per assistere all' udienza nel caso di risposta ad interrogatorii, prestazione di giuramento od altre operazioni relative all' istruzione della causa con rinvio ad altra udienza . 2. 50

Se alla stessa udienza in cui hanno luogo queste operazioni, le parti, dopo il compimento delle medesime, prenderanno le loro conclusioni sulle quali venga ad essere pronunziata una sentenza, sarà dovuto il dritto di assistenza alla spedizione di cui nel precedente N. 322, e qualora ne sia il caso, quello pure di disputa di cui nello stesso numero colla distinzione ivi accenata.

Se la causa dopo di essere stata chiamata alla udienza venisse rimandata ad altro giorno con annotazione del rinvio nel foglio d' udienza, sarà dovuto il dritto di cui al N. 316 e colle distinzioni in esso stabilite.

324. Per la formazione dell' inventario od indice dei due fascicoli

N. d'ordine		Lire	Cent.
	Se l' offerta del prezzo sarà fatta dallo stesso procuratore che ha domandata la perizia, non sarà dovuta che la tassa di cui al n. 332.		
335.	Per eseguire il deposito nella cancelleria, assieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione per promuovere la vendita (665)	1.	50
336	Per ottenere dal presidente l'ordinanza colla quale stabilisce l'udienza per l'incanto (666 n. 3).	1.	50
337.	Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della transcrizione del precetto (666) è dovuto un solo dritto di.	2.	50
338	Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli uscieri a termine dell'art. 235 del regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'art. 669 del detto Codice, è pure dovuto un solo dritto in.	5.	»
339	per l'autentica delle copie del bando stampato, e per ciascuna di esse	»	30
340.	Per l'inserzione dell' estratto del bando nel giornale degli annunzi giodiziari (668)	1.	»
341.	Per eseguire nella cancelleria il deposito di cui negli articoli 672 e 677 compreso, occorrendo il ritiro	1.	50
342.	Par assistere all' incanto a nome del creditore istante qualunque sia il prezzo dello stabile venduto (art. 672, 674, 675, 690 e 692	5.	»
	Se l'incanto durerà più di ore tre, questo dritto sarà aumentato della metà.		
	Se il tribunale ordinerà la rinnovazione dell' incanto ad altra udienza, non sarà dovuto che il dritto di	2.	50
343.	Per offerire all' incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi (674):		
	Se lo stabile venduto non eccede le lire 1000 . . .	5.	»
	sino a lire 3000	10.	»
	sino a lire 10,000	15	»
	per ogni maggior somma il dritto non potrà essere superiore a lire	20.	»
344.	Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso occorrendo, il deposito del mandato speciale (678)	1.	50
345.	Per l'aumento del sesto sol prezzo della vendita con costituzione di procuratore (680)	2.	»
	I dritti di cui alli tre numeri precedenti non possono essere ammessi in ripetizione se non che a carico delle persone rappresentate.		

N. d'ordine		Lire	Cent.
346.	Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita (691)	1.	50
347.	Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione d'aver appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili (704)	1.	50
348.	Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi e col mandato per originale o per copia, compreso il deposito di ogni cosa in cancelleria (709 e 714)	5.	»
349.	Per esaminare nella cancelleria le dimande ed i documenti prodotti (709):		
	Se la disamina avrà durato meno di un'ora	1.	50
	Se più di un'ora senza eccedere le due	3.	»
	Se avrà durato un tempo maggiore	5.	»
350.	Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti (712).	5.	»
351.	Per comparire davanti il giudice commesso (713 e 726) quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore tre	5.	»
	Per ogni maggior tempo si esigerà il dritto di vacazione. Il giudice commesso dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato, in difetto del che non si potrà eccedere il dritto sovra fissato.		
352.	Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debbe fare della sua comparizione agli interessati onde possano contraddire alla sua dimanda (714)	1.	50
353.	Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione (716):		
	Se non vi sono contestazioni.	2.	50
	Se vi sono contestazioni	5.	»
	Il tribunale secondo le circostanze e la gravità delle questioni potrà ammettere in tassa il dritto per la disputa fatta dal procuratore sino a	10.	»
354.	Per concertare d'accordo colle parti o dei loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti davanti il giudice delegato (717), sarà dovuto a ciascun procuratore il dritto a rata di vacazione, semprechè nel verbale redattosi si faccia dal giudice constare del tempo impiegato o se ne faccia menzione nel margine.		
355.	Per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice potrà essere da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, ammessa una tassa da lire cinque a lire venti a favore del procuratore dell'istante, e in caso di contestazione sarà fissata dal tribunale, con che però non si eccedano le lire venticinque.		

N. d'ordine		Lire	Cent.
356.	Per ottenere dal giudice commesso la nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti (717)	1.	»
357.	Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria, comprese le memorie da prendersi dal procuratore (717)	2.	50
358.	Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito	1.	50
359.	Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione per egual concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, comprese le indicazioni da darsi all'usciere per l'atto di citazione (721 e 722) è dovuto un dritto complessivo di	5.	»
360.	Per l'istanza del compratore onde ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecati evidentemente anteriori e certi (723) . . .	2.	50
	Pari dritto sarà dovuto per consimile istanza fatta da qualunque interessato per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale (724)		
361.	Per ogni comparsa conclusionale che occorra nelle cause di subastazione ed altri correlativi, e per assistere alle udienze, sono dovuti gli stessi dritti assegnati per le cause sommarie.		
	Nei giudizi di esecuzione non è dovuto ai procuratori alcun dritto di spedizione.		
	Per gli altri atti che occorressero e non indicati nei numeri precedenti si prenderà norma dalle altre prescrizioni analoghe e relative alle materie contenziose.		

Sezione IV. — *Procedimenti ed atti speciali.*

N. d'ordine		Lire	Cent.
362.	Per ogni ricorso e controricorso onde far regolare la competenza, compreso il deposito nella cancelleria dei documenti e l'obbligo di curare le prescritte notificazioni alle parti interessate (articoli 110, 111, 112, 113 e 114 del Codice di procedura civile)	5.	»
363.	Per l'atto di ricusazione contenente i motivi ed i mezzi di prova coll'obbligo della presentazione del mandato speciale (121, 122 e 123 detto Codice)	5.	»
364.	Per l'atto d'appello contro le sentenze di ricusazione col deposito in cancelleria dei documenti	5.	»
365.	Per ogni ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente od al giudice delegato nelle materie che sono l'oggetto dei procedimenti speciali contemplati nel libro III del Codice di procedura civile, compreso quello onde ottenere l'aper-		

a termini dei precedenti numeri 239 2.° capoverso e 240.

Questo dritto non è però dovuto per la scritturazione di qualunque ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente ed al giudice delegato, e neppure per le dispute degli avvocati o per osservazioni che si presentassero in carta libera tanto all'udienza del tribunale, che dopo la chiusura della medesima.

372. Per le copie che a termini di legge possono spedire i procuratori e devono essere da loro autenticate sarà dovuto per ogni facciata avente il numero di linee e di sillabe prescritto nel numero precedente . . . . » 25

373. Per le copie di sentenze e di ordinanze da notificarsi che possono i procuratori spedire, ma devono essere autenticate dai cancellieri a termini di legge, competerà per caduna facciata col numero di linee e di sillabe fissato più sopra il dritto di . . . . » 20

374. Alla scritturazione delle comparse originali e delle copie di cui ai tre numeri precedenti sono applicabili le disposizioni contenute nei numeri 239 e 240 del libro VI della parte 1 di questa tariffa.

CAPO II.

Degli onorari dovuti ai procuratori avanti le corti d'appello.

Sezione Unica.

375. Per le cause di competenza delle corti d'appello, i procuratori esigeranno gli stessi dritti stabiliti per i procuratori innanzi ai tribunali civili coll'aumento di un quinto.

376. Per le copie di cui è cenno al N. 373 e per caduna pagina di scritturazione . . . . » 25

377. Per il ricorso in cui si chiede l'autorizzazione di poter esercitare l'azione civile contro i giudici ed altri uffiziali pubblici, compreso il deposito in cancelleria del mandato speciale e dei documenti all'appoggio della dimanda . . . 5. »

PARTE TERZA

Periti, Arbitri, Interpreti, Tradutori, Indennità ai testimoni ed alle parti, Indennità di trasferta ai funzionari ed uffiziali dell' ordine giudiziario e Tasse di vacazione.

TITOLO I.

Onorari dei periti, Notai, Depositari, Interpreti e Traduttori

N. d'ordine		Lire	Cent.
378.	L'onorario dei periti per le operazioni a cui procedono dietro commissione delle autorità giudiziarie nelle materie civili, sarà regolato per ogni vacazione nel modo che segue:		
	a) Agli ingegneri indraulici, architetti civili, professori di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai . .	5.	»
	b) Ai liquidatori od arbitri periti geometri, estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterinari patentati, ed assaggiatori d'oro e d'argento	4.	»
	c) Agli altri periti	2.	»
	Nelle cause personali e mobiliarie di competenza dei pretori, il di cui valore non ecceda le lire cinquecento, l'onorario dei periti indicati alle lettere *a* e *b* sarà ridotto del quarto.		
	L'onorario dei periti sarà dovuto parimente a rata di vacazione anche pel tempo che avranno essi dovuto impiegare nell'eseguimento delle loro incumbenze fuori della presenza del giudice e delle parti.		
379.	Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza alla distanza maggiore di due chilometri e mezzo spetterà ai medesimi, in compenso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro percorso, tanto nell'andata che nel ritorno,		
	A quelli enunciati nella lettera *a*	»	60
	A quelli enunciati nella lettera *b*	»	50
	Ed a qoelli enunciati nella lettera *c*.	»	30
	Per le distanze a percorrersi sulle ferrovie l'indennità accordata ai periti enunciati alla lettera *a* sarà corrispondente alla spesa per un posto di prima classe e quella ai periti enunciati alle lettere *b* e *c* per uno di seconda.		

N. d'ordine		Lire	Cent.
380.	Quando siasi oltrepassata la distanza di chilometri cinque dal luogo di residenza, l'indennità per trasferta ed altre spese non potrà mai essere minore		
	Pei periti della lettera *a* di	9.	»
	Per quelli della lettera *b* di	7.	»
	Per quelli della lettera *c* di	5.	»
381.	Le indennità ora accennate in caso di trasferta a distanza maggiore di 5 chilometri non potranno mai eccedere li doppio della somma fissata col numero precedente, quando l'operazione debba seguire nel distretto della pretura in cui ha residenza il perito delegato o richiesto, oppure deve seguire in alcuno dei distretti di quelle confinanti colla pretura medesima.		
382.	Per ogni giornata *di permanenza* fuori del comune ove risiedono spetterà ai periti indicati		
	nella lettere *a*	6.	»
	nella lettera *b*	4.	50
	nella lettera *c*	3.	»

383. Nel calcolo dei giorni per le indennità *di permanenza* non sarà mai tenuto conto di quello in cui saranno state incominciate le operazioni delegate, e neppure di quelli in cui non si fosse eseguito alcun atto.

La stessa norma dovrà applicarsi quando si tratterà di operazioni che sieno state rimandate e riprese con nuova trasferta.

Non sarà neppure dovuta indennità *di permanenza* per il giorno del ritorno se dal verbale redattosi o dalla relazione fatta non consti dell' ora in cui si pose termine all' operazione nel giorno precedente, e che *si dovette pernottare in luogo* . . . . . (che dovrà indicarsi) *non essendo più possibile il fare ritorno alla residenza senza grave disagio*.

384. Nelle operazioni eseguite alla presenza del giudice il numero delle vacazioni dei periti sarà regolato dall' annotazione, che esso dovrà apporre in margine d' ogni processo verbale indicando la durata del tempo stato impiegato nel soggiorno sul luogo e nell' andata e nel ritorno.

In quelle che saranno occorse fuori della presenza del giudice e delle parti sarà obbligo dei periti di dichiarare in fine della loro relazione il numero delle vacazioni consumate, le quali, secondo le circostanze, potranno essere dall' autorità giudiziaria ridotte a quello più equo che ravvisassero di ammettere, tenendo conto della natura delle affidate incumbenze e del tempo che a loro avviso sarebbe stato necessario d' impiegare, quando si fosse usata la voluta sollecitudine e diligenza.

cibaria per ciascun chilometro percorso tanto nell' andata che nel ritorno, e per *la permanenza* in luogo.

Ai cancellieri delle corti, dei tribunali, ai conservatori delle ipoteche, agli ufficiali del registro, ed ai notai le tasse medesime che sono fissate dai numeri precedenti per i periti classificati sotto la lettera *a*.

Ai cancellieri delle preture, agli archivisti, ai segretari e cadastrari comunali le tasse fissate per i periti classificati sotto la lettera *b*.

391. Riguardo ai depositari non contemplati nella presente tariffa sarà applicata la tassa infra stabilita per i testimoni.

392. La tassa stabilita per i testimoni sarà pure applicata per gli interpreti ai sordi ed ai muti, ed a chiunque sia chiamato in giudicio a rispondere personalmente di fatti a lui noti, o per altro motivo qualsiasi, o per servire da interprete a persone delle quali il giudice procedente non conosca la lingua.

393. Ai traduttori di atti o scritti in lingua straniera, sarà corrisposto un onorario a seconda della difficoltà della lingua e del carattere per ciascuna facciata, da lire due a lire cinque.

La facciata si compone di venticinque linee da diciotto a venti sillabe caduna, e quando l' ultima di esse eccederà le 12 linee, l' onorario sarà dovuto per intiero; nel caso contrario sarà tassata per la sola metà, purchè ecceda le linee cinque, in caso diverso nulla sarà dovuto.

La tassa sarà determinata dal presidente o dal giudice mediante annotazione, che deve farsi in margine del processo verbale con ordine di pagamento in conformità dell'art. 267 del codice di procedura civile.

Per la indennità di *trasferta* e di *permanenza* saranno ragguagliati ai periti indicati nella lettera *b* del n. 378.

TITOLO II.

Indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause innanzi le Corti, i Tribunali e le preture.

394. I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza, terminata la loro deposizione, avranno dritto ad una indennità, la quale sarà determinata dal giudice procedente, avuto riguardo al loro stato e professione, non che ad altre circostanze.

Il *maximum* di tale indennità sarà di lire sei per cia-

scuna giornata occupata dal testimonio per recarsi in luogo e per fare la sua deposizione, ed il *mininum* di lire una oltre le spese di trasferta per andata e ritorno in ragione di centesimi quindici per ogni chilometro percorso.

Per le cause di competenza dei pretori di qualunque natura e valore siano, non si potrà accordare un'indennità maggiore di lire tre, nè minore di centesimi cinquanta, oltre le spese di andata e ritorno nel modo sovra stabilito.

395. Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno dritto ad una indennità nella liquidazione delle spese, giusta le norme stabilite nel primo capoverso del N. 394.

396. Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un dritto da lire una a quattro purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo dritto potrà essere esteso sino alle lire otto, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura, maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire dodici nel primo caso, e le lire ventiquattro nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

TITOLO III.

Indennità per le trasferte dei funzionari ed uffiziali giudiziari.

397. Per la trasferta di un membro della corte di appello o del tribunale, e dei rispettivi cancellieri fuori della città in cui risiede la corte od il tribunale, le parti dovranno soddisfare le occorrenti spese per i convenienti mezzi di trasporto.

E per ogni giornata *impiegata nella esecuzione degli atti opportuni* fuori del luogo della loro residenza, od in contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i membri delle corti e dei tribunali avranno dritto ad una indennità di . . . . 10. »

Ai cancellieri e loro sostituti saranno dovute . . . . . 8. »

Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà impiegato un tempo maggiore di ore sei, l'indennità anzidetta sarà dovuta per metà.

Non sarà dovuta alcuna indennità a senso dei capoversi che precedono tanto per il primo giorno di viaggio, quanto per quello del ritorno, se nei giorni medesimi non si sarà proceduto a qualcuna delle operazioni ad esaurirsi.

Per il pagamento delle indennità di trasferta dovute ai procuratori del Re e loro sostituti quando credessero necessario di procedere a visite straordinarie ai registri di stato civile si osserveranno le stesse norme di cui nel susseguente n. 400.

Le tasse saranno pure a carico dei comuni, ma dovranno però essere munite del visto del procuratore generale, ed il pagamento dovrà essere ordinato dal presidente della corte d'appello.

398. Per la trasferta dei pretori, vice-pretori e dei loro cancellieri a distanza maggiore di cinque chilometri, tanto per la trasferta come per le altre spese occorrenti sarà dovuto per indennità complessiva.

	Lire	Cent.
Ai pretori	10.	»
Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti	8.	»

Tale indennità è sempre dovuta per intiero, e qualunque sia il tempo impiegato negli atti, se questi sono eseguiti a distanza maggiore di chilometri dieci.

399. Se nell'esaurimento degli atti non si saranno impiegate più di ore quattro, e la distanza del capoluogo, sebbene maggiore di cinque, tuttavia non eccede i dieci chilometri, saranno dovute.

	Lire	Cent.
Ai pretori	8.	»
Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti	6.	»

400. Se la trasferta ha luogo ad una distanza maggiore di due chilometri, e minore di cinque, qualunque sia la durata degli atti, saranno dovute le indennità stabilite nel precedente numero 399.

Nei casi in cui dai segretari comunali non si presentassero all'ufficio di pretura i registri dello stato civile, e quindi si rendessero necessarie le trasferte dei pretori per eseguirne le ispezioni prescritte dall'articolo 126 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, saranno dovute ai pretori le tasse accordate per le trasferte in materia penale (articoli 40 a 47 della tariffa relativa).

Le somme per questi ad essi dovute saranno pure determinate osservando le norme prescritte dalla tariffa penale, e pagate dai singoli comuni nell'interesse dei quali furono eseguite.

401. Non sarà dovuta alcuna indennità di trasferta se gli atti si sono eseguiti a distanza minore di due chilometri, e neppure per le trasferte di cui nei precedenti numeri se nei giorno in cui si son fatte non si è proceduto ad alcun atto.

N. d'ordine | Lire Cent.

Se però i funzionari sopra indicati dovranno rimanere fuori della loro residenza *più di ore ventiquattro*, e dal verbale redatto si risulti essersi dovute impiegare più di quattro vacazioni nello esaurimento delle operazioni od atti occorrenti oltre al tempo necessario per il viaggio, saranno dovute per il giorno successivo

Ai pretori . . . . 7. »

Ai vice-pretori, cancellieri o sostituti . . . . . . 5. »

Uguale indennità sarà accordata per tutti gli altri giorni che potessero essere necessari alla ultimazione degli atti.

402. Gli uscieri, quando accompagneranno le autorità giudiziarie cui trovansi addetti, ovvero il cancelliere delle medesime, avranno le stesse indennità di trasferta contemplate nei rispettivi capi del titolo VII, parte I. di questa tariffa.

Uguale tassa sarà accordata nel caso in cui l'usciere della pretura accompagnerà il cancelliere del conciliatore nel processo verbale di rimozione di sigilli.

403. Se nella redazione degli atti si saranno impiegate più di ore quattro, gli uscieri avranno dritto ad un'indennità di *soggiorno* in 1. 50

Quando poi negli atti medesimi si fossero eccedute le ore otto, il dritto di *soggiorno* sarà di . . . . 3. »

Queste prescrizioni dovranno essere osservate per fissare le indennità ad accordarsi quando negli atti si impiegassero più giorni consecutivi.

404. Per ogni vacazione impiegata negli atti eseguiti coll'intervento dei funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario sono dovute come dritti *di originale* le seguenti tasse:

Per gli atti eseguiti nelle cause pendenti avanti le corti d'appello o per affari di esclusiva loro competenza . . . 8. »

Per quelli di competenza dei tribunali civili sebbene delegati ai pretori o loro cancellieri . . . . 6. »

Se gli atti sono relativi a cause di competenza dei pretori, e per quelli che sono nelle attribuzioni dei loro cancellieri . . . . 4. »

Per gli atti eseguiti dagli uscieri delle corti e dei tribunali . . . . 3. »

Per quelli eseguiti dagli uscieri addetti alle preture . . 2. »

Gli uscieri non hanno dritto a tassa di vacazione se non nei casi in cui è ad essi espressamente accordata colle prescrizioni fatte al titolo VII, parte I. di questa tariffa, e con essa non potrà mai essere percepita anche la tassa di *soggiorno* o *permanenza*

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle parti e titoli precedenti.

405. Le vacazioni impiegate nella compilazione o redazione degli atti sono di due ore caduna.

Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai essere computato nel calcolo delle medesime.

406. Il dritto di vacazione non si divide che per metà, e trascorsa l'ora si esige il dritto per intern.

Occorrendo di eseguire più atti in un sol giorno non sarà dovuta che una sola tassa per indennità di trasferta anche quando seguissero in luoghi diversi, e sarà ripartita sugli atti in proporzione del loro numero.

L'indennità di trasferta sarà pure ridotta a termini del capoverso che precede quando la domanda degli atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potessero eseguire in uno stesso giorno.

407. Gli atti per i quali deve essere esatta la tassa di vacazione dovranno portare in capo, coll'indicazione del giorno e del luogo, anche quella dell'ora in cui si saranno incominciati, e nella chiusura l'indicazione di quella in cui ebbero termine.

408. Non si potranno mai portare in tassa più di cinque vacazioni per cadun giorno.

409. Negli atti pei quali si esige tassa a rata di vacazione per tutta la durata del tempo impiegato in esso non può essere percepita altra tassa qualsiasi ad eccezione di quelle dei provvedimenti che emanassero dall'autorità giudiziaria procedente.

Per quelli invece per i quali la tassa di vacazione è stabilita solo quando la loro durata eccede un determinato spazio di tempo si applica prima la tassa fissata per l'atto, e *per il tempo eccedente* quella di vacazione oltre ai dritti per i provvedimenti che vi fossero inclusi.

410. Non è lecito ai funzionari, agli ufficiali ed altri indicati in questa tariffa di esigere dritti maggiori di quelli in essa stabiliti sotto le pene comminate nella parte seguente.

PARTE QUARTA

Norme di contabilità per la percezione dei dritti di cancelleria degli uscieri e dei procuratori, disposizioni generali e prescrizioni penali.

TITOLO I.

Dritti di cancelleria

CAPO I.

Percezioni, registro a matrice, responsabilità e cancellieri assunti.

411. Tutti i dritti che a termini di questa tariffa sono dovuti per gli atti seguiti nelle materie di competenza delle corti di cassazione, d'appello e d'assise, dei tribunali civili e correzionali, di commercio e delle preture saranno riscossi dai rispettivi cancellieri a termini delle prescrizioni contenute in questo titolo anche per conto del tesoro dello Stato per quelli *di originale*, che a termini dell'articolo 155 della legge 6 corrente dicembre n. 2626 sull'ordinamento giudiziario sono a lui devoluti.

412. Per la riscossione di tali dritti e di qualsiasi altra somma pagata a mani dei cancellieri, loro sostituti od altri impiegati dai medesimi incaricati, si dovrà tenere un *registro quitanze a madre e figlia* in carta libera conforme al modulo n. 1 che va annesso.

413. Nessuna somma, qualunque ne sia l'ammontare ed a qualsiasi titolo venga rimessa, potrà essere ricevuta dai cancellieri o da altri per essi senza che sia immediatamente iscritta su tale registro, e ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dalla stessa *matrice* nella quale fu eseguita l'iscrizione.

Sono comprese in questa disposizione tutte le somme che i cancellieri esigono per trasferti, per copie, per carta bollata, per tasse di registro, d'ipoteca, per spese di posta, dritti d'usciere ed altre di ogni sorta nelle materie civili

anche in fin de causa quando trattasi di persone ammesse al beneficio dei poveri, non che le somme tutte che si percepiscono *pegli atti in materia penale* anche quando vengono sborsate dagli uffici demaniali.

414. I dritti e tutte le altre somme percepite per gli atti di cancelleria dovranno inoltre essere annotati in calce o nel margine degli atti medesimi e delle copie che ne vengono spedite accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita. Questa nota dovrà indicare anche distintamente quanto si è esatto *per originale, per bollo, per copia, per trasferta*, ecc. ed essere firmata dal percipiente.

415. Non potranno riunirsi in una sola quitanza più somme riscosse per atti diversi abbenchè seguiti nell'interesse di una stessa parte e nello stesso giorno; quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una stessa parte basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d'ordine di questa sia riportato su tutte le copie spedite in un coll'ammontare di ciascuna di esse.

416. Le iscrizioni delle somme fatte nel registro a matrice ed a margine degli atti dovranno essere in ogni parte corrispondenti fra loro e colle quitanze staccate e rimesse ai privati. Non potranno essere variate od alterate con cancellature, abrasioni o simili, ma dovranno linearsi in modo sempre intelligibile le parole o cifre a correggersi e sostituirvi le altre con postille; ed in caso ciò non possa agevolmente eseguirsi, si dovrà annullare la quitanza *matrice* ritenendovi annessa la *figlia* ed iscriversi la somma in una delle quitanze successive.

417. Spettano al tesoro dello Stato le somme tutte chi si percepiscono per dritti di cancelleria, fatta eccezione di quelli esatti per le copie degli atti che si rimettono alle parti o loro rappresentanti, e di quelli che nelle varie disposizioni della parte prima di questa tariffa sono pure indicati in modo preciso come *dritti di copia.*

Sono pure devolute ai cancellieri le indennità di trasferta.

418 Le somme spettanti al tesoro dello Stato dovranno essere dai cancellieri riscosse o prima o contemporaneamente alla redazione degli atti pel quali sono dovute, ed iscriversi a termini delle prescrizioni contenute nei precedenti numeri **413** e **414** riportandole in somma complessiva coll'indicazione *per drittti di originale* nel registro di cui al n. **412**

419. I cancellieri sono responsabili di tutti i dritti dovuti tanto per gli atti originali, quanto per quelli di copia e per le in-

dennità di trasferta, e dovranno perciò darsene carico a registro giusta la prescrizione del numero precedente anche quando non fossero stati effettivamente sborsati dalle parti o dai loro rappresentanti, e sopperire in proprio alle somme mancanti.

Sono pure responsabili dei dritti che si fossero omessi per intiero ed anche solo in parte.

420. Le somme inscritte a registro per *dritti di originale* e quelle per *dritti di copia* ed *indennità di trasferta* dovranno essere riportate nelle rispettive colonne ed addizionate di pagina in pagina fino alla fine di cadaun mese. Delle somme spettanti all'erario non potranno i cancellieri valersi per uso loro privato od altro qualsiasi, ma dovranno essere custodite sotto la loro responsabilità sino a che non abbiano eseguito il versamento, e dovranno essere rappresentate ad ogni richiesta che loro si facesse dal pubblico ministero, dai pretori e dagli ispettori demaniali

421. Quando sorga dubbio se un dritto sia o non dovuto i cancellieri dovranno riferirne immediatamente ai rispettivi rappresentanti del pubblico ministero od ai pretori, e si atterranno alle direzioni che loro saranno date, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle autorità competenti.

422. I cancellieri che avessero ricevuti gli atti senza il contemporaneo pagamento dei dritti dovuti saranno tenuti di anticipare del proprio, oltre ai dritti stessi, anche le spese occorrenti per bollo ed altre onde agire in ripetizione a senso degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile.

423. Nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture per l'effetto di cui all'articolo 28 del regio decreto 6 dicembre, n. 2627, sarà tenuto un registro che dovrà vidimarsi dal procuratore del Re e sarà conforme al modulo annesso alla presente tariffa sul quale verranno notate tutte le cause riflettenti le persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita.

Ogni qual volta a termini degli articoli 167 e 173 del Codice di procedura civile occorrerà la comunicazione di documenti o la iscrizione della causa sul *ruolo generale di spedizione* i cancellieri esamineranno i singoli volumi ed accerteranno il numero dei fogli impiegati e degli atti eseguiti, e ne faranno l'iscrizione sul registro suddetto indicando in ciascuno di essi e con numero d'ordine distinto la data, la natura e le singole tasse spettanti all'erario ed alla cancelleria, le tasse anticipate ed ogni altra somma ripetibile.

424. Pronunziata la sentenza definitiva se si fa luogo al rimborso delle spese a termini dell'articolo succitato, dovranno i

cancellieri compilare in carta libera la nota delle spese occorse e dei dritti ora accennati estraendole dal registro suddetto e riscontrandole colle risultanze degli atti.

Tale nota e con essa anche gli atti ed il registro dovranno essere presentati al ricevitore del registro del distretto onde, riscontrattane l'esattezza, vi apponga il suo visto o vi faccia precedere le opportune rettificazioni.

425. I cancellieri non potranno rimettere alle parti interessate gli atti medesimi prima che abbiano dichiarato con regolare verbale di riconoscere l'esattezza delle note suddette ed in caso di contestazione siasi dal presidente pronunziato a termini di legge.

426. Scaduto il termine di legge per l'appello della sentenza pronunziata i cancellieri dei tribunali e delle preture dovranno instare immediatamente per ottenere il rilascio dell'ordine di pagamento (articolo 379 Codice procedura civile), e quindi nel termine di giorni dieci spedire un semplice avviso alla parte che è tenuta al rimborso delle spese, prefiggendole un termine non maggiore di giorni quindici ad eseguirne il versamento con diffidamento che, trascorso detto termine, si procederà a termini di legge.

427. Non comparendo la parte nel termine prefisso a pagare l'intera somma a suo carico, i cancellieri nei cinque giorni successivi faranno procedere ad atto di precetto e quindi entro giorni quindici agli atti esecutivi nelle forme prescritte e trattandosi di esecuzione su stabili nel termine di giorni trenta.

428. I cancellieri che avessero trascurato di iscrivere a registro le tasse dovute dalle persone ammesse al gratuito patrocinio, o che non avessero presentato al ricevitore demaniale i volumi degli atti e le parcelle a redigersi, o che altrimenti non avessero ottemperato esattamente e nei termini sopra fissati a tutte le altre prescrizioni loro fatte cogli articoli 423 e seguenti sino al 433, saranno tenuti in proprio al pagamento delle somme dovute all'erario.

I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio per tali omissioni anche quando avessero voluto affidare tale parte di servizio ai loro sostituti od a scrivani.

429. Ove si trattasse di sentenza portata in appello alla corte del tribunale od a questo dalla pretura, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che pronunziò in prima istanza dovrà sospendere ogni invito ed ingiunzione a rimettere la nota al cancelliere della corte o tribunale che deve pronunziare onde provveda a suo tempo ed a termini delle precedenti disposizioni.

430. Trattandosi di parte che risieda in comune distante più di

venti chilometri dal capo-luogo ove ha residenza il cancelliere che deve far eseguire gli atti, i termini sopra indicati potranno essere prorogati dal procuratore del Re a seconda delle circostanze, con che però non abbia a trascorrere un tempo maggiore di mesi due.

431. Le somme riscosse dovranno essere dai cancellieri inscritte immediatamente nel registro di cui sopra al n. 412 per essere versate cogli altri proventi in corso; quelle esatte per tasse di bollo e di registro dovranno essere rimesse agli uffici demaniali senza ritenzione di decimo. Di tutto dovrà farsi nota al registro di cui al n. 423 nella colonna *Osservazioni*.

432. Ove dai cancellieri siensi eseguite le prescrizioni contenute negli articoli precedenti e non ostante non abbiano potuto conseguire il pagamento di quanto era dovuto, sarà loro debito di rimettere copia autentica della parcella e della sentenza in forma esecutiva all'ufficio demaniale per quelle provvidenze che ravviserà opportune.

433. Sono pure tenuti i cancellieri di rimettere ai ricevitori del registro ed agli ispettori demaniali il registro di cui al n. 423 per quei rilievi che crederanno necessari nell'interesse dell'erario.

Detti funzionari avranno pure dritto di richiedere ai cancellieri, ai procuratori ed ai privati la comunicazione degli atti delle cause quando credano opportuno di esaminarli.

434. Gli uscieri che richiesti di rimettere avvisi ed eseguire precetti o pignoramenti non vi avessero proceduto nel termine, che all'occorrenza sarà fissato dal procuratore generale, dal procuratore del Re o dal pretore, incorreranno nella pena infra stabilita al n. 467 alla lettera *b*, e saranno pure tenuti al rimborso verso il cancelliere delle somme, che per il frapposto ritardo egli avesse dovuto sborsare in proprio.

435. Gli uscieri non hanno dritto ad anticipazione di spese di trasferta od altre tasse per gli atti di cui sopra se non nel caso in cui si ottenga dalle parti il pagamento delle somme dovute: le sole indennità dovute ai testimoni saranno anticipate dall'erario.

436. Nelle cause d'interdizione e di inabilitazione che saranno state promosse dal pubblico ministero in conformità degli articoli 326 e 339 del Codice civile le spese per esse occorrenti saranno ripetibili da' tutori e curatori delle persone interdette ed inabilitate nel di cui interesse furono i detti giudizi istituiti, e per l'ordinanza di pagamento da rilasciarsi dal presidente dietro istanza del procuratore del Re ed ogni altra operazione in proposito, saranno applicabili le norme tracciate nei numeri precedenti.

L'opposizione che potesse essere fatta dai tutori e dai curatori contro la nota delle spese la quale sarà dettagliata, come quella delle cause dei poveri, nella istanza anzidetta, dovrà proporsi in contraddittorio del cancelliere o dell'agente demaniale incaricati della riscossione, e sarà sentito nelle sue conclusioni il pubblico ministero.

437. Quando venga richiesto un notaio a fare le veci del cancelliere assente od impedito, questi retribuirà del proprio il notaio che lo ha surrogato, e sui dritti di cancelleria non potranno essergli dovute se non che le quote spettanti al cancelliere medesimo.

CAPO II.

Verifiche mensili e trimestrali, stati mensili ed annuali, versamenti e cessazione dall' ufficio.

438. La percezione delle tasse è posta sotto la sorveglianza del pubblico ministero e dei pretori e degli ispettori demaniali

439. I pretori dovranno sempre vegliare perchè sieno esattamente osservate le prescrizioni tutte della presente tariffa per ciò che si riferisce alle loro cancellerie.

Al fine di cadun mese dovranno passàre ad esame le tasse tutte che saranno state riscosse, verificando avanti ogni cosa l'esattezza delle fatte addizioni e quindi col riscontro degli atti e dei registri accertarsi se non ne sieno state omesse, o se le percezioni fatte sieno state superiori od in somma minore di quanto è stabilito, e se l'ammontare delle percezioni medesime devoluto all' erario si trovi realmente a mani dei cancellieri.

Riscontrando delle eccedenza nelle fatte percezioni dovranno ordinarne la restituzione a chi di dritto, riportandone ricevuta a tergo della quitanza *matrice;* ove risulti che sieno stati ommessi dritti dovuti all' erario dovranno ordinarne l'immediata iscrizione a registro, e tanto nell'uno che nell' altro caso dovranno accertarsi che le fatte prescrizioni sieno state eseguite dai cancellieri.

Con apposito verbale a redigersi i pretori dovranno far constare dell' esattezza delle addizioni, dell' ammontare dei dritti spettanti all' erario ed alla cancelleria, dell' esistenza delle somme a versarsi, dei versamenti eseguiti colla data ed il numero delle quitanze, non che delle irregolarità tutte che si fossero rilevate.

Di questi verbali sarà rimessa copia al procuratore del Re nei primi tre giorni del mese successivo, e gli originali

dovranno conservarsi in ufficio colle copie degli stati mensili ed annuali di cui infra al n. 449.

440. Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre i cancellieri delle corti dovranno presentare il registro delle quitanze al rispettivo procuratore generale; quelli dei tribunali civili e correzionali, dei tribunali di commercio e delle preture dovranno presentarli al procuratore del Re, i quali dovranno richiedere la contemporanea visione di tutti quegli atti e registri di cancelleria che credessero opportuno di riscontrare.

Nelle verifiche trimestrali si dovrà esaminare non solo se il registro è tenuto regolarmente e se vi furono alterazioni od altre irregolarità, ma più ancora ricercare se consti di abusi od ommissioni per parte dei cancellieri, se dai pretori ne sia stato tenuto conto nei verbali redatti a termini del numero precedente, se le addizioni furono fatte regolarmente e quale sia stato l'ammontare delle percezioni per dritti di originale, quale per le copie e le trasferte assieme riunite.

441. Di tali verifiche si farà risultare con verbale redatto sullo stesso registro nella facciata a tergo dell'ultima quitanza rilasciata nel trimestre scaduto, e si farà constare nel tempo stesso dei versamenti eseguiti e della data e dei numeri d'ordine delle quitanze.

Copia di questi verbali sarà dai procuratori generali e dai procuratori del Re trasmessa immediatamente al ministero di grazia e giustizia.

442. I procuratori del Re potranno, quando concorrono giuste cause, delegare le verifiche trimestrali ora accennate per le cancellerie delle preture ai rispettivi capi od ai pretori vicini, ma non potranno usare di tale facoltà per due trimestri consecutivi rispetto ad una sola pretura.

Appena seguite le verifiche delegate, le copie dei verbali redatti saranno rimesse ai procuratori del Re e da questi trasmesse al ministero di grazia e giustizia, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

443. Al fine di ogni mese, e non più tardi del quinto giorno di quello susseguente, i cancellieri, prelevato il decimo delle somme devolute al tesoro dello Stato, che dovranno ripartire a termini dell'articolo 135 del regolamento 14 dicembre 1865, N. 2641, verseranno il rimanente novanta per cento agli uffici dei ricevitori delle tasse di registro del loro distretto; ommettendo di eseguire tale versamento nel termine prefisso i cancellieri incorreranno di pien dritto nella pena pecuniaria di *lire dieci*.

I procuratori generali, i procuratori del Re ed i pretori

veglieranno affinchè questa disposizione venga puntualmente osservata. Essi dovranno pure ordinare il versamento delle tasse percepite ogni volta che i proventi per speciali circustanze eccedessero il limite ordinario, o che speciali motivi rendessero a loro avviso necessaria tale disposizione.

I cancellieri dovranno ottemperare senza ritardo alle avute prescrizioni, ed in caso di rifiuto dovranno riferirne senza ritardo al ministero di grazia e giustizia per le provvidenze opportune a senso del susseguente N. 467, lettera *a*.

Le spese di trasferta per le verifiche trimestrali e per i versamenti agli uffici del registro quando occorressero, e quelle per le provviste dei moduli a stampa necessari tanto per i registri di percezione, quanto per gli stati mensili ed annuali devono considerarsi come spese d'ufficio a carico dei cancellieri.

444. I versamenti dei dritti spettanti al tesoro dello Stato saranno fatti dai cancellieri *in conto proventi delle tasse e del demanio*, mantenendo la distinzione d'esercizio in relazione cioè all'anno in cui tali dritti sono stati riscossi.

445. Alla scadenza di ciascun mese e nei primi dieci giorni successivi i cancellieri formeranno uno *stato* conforme al modulo N. 3, indicando in *caricamento* le riscossioni fatte durante il medesimo ed in *scaricamento* i versamenti eseguiti all'ufficio del registro, non che le somme che ritenessero tuttora relative ai proventi del mese stesso o di quelli anteriori.

Tale *stato* dovrà essere dai cancellieri trasmesso *direttamente* al ministero di grazia e giustizia (contabilità delle cancellerie giudiziarie) e dovranno unirsi a corredo le quitanze riportate dai ricevitori delle tasse di registro.

446. L'esercizio finanziario per i ricevitori del registro, cominciando col 1 di gennaio e terminando col 31 dicembre di cadun anno, tanto per le riscossioni che per i versamenti, dovranno perciò i cancellieri provvedere perchè anche i proventi riscossi durante il mese di dicembre di ogni anno siano versati prima che scada l'ultimo giorno di esso.

447. Quando avvenisse che al fine del mese di dicembre qualche cancelliere rimanesse in debito od in credito verso l'erario sull'esercizio scaduto ne dovrà fare la ripresa nello *stato mensile* successivo.

448. Spirato il termine finanziario ora accennato, ossia *entro i primi dieci giorni* del mese di gennaio di ogni anno ciascun contabile dovrà formare il *conto dell'amministrazione* della cancelleria a cui è addetto per tutto l'esercizio chiuso valendosi del modulo N. 4 annesso.

Tale conto dovrà presentarsi ai procuratori generali dai

cancellieri presso le corti di cassazione e d'appello; ai procuratori del Re dai cancellieri dei tribunali civili e criminali e di quelli di commercio; ai pretori dai cancellieri di loro ufficio, e verificatane l'esattezza dovrà essere vidimato e quindi senza ritardo trasmesso al ministero di grazia e giustizia (contabilità delle cancellerie giudiziarie).

449. Una copia autentica degli *stati mensili* prescritti alli numeri 445 e 446, non che del *conto annuale*, di cui nel numero precedente e nei termini con essi prefissi, dovrà pure essere trasmessa dai cancellieri al rispettivo ufficio di riscontro, ed altra dovrà ritenersi in cancelleria colle altre carte relative alla contabilità.

450. Nei primi dieci giorni del mese di gennaio di caduno anno dovranno i cancellieri trasmettere al ministero di grazia e giustizia uno stato ricapitolativo delle spese d'ufficio da essi incontrate.

A tale scopo essi dovranno tenere un registro in carta libera e vidimato dal pretore in caduna pagina, in cui dovranno annotare giorno per giorno e distintamente le spese fatte, indicandone le cause e l'ammontare, ed il numero d'ordine delle quitanze riportate.

451. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra causa qualsiasi, i registri, le carte contabili e tutte le istruzioni e note relative a questo servizio dovranno essere annotate in regolare inventario a redigersi e consegnate al successore, od a chi sarà dall'autorità superiore incaricato di reggere provvisoriamente la cancelleria.

Quest'inventario sarà firmato dal cancelliere cessante o da chi legalmente lo rappresenti e da quello che fu nominato in sua vece, e sarà redatto in tre originali, uno dei quali sarà trasmesso al ministero di grazia e giustizia dal cancelliere che subentra, l'altro dovrà essere da lui conservato in ufficio, ed il terzo rimesso al cancelliere che cessa.

Nel tempo stesso sarà formato tra i due cancellieri, coll'intervento del pubblico ministero o del pretore, il *conto di cassa* e si farà la consegna del danaro e delle carte contabili che resteranno così affidate alla responsabilità del cancelliere che assume l'ufficio. Questo *conto* si farà pure in tre originali da unirsi all'inventario suddetto.

TITOLO II.

Percezioni degli uscieri, repertori e norme di sorveglianza e di contabilità.

452. Tutti gli atti in materia civile che gli uscieri siano richiesti di eseguire dovranno essere dai medesimi iscritti nel repertorio che sono in obbligo di tenere conforme al modulo prescritto dal ministero di grazia e giustizia.

Sono comprese in queste prescrizioni le notificazioni di atti da procuratore a procuratore, le chiamate delle cause all' udienza, le assistenze ad atti eseguiti dai cancellieri, dai giudici commessi e dai pretori, le citazioni a biglietto, le rimessioni d' avvisi ed altri *di qualunque natura* purchè sieno tali da far luogo in qualche modo a percezione di tassa anche minima.

Nel repertorio stesso si dovranno pure riportare le somme dovute od esatte per indennità di trasferta, per atti e per copie.

453. Tanto a margine degli atti originali, quanto delle copie rimesse alle parti dovranno gli uscieri sempre fare esatta menzione del numero d' iscrizione a repertorio, non che delle tasse percepite, indicando in modo distinto la data dell' atto e le somme riscosse per carta bollata, per trasferta, per copia e per diritti degli atti originali, di vacazione, d' assistenza ed altri tutti. La somma totale deve indicarsi in tutte lettere e deve essere firmata dall' usciere.

Le tasse per iscrizione a repertorio devono essere comprese fra quelle di originale.

454. Per gli atti che vengono dagli uscieri depositati in cancelleria non che per le citazioni a biglietto e per le rimessioni di avvisi, dovranno, quando ne sieno richiesti, rilasciare senza costo di spesa una quitanza alle parti in cui sieno indicati la natura dell' atto eseguito, il cognome e nome dell' instante, e delle persone in odio della quale si è proceduto o che fu citata, il numero di repertorio e la somma riscossa, colla data e firma dei percipiente.

455. Il repertorio di cui al precedente N. 452 deve comporsi di fogli presentati al bollo straordinario ed in numero approssimativamente sufficiente per l' anno a cui è destinato e deve formarsi di essi un volume regolare.

Ciascun mezzo foglio dovrà essere numerato e vidimato dal procuratore generale nelle corti, dal procuratore del Re per i tribunali civili e correzionali e per quelli di com-

mercio, e dai pretori per quello degli uscieri addetti ai loro uffici. Sull' ultimo foglio si dovrà apporre speciale annotazione da cui consti della data della vidimazione e del numero dei fogli.

Qualora un repertorio siasi terminato prima della fine dell' anno dovrà farsi uso di un repertorio supplementare che dovrà essere legato è vidimato nel modo sopra indicato.

456. Gli uscieri addetti ad ogni corte, tribunale o pretura, potranno tenere un solo repertorio per gli atti civili comune a tutti.

Se gli uscieri terranno separatamente i loro repertori essi ne potranno rispettivamente prendere visione onde accertarsi dell' esattezza delle fatte registrazioni, salvo sempre quanto è prescritto all' articolo 179 della legge 6 dicembre 1865, N. 2626, sull' ordinamento giudiziario.

457. Le somme iscritte a repertorio debbono essere addizionate al fine di cadauna pagina, e le addizioni debbono essere chiuse al fine di cadun mese indicando in tutte lettere il totale delle fatte riscossioni, distinto per le trasferte e per le altre tasse.

Al fine di cadun trimestre si dovrà riportare i totali dei proventi dei due primi mesi a calce dell' ultimo e formare così la somma complessiva delle riscossioni trimestrali.

Nei primi cinque giorni del mese di gennaio di cadun anno dovranno gli uscieri presentare i loro repertori al cancelliere, il quale redigerà verbale di presentazione e di chiusura nella pagina ove si trova l' ultima iscrizione, farà constare dello stato in cui si trovano, e delle alterazioni od irregolarità che si fossero commesse dopo le verifiche e li terrà depositati in archivio.

458. I primi presidenti ed i procuratori generali presso le corti, i presidenti ed i procuratori del Re presso i tribunali, ed i pretori eserciteranno la più severa sorveglianza sugli uscieri per assicurare la regolare tenuta dei repertori e la quotidiana e fedele registrazione dei dritti, e daranno all' uopo tutte quelle disposizioni che ravviseranno opportune a fine di impedire le frodi e le ommissioni, e nel caso venissero queste a commettersi, dovranno riferirne tosto in via gerarchica per le determinazioni del ministero di grazia e giustizia.

459. I cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture dovranno ogni quindici giorni farsi presentare dagli uscieri i repertori per esaminare se sieno regolarmente tutti, se le registrazioni siansi fatte esattamente ed i dritti segnati sieno conformi alla tariffa; nel caso affermativo vi apporranno il loro visto colla data e firma, ed in caso contrario informeranno delle ommissioni od irregolarità rinvenute il capo

della corte, del tribunale od il pretore, ed eziandio il procuratore generale od il procuratore del Re, secondo che trattasi di uscieri addetti ad una corte o ad un tribunale.

460. Alla fine di ogni trimestre gli uscieri formeranno per doppio originale lo stato dei loro proventi nei tre mesi precedenti, secondo il modulo prescritto, indicandovi lo stipendio nel caso ne fossero provvisti.

Questo stato sarà sottoscritto da tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura, sarà stampato giusta il suddetto modulo.

461. Tale stato dovrà dagli uscieri nei primi tre giorni successivi alla scadenza di cadun trimestre essere presentato ai cancellieri, che dovranno esaminarlo attentamente ed accertarsi della sua esattezza, confrontandolo coi repertori e col registro di cancelleria prescritto dall'articolo 84 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

Dovranno i cancellieri ordinare le rettifiche od aggiunte che ravvisassero necessarie e farne rapporto quando sorgano contestazioni; ove si riscontri regolare, sarà da essi vidimato e quindi consegnato immediatamente al procuratore generale, al procuratore del Re od al pretore del collegio od officio cui appartengono, e dai quali saranno del pari esaminati, ed occorrendo verranno ordinate quelle correzioni che ravviseranno necessarie, e quindi vi apporranno il loro visto.

462. Gli stati trimestrali dei proventi degli uscieri addetti alle preture saranno entro due giorni dalla consegna fattane dagli uscieri, trasmessi dai pretori al procuratore del Re, il quale fattane revisione per accertarne la regolarità, li manderà unire allo stato trimestrale dei proventi degli uscieri del tribunale, e farà col corredo dei medesimi compilare entro i cinque giorni successivi e per doppio originale uno *stato collettivo* e *riassuntivo* dei proventi degli uscieri del tribunale e delle preture da esso dipendenti.

Gli stati trimestrali degli uscieri del tribunale e delle preture saranno conservati nell'archivio della cancelleria del tribunale, e lo *stato riassuntivo*, come sopra compilato e sottoscritto, sarà da lui rimesso senza ritardo al procuratore generale per le ulteriori provvidenze.

TITOLO III.

Percezioni dei dritti ed altre somme dovute ai procuratori, e depositi fatti a loro mani dai privati per le spese occorrenti nelle cause ad essi affidate.

463. I procuratori devono riportare sul margine od a calce degli atti da essi redatti o firmati, o dai loro sostituti, le somme percepite per gli atti medesimi per dritti loro dovuti, per bollo e per scritturazione o copia.

464 Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento delle somme loro dovute le scritture ricevute dai clienti e neppure gli atti di lite pei quali essi abbiano anticipate le spese.

I clienti però non potranno pretenderne la restituzione prima che non siasi proceduto all'assestamento del loro debito, e d'accordo col procuratore od in caso di contestazione avanti il presidente della corte o del tribunale competente.

Della convenzione seguita d'accordo si farà constare mediante annotazione a calce della nota scritta nel registro di cui al numero seguente. La liquidazione delle spese avanti il presidente si farà sulla presentazione della nota che verrà redatta dal procuratore in un cogli atti della causa e del registro medesimo quando venga richiesto.

465. I procuratori devono tenere un registro di *Dare* ed *Avere* numerato e vidimato in caduno foglio dal presidente del tribunale o da un giudice commesso, con menzione nell'ultimo di essi del numero dei fogli e della data della seguita vidimazione.

In tale registro dovranno i procuratori iscrivere giorno per giorno le somme tutte che loro verranno rimesse dai clienti ed annotarvi pure le somme da essi dovute o per anticipazioni o per spese fatte o per tasse di atti eseguiti.

466. I primi presidenti delle corti ed i presidenti dei tribunali potranno richiedere la presentazione del registro medesimo ogni qual volta si tratti di liquidazione di spese in contraddittorio del cliente e del procuratore. Uguale dritto spetterà pure alle corti e tribunali quando fossero chiamati a pronunziare, ed al pubblico ministero ogni qual volta ravvisi opportuno di dare le sue conclusioni.

La presentazione di tale registro dovrà sempre essere richiesta ogni qual volta il cliente non comparisca perso-

nalmente, e quando non venga eseguita, dovrà la domanda essere rimessa avanti la corte o tribunale competente. In questo caso tutte le spese del giudicio saranno a carico del procuratore che vi avrà dato luogo.

TITOLO IV.

Prescrizioni penali e disposizioni generali

CAPO I.

Prescrizioni penali.

467. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente tariffa sono accertate con processo verbale.

Esse sono punite:

a) Colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze, quando sieno state violate le prescrizioni contenute alli numeri **413, 415, 420** e **443**.

b) Colla pena pecuniaria da lire dieci a lire cento quando non sieno state osservate quelle contenute nelli numeri **3, 6, 29, 69, 79, 80, 94, 172, 209, 219, 235, 240, 241, 242, 249, 251, 265, 272, 273, 276, 286, 371, 372, 373, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 414, 421, 439, 452** e **465**.

c) Con ammenda da lire cinque a lire cinquanta tutte le violazioni alle altre prescrizioni di questa tariffa.

La sospensione sarà pronunziata dal ministro di grazia e giustizia, ed anche dai procuratori generali per ciò che riflette gli uscieri, osservato il disposto dell'art. **253** della legge 6 dicembre **1865**, n.° **2626**.

468. Le pene pecuniarie di cui alle lettere *b* e *c*, e quelle altre indicate in seguito, saranno pronunziate in camera di consiglio previa citazione con semplice avviso, sull'istanza del pubblico ministero e sentito il contravventore, dalla corte o dal tribunale presso cui è in un ufficio il funzionario.

469. Trattandosi di contravvenzioni commesse da procuratori dovranno essere denunciate dal pubblico ministero alle corti od al tribunale che deve pronunziare in merito delle cause negli atti della quale furono commesse, osservate le norme sopra accennate.

Le contravvenzioni commesse dai cancellieri ed uscieri addetti, alle preture saranno giudicate dal pretore sull'istanze del procuratore del Re o di chi fa le veci di pubblico ministero presso la pretura medesima e sentiti i funzionari.

470 I cancellieri che avessero omesso di iscrivere nel *registro quitanze* i dritti spettanti all'erario da loro percepiti, oltre alla pena comminata dall'art. 467 alla lettera *a*, incorreranno pure in una pena pecuniaria uguale al triplo dell'ammontare della somma dovuta per caduna delle tasse non iscritte. Questa pena non potrà essere mai minore di lire cinque per caduna tassa che risulterà omessa.

471. In caso di recidiva e salva in ogni caso l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale nel caso che i fatti rilevati costituissero alcuno dei reati in esso previsti, la multa comminata dal numero suddetto alla lettera *b* non sarà mai minore di lire trenta per caduna contravvenzione, e di lire quindici quella contemplata dallo stesso numero alla lettera *c*.

CAPO II.

Disposizioni generali.

472. I cancellieri ed i procuratori capi d'ufficio sono responsabili delle contravvenzioni che si fossero commesse alle prescrizioni della presente tariffa dai loro sostituti e dagli scrivani, ai quali avessero affidata la redazione degli atti e delle copie o la percezione delle tasse.

473 Non ostante la responsabilità dei cancellieri e procuratori, di cui al numero precedente, qualora risulti che una contravvenzione sia l'opera esclusiva di un sostituto o scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia accertato che il cancelliere o procuratore non abbia potuto prevederla, nè impedirla, egli potrà esserne esonerato.

474. I cancellieri richiesti di autenticare le copie spedite dai procuratori a termini degli articoli 369 e 397 del Codice di procedura civile, dovranno verificare eziandio se esse sieno redatte a termini delli numeri 240 e 371, e riscontrando che non presentino il numero di linee e di sillabe ivi prescritte, dovranno rifiutarle, a meno che dal procuratore capo non vi sia scritta a calce, di tutto suo pugno, la dichiarazione che la tassa dovuta è ridotta nei limiti fissati, e questa dichiarazione sia da lui firmata e giustificata colla presentazione del registro prescritto al n.° 465 dal quale risulti che la somma portata in riscossione fu ridotta come sopra.

Contravvenendo a questa prescrizione, il cancelliere incorrerà nella pena pecuniaria, di cui al numero 467 alla lettera *b*), oltre a quella incorsa dal procuratore stesso.

475. Qualunque ufficiale pubblico, al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere le annotazioni di tasse prescritte dalla presente tariffa, mancasse tuttavia della medesima, o che fosse altrimenti in contravvenzione alle altre prescrizioni punite a senso degli articoli precedenti, dovrà tosto darne avviso al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale, nel cui distretto ha residenza il fonzionario o procuratore, inviandogli, ove sia possibile e senza danno delle parti, l'atto o la copia medesima per le ulteriori provvidenze.

476. I procuratori dovranno pure rimettere allo stesso procuratore del Re gli atti degli uscieri pei quali si fossero percepite tasse indebite, o quanto meno darne avviso, indicando la somma pagata ed il numero di loro repertorio.

477. È dovere dei procuratori e dei privati di presentare ad ogni richiesta del pubblico ministero gli atti e le quitanze portanti le tasse da essi sborsate ai cancellieri ed agli uscieri, ed in caso di rifiuto, saranno puniti con ammenda da lire cinque a lire venticinque.

Le corti, i tribunali ed i pretori non potranno ammettere nella liquidazione delle spese tasse che non siano state scritte dai percipienti e firmate a margine degli originali e delle copie, e per quelle dei cancellieri dovranno pure essere presentate a giostificazione del pagamento le quitanze spedite e staccate dal *registro* di cui al numero 412.

In caso di smarrimento della quitanza *figlia*, il cancelliere dovrà spedirne altra *per duplicato* su carta a bollo, facendone annotazione a margine della matrice, e per tale spedizione avrà diritto a *tassa di copia* in . . . . . » 50

478. Gli uscieri che notificassero copie di atti in contravvenzione alle prescrizioni di questa tariffa, si renderanno essi pure passibili della pena di cui al precedente numero 467 lettera *b*.

479. Gli ispettori demaniali nel procedere alle visite degli atti delle cancellerie verificheranno ad un tempo se le tasse spettanti all'erario siano state esatte regolarmente ed iscritte nel registro quitanze

Verificheranno pure se i versamenti furono fatti regolarmente, ed in caso rilevassero contravvenzioni, ne faranno risultare con processo verbale a trasmettersi al procuratore del Re per le ulteriori provvidenze.

480. Dal ministro di grazia e giustizia verranno all'uopo ordinate anche delle visite straordinarie alle cancellerie per

esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei dritti e la contabilità relativa.

Le spese di trasferta occorrenti ai delegati per tali visite e per le verificazioni straordinarie che fossero commesse dai procuratori del Re a pretore estraneo alla residenza dei cancellieri, saranno sopportate dal tesoro dello Stato.

Ove però dalla verifica risultino commesse irregolarità nelle percezioni o nei versamenti, o che non si osservarono le prescrizioni date coi regolamenti e colle speciali istruzioni, o con circolari che fossero diramate per la tenuta dei registri, le spese delle visite fatte saranno a carico dei cancellieri.

481. Le prescrizioni della presente tariffa saranno applicate senza pregiudizio di quanto spetta all'erario per tasse di registro o possa essere dovuto dalle parti per dritti d'archivio, tasse notarili e simili portate da leggi speciali o regolamenti che non siano derogati.

Tutte le tariffe per atti giudiziari in materia civile tanto di contenziosa, quanto di volontaria giurisdizione, sono derogate a partire dal 1.° gennaio 1866. Sono pure derogati i regolamenti relativi alla loro percezione, non che le circolari ed istruzioni che contenessero disposizioni contrarie alla presente.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
P. CORTESE.

Modulo N.° 1.

N. 112 della Tariffa civile 23 dicembre 1865

REGISTRO A MATRICE PER I PROVENTI DELLE CANCELLERIE DELLE CORTI, TRIBUNALI CIVILI E CORREZIONALI, DI COMMERCIO E DELLE PRETURE

NATURA della riscossione	
Dritti per gli atti originali	Dritti di copia e di trasferta

Riporto . . L.

Anno 186

Quitanza N.°

Il (1)
ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per (2)
Nella Causa
cioè (per dritti d'originale L.
id. di copia N. »
carta bollata. . » »
per. . . . . . . » »)

TOTALE . . . L.

Anno 186

Quitanza N.°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per
Nella Causa
cioè (per dritti d'originale L.
id. di copia N. »
carta bollata. . » »
per. . . . . . . » ») L.
A il 186

Il Cancelliere

Anno 186

Quitanza N.°

Il (1)
ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per (2)
Nella Causa
cioè (per dritti d'originale L.
id. di copia N. »
carta bollata . » »
per. . . . . . . » »)

TOTALE . . . L.

Anno 186

Quitanza N.°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per
Nella Causa
cioè (per dritti d'originale L.
id. di copia N. »
carta bollata. . » »
per. . . . . . . » ») L.
A il 186

Il Cancelliere

Da riportarsi . . . L.

(1) Data.
(2) Indicazione dell'atto che diede luogo alla riscossione e del suo numero d'ordine nel relativo registro.

Modulo N.° 2
del registro menzionato nel n.° 423
della tariffa

REGISTRO

delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela.

NB. A caduna causa si assegna in questo registro quel numero di pagine o quello spazio che si ravvisa sufficiente, e quando risulti non sufficiente si passa ad altra pagina facendone il richiamo.

Gli atti si iscrivono tutti distintamente e per la riscossione delle tasse si osservano le prescrizioni fatte alli numeri 424 e seguenti della tariffa civile.

Modulo N. 3
N. 445 della Tariffa civile
23 dicembre 1865

Corte di cassazione
Corte d'appello di . . . .
Tribunale civile e correzionale di . . . .
Tribunale di commercio di . . . . . .
Pretura di . . . .
Pretura urbana di . . . .

Esercizio 186

Mese di 186

STATO

delle riscossioni e dei versamenti per dritti di cancelleria

A termini della legge 6 dicembre 1865, N. 2626
e della tariffa in data 23 stesso mese, N. 2700

MESI in cui sono effettuate le RISCOSSIONI	CARICAMENTO				
	Natura della riscossione			Deduzioni	Somma restante dovuta all' Erario dello Stato
	Dritti per gli originali ed altri attribuiti all' Erario dello Stato	Dritti di copia e di trasferta	TOTALE	1.º 10 % sui dritti attribuiti all' Erario 2.º Dritti di copia e di trasferta	
	1	2	3	4	5
Mese di					
Mesi precedenti. .					
Totale . . .					

Debito dell' Esercizio precedente . . . L.

Totale . . »

SCARICAMENTO

Versamenti eseguiti nell' Ufficio del Registro di	(A) Nel mese di . . 186 .	
	Mesi precedenti	
	Totale . . . L.	
	Credito dell' Esercizio precedente . . . »	
	Totale . . . L.	
	(B) Fondo *in Cassa* . . . L.	

Certificato conforme dal Cancelliere sottoscritto

(1) *addì* 186
(2) . . . .

(1) Indicare il luogo di residenza. (2) Nome e cognome del Cancelliere

Modulo N. 4
Art. 448 della Tariffa civile
23 dicembre 1865

Corte di cassazione
Corte d'appello di . . . .
Tribunale civile e correzionale di . . . .
Tribunale di commercio di . . . . . .
Pretura di . . . .
Pretura urbana di . . . .

Esercizio 186

CONTO

DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

pei proventi di Cancelleria devoluti all' erario dello Stato che si rende dal Cancelliere per l' anno 186

Esercizio 186

CONTO ANNUALE

CARICAMENTO

Natura dei dritti riscossi durante l'anno	Riscossioni effettuate durante l'anno 186 devolute all'erario	Debito risultante sull'esercizio precedente	Totale generale	*Annotazioni*
Dritti per gli originali ed altri atti attribuiti all'erario dello Stato . .				

RISULTAMENTO

Totale Caricamento . . . . . L.	
Totale Scaricamento . . . . . »	
* Resta in credito o in debito di . . . L.	

Certificato esatto dal Cancelliere contabile sottoscritto

addì 186

Visto dal

* Che verrà ripreso a credito o a debito nel conto dell'esercizio corrente, e nello stato mensile di luglio.

N. 2701.

REGIO DECRETO

23 Dicembre 1865,

che approva la Tariffa in materia penale.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, con le modificazioni accennate nella stessa Legge, e fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie alla completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 26 novembre 1865, N. 2598, col quale si mandò pubblicare il detto Codice, da avere esecuzione a cominciare dal 1. gennaio 1866;

Visto l' art. 6 della suddetta Legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato d' introdurre in ordine alle Tariffe vigenti dei dritti giudiziari, che fossero richieste dalla attuazione delle nuove Leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Tariffa in materia penale annessa al presente Decreto, e firmata d' ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll' attuazione del detto Codice di procedura penale.

La detta Tariffa sarà presentata nella corrente Sessione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TARIFFA

in materia penale

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale sono comprese:

1. Le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;

2. Gli onorari, le vacazioni e le indennità di viaggio e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture;

3. Le indennità agli uffiziali di giustizia quando, a termini del codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti di istruttoria;

4. I dritti di cancelleria;

5. I dritti degli uscieri;

6. Le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati;

7. Le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere;

8. Le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali;

9. Le spese fatte per la difesa degli imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo art. 111;

10. Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze;

11. Le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti delle corti di assise fuori della città, capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali e loro sostituti che vi intervengono ed ai giurati.

Art. 2. — Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia:

1. Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove;

2. Le spese di traslocamento degli imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degl'imputati, accusati o condannati;

8. Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari al detenuti in viaggio, siano essi imputati, accusati o condannati.

Art. 3. — Le spese enunciate ai numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 1 saranno anticipate dall'erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'art. 562, e nel capoverso dell'art. 563 del codice di procedura penale, salvo per le vacazioni dovute ai cancellieri quali pubblici depositari quanto è prescritto nel successivo articolo 49.

Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato art. 562 e dalla prima parte dell'articolo 563, le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sarà costituita parte civile.

Potrà anticiparle anche l'erario quando la povertà della parte civile venga a comprovarsi legalmente.

Le spese di cui al N. 9. dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell'articolo 6 N. 4 del regio decreto 6 dicembre 1865, N. 2627, e del 2 capoverso dell'articolo 112 della presente tariffa.

Quelle di cui al N. 4 non saranno mai anticipate dal pubblico erario nè anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei tribunali militari.

Quelle di cui al N. 5 non verranno nemmeno dallo stesso erario anticipate.

Potranno solamente essere accordate, a titolo di *sussidio*, delle indennità agli uscieri per i dritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazioni, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati.

A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa.

Quelle finalmente di cui ai numeri 10 e 11 del ridetto articolo 1, saranno sempre anticipate e sostenute dall'erario, tranne al riguardo dell'esecuzione delle sentenze i dritti di cancelleria, dei quali come sovra si è detto non ne sarà mai fatta l'anticipazione.

Art. 4. — Tutte le spese menzionate nell'art. 1 dal N. 1 al N. 9. inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del reato, a mente dell'art. 568 del codice di procedura penale, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla loro querela a termini degli articoli 116 e 117 dello stesso codice, ovvero nel caso di assolutoria dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere, giusta l'articolo 564 del medesimo codice.

Quelle di cui alli numeri 10 e 11 saranno a carico dell'erario senza dritto di ripetizione.

Art. 5. — Le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali; le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal codice civile ad istanza del pubblico ministero nell'interesse della legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile; e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso pubblico ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I.

Spese di giustizia ripetibili.

CAPO I.

Delle indennità che si possono accordare ai testimoni.

Art. 6. — Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno dritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

Art. 7. — Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lire una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

Le autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137.

I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

Art. 8. — Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6, sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 9. — I testimoni contemplati nell'articolo precedente, avranno pure dritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata, che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre dritto ad un'iodennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 10. — Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

Art. 11. — Ai sotto ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li risguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado, saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.

Art. 12. — L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati da istanza di un'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o per un ordine d'officio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

Art. 13. — I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovrà conservarsi in cancelleria, salvo il dritto di rimborso che possa a quello competere a termini di legge contro il condannato.

Qualora la parte civile fosse ammessa al benefizio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario.

Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

Art. 14. — La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno, sarà aumentata della metà pei minori d'anni quattordici e per le donne minori di anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da un parente prossimo, semprechè alcuna di tali persone non fosse pure stata citata come testimonio, oppure con esse non sieno intervenute altre persone residenti nella stessa borgata, parrocchia o frazione di comune.

L'indentità delle persone ore accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo ad aumento della tassa anzidetta (1).

Art. 15. — Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti

N. B. (1) Il contenuto in quest'articolo sarà trascritto nella cedola di citazione dei testimoni onde non ne possano allegare ignoranza.

l'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento nella di cui cerchia trovasi il comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno dritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Lo stesso si osserverà quando saranno chiamate al capoluogo di mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai carabinieri reali, alle guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali, ed altri impiegati delle amministrazioni.

Art. 16. — Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta i prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno *stato* delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il tribunale correzionale e la corte d'appello.

Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle giunte di ogni comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro *stato* delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia, od altra qualsiasi frazione, di territorio che dipende da un capoluogo di comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale.

Le giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di pretura, di tribunale e della corte d'appello.

Nella formazione di questo secondo *stato* le giunte comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendano un numero di abitanti non minore di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello *stato* suddetto indicandoli per vallate o monti, o per regione a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente più centrale.

Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terrà conto di altra distanza fuor quella del comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono.

Gli stati originali saranno conservati negli uffici di prefettura.

Copia autentica del primo sarà depositata nelle cancellerie delle corti d'appello ed assise, dei tribunali correzionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del secondo, nelle sole cancellerie delle preture da cui dipendono i detti comuni, e negli uffici del pubblico ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del *visto* del procuratore del Re, della data, firma e timbro d'ufficio.

Copia di entrambi sarà, a cura dei detti prefetti, trasmessa al mi-

nistero di grazia e giustizia e dei culti, non che a quello delle finanze, ed altra sarà rimessa alle direzioni demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della verificazione delle spese di giustizia.

Art. 17. — Non è accordata l'indennità se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovrà essere accennata nel mandato a rilasciarsi.

Ai testimoni che sieno stati citati non potrà essere accordata la tassa quando non si presentino nel giorno ed all'ora prefissa, oppure non producano la cedola di citazione munita di relazione regolare.

Non potrà mai essere accordata indennità ai privati che abbiano sporte denuncie o querele, nè quando sieno sentite durante l'istruttoria delle cause, nè quando sieno chiamate alle udienze.

Queste cedole dovranno conservarsi in fascicoli con numero progressivo da rinnovarsi in cadun anno, e trasmettersi agli uffici demaniali, giusta il prescritto cogli articoli 163 e 164.

CAPO II.

Degli onorari e delle vacazioni dei medici, chirurghi, veterinari, flebotomi, delle levatrici, dei periti, interpreti e traduttori.

Art. 18. — Gli onorari e le vacazioni dei medici, chirurghi, flebotomi, e delle levatrici per le operazioni che occorressero a richiesta degli ufficiali di giustizia e di polizia giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale, saranno regolati come segue in ragione del comune dove hanno la loro residenza.

Art. 19. — Queste residenze sono distinte in due categorie:

La prima si è quella del capoluogo di residenza di un tribunale civile e correzionale.

La seconda si è quella di ogni altro comune.

Art. 20. — Ciascun medico chirurgo riceverà:

1. Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

I. categoria l'onorario di . . . L. 3;
II. categoria quello di . . . . » 2;

2. Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

I. categoria l'onorario di . . . L. 6;
II. categoria l'onorario di . . . » 4;

3. Qualora nell'eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacazione in eccedenza, cioè quelli di

I. categoria . . . . L. 3;
II. categoria . . . . » 2;

4. Per l' assistenza ai pubblici dibattimenti all' oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacazione in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacazione sarà per quelli di

I. categoria . . . . L. 3;
II. categoria . . . . » 2;

Ugual dritto sarà pure dovuto a quei medici e chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati od accusati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

Art. 21. — Le vacazioni di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell' andata e nel ritorno.

Il dritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un' ora ed un quarto sarà dovuto il dritto intiero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

Art. 22. — La durata delle operazioni, di cui al N. 2 dell' art. 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacazioni.

Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione dei medici e chirurghi.

Per le vacazioni, di cui al N. 3 dello stesso art. 20, il certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza.

Allorchè non verrà assegnata che una sola vacazione, basterà che l' indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

Art. 23. — Oltre i dritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso.

Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell' autorità giudiziaria incaricata dell' istruttoria delle cause o dell' esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

Art. 24. — Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d' ufficio per servire all' istruzione del procedimento.

Art. 25. — Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorità giudiziarie si asterranno dall' assumerne un numero maggiore, altrimenti saranno responsabili in proprio dell' eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario.

I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorità giudiziarie.

Art. 26. — Allorchè i medici e chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n. 1 dell'articolo 20, la tassa sarà rilasciata dal presidente della corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l'atto che dà luogo alla tassa.

Tanto nell'uno che nell'altro caso dovrà sentirsi il pubblico ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*.

Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno più di una vacazione, e quando si saranno chiamati più periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

Art. 27. — Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per in iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici ed ai chirurghi.

Ai flebotomi ed alle levatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei dritti assegnati a questi ultimi.

Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

Art. 28. — Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresì in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'art. 19 ed in quello seguente.

Art. 29. — Per ogni vacazione, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioè:

1. Ai professori di chimica ed altre scienze, architetti, ingegneri, notai, liquidatori e ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di

I. categoria . . . . L. 3
II. id. . . . . ». 2

2. Ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori, saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghisti, tipografi, calligrafi, fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'ufficio di liquidatori o ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati, nei luoghi di

I. categoria . . . . L. 2. 50
II. id. . . . . » 2. »

3. Agli altri periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di

I. categoria . . . . L. 1. 50
II. id. . . . . » 1. »

Qualunque però sarà il tempo impiegato in una operazione dai periti indicati in quest'articolo, sarà sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacazione per intiero.

Art. 30. — L'indennità da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sarà sempre ragguagliata in ragione della loro qualità, e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.

Art. 31. — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sarà soddisfatto secondo gli usi locali, dopochè le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'art. 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.

Art. 32 — Le prescrizioni contenute negli articoli 21, 22 e 25 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

Oltre a ciò se le autorità giudiziarie, potendo servirsi d'un perito d'ordine inferiore avranno richiesto un altro d'ordine superiore, saranno rispon-sabili in proprio dell'eccedenza di spesa causata al pubblico erario.

Art. 33. — Quando i periti indicati nell'art. 29 reclameranno più di una vacazione la tassa dovrà essere approvata nel modo accennato all'art 26.

Art. 34. — Qualunque possa essere l'operazione dimandata ai farmacisti non potranno mai essere tassati come professori di chimica.

Art. 35. — Gl'interpreti riguardo alle tasse sono pareggiati ai periti di cui nell'art. 29, N. 3.

Art. 36 — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lire una e centesimi cinquanta.

In quanto alla prima pagina sarà dovuto l'intiero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto, ma circa l'ultima non sarà dovuto se la scritturazione non eccederà le dieci linee.

Art. 37. — Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacazioni, avranno dritto alle stesse indennità di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

Art. 38. — In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il giudice istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel N. 3 dell'art. 20, saranno loro accordate le sole indennità che spettano ai testimoni.

La stessa norma sarà osservata allorchè i medici e chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.

Art. 39. — La disposizione dell'art. 17 sarà anche applicabile alle persone di cui nel presente capo, e nel decreto di pagamento dovrà sempre farsi constare della natura delle operazioni da loro eseguite, nonchè del tempo stato da essi impiegato.

CAPO III.

Delle trasferte agli ufficiali di giustizia ed ai depositari, e delle vacazioni a questi ultimi.

Art. 40. — Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le autorità giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del codice di procedura penale, *sarà necessaria la loro trasferta*, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1. Per le spese di viaggio e di cibaria purchè si trasferiscano *ad una distanza maggiore di cinque chilometri* dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti;

2. Per le spese di soggiorno, *ove questo abbia luogo*, lire cinque per ogni giornata.

Pel computo dei chilometri di cui al N. 1, non si potranno cumulare le distanze percorse nell' andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

Art. 41. — Quando il viaggio di cui al N. 1 dell' articolo precedente sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, l' indennità sara regolata nel modo prescritto dall' art. 130 del regolamento generale giudiziario.

Art. 42. — Gli ufficiali di giustizia i quali, esauriti gli opportuni incombenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun dritto di soggiorno.

Se per la moltiplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo, competerà ai medesimi l' indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun dritto di soggiorno.

Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati sì per l' accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa.

L' indennità di *soggiorno* di cui nell' articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli ufficiali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno

dritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e così di seguito.

Art. 43. — Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell'articolo precedente.

Art. 44. — Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello *stato* formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche località dipendente dalle frazioni medesime.

Art. 45. — Le autorità giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio.

Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza ma a distanza minore di cinque chilometri sarà osservato il prescritto dell'art. 72.

Art. 46. — Gli uscieri quando accompagneranno le autorità giudiziarie fuori pella loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennità fissate nell'art. 88.

Art. 47. — I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865 N. 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del Re, in comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente art. 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta.

In queste trasferte non sarà necessario l'intervento nè dei cancellieri nè degli uscieri.

Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 41 e 43.

I procuratori del Re ed i loro sostituti che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta suvra indicate coll'aumento del quarto.

In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l'intervento nè del segretario nè dell'usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e delli N_i. 397 e 400 della tariffa civile.

Art. 48. — Allorquando in conformità del disposto dal Codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellieri, i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o

privati o terze persone per essi dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viaggio, purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l'operazione, cioè:

1. ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennità accennate nell'art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri;

2. agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel capo I di questo regolamento.

I depositari pubblici avranno sempre il dritto di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.

Art. 49. — I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno sovra stabilite, ne avranno ancora un'altra per ogni vacazione da essi impiegata, cioè:

I cancellieri delle corti, tribunali, preture, notai ed altri pubblici depositari . . . . L. 3. »

Gli uscieri . . . . » 1. 50

L'importare di queste vacazioni sarà dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il dritto di ripeterlo dai condannati alla fine del procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i *dritti di originale* devoluti all'erario medesimo come ogni altro provento.

A queste vacazioni è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV.

Dei dritti di cancelleria.

Art. 50. — Ai cancellieri delle corti di cassazione, d'appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle preture spettano, secondo i casi, dritti fissi, dritti di copia e di indennità.

Art. 51. — I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall'imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese.

Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di povertà debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie.

Il pubblico ministero ha dritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell'interesse del servizio.

In nessun caso il pubblico erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

Art. 52. — Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa.

Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai cancellieri l'intiero dritto stabilito; ma quello dell'ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

Art. 53. — Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformità del Codice di procedura penale e per essere rimessi al pubblico ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d'ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, è dovuto il dritto apparente dallo stato anzidetto.

Questo dritto è nel novero di quelli *di copia*.

Art. 54. — Per ogni certificato di penalità spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il dritto portato dallo stato anzidetto.

Se la scritturazione del medesimo, a causa delle molteplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col *dritto d'originale* sovradetto, sarà pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza.

Quest'ultimo dritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni.

Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la *ricerca* nei registri penali, a causa dell'età della persona cui si riferiscono, il dritto di *originale* di centesimi cinquanta.

Passato il terzo anno il dritto sarà dovuto come se fosse un intiero decennio.

La tassa di *ricerca* accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865, N. 2644.

Art. 55. — Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del pubblico ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio.

Un tale obbligo di registrazione è comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il *visto* dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

Art. 56. — Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi tribunale, corte od al ministero di grazia e giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell'ar-

ticolo 400 lettera c del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia.

Il ministero, occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

Art. 57. — In tutti i casi in cui si farà la trasmissione della carte di un processo i cancellieri dovranno unirsi un elenco delle medesime, com' è prescritto dall' art. 660 del Codice di procedura penale, e la copia della parcella delle spese anticipate dall' erario e dei dritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.

Art. 58. — Per l' assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del Codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all' ufficiale dello stato civile è accordata ai cancellieri delle corti di assise l' indennità apparente dallo stato anzidetto.

Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico erario.

Per l' oggetto anzidetto il cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall' autorità amministrativa donde possa vedere l' esecuzione.

Art. 59. — Per lo stato di liquidazione ossia *per la parcella delle spese* del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell' articolo 4 sarà accordato ai cancellieri il dritto enunciato nello stato succitato al N. 48.

Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i dritti apparenti dallo stesso stato al N. 8.

Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume.

Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

Art 60. — I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro *in carta bollatta*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall' art. 565 del Codice di procedura penale.

In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell' articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, N. 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l' istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerate quali parti civili.

In questo registro, che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del pubblico ministero per quanto riguarda le corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate.

Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun dritto ai cancellieri.

Art. 61. — Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a

carico di essa e pagate a suo nome dal cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed iscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto dell'articolo precedente.

Art. 62. — Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del collegio o dal pretore.

Art. 63. — Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61, e se ne formerà per ciascuno di essi un apposito fascicolo da cnoservarsi nella cancellaria a giustificazione della contabilità dei cancellieri.

Art. 64. — Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *cassa dei depositi* e *prestiti*.

Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata.

Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avrà dritto di farsi presentare dal cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo diritto spetterà sempre al pubblico ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

Art. 65. — Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sarà stata soccombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà, fatta dal cancelliere, munita del *visto* del pubblico ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appiè della medesima, nel quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata.

Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso dritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.

Art. 66. — Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze. e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto dal codice di procedura penale, essi esigeranno i dritti fissati nello stato annesso.

Art. 67. — Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i cancellieri esigeranno invece del dritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti, purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno.

In difetto di tale menzione non si potrà essere che il solo dritto fissato nello stato, nè si potrà supplire a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

Art. 68. — Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

Art. 69. — Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea.

Il cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito.

Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potrà estendersi a lire cento e non sarà mai minore di lire venticinque.

Art. 70. — Se un'operazione, un esame, una perizia, un interrogatorio, un confronto e qualunque altro atto di simile natura si protrae per più sedute, saranno dovuti altrettanti dritti separati, quanti saranno i verbali che il cancelliere avrà disteso per la continuazione del medesimo atto.

Art. 71. — Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del codice di procedura penale, un'ordinanza di libertà provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un'ordinanza prevista dall'articolo 524 dello stesso codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia e d'indulto, ed una declaratoria di ammissione a questo od a quella comprenderanno più interessati, sarà dovuto per uno di essi il dritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola metà dello stesso dritto.

Il totale sarà ripartito in porzioni uguali fra tutti gl'interessati.

Art. 72. — Allorchè per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e loro sostituti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza avranno dritto ad una tassa *a loro favore* in lire cinque per caduno.

Questo dritto non sarà però ripetibile dall'erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.

Art. 73. — Nei casi in cui qualche atto d'istruzione od un processo dovesse essere riformato o rifatto in seguito ad annullamento, si esigeranno i dritti rispettivamente fissati per gli atti da rifarsi, salvo quanto è prescritto nei due capoversi del susseguente art. 109, ed il disposto dall'art. 850 del codice di procedura penale, e salvo che sia altrimenti ordinato.

Art. 74. — I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla libertà provvisoria, quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati

od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda.

Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazie, alle amnistie, agli indulti ed ai condoni di pena che riflettono i detenuti.

Art. 75. — I dritti suenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti nel *registro quitanze* cogli altri proventi di loro ufficio devoluti all'erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dalli Num. **413**, **419** e **467** della tariffa civile.

Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilità di esigere le spese delle processure ed iscriverle a registro come le precedenti. Ove però la parte si ricusi di farne il pagamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, salvo a procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà far constare nel verbale di desistenza.

Art. 76. — Non sarà dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta libro III, titolo IV e VIII. del codice di procedura penale.

Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore e di decisione a porte chiuse, od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del codice di procedura penale, sarà dovuta per caduno di tali atti una tassa fissa *di originale* in Lire una e Cent. cinquanta per quelli seguiti avanti le corti di cassazione, di Lire una per quelli seguiti avanti le corti d'appello, e di cent. sessanta per quelli seguiti avanti le altre autorità giudiziarie.

Gli stessi dritti sono dovuti se gli atti seguono avanti i cancellieri delle autorità ora accennate o vengono da essi eseguiti.

È vietato ai cancellieri di esigere altri o maggiori dritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa a loro favore o per altri d'ufficio o estranei, ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del codice penale.

CAPO V.

Dei dritti degli uscieri.

Art. 77. — Gli uscieri presso le corti, i tribunali correzionali e le preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformità del disposto dagli articoli 175 e 177 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 78. — I procuratori generali i quali, a termini dell'art. 176 della detta legge sull'ordinamento giudiziario, hanno facoltà nei casi di urgenza di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi uscieri di una commissione nominativa, la quale conterrà l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui dovrà essere eseguito.

La commissione dovrà sempre essere menzionata nell'atto al quale l'usciere procederà.

Art. 79. — Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien dritto nella perdita delle tasse ed indennità che loro sarebbero state dovute, e saranno inoltre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 80. — Gli uscieri sono autorizzati ad esigere:

1. per ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario . . . . L. 0. 40;

2. per ciascuna pubblicazione ed affissione . » 0. 40;

3. per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore previsto dall'art. 332 del codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli uscieri senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto L. 1. 50;

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dall'usciere.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun dritto.

Art. 81. — Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di più accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente più persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo dritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

Art. 82. — Mediante i dritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali, e sulle copie, onde indicare le formalità dalla legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun dritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sarà autenticato dal cancelliere, o sarà stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo, ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che pei dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

Art. 83. — Allorchè si tratterà di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del pubblico ministero, liste di testimoni e note di giurati opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli uscieri la copia già fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venticinque linee e sedici sillabe per linea *il dritto di copia* di centesimi quindici.

La prima facciata sarà pagata come intera all' usciere qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l' ultima sarà osservato il disposto dall' articolo 68.

Art. 84. — Nel caso accennato nell' articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella cancelleria si faranno dagli uscieri sulla copia autenticata dal cancelliere che loro sarà rimessa dal pubblico ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di giurati, od altri atti aventi per oggetto l' istruzione della procedura saranno fatte dagli uscieri sugli originali.

Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si è detto nell' art. 82 e nella prima parte dell' articolo precedente saranno fatte dagli uscieri e presentate al *visto* del cancelliere, il quale non dovrà apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto.

Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

Art. 85. — Occorrendo di intimare uno stesso atto a più accusati od imputati ditenuti nelle stesse carceri e coinvolti in una stessa processura il dritto stabilito al N. 1. dell' articolo 80 sarà per la prima volta loro pagato per intiero, e per ogni altra intimazione o notificazione successiva solamente per metà.

Art. 86. — Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perchè la persona da citarsi sia morta o non dimori più nel luogo indicato, sarà accordato egualmente agli uscieri lo stesso dritto di cui nel N. 1. del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall' art. 88 se la distanza sarà maggiore di quella fissata in quest' ultimo articolo, purchè siensi uniformati a quanto è prescritto nei numeri 2. e 3. dell' articolo 165 del codice di procedura penale.

Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel comune, l' usciere sarà in obbligo di ripetere l' atto, nè avrà più dritto ad alcuna tassa od indennità, e potrà inoltre essere condannato ad una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.

Art. 87. — Nessun dritto è concesso agli uscieri:

1. per l' avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti a termini dell' art. 354 del regolamento generale giudiziario;

2. per l' avviso ai difensori di cui è parola nell' articolo 395 del detto regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire;

3. per le note dei giurati che notificano al pubblico ministero 24 ore prima dell' udienza a termini dell' articolo 112 della legge sull' ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.

Art. 88. — Quando gli atti indicati ai numeri 1. e 2. dell' articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscieri, questi non potranno esigere alcun dritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbono recarsi, si trovi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dal capoluogo.

Non potranno neppure esigere dritto di trasferta per gli atti da essi

eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile pei quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennità.

Se devono trasferirsi a distanza maggiore e quando eserciteranno le loro funzioni nelle altre comunità, oltre i dritti loro accordati dai numeri 1. e 2. del detto articolo 80, gli uscieri esigeranno anche un dritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell' andata che nel ritorno.

La riunione di questa distanza non potrà essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo, in guisa che tra l'andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri.

Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto.

Nelle trasferte di cui è cenno in quest' articolo gli uscieri non potranno mai reclamare il dritto della giornata di *viaggio* e neppure quella di *soggiorno o permanenza.*

Art. 89. — Se gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno dovranno ripartire il dritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali secondo il quadro contenuto nel mod. N. 1 annesso alla presente tariffa.

Art. 90. — Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato *personalmente* avviso al pubblico ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell' ammenda di lire cinque.

Le autorità giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione acciò per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere.

Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un' eccedenza di spesa, oltre all' applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

Art. 91. — Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause. e l' assistenza alle udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due

1. presso le corti di cassazione . . . . L. 2. 50
2. presso le corti d' appello . . . . . » 2. »
3. presso i tribunali correzionali. . . . » 1. 50
4. presso i pretori . . . . » 1. 20

E per ciascun' ora eccedente le due prime la tassa sarà aumentata della metà con che però non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno.

Questa tassa sarà divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di più giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati ma nella

somma fissa sopra stabilita sebbene le singole udienze avessero tutte durato più di ore due.

Le somme per questo titolo dovute agli uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall' imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 92. — Quando la corte od il tribunale crederà necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell' udienza, ognuno di essi riceverà il dritto accordato dall' articolo precedente, e sarà fatta menzione nella nota delle spese dell' ordine dato dal presidente a tale riguardo.

Art. 93. — Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennità che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle più gravi quando si trattasse di reato previsto dal codice penale.

Il pubblico ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l' immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 94 — Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro usciere, che sarà destinato dal presidente della corte o tribunale, e secondo i casi dal pubblico ministero rispettivamente presso questi collegi ovvero dal pretore, sotto pena di un' ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell' articolo 355 del codice penale.

Art. 95. — I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall' autorità che li avrà ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verrà pronunziata dalla corte o dal tribunale.

Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le corti, i tribunali correzionali ed i pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

Art. 96. — Gli uscieri avranno l' obbligo della tenuta di un repertorio in carta bollata giusta le norme stabilite nel tit. 2., parte IV coi numeri 452, 453 e seguenti della tariffa civile.

Art. 97. — Ogni contravvenzione all' articolo precedente sarà punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4., parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

Art. 98. — Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sarà soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

Art. 99. — Quando saranno richiesti a procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza ed il loro ministero, non previsto nel presente capo, essi esigeranno il dritto in ragione di vacazioni colle seguenti distinzioni. Nelle comunità destinate alla loro residenza :

gli uscieri delle corti . . . . L. 2. 00
quelli dei tribunali e delle preture . . . . . . » 1. 50

Fuori delle comunità destinate alla loro residenza i detti diritti saranno duplicati.

Art. 100. — Il disposto dall'articolo 21 di questo regolamento sarà applicabile alle vacazioni enunciate nell'articolo precedente.

Art. 101. — Le indennità attribuite agli uscieri allorchè accompagnano l'autorità giudiziaria, che si muove dal proprio ufficio, sono quelle determinate dall'articolo 46.

CAPO VI.

Della custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequestrati, che possono servire all'istruzione dei procedimenti.

Art. 102. — Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordato al custode nominato d'ufficio per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di

I. categoria.	L.	1. 00
II. id	»	» 75

Qualora la custodia si protraesse per oltre dodici giorni, per ogni altro dei giorni successivi, la tassa ora stabilita, sarà ridotta del terzo quando non ecceda il termine di giorni quaranta, e della metà per tutti quelli successivi.

Art. 103. — Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del Codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche giusto motivo non si sarà potuta affidare al cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 104. — Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformità degli usi locali; però le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al *visto* del procuratore generale se l'istruttoria è fatta da un consigliere di corte d'appello e dal procuratore del Re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali.

Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza, od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa da anticiparsi dall'erario dovrà essere ridotta alla somma medesima, e quanto risulterà dovuto in eccedenza sarà a carico dei funzionari che vi avranno dato causa.

Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal giudice, ma saranno anticipate dai comuni in conformità del successivo articolo 129.

Art. 105. — La custodia degli oggetti sotto sequestro non potrà mai essere affidata a donne e neppure a persone che non abbiano compiuta l'età di anni ventuno, o che per qualsiasi altra causa sieno pareggiate ai minori.

CAPO VII.

Delle spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie, ed aventi per scopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini e delitti e delle contravvenzioni, comprese le spese di fotografie e stampa per avvisi al pubblico onde facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere.

Art. 106. — Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore.

In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali.

Lo stesso si farà quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

Art. 107. — Le materie impiegate per la disinfettazione dei cadaveri saranno rimborsate conformemente alla tassa stabilita ai farmacisti od altra persona che le avrà somministrate, sulla nota spedita e munita del *visto* nel modo indicato nell'articolo 23.

Art. 108. — Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorità giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo crederà indispensabile fare eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sarà soddisfatta al fotografo o tipografo di ciò incaricato sulla nota da lui presentata, come è prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'autorità procedente sulla base delle tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa;

La nota del fotografo o del tipografo dovrà essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

CAPO VIII.

Delle spese straordinarie ed imprevedute, richieste nella procedura delle cause penali.

Art. 109. — Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata del giudice procedente sotto la sua risponsabilità personale, e col carico di informarne immediatamente il ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Se per il modo irregolare con cui si fossero distribuiti gli atti delle processure, o per essere questi stati scritti con carattere non abbastanza chiaro ed intelligibile, il procuratore del Re od il giudice istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla camera di consiglio la quale potrà ordinare tutte quelle che riconoscerà opportune.

La spesa di tali copie sarà a carico del cancelliere che vi avrà dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall'articolo 73.

Art. 110. — Sono anche annoverate fra le spese staordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note de'giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa.

Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il pubblico ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia.

La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani.

La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia al quale dovrà dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo, il primo presidente nella città dove siede la corte di appello e negli altri luoghi i presidenti delle corti di assise con loro decreto, che dovrà essere esteso appiè della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX.

Delle spese per la difesa degli imputati ed accusati.

Art. 111. — Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al N. 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi.

Art. 112. — I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore come ai testimoni del pubblico ministero.

Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* N. (413 della tariffa civile) coll'indicazione *per deposito* . . . . senza però portarle in co-

lonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intiero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilità (N. 449 della tariffa civile) e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i dritti loro dovuti.

Nel caso in cui la povertà degli imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall'erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza del pubblico ministero; e per i dritti degli uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'art. 3 della presente tariffa.

Art. 113. — Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del pubblico ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II.

Delle spese di giustizia non ripetibili

CAPO I.

Delle spese di esecuzione delle sentenze.

Art. 114. — Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal ministero di grazia e giustizia.

Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della corte di assise nello stato annesso al presente regolamento non saranno mai anticipate dall'erario.

Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell' articolo 23 del codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei dritti di cui è cenno al numero 5 dell' articolo 1. di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del *visto* del procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essere decretata dal presidente della corte.

Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.

CAPO II.

Delle indennità di trasferta ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali e loro sostituti ed ai giurati.

Art. 115. — Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

I. ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello stato, avranno dritto ad una indennità ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno.

II. ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della corte d'assise centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

Art. 116. — Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente per i magistrati ed i giurati non potranno i medesimi esigerne verun'altra per trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

Art. 117. — A termini dell'articolo 456 del codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 marzo 1865, n. 1723, essere commesso ad uno dei giudici dello stesso tribunale destinato a far parte delle corti di assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura del dibattimenti.

Art. 118. — Le indennità di *soggiorno*, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincierà la sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovrà estendersi l'indennità.

Quando due o più sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

Art. 119. — La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una sessione continoasser il servizio in quelle successive.

Art. 120. — Ai giurati, purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal n. 2. dell'art. 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita.

L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie.

Qualora il presidente della corte di assise, per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.

Art. 121. — I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nei capo-luogo del circolo delle assise allorchè dovranno rimanere chiusi più di ore sedici in camera di consiglio per deliberare, avranno dritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall'art. 264 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 122. — Allorchè per urgente necessità di servizio ed a termini dell'art. 158 della legge ora citata un vice-cancelliere di pretura o tribunale, d'accordo tra il primo presidente ed il procuratore generale sarà stato chiamato alle funzioni di cancelliere presso alcuna delle corti di assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennità di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, semprechè la sua assenza dall'ufficio a cui è addetto non ecceda i giorni cinque; nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovrà fare rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III.

Delle spese che non devono comprendersi fra quelle di giustizia

CAPO I.

Delle spese di sepoltura dei condannati e di quelle di trasporto, esposizione, custodia, e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulle pubbliche vie o altrove.

Art. 123. — Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri.

Per queste spese spetta ai comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

Art. 124. — Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove.

Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico erario.

CAPO II.

Delle spese di traslocamento degli imputati od accusati, e di estradizione dei medesimi e dei condannati, e delle spese di trasporto degli atti, de' processi e degli oggetti che possono servire di prova.

Art. 125. — Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che risguardano questi ultimi.

Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli uffiziali di giustizia con richieste motivate.

Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli uffiziali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

Art. 126. — Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

Art. 127. — Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile.

Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 128. — Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

Art. 129. — La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse.

Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato.

Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato dell'art. 127.

Art. 130. — I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza.

Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri, reali ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell' articolo 127.

Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest' articolo, non che dal detto art. 127 si indirizzerà inoltre un' altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinchè provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al comandante il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta.

Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni.

Le spese pel trasporto di piante e di alti oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possono affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

Art. 131. — Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare à tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettano un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta non sarà fatta all' autorità locale ma ai carabinieri.

Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria.

Sull' ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta.

Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l' imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale.

Eccettuati i veri casi d' urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest' articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.

Art. 132. — Per l' estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d' uopo, anticipate dai comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell' art. 127.

CAPO III.

Degli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto.

Art. 133. — Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri.

Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

TITOLO IV.

Del rimborso delle spese per l'esazione delle multe ed ammende.

Art. 134. — Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili.

Le sole indennità di trasferta che fossero dovute ai cancellieri ed agli uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'erario, salvo quanto è prescritto al successivo art. 228 e al N. 435 della tariffa civile.

Tutti gli altri diritti di cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto.

L'erario avrà il dritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di dritto, contro le parti condannate.

Art. 135. — Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali.

Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo N. 467 e sotto la loro responsabilità come al N. 428 della tariffa medesima.

TITOLO V.

Del pagamento e del ricupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie.

CAPO I.

Del modo di pagamento.

Art. 136. — L'anticipazione delle spese enunciate nel titolo I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sarà fatta dall'amministrazione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali e dei cancellieri delle preture nei mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai cancellieri stessi o da quelli dei tribunali e delle corti nel caso previsto dall'articolo 159 capoverso secondo, e dai procuratori generali per quelle di cui all'articolo 114.

Però se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sarà eseguita dai ricevitori di ciò incaricati per parte delle rispettive amministrazioni.

Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le provincie ed i comuni non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, N. 2134 corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa.

La stessa cosa sarà eseguita per le spese di difesa quando gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti cancellieri l'occorrente deposito in conformità del disposto dall'articolo 329 del detto regolamento generale giudiziario.

Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del Re e dei pretori, saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo.

Art. 137. — Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali correzionali, sarà fatto su tassa del presidente che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso sarà fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei giudici istruttori, o dei pretori, sia che procedano d'ufficio alle informa-

zioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione, salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quanto è prescritto negli articoli 26 e 33.

Art. 138. — Le spese di trasferta enonciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dal pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale.

La stessa cosa sarà osservata al riguardo delle tasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

Art. 139. — Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale saranno pagate su decreto del primo presidente della corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono.

Alle autorità giudiziarie di cui nell'art. 138 spetterà il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennità delle trasferte e vacazioni ai depositari pubblici o privati di cui è cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare più di una vacazione, nel qual caso l'approvazione della tassa dovrà essere fatta dal presidente del tribunale o della corte.

Art. 140. — Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sarà fatto per decreto del presidente della corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istrutta da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate però le prescrizioni contenute negli articoli medesimi.

Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sarà fatto sulla tassa delle rispettive autorità giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio, che per delegazione.

Art. 141. — Le indennità di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorrendo, al vice-cancelliere della corte d'appello designato a fungervi le veci di cancelliere, saranno pagate con decreto del primo presidente della corte d'appello da cui dipende la corte d'assise

Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai giurati, saranno pagate con ordinanza del presidente della corte di assise a cui saranno intervenuti.

Art. 142. — A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovrà precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del regolamento generale giudiziario, il *visto* del pubblico ministero presso il tribunale o la corte il di cui presidente deve rilasciarle.

Sono però escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testi e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando viene loro accordato non più di una vacazione, i depositari pubblici e privati allorchè le vacazioni ai primi concesse non siano maggiori di una.

Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare delle note della trasferta e delle altre tasse o pel *visto negativo* del pubblico ministero o

per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale correzionale, sarà risolta dal tribunale in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero.

Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spetterà il diritto all'appello avanti la corte in sezione d'accusa.

Art. 143. — Trattandosi di note o tasse approvate con decreto dei presidenti di corte d'appello, le contestazioni saranno portate al giudicio della corte in sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

Art. 144. — Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 120 del regolamento generale giudiziario per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovrà far risultare.

a) della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi;

b) del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto;

c) e degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa è dovuta.

Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, basterà far risultare dalla tassa che il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio.

Art. 145. — Se un testimonio si trova nell'impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà spedito dal presidente del tribunale correzionale del luogo di sua residenza, ed in mancanza di esso dal pretore del mandamento, un mandato provvisorio a conto di ciò che potrà spettargli per la sua indennità.

Art. 146. — Il presidente del tribunale od il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'autorità avanti la quale il testimonio è citato a comparire.

Un avviso identico all'agente demaniale del luogo dovrà essere dato da quello che avrà pagata la tassa e dovrà inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od applè della copia della cedola di citazione.

La somma accordata in acconto non dovrà sorpassare il montare dell'indennità dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presenterà all'autorità precedente la copia di citazione, non riceverà se non l'indennità dovuta pel suo ritorno

Trattandosi di testimonio residente all'estero, il mandato di pagamento sarà spedito dal console del luogo, e l'avviso prescritto da questo articolo sarà da lui dato al ministero di grazia e giustizia, che lo comunicherà immediatamente all'autorità giudiziaria avanti la quale il testimonio è chiamato a comparire.

La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sarà portata in conto delle spese del ministero medesimo.

Art. 147. — Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno diritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie di cui è cenno nel citato art. 131 del regolamento generale giudiziario, di fare anche le loro osservazioni sovra tutte le altre accennate in questa tariffa.

Se i funzionari che le rilasciarono persistono nel decreto emanato, gli agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuovere il rimborso quando lo riconoscano indebito uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.

Art. 148. — I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del pubblico ministero che vi avranno apposto il *visto* saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e ciò solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse.

In caso di contestazione pronunzierà il tribunale in camera di consiglio se la tassa fu rilasciata da un pretore o dal giudice istruttore o dal presidente, e la corte in sezione d'accusa se da uno de' suoi membri, salvo il dritto all'appello ed al ricorso in cassazione a seconda dei casi.

L'istanza verrà promossa dall'agente demaniale che ne sarà incaricato.

Art. 149. — I mandati, di cui non sarà stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennità non potranno più essere esatti.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai pretori e loro cancellieri e quelle per più vacazioni ai periti per le quali il termine utile per la riscossione sarà di sei mesi.

Art. 150. — I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del Codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi è parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l'imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del pubblico ministero usando della facoltà che gli è concessa dal detto articolo 566.

Art. 151. — Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli agenti demaniali al cancelliere, potrà farsi ugualmente al segretario del pubblico ministero, purchè il presidente del collegio abbia espresso questa facoltà nel decreto che ordinò il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest'ultimo.

Art. 152. — Ogni altra tassa sarà pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovrà apporvi il suo nome e cognome, e se questa è illetterata, si richiederà la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appiè della tassa medesima, salvo quanto è prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del pretore e portino il *visto* di cui nel successivo articolo 154.

Se il luogo dell'esame del testimonio o del perito non è quello in cui risiede l'agente demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovrà essere pagato dal cancelliere del mandamento alla presenza del pretore appena finita la deposizione.

Art. 153. — Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire cinquanta.

I mandati pagati dai cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli

agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro, quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

Art. 154. — I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi fissate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione *visto pagarsi al . . . . . . la somma di . . . .* indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma *in tutte lettere*. Questa dichiarazione sarà firmata dal pretore.

La stessa dichiarazione dovrà apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di giustizia, che debba spedirsi nei modi dianzi accennati e sia pagato dai cancellieri delle preture.

Art. 155. — I mandati di pagamento oltre all'essere spediti con moduli a stampa dovranno poi essere scritti in carattere nitido, senza alcuna cancellazione, raschiatura, correzione od altra qualsissi alterazione, e quando occorresse qualche errore dovranno essere rifatti prima che sieno firmati dall'autorità giudiziaria, o dalle persone a favore delle quali furono spediti o dai testimoni.

Gli spazi intermedi negli stampati, che dovessero rimanere in bianco, saranno dai cancellieri chiusi con linea in nero per modo che non vi si possano riportare indicazioni o cifre.

Art. 156. È vietato alle autorità giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien dritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci.

Quando si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi, i pretori dovranno riferirne ai procuratori del Re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

Art. 157. — I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte, non saranno ammessi in rimborso dagli agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai cancellieri che li avranno autenticati o pagati.

Quelli che fossero in contravvenzione all'articolo 155, o mancassero dell'annotazione prescritta dall'articolo 154, non potranno essere pagati nè ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.

Art 158. — Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il procuratore del Re, da cui dipende la pretura o l'ufficio che lo avrà spedito unendovi copia del verbale redatto, acciò promuova contro i funzionari l'applicazione delle pene incorse nel caso vi si riscontrassero gli estremi di reati previsti dal codice penale.

Gli stessi agenti dovranno per parte loro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.

Art. 159. — I mandati devono essere riscossi *personalmente* dai pri-

vati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata *con dichiarazione scritta e firmata* a tergo dei mandati medesimi, salvo quanto è prescritto all'art. 151 di questa tariffa.

I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente.

L'obbligo del pagamento dei mandati potrà pure dai procuratori generali e dai procuratori del Re essere imposto ai cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capo luogo, con che però ne sia dato preventivo avviso al direttore delle tasse e del demanio della provincia e non vi sia dissenso per parte sua.

In caso di dissenso dovrà esserne fatto rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle finanze.

Art. 160. — Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione, dovranno essere iscritti *per ordine di data* nel registro di cui all'131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641.

La *data* che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere inscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna *osservazioni.*

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti delle assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed ai giurati.

Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo n. 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso, dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re.

Art. 161. — Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potrà lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco.

Sulle tasse spedite dovrà riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione.

Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

Art. 162. — Appena ultimata l'audizione dei testimoni e l'esaurimento delle operazioni che possono dar luogo a spedizione i cancellieri mandamentali dovranno presentare al pretore il registro di cui sopra, il quale, esaminate le fatte iscrizioni, apporrà sulla linea immediatamente successiva all'ultima di esse il *visto chiuso il . . . . col numero . . . . . per la somma di. . . . .*

I cancellieri che non presentassero tale registro al pretore incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Art. 163. — Tutti i cancellieri dovranno ritirare dai periti e testimoni le cedole di citazione loro rimesse dagli uscieri e conservarle con numero d'ordine a corredo delle fatte spedizioni dei mandati a termini dell'artic. 17 della presente tariffa.

Art. 164. — Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autenticato dal pretore del registro indicato nell'articolo 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali al fine di cadun mese e non più tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al N. 13 di quelli annessi.

Gli agenti demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertori penali degli uscieri, e riscontrando irregolarità od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della direzione demaniale ai procuratore generale od al procuratore del Re per le opportune provvidenze.

Art. 165. — Sorgendo dubbio che una tassa sia indebita, eccessiva o simulata gli agenti demaniali *anche quando ne avessero già sborsato l'ammontare*, ed avessero omesso di fare le loro osservazioni a senso dell'articolo 147, saranno *sempre* in dritto di agire in ripetizione contro le autorità giudiziarie che ne avranno ordinato il pagamento, ed in ogni caso dovranno riferirne senza ritardo alla direzione demaniale che potrà, ove lo ravvisi opportuno, rivolgersi al procuratore generale onde sieno assunte accurate informazioni, ed occorrendo, si possa provvedere e riferirne al ministero di grazia e giustizia.

Il risultato delle informazioni da assumersi, dovrà essere notificato all'ufficio riferente per opportuna norma.

Art. 166. — Per ciò che si riferisce alle cancellerie delle corti e dei tribunali il *visto giornaliero* di cui all'articolo 162 sarà apposto dal segretari del rispettivo procuratore generale o procuratore del Re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei sostituti cancellieri della corte o tribunale, purchè però le esigenze del servizio permettano che tale sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative

Art. 167. — Gli estratti del registro prescritto dall'art. 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell'articolo 164 agli agenti demaniali al fine di ciascun mese, saranno per le corti ed i tribunali autenticati dal segretario del pubblico ministero.

Il registro medesimo dovrà poi essere da tutti i cancellieri presentato al *visto* del procuratore generale o del procuratore del Re in occasione delle visite trimestrali prescritte al N. 440 della tariffa civile, i quali fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all'ultima iscrizione fattavi.

CAPO II.

Sussidi accordati agli uscieri per gli atti eseguiti.

Art. 168. — Tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia penale pei quali si fa o potrebbe farsi luogo a percezione di qualsiasi dritto od indennità a termini di questa tariffa devono essere iscritti giornalmente nel repertorio prescritto dall'art. 96 quando anche si fossero eseguiti in località estranea al distretto dell'autorità giudiziaria a cui sono addetti.

Art. 169. — Il repertorio sarà conforme al modulo stabilito dal ministero di grazia e giustizia, e vi si dovranno riportare tutte e somme riscosse nelle colonne ad esse assegnate e tutti i dritti e le indennità che possono essere dovute, e di cui nell'articolo precedente, di qualunque natura essi sieno.

Art. 170. — Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli *stati* a trasmettersi, dovranno gli uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II, parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al N. 467.

Art. 171. — Le indennità di trasferta accennate nella prima parte dell'art. 46 saranno sempre anticipate dall'erario.

Art. 172. — Tutti gli altri dritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta ammesse a loro favore dalla presente tariffa saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

Art. 173. — Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture lire 800, quelli dei tribunali lire 1000, e quelli delle corti lire 1200, potranno ottenere un'indennità a titolo di *sussidio* per i dritti penali accennati nel precedente articolo.

Art. 174. — Quest'indennità dovrà però essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per ciascun usciere in proporzione dell'ufficio a cui è addetto.

Quando gli uscieri delle preture saranno incaricati di eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti viciniori per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero.

Le indennità di trasferta però dovranno essere calcolate tenendo conto delle sole distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di pretura da cui dipende la località dove l'atto fu eseguito.

Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli uscieri eseguissero in materia civile, dovranno pure essere iscritti sui loro repertori civili, e computarsi nel determinare la somma loro dovuta a senso degli articoli 173, 176, 185 e 186.

Art. 175. — L'indennità da corrispondersi agli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura, essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell'interesse dello Stato anche in materia civile, e come *sussidio* per gli atti eseguiti in materia penale, non potrà mai eccedere la somma complessiva, che per gli atti stessi potrà essere riscossa, per cui quand'anche l'ammontare dei dritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovrà mai essere ad essi accordata una somma maggiore.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato, e che gli uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 134.

Art. 176. — I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti.

Le indennità saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

Art. 177. — Della somma dei dritti esatti in materia civile e penale si dovranno dedurre le pensioni ed i sussidii che con decreto ministeriale sieno stati imposti agli uscieri a favore dei loro predecessori od alla famiglia di questi, e ciò in proporzione del trimestre.

Art. 178. — L'indennità da corrispondersi agli uscieri non costituisce per essi un dritto verso l'erario, ma è un compenso assegnato esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell'adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

Art. 179. — Spetta ai procuratori generali presso le corti il determinare l'ammontare delle indennità da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato.

Il ministro di grazia e giustizia potrà sulla proposta dei procuratori generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli uscieri di mandamento e dei tribunali, che non ostante quelli già accordati non avessero raggiunta la somma determinata coll'art. 173, in modo però da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

Art. 180. — Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle corti dovranno essere rimessi ai procuratori generali a termini dell'articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovrà compilare per doppio originale uno *stato riassuntivo*, giusta il modulo determinato dal ministero di grazia e giustizia.

Art. 181. — Dai risultati degli *stati riassuntivi* trasmessi dai procuratori del Re a termini del n. 462 della tariffa civile, e da quello compilato come all'articolo precedente, si determina l'indennità da assegnarsi agli uscieri, e se ne iscrive la somma che verrà stabilita nell'apposita colonna degli *stati* medesimi

Art. 182. — Gli ordini di pagamento saranno pure rilasciati con moduli conformi a quelli stabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli agenti demaniali o dai cancellieri delle preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

Art. 183. — A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla corte dei conti o da chi per essa.

Art. 184. — Se per ogni tribunale o pretura non vi sarà che un usciere, il mandato di pagamento dell'indennità sarà a lui intestato e la quitanza sarà da lui spedita.

In ogni altro caso l'ordine di pagamento sarà spedito a favore degli uscieri della corte, tribunale o pretura, e sarà esigibile mediante quitanza del cancelliere.

Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l'indennità loro assegnata, verrà determinato dal pretore, dal procuratore del Re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

Art. 185. — Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re.

Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole, potrà essere escluso dal partecipare all'indennità, ed a questo fine i pretori ed i procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

Art. 186. — Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'art. 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250 e lire 300 per quelli delle corti.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 187. — I dritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell'interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l'esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

Art. 188. — Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale, saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da essi fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

Art. 189. — Gli uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza

tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell'articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettanti resterà devoluta all'erario.

In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

Art. 190. — In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun *sussidio* per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

Art. 191. — Non ostante *i sussidi* accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

Art. 192. — I dritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai cancellieri dovranno essere rimessi agli uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso.

In caso di omessa iscrizione i cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire dieci oltre a quelle più gravi in caso di reato previsto dal codice penale.

Art. 193. — I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli uscieri.

L'altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al ministero di grazia e giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di corte.

CAPO III.

Della liquidazione, riscossione e riparto delle spese di giustizia dovute all'erario, ai cancellieri ed agli uscieri.

Art. 194. — I cancellieri presso le autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza, dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi.

Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.

Art. 195. — Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) Del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) Dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunziato il provvedimento, od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) La distinta dei dritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) Quelli devoluti allo stesso erario per dritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri colla legge sull'ordinamento giudiziario;

g) Le tasse di bollo.

Art. 196. — Nelle stesse note si dichiarerà inoltre se la sentenza di condanna nelle spese sia solidaria o per disposizione espressa della sentenza, ovvero in forza delle leggi e regolamenti in vigore.

Nei casi di ammissione alla libertà provvisoria s'indicherà pure nella nota anzidetta se vi fu deposito di somma o se la cauzione fu personale e prestata da un terzo, ed in questo caso si indicherà il suo cognome, nome, paternità e domicilio, come anche la data dell'atto di cauzione e la somma a cui essa si estende.

Art. 197. — Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al pubblico ministero od a chi lo rappresenta presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovrà riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscerà opportune, e vi apporrà quindi il suo *visto*.

Art. 198. — Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto stesso appiè delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verificazione di ciascun dritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

Art. 199. — Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli *stati* i cancellieri di mandamento o dei tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del tribunale o della corte.

Questa nota sarà annessa al volume degli atti del procedimento tosto che essi saranno terminati e prima che siano trasmessi all'autorità superiore, e vi si dovranno comprendere *in modo distinto* e *per cadun atto* tutte le spese che durante l'istruzione fossero state anticipate dall'erario, ed indicare distintamente tutti i dritti ripetibili come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

Art. 200. — Quando l'istruzione si farà da vari pretori per delegazione, i cancellieri rispettivi dovranno aggiungere alla nota delle spese la parte che li concerne, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 201. — Il cancelliere della corte, del tribunale o del pretore che avrà pronunziato la sentenza od ordinanza definitiva dovrà comprendere nello stato generale delle spese prescritto dall'articolo 194, quelle che risultano dalle note parziali menzionate negli articoli 199 e 200 uniformandosi nel resto alle norme stabilite dallo stesso art. 194.

Art. 202. — In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzionali, se la sentenza definitiva dell'autorità superiore avrà confermata quella appellata, oppure avrà solamente ridotta la pena, la nota generale delle spese dovrà essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà emanato la sentenza portata in appello.

Qualora invece la pena inflitta nella stessa sentenza venga ad essere aumentata in appello, la nota generale anzidetta dovrà in tal caso essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà pronunziato in secondo grado.

Art. 203. — In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i cancellieri formare una sola nota a termini dell'articolo 194 e comprendere in essa le spese tutte tanto del primo che del secondo giudicio.

A quest'effetto i cancellieri dei pretori e dei tribunali correzionali, in occasione della trasmissione degli atti per l'appello, vi uniranno la nota delle spese occorse nella spedizione del processo distinta come è cenno nel precedente articolo 199, e viceversa, i cancellieri della corte o del tribunale correzionale col ritorno degli atti, cui sarà annessa copia della sentenza in conformità del disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spese cui diede luogo il giudicio di appello.

Art. 204. — Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue.

Per la riscossione di quelle riservate agli agenti demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle Finanze.

Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

CAPO IV.

Della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

Art. 205. — I cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, N. 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all'erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli agenti delle finanze per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dalle autorità giudiziarie o dovute a seguito di desistenza.

Art. 206. — I cancellieri in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente dovranno perciò concorrere cogli agenti delle finanze alla riscossione delle multe e spese di giustizia osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe

e spese dai funzionari dell'ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo e che per qualsiasi titolo possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei codici vigenti e dei regolamenti speciali, a termini della legge 26 gennaio 1865, N. 2134.

Gli stessi agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, quando per speciali circostanze ciò fosse riconosciuto opportuno dal procuratore generale o dal procuratore del Re o dal direttore demaniale previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso, dal ministero delle finanze.

Art. 207. — Ciascun cancelliere è specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo tanto in materia civile che penale dall'autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni.

I cancellieri di pretura potranno pure essere incaricati dai procuratori del Re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal tribunale e dai pretori appartenenti alla stessa corte di appello, oppure dai tribunali e dalle preture che appartengano ad altra corte quando ne sieno richiesti.

Uguale facoltà spetta ai procuratori generali per le sentenze delle corti d'appello e d'assise.

Art. 208. — Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli:

1. Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia, di un comune, o di un consorzio di più provincie o di più comuni;

2. Le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi;

3. Le pene pecuniarie, indennità e spese per contravvenzioni alle leggi sul marchio dell'oro e dell'argento, e sui consorzi d'acqua;

4. Le pene pecuniarie e sopratasse comminate dalle varie leggi sulle imposte dirette quand'anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale;

5. Le indennità dovute ai privati, ai comuni od alle opere pie per qualsiasi causa.

Art. 209. — I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verrà loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti *articoli di credito*, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti, di mano in mano che sarà scaduto il termine prefisso per l'appello dalle sentenze ed ordinanze, e ciò quand'anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute.

In caso di desistenza inscriveranno articolo di credito contro la parte che vi è tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione.

Ciascuna iscrizione dovrà portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d'ordine della nota delle spese di cui all'articolo 59 ultimo capoverso e quello della sentenza od ordinanza.

Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli *articoli* sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal pubblico ministero o dal pretore.

Art. 210. — Nell'eseguire le iscrizioni degli *articoli di credito* dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi siano persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori, dovranno indicarle nel contesto od in calce dell'iscrizione, ond'essere compresa negli *avvisi di pagamento* di cui al successivo articolo 214.

Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunziata dalla sentenza e quando non vi fosse determinata indicheranno applicabile l'articolo 67 del Codice penale e per le provincie toscane l'art. 71 del Codice penale in vigore e 9 del regolamento di polizia punitiva annesso al decreto 20 giugno 1853.

Art. 211. — Si dovrà pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compirà la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal N. 412 della tariffa civile.

Art. 212. — In fine di ciascuna iscrizione od *articolo* si dovrà pure indicare il cognome, il nome, la qualità e residenza degli scovritori della contravvenzione per cui è dovuta la pena pecuniaria per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, N. 2134.

Art. 213. — Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai cancellieri per qualsiasi causa variate nè per aumentarne l'ammontare, nè per diminuirlo o per correggervi errori occorsi, salve le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale al debito che sia stato legalmente autorizzato.

Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto i cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito *articolo supplementare* con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.

Art. 214. — Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli *articoli di credito* e non più tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunciate dall'autorità cui sono addetti, i cancellieri che non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a loro carico, dovranno spedire a mezzo d'usciere ai debitori iscritti un *avviso di pagamento* valendosi del modulo N. 14, e prefiggendo un termine non maggiore di giorni *dieci*.

Gli uscieri richiesti notificheranno per copia l' *avviso* medesimo valendosi di altro simile stampato che loro verrà rimesso; la notificazione dovrà essere da essi eseguita sollecitamente e non più tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai cancellieri, e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in cancelleria a senso dell'art. 248.

Contravvenendo a queste prescrizioni gli uscieri incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

Art. 215. — Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni *dieci* prefissogli in virtù dell' articolo precedente senza eseguire il pagamento dell' intera somma da lui dovuta, il cancelliere dovrà estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precetto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni *quindici* si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme ; in questo caso però si farà notificare alle parti debitrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell' articolo 198.

Art. 216. — Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del procuratore del Re a termini del capoverso all' articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l' iscrizione ipotecaria.

Tale trasmissione dovrà eseguirsi nel termine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale, uno da ritenersi coi titoli dal cancelliere incaricato e l' altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza, che dovrà essere da quest' ultimo rilasciata *a scarico* della cancelleria mittente, salvo il disposto dell' art. 257.

Art. 217. — I cancellieri che a termini del primo capoverso all' articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell' articolo 209, iscrivendone a registro apposito *articolo di credito* nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta *a scarico* prescritta dall' articolo precedente, e finalmente dell' indicazione dell' avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti quando venga eseguito dal cancelliere incaricato.

Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sarà annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell' art 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire dieci.

Art. 218. — Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

Art. 219. — Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel *registro a matrice* prescritto al N. 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le *quitanze figlie* e con queste sarà loro rimessa gratuitamente una nota delle spese, che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta.

Nell' eseguire tale iscrizione si porteranno, nelle quitanze fra i *dritti di originale*, quanto è dovuto per gli atti eseguiti dalle varie cancellerie in *somma complessiva*, fra *dritti di copia* quanto è dovuto al cancelliere incaricato della riscossione, fra le *tasse di bollo* quanto è dovuto a questo titolo, e finalmente per *multe e spese a versarsi o ripartirsi* la somma residua, compresi i dritti di copia agli altri cancellieri ed i dritti degli uscieri.

Di tali percezioni si farà annotazione a margine degli *articoli* nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sarà firmata dal cancelliere, e quindi sarà annullata l' iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

Art. 220. — È vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi senza esservi autorizzati dal procuratore generale, o dal procuratore del Re previo concerto col direttore delle tasse e del demanio a termini degli articoli 237 238, eccettuato il caso che l' esazione dell' acconto sia il risultato degli atti esecutivi.

I cancellieri non potranno però rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l' ammontare della somma da lui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, anche quando l' offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona.

Quando fosse già stata fatta la trasmissione dei documenti al procuratore del Re od al pretore a termini dell' articolo 242 i cancellieri dovranno parimente accettare il pagamento delle somme suddette e riferirne immediatamente al procuratore generale od al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

Art. 221. — Quando fosse trascorso il termine prefisso coll' atto di precetto a termini dell' articolo 215 senzachè dai debitori si fosse eseguito il pagamento delle somme dovute, i cancellieri dovranno nei cinque giorni successivi far procedere a pignoramento dei mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano trascorsi altri giorni venti.

Art. 222. — Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll' articolo precedente o coll' articolo 215 sarà risponsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all' applicazione dell' articolo 258, salvo al medesimo il dritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.

Art. 223. — Gli uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saranno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti colla destituzione.

Non sarà considerato impedimento legittimo l' aver eseguito altri atti di loro ufficio.

I cancellieri dovranno iscrivere sui repertori degli uscieri le richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sarà prova sufficiente a loro scarico.

Art. 224. — Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali

un certificato da rilasciarsi dall' amministrazione comunale dal quale risulti della insolvibilità del debitore contro cui hanno proceduto.

Gli uscieri sono dispensati dal procedere agli atti di pignoramento quando i debitori sieno *notoriamente* insolvibili anche per tenue somma, e tale insolvibilità sia conosciuta dal pretore o dal cancelliere.

In questo caso i cancellieri dovranno richiedere all'amministrazione comunale il certificato sopra accennato e riportare dal pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 225. — I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumerà ancora accurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili: in caso affermativo inviterà il cancelliere a far procedere su di essi, ed in caso negativo apporrà in margine od in fine del verbale la dichiarazione da *informazioni assunte non constò che il* . . . . (indicando il cognome ed il nome del debitore, *possieda mobili o stabili*, e vi aggiungerà la data e la sua firma.

Art. 226. — Per guarentire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a lire 20 e più, e non sieno state pagate nel termine prefisso coll'*avviso* di cui all'articolo 214, il cancelliere incaricato dell'esecuzione deve prendere iscrizione d'ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d'esecuzione, purchè però l'iscrizione stessa non fosse già stata assunta dall'autorità giudiziaria nel corso dell'istruzione del procedimento che diede luogo alla condanna.

Art. 227. — Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancelliere dovrà riportare sul registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'*articolo di credito* la menzione della seguita iscrizione.

Art. 228. — Le tasse e le indennità di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

Art. 229. — Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto è dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario, onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne farà risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sarà pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinerà la restituzione della somma risidua che verrà eseguita dal cancelliere, il quale dovrà essere munito di speciale mandato dalla parte, sempre chè si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO V.

Dei versamenti delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e del riparto delle somme dovute ai cancellieri ed agli uscieri

Art. 230. — Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennità di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini dell'articolo 219, saranno versate *senza alcuna ritenzione di decimo* agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento.

Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo.

Il ministero delle finanze provvederà con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell'*aggio* sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

Art. 231. — Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sarà accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sarà prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste.

Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o è dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indicherà in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce.

Gli agenti demaniali rilascieranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verrà restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione.

Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli *articoli di credito* nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

Art. 232. — Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel *registro quitanze* come *dritti di originale* e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n. 443 della tariffa civile.

In tali somme verranno compresi *tutti i dritti* dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri.

Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, e l'*aggio* di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avrà fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 233. — I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno a' medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a ciò occorrente

Le bollette dell'ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserte ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

Art. 234. — I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovrà pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo.

Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo.

I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.

Art. 235. — I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi dritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.

Art. 236. — Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, i cancellieri dovranno fare di ciò speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

CAPO VI.

Domande e concessioni di proroghe, ricorsi in grazia ed espiazione del carcere o degli arresti in via sussidiaria.

Art. 237. — Se il debitore a cui fu notificato l'*avviso di pagamento*, vorrà far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovrà presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel più breve termine che gli possa occorrere per provvedervi.

Il cancelliere però non potrà, accettando tale ricorso, sospendere

gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento.

In quest'ultimo caso il sigurtà dovrà presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso.

Quando già si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, basterà che il sigurtà si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

Art. 238. — Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovrà essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del Re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e ciò a spese del debitore instante.

Il procuratore generale od il procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constata solvibilità del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto.

Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indicherà nella nota colla quale farà restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovrà riferirne al ministero delle finanze che provvederà sul ricorso presentato, ed in modo definitivo.

Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovrà sospendere gli atti esecutivi, anche quando già si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.

Art. 239. — I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze ciò fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del Re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1, lettera *b* del regio decreto 14 agosto 1864, n. 1897 ed articolo 8, n. 1. di quello in data 17 luglio 1862, n. 760.

Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorità che avrebbe avuto uguale facoltà; esse non potranno rinnovarsi nè eccedere mai i termini fissati nell'articolo 236.

Art. 240. — Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi i mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del Re il quale richiederà direttamente al ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.

Art. 241. — Presentandosi dal condannato non detenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potrà tenerne conto per la sospensione degli atti finchè non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del

codice di procedura penale e pagata la tassa di cui alli numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa.

La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o d'indulto per ciò che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del codice stesso.

Art. 242. — Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati alli numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al pubblico ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.

Art. 243. — La rimessione degli atti ora accennata dovrà essere fatta con apposita nota scritta *in doppio di originale* e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta.

Uno degli originali della nota dovrà restituirsi al cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il pubblico ministero o del pretore, e verrà inserta nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248.

Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente.

Delle eseguite trasmissioni si dovrà fare annotazione a margine dell'*articolo di credito.*

CAPO VII.

Verifiche periodiche e straordinarie e disposizioni generali.

Art. 244. — I procuratori generali, i procuratori del Re, i direttori ed ispettori demaniali ed i pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa.

Ove insorgano divergenze fra le autorità giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi ministeri.

Art. 245. — I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre, e nei primi dieci giorni del mese successivo, presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del Re, il registro prescritto dall'art. 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

1. Se tutti gli *articoli di credito* portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se ciò fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

2. Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

3. Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

4. Quanti *articoli* siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi; quale il residuo a riscuotersi e quanti gli *articoli* relativi.

Art. 246. — Nell' eseguire la verifica prescritta coll' articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel *registro quitanze* (N. 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od ammende, le spese anticipate dall' erario e quelle di bollo, sieno state versate all' ufficio del registro nei termini fissati dall' articolo 230 e nella somma integrale riscossa.

Art. 247. — Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro i diritti di copia, se trasmessi agli aventi dritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolarmente tenute nel registro prescritto dall' articolo seguente.

I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d' ordine progressivo, e di esso si farà un cenno a calce dell' ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sarà firmata dal cancelliere.

Art. 248. — I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli *articoli di credito* iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l' esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e così:

1. La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell' usciere;

2. L' avviso di pagamento pure colla relazione d' usciere;

3. La nota d' iscrizione ipotecaria;

4. La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e *precetto*;

5. Il verbale di pignoramento;

6. Il verbale di vendita;

7. I vaglia postali e le quitanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;

8. La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore;

9. La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del Re (art. 243).

Art. 249. — I fascicoli di cui nell' articolo precedente porteranno lo stesso numero d' ordine progressivo degli *articoli di credito* ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note richieste, ricorsi, atti di opposizione, ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.

Art. 250. — Le verifiche prescritte per ciò che risguarda i cancellieri mandamentali saranno eseguite nel termine prefisso e per cadun bimestre dal pretore, il quale dal verbale redigersi come all' art. 245 dovrà far cenno

dei rilievi fatti sui singoli punti accennati in esso e nei due articoli successivi.

Art. 251. — I cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sarà rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica, indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscono agli *articoli di credito* in esso riportati.

Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili; di questi ultimi non si terrà più alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

Art. 252. — I procuratori del Re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248 ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in ufficio del registro stesso e documenti relativi.

In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del cancelliere che del pretore, dovranno prontamente riferirne all'autorità superiore per le provvidenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l'applicazione delle pene incorse.

Art. 253. — I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare dalle parti condannate.

Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorità, onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile.

A quest' effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolvibili, dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternità, età e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.

Art. 254. — Se si tratterà di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'art. 208, i cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle autorità chiamate a rappresentare le amministrazioni onde possono provvedere per il ricupero come di dritto.

Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l'oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla direzione demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.

Art. 255. — È vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore od altrimenti, transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma.

Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire cento cinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei,

salva l'applicazione delle pene più gravi in caso si trattasse di reato previsto dal codice penale e del capoverso dell'articolo 76 di questa tariffa.

Art. 256. — Quando per speciali e gravi circostanze d'ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 214, 215 e 221 per la formazione delle parcelle, per l'ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti i cancellieri delle corti, prima che i termini stessi sieno scaduti, dovranno rivolgere per iscritto domanda di proroga al procuratore generale e quelli dei tribunali e delle preture al procuratore del Re, i quali, tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al direttore demaniale.

Però il termine per la liquidazione delle spese, per l'iscrizione dell'*articolo di credito* e la spedizione degli avvisi non dovrà mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi.

Non potrà mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.

Art. 257. — Il cancelliere che sarà o per dritto o per delegazione incaricato di provvedere alla riscossione delle multe e spese contro un imputato che avrà cambiato domicilio o residenza, dovrà rimettere i titoli accennati nell'art. 216 nel termine ivi fissato.

Art. 258. — Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art. 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (art. 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell'art. 256, o finalmente per necessità di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli art. 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e comincieranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

Art. 259. — I cancellieri che si trovassero nell'impossibilità di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all'espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla direzione demaniale che ne darà l'incarico ad altro agente delle finanze. Il cancelliere terrà nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro, procederà alla cancellazione dell'*articolo di credito* nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario.

I cancellieri sono pure tenuti di rimettere alle direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad *articoli di credito* riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti, allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando però il disposto dell'art. 243.

CAPO VIII.

Pene per le contravvenzioni e procedimento relativo. Visite straordinarie, ispezioni demaniali, annullamento degli articoli di credito, *e disposizioni transitorie*

Art. 260. — Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta.

In caso di recidiva la pena non potrà mai essere minore di lire quindici e si potrà estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

Art. 261. — Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo, saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, n. 585.

Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa, si osserveranno le stesse norme stabilite col n. 468 della tariffa civile.

Art. 262. — Onde guarentire l'interesse dell'erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il ministero di grazia, giustizia e dei culti, potrà, quando lo crederà opportuno, mandare ispettori, scelti nell'ordine giudiziario, a visitare le cancellerie e fare ogni verificazione relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle corti, tribunali e pretori non che ai repertori degli uscieri.

I procuratori generali presso le corti di appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facoltà di cui sopra coll'obbligo di darne immediata partecipazione al ministero; la ispezione non potrà durare più di giorni otto quando non sia emanata dal ministero una speciale provvidenza al riguardo.

Art. 263. — Gli ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennità che sono accordate agli impiegati in missione.

Quelli che per incarico dei procuratori generali si trasferiranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno dritto alle indennità determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze, e la tassa sarà spedita dal primo presidente della corte di appello, previo il *visto* del pubblico ministero, e dovrà essere dal cancelliere della stessa corte annotata nel registro accennato all'articolo 160.

Art. 264. — Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del pubblico ministero, se si tratterà di cancellerie di tribu-

nale, e del pretore, se di mandamento. Dovrà essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sarà inserto nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente art. 247, e l'altro trasmesso al ministero od al procuratore generale che avrà ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.

Art. 265. — Gli ispettori demaniali nel procedere alle verifiche degli atti di cancelleria dovranno estendere le loro operazioni a tutto quanto si riferisce all'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa tanto per la spedizione, registrazione e pagamento delle tasse ed indennità accordate, quanto per l'ammontare delle somme portate dalle tasse medesime.

Art. 266. — Gli stessi ispettori sono pure incaricati di sorvegliare all'esecuzione per parte dei cancellieri delle prescrizioni tutte relative alla riscossione delle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, e di rilevare tutte le contravvenzioni che si fossero commesse curando l'applicazione delle pene incorse e che si riconosceranno comprese nella prima parte dell'art. 261

Art. 267. — Gli ispettori demaniali dovranno accertarsi della regolare iscrizione nei *registro a matrice* (articoli 412 e 413 della tariffa civile) di tutte le sommme riscosse dai cancellieri per multe e spese di giustizia, se sieno state versate dei termini prescritti quelle dovute all'erario, e se sieno state rimesse agli aventi dritto quelle dovute ai altri funzionari.

Art. 268. — Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali.

I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse.

Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

Art. 269. — Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e neppure processure ultimate fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per legge, a pena di incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale quando si verifichi sottrazione.

Art. 270. — Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarità sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e con altro separato, di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovrà essere inserto nel registro prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potrà essere redatto per doppio originale.

Copia di tali verbali dovrà essere rimessa ai procuratori del Re tutta volta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'art. 261. Un

estratto delle ordinanze emanate dovrà essere rimesso al direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

Art. 271. — Rilevandosi dagli ispettori demaniali delle irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse a danno dell'erario, ne riferiranno immediatamente alla direzione da cui dipendono, la quale dovrà darne parte al procuratore generale, e nel tempo stesso riferire al ministero delle finanze onde possano di concerto con quello di grazia e giustizia essere prese le opportune provvidenze.

Art. 272. — Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali.

Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarità od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'art. 261.

Art. 273. — Gli *articoli di credito* iscritti nel registro prescritto dall'art. 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolvibilità. La morte deve accertarsi dal cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verrà rilasciato dall'ufficiale di stato civile o da chi per esso; l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.

Art. 274. — L'annullamento verrà ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali, e sulle proposte dei medesimi, per le cancellerie delle corti e dei tribunali a richiesta del pubblico ministero con sentenza della sezione d'accusa, o con ordinanza della camera di consiglio, e per le cancellerie mandamentali con decreto del pretore su richiesta del procuratore del Re.

La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore e dei singoli numeri d'ordine del registro accennato, dovrà risultare dal verbale di cui all'art. 270.

Art. 275. — Nelle provincie napoletane e siciliane sulle multe inflitte ai notai si continuerà ad attribuire un terzo delle medesime a favore delle camere notarili del rispettivo distretto fatta deduzione del decimo a favore dell'erario.

Art. 276. — Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134; in questo caso si comincierà dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnerà alla camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

Art. 277. — Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia posta a carico dei cancellieri, saranno applicabili soltanto a quelle, che si riferiscono alle processure

ultimate con sentenze ed ordinanze, che saranno pronunciate dal 1. luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sarà intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.

Art. 278. — Sono derogate tutte le altre prescrizioni sinora in vigore nelle varie provincie dello Stato che sieno contrarie alle presenti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di grazia e giustizia

P. CORTESE.

STATO

DEI DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI

delle Corti di Cassazione e di Appello, dei Tribunali correzionali e delle Preture

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
1	830	Amnistia (*vedi* Induito, N. 34).				
2	—	Appellazione (*vedi* Dichiarazione, N. 20).				
3	—	Cauzione (*vedi* Sottomissione, N. 100).				
4		Certificato (*vedi* Deposito, N. 15).				
5		Certificato di penalità . . . . *Oltre a questo dritto sarà, secondo i casi previsti dall'articolo* 54 *della tariffa, dovuto quello di scritturazione e di ricerca.*	1 50	1 20	1 »	1 »
6	—	Confronto (*vedi* Ricognizione, N. 81).				
7	—	Copie di sentenze, verbali ed ogni altro atto penale per ciascun foglio di due facciate aventi il prescritto numero di linee e di sillabe . . . . Vedansi le avvertenze contenute nell'articolo 52 della tariffa.	1 20	1 20	» 60	» 60
8		Quando nelle copie si farà uso di fogli stampati, il dritto sarà dovuto solo per metà, semprechè però la parte stampata sia tale da oltrepassare dei due terzi la scritturazione, altrimenti la tassa sarà dovuta per intero.				
9		Per ogni autentica di copie quando sieno stampate sarà dovuto il dritto di. . . . Quest'ultimo dritto è assimilato a quello di *copia*, e devoluto al cancelliere.	» »	1 »	» 75	» »
10		Declaratoria (*vedi* Indulto. Remissione, N. 34 e 75).				
11	334	Decreto o cedola di citazione delle parti con abbreviazione di termine . . . . Questo diritto sarà dovuto soltanto per i decreti rilasciati a richiesta della parte civile. Le copie di questo decreto saranno fatte in carta da bollo dagli uscieri dietro quella spedita in tal modo dal cancelliere.	» »	» »	» »	» 50
12	349, 352, 360, 361, 372, 389, e 391	Decreto di citazione o di prefissione d'udienza nei casi d'istanza della parte civile. Le copie di questo decreto saranno fatte nel modo accennato al numero precedente.	» »	1 50	1 »	» 50

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Canc[elliere] delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali
13	551	Nel caso di cui nel controcitato articolo sarà dovuto il dritto fissato al N. 45 per il mandato di comparizione cioè: . . . . . . In ogni altro caso nulla è dovuto per il decreto di citazione.	»	1 25	1 »
14	–	DENUNCIA o dichiarazione (*vedi* Querela, N. 69).			
15	356, 404, 659. 660, 661, 698, 699 e 702	DEPOSITO nella cancelleria dei motivi di appello, del ricorso in cassazione, di scritture e registri, compresa la ricevuta od il certificato di deposito ed ogni annotazione sui registri da farsi dai cancellieri, occorrendo. . . . . Nel caso in cui venga fatto nella cancelleria il deposito dei documenti per la cauzione a termini dell'articolo 218 del codice di procedura penale, questo dritto sarà duplicato.	1 50	» 75	» 60
16	–	DESISTENZA (*vedi* Querela, N. 69.			
		DICHIARAZIONE fatta nella cancelleria per atto particolare e separato.			
17	111. 222, 271.	Di elezione di domicilio	» »	1 »	» 75
18	110	Di costituzione di parte civile . . . Quando vi fosse cauzione per parte dello straniero (*vedasi* il N. 101).	» »	2 »	1 50
19	114	Di revoca di quest'ultima dichiarazione . .	» »	1 »	» 75
20	215, 261. 356, 401, 637. 761	Di interposizione, di appello o di opposizione. Oltre il diritto di deposito dei motivi di appello presentati alla cancelleria come al N. 15.	» »	1 »	» 75
21	648	Di domanda per cassazione . . . . Oltre il dritto di deposito del ricorso in cassazione fatto nella cancelleria come al N. 15.	» »	4 »	2 50
22	271, 359, 379, 411, 632, 633, 634. 658, 752	Di elezione o nomina d ufficio di un difensore o condifensore, se fatta con atto separato . . . . In tutti i casi suaccennati qualunque sia il numero dei dichiaranti sarà dovuto	1 50	1 »	» 75

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Diritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		del Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
		un solo dritto, purchè la dichiarazione abbia luogo in un solo atto. In caso diverso, sarà dovuto il dritto sovra fissato.				
		DICHIARAZIONE fatta avanti il giudice che procede o nella cancelleria,				
23	457, 460, 461	Di voler proporre una domanda di nullità .	» »	1 »	» »	» »
24	714, 715, 716	Di volere impugnare per falso un documento.	» »	1 50	1 25	1 »
25	714	Se il documento è impugnato per falso nel dibattimento, la dichiarazione verrà inscrita nel verbale d'udienza, e non darà luogo ad alcun dritto particolare.				
26	85, 171 a 175, 336, 697, 754, 787, 790, 791	Esame per ciascuna persona	» »	1 50	1 25	1 »
27	91, 92	Nei casi previsti da questi due articoli il dritto sarà aumentato di un quinto, cioè: . . .	» »	1 80	1 50	1 20
28	179	L'avvertimento prescritto da quest'articolo sarà enunciato nel verbale di esame e ne farà parte per regolare la tassa.				
29	--	Qualora debbasi stendere verbale separato del rifiuto di un testimonio di dire la verità, sarà dovuto il dritto in	» »	1 »	» 75	» 50
30		ESTRATTI di sentenze nei casi previsti dal codice di procedura penale, o spediti a richiesta delle parti od altrimenti necessari . .	1 20	1 20	» 60	» 60
31	--	Quando l'estratto sorpasserà due facciate, sarà dovuto il soprappiù in ragione di scritturazione ragguagliata alla metà del dritto delle copie per ogni mezzo foglio di due facciate, come al N. 7. Il dritto tanto degli estratti che della scritturazione maggiori di due facciate è equiparato a quello di *copia*.				

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
32	828, 829	GRAZIE (annotazione del reale decreto di grazia in margine della sentenza originale) .	» »	1 50	1 25	1 »
33	—	Lo stesso dritto sarà dovuto per la detta annotazione nei casi di commutazione o diminuzione di pena o di ambedue assieme. Allorquando si tratterà di grazie riflettenti ditenuti, non sarà dovuto alcun dritto.				
34	831	INDULTO (declaratoria d'ammissione pel medesimo e per l'amnistia).				
		Se è riferibile ad un crimine . .	» »	6 »	» »	» »
		Se è riferibile ad un delitto . . .	» »	3 »	» »	» »
		Se è riferibile ad una contravvenzione	» »	1 50	» »	» »
		Se è riferibile a pena criminale .	» »	6 »	» »	» »
		Se è riferibile a pena correzionale.	» »	3 »	» »	» »
		Se è riferibile a pena di polizia .	» »	1 50	» »	» »
		Si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del codice di procedura penale per determinare la natura del reato, secondo la quale la tassa è regolata.				
35	—	Per la trascrizione in margine della sentenza o dell'ultimo atto del procedimento sarà dovuto lo stesso dritto enunciato al N. 32. Quanto è prescritto nell'alinea dell'articolo 33 è applicabile quando si tratta di indulti che riflettono ditenuti.				
36	—	INGIUNZIONE (*vedi* Ordinanza, N 50).				
37	—	ISCRIZIONE IN FALSO (*vedi* Dichiarazione, N. 24).				
38	73, 231, 236, 237, 456, 543, 590, 704, 783, 789	INTERROGATORIO dell'imputato, dell'accusato o del condannato, quand'anche ricusasse di rispondere od allegasse la incompetenza del giudice, per ogni verbale che ne sarà esteso.	» »	1 50	1 25	1 »
39	456. 755, 783	La dichiarazione di ricusazione e la nomina di difensore fatta nell'atto d'interrogatorio non daranno luogo ad alcun diritto.				

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri — delle Corti — di Cassazione	delle Corti — di Appello	dei Tribunali	delle Preture
40	—	Lettura (*vedi* Verbale e Riabilitazione, N. 122, 123 e 76).				
41	—	Libertà provvisoria (*vedi* Ordinanza, N. 50).				
42		Liquidazione delle spese (*vedi* Nota, N. 48).				
43		Liquidazione dei danni ed interessi (*vedi* Sentenza N. 96).				
44	71 ed altri articoli relativi, 79 ed altri articoli relativi, 74, 176, 178, 180, 181, 188, 224, 395, 446 e 449	Mandato di cattura e di arresto . . . La duplice copia da spedirsi dai cancellieri, a termini dell'articolo 389 del regolamento generale giudiziario, sarà tassata in proporzione della scritturazione a norma dell'articolo 7.	» »	1 50	1 25	1 »
45	--	Mandato di comparizione . . . . . . Qualora questi mandati fossero rilasciati in seguito ad apposita ordinanza, non sarà dovuto alcun dritto che quello sovrastabilito.	» »	1 25	1 »	1 »
46	608, 609	Manifesto prescritto dai contronotati articoli. . . . . Il dritto delle copie da affiggersi sarà dovuto in conformità della tassa stabilita dal N. 7.	» »	1 80	1 50	1 »
47	609	L'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari si farà con una nota, per la quale sarà dovuta la metà del dritto fissato per l'originale, cioè:	» »	» 90	» 75	» 50
48		Nota delle spese ripetibili dai condannati, compreso il decreto d'ingiunzione spedito ad istanza della parte civile	2 50	2 50	2 50	1 50
		Per il provvedimento enunciato nell'articolo 65 della tariffa sarà dovuto il dritto. Le copie delle medesime da spedirsi per notificazione alle parti o per essere rimesse alla direzione demaniale, siccome devono essere scritte su fogli in parte stampati, saranno tassate in conformità del N. 8.	» »	1 »	» 75	» 50
49	—	Opposizione (*vedi* Dichiarazione, N. 20).				

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri							
			delle Corti				dei Tribunali		delle Preture	
			di Cassazione		di Appello					
50	120	ORDINANZA colla quale, in difetto di domanda della parte privata o di desistenza dalla querela, si dichiara non farsi luogo a procedere	»	»	»	»	»	75	»	50
51	123	Che prescrive l'arresto di un contravventore agli ordini del giudice procedente o locondanna agli arresti od all'ammenda, compreso il decreto di citazione, qualora questo abbia avuto luogo	»	»	2	»	1	50	1	»
52	170, 296, 526	Che accorda un salvacondotto quando non fa parte dell'ordinanza di citazione . . . Essa sarà annotata in apposito registro.	»	»	1	»	»	75	»	»
53	176	Che pronuncia un'ammenda contro un testimone o perito che citato non sia comparso. Gli estratti dell'ordinanza da essere notificata al condannato, saranno tassati in formità del N. 30.	»	»	»	75	»	60	»	50
54	177	Che assolve il testimonio dall'ammenda non darà luogo a dritto alcuno.								
55	185, 223	Che revoca il mandato di cattura nei casi preveduti dagli articoli controcitati. . . .	»	»	»	75	»	60	»	»
56	228	Che ordina la restituzione della cauzione . Quest'ordinanza sarà annotata in apposito registro.	»	»	1	»	»	75	»	»
57	238	Che pronunzia sulla ricusazione d'un interprete quando non faccia parte dell'atto d'interrogatorio	»	»	»	75	»	60	»	»
58	698, 699, 701	Che prescrive la presentazione od il trasporto di scritture o registri contenenti scritture impugnate per falso o che debbono servire di comparazione	»	»	»	75	»	60	»	50
59	851	Che condanna ad un'ammenda l'ufficiale pubblico che abbia ricusato di firmare un atto . . . . . :	»	»	1	25	1	»	»	80
60	341, 316, 317	Colla quale un pretore di mandamento prescrive nuovi incumbenti e destina a tale effetto un'altra udienza	»	»	»	»	»	»	»	50

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione			
			delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
61	212, 237, 249, 251, 252, 253, 255, 259. 706	Emanata tanto dalla corte e dal tribunale che dalla camera di consiglio e dal giudice istruttore nei casi contemplati dagli articoli controcitati, compresa la dovuta annotazione nel registro	» »	» 75	» 60	» »
62	782	Non sarà dovuto alcun dritto per l'ordinanza che rimanda semplicemente il processo al giudice istruttore, nè per quelle di commissione allo stesso giudice istruttore o al pretore.				
63	616	Che prescrive la pubblicazione del manifesto, la vendita o restituzione d'effetti sequestrati, salvo il caso previsto nell'art. 697 del codice di procedura penale	» »	1 »	» 75	» 50
64	291	Colla quale prima d'aprire il dibattimento si rimanda la causa ad altra udienza . . .	» »	1 25	1 »	» 50
65	-	Qualora la sospensione sia pronunziata durante il dibattimento, o siasi dichiarato doversi procedere oltre, se ne farà menzione nel verbale d'udienza e non sarà dovuto che il dritto fissato per questo.				
66	524	Colla quale il presidente accorda all'accusato un nuovo termine per presentarsi nel caso di contumacia	» »	1 50	» »	» »
67	228, 778	D'intimazione o di ingiunzione per l'esecuzione della sentenza. . . . . Nessun dritto sarà dovuto per l'ordinanza emanata nel caso enunciato nell'articolo 604 del codice di procedura penale.	» »	1 25	1 »	» »
68	—	PERQUISIZIONE (*vedi* Verbale, N. 106).				
69	100, 102, 103, 104, 106, 108	QUERELA, contro-querela, denunzia o dichiarazione. Quando l'assistenza del cancelliere sarà richiesta, qualunque sia il numero dei querelanti sentiti simultaneamente, sarà dovuto il dritto di	» »	2 »	1 50	1 »

Numero d'ordine	ARTICOLI dei Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione		delle Corti di Appello		dei Tribunali	
70	116, 117	L'atto di desistenza o di istanza per la prosecuzione del procedimento, compresa la relativa ordinanza o decreto, darà luogo al dritto di	»	»	1	50	1	»
71	—	REGISTRAZIONE (*vedi* Grazie N. 32).						
72	157, 158	RELAZIONE DI PERITI per cadun atto, quando anche contenga la semplice asseverazione .	»	»	1	50	1	25
73		La relazione presentata per iscritto dal perito darà luogo al dritto in proporzione della scritturazione per ogni facciata in . . . Al riguardo di questo dritto sarà osservato quanto è prescritto dal 2. capoverso dell'articolo 54 di questa tariffa.	»	»	»	20	»	20
74	159	Nei caso di rifiuto del perito menzionato nel controcitato articolo, sarà dovuto per verbale	»	»	1	»	»	75
75	603	REMISSIONE della metà della pena per l'ordinanza o la declaratoria sovra la relativa domanda che dovrà inserirsi originalmente alla minuta della sentenza, ogni cosa compresa	»	»	2	»	1	50
76	834, 835, 847	RIABILITAZIONE. Parere della sezione di accusa favorevole o non, compresa la dovuta annotazione nel registro.	»	»	5	»	»	»
77	844	TRASCRIZIONE del regio decreto di riabilitazione in margine dell'originale della sentenza di condanna	»	»	2	»	1	50
78	844	Per la lettura in pubblica udienza del detto regio decreto di riabilitazione e pel deposito del medesimo nella cancelleria . . .	»	»	1	25	1	»
79	—	RICERCA di sentenze, documenti ed ogni altro atto di cancelleria compresa la tassa per visione . . . . Nel caso la visione durasse più di un'ora si esigerà la tassa come al primo capoverso del successivo N. 129.	2	»	1	50	1	25
80	—	RICEVUTA (*vedi* Deposito, N. 15).	»	»	1	»	»	75

Numero d'ordine	ARTICOLI dei Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri – delle Corti – di Cassazione		di Appello		del Tribunali		delle Preture	
81	241, 243, 244,	Ricognizione di un imputato tra più persone, ancorchè riesca infruttuosa, per ogni atto .	.	»	1	50	1	25	1	»
82	245	Per ogni atto e confronto nel caso previsto dal controcitato articolo	»	»	1	50	1	25	1	
83	752, 753. 755, 757, 758	Ricusazione per l'atto che il cancelliere sia richiesto d'estendere		»	»	75	.	50	»	
84	—	Rivelazione (*vedi* Interrogatorio, N. 38).								
85	—	Salvocondotto (*vedi* Ordinanza, N. 52) Non sarà dovuto alcun dritto quando farà parte dell'ordinanza di citazione.								
86	418	Sentenza od ordinanza della sezione di accusa a cui il cancelliere deve dare lettura delle carte. Se è definitiva in conformità degli articoli 216 alinea, 264, 265, 434, nel caso che l'opposizione sia stata fatta dalla parte civile, e 437, ovvero in via d'appello nei casi di libertà provvisoria o di ricusazione .	»	»	3	»	»	»	»	»
87	—	Se non è definitiva come nei casi previsti negli articoli 430, 432, 435, 436, 448 e 452, la sola metà	»	»	1	50	»	»	»	»
88	—	Il semplice ordine di trasmissione dei corpi di reato alla cancelleria non andrà soggetto a tassa.								
89	—	Il dritto per l'ordinanza di cattura o di comparizione è compreso in quello fissato per la sentenza di ammissione dell'accusa.								
90	—	Tanto nell'uno che nell'altro caso, quando la scritturazione della sentenza riflettente un solo imputato eccede le quattro facciate, per ognuna di esse in eccedenza sarà dovuto, il dritto di . . . . Nel caso di più imputati il dritto della maggiore scritturazione non sarà dovuto, ma si farà luogo all'aumento prescritto dall'articolo 71 di questa tariffa.	»	»	»	40	»	»	»	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Can[cellieri] delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali	
91	323, 325, 388 e 392	SENTENZA pronunziata in prima istanza previo dibattimento pubblico od a porte chiuse, tanto in contraddittorio che in contumacia, compresi tutti gli obblighi del cancelliere per la relativa causa Se la sentenza è definitiva, cioè fra quelle contemplate negli articoli 393, 394, nel caso di applicazione della pena 397, 511, 515, 516, 621 1. parte, 622 1. parte e 623 e nel caso sia rigettata la domanda a senso dell'ultimo capoverso dell'art. 667 . Per le sentenze delle corti di cassazione che annullino in tutto od in parte quelle portate al suo giudizio non sarà dovuta alcuna tassa.	10	»	8		6	»
92	—	Se non è definitiva, cioè se prescrive soltanto il rinvio di cui negli articoli 394 e 395, o di procedere ulteriormente giusta il disposto dell'articolo 519	»	»	3	»	2	»
93	363, 390, 392, 323, 325, 418	Pronunziata in giudizio di appello o di opposizione tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, compresi tutti gli obblighi imposti al cancelliere per la relativa causa. Se definitiva nei casi previsti dagli articoli 364 alinea, 365 alinea, 366 alinea, 367 e 419 alinea	»	»	6	»	4	»
94	—	Se non è definitiva come pei casi previsti dagli articoli 364, 365, 366 e 419 1. parte . La dichiarazione che la contumacia è legalmente incorsa non darà luogo a tassa particolare e farà parte della sentenza.	»	»	3	»	2	»
95	281, 316, 317, 342 a 347, 352, 621	SENTENZA definitiva del pretore, sì in contraddittorio che in contumacia, emanata dietro il verbale di dibattimento	»	»	»	»	»	»
96	390 ultimo capoverso 569, 570, 571, 577	Qualunque provvedimento circa il risarcimento dei danni ed interessi contenuto nella stessa sentenza che statuisce sul reato, anche quando fosse accordata una provvisione, non aumenterà il dritto fissato per le sentenze ai numeri 91, 93 e 95. Se la liquidazione dei danni ed interessi						

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri							
			delle Corti				dei Tribunali		delle Preture	
			di Cassazione		di Appello					
		avrà luogo in giudizio separato, ovvero la provvisione sarà stata accordata in giudizio anche separato, saranno dovuti pei relativi atti e giudicati i dritti fissati dalla tariffa civile in vigore.								
97	292, 293, 295, 635, 636, 637, 702, 706 alinea, 720, 753, 755, 759, 761, 776, 850	Sentenza od ordinanza pronunziata senza pubblico dibattimento ed in via di disciplina nei casi previsti dai controindicati articoli, sì in contradittorio che in contumacia, in primo ed in secondo grado . .	»	»	7	»	5	»	»	»
98	—	Occorrendo di sentire testimoni in camera di consiglio saranno dovuti i dritti fissati per gli esami scritti coll'aumento della metà.								
99	—	L'ordine di arresto o di traduzione di un testimonio renitente sarà tassato come un mandato di comparizione.								
100	205, 208, 217, 218, 219, 657	Sottomissione con cauzione per la libertà provvisoria, tanto se passata dall'imputato che da terza persona . . . . Ove la sottomissione non sia accompagnata da cauzione, sarà dovuta la sola metà di questo dritto. Queste tasse devono essere pagate alla cancelleria alla data stessa dell'atto.	»	»	2	50	2	»	1	50
101	112	Dello straniero che si costituisce parte civile .	»	»	2	»	1	50	1	»
102	574	Della persona offesa o danneggiata per la esecuzione della sentenza proferita in contumacia	»	»	1	25	»	»	»	»
103	613	Dell'imputato per la restituzione d'oggetti a lui spettanti . . . . Quest'ultimo dritto sarà duplicato nel caso che vi sia congiunta la cauzione.	»	»	1	25	1	»	»	80
104	148, 610, 611	Vendita di effetti all'incanto. Si applicherà la tariffa civile.								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti devuti ai Cancellieri							
			delle Corti				dei Tribunali		delle Preture	
			di Cassazione		di Appello					
105	121, 122, 124, a 131, 134, 137, 142, 336, 695, 696, 708, 787	VERBALE di visita dei luoghi per accertare le traccie apparenti di un reato, di visita di un cadavere o ferito, di dissotterramento, ecc.	»	»	3	»	2	50	1	50
106	142, 147, 708	Di visita domiciliare e perquisizione . . .	»	»	3	»	2	50	1	50
107	196	Di visita di un imputato colpito da mandato di cattura che alleghi di essere ammalato, compresa la relazione del perito, gli ordini relativi ed anche l'interrogatorio, qualora ne sia il caso	»	»	1	80	1	50	1	25
108	709, 710, 711. 713	Di verificazione nel caso di falsificazione . .	»	»	1	80	1	50	1	25
109	711	Non sarà dovuto alcun dritto per la descrizione delle monete o di altri oggetti e la trasmissione accennata nell'articolo controcitato.								
110	151	Di semplice presentazione, descrizione o deposito di oggetti che possono servire a convinzione	»	»	1	50	1	25	1	»
111	719	Avente per oggetto di assicurare l'identità di un documento a termini dell'articolo controcitato . . . . L'ordinanza di sospensione della causa menzionata nello stesso articolo non darà luogo a tassa.	»	»	»	»	»	»	1	»
112	148, 606	Comprovante la restituzione di oggetti che possono servire di convinzione, qualora il verbale sia stato separatamente da ogni altro atto tassato, escluso però il caso contemplato dall'articolo 607 del cod. p. p. .	»	»	1	50	1	25	1	»
113	148, 610, 611	Di vendita (*vedi* Vendita, N. 104).								
114	701	Comprovante la levata di una scrittura autentica dal suo posto, con surrogazione di una copia collazionata	»	»	»	»	1	25	»	»
115	802, 803	Contenente la detenzione od il sequestro illegale di una persona ed i relativi provvedimenti	»	»	»	»	1	25	1	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione		delle Corti di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
116	532	Comprovante che l'accusato non si è presentato nè trovasi in arresto	»	»	»	60	»	»	»	»
117	271, 281, 316, 317	Del dibattimento all'udienza per cadauna causa, compresa la nomina ove occorra di un difensore d'ufficio a termini dell'articolo 271, N. 2 controcitato ed il decreto di citazione	3	»	6	»	5	»	4	»
118	271, 281, 316 317	Qualora dal principio dell'udienza sino alla prolazione della sentenza inclusivamente siansi impiegate più di due ore, sarà dovuto per cadauna ora eccedente, il dritto in . Il dritto per la prima ora dopo le due sarà dovuto qualunque sia stato il tempo consumato, ma nelle altre successive non sarà dovuto se non sarà stata consumata più di mezz'ora. In questo caso i cancellieri dovranno far constare dal verbale dell'ora in cui cominciò il dibattimento e di quella in cui ebbe fine. In mancanza di ciò non potranno esigere che il puro dritto sovra stabilito. Tutte le istanze, richieste, opposizioni, dichiarazioni o provvedimenti che occorressero relativamente alla causa durante il dibattimento ed incluse nel verbale suddetto non daranno luogo a dritto maggiore di quello sovra fissato per lo stesso verbale.	»	»	3	»	2	50	2	»
119	621, 622, 624 625, 627	Comprovante tumulti od altri reati menzionati nei controcitati articoli . . . . . L'ordine di arresto darà luogo allo stesso dritto come il mandato di cattura.	»	»	1	50	1	25	1	»
120	705, 707	Comprovante il ripristinamento, la cancellazione, la riforma, la restituzione ed il rimando di atti dichiarati falsi e presentati per comparazione	»	»	1	50	1	25	1	»
121	781	Comprovante la trasgressione del confino, dell'esilio locale o degli ordini relativi .	»	»	»	»	2	50	1	50
122	630, 631	Di lettura fatta ad un imputato od accusato detenuto del verbale di dibattimento, quando non sia stato presente all'udienza o ne sia stato allontanato	»	»	2	50	1	50	1	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	Dritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione		delle Corti di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
123	654	Di lettura all'imputato od accusato ditenuto della dimanda di cassazione fatta dal ministero pubblico o dalla parte civile, compresa la scelta che dal ditenuto si farà di un difensore	»	»	1	50	1	»	1	»
124	588, 589	Di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte	»	»	15	»	»	»	»	»
125	—	Se l'esecuzione si farà in conformità dell'articolo 15 del Codice penale, sarà dovuta la metà del dritto sovra fissato, cioè . . .	»	»	7	50	»	»	»	»
126	Materie speciali	Di asseverazione di verbale	»	»	»	»	»	»	1	»
127	Idem	Di oblazione qualsiasi	»	»	»	»	»	»	1	50
128	47, 88	Di esecuzione di una sentenza che prescrive un'ammonizione, una sottomissione o la consegna di un reo minore ai suoi parenti con sottomissione di questi	»	»	2	»	1	50	1	»
129	583	VISIONE degli atti della procedura che sarà presa nella cancelleria dopo emanata la sentenza . . . . Se la visione dura più di un'ora e per tutto il tempo successivo, la tassa sarà portata al doppio di quella fissata. Per ogni altra visione di processi permessa all'accusato od all'imputato per mezzo del suo difensore avanti il dibattimento e dopo il ricorso in cassazione, non sarà dovuto alcun dritto.	2	»	1	50	1	25	1	»

Modello N. 1.

QUADRO

DEI DRITTI DI TRASFERTA DEGLI USCIERI.

Montare dei dritti regolati secondo il tempo impiegato, ed il numero delle citazioni, notificazioni, intimazioni, ecc. ecc.

		Chilometri	2 1/2	5	7 1/2	10	12 1/2	15
1.° Per un atto solo di citazione, intimazione, ecc.		Dritto fisso	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40
		Dritto di trasferta.	,, 20	,, 40	,, 60	,, 80	1. ,,	1. 20
		Totali . . .	,, 60	,, 80	1. ,,	1. 20	1. 40	1. 60
2.° Due intimazioni o citazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nei medesimo luogo.	Per ciascun atto	Dritto fisso	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40
		Dritto di trasferta.	,, 10	,, 20	,, 30	,, 40	,, 50	,, 60
		Totali . . .	,, 50	,, 60	,, 70	,, 80	,, 90	1. ,,
3.° Tre intimazioni, ec. fatte nella stessa gita e nei medesimo luogo.	Per ciascun atto	Dritto fisso	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40	,, 40
		Dritto di trasferta.	,, 07	,, 14	,, 20	,, 27	,, 34	,, 40
		Totali . . .	,, 47	,, 54	,, 60	,, 67	,, 74	,, 80

Nota. — L'usciere che in una medesima gita fa successivamente più citazioni, intimazioni, ecc. in diverse comunità, dovrà ripartire fra tutti gli atti eseguiti il dritto di trasferta, cominciando dal primo comune, e così di seguito; per esempio, se partendo dal comune A fa due intimazioni nel comune B ed una terza nel comune C, il dritto di trasferta da A a B sarà ripartito ugualmente fra tutte tre le intimazioni, e quello di trasferta da B a C sarà applicato all'intimazione fatta in quest' ultimo paese.

(*)

di

N. *del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re*

N. *del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione*

N. *del reg. della Pretura*

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria

Art. *della tariffa* 1865

(1) Cognome, nome e qualità del Funzionario che rilascia il mandato.

(2) Cognome, nome e domicilio del testimonio che vive del suo lavoro e salario.

(3) Si scriva la somma in tutte lettere.

(4) Numero dei giorni, e se si è impiegato meno di 3 ore, se ne farà menzione.

(5) Citare l'articolo della tariffa sul quale la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N. 2

TASSA

per un Testimonio nel luogo di sua residenza

Noi (1)

sulla domanda di (2)

testimonio che vive delle sue fatiche come risulta da

Richiediamo il sig.
di pagare al detto
testimonio la somma di L. (3)
per (4) impiegat come
testimonio prodotto dal Pubblico Ministero nel procedimento
in margine enunciato, in virtù dell'art. (5) della
essendosi impiegate nel suo esame ore
Il detto testimonio ha dichiarato sapere
sottoscrivere.

Dato a il 186

IL

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N. 3

(*)

di

N. del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re

N. del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione

N. del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria

Art. *della tariffa* 1865

(1) Cognome, nome e qualità del Funzionario che rilascia il mandato.
(2) Cognome, nome, domicilio e condizione del testimonio.
(3) Si scriva la somma in tutte lettere, e si metta in calce il calcolo dei diritti se vi è luogo.
(4) Citare l'articolo sul quale la tassa è fondata.

	montare
Trasferta: senza via ferrata . . kil.	L.
Trasferta: con via ferrata . . kil.	»
Giorni impiegati	»
Soggior. forzato, gior.	»
Soggiorno, giorni . . .	»
Totale della Tassa	L.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per un Testimonio che si è trasferto a più di chilometri 2 $1/2$ dal luogo di sua residenza

Noi (1)

sulla domanda di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al detto testimonio prodotto dal Ministero Pubblico

la somma di L. (3)
per chilometri percorsi, e per giorni impiegati
nella trasferta in soggiorno e ritorno in
in virtù de art. (4) della essendosi impiegate
ore nel suo esame.
I dett testimone ha dichiarato
sottoscrivere

Dato a il 186
IL

Registrata il
al N. del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di
l *i* 186

Il Pretore

(*)

di

N. *del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re*

N. *del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione*

N. *del reg. della Pretura*

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le R. Gabelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Cognome, nome, e qualità del Giudice procedente.
(2) Cognome, nome, qualità e residenza del perito Medico, Chirurgo, ecc.
(3) Si scrive la somma in tutte lettere.
(4) Notisi se è per visita, relazione o prima medicazione di (*nome del medicato*), ferito da (*nome del feritore*): o se per apertura di cadavere di (*nome del morto*), supposto avvelenato da (*nome del supposto avvelenatore*): ovvero se è per altra operazione più difficile che una semplice visita, o richiedente un tempo maggiore di ore due, ma non eccedente le ore sei.
(5) Citare gli articoli su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N. 4

TASSA

per la relazione di un Medico, di un Chirurgo, Veterinario patentato, Flebotomo, o di una Levatrice

Noi (1)

sull' istanza di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominat
la somma di L. (3)
cioè L. e cent per vacazioni
impiegate per (4)

in conformità de art. (5)
L. e cent. per
chilometri percorsi si nell' andata che nel ritorno in conformità dell' art. della detta
L. e cent.

Richiediamo parimenti il sig.
di pagare al sovranominat la somma di L. (5)

montare delle somministrazioni necessarie per la fatta operazione, come risulta dalla nota specificata che ci è stata presentata ed inserta a pag. degli atti processuali.

Dato a il 186

L.

Registrata il
al N. del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N. 5

(*)

di

N. del reg. gen. dell'Uffi. del Procur. del Re

N. del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione

N. del reg. della Pretura

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

(1) Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.

(2) Cognome, nome, qualità e residenza del perito o dell'interprete.

(3) Si scriva la somma in tutte lettere.

(4) Citare gli articoli e le leggi su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per i Periti ed Interpreti

Noi (1)
sull' istanza di (2(
Richiediamo il sig.
di pagare al savranominato
la somma di L. (3)
cioè L. e cent. per

in conformità de art. (4)
le quali vacazioni sono comprovate dal certificato da Noi steso appiè della relazione del perito; L. cent.
per N. chilometri percorsi nell'andata e ritorno, in conformità de art. della detta

Richiediamo inoltre il predetto sig.

di pagare al detto perito la somma di L. (3)
a cui montano le somministrazioni per esso fatte, come dalla

per salario, secondo l'uso, dei facchini o mercenarii, del cui aiuto dovette valersi il perito per ore
essendoci accertati della necessità del detto aiuto e della sua durata.

Dato a il 186

L.

Registrata il

Al N. del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

(1)

di

N. *del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re*

N. *del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione*

N. *del reg. della Pretura*

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gobelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

(2) Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.

(3) Cognome, nome e residenza.

(4) Si indicherà l'operazione ed il tempo impiegato nella medesima.

Modello N. 6

TASSA

delle spese per disotterramento di cadavere

Noi (2)
sull' istanza d (3)

richiesto di procedere ai dissotterramento del cadavere di

Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominato
la somma di L. in conformità della tariffa
ovvero in conformità dell' uso del Comune di
par avere (4)

Richiediamo lo stesso sig.
di pagare al medesimo la somma di L.

per il prezzo delle materie impiegate per disinfettare, secondo la nota del farmacista che le ha fornite, debitamente certificata ed inserta a pag. degli atti processuali.
L' istante ha dichiarato di saper sottoscrivere.

Dato a il 186

IL

Registrata il
al N. del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N. 7

(*)

di

N. del reg. gen. dell' Uff. del Procur. del Re

N. del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione

N. del reg. della Pretura

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Nome, cognome e qualità del Giudice procedente.

(2) Nome, cognome, professione e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per una traduzione in iscritto

Noi (1)

sull' istanza di (2)

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di di pagare al sovrannominato la somma di L. per pagine di traduzione per iscritto in ragione di centesimi per pagina; constandoci dal certificato del Pubblico Ministero posto appiè della detta traduzione, che ciascuna pagina contiene il numero di linee e di sillabe prescritto dalla tariffa.

Dato a il 186

IL

Registrata il

al N. del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a

la somma di

l 186

Il Pretore

(*)

di

N. *del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re*

N. *del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione*

N. *del reg. della Pretura*

Procedimento

contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Indicare l'Autorità che ha nominato il custode.

(2) Indicare la natura degli oggetti messi sotto sigillo.

(3) Indicare gli animali dati in custodia.

(4) Il numero dei giorni in *lettere*.

(5) La somma dovuta in *lettere*.

(6) Nome, cognome e qualità del Funzionario che rilascia l'ordinanza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N. 8

TASSA

per la custodia de' sigilli od animali

Memoria dell' indennità dovuta a N. N.
deputato da (1)
per custodire i sigilli apposti su (2)
di N. N. imputato di
o per custodire (3)
Dal del mese di a
inclusivamente (4) giorni, i quali in ragione di per ciascun giorno, secondo l' articolo della tariffa producono la somma di L. (5)

Io sottoscritto custode certifico vera la presente memoria per la somma di (5)

Dato a il 186

ORDINANZA di PAGAMENTO.

Noi (6)

Visto l' art. della tariffa e l' ordinanza di nomina del detto custode in data

Abbiamo fissato il montare della nota sovra estesa nella somma di L. secondo la tassa che noi ne abbiamo fatta, e richiediamo il sig. Ricevitore de' diritti giudiziari di di farne il pagamento al custode sopra designato.

Dato a il 186

L.

Registrata il

al N. , del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a

la somma di

l 186

Il Pretore

(*)
di

N. del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re

N. del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione

N. del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. · *della tariffa* 1865

(1) Nome, cognome e qualità del Giudice procedente.

(2) Nome, cognome, condizione e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N. 9

TASSA

per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparizione

Noi (1)

sulla domanda di
depositario della o delle carte impugnate per falsità, o delle carte di comparazione, indicate nella nostra ordinanza di rimessione delle dette carte in data del

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di pagare al soprannominato la somma di
cioè L. e cent. per vacazioni in conformità dell' art. della tariffa; L. e cent. per giorni di soggiorno forzato durante il viaggio, in conformità dell' art. della stessa tariffa; il detto soggiorno è giustificato dall' annesso certificato; e L. e cent. per giorni di soggiorno a dove si è fatta l' istruzione in conformità dell' art. della medesima tariffa.

Dato a il 186

IL

Registrata il
al N. del Reg.° modulo 12.

per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N. 10

(*)

di

N. del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re

N. del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione

N. del reg. della Pretura

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle e le Dogane.

Art. della tariffa 1865

(1) S' indichi lo scopo della trasferta.

(2) Si scriva la somma in tutte lettere.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per trasferta giudiziaria

Nota delle spese di viaggio e di cibaria dovute agli Uffiziali di giustizia appresso indicati, per la loro trasferta dal presente luogo a quello di distante più di , e per giorn *di permanenza* in luogo, all' oggetto di procedere a (1)

Al sig.	per	giorn	di viaggio	L.
Id.		id.	di soggiorno	»
Al sig.		id.	di viaggio	»
Id.		id.	di soggiorno	»
Al sig.		id.	di viaggio	»
Id.		id.	di soggiorno	»
Al sig.		id.	di viaggio	»
Id.		id.	di soggiorno	»
			Totale	L.

Dato a il 186

Il

ORDINANZA.

Il Presidente

del

Visti gli atti relativi alla tassa sovra estesa, e non essendovi osservazioni in contrario per parte del Pubblico Ministero, richiede il Ricevitore dei dritti giudiziari di questo distretto di pagare la somma totale di L. (2)
per essere divisa tra gli Uffiziali indicati nella sovra estesa mediante ricevuta del cancelliere sig.

Dato a il 186

Il

Registrata il
al N. del Reg.° modulo 12
ed il
al N. del Reg.° del Tribunale.

Per quitanza

Modello N. 11

(1)

N. del Registro generale N. della parcella

PARCELLA delle spese di giustizia in materia penale ripetibili

contro (2)

imputat di (3)

e condannat con sentenza in data

(4)

(5)

(6)

(1) Corte, Tribunale o Pretura.
(2) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei condannati, con indicazione se solidarii o no, e con designazione del valore del loro patrimonio per quanto possa risultare dal processo.
(3) Natura del reato.
(4) Pena cui furono condannati.
(5) Allorchè le spese sono dovute da più individui, si indicherà la quota di ciascuno.
(6) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei cauzionari, se ve ne sono, colla data dell' atto di cauzione e della somma cui essa si estende.

Riepilogo.

INDICAZIONE DEI DRITTI		DRITTI dovuti all' Erario Nazionale	DRITTI dovuti ai Funzionari ed Uffiziali dell'ordine giudiziario	TOTALE
Rimborso spese anticipate	L.			
Tasse di bollo a ripetersi a termini della legge sulla carta bollata	»			
Dritti d'originali depurati del decimo	»			
Decimo ai cancellieri	»			
Dritti dovuti ai Funzionari ed Uffiziali dell'ordine giudiziario.	»			
Totale generale, come retro, delle spese di giustizia ripetibili	L.			

Riparto.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME dei Funzionari ed Uffiziali creditori	LORO QUALITA'	CORTE, TRIBUNALE O PRETURA cui sono addetti	SOMME dovute in totale per ciascuno di essi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			Totale L. .	

Fatta e certificata conforme alle risultanze degli atti da me Cancelliere sottoscritto.

A *il* 186

Vista la sovra estesa parcella, il *Ministero Pubblico*, non avendo osservazioni in contrario, ins che sia resa esecutoria a termini di legge.

il 186

Noi

sull'istanza del signor che appose il suo *visto* alla suest parcella, rendiamo la medesima esecutoria nella somma di lire

Dat. a *il* 186

(1)

(1) Firma del Presidente o del Pretore susseguita da quella del Cancelliere

Modello N. 12.

Art. 131 del Regolamento generale giudiziario
160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale

Corte d'Appello *di*

Tribunale Correzionale *di*

Pretura *di*

REGISTRO GENERALE

delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale

AVVERTENZE

I. Questo registro deve essere vidimato dal Procuratore generale e dal Procuratore del Re, e numerato in caduna pagina

II. Le iscrizioni vi si fanno appena spedita la tassa ed alla data stessa dell'atto cui si riferisce.

III. il numero progressivo nelle colonne numeri 1 ed 11 comincia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre di cadun anno.

IV. Nella colonna N. 5 quando si tratta di tasse spedite ad autorità od ufficiali dell'Ordine giudiziario si aggiunge la qualità.

V. In quelle alli numeri 7 e 15 l'indicazione si riporta mediante una linea obbliqua (/) e queste si sommano in fine di caduna pagina riportandone il numero complessivo nelle pagine successive fino alla fine di ciascun anno.

VI. Il totale della IV colonna del N. 14 deve portare la somma complessiva accordata ad una stessa persona e che sarà dettagliatamente indicata nelle tre altre dello stesso numero. Se in alcuna di queste non si dovesse iscrivere somma si mette il segno (»)

VII. Il totale dell'ottava colonna del N. 16 si forma alla *chiusura giornaliera* sommando tutte le tasse iscritte nello stesso giorno nelle altre sette colonne dello stesso numero.

VIII. La *chiusura giornaliera* si fa tirando una linea in nero sotto l'ultima iscrizione di cadun giorno fino all'ottava colonnetta del N. 16 e scrivendo sulla linea immediatamente successiva le parole: *Visto chiuso il*... (s'indica la data) *col N*.... (e qui si riporta l'ultimo della colonna N. 1) *per la somma di*... (si riporta il totale di cui nell'avvertenza che precede). Articoli 162 e 166 della Tariffa Penale.

IX. Nella colonna *Osservazioni*, N. 17, si tien conto del rimborso fatto al cancelliere che avrà anticipate le tasse, delle eccezioni e decreti in contrario, e di quanto altro possa occorrere. — Il rimborso si annota scrivendo sulle linee delle ultime tasse rimesse all'Ufficio demaniale in cadun giorno o mese: *ricevuto dall'Ufficio demaniale di... l'ammontare delle tasse portate dal N.... al N*.... (quelli indicati nella colonna N. 1) *nella somma di*... colla data e firma del cancelliere.

X. Questo registro deve essere lineato, legato ed affogliato prima di essere presentato al Procuratore generale od al Procuratore del Re per la parafrazione di cui all'avvertenza I., e deve formarsi per intero con moduli a stampa dell'altezza di centimetri 45 e di larghezza 62, e con carta di buona qualità.

Numero progressivo	Numero d'ordine del procedimento	Cognome e Nome dell' imputato Se non è conosciuto s'indica *ignoti*	Titolo del Reato per cui si procede	Cognome e Nome della persona alla quale fu accordata la tassa	Data della Citazione Se si tratta di funzionari si indica la data della trasferta ed i giorni impiegati	Numero di quelli sentiti come testimoni	Se fu sentito come perito se ne indica la qualità	Se la tassa è accordata per custodia s'indica se di effetti o d'altro oppure di animali	Se la tassa comprende spese straordinarie se ne indica la natura	Numero progressivo degli atti di citazione (Articoli 17 e 163 della Tariffa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Larghezza centimetri 1	*Id. id. 1*	*Id. id. 5*	*Id. id. 2 e millimetri 8*	*Id. id. 5*	*Id. id. 2 e millimetri 5*	*Id. id. 1*	*Id. id. 2 id. 4*	*Id. id. 2 id. 4*	*Id. id. 4 id. 5*	*Id. id. 1*

Da riportarsi . . .

12	13	14				15		16								17
Luogo di residenza del perito, del testimonio o del custode	Chilometri di distanza dal Capoluogo	TASSA ACCORDATA a caduna persona per				Numero di quelli chiamati ai dibattimenti come		RIEPILOGO STATISTICO DELLE TASSE ED INDENNITA' accordate ai								Osservazioni
		Indennità di trasferta	Indennità giornaliera	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale complessivo	Periti	Testimoni	Funzionari dell'ordine giudiziario	Giurati	Uscieri	Periti	Testimoni	Custodi	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale	
			Riporto . . .													
Larghezza centimetri 2 e millimetri 4	*Id. id.* 1	*Id. id.* 1 *e millimetri* 4	*Id. id.* 1 *id.* 4	*Id. id.* 1 *id.* 4	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1	*Id. id.* 1	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 1 *id.* 8	*Id. id.* 2	*Id. id* 7 *id.* 4
			Totale . . .													

Anno 186

Modulo N. 13

Art. 164 e 167 della Tariffa Penale

CANCELLERIA

(*)

ESTRATTO

del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale

Mese di

(*) S' indica l' Autorità giudiziaria ed il luogo di sua residenza. — Gli Estratti devono portare sulla linea immediatamente successiva all' ultima iscrizione il *Visto si certifica conforme al Registro generale* e quindi la data e la firma del Pretore o del Segretario del Pubblico Ministero. — Questo modulo deve essere in foglio dell' altezza di centimetri 32 e larghezza totale centimetri 41.

Numero progressivo	Numero d'ordine del procedimento	Cognome e Nome dell' Imputato — Se non è conosciuto s' indica *ignoti*	Titolo del reato per cui si procede	Cognome e Nome della persona alla quale fu accordata la tassa	Data della Citazione — Se si tratta di funzionari si indica la data della trasferta ed i giorni impiegati	Numero di quelli sentiti come testimoni	Se fu sentito come Perito se ne indica la qualità
1	2	3	4	5	6	7	8
Larghezza centimetri 1	*id. id.* 1	*id. id.* 5	*id. id.* 2 *e millimetri* 8	*id. id.* 5	*id. id.* 2 *id.* 4	*id. id.* 1	*id. id.* 2 *id.* 4

Da riportarsi . .

Se la tassa è accordata per custodia, s'indica se di effetti o d'altro oppure di animali	Se la tassa comprende spese straordinarie se ne indica la natura	Numero progressivo degli atti di citazione (Articoli 17 e 163 della Tariffa)	Luogo di residenza del perito, del testimonio, o del custode	Chilometri di distanza dal Capoluogo	Tassa accordata a caduna persona per				Numero di quelli chiamati ai dibattimenti come	
					Indennità di trasferta	Indennità giornaliera	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale complessivo	Periti	Testimoni
9	10	11	12	13			14			15
Id. id. 2 id. 8	Id [illegible]	Id id. 1	Id id. 2 id. 4	Id id. 1	Id. id. 1 id. 4	Id. id. 1 id. 4	Id. id. 1 id. 4	Id. id. 1 id. 8	Id. id. 1	Id. id. 1
					Totale . . .					

Osservazioni

NB In questa pagina si riportano le osservazioni
che occorressero.

N. *del Registro*

MULTE E SPESE DI GIUSTIZIA

Modello N. 14

Art. 214 della Tariffa penale

AVVISO DI PAGAMENTO

CORTE D' APPELLO

di

Tribunale Civile e Correzionale

di

PRETURA

di

Avvertenza

Il presente avviso sarà riportato alla Cancelleria in occasione del pagamento.

ANNOTAZIONI

(*) S'indica l'Autorità giudiziaria a cui è addetto il Cancelliere.

(**) Cognome, nome, paternità, qualità e residenza del debitore o suo fideiussore.

(***) Si nota in tutte lettere ed in cifre la somma totale dovuta.

(****) Si indica la causa del debito, se cioè per sola multa, o per spese di giustizia, il titolo del reato e la data della sentenza o desistenza.

Il Cancelliere del (*)

invita (**)

a pagare al suo uffizio **entro dieci giorni** *dalla ricevuta del presente la somma di lire* (***)

dovuta per (****)

Avvertendol *che in caso di ritardo si troverà costretto a procedere contro di l a termini di legge in obbedienza al prescritto degli articoli* **215** *e* **221** *della Tariffa penale.*

l 18

Il Cancelliere

N. 2134

LEGGE (*)

26 Gennaio 1865.

Disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate, appartiene all'Erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale. — Fino a che non sarà unificato il sistema del Notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle Provincie Meridionali le disposizioni della Legge del 23 novembre 1819, e del decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle camere Notarili al prodotto delle multe inflitte ai Notai.

Art. 2. — Alle Provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti o nell'interesse di una Provincia o di un Consorzio di più Provincie. — Apparterrà ai Municipii il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali o nello interesse di un Consorzio di più Comuni, e quello altresì delle ammende inflitte dai Consigli di disciplina della Guardia Nazionale. — È a carico rispettivo delle Provincie e dei Municipii l'anticipazione delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali.

Art. 3. — Gli Agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'Erario nazionale, ne' termini dell'art. 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima. Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli Agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti

(*) Questa Legge porta nella edizione ufficiale il N. 2134 e non altrimenti il N. 3136 come erroneamente indicava la Legge sull'unificazione, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1871, ed in questa Raccolta a pag. 7.

della forza pubblica o di basso servizio. — Sarà libero ai Comuni e alle Provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli Agenti proprii e di quelli dei cointeressati agl'introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quell'aliquota che stimeranno conveniente.

Art. 4. — Nulla è innovato circa al riparto e la riscossione delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi, sul marchio dell'oro e dell'argento, ed in ordine ai consorzi d'acqua.

Art. 5. — La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e delle oblazioni appartenenti all'Erario nazionale, è affidata agli Agenti delle Finanze.

Art. 6. — Ai Tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei Comuni o delle Provincie nei termini dell'art. 2.

Art. 7. — Gli Agenti della riscossione dei tributi diretti ed i Tesorieri, Camerlenghi od Esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette.

Art. 8. — Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze. — Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed oblazioni legittime per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 9. — Per le sovratasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze. — Le dette sovratasse non portate da sentenza, sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto risguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione; il tutto nei termini delle leggi vigenti.

Art. 10. — La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'Erario nazionale sarà, allorquando l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa autorizzazione in forma amministrativa del Direttore del Demanio e delle Tasse, e previo parere del Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario ove risiede lo stesso Direttore.

Art. 11. — Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 26 *Gennaio* 1865.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

N. 3121.

REGIO DECRETO

14 luglio 1866,

concernente le tasse di Registro.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, N. 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di registro contenute nell'allegato A annesso al Progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno suddetto;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali.

CAPO I.

Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.

Art. 1. — Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore del presente Decreto.

I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualità di atto.

Art. 2. — La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

Art. 3. — Gli atti si registrano o sugli originali o sulle copie a norma delle disposizioni del presente Decreto.

Quando gli atti debbono registrarsi sugli originali le loro copie ed estratti non sono più soggetti a registrazione.

Gli atti che si registrano sulle copie non sono soggetti a questa formalità se non quando se ne debba rilasciare copia autentica.

Art. 4 — Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse.

La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi quanto se avvenga per causa di morte.

La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengano obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza operarne la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale.

La tariffa che forma parte integrante del presente Decreto indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa; e determina la misura di queste tasse.

Quando ha luogo la registrazione sulla copia degli atti, la prima copia autentica si registra col pagamento della tassa proporzionale, o graduale, se si fa luogo alla loro applicazione, o altrimenti a tassa fissa. Ciascuna delle altre copie autentiche, che siano successivamente rilasciate, si registra col pagamento della semplice tassa fissa.

Art. 5. — Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie.

Le tasse giudiziali si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere.

Art. 6. — Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura ed effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa sarà gravato con la tassa della tariffa medesima che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Art. 7. — Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 8. — Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intiera.

Sono eccettuati da questa disposizione gli atti di cui ai numeri **104**, **129** e **130** dell'annessa tariffa soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

Art. 9. — Le tasse di registro regolarmente percette in conformità del presente Decreto non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da esso Decreto previsti.

Art. 10. — Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione, o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Art. 11. — Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1. Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2. Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3. Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscono a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4. Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata qualora, nei casi contemplati ai numeri **1**, **2**, **3**, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione; e nel caso contemplato al numero **4**, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 12. — Non sono soggetti a tassa proporzionale:

I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;

I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte;

Nei trasferimenti in causa di morte e nei passaggi dell'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie i crediti sia che appartengono a nazionali, sia che spettino a stranieri si considerano esistere nel luogo nel quale sono dichiarati esigibili.

Art. 13. — Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli

atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente potestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranche accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, e e le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.

Art. 14. — Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile a titolo di locazione o di anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

Art. 15. — La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore presunto da accertarsi, come sarà detto nell'articolo 23.

Art. 16. — Nei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso non avesse compiti 50 anni d'età; ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti.

Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però d'un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quand'anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane.

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto, o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

Art. 17. — Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento, si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Ai cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo corrispettivo tassato all'epoca dell'alienazione ed il valore della piena proprietà.

Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato giusta l'articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprietà.

Art. 18. — La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato; ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di cinquant'anni.

Quando indipendentemente dalla vita delle persone la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensì cessare con la vita delle persone, ma che indipendentemente da questa circostanza debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in quest'ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all'età dell'individuo che abbia minor numero d'anni.

Art. 19. — Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per

base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato, si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi ne'dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. 20. — La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo è applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti, o delle obbligazioni di somme, risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. 21. — Nel senso di questo Decreto sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

Art. 22. — Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'art. 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro corrispettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o più anni; e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro corrispettivo.

La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto e caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al Codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del Codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio, si osserverà il disposto della medesima.

Art. 23. — Per l'applicazione della tassa graduale o proporzionale, il valore tassabile si desume dagli atti e dalle denunzie, secondo le norme e i casi qui sotto indicati:

1. Se l'atto contiene un corrispettivo di valore liquidato, oppure gli elementi per liquidarlo, la tassa sarà applicata al valore che ne risulterà;

2. Per gli atti gratuiti e per quelli che non presentino un corrispettivo liquidato, e neppure gli elementi per liquidarlo, come anche nei trasferimenti di valore indeterminato, dovrà, unitamente agli atti o alla denunzia, presentarsi dalla parte, o funzionario pubblico richiedente la registrazione, una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi; con facoltà di presentare all'uopo anche ogni opportuno mezzo di prova, come sarebbero le stime giurate, le compre-vendite e le locazioni del precedente quinquennio per gli stabili, o del semestre anteriore per i mobili denunziati;

Se ciò non ostante il ricevitore del registro non creda esatto il valore denunziato per gl'immobili, sarà questo determinato moltiplicando per cento la imposta fondiaria principale fissata per le leggi di perequazione del 10 luglio 1864 e del 26 gennaio 1865 nel rispettivo compartimento. Tuttavia contro il risultato del multiplo è ammesso il ricorso alla stima nel solo caso in cui la parte o l'amministrazione rispettivamente pretenda, che il valore reale sia minore, ovvero ecceda di un quarto;

3. Se poi si trattasse di mobili, si sottoporrà alla tassazione il valore risultante dagli atti, oppure da inventari con stima o contrattazioni dei mobili stessi dentro non più di mesi sei.

Art. 24. — Quando rendasi necessario il ricorso alla stima, il ricevitore non potrà domandarla senza l'autorizzazione del direttore delle tasse e del demanio.

La parte istante dovrà nella domanda di stima dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa; e la domanda non sarà ammissibile se il valore così attribuito non portasse la differenza in più o in meno di un quarto di quello accertato col multiplo della imposta, secondo che la istanza fosse fatta dal ricevitore o dalla parte.

Art. 25. — La domanda di stima sarà fatta al pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti la indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo perito sarà nominato dal pretore.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della intimazione della domanda.

I due periti nominati, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al pretore la facoltà d'accordare un'unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 26. — Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territorio sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo pretore ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questo Decreto.

Art. 27. — Se il risultato della stima non presenterà una differenza rispettivamente maggiore o minore, secondo i casi, di un quarto del valore accertato col multiplo della imposta fondiaria principale, la tassa sarà liquidata su questo valore.

In caso diverso la tassa sarà determinata sul valore accertato per mezzo della stima.

Art. 28. — Le spese del procedimento e della stima sommariamente tassate dal pretore, saranno sopportate dalla parte che resterà soccombente.

Art. 29. — Ove nel termine stabilito le parti o i pubblici funzionari obbligati alla registrazione non avessero presentata la prescritta denuncia dell'atto o trasferimento, o la denuncia non contenesse la indicazione dei beni o dei corrispettivi sui quali la tassa debba essere liquidata, e, trattandosi di beni mobili, anche la indicazione del loro valore, in tali casi il ricevitore eseguirà d'ufficio una valutazione provvisoria e presuntiva, e sui risultati della medesima riscuoterà la tassa, salvo a regolarne la definitiva determinazione e la definitiva liquidazione dei valori o corrispettivi tassabili con le norme stabilite dal presente Decreto, quando la parte avrà presentata o completata la sua denunzia.

CAPO II.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.

Art. 30. — Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

Art. 31. — Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso o godimento, la tassa pro-

porzionale è applicata in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'articolo 18.

Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Art. 32. — Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.

Art. 33. — Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengono alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo, e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Le cessioni o vendite di ragioni, ereditarie in genere, sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, o meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Art. 34. — Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividendi, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30.

Art. 35. — Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili fra comproprietari, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva unaquota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistente nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità, la disposizione presente è utilmente invocabile

sol quando i mobili, rendite, crediti e danari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell' assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno, sarà percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.

Art. 36. — Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d' asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione, pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all' asta pubblica, sarà pagata dai compratore che ottenne l' aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell' appalto risultante dall' ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall' articolo 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degl' immobili all' asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Art. 37. — Nelle permute, la tassa sarà applicabile alla parte dei beni stabili o mobili permutati, che ha maggior valore.

Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all' articolo 31.

Le permute d' immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all' estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all' estero, si pagherà la tassa graduale.

Art. 38. — Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell' atto, ed occorrendo anche giustificata, la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per la applicazione della tassa al prezzo corrispettivo, ma all' ammontare del credito ceduto, e quanto alle rendite o pensioni al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all' asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo.

Art. 39. — La tassa sulle cauzioni, malievadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d' ipoteca, e sulle promesse d' indennità fatte da una o più persone cumulativamente per una

terza persona, sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o la indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie, non sarà mai più che la metà della principale.

La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d' indennità o la costituzione di pegno o d' ipoteca. Quando però l' obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore.

Art. 40. — La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato, è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere, la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l' aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa ; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi corrispettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato articolo 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d' interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

Art. 41. — Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, corrispettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà

applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. 42. — Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto, od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 84 dell'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto che contiene lo acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine.

Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Art. 43. Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

In tutti i casi nei quali esiste un patto relativo agl'interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.

Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'articolo 1252 del Codice civile, numero 1, e dell'articolo 1253, numeri 1 e 4.

Art. 44. — Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e resultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Art. 45. — La dote che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale.

Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle donazioni, liberalità e stipulazioni a tenore della tariffa.

Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile verificandosene la devoluzione o l'evento.

Art. 46. — Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione, eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o od altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute.

In questo caso oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

Una tassa fissa è pure dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio.

Art. 47. — Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni del presente Decreto, l'atto ratificato o confermato.

La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'articolo 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.

Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, sarà su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato articolo 85 della tariffa.

Art. 48. — È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.

Ar. 49. — Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.

Nelle successioni fra gli ascendenti e discendenti la porzione dovuta per legittima non è soggetta a tassa.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza la adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.

Art. 50. — Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete alla amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

Art. 51. — Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nell'eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per cento

del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità salva la prova in contrario.

Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate.

Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili, semprechè non sieno materie nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.

Le azioni industriali o commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico, saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa o cessarono di esserlo dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'articolo 18 del presente decreto, dovranno nella denunzia aggiungersi anche gl'interessi che apparissero tuttora dovuti o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.

Art. 52. — Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che la esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilità, anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.

Art. 53. — Per la liquidazione della tassa di trasferimento in causa di morte, dovuta in ragione dei rapporti personali tra l'autore della successione e l'erede o legatario, è ammessa la deduzione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l'asse ereditario soggetto a tassa, purchè risultino da atti pubblici o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici uffiziali, da potersene riconoscere con esattezza il contenuto.

Le scritture private menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, e non registrate, dovranno, quando siano di data posteriore al 31 maggio 1862, essere registrate contemporaneamente alla presentazione della denuncia di successione, col pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie che fossero dovute.

Art. 54. I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato

o all'estero, la deduzione avrà luogo in proporzione pelle due parti dell'asse ereditario.

Art. 55. — Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui, e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione potranno esser fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verità delle firme, o da un notaio, o dal pretore, o dal sindaco locale.

Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.

Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.

Art. 56. — Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

Art. 57. — La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dal presente Decreto, entro due anni dalla presentazione della denunzia, ed in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.

Art. 58. — Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato: ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario, che le ha rese esecutorie.

Art. 59. — Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, ed in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure

per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata: salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

Art. 60. — Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.

Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

Art. 61. — La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione, è dovuta, sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di dritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.

Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

Art. 62. — Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.

Art. 63. — Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza, e senza riguardo alla circostanza che della sentenza venga o non richiesta copia.

Art. 64. — Sono esenti da tassa graduale le Sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II.

Della forma di registrazione, dei termini per eseguirla, delle persone obbligate, e degli uffizi competenti.

CAPO I.

Della forma della registrazione.

Art. 65. — La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli originali o delle copie degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni del presente Decreto.

Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato; il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti; il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i correspettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

Art. 66. — Debbono essere registrati sugli originali:

1. Gli atti civili tanto in forma pubblica che privata;

2. Gli atti e contratti delle amministrazioni e dei pubblici stabilimenti;

3. Gli atti giudiziari che contengono contratti di qualsivoglia natura, o alcuna delle stipulazioni specificamente designate nella parte prima della tariffa annessa al presente Decreto, ovvero aggiudicazioni e trasmissioni a qualunque titolo di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni.

4. Le sentenze che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni ed azioni; quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati; le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche; le sentenze di separazione dei coniugi; le omologazioni dei concordati nei giudizi di fallimento o dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione; e le sentenze di separazione della dote dai beni del marito e del patrimonio lasciato dall'autore della successione da quello dell'erede;

5. Le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali, ed ogni altra che non definisca il merito della causa, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emani dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa, civile e commerciale;

6. Gli atti giudiziali di apposizione e quelli di rimozione di sigilli, i processi verbali delle offerte reali e di deposito compilati dai cancellieri giudiziali, gl'inventari ricevuti dai medesimi cancellieri e gli atti di adozione e di emancipazione.

7. Gli atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi civili, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di mobili ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione.

L'originale dell'atto, dopo seguita la registrazione, sarà restituito al richiedente la formalità.

Sè più siano gli originali degli atti privati, la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

Art. 67. — Debbono essere registrate sulle copie, a forma degli articoli 3 e 4 del presente Decreto, le sentenze dei pretori, dei tribunali e delle Corti, che definiscono il merito delle cause, quelle che definiscono le controversie insorte nei procedimenti esecutivi, i decreti e i provvedimenti che rendono esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e i provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione.

Alle copie dei decreti di omologazione dovranno unirsi le copie autentiche delle sentenze omologate.

Dopo eseguita la registrazione, la copia sarà restituita a colui che richiese la formalità.

Art. 68. — Le disposizioni del precedente art. 66, relative agli atti civili, sono applicabili alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale medesimo.

Art. 69. — La denunzia dei contratti non ridotti in iscrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.

Sarà pure denunciata mediante dichiarazione scritta la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, o la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto, o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.

Art. 70. — La denunzia dei trasferimenti per causa di morte, dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.

La denunzia dovrà farsi sul modulo, che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante.

Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'art. 51.

Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autenticata dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, sempreché sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata.

Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazioue delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta.

Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'articolo 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente articolo 54.

Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.

Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarità, e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità.

Art. 71. — Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte, sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

Art. 72. — Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti relativi all'istruzione delle cause che emanano dalle Corti, tribunali e preture, ovvero dalle rispettive cancellerie nella materia contenziosa civile e commerciale, ricevono la formalità mediante l'apposizione sull'originale di ciascun atto di una marca di registrazione la cui forma sarà determinata con Decreto Reale.

La marca di registrazione sarà applicata in fine dell'atto soggetto a questa formalità dal cancelliere della Corte, del tribunale, o della pretura da cui emana l'atto, che non può rilasciarsi senza la formalità predetta.

Le marche di registrazione, tosto applicate, dovranno annullarsi dal cancelliere con la sovrapposizione del bollo di cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca è applicata.

CAPO II.

Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.

Art. 73. — La presentazione all'uffizio del registro degli atti soggetti alla registrazione, ed il pagamento della tassa deve farsi:

1. Dai notari per gli atti celebrati col loro ministero tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti.

La presentazione di questi atti al registro deve eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

2. Dai cancellieri giudiziari, per le sentenze non definitive, per i decreti e provvedimenti, e per tutti indistintamente gli atti e processi verbali delia causa che emanano dalle Corti, tribunali e preture, o che sono da essi ricevuti e compiuti nei procedimenti contenziosi in materia civile e commer-

ciale; per le sentenze definitive da registrarsi sugli originali, comprese quelle che portano trasferimenti di proprietà, uso o godimento di beni mobili od immobili, e per qualunque atto giudiziario che sia ricevuto dai cancellieri, o che sia compiuto col loro intervento, e sia soggetto a tassa fissa, proporzionale o graduale, secondo le disposizioni dell'annessa tariffa.

La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero i quali debbono essere formalmente registrati, e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli di essi atti che a norma dell'articolo 72 sono da assoggettarsi alla formalità nel modo speciale dallo stesso articolo stabilito, deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

3. Dagli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero, che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali.

La presentazione di questi atti all'uffizio del registro, ed il pagamento delle relative tasse, devono eseguirsi entro il termine di sette giorni dalla data di ciascun atto;

4. Dai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale o graduale, della tariffa annessa al presente Decreto.

Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto.

Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuto all'uffiziale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile.

Per gl'inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Art. 74. — Gli atti per iscrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale, o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dal presente Decreto, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, deb-

bono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti fatti all'estero quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni, o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori di Europa.

Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regii Consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente alla copia del provvedimento della Corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della Corte o del tribunale.

Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2 e 4 del precedente articolo 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti, quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

Art. 75. — La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorno decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

Questa disposizione è applicabile anche alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo Decreto.

Art. 76. — I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o i capi dell'uffizio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà, a richiesta delle parti e sull'esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'uffizio

del registro l'originale del testamento o dell'atto di ultima volontà da registrarsi.

Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Art. 77. — Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi, o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Art. 78. — Le copie delle sentenze definitive o esecutive, dei decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri, e quelle dei provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione, debbono essere registrate a cura dei cancellieri delle rispettive Corti, tribunali o preture ognora che venga richiesta la spedizione della copia e prima che questa sia autenticata.

La copia delle sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengono trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata, prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'articolo 74.

Art. 79. — Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere

tale qualità col benefizio dell' inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell' inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell' inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dall' aperta successione.

Art. 80. — La denunzia dei passaggi d' usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie esistenti nello Stato dovrà eseguirsi dall' investito del benefizio o cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato, sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all' estero.

Art. 81. — Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell' atto e quello dell' apertura della successione o del preso possesso dei beni dell' assente o dei benefizi o cappellanie.

Non si computerà nemmeno l' ultimo giorno del termine, se festivo.

L' ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l' ora stabilita per la chiusura dell' uffizio del registro.

CAPO III.

Degli uffizi competenti a dare la formalità della registrazione.

Art 82. — I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti all' uffizio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le Corti, i tribunali o preture fanno registrare gli atti che debbono assoggettare alla formalità della registrazione all' uffizio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffizi.

Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell' uffizio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell' uffizio nel cui distretto sono situati gl' immobili ai quali gli atti si riferiscono.

Se gl' immobili sono situati in più distretti, l'atto estero dovrà essere registrato nell'uffizio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

Gli altri atti, tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque uffizio di registro.

La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione d'un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la rinnione dell' usufrutto alla noda proprietà, saranno denunziate ail' uffizio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

Art. 83. — Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'uffizio del registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all' uffizio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell' eredità.

Art. 84. — Il passaggio d' usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, sarà denunziato nell' uffizio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio o cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sarà esegoita nell' uffizio del registro nel cui distretto, esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato dei benefizio o della cappellania.

TITOLO III.

Del pagamento delle tasse, dell' azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata registrazione, e della denunzia incompleta.

CAPO I.

Del pagamento delle tasse, e dell' azione personale e reale per la loro riscossione.

Art. 85. — Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto, che la presentazione dell'atto e la denuncia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine, hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

Per i trasferimenti per causa di morte e per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, il pagamento della relativa tassa dovrà eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 e 80 per le rispettive denunzie.

Art. 86. — Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 sono inoltre solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro :

1. Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specifica-

mente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione.

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati, le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari, che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato, il disposto dall'articolo 141;

2. Per le tasse sulle sentenze da registrarsi in originale, sui decreti e provvedimenti ed anche sugli atti e processi verbali di causa nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti instanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;

3. Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze definitive e sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, le parti che richiedono la spedizione delle copie e i loro procuratori;

4. Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, e i donatari per le liberalità per causa di morte;

5. Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie, l'investito del beneficio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

6. Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7. Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8. Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti d'ultima volontà, gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

Art. 87. — L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tassa che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

Art. 88. — La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata.

Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di denunzia di contratti verbali, di verificazione di condizione sospensiva o di esecuzione di contratti o di trasferimenti condizionati, di consolidamento di usufruttu con la nuda proprietà, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo riscosse direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l' uffiziu che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il fogliu, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.

La quietanza, cumunque apposta, dovrà anche esser munita di marche di riscontro, nel modo che verrà stabilito dall'amministrazione; ma la mancanza o la inesatta applicazione di codeste marche non scemerà il valore della quietanza riguardo ai contribuenti.

Art. 89. — Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti di imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dal presente Decreto per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. 90. — Gli uffiziali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questo Decreto avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la summa, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall' intimazione.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l' amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso.

Art. 91. — L' erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

Art. 92. — I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell' eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dal presente Decreto nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro, potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari, le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati, che non si deferiscano al corpo morale.

Trascorso un anno dall' apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da caso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l' autorizzazione venisse negata.

In questo caso però l' amministrazione del registro avrà diritto al con-

seguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

CAPO II.

Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

Art. 93. — I notari, i funzionari ed uffiziali indicati nell'articolo 73 che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire dieci.

La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provinciale del registro, o in caso di controversia dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed Uffiziali sarà riservato il regresso verso le parti pel rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. 94. — Gli atti per iscrittura privata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione, entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Questa sopratassa non potrà in verun caso essere minore di lire dieci.

La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 75 e della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà

Atr. 95. — Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla metà della tassa dovuta.

Questa sopratassa non potrà mai essere minore di lire dieci.

Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per la insufficienza constatata nella valutazione di beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 24.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

Per le altre sovratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini del diritto comune.

Art. 96. — Le disposizioni del precedente articolo 95 sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nelle prese di possesso dei benefizi e cappellanie.

Art. 97. — Oltre le pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia, e per le omissioni ed insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sopratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente moroso ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate più di dieci giorni dopo quello nel quale ricevè l'avviso della liquidazione.

Art. 98. — Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata *l'ingiunzione* di cui all'articolo 132.

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo della pena rispettivamente stabilito dal presente Decreto.

Art. 99. — Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

Art. 100. — Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto, per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.

Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dal presente Decreto, per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

Art. 101. — Qualunque occultazione di prezzo, o valore, in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Per il conseguimento di questa tripla tassa, l'amministrazione ha azione solidale verso le parti, e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.

Art. 102. — La inefficacia ed inesigibilità degli atti, stabilita nei tre precedenti articoli, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di uffizio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma del presente Decreto. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni, affinchè non si deteriorino i beni, crediti o dritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata.

Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse, e delle penali, deve andare a carico di quella tra le parti, che col proprio inadempimento rendesse necessaria la omessa registrazione.

TITOLO IV.

Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed uffiziali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

CAPO I.

Obblighi per le spedizioni. inserzioni e citazioni degli atti e per le menzioni di registrazione.

Art.. 103. — I notari, funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni del presente Decreto, sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia, o l'estratto.

Si eccettuano parimente gli atti tutti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 104. — I funzionari ed uffiziali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso.

Art. 105. — Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed uffiziali in esso indicati, è permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro, che riceve l'atto, e le parti che stipulano in forma privata, saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'articolo 46 del presente Decreto.

Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'uffizio del registro gli atti e documenti inseriti sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro, se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono, se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

Quanto alla enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligate sotto la stessa pena di somministrare all'uffizio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. 106. — In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione, che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od uffiziali pubblici, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'uffizio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

La menzione di cui nel presente articolo potrà anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o uffiziale.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l'ammenda di lire 5.

Art. 107. — È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto od in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che

sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio, per originale o per copia, scritture private o atti esteri, se la copia o l'originale della scrittura o dell'atto presentato, non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.

Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per questi il loro regresso verso le parti.

Art. 108. — Le autorità giudiziarie, che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Art. 109. — Ogni qualvolta sarà pronunziata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'uffizio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'articolo 106.

In caso di omissione, il ricevitore esigerà la tassa, se l'atto non è registrato nel suo uffizio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

CAPO II.

Repertorio degli atti.

Art. 110. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, terranno uno speciale repertorio a colonne sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti, e per ordine di numero e di data:

1. I *notari*, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, non che le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'ar-l'articolo 1323 del Codice civile;

2. I *cancellieri giudiziari*, tutti gli atti, le sentenze non definitive, i decreti o provvedimenti che a termini di questo decreto debbono essere registrati dentro un termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie delle sentenze definitive, dei decreti di omologazione di sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e dei provvedimenti tanto definitivi che preparatorii delle Corti di cassazione, che debbono essere registrate prima della loro autenticazione;

3. Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti

per ordine di data, o riportati per interlinee, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse entro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio, si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Art. 111. — Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1. Il numero progressivo;
2. La data dell'atto o dell'autenticazione;
3. La natura dell'atto celebrato o autenticato;
4. I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
5. L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione, ed il prezzo o valore, allorchè si tratterà di atti, che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;
6. La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del valore della marca applicata per gli atti suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

Art. 112. — I fogli dei repertorii saranno numerati e segnati, quelli dei notari e dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Art. 113. — I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri, presenteranno ogni semestre i loro repertorii al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando, che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertorii dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di *cinque* lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate, si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

Art. 114. — I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti alla registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

CAPO III.

Ispezioni e ricerche eseguibili dagli Ufficiali del registro.

Art. 115. — Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertorii, dovranno comunicarli ad ogni richiesta, ai ricevitori del registro ed agli altri

uffiziali od agenti dell'amministrazione, all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro, richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. 116. — Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici, saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri, e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'articolo 115.

Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed uffiziali indicati dall'articolo 73 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate, non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. 117. — Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente, dovranno sotto pena di lire *cinquanta*, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV.

Disposizioni diverse.

Art. 118. — Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. 119. — I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale degl'impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni del loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dal presente Decreto.

Art. 120. — Il ricevitore del registro non potrà sotto verun pretesto e benchè si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione, quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.

Il ricevitore non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.

Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto, del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare alla amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentata.

In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero, che saranno presentati all'ufficio del registro.

Art. 121. — I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.

Art. 122. — Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti, potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questo Decreto o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO V.

Delle prescrizioni e dei provvedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

CAPO I.

Delle prescrizioni.

Art. 123. — Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1. *Dopo due anni,* dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia;

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2. *Dopo tre anni*, dal giorno della presentata denunzia qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie delle successioni, o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3. *Dopo tre anni*, dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o cappellanie;

4. *Dopo cinque anni*, dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni o sulle dotazioni non denunziate.

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi o cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'uffizio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto col mezzo di documenti ad esso presentati venire in cognizione dell'apertura della successione, o della presa di possesso del benefizio o cappellania.

Art. 124. — Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli articoli 69 e 75.

Art. 125. — Trascorso il termine di vent'anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio, o in atti amministrativi, o davanti un uffizio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali, o in forma privata, si farà luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito ed enunciato.

Art. 126. — La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 127. — Il corso delle prescrizioni sopra stabilite, sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dal presente Decreto, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Art. 128. — La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo

averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'uffizio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Art. 129. — La data degli atti per iscrittura privata non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile.

CAPO II.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 130. — La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competerà alle direzioni provinciali delle tasse e del demanio o al Ministero delle finanze a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

Art. 131. — Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente Decreto, e d'ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro è l'*ingiunzione.*

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente uffizio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. 132. — L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione, se al debitore non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'officio che emise l'ingiunzione.

L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all'uffizio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Art. 133. — La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente Decreto, spetta in prima istanza al tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede l'uffizio del registro, che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.

L'amministrazione potrà essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti d'appello dai propri impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

Art. 134. — Per le cause accennate dal presente titolo qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice, secondo il disposto del Codice di procedura civile.

Art. 135. — Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie, che dall'uffizio di registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Tanto nel caso di opposizione, che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un uffiziale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.

TITOLO VI.

Degli atti da registrarsi a debito o gratuitamente e di quelli esenti dalla registrazione.

CAPO I.

Degli atti da registrarsi a debito per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.

Art. 136. — Saranno registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1. Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti e gli atti e processi verbali, di cui al numero 5 dell'articulo 66 che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale, nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al benefizio dei poveri, quando vengono emessi d'uffizio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali;

2. Le sentenze definitive indicate nel numero 4 del citato articolo 66, emanate nei suaccennati procedimenti, comprese quelle che portano trasmissioni di rendite, crediti, ragioni ed azioni ma eccettuate quelle che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili;

3. Le copie delle sentenze definitive ed esecutive dei decreti di omologazione ed esecutorietà delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri, e le copie dei provvedimenti delle Corti di cassazione designate nell'articolo 67, le quali negli indicati procedimenti siano rilasciate a richiesta e nell'esclusivo interesse delle amministrazioni dello Stato o delle persone o enti morali ammessi alla gratuita clientela;

4. Gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni del presente Decreto e dell'annessa tariffa, dei quali nell' interesse esclusivo delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

5. Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per lo ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

6. Gli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione; ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa, e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo articolo 143, e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri.

Art. 137. — La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro per tutti indistintamente gli atti che ne sono suscettivi, e non è per tale formalità applicabile il disposto dall'articolo 72 del presente Decreto.

Art. 138. — Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni.

1. Per le sentenze non definitive, per i decreti, i provvedimenti e per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 136, i cancellieri giudiziari dovranno indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale che il documento fu compilato, o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in quest' ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione, e dell'autorità giudiziaria che lo ha proferito.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte in causa, che è ammessa alla gratuita clientela.

2. Per le copie delle sentenze, decreti e provvedimenti di cui al numero 3 del citato articolo 136, dovrà indicarsi dal cancelliere che la copia fu rilasciata a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dello Stato o della parte ammessa al benefizio dei poveri, e questa indicazione, e la menzione del decreto di ammissione, dovranno contenersi nel certificato di conformità o di autenticazione di ciascuna copia, non per anco munito della firma del cancelliere.

3. Per gli atti e documenti di cui al numero 4 dello stesso art. 136 da registrarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al benefizio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.

Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandata, e sarà fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al numero 1. del presente articolo.

Art. 139. — I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente articolo 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dell'articolo precedente saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi entro un termine fisso, ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine fissato per la registrazione fosse già trascorso.

Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti provvedimenti e sentenze, quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

Art. 140. — Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime, nella transazione che pose fine alla lite.

La persona, o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela, dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui o per effetto della sentenza, o di transazione, o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

CAPO II.

Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.

Art. 141. — Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'erario naddell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

Art. 142. — Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti e provvedimenti di cui nell'articolo 67, che fossero richieste dall'amministrazione dello Stato, quando la sentenza, il decreto o il provvedimento non si riferiscano a cause nelle quali le amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.

Ove la copia richiesta dalle amministrazioni dello Stato, e non registrata, dovesse esser prodotta in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'art. 140 del presente Decreto.

CAPO III.

Degli atti esenti dalla registrazione.

Art. 143. — Sono esenti dalla registrazione i seguenti atti anche quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74 del presente Decreto, salvo quanto verrà dichiarato in fine del presente articolo:

1. Gli atti delle amministrazioni governative, e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale.

2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del debito pubblico.

3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze.

4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio.

5. Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni.

6. Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni e ai periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

7. I conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione d'interesse pubblico che si debbano rendere alle autorità o agli uffizi governativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffizi, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi.

8. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'uffizio o nell'interesse del pubblico servizio.

9. Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità.

10. I libretti o cartelle delle Casse di risparmio.

11. I libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori.

12. Le offerte fatte all'asta pubblica.

13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei monti di pietà, di pegno, e frumentari, e delle casse sociali di mutuo soccorso.

14. Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per l'ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche.

15. Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa.

16. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni.

17. Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi.

18. Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia.

19. Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri.

20. Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative.

21. I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degli istituti di credito (*cheques*) a qualunque somma ascendano.

22. Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali.

24. Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero.

25. Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione, non specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale.

26. Le istanze, risposte, e ogni altro atto che si faccia per *comparsa*, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati o procuratori, o dalle parti relativamente all'istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale.

27. Le copie delle sentenze definitive, e gli originali nelle sentenze non definitive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa emanati dalle Corti, tribunali, preture, e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente.

28. Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi.

29. Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso.

30. I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile.

Però la esenzione di tutti i suddetti atti, anche quando ne venga fatto uso giuridico, cessa ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori.

Ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basterà che se ne registri la nota o inventario, col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

Art. 144. — Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente articolo 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato, o i libretti e cartelle delle casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni, tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso.

Art. 145. — Le esenzioni comprese nell'articolo 143 non potranno neppure aver luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbano registrarsi, a tenore di questo decreto, dentro un termine fisso.

Art. 146. — Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'articolo 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo articolo 63 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'articolo 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

Art. 147. — Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'articolo 74 del presente Decreto.

1. I contratti di trasporti per terra e per acqua fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui è cenno negli articoli 80 e 81 del Codice di commercio.

2. I contratti di merci, di assicurazioni, noleggio ed altri simili di commercio anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti.

In quest'ultimo caso, il termine di 20 giorni, stabilito dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le copie o gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali.

Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro in margine alla trascrizione del contratto la nota della seguita registrazione del contratto medesimo sotto pena di lire 10 per ogni ommissione.

Art. 148. — Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questo Decreto:

1. Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui negli articoli 4, 5, 6 della legge 21 aprile 1862, numero 588, e le relative quietanze o ricevute di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'uffizio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita.

2. Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi designate dalla citata legge, come pure le quietanze e ricevute di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, op-

pure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione.

Art. 149. — L'assoluta esenzione dalla registrazione sarà pure estesa alle azioni, obbligazioni, ed ai contratti delle società anonime ed in accomandita per azioni, per le quali sia giustificato il pagamento della tassa annuale stabilita dall'articolo 12 della legge citata nel precedente articolo; ognorachè tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei rispettivi statuti, non importino passaggi o modificazioni della proprietà o dell'usofrutto, ovvero locazioni di beni immobili e non siano soggette a tassa proporzionale o graduale, giusta le norme comuni stabilite dal presente Decreto per la registrazione delle sentenze, e dei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte.

Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto agli atti coi quali le società sono costituite o sciolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

Art. 150. — Sono esenti da registrazione sino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo giusta le disposizioni del presente decreto:

1. Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, e della durata non minore di tre mesi, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le trimestrali lire trenta, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le trimestrali lire quaranta.

2. Le locazioni fatte nella stessa forma, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi, quando siano nella durata minore di tre mesi.

3. Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le annue lire cento.

Cessa l'esenzione anche per il tempo decorso rispetto alla locazione di una durata minore di tre mesi, quando per espressa o per tacita riconduzione la durata dell'affitto raggiunga un trimestre intiero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire trenta.

Nel caso di riconduzione il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui essa ha principio.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 151. — Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione del presente Decreto pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano acquistato data certa anteriormente all'attivazione del presente Decreto, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questo Decreto medesimo.

Art. 152. — Gli atti, contratti e le sentenze anteriori al 1. giugno 1862, pei quali non fossero stati sdempiuti gli obblighi della denuncia e del pagamento delle tasse al quali erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, potranno senza conseguenze penali essere regolarizzati secondo le disposizioni delle stesse leggi e col semplice pagamento delle tasse da esse prescritte, da eseguirsi entro novanta giorni dall'attivazione di questo Decreto.

Trascorso il suddetto termine, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la ommessa registrazione stabilite dal presente Decreto, quelli di essi atti, contratti e sentenze che all'attivazione del medesimo non fossero ancora stati denunciati.

A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero già stati denunciati all'attivazione di questo Decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia è stata eseguita.

Art. 153. — Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendone uso, soggiacceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero del presente Decreto e non siano in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.

Art. 154. — Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla di cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima prima dell'attivazione del presente Decreto.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti, dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero del presente Decreto, sarà applicato il Decreto medesimo, eccetto il caso che si provi essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 155. — Gli atti dei procedimenti contenziosi assoggettati a registrazione dal presente Decreto e fatti dopo l'attivazione del medesimo, come pure le sentenze posteriormente emanate, soggiaccieranno alle disposizioni di essoDecreto, nonostante che le cause relative sieno state iniziate anteriormente.

Art. 156. — Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto, al termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. 157. — Le prescrizioni fissate dal presente Decreto si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori, nelle quali non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questo Decreto.

Art. 158. — Le tasse stabilite dal presente Decreto saranno soggette all'aumento del decimo imposto dalle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n. 362, e 14 agosto 1862, n. 762.

Art. 159. — Il presente Decreto andrà in vigore il 1. ottobre 1866.

Art. 160. — Con l'attivazione di questo Decreto s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, ancorchè contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.

Non sono tuttavia abrogate le esenzioni stabilite da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelle determinate con l'articolo 292 della legge sui lavori pubblici e quelle contenute nella legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali, relativamente però e nei limiti degl'impegni o convenzioni, e delle operazioni già stabilite.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 Luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

TARIFFA.

PARTE I.

Tasse sugli atti civili e sui contratti.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tassa
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, e qnainnqne aitro atto civile, giudiziale o stragiudiziale trasiativo a titoio oneroso della proprietà, dell' usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che dei diritto di escavare e di prender materie da terreni o da miniere	»	2. 50	»	La tassa deve essere liquidata sul prezzo, e sugli altri correspettivi posti a carico dell' acqnirente, giusta l'art. 31 del decreto.
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi benchè palliato sotto forma di affitto speciale	»	1. »	»	
	2	Concessioni di diritti d'acqua a tempo indeterminato	»	2. 50	»	La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti, se la concessione è perpetua, o per anni 10, o 5 se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 del decreto.
	3	Promessa di compra-vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime:				
		Se di beni immobili .	»	2. 50	»	Con le stesse norme del precedente numero 1, salvo quanto alle rescissioni delle promesse di vendita o ai recessi dalle medesime, il disposto dall' art. 48 del decreto.
		Se di mobili . . .	»	1. »	»	
		Se di crediti. . . .	»	» 50	»	
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		o il terzo possessore prescegllo di ritenere la cosa a forma delle disposizioni dell' articolo 1535 del Codice civile	»	2. 50	»	La tassa si percipe sul prezzo suppletivo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al n.° 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell' atto, o quella di cui al n.° 28, se il pagamento degl' interessi o frutti fu soltanto promesso.
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	5	Procura irrevocabile passata, tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimonto di conti:				
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili.	»	1. 25	»	
		Se di beni mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	»	1. »	»	
		Se si riferisce all' alienazione di crediti, o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvigionamenti e somministranze stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od infine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio	»	» 50	»	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili o immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugi' interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.
		Se il mandato si riferisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni d' acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate . . .	»	» 25	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	6	Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del Codice di procedura civile, di mobili o crediti pignorati:				
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili	»	1. »	»	
		Se consistono in rendite	»	1. »	»	
		Se consistono in crediti.	»	» 50	»	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima e sul capitale e sugl'interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
	7	Vendita giudiziaria d'immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2045 del Codice civile . . .	»	2. 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.
	8	Concessione di immobili in enfiteusi a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente l'enfiteusi, ossia dominio diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite, e prestazioni enfiteutiche	»	2. 50	»	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'art. 22 del decreto.
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo . . .	»	2. 50	»	La tassa si percipe sopra un capitale formato di *venti* volte l'annua rendita se perpetua, o di *dieci* o *cinque* volte se vitalizia giusta le distinzioni contenute nell'art. 18 del decreto.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a itolo oneroso	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di recupera contenuto in atto di permuta di immobili. . .	»	2. 50	»	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti. . . .	»	2. 50	»	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
	12	Riscatto eseguito a norma dell'articolo 1525 del Codice civile:				
		Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	»	» 25	»	La tassa si applica alla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni.	»	2. 50	»	Al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
	13	Riscatto eseguito da un cessionario	»	2. 50	»	La tassa si applica sulle somme rimborsate.
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto o cessione del diritto medesimo con correspettivo . . .	»	2. 50	»	La tassa si applica al correspettivo.
		Senza correspettivo .	3. »	»	»	
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato.	»	2. 50	»	La tassa è applicata a norma delle disposizioni dell' art. 37 del decreto.
		Permute di mobili ovunque esistenti . . .	»	1. »	»	
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del go-				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute: fissa	Tasse dovute: proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute: graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		dimento di beni immobili fino all' estinzione del debito	»	1. 25	»	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell' atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale: in caso diverso la tassa si applica sulla somma degl' interessi a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell' anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta l'articolo 23 del decreto.
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime	»	1. »	»	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di beni immobili di proprietà del marito	»	2. 50	»	
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie . . .	»	1. »	»	La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.
		Se con trasferimento di crediti.	»	» 50	»	
		Se con pagamento di somme in denaro. . .	»	» 25	»	
	19	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura sì perpetue, che vitalizie.	»	1. »	»	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 38 del decreto.
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti	»	» 50	»	La tassa è applicata a norma degli articoli 20 e 38 del decreto.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'articolo 1030 del Codice civile:				
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento	»	» 25	»	
		Sulle restanti porzioni debito pagato	»	» 50	»	
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con danaro proprio dell'erede beneficiario	»	» 50	»	La tassa si percipe sull'intiera somma pagata.
	23	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore, quando l'alienazione ha luogo per atto notariale o per scrittura privata separata .	» «	» »	3. » 1. »	Per le prime L. 1000(*). Per ogni 1000 lire di più (*).
	24	Alienazioni ed altri contratti fra i vivi che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto o uso di immobili situati all'estero	» »	» »	3. » 1. »	Per le prime L. 1000(*). Per ogni 1000 lire di più (*).
	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti che hanno luogo a forma delle disposizioni dell'articolo 689 del Codice di procedura civile, quando				

(*) Le frazioni si considerano per la tasse graduale come migliaio completo; ma da lire 1000 in su, non si tassa la frazione minore di lire 100.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso		non vi sia aumento dei prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita si eseguita nel termine stabilito dall' art. 694 dello stesso Codice	5.	»	»	
		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine . . .		2. 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza dei prezzo pattuito, per la vendita anteriore.
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine . . .	»	2. 50	»	La tassa si applica all' intiero prezzo.
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall' unione o dalla massa dei suoi creditori.	5.	»	»	
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati p esso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio	1. »	»	»	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	28	Obbligazioni di somme di danaro, anco per prezzo di alienazioni di rendite sul Debito pubblico, contratti di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di pagare prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l' obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata,				

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		o non stata altrimenti sottoposta a tassa . . .	»	» 50	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 del decreto.
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento quando siano accettate, e accettazioni di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione o l'accollo. .	»	» 50	»	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugl'interessi decorsi.
		Ove la delegazione di pagamento o gli accolli accettati in atto separato, siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione o recognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato. .	3. »	»	»	
	30	Convenzioni o concordati fra i creditori e il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme	»	» 50	»	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva l'esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni ed azioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito in favore dei

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
						creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall' unione o dalla massa dei creditori.
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	31	Surrogazione nel servizio militare	»	» 50	»	La tassa si applica al corrispettivo pattuito in danari, o in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l' aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sul capitale formato a norma delle disposizioni dell' articolo 40 del decreto relative alle locazioni a vita.
	32	Scritture di rimunerazione o d' indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni . . .	»	» 25	»	
		Dette per servizi personali ed opere qualunque; e per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni e insegnamento in genere; anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi	1. »	»	»	
	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento:				
		Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all' epoca della loro stipulazione	3. »	»	»	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu conceduta la mora al pagamento.
		In caso diverso . . .	»	» 50	»	
	34	Depositi a favore de' terzi, ed esigibili a piacimento per la liberazione del depositante	»	»	»	La tassa si percipe sulle somme depositate.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazloue e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere, presso privati a titolo di cauzione e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre .			2. »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzioue o guarentia.	»	» 50	»	
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali quando non producano liberazione dei depositanti.	3.	»	»	
		Quando producano liberazione . . .		» 25	-	
	36	Deposito di atti o documenti qualunque ne sia il numero presso i notari, o negli archivi pubblici e giudiziali	3.			
	37	Convenzioni per mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza.		» 25		La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 40 per le locazioni di cose o di opere.
		In questi due casi, o gnora cho non vi siano corrispettivi.	3. »			
	38	Convenzioni per pascolo od allmento di animali a tempo determinato	»	» 25		La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'articolo 58 della pre-				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fisse	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		sente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo, e ne è soltanto promesso il pagamento	.	. 50	.	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	40	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni si perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari		1. »	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 del decreto.
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti	41	Affitti o locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato, e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione, e sublocazioni, surrogazioni, e cessioni di tali affitti e locazioni . . .		25	»	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell' articolo 40 del decreto.
		Risoluzioni con prezzi e correspettivi .			. 2.	Sulle prime lire 1000, ed 1 per ogni 1000 di più.
		Risoluzione di questi atti fatta per rinunzia senza rilascio o altro correspettivo . .	2		.	
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del Codice civile .	2.		»	
	43	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni aventi per iscopo la cultura dei terreni, od anche la sola raccolta, e divisione dei frutti, con				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute: fissa	Tasse dovute: proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute: graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		la comunanza dei rischi, e senza corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti.	1. »	»	»	
Locazioni di cose e di opere, colonie, ed appalti	44	Contratti di concessione di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . .	»	» 25	»	La tassa si percipe come ai precedenti articoli 41 e 43 della presente tariffa.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . . .	2. »	»	»	
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie .	»	» 25	»	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato articolo 40 del decreto.
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile .	»	» 25	»	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto con l'aggiunta dei maggiori corrispettivi.
	47	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite in somma determinata; le relative cessioni e risoluzioni	»	» 25	»	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'articolo 40 del decreto.
		Se la risoluzione risulti consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci	2. »	»	»	
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio, le loro cessioni e risoluzioni . .	»	» 50	»	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'art. 40 del decreto sull'ammontare del premio pattuito e cumulato in ragione della durata della convenzione e sui maggiori corrispettivi pattuiti.
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci.	2. »	»	»	
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni di essi contratti . .		» 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'art. 40 del decreto.
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita .	2. »	»	»	
Locazioni di cose e di opere colonie ed appalti	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministranze o approvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti . .	»	» 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'art. 40 del decreto.
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni	51	Cauzioni o mallevadorie o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o d'ipoteca e promessa d'indennità, pure per una terza persona . .		»	2. »	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall'art. 39 del decreto.
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili	»	»	2. »	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000, di più.
	53	Atti di cauzione e di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un dritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi				Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'articolo 31 della presente tariffa, la quale non potrà mai essere minore di L. 2.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		e regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci.				
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni	54	Cauzioni o malievadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico . .	3. » 2. »	»		
	55	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa. .	3. »			
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie, e discarichi	56	Atti di quietanza, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari	»	» 25		La tassa si applica a norma dell'art. 43 del decreto. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli artic. 8 e 9 della presente tariffa.
	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra		» 25		La tassa si percepe sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore o da' sui eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di esso termine		25		La tasssa si applica all'intiera somma rimborsata.
		Quando l'acquisitore, ancora debitore dell'intero prezzo, nulla riceve in correspettivo della retrocessione degl'immobili	2. »			
	59	I processi verbali di offerta reale reddatti dai notari a norma delle disposizioni dell'articolo 903 del Codice di procedura civile	1.		»	
	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare, quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese . . .	5.	»		Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell'articolo 44 del decreto.
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione, d'iscrizione ipotecarie, o rinunzia al diritto o al				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi		grado o priorità dell ipoteca	3. «	»	»	Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione, qualora si tratti d'iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a malevadorie prestate per esercizio d'impieghi dello Stato e degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico .	2. »	»	»	
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque	2. »	»	»	
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali . . .	2. »	»	»	
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell' asse ereditario	2. »	»	»	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico	66	Costituzioni di dote con beni propri delle persone nei cui interesse sono fatte	»	»	2. »	Fino a lire 1000 e 1 per ogni lire 1000 di più.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico		Convenzioni matrimoniali e promesse sposalizie, senza costituzione di dote, o altre stipulazioni soggette a tassa . . .	2. »	»	»	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale si osservano le norme stabilite dall'art. 45 del decreto.
	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte . .	10. »	»	»	Se il matrimonio è costituito da altre persone, saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite pelle donazioni.
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni	68	Adozioni	50. »	»	»	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.
	69	Adozione dei trovatelli. .	1. »	»	»	Sarà seguita la regola indicata nel numero precedente.
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo per atto separato	1. »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	71	Emancipazioni	10. »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Testamenti e liberalità per cause di morte	72	Atti di ultima volontà, le loro revoche o restituzioni	5. »	»		La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'art. 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.
	73	Atti di apertura di testamenti segreti	3. »			
	74	Liberalità per atti tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della morte	5 ·	»	»	La tassa proporzionale sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte giusta l'art. 13 del decreto.
Atti vincolati a condizione sospensiva	75	Atti l'esecuzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti	3. »			
Inventari	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate . . .	3. ·		»	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.
Società	77	Costituzioni di società di qualunque specie o di associazioni in partecipazione			5. ·	Fino a L. 1000, e quindi 1 per ogni 1000 lire di somme conferite.
	78	Dichiarazione di proroga o modificazione di statuti della società tra gli stessi soci	10. »			Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da danaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.
		Ammissione d'un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria .	5. »			
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale			2. »	Fino a lire 1000, e poi 1 per 1000.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Società	79	Atti di scioglimento o di risoluzioni delle società o dichiarazione di recesso totale o parziale dalle medesime	10. »	»	»	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.
Divisioni	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili e immobili in massa. . .	»	»	2. »	Fino a lire 1000 e 1 per ogni 1000 lire di più.
		Di soli valori o mobili.	»	»	1. »	Fino a lire 1000, e 0,50 der ogni 1000 di più. La tassa graduale si applica alle giuste assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 34 e 35 del decreto, tanto per l'applicazione delle tasse contro indicate quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento.
	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nel relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimenti, o di uso, usufrutto e di abitazione comune .	5. »	·	»	In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggior assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.
Mandati e dichiarazioni di mandato, comando o acquisto	82	Mandati o procure senza correspettivo, od essendovi corrispettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa contro indicata ; revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione . . .	3. »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Mandati e dichiarazioni di mandato, comando o acquisto						Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario	»	0. 25	»	La tassa si percipe sull'ammontar complessivo della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 82.
		Se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato . .	»	1. »	»	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall'art. 18 del decreto relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie, ed avuto riguardo all'età tanto del mandante, che del mandatario.
	84	Dichiarazione di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di aver stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce	5. »	»	»	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dall'art. 42 del decreto.
Ratifiche e conferme	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	3. »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse: 1° Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà fra di loro; 2° Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, sempreché non esista anche fra di

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tassa
Ratifiche e conferme						loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.
	86	Ricognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche, i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3. »	»	»	Dovranno inoltre seguirsi nei casi previsti dall'art. 47 del decreto le norme da esso art. determinate. Se i contratti di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche . . .	»	»	2. »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.
	87	Rinnovazione di atti per causa di nullità, o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o ai loro prezzi o valori	3. »	»	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tassa
Ratifiche e conferme	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento d'incanti. e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere	3. »			Ove siano stipulate aggiunte di correspettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.
	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio	2. »			
Rescissioni e risoluzioni	90	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono	3. »	»		Saranno osservate le norme stabilite dall'articolo 48 del decreto.
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti . .	3. »	»		
Rinunzie	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata	3. »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Rinunzie	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate	3. »			
Compromessi e nomine di arbitri o periti	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	3. »	»	»	
Atti e contratti che contegono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili e immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno luogo tra ascendenti e discendenti; le assegnazioni che seguono fra i medesimi, e qualunque liberalità fra le stesse persone, comprese anche quelle per lo quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate.	»	0. 50	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo esclusivamente gratuito, salvo quanto alla parte onerosa del contratto le disposizioni dell'artic. 30 del decreto.
		Dette alle figlie per titolo di dote nel contratto matrimoniale	»	0. 25	»	Per le donazioni e liberalità che hanno luogo tra gli ascendenti e i figli naturali o adottivi si applicheranno le stesse norme stabilite dall'art. 49 per le suc-
	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili		matrimonio, ed a contemplazione del medesimo, e le devoluzioni di lucri dotali		2. »	»	cessioni fra i medesimi. La tassa si applica sul valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale, ferme le disposizioni dell'artic. 30 del decreto. Malgrado le disposizioni degli articoli 1054, 1055 del Codice civile, la tassa di cui nel dicontro articolo sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e fra i coniugi durante il matrimonio.
	97	Le donazioni, assegnazioni a liberalità della natura di quelle indicate nell'articolo 95 della presente tariffa quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali e comunali . . .	»	5.	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo gratuito ferme le disposizioni di che nell'articolo 30 del decreto.
	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo fra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle .	»	7. »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 30 del decreto.
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono fra altri parenti o collaterali fino al				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili		decimo grado inclusivamente	»	9. »	»	
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, ovvero in favore di stabilimenti e d'istituti diversi da quelli indicati nel precedente art. 97		10. »	»	Stessa osservazione di che all'art. 98 della presente tariffa.
Donazioni non accettate	101	Atti di donazione non accompagnati da accettazione	10. »			La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione, o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.
Comodati	102	Contratti di comodato .	3. »	»	»	
Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo	103	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo, di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni; e concessioni consimili di servitù	10. »	»	»	
Atti non indicati specificamente nella tariffa	104	Atti notariali, non altrimenti nominati nella presente tariffa, e non soggetti a tassa proporzionale o graduale; e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali parimente non designati nella tariffa per una determinata tassa fissa, o per la tassa graduale; e i documenti d'ogni specie, che, non essendo				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti non indicati specificamente nella tariffa		già registrati, oppure, non essendo riconosciuti dal decreto come esenti anche nel caso di farne uso, debbano venir prodotti in giudizio, o vogliano inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni pubbliche soggetti a registrazione; parimente quelli che il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati; e finalmente gli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 157 del decreto, fossero presentati volontariamente per essere registrati .	1.	»	»	
		Per ciascun duplicato degli originali degli atti in forma privata, e già sottoposti al registro, qualunque sia la tassa imposta al primo originale.	1. »	»	»	
		Ma se il primo originale è tassato al disotto di lire 10 si pagherà per ciascun duplicato . . .	0. 50	»		

PARTE SECONDA.

Tasse sui trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI PASSAGGI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
105	Trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dei beni di qualunque natura che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento	»	0. 20	»	La tassa si percipe sul valore della sola quota disponibile, proporzionatamente depurato dai debiti a norma delle disposizioni del decreto. Nelle trasmissioni fra ascendenti e i loro figli naturali o adottivi dovranno inoltre osservarsi le disposizioni dell'art. 49 dello stesso decreto. Per queste trasmissioni il *minimo* della tassa proporzionale da percepirsi sarà di lire 2.
106	Le trasmissioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente che hanno luogo fra i coniugi	»	2. »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse depurato dai debiti deducibili.
107	Le medesime trasmissioni quando hanno luogo in favore degli Istituti indicati nell'articolo 97 di questa tariffa	»	5. »	»	
108	Le medesime trasmissioni tra fratelli e sorelle, zii e nipoti, e prozii e pronipoti.	»	5. »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.
109	Le medesime trasmissioni se hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle	»	7. »	»	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI PASSAGGI E TRASFERIMENTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
110	Quelle che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado, inclusivamente	»	9. »	»	
111	Le trasmissioni della stessa natura fra i parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, fra i non parenti o a favore di stabilimenti od istituti diversi da quelli indicati nell'articolo 97 della presente tariffa	»	10. »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.
112	Passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso di benefizi o cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione	»	2. »	»	La tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio o cappellania da accertarsi giusta le regole stabilite dal decreto.

PARTE TERZA.

Tasse sulle sentenze, sugli atti e sulle convenzioni giudiziarie, sugli atti di causa nei procedimenti contenziosi, civili e commerciali e sugli atti d'usciere.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
113	Le sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni pronunziate da qualsivoglia Corte o Tribunale civile di commercio, o dai pretori nella materia civile o commerciale: le sentenze dei regi consoli all'estero di cui nel terzo alinea dell'articolo 74 del decreto: gli atti e le convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della presente tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale quando debbano registrarsi sugli originali a norma delle disposizioni di cui ai numeri 3, 4 e 6 dell'articolo 66 del decreto e non siano comprese nelle esenzioni da esso decreto stabilite, o o specificamente indicate in questa parte della tariffa				Sono applicate le tasse fisse, proporzionali, o graduali fissate rispettivamente nella parte prima della presente tariffa.
114	I processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori	1. »			
115	I processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario.	1 »	»	»	Quando occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per la rimozione dei sigilli.
116	I processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture.	1. »	»		
117	Atti di adozione dei trovatelli ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello .	1. »	»	»	Sarà dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti.
118	Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	50. »	»	»	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
119	Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia	10. »	»	»	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.
120	Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche: Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello . . . . Se da un Tribunale civile	 10. » 5. »	 »		
121	Sentenze di separazione dei coniugi: Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello . . . . Se da un Tribunale civile . . .	 10. » 5. »	 » »	 » »	
122	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi	5. »	»	»	
123	Omologazione di concordati nei giudizi di fallimento, e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione . .	5. »		»	Oltre la tassa contro indicata nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di una lira per ciascun creditore collocato.
124	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito: Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello . . . . . Se da un Tribunale civile . .	 10 » 5. »			
125	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede: Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello . . . . . Se da un Tribunale civile . . . Se da un Pretore	 10. » 5. » 2.			
126	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non non siano stati enunciati titoli registrati: Sulla condanna o dichiarazione del credito			2.	Sulle prime lire 1000, e 1 sopra ogni lire 1000 di più.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
				»	La tassa si percipe sull'ammontare della condanna in capitale ed in interessi o frutti, e non potrà mai essere minore della tassa fissa rispettivamente stabilita dal successivo articolo 127, a seconda che la sentenza fu profferita da una corte d'appello, da un tribunale civile o di commercio, o da un pretore.
	Sulla convenzione .			»	Sono applicabili le tasse fisse, proporzionali o graduali stabilite nella parte prima della presente tariffa, secondo la natura della convenzione.
127	Copie delle sentenze che definiscono il merito della causa o delle controversie insorte sul procedimenti esecutivi, pronunciate dalle Corti d'appello, dal Tribunali civili o di commercio, e dai pretori nella materia contenziosa, civile o commerciale, e non altrimenti designate nella parte terza della presente tariffa, e le copie dei decreti di omologazione delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri :				
	Per la prima copia della sentenza, quando questa contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 61 del decreto .			2. »	Sulle prime lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più.
	Per ciascuna delle copie ulteriori, ed anche per la prima copia, quando la sentenza definitiva non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale :				La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, o sul valore della cosa di cui o per condanna o per dichiarazione di diritto, sia stato ordinato o venga indotto il rilascio e l'attribuzione ad altre persone, ferme le disposizioni del-
	Se la sentenza fu pronunziata da una Corte d'appello .	10. »	»		
	Se da un Tribunale civile o di commercio .	5. —	»		
	Se da un Pretore.	2. »	»	»	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
128	Copie di provvedimenti delle Corti di cassazione:				l'articolo 58 del decreto, quanto al minimo della tassa graduale.
	Se preparatorii	10. »	»	»	Sul decreto o provvedimento d'omologazione non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza omologata.
	Se definitivi	20. »			
129	Sentenze interlocutorie, preparatorie incidentali, provvisionali ed altre che non definiscono il merito delle cause, i decreti, i provvedimenti ed ogni altro atto che emani dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, o sia ricevuto dai rispettivi cancellieri giudiziari anche per commissione o delegazione, purchè sia relativo all'istruzione e ventilazione delle cause nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale e sia soggetto a registrazione a norma delle disposizioni del numero 5 dell'articolo 66 del decreto:				
»	Se la sentenza, il decreto, provvedimento o l'atto anche fatto per delegazione concerne cause vertenti nanti Corte d'appello	2. »	»	»	Le tasse fisse contro indicate sono applicate mediante l'apposizione delle marche di registrazione a norma delle disposizioni dell'art. 72 del decreto.
	Se concerne cause vertenti nanti i Tribunali civili e di commercio. . .	1. »	»	»	
	Se di competenza dei Pretori .	.. 50		»	
130	Atti di usciere di cui al numero 7 dell'articolo 66 del decreto:				
	Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili	»	1. »	»	La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare del credito aggiudicato o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.
	Per quelli di aggiudicazione di rendite	»	»		
	Per quelli di aggiudicazione di crediti	»	0. 50	»	

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
	Per gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi, civili, o di volontaria giurisdizione, se l'usciere è addetto ad una Corte di cassazione o di appello .	2. »	»	»	Benchè uno stesso atto sia notificato contemporaneamente a più consorti in lite, la tassa di registro è una sola.
	Se è addetto ad un Tribunale civile o di commercio	1. »	»	»	
	Se è addetto ad una pretura . . .	» 50	»	»	
	Per gli atti, notificazioni, pignoramenti, sequestri, deposito, diffidamento ed altri ai quali l'usciere addetto a qualunque collegio giudiziario, o pretura proceda fuori di causa o prima che questa sia iniziata	1. »	»	»	Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario di cui al N. 19 dell'articolo 143 del decreto.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Re

Il Ministro delle Finanze

A. SCIALOJA.

N. 3186.

REGIO DECRETO

18 agosto 1866,

contenente disposizioni per l'applicazione delle tasse di registro.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, sulle tasse di registro;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di registro.

Art. 1. — Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso e in quelli della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, e nelle costituzioni, cessioni o estinzioni delle pensioni o rendite vitalizie, non che nei mandati con retribuzione annua, l'usufrutto, la rendita, pensione o retribuzione non potranno valutarsi al minor cumulo di cinque annate, ai termini degli art. 16, 17 e 18 del Decreto 14 luglio ultimo, se non viene giustificato, colla produzione del regolare atto di nascita, che la persona o le persone da cui dipende la durata dell'usufrutto, della rendita o del mandato abbiano oltrepassata l'età di cinquant'anni, a meno che questa circostanza già risultasse in eguale modo comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati allo stesso uffizio del registro.

Art. 2. — I Sindaci dei Comuni nei quali si tengono mercati, o coloro che ne fanno le veci, dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'Ufficio del registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi dei generi o derrate del trimestre precedente.

Art. 3. — Nei trasferimenti d'immobili a titolo gratuito o per causa

di morte o in quelli per i quali non risulti dagli atti un corrispettivo o valore determinato o non risultino gli elementi necessari per determinarlo, il Ricevitore, quando non sia stata presentata la nota indicativa prescritta dal n. 2 dell'art. 23 del citato Decreto, o quando non creda esatto il valore indicato, dovrà procurarsi dall'Agente delle Tasse o del Catasto una dichiarazione indicativa dell' imposta principale fondiaria di cui nell'anno nel quale seguì l'atto o il trasferimento è stato gravato l'immobile non valutato, o sul quale cade sospetto d' insufficiente valutazione.

La dichiarazione sarà scritta in carta non bollata e sarà rilasciata gratuitamente.

Art. 4. — Negli atti d' incanto non definitivo di beni immobili e in quelli d' appalto pure non definitivo fatti all' asta pubblica, i liberatari o appaltatori provvisori dovranno, entro i cinque giorni stabiliti dall'art. 36 del citato Decreto, eseguire il pagamento della tassa fissa di lire 3 a mani del Cancelliere o Funzionario che ha ricevuto l'atto, e quest' atto dovrà poi per cura dello stesso Funzionario essere registrato entro il termine ordinario di venti giorni prescritto dall' articolo 73 dello stesso Decreto.

Art. 5. — La tassa fissa che a termini dell' art. 46 del citato Decreto, e dell' art. 104 dell' annessa tariffa deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione sarà esigibile entro 20 giorni dalla effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inseriti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell' atto di inserirveli posteriormente.

A quest' effetto il Notaro o Funzionario che ha ricevuto l'atto, sarà in obbligo di indicare sul documento posteriormente inserito la data della seguita inserzione, munendo della propria firma la relativa dichiarazione e dovrà inscrivere sotto la stessa data a repertorio la eseguita inserzione.

Art. 6. — Le copie dei titoli, che a norma dell' art. 55 del citato Decreto devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'Uffizio del registro unitamente alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell' aperta successione.

Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all' art. 1 del presente Decreto, quando non siano scritti in carta bollata e in genere tutti i titoli e documenti non bollati che fossero prodotti per l'applicazione o moderazione delle tasse di registro.

Art. 7. — Oltre il modulo indicato dall' art. 70 del citato Decreto per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall' Amministrazione gli stampati per la denuncia dei contratti non ridotti in iscrittura, della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o della esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, e finalmente per la denuncia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie.

Art. 8. — Gli Economi e Subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno ai Direttori delle tasse e del Demanio del distretto la nota delle prese di possesso de' benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente.

In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso, dovranno trasmettere un certificato negativo.

Art. 9. — Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più Notari la tassa sarà riscossa una volta sola, e la quietanza del pagamento della medesima, munita di marche di riscontro, sarà apposta sull'originale che primo verrà presentato alla registrazione.

Gli altri originali dovranno pure essere presentati all' Uffizio del registro, a cura dei Notari che li ritengono, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto e su di essi il Ricevitore sarà tenuto di trascrivere gratuitamente, e senza applicazione di marche di riscontro, il tenore della seguita registrazione.

Art. 10. — Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'Autorità competente, questa dovrà o direttamente o col mezzo degli Uffizi che ne dipendono, notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione delle Tasse e del Demanio del distretto nel quale esiste l'Uffizio del registro competente alla registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il Notaro o Funzionario rogante, la data e la natura dell'atto, e il giorno in cui fu data o ordinata la comunicazione dell'approvazione. Assieme all'atto o contratto approvato dovrà unirsi, per cura del Notaro o Funzionario che l'avrà ricevuto, l' originale o la copia autentica del Decreto di approvazione o della lettera di partecipazione.

Art. 11. — I Cancellieri giudiziarii dovranno provvedersi delle marche di registrazione che essi debbono apporre agli atti indicati all'articolo 72 del citato Decreto presso l'Uffizio del registro degli atti giudiziarii del rispettivo distretto contro pagamento del loro ammontare.

A quest'effetto il Cancelliere potrà valersi dei fondi di cassa erariale esistenti a sue mani, e dovrà fare per ciascuna provvista apposita richiesta in iscritto la quale sarà conservata dal Ricevitore.

Art. 12. — Salvi gli obblighi imposti ai Cancellieri giudiziali coll'articolo 73 del citato Decreto, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione sugli originali potrà essere domandato direttamente alle parti e ai loro procuratori solidalmente tenuti, giusta il disposto dal N. 2 dell'art. 86 dello stesso Decreto, ogniorachè entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il Cancelliere abbia dato avviso al Ricevitore dell'emanazione della medesima egli abbia somministrato gli elementi necessari per la liquidazione della tassa.

Art. 13. — Sempre quando in calce o in margine delle sentenze definitive da registrarsi sugli originali sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima le sentenze potranno essere iscritte a repertorio.

Art. 14. — I Cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi depositati in cancelleria degli atti di causa e delle fatte produzioni quando non siano muniti della prescritta marca di registrazione, o trattandosi di cause nelle quali siano interessate Amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non siano stati registrati a debito, gli atti o processi verbali, le sentenze non definitive, i decreti e provvedimenti tutti emanati nella causa quantunque non sia per anco trascorso per taluni d'essi il termine utile per l'eseguimento delle accennate formalità.

Art. 15. — La eccezione contenuta nell'art. 103 del citato Decreto rispetto agli atti degli uscieri concerne il rilascio delle copie e degli estratti, ma non può estendersi agli originali degli atti medesimi i quali dovranno rimanere presso gli uscieri sino a che non siano stati muniti delle prescritte note di registrazione.

Art. 16. — Le dichiarazioni prescritte dal Decreto 14 luglio 1866 ed eseguite da persone analfabete o impotenti a sottoscrivere, saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 17. — Nel caso di denunzie di eredità o di prese di possesso di benefizii o cappellanie fatte per mezzo di procuratore speciale l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'Uffizio del registro unitamente alla denunzia.

Art. 18. — I supplementi di denunzia di eredità o di prese di possesso di benefizii o cappellanie ammessi dall'art. 95 del Decreto per correggere le ommissioni o la insufficienza di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia principale.

Art. 19. — I legati vincolati a condizione sospensiva per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denuncia dell'eredità, potranno essere denunciati senza conseguenze penali unitamente all'eredità, purchè la denuncia di questa venga fatta in tempo utile.

Art. 20. — La quietanza delle tasse di registro stabilite dal citato Decreto tanto se apposta sull'atto originale o sulla copia presentata, quanto se rilasciata in foglio separato, sia che si riferisca a tassa principale, sia che riguardi una tassa supplettiva, dovrà essere munita di una o più marche di riscontro, le quali rappresentino il montare totale delle somme pagate, non tenuto conto del decimo di guerra, e neppure delle pene pecuniarie, che fossero state parimente riscosse.

In margine o a piedi di ciascuna quietanza il Ricevitore dovrà sempre apporre la distinta di ciò che fu riscosso per tassa, per pena pecuniaria o per decimo di guerra.

Art. 21. — Le marche di riscontro dovranno essere applicate prima che sia scritta la nota di registrazione o la quietanza di pagamento, e potranno apporsi in quella parte dell'atto originale, della copia registrata o del foglio separato in cui si possa scrivere la detta nota o quietanza.

Quando occorra l'impiego di più marche, esse verranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, incominciando con l'apposizione a destra del foglio della marca di maggior valore e proseguendo con le stesse

norme verso il lato sinistro sino al compimento della somma che le marche sono destinate ad indicare.

La nota di registrazione o la quietanza di pagamento servirà d'annullamento alle marche, ed a quest'effetto essa dovrà incominciare a scrivere sul foglio a destra della prima marca in modo che la scritturazione di una o più linee, quante occorrono per la nota o quietanza, passando orizzontalmente su tutte le marche vada a terminare parimente sul foglio a sinistra dell'ultima marca.

Art. 22. — Il totale ammontare delle tasse di registro liquidate a norma del Decreto 14 luglio 1866, e risultanti dai libri di registrazione, escluso il decimo di guerra, e le pene pecuniarie, dovrà corrispondere con esattezza al totale valore delle marche di riscontro state applicate.

I ricevitori saranno responsabili in proprio per le differenze che si riscontrassero ognorachè non fossero in grado di somministrare sufficienti giustificazioni delle rilevate differenze, salva sempre l'applicazione di rigorose misure disciplinarie, ed all'uopo anche della rimozione dall'ufficio in caso di constatata defraudazione a danno dell'Erario.

Art. 23. — Per le tasse il pagamento delle quali a termini del citato Decreto non dev'essere contemporaneo alla presentazione dell'atto o denuncia, il Ricevitore appena scaduto il termine per il pagamento dovrà far notificare al debitore un avviso per iscritto della seguita liquidazione, indicando l'ammontare della tassa liquidata.

La notificazione dell'avviso dovrà eseguirsi per mezzo di usciere o di serviente comunale, i quali per ciascuna significazione dovranno trasmettere al Ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'amministrazione. Gli uscieri e servienti comunali avranno diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascun avviso significato e per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

Art. 24. — Non ostante il divieto fatto coll'art. 103 del Decreto 14 luglio 1866 potrà, per gli effetti della trascrizione o dell'iscrizione ipotecaria, e giusta le facoltà derivanti dagli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel Regno o di sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale al quale la copia è destinata.

La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato art. 103.

Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno essere divertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime e colla firma del Funzionario che le ha autenticate la menzione della seguita registrazione.

Art. 25. — Fermo anche nel caso sia rilasciata copia per l'uso accennato nel precedente articolo, l'obbligo imposto ai Cancellieri di far registrare entro venti giorni dalla loro data rispettiva gli atti e le sentenze da registrarsi sui loro originali, quanto alle sentenze da registrarsi sulle copie i Cancellieri medesimi prima di procedere per l'uso anzidetto all'autenticazione della copia non stata preventivamente registrata dovranno farsi depo-

sitare dai richiedenti l'ammontare della tassa dovuta per eseguirne poi il versamento nella cassa del Ricevitore entro 20 giorni dalla data dell'autenticazione, la quale dovrà sotto la stessa data essere iscritta a repertorio.

In caso di omesso o ritardato versamento, o di non fatta o tardiva iscrizione a repertorio, saranno applicate le pene pecuniarie rispettivamente stabilite dagli articoli 93 e 110 del citato Decreto.

Il Ricevitore rilascierà la quietanza della tassa riscossa o sulla copia medesima che fosse restituita dall'Uffizio ipotecario dopo eseguita l'iscrizione, ovvero sovra foglio separato, mediante apposizione sì nell'uno che nell'altro caso delle prescritte marche di riscontro.

Art. 26. — Non s'intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 110 del citato Decreto se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte dai successivi articoli 111 e 112.

Art. 27. — Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione, saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale vi sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Art. 28. — Il completamento del repertorio ordinato per la omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi, portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto iscriversi.

Art. 29. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dal citato Decreto, spetterà alla Direzione delle Tasse e del Demanio da cui dipende l'Uffizio del registro che ha fatto la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500.

Ove il valore della controvversia oltrepassasse le lire 500 la risoluzione apparterrà al Ministero delle Finanze.

Allo stesso Ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalle Direzioni.

Art. 30. — Nei casi accennati dagli articoli 128 e 135 del citato Decreto ove l'originale dell'atto privato sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa fosse depositato presso un Archivio, Ufficio o Funzionario pubblico, alla produzione dell'atto originale si dovrà supplire colla presentazione di una copia in carta bollata certificata conforme dal Funzionario o Ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

Art. 31. — Gli Uffizi dei Ricevitori delle Tasse e del Demanio dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale e per tre ore in ogni giorno festivo.

L'orario sarà stabilito sulla proposta del Ricevitore dalla Direzione delle Tasse e del Demanio in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni di pubblico servizio.

L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'Uffiziò.

Art. 32. — Gli Uffizi del registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione, però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

Art. 33. — In ogni Uffizio del registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degli atti presentati, e l'ammontare delle somme depositate.

Nel caso di presentazione di più atti, se il Funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera d'avere anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato.

Quest'elenco sarà munito del visto del Ricevitore e della indicazione del numero d'ordine della ricevuta staccata e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la rimessione al medesimo della ricevuta staccata.

La ricevuta, e l'elenco sovra accennati dovranno poi essere riconsegnati all'Ufficio del registro per ottenere la restituzione degli atti registrati.

Art. 34. — Oltre il divieto fatto coll'art. 121 del citato Decreto, sarà proibito ai Ricevitori del registro sotto gravi pene disciplinarie di permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'Amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

Art. 35. — Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni di cui all'art. 121 del Decreto 14 luglio 1866 i Ricevitori potranno esigere i diritti stabiliti dall'art. 47 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595.

Art. 36. — Fra gli atti dei procedimenti contenziosi che a termine dell'art. 136 del citato Decreto possono registarsi a debito, dovranno comprendersi anche gli atti d'usciere indicati al n. 7 del precedente art. 66.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 37. — Per i passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie avvenuti dopo l'attivazione del R. Decreto 14 luglio 1866 e soggetti alla tassa proporzionale dal medesimo Decreto stabilita, cesserà l'applicazione di qualunque altra tassa, diritto o emolumento, che in forza di speciali disposizioni fossero dovuti per la collazione degli stessi benefizi o cappellanie.

Art. 38. — Fino a tanto che non venga altrimenti disposto per le marche di registrazione prescritte dall'art 72 del citato Decreto, saranno adoperate le marche da bollo a centesimi 50, L. 1 e L. 2 stabilite con altro Decreto 2 agosto 1863, n. 1385, sulle quali per altro saranno reimpresse per cura dell'Amministrazione nella parte superiore di ciascuna marca e a forma d'arco le parole *Tassa di registro* e negli angoli inferiori di esse le lettere T. R.

Art. 39. — Similmente per le marche di riscontro prescritte dall'art. 88 del Decreto 14 luglio ultimo, saranno provvisoriamente adoperate speciali marche della dimensione dei francobolli postali portanti le seguenti impressioni cioè nel centro, dentro uno spazio ovale, una testa di donna raffigurante l'Italia, e al lato destro della cornice della marca la parola *marca ;*

al sinistro le parole *di riscontro* e in capo ed a piedi la indicaziune del rispettivo valore.

Le marche da centesimi 50 sino a L. 9 inclusivamente, saranno di colore turchino, quelle da L. 10 a L. 90 di colore violaceo, quelle da L. 100 a L. 900 di color rosso chiaro, e finalmente di color verde chiaro quelle di L. 1000 e L. 5000.

Art. 40. — I repertorii o *squarzi* prescritti dalle Leggi notariali tuttora vigenti in alcune Provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai Notari potranno tener luogo dei repertorii degli atti stabiliti dall'art. 110 del Decreto 14 luglio 1866 purchè

1. Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli articoli 111 e 112 del Decreto medesimo;

2. Contengano la indicazione di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna iscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della Legge notariale.

Art. 41. — Sino a che non venga diversamente provveduto saranno dagli Uffizi del registro e da quelli del censo o catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse Provincie del Regno circa la comunicazione dagli uni agli altri Uffizi delle note o schiarimenti sui passaggi di beni immobili o sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

Art. 42. — Gli atti e le sentenze posteriori al 31 maggio 1862 la cui registrazione era obbligatoria in un termine fisso e non fu eseguita prima dell'attivazione del Decreto 14 lugliu 1866, dovrà farsi col pagamento delle tasse e pene pecuniarie, e nei modi e termini stabiliti dalla citata Legge del 21 aprile 1862.

Art. 43. — Gli atti d'ultima volontà fatti prima dell'attivazione della Legge 21 aprile 1862, n. 585, in forza de'quali si devolve in tutto o in parte l'eredità, quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'art. 76 del citato Decreto.

Art. 44. — Per le tasse e pene pecuniarie, di cui è menzione negli articoli 85 e 97 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595, continueranno a osservarsi le disposizioni in essi articoli contenute.

Art. 45. — Il presente Decreto andrà in osservanza contemporaneamente a quello più volte citato del 14 luglio 1866, n. 3121.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uffiziale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

N. 3122.

REGIO DECRETO

14 Luglio 1866.

concernente le tasse di Bollo.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'art. 2 della Legge del 28 giugno 1866, numero 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno 1866;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1. — La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta*

s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2. — Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2. Quando si presentano all'uffizio del registro per essere registrati;

3. Quando s'inseriscono in un atto pubblico;

4. Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Art. 3. — La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo articolo 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel regno.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 4. — La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

Art. 5. — La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze non esenti.

Art. 6. — La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta

Art. 7. — La carta per le cambiali, effetti o recapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 8. — Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito: L. 0 10 / » 0 50 / » 1 » / » 2 »

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1.	fino a lire	100			L. 0 15
2.	da oltre lire	100	a	200	» 0 30
3.	id.	200	a	300	» 0 45
4.	id.	300	a	400	» 0 60
5.	id.	400	a	500	» 0 75
6.	id.	500	a	600	» 0 90
7.	id.	600	a	700	» 1 05
8.	id.	700	a	800	» 1 20
9.	id.	800	a	900	» 1 35
10.	id.	900	a	1000	» 1 50
11.	id.	1000	a	2000	» 3 »

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con un aumento di lire 1 50 per ogni migliaio.

Art. 9. — Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . . . . L. 0 50
Da 14 a 20 . . . . » 1 »
Da 20 a 30 . . . . » 2 »
Per ogni maggior dimensione . . . . » 4 »

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali di un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 per ogni 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000 la stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1. 50 per ogni migliaio di lire.

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente decreto:

a . . . . L. 0 05
a . . . . » 0 10
a . . . . » 0 50
a . . . . » 1 »
a . . . . » 2 »
a . . . . » 3 »

Art. 10. — Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio che non superano le 1000 lire.

Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiori a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

Art. 11. — Un regolamento approvato con altro reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che

straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

Art. 12. — Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilanció dello Stato.

Art. 13. — Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9. 22, e 27 dell'articolo 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o più applicarsi il bollo straordinario.

Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a L. 10,000 è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Sarà in facoltà dell'amministrazione di far eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo.

Art. 14. — L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

Art. 15. — L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, e 30 dell'art. 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.

Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'articolo 23, l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli uffizi doganali.

Art. 16. — Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siamo firmati.

La marca, se è apposta dall'uffizio, sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte let-

tore la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi, o ripetersi nel modo sopraindicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima piu d'una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

Art. 17. — Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18. — Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua opposizione, salvo quando è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.

CAPO I.

Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 19. — È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente decreto.

§ 1. — *Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:*

1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione;

2. Le quietanze o ricevute ordinarie, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo decreto.

§ 2. — *Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:*

3. Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti si per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze;

4. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

5. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 3. — *Saranno scritti sulla carta da una lira:*

6. Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie;

7. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri **3**, **21**, **22**, **23** e **24** del presente articolo, e **36**, **37**, e **38** del successivo articolo **20**;

8. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari ed ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri **3**, **21**, **22** e **23** del presente articolo, **37** e **38** del successivo articolo **20**;

9. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

11. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori riguardanti affari commerciali;

12. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffizi ipotecari;

13. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

15. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti dai notari;

16. Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

17. Oltre quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

18. Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario;

19. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione d'un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4. *Saranno scritti sulla carta da lire due:*

21. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali, per un atto o contratto ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge, gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori;

22. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori;

24. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

CAPO II.

Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.

Art. 20. — Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§ 1. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

1. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

2. Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle provincie e dei comuni, e delle Camere di commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte;

3. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della camera di commercio;

4. I biglietti per trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;

5. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole e lotterie debitamente autorizzate.

§ 2. — *Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:*

6. Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri, qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su

cui si compilarono, ognora quando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi;

7. I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;

8. Il libro giornale, il libro degl'inventari che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli spedizioneri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;

9. I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagl'impressari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§ 3. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta Senza riguardo alla dimensione della carta:*

10. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, si giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

11. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12. Gli estratti dei registri, gli assensi le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n. 31, di questo articolo;

14. Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai registri a madre e figlia, tenuti per conto delle amministrazioni comunali e provinciali e degli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta;

15. I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni, corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto si per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e d'autorizzazione di cui al n. 37 del presente articolo;

17. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

18. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

19. I repertori che per legge sono obbligati di tenere i notari ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

20. I libri delle operazioni che a norma del n. 2 dell'articolo 46

del Codice di commercio debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

21. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali;

22. I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro giornale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

23. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o della approvazione dell'autorità superiore;

24. I registri che in forza della legge e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impressari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25. I registri che gli albergatori, i locandieri e altri simili esercenti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

26. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

27. I titoli del debito pubblico dello Stato.

§ 4 — *Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta:*

28. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente decreto;

30. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

32. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

34. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35. Le copie degli atti di protesto cambiario.

§ 5. — *Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:*

36. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

37. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al n. 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 6. — *Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:*

38. Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 7. — *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo 10:*

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14	L.	0 50
Da 14 a 20	»	1 »
Da 20 a 30	»	2 »
Per ogni maggior dimensione	»	4 »

39. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti;

40. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 8. — *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo 9:*

41. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

TITOLO III.

Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.

I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3. Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

5. Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri am-

ministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine.

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio Stato;

6. I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

7. Le denunzie, atti scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovra accennate;

8. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente decreto;

9. Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e di pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria podestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11. Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i comuni;

13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri o per iscopo esplicito e definito di beneficenza;

14. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei

pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18. Le requisitorie e conclusioni del Pubblico Ministero;

19. Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto d'approvazione;

20. I mandati di pagamento anche collettivi rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto* o residuo di maggiori somme o valori;

22. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze, o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23. Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi dello stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati d'ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27. I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbano gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vaiuolo, e subita vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà,

dai Monti o società di soccorso, e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31. I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32. Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 22. — Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiaceranno alle tasse di lire 0. 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0. 50 se davanti i pretori, e di lire 1. in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32 che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 23. — Sono soggetti al bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

§ 1. — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo* 9.

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§ 2. — *Colla tassa fissa di una lira.*

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3. — *Colla tassa determinata dall'articolo* 9 *in ragione della dimensione della carta.*

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22 dell'articolo 19 ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20, ai quali, tanto per gli originali, quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo, al verificarsi dei casi previsti dal presente decreto.

Art. 24. — È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziarii interessanti persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e proprii atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 25. — Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera im-

piegati, e ne trasmetteranno le note all' agente incaricato della riscossione prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI.

Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

Art. 26. — Sono esenti da bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1. Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2. Gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale;

3. I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4. Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziarii e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5. Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;

6. I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti;

7. I buoni del tesoro ed i vaglia postali.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 27. — Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'articolo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

Art. 28. — È proibito:

1. Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2. Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3. Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4. Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6. Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente decreto;

7. Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

Art. 29. — Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto con la direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30. — Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

Art. 31. — È proibito di fare si per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32. — Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1. Gl'inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3. Le deliberazioni delle comunità e gli atti de' corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6. Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento e sui conti e fatture dei negozianti;

8. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali;

9. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10. I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12. Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette, scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni d'eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al numero 2 dell'articolo 19, ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10 in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo.

Art. 33. — La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34. — Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35. — È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo o del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36. — I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. 37. — Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non risulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura, da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati.

Saranno però i suddetti impiegati, o preposti, tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo, se le merci provengono dall'estero; e se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'art. 47.

Art, 38. — Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche, o altri esercenti le medesime, potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci, quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 21 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie, calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente

emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti, o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 4 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 26 del citato articolo 20.

Art. 39. — Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'Ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale. Mancando una di queste condizioni, soggiacceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato, sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per dupplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Art. 40. — Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

Art. 41. — La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto, prescritta dall'articolo 260 del Codice di commercio, non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni del presente decreto.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data dell'apposizione.

Art. 42. — Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o

una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca, o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

L'apposizione del bollo straordinario, della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti dal presente decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai ricevitori del bollo o registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

Art. 43. — È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.

Tuttavia se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè però resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'ufficio del registro.

TITOLO VIII.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.

Art. 44. — Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45. — Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente decreto:

1. Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2. I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa, contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambidue saranno responsabili della contravvenzione;

3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati;

4. I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5. Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6. I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

Art. 46. — Le contravvenzioni al presente decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti, o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte resulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; con che però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all'uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. 47. — I contravventori al presente decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente

le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del proferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 48. — Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49. — Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50. — S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri, e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentesi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51. — Gli impiegati e agenti delle tasse e del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane, sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questo decreto, e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52. — I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiere in caso di visita a domicilio

per sospetto di possesso di carta bollata, filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 53. — Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1. Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali del governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2. Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa proporzionale, tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente decreto sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25.

3. Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambidue i casi.

4. Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni dell'art. 52;

5. Di lire 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore.

Art. 54. — L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

Art. 55. — Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori al presente decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione, saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questo decreto.

Art. 56. — Sarà punito colla reclusione estendibile ad anni sette:

1. Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2. Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57. — Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. 58. — Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

Art. 59. — Le tasse di bollo stabilite dal presente decreto saranno soggette all' aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762.

Saranno tuttavia eccettuate dall' aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chèques* di che ai numeri, 4, 6 e 7 dell' art. 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi.

Art. 60. — Il presente decreto andrà in osservanza il 1 ottobre 1866, e da quel giorno s' intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali o riguardanti altre materie.

Non sono tuttavia abrogate le disposizioni dell' art. 23 della legge 21 aprile 1862, numero 588, relative all' abbuonamento al bollo per taluni atti delle società e compagnie di assicurazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 Luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

N. 3187.

REGIO DECRETO

18 agosto 1866.

contenente disposizioni per l' applicazione delle tasse di bollo.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Visto il Decreto 14 luglio 1866, N. 3121, sulle tasse di bollo;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio de' Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Alcune norme generali per l' applicazione delle tasse di bollo.

Art. 1. — Le forme e i distintivi de' bolli da applicarsi tanto all' ordinario, quanto allo straordinario a termini del Decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866, saranno eguali ai modelli pubblicati col R. Decreto 4 giugno 1864, N. 1800, salva la diversa indicazione del valore di ciascun bollo.

I bolli all' ordinario porteranno al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e quelli allo straordinario la porteranno al lato destro.

Art. 2. — I bolli a tassa fissa di centesimi 50, di una e due lire da applicarsi alla carta filigranata saranno perfettamente conformi ai bolli di eguali tasse, designati col citato R. Decreto 4 giugno 1864, N. 1800.

La stessa conformità avrà il bollo allo straordinario a cent. 50

Art. 3. — Il bollo a tassa fissa di cent. 10 da applicarsi all' ordinario sarà di forma ottangolare, ed avrà la forma circolare quello da applicarsi allo straordinario.

Sarà parimente di forma circolare il bollo allo straordinario di centesimi cinque.

Art. 4. — I bolli da applicarsi alla carta filogranata colle tasse gra-

doali di cent. 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - L. 1. 05 - 1. 20 - 1. 35 - 1. 50 - 3 - 4. 50 - 6 - 7. 50 - 9 - 10. 50 - 12 - 13. 50 e 15 saranno di forma circolare portando al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e al lato destro quella dell' estremo limite de' valori pe' quali la carta munita di ciascuno degli accenati bolli potrà essere impiegata.

Art. 5. — È stabilito un altro bollo allo straordinario a cent. cinque da applicarsi esclusivamente ai biglietti in cartonrino per il trasporto di viaggiatori, merci o bagagli, quando non abbia luogo l' abbuonamento permesso dall' art. 38 del citato Decreto Luogotenenziale.

Questo bollo sarà impresso a secco, ed avrà la forma circolare col diametro di quindici millimetri.

Esso conterrà lo stemma reale, e nel contorno avrà le parole *bollo centesimi cinque.*

Art. 6. — Il disegno della filograna per la fabbricazione della carta da bollarsi, e da vendersi per conto dello Stato, sarà conforme a quello approvato col citato Reale Decreto 4 giogno 1864.

Ogni successivo cambiamento o modificazione nel disegno della filograna potrà farsi con Decreto del Ministro delle Finanze da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

Art. 7. — La carta filogranata e bollata, e le marche da bollo saranno vendute per conto dello Stato dai Distributori primari, cioè: Ricevitore delle Tasse e del Demanio e Conservatori delle Ipoteche, e da' Distributori secondari debitamente autorizzati.

Nelle località nelle quali ha sede l' Uffizio del bollo straordioarin, la vendita delle marche da bollo sarà esclusivamente affidata al detto Uffizio, presso il quale i Distributori secondari dovranno provvedersi delle marche a tassa fissa che possono applicarsi direttamente dalle parti.

Similmente ne' luoghi nei quali hanno sede bensì più Uffizi demaniali contabili, ma non esiste Uffizio del bollo, la vendita delle marche verrà eseguita dall' Uffizio del registro per gli atti civili, o da quell' altro Uffizio che fosse designato dal Ministro delle Finanze con Decreto da pubblicarsi nella raccolta degli atti del Governo.

Gli Uffizi del bollo straordinario non avranno la vendita della carta filogranata col bollo a tassa fissa.

Art. 8. — Saranno preferibilmente incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa i Rivenditori di generi di privativa i quali non potranno rifiutarvisi sotto nessun pretesto ; e nelle località nelle quali non ha sede alcun Uffizio del registro, l' incarico della distribuzione potrà essere affidato anche agli Uffizi postali.

La nomioa a Distributore secondario sarà fatta dalla Direzione delle Tasse e del Demanio, sopra istanza di chi aspira alla medesima, o sopra richiesta delle Amministrazioni comunali, od anche d' uffizio.

Nel Decreto di nomina saranno indicate le varie specie di carta bollata e di marche da bollo, e il fondo minimo per ciascuna di esse che il Distributore dovrà constantemente avere, e saranoo altresì indicati gli Uffizi presso i quali ogni Distributore dovrà fare le occorrenti provviste.

Art. 9. — La carta bollata e le marche da bollo dovranno essere

vendute ai prezzi indicati nell' annessa tabella, e la vendita dovrà farsi in tutti i giorni e in tutte le ore in cui gli Uffizi e luoghi d' esercizio debbono essere aperti.

Art. 10. — Ogni qualvolta verrà constatato che il Distributore secondario non sia provvisto delle specie di carta e di marche indicate nel Decreto di nomina, o che ne abbia rifiutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito, la Direzione delle Tasse e del Demanio potrà revocare la nomina e promuovere dall' Amministrazione compartimentale delle Gabelle o delle Poste la sospensione o la destituzione del Distributore dall' esercizio della rivendita de' generi di privativa o dall' Uffizio postale.

Il Concessionario della rivendita de' generi di privativa sarà sempre responsabile per il fatto de' suoi commessi o rappresentanti.

Art. 11. — L' aggio sul prezzo della carta e delle marche da bollo è fissato come in appresso:

1. Per i Distributori primari,

In ragione di L. 2 p. % quanto alla carta ed alle marche da essi direttamente vendute;

In ragione di L. 0. 50 per ogni cento lire quanto alla carta ed alle marche consegnate ai Distributori secondari;

2. Per i Distributori secondari,

In ragione di L. 1. 50 per ogni cento lire per la carta e le marche che acquisteranno da' Distributori primari.

Nel calcolo dell' aggio non si terrà conto del decimo di guerra.

Art. 12. — Il visto per bollo, che a termini dell' art 13 del citato Regio Decreto, è destinato a supplire alla insufficienza delle marche da bollo, non potrà mai essere applicato ai libri e alle carte che giusta lo stesso articolo debbono essere sottoposti all' impressione del bollo straordinario.

Però quanto ai libri indicati ai numeri 8 e 9 dell' art. 20 potranno sulla richiesta delle parti essere apposte dagli Uffizi del registro le marche da bollo a vece del bollo straordinario.

Art. 13. — L' apposizione del visto per bollo alle cambiali, agli effetti o recapiti di commercio di un valore che superi le L. 10,000 avrà luogo soltanto quando dopo l' applicazione di tre marche a tassa proporzionale non siasi potuto completare la tassa dovuta, e il visto per bollo sarà limitato alla sola differenza.

Art. 14. — La facoltà di permettere l' apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo a vece delle marche da bollo riservata all' Amministrazione con l' art. 13 del citato Decreto, sarà esercitata dalle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio, alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

Art. 15. — Le marche da bollo a tassa fissa delle quali fosse richiesta l' apposizione alle carte presentate da' richiedenti, dovranno essere sempre fornite dall' Uffizio che procede all' apposizione.

Art. 16. — Le marche da bollo applicate dagli Uffizi saranno annullate mediante la sovrapposizione del bollo speciale indicato dall' art. 16 del citato Decreto in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca, ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 17. — Negli atti di cbe tratta l'art. 16 del citato Decreto, i quali manchino di data propria, dovrà scriversi sulla marca nel modo stabilito la data della sua apposizione.

Art. 18. — Gli Uffizi doganali incaricati dall' art. 15 del citato Decreto dell' apposizione delle marche da bollo alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via venienti dall' estero, ove non fossero provveduti di un bollo d' uffizio coll' indicazione della data, suppliranno a quest' indicazione scrivendo a mano in prossimità dell' impressione del bollo d' uffizio che serve di annullamento della marca la data dell' apposizione della marca medesima.

Art 19. — Ai libri e registri soggetti al bollo sarà in facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo.

Il bollo straordinario potrà essere applicato negli appositi Uffizi di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che in progresso di tempo venissero instituiti.

Le marche da bollo possono venire apposte dai detti Uffizi e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale Uffizio del bollo, dagli Uffizi del registro per gli atti civili, ovvero da altri Uffizi che fossero specialmente desiguati dal Ministro delle Finanze.

Art. 20. — I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 8 e 9 dell' art. 20 del Decreto 14 luglio 1866, i registri dello stato civile, i repertorii dei Notari ed altri pubblici Uffiziali, e i libri delle operazioni degli Agenti di cambio, Sensali e pubblici mediatori di cui ai numeri 17, 19 e 20 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le Leggi e per i Regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente, sotto pena in caso contrario all' Autorità o Funzionario che procede alla vidimazione d' incorrere nella responsabilità e nelle pene indicate al N. 3 dell' art. 45 del citato Decreto.

Art. 21 — Saranno restituite ai Comuni che le hanno pagate le tasse di bollo state applicate ai fogli de' registri dello stato civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti intieramente in bianco.

A questo effetto in occasione dell' ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i Pretori dovranno far constare per mezzo di apposito processo verbale del numero dei fogli rimasti interamente in bianco in ciascun registro, di cui siasi fatto uso nell' anno precedente.

Il verbale munito delle firme dell' Uffiziale dello stato civile e di quella del Pretore, verrà da questa trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della Provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di Decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall' Uffizio del distretto nel quale ha sede il Comune creditore.

Art. 22. — Le tasse dei bolli applicati ai registri delle ipoteche dovranno rimborsarsi dalla parte richiedente in proporzione della carta che sarà impiegata in ciascun registro.

Questo rimborso, quanto al registro generale d' ordine, è stabilito nella misura invariabile di cinque centesimi per ciascuna casella impiegata.

Quanto ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni esso è fissato in

ragione di un centesimo ogni due linee di scritto nelle note presentate dai richiedenti, oltre il decimo di guerra sul totale. Le frazioni di centesimi si calcoleranno per un centesimo intero.

Quanto infine agli annotamenti per i quali non occorre la presentazione di note, i conservatori dovranno calcolare le tasse di bollo dovute in rimborso in proporzione dello spazio che si riconoscerà necessario per trascrivere l'annotamento nel registro speciale prescritto dal N. 4 dell' art. 2072 del Codice civile.

Il pagamento delle somme dovute in rimborso per le tasse di bollo dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente a quello delle tasse ipotecarie.

Art. 23. — Gli atti e scritti indicati nell' art. 22 del citato Decreto, i quali in ragione dell' uso che si voglia farne debbano essere muniti delle marche da bollo di cent. 10 o cent. 50 dovranno contenere l' indicazione dell' uso a cui sono destinati.

Questa indicazione quando già non risulti dal contesto dell' atto, sarà scritta in prossimità delle marche dagli Uffizi o dalle parti che procedono alla apposizione delle medesime.

Art. 24. — L' apposizione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione, i quali per la facoltà accordata dal citato art. 22 del Decreto, possono essere bollati in alcune parti soltanto, è riservata agli Uffizi del registro e del bollo.

Art. 25. — Le domande di abbuonamento, di cui all' art. 38 del citato Decreto, dovranno essere rivolte alla Direzione delle Tasse e del Demanio nel cui distretto ha sede l' Istituto, la Società o l' Esercente che desidera di affrancarsi dall' obbligo dell' apposizione del bollo.

Art. 26. — Per istabilire la circolazione media de' biglietti emessi dagli Istituti di credito menzionati nell' art. 38 del citato Decreto, gli Amministratori degl' Istituti dovranno presentare all' Uffizio del bollo del rispettivo compartimento i rendiconti periodici pubblicati dagl' Istituti nel corso dell' anno precedente.

Si sommeranno le cifre indicate in ciascun rendiconto per rappresentare il valore de' biglietti messi in circolazione e il totale ottenuto, diviso pel numero de' rendiconti, formerà la media della circolazione sulla quale la tassa dev' essere liquidata per l' anno.

Le istituzioni di credito di nuova creazione saranno ammesse a dichiarare il valore de' biglietti che presumeranno potersi mettere in circolazione dal giorno in cui hanno dato principio alle loro operazioni sino a tutto il mese di dicembre del primo anno d' esercizio, e su questa dichiarazione la tassa sarà liquidata e riscossa in ragione di quell' intervallo di tempo.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo dovrà essere fatta all' Uffizio del bollo straordinario del distretto in cui ha sede l' Istituto di credito prima che sia incominciata qualunque emissione di biglietti destinati alla circolazione.

Art. 27. — Le istituzioni di credito che non intendono di valersi della facoltà dell' abbuonamento dovranno far munire del bollo prescritto dal N. 26 dell' art. 20 del citato Decreto ciascuno de' loro biglietti, prima che siano firmati e staccati dal registro a madre e figlia o altrimente emessi.

Art. 28. — Le Società o gli Esercenti delle ferrovie pubbliche unitamente alla domanda di abbuonamento dovranno presentare una nota indicante il numero de' biglietti e riscontri per trasporto di viaggiatori o di merci stati emessi nell' anno precedente.

Art. 29. — Entro il mese di gennaio di ciascun anno le suddette Società od Esercenti rimetteranno all' Uffizio del bollo del rispettivo compartimento un prospetto particolareggiato e distinto per linee di ferrovia, e per Uffizi di distribuzione, nel quale sia indicato il numero de' biglietti e riscontri emessi nell' anno precedente.

Sarà in facoltà del Ricevitore del bollo, o degl' Ispettori delle tasse di verificare l' esattezza del prospetto confrontandone le risultanze coi libri e registri tenuti dalle Società o dagli Esercenti, e co' loro rendiconti.

Art. 30. — Colla scorta del prospetto accennato nel precedente articolo, e de' risultamenti delle verificazioni che avesse eseguite il Ricevitore del bollo, facendo imputazione de' pagamenti avvenuti nell' anno, stabilirà il conto del debito o credito della Società o dell' Esercente e lo trasmetterà in doppio alla Direzione delle Tasse e del Demanio da cui dipende per la sua approvazione.

Esaminato il conto e fatto all' uopo procedere ad ulteriori verificazioni; la Direzione provvederà mediante Decreto da scriversi a piedi del conto per la riscossione del supplemento di tassa che fosse ancora dovuto, o per la restituzione delle somme che risultassero in più pagate.

Art. 31. — L' apposizione del bollo ai biglietti e riscontri per il trasporto de' viaggiatori o di merci indicati al N. 4 dell' art. 20 del citato Decreto può eseguirsi soltanto dagli Uffizi del bollo straordinario, e dev' essere fatta prima della firma e della emissione di ciascun biglietto o riscontro.

Art 32. — La tassa di una lira dovuta sulle copie seconde, ed ulteriori di cambio, quando queste riuniscono tutte le condizioni volute dall' articolo 39 del citato Decreto, sarà riscossa mediante l' apposizione di una marca da bollo a tassa fissa di valore corrispondente.

Art. 33. — Nel caso previsto dall' art. 46 del citato Decreto, alla mancanza o insufficienza del bollo potrà, entro il termine prescritto, supplirsi con l' apposizione della corrispondente marca da bollo, qualunque sia la natura o la forma dell' atto o scritto.

Trascorso il suddetto termine, o mancando le altre condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da bollo non potrà venire apposta senza il contemporaneo pagamento dell' incorsa pena pecuniaria, del quale sarà data ricevuta mediante dichiarazione scritta in prossimità della marca e firmata dal Ricevitore.

Art. 34. — L' autorizzazione amministrativa richiesta dall' art. 52 del Decreto 14 luglio 1866 per le ispezioni indicate nell' articolo medesimo sarà data in iscritto dal Direttore delle Tasse e del Demanio della Provincia.

Art. 35. — Le apposizioni eseguite d' uffizio delle marche da bollo tanto a tassa fissa, quanto a tassa graduale, si noteranno nel registro di entrata delle tasse di bollo, colla indicazione del cognome, nome e residenza dello esibitore, e colla designazione degli atti o scritti, del loro numero, del numero, e valore delle marche apposte, e quanto agli atti soggetti a tassa

graduale colla designazione anche de' valori sui quali la tassa venne liquidata.

Art. 36. — Per le inserzioni di avvisi indicate al N. 9 dell' art. 19 del citato Decreto, dovranno essere fatti tanti esemplari de' medesimi in carta filogranata di L. 1, quanti sono i giornali diversi ne' quali gli avvisi debbono essere inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale contenente la inserzione dovrà, a cura dello Stampatore, essere trasmesso gratuitamente ed entro cinque giorni dalla pubblicazione del giornale al Ricevitore del bollo straordinario, e per i luoghi in cui non esiste Uffizio del bollo straordinario al Ricevitore del registro per gli atti civili.

Art. 37. — Le note per le rinnovazioni delle iscrizioni che i Conservatori delle ipoteche sono obbligati di eseguire d' uffizio, potranno scriversi in carta non bollata, salva ripetizione da' debitori delle tasse di bollo per le note, e per i registri ipotecari, quando per esse non sia stabilito altro modo di compenso.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 38. — Fino a che non sia altrimenti disposto continuerà l' applicazione delle marche da bollo a tassa fissa da centesimi 5 - 50 - lire 1 - 2 e 4 stabilite col R Decreto 2 agosto 1863, N. 1385.

Saranno ridotte a marche da centesimi 10 quelle fuori d' uso da lire 1. 20 facendo cancellare in esse con tratto nero a stampa l' indicazione del valore primitivo, e indicando negli angoli parimente a stampa il nuovo valore di centesimi 10.

Similmente e con eguali modificazioni sarà ridotta a marche di lire 3 quella quantità di marche a lire 4 che verrà determinata dall'Amministrazione.

Art. 39. — Fino a nuove disposizioni saranno parimente utilizzate per le marche da bollo a tassa graduale quelle stabilite dal Regio Decreto 20 dicembre 1863, N. 1588, mediante però la cancellazione in esse dell' indicazione dell' estremo limite de' valori soggetti a tassa, e la reimpressione in cifra e con inchiostro nero della indicazione della nuova tassa quanto alle marche di centesimi 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - lire 1. 05 - 1. 20 - 1. 35 - 6 - 7. 50 - 9 - 10. 50 - 12 e 13. 50.

Art. 40. — È fatta facoltà all'Amministrazione di fare apporre i nuovi bolli all' ordinario alla carta filogranata già munita di bolli, i quali all' attivazione del citato Decreto non fossero più in uso.

Art. 41. — I fogli stampati di carta filogranata, che a norma delle disposizioni del citato Decreto sono soggetti a un bollo all' ordinario superiore a quello già stato a loro applicato, potranno essere muniti allo straordinario dell' occorrente bollo suppletivo, o della corrispondente marca da bollo col pagamento della differenza di tassa che risulterà dovuta, purchè gli stampati non contengano scritturazione di sorta e siano presentati agli Uffizi competenti ad applicare il bollo o la marca suppletiva entro due mesi dall' attivazione del Decreto 14 luglio 1866.

Art. 42. — I Ricevitori del registro ed ogni altro Distributore primario di carta bollata e di marche da bollo sono autorizzati, sino a tutto il prossimo novembre a cambiare la carta bollata e le marche da bollo che vanno fuori d' uso per effetto del citato Decreto, con altra carta bollata o con le marche da bollo a tassa fissa stabilite dallo stesso Decreto.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazione di sorta, o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto nel cambio.

Potranno essere cambiate anche le marche da bollo annullate d' uffizio, purchè i fogli di carta ai quali forono apposte siano tuttora intieri e non presentino tracce di precedente uso o di scritturazione di sorta.

Art. 43. — Potrà continuarsi anche dopo l' attivazione del Decreto 14 luglio 1866 e senza pagamento di tassa supplettiva fino al compimento di ciascun libro o registro la scritturazione di quelli di essi già stati regolarmente bollati, a norma delle Leggi anteriori; ma non si farà luogo a restituzione di tassa, qualora il bollo applicato a forma delle Leggi anteriori fosse maggiore di quello stabilito dal citato Decreto, o i libri e registri anzidetti fossero esenti da tassa di bollo.

Art. 44. — Non sarà necessaria l' apposizione del bollo o della marca da bollo ai libri e registri dello stato civile, e a quelli degli Uffizi ipotecari, i quali all' attivazione del citato Decreto si trovassero in corso di scritturazione.

Ciò non ostante saranno esigibili le tasse di bollo stabilite dai numeri 17 e 22 dell' art. 20 del citato Decreto per i fogli de' registri scritti dopo il 30 settembre 1866.

Art. 45. — I Pretori in occasione dell' ispezione de' registri dello stato civile alla quale debbono procedere nella prima metà di gennaio 1867 giusta le prescrizioni dell'art. 126 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, dovranno verificare il preciso numero de' fogli de' detti registri scritturati dal 1 ottobre al 31 dicembre del corrente anno.

La verificazione dovrà estendersi tanto ai registri originali da conservarsi negli Uffizi dello stato civile, quanto a quelli da depositarsi nelle cancellerie de' Tribunali.

De' risultamenti delle verificazioni si farà constare per mezzo di apposito processo verbale, nel quale distintamente per ciascun registro verrà indicato il numero de' fogli scritti in tutto o in parte dopo il 30 settembre 1866, e l' ammontare delle tasse di bollo dovute in ragione di centesimi 50 per ogni foglio o parte di foglio scritturati, oltre il decimo di guerra.

Il processo verbale sarà firmato dall' Uffiziale dello stato civile e dal Pretore, e sarà da questo trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della Provincia, la quale per mezzo del competente Uffizio del bollo o registro provvederà per la riscossione delle tasse dovute a carico de' rispettivi Comuni.

L' Uffiziale dello stato civile avrà facoltà di trattenere una copia del suddetto processo verbale.

Art. 46. — I registri suppletivi menzionati negli articoli 32 e 33 del R. Decreto 15 novembre 1865, ne' quali al 1 ottobre del corrente anno non sia stata eseguita alcuna trascrizione d' atti, dovranno a cura degli Uffiziali dello stato civile sottoporsi al bollo nel modo stabilito dall' art. 19 del presente Decreto prima che ne venga intrapresa la scritturazione.

Per l' apposizione del bollo a questi registri non farà ostacolo la circostanza che fossero già muniti della prescritta vidimazione.

Art. 47. — L' apposizione del bollo ai registri dello stato civile da eseguirsi a norma delle disposizioni del Decreto 14 luglio 1866, potrà aver principio col giorno 20 del prossimo settembre.

Art. 48. — La tassa proporzionale che nei casi previsti dall'art. 39 del Decreto 14 luglio 1866 dovesse applicarsi alle seconde ed ulteriori, e alle copie delle lettere di cambio presentate al bollo dopo il giorno 30 del prossimo settembre, sarà fissata nella misura stabilita nello stesso Decreto anche nel caso che la emissione delle seconde e delle copie delle lettere di cambio fosse di data anteriore al 1 ottobre 1866.

Art. 49. — Non sarà necessario un nuovo Decreto di nomina per i Distributori secondari già debitamente autorizzati prima dell'attivazione del presente Decreto.

Essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Decreto medesimo che concernono i Distributori secondari, e riceveranno dalla Direzione che ha proceduto alla loro nomina la indicazione delle diverse qualità e quantità di carta bollata e di marche da bollo di cui debbono tenersi costantemente forniti e degli Uffizi presso i quali dovranno fare le occorrenti provviste.

Art. 50. — Il presente Decreto andrà in osservanza il 1 ottobre 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 Agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

PREZZI

delle diverse specie di Carta bollata, e di Marche da bollo, e ammontare de' diritti di bollo straordinario, e di visto per bollo giusta le disposizioni del Decreto Luogotenenziale* 14 *luglio* 1866, *n.* 3122, *aumentati rispettivamente del decimo di guerra.

Specie di Carta bollata e di Marche da bollo	Prezzo del bollo		Aumento del decimo		Totale	
Carta filigranata bollata all'ordinario per cambiali, recapiti, ed altri effetti di commercio	»	15	»	02	»	17
	»	30	»	03	»	33
	»	45	»	05	»	50
	»	60	»	06	»	66
	»	75	»	08	»	83
	»	90	»	09	»	99
	1	05	»	11	1	16
	1	20	»	12	1	32
	1	35	»	14	1	49
	1	50	»	15	1	65
	3	»	»	30	3	30
	4	50	»	45	4	95
	6	»	»	60	6	60
	7	50	»	75	8	25
	9	»	»	90	9	90
	10	50	1	05	11	55
	12	»	1	20	13	20
	13	50	1	35	14	85
	15	»	1	50	16	50
Carta filigranata bollata all' ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi	$^1/_2$ fogli »	10	»	»	»	10
	fogli intieri »	10	»	»	»	10
	» »	50	»	05	»	55
	» 1	»	»	10	1	10
	» 2	»	»	20	2	20
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio	»	15	»	02	»	17
	»	30	»	03	»	33
	»	45	»	05	»	50
	»	60	»	06	»	66
	»	75	»	08	»	83
	»	90	»	09	»	99
	1	05	»	11	1	16
	1	20	»	12	1	32
	1	35	»	14	1	49
	1	50	»	15	1	65
	3	»	»	30	3	30
	4	50	»	45	4	95
	6	»	»	60	6	60
	7	50	»	75	8	25
	9	»	»	90	9	90
	10	50	1	05	11	55
	12	»	1	20	13	20
	13	50	1	35	14	85
	15	»	1	50	16	50

Specie di Carta bollata e di Marche da bollo	Prezzo del bollo		Aumento del decimo		Totale	
Marche in ragione della dimensione della carta e negli altri casi previsti dall' art. 9 del presente Decreto	»	05	»	01	»	06
	»	10	»	»	»	10
	»	50	»	05	»	55
	1	»	»	10	1	10
	2	»	»	20	2	20
	3	»	»	30	3	30
	4	»	»	40	4	40
Bolli allo straordinario	»	05	»	»	»	05
	»	10	»	»	»	10
	»	50	»	05	»	55

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle Finanze
SCIALOJA.

N. 588.

LEGGE

21 aprile 1862,

per le Tasse sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle tasse sulle operazioni di assicurazione, e sulle società anonime ed in accomandita per azioni

Art. 1. — Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle Società anonime ed in accomandita per azioni, sì nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge.

CAPO I.

Della tassa sulle operazioni di assicurazione.

Art. 2. — Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

1. *a*) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;

b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento;

c) Di settantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;

d) Di una lira per mille se il premio è superiore al due per cento;

Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato;

e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;

f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

2. Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);

3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;

4. Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

Art. 3. — Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intiera annata, quand'anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati.

Art. 4. — I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d'autorizzazione.

Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie.

Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 5. — Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica, incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equivalente.

La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

Art. 6. — La tassa, cui sono sottoposte dal N. 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

I certificati e gli altri ricapiti, che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data, a norma del precedente articolo 5. Mancando i certificati o i reca-

piti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

Art. 7. — Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta.

Art. 8. — Le società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4 5 e 6, dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede, uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'articolo 3.

Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'Amministrazione delle Finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'Ufficio demaniale.

Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce.

Art. 9. — Tutte le compagnie e Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un Giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di Circondario che ne farà le veci.

Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i Direttori ed Amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'Ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

Art. 10. — I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente articolo 9. I non commercianti che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio, dovranno produrre all'Ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro 30 giorni dalla sua data.

Art. 11. — Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicu-

razioni e di contratti vitalizi fatti per le polizze private soggette a tassa, a norma della presente legge, saranno parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, e presentarlo all'Ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 9.

Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo.

CAPO II.

Della tassa posta in genere sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.

Art. 12. — Ad eccezione delle Compagnie d'assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre Società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse Società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intiero.

In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro.

Art. 13. — Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la Società avrà dichiarato di voler emettere.

Art. 14. — La tassa decorre per le Società soggette all'autorizzazione del Governo, dalla data del relativo decreto di autorizzazione, e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della Società.

Qualora però la Società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero incorse a norma della legge.

Art. 15. — La tassa imposta coll'art. 12 sarà pagata dalle Società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa.

Art. 16. — Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.

Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai due capi antecedenti.

Art. 17. — Le Società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'Uffizio demaniale del luogo ove hanno la principale loro sede.

Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle Società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni, decorribili o dalla data di comunicazione del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della Società, se trattasi di Società non sottoposta all'autorizzazione sovrana, od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche.

Art. 18. — La denunzia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della Società e degli Statuti speciali, ed indicare:

1. Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la Società ha dichiarato di mettere in corso;

2. Le sedi principali e figliali della Società;

3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti rappresentanti e firmatari responsabili.

Art. 19. — Si dovrà pure fare la denunzia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della Società, od i gerenti rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

Il termine per fare questa denunzia è di 30 giorni, decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Art. 20. — I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle Società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovratasse dovute.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente risponsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

Art. 21. — Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o un migliaio intiero.

Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

Quanto alle Società di assicurazione, di cui all' articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

Art. 22. — Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri, compotabili dal 1. gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

Art. 23. — Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia, e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti quaisiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario, al e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

Alle Società e Compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 2, 3, e 4 dell'articolo, 2, è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in questo articolo, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di due lire per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciaschedun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2 nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dall' ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall' articolo 8 per le tasse imposte dall'articolo 2.

Le Società o Compagnie che, dopo aver contrattato un abbuonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d'ogni singola polizza.

Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti ne' casi di abbuonamento.

Art. 24. — Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio, od avanti un'autorità od uffizio amministrativo, provinciale e comunale, o di inserzione di atti pubblici:

1. I contratti di assicurazione, i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6, e le relative quitanze o ricevute parziali di pagamento;

2. Tutte le operazioni che si fanno dalle Società sottoposte alla tassa annua stabilita all' art. 12, in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà d' immobili, ne costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute, a termine della legge del registro, sulle sentenze, sulle successioni nei casi di morte, e sugli atti di liberalità tra vivi.

TITOLO II.

Delle pene e della prescrizione.

CAPO I.

Delle pene.

Art. 25. — È punita colla multa di L. 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale ed annuale, di cui all'articolo 8, delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti.

Art. 26. — Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli arlcoli 9, 10 e 11, s'incorrerà in una pena di L. 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle L. 100 alle L. 1,000.

Art. 27. — Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11, oltre alla sopratassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s'incorrerà nella pena di L. 100 per ciascun atto non registrato.

La stessa pena di L. 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione, di cui nell'art. 10.

Art. 28. — Omettendosi di fare ne'prescritti termini la denunzia imposta dagli articoli 17, 18 e 19, si incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di L. 500 quando si ometta di denunziare la Società, o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale, o del numero delle azioni.

Art. 29. — Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sopratassa del triplo della tassa normale dalle Società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

CAPO II.

Prescrizioni delle tasse e delle pene.

Art. 30. — Vi ha prescrizione:

1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2, Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

Art. 31. — L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

TITOLO III.

Del modo di riscossione delle tasse e sopratasse, e della procedura.

Art. 32. — Per la riscossione delle tasse e sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 33. — Contro la domanda delle tasse e sopratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi alla Direzione demaniale.

Art. 34. — Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 35 — Le società che hanno già pagato all'Erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall'art. 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate.

Art. 36. — I contratti d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggetti ad una tassa annua, dovranno dalle Società essere registrati nel repertorio prescritto dall'art 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta.

I detti contratti saranno contemporaneamente sottoposti alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito, quando però dalle leggi finora vigenti non siano già stati sottoposti ad una tassa pagabile

una sola volta, ma proporzionata alla loro durata, e che la tassa stessa sia stata effettivamente pagata.

Sottostanno ad uguale obbligazione gl' individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non commercianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denunzia prescritta dall' art. 10 parimente fra tre mesi a partire dall' attivazione della presente.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26.

Art. 37. — Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle Società di mera beneficienza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri.

Art. 38. — La presente andrà in attività col giorno 1. aprile 1862, e da detto giorno rimangono abrogate in tutte le Provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate nella presente.

Art. 39 — Finchè non sia altrimenti provvisto alla sorte degli stabilimenti che profittano in tutto od in parte delle tasse, di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l'applicazione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Torino addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

N. 593.

LEGGE

6 Maggio 1862.

sulle tasse ipotecarie.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale o fissa.

Art. 2. — La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta; e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di cent. 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso.

Art. 3. — La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplato nell'articolo precedente.

Art. 4. — È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

Art. 5. — Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sì per capitale come per accessori.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degl'interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà cumulando le annate degl'interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

Art. 6. — Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Art. 7. — Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di 10 anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

Art. 8. — Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

Art. 9. — Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffizi, sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 15.

Art. 10. — Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffizi per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di aver soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffizi nei quali fu presa l'iscrizione o la prenotazione.

Art. 11. — Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'uffizio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro.

Art. 12. — Nei rapporti colle Finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse fu fatta la istanza.

Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore.

Art. 13. — L'instante non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi d'iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell'interesse dei privati, da pub-

blici uffiziali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

In questi casi l'ufficio delle Ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta.

Art. 14. — Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Ove una iscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica Amministrazione.

Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'Amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale.

Art. 15. — La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'uffizio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota o cartella che rimane presso l'ufficio.

Nel caso espresso dall'articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

L'agente dell'uffizio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo incorrerà nella pena di lire 10.

Art. 16. — Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 17. — Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

Le tasse per le iscrizioni o prenotazioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, la prenotazione, l'annotamento o la trascrizione.

Art. 18. — Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 19. — I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

La malleveria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffizi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino fino alla concorrenza

di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecaro, cioè:

Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti.
» 20,000 per abitanti da 100,000 a 200,000.
» 16,000 » 60,000 a 100,000.
» 12,000 » 35,000 a 60,000.
» 10,000 » meno di 35,000.

Nell' isola di Sardegna la malleveria dei Conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopradeterminate.

Le malleverie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del Debito pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta malleveria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

Le innovazioni sulle malleverie dei Conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le malleverie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito pubblico italiano.

Art. 20. — Quegli uffizi ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell' interesse dell' erario.

Art. 21. — Dal giorno dell' attivazione di questa legge i Conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie, per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

Per quelle provincie, nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del Conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni, e pei certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira.

Art. 22. — Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l' applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari.

Art. 23. — La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tale epoca si dichiarano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli addì 6 *maggio* 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi.
Q. Sella.

N. 2276.

LEGGE

11 Maggio 1865,

contenente diversi provvedimenti finanziarii.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(*Ommissis*).

TITOLO III.

Modificazioni alle tasse ipotecarie.

Art. 10. — La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della Legge 6 maggio 1862 (N. 593), è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2.

Art. 11. — Dal giorno della pubblicazione della presente Legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di Leggi preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse Provincie pei contratti anteriori alla Legge 21 aprile 1862 (N. 585).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 11 *Maggio* 1865.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

N. 4137

LEGGE

28 Dicembre 1867,

che approva una tariffa unica pei Conservatori delle ipoteche.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I Conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi. Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli Uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai Conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la remozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

Il Conservatore ha ancora la facoltà di nominare un Commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del Commesso gerente deve essere riconnaciuta dal Direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l' Ufficio ipotecario. Il Conservatore notificherà la nomina e la firma del Commesso gerente al Tribunale civile ed alla Corte d' appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del Conservatore anche per il fatto del Commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 2. — I Conservatori, per quanto concerne l' esercizio delle funzioni e l' adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle Finanze.

Art. 3. — Il Conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il Conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

La parte, salva sempre l' azione derivante dall' articolo 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del Conservatore nel ricevere i titoli presentati all' Ufficio, e nell' esecuzione d' iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul preposito emanata.

Art. 4. — I Conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti, di cui è detto all' articolo seguente, e colla partecipazione ossia coll' aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie, nelle proporzioni stabilite nell' art. 7 della presente Legge.

Art. 5. — È approvata l' annessa Tariffa degli emolumenti che i Conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro Uffici a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6. — Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell' emolumento debba sopportarsi dall' Erario dello Stato; sono pure i Conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Art. 7. — I Conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie o di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime lire 5,000 lire 20 per ogni 100 lire;
Sulle successive lire 15,000 lire 10 per ogni 100 lire;
Sulle susseguenti lire 20,000 lire 5 per ogni 100 lire;
Sulle susseguenti lire 40,000 lire 2 per ogni 100 lire;
E sopra ogni maggior somma lire 1 per ogni 100 lire.

Quando in un Ufficio ipotecario si compiano nell' anno, prescrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l' aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l' aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l' aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell' Ufficio ipotecario.

Art. 8. — Sono a carico dell' Erario dello Stato la somministrazione dei locali d' Ufficio e le spese delle stampe dei registri e dei moduli che saranno forniti dall' Amministrazione.

Tutte le altre spese sono a carico dei Conservatori, come quelle d' uffizio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del Commesso gerente, degli impiegati amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Art. 9. — La tassa fissa di lire 3, stabilita dall' articolo 4 della Legge 6 maggio 1862, N. 593, è ridotta a L. 2 per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d' ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse, e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10. — L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai Conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli Uffici delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori, contro dei quali si è presa iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti, che in proporzione della loro quota

Art. 11. — Le disposizioni dell'art. 13 della Legge 6 maggio 1862, N. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Art. 12. — La malleveria che il Conservatore delle Ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, a termini dell'art. 19 della Legge 6 maggio 1862, dev'essere approvata dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione esiste l'Ufficio Ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

La malleveria continua per tutto il tempo in cui il Conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, nella cui giurisdizione il Conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il Conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il Conservatore o i suoi eredi, deve, notificarlo alla Cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel Conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 13. — Il Conservatore, per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica, avrà il domicilio legale nell'Ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale civile nel cui distretto trovasi l'Ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal Conservatore.

Art. 14. — La malleveria prestata dal Conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del Commesso gerente.

Nessun Conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni, almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'Ufficio anche momentanea potesse arrecare.

Art. 15. — Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un Con-

servatore delle ipoteche per morte, o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello farà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in quella della Provincia in cui ha sede l'Ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del Conservatore, per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente Legge.

Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16. — Lo stipendio del Conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della Legge 18 dicembre 1864, N. 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della Legge 14 aprile 1864, N. 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'articolo 7, e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita Tariffa.

Lo stipendio del Conservatore non può essere mai minore di L. 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato; in questo caso le L. 2,000 servono di base pel calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di Conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il Conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita di L. 2,000.

Art. 17. — La Legge 11 ottobre 1863, N. 1500, si applica agli impiegati presso gli Uffici ipotecari del Regno, i quali conservarono, a termini delle Leggi vigenti la qualità di impiegati governativi.

Art. 18. — Sono abrogate le disposizioni della Legge 6 maggio 1862, e tutte le altre che siano contrarie alla presente Legge ed all'annessa Tariffa.

Art. 19. — La presente Legge avrà effetto il 1 gennaio 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle Provincie della Venezia e di Mantova.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

TARIFFA

degli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro Uffici.

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine. L. » 25
2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi

sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da restituirsi, o separatamente in prova della seguita formalità . L. 1. »

Se la iscrizione, la rinnovazione, o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascuna altra di queste persone . » » 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell' annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone . . . » » 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata . . . . » » 10

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'uffizio prescritta dall' art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non vi abbia espressamente rinunziato, o non abbia già provveduto da sè . . . . » 1. »

Per il duplicato della nota quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . . » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta) comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . » » 50

Per ciascuna delle successive facciate. . . . . . » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti, che concernono una sola persona:

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . . » » 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili. . . . . » » 75

E in ognuno di questi casi, per ciascuna facciata scritta. » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che si riferissero a tutti

6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinnovazione o trascrizione, concernente una sola persona:

Se il certificato è generale . . . . » 1. »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili » 1. 50

Se il certificato concerne più d'una persona, è dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in Ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . . » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al N. 2 della presente Tariffa	L.	1.	»
9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona	»	»	50
Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni	»	»	25
10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica, per ciascuna persona o nome di cui fo richieste la ricerca infruttuosa	»	»	50
11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse	»	»	50
12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate .	»	»	25

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze.
L. G. Cambray Digny.

N. 4480.

LEGGE

19 luglio 1868

colla quale è modificata la Legge del registro e bollo.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I.

Modificazioni alla Legge sulle tasse di registro.

Art. 1. — Il multiplo dell' imposta per la valutazione degli immobili, di che al N. 2 dell' articolo 23 della Legge di registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell' Amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all' ottavo.

Art. 2. — Il procedimento della stima, di che all' articolo 23 e seguenti della citata Legge, potrà aver luogo anche per gl' immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell' atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopraindicato dell' imposta di cui sono gravati gl' immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all' asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.

Art. 3. — Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non sieno ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla Tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l' avveramento delle liberalità subordinate all' eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 4. Ai numeri 4 e 5 dell' articolo 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedi-
» menti, i processi verbali, ed ogni altro atto relativo alla istruzione della
» causa che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle
» cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i
» decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri
» o de' Tribunali esteri. »

L' articolo 67 è soppresso.

Art. 5. — La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall' articolo 72 della Legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del Collegio giudiziario o della Pretura cui l' usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d' usciere sarà di 20 giorni dalla data dell' atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d' usciere per l' apposizione delle prescritte marche, farà luogo all' applicazione a carico dell' usciere della pena pecuniaria stabilita dall' articolo 93 della Legge di registro.

Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi Tribunali, innanzi ai quali si fa l' atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice *visto* del cancelliere, apposto a cura dell' usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art. 6. — La pena stabilita dal penultimo capoverso dell' articolo 110 della Legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai N. 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell' atto, voluta dal succitato N. 2, è compresa anche la designazione del luogo ove l' atto è stato stipulato.

Art. 7. — I funzionari, i quali, secondo l' articolo 110 della Legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell' articolo per la ommissione, d' inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all' articolo 11, lettera *G*, sotto la data della rispettiva emissione.

Art. 8. — Le contravvenzioni al disposto dell' articolo 11, lettera *G*, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato

Art. 9. — La pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo nella presentazione dei repertorii, prescritta dall' articolo 113 della Legge sul registro, sarà applicata ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere, o l' usciere che se ne renderà colpevole, incorrerà nella pena prescritta pel ritardo d' un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall' esercizio delle sue funzioni.

Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provocherà dall' Autorità competente l' applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati.

Art. 10. — Non potrà l' Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l' azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 11. — Alla Tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della Tariffa.

A) Il decreto del Prefetto, indicato nell' articolo 53 della Legge 25 giugno 1865, sarà sottoposto a registrazione, nell' atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l' art. 1 della Tariffa annessa alla Legge sul registro.

Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli art. 86 e 141 della Legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione.

B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2. 50, lire 1. 25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1. 50 per ogni cento lire.

Per la compra e vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 per ogni cento lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all' art. 95 della Tariffa, è portata a lire 1. 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D) La tassa proporzionale, stabilita dall' art. 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E) La tassa proporzionale, di che all' art. 97, è elevata a lire sei per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall' art. 98, è portata a lire 8 per cento.

G) All' art. 104 della Tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di » conformità o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in » forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali » autorizzati.

« L' autenticazione delle firme opposte nelle scritture private, di cui « all' art. 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola

» è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è sog-
» getta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di cente-
» simi 50.

« Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testi-
» moni. »

Le tasse prescritte in questa lettera *G* saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto, e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'art. 143 della Legge di registro, a quelli di usciere, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

Parte seconda della Tariffa.

H) La tassa di che all'art. 105 è estesa all'intiero asse ereditario, ed è elevata a lire 1. 20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'art. 106 è portata a lire 5 per cento.

L) La tassa fissata dall'art. 108 è elevata a lire 6 per cento, quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, e tra prozii e pronipoti.

M) La tassa di che all'art. 109 è portata all'8 per cento.

Parte terza della Tariffa.

N) Le disposizioni della Tariffa relativa alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate, o anche solo autenticate o munite di *visto* delle sentenze, dei provvedimenti o dei decreti, sieno definitivi, sieno non definitivi, e compresi o non compresi nei numeri 127 e 129 della Tariffa annessa alla Legge sul registro, verranno tutte rispettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numero 129, secondo i vari Magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

Le copie di provvedimenti delle Corti di cassazione indicati nell'art. 128 di detta Tariffa, sieno o non sieno definitivi, saranno assoggettate alla tassa di lire 4.

Queste medesime tasse saranno rispettivamente pagate secondo i diversi Magistrati avanti dai quali procedesi, per le copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento, anche per commissione o delegazione.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, i quali intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

In tutti i casi sopradetti la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di

marche di registrazione conformemente al disposto dall' art. 72 della Legge sul registro.

Nella spedizione, o autenticazione, o apposizione di *visto* alle copie, il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l' originale venne registrato, riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'art. 130, sono portate a lire 1. 50 per cento.

P) Per gli atti di usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell' art. 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un Tribunale civile o di commercio, oppure di una Pretura.

Art. 12. — Mediante il pagamento delle tasse stabilite coi successivi art. 16, 18 e 19, le ricevute, bollette e quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all' obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 74 della Legge di registro.

Anche gli atti indicati nel seguente art. 20 non sono soggetti alla registrazione se non nel caso che se ne faccia uso o inserzione.

Art. 13. — Dal giorno in cui andrà in attività la presente Legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l' anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla Legge stabilite.

Trascorso l' anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla Legge sul bollo.

Art. 14. — I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'Ufficio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all' obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all' archivio della conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi d' atti privati, autenticati a norma dell' art. 1323 del Codice civile, l' atto, per gli effetti della presente Legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione ne' termini prescritti dall' art. 73 della Legge del registro, dal giorno dell' autenticazione; e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti, sotto la sanzione dell' art. 93 della detta Legge. Il notaio rilascierà alle parti, che la richieggono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli atti di forma privata, sieno o no autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzioni di obbligazioni, sarà presentata all'Uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme da chi la presenta; e questa copia sarà conservata com'è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Art. 15. — È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 88 della Legge sul registro.

CAPITOLO II.

Modificazioni delle Leggi sulle tasse di bollo e Società.

Art. 16. — È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'art. 20 della Legge sul bollo.

Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1. del detto articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art. 17. — Le disposizioni di favore risultanti dall'art. 21, N. 3, della Legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art. 18. — È abrogata la disposizione di cui al N. 2 dell'art. 19 della Legge sul bollo.

Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo qui appresso, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a codesto fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle Leggi penali.

Art. 19. — S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Art. 20. — L'art. 21, N. 21, della Legge sul bollo è modificato come appresso:

« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le » lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quan- » do sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o » residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette, » quando se ne vorrà far uso nei modi indicati dall'art. 2 della Legge sul » bollo, dovranno avere il bollo di centesimi 5. »

Art. 21. — La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al N. 14 dell'art. 20 della Legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Art. 22. — Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti art. 16 e 21, rilasciate dagli Agenti delle Amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli Agenti medesimi.

Art. 23. — Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'art. 32 della Legge di pubblica sicurezza, allegato B della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, loggie, palchi, ecc., e sullo ammontare degli abbuonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbuonamenti o gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica

sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con Regolamento approvato per Decreto Reale.

Art. 24. — La tassa annuale, di che nell'art. 38 della Legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni lire mille, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1. luglio e del 1. gennaio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 25. — Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle Cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle Società mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle Società stesse a fine di convocazione.

Art. 26. — Le tasse graduali di bollo stabilite dagli art. 8 e 9 della Legge 14 luglio 1866, sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:

fino a lire 100	C.	5
da lire 100 a lire 200	»	10
da lire 200 a lire 300	»	15
da lire 300 a lire 600	»	30
da lire 600 a lire 1000	»	50
da lire 1000 a lire 2000	L.	1.00

e così di seguito per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di più.

Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli Uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'art. 16 della Legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o più firme nel Regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla Legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno muniti di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.

Art. 27. — Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla Legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle Leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici, sotto la pena stabilita dall'art. 108 della Legge sul registro.

Art. 28. — Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisorii che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i libretti e le ricevute di cui al N. 29 dell' art. 21 della Legge sul bollo, i biglietti e recapiti indicati negli art. 24 e 26 della presente Legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall' art. 8 della Legge sul bollo, colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli, risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'art. 10 di detta Legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle Società, Istituti di credito, Provincie, Comuni, Stabilimenti ed altre Amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli Agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. 29. — Per le azioni delle Società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della Legge 21 aprile 1862, N. 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'art. 149 del Decreto sulle tasse di registro.

Art. 30. — La tassa annua imposta dall'art. 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1. gennaio e dal 1. luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle Società, Istituti di credito, Stabilimenti, Provincie, Comuni o altre Amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 31. — Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll' art. 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell' atto stesso dall' acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso art. 28.

Art. 32. — La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art 33. — Le Società, gli Istituti, gli Stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'art. 28, dovranno denunziarli all'Ufficio di registro del Distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi, per i titoli in corso, entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente Legge, e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. 34. — Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denuncia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denuncia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle Società, Istituti, Stabilimenti, Provincie, Comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 35. — L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità, e delle pene pecuniarie relative, si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 36. — Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della Legge sulle tasse di registro.

Art. 37. — In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società o gli Istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Società od Istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggior durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti e Società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con Decreto Reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente art. 34.

Art. 38. — Per le Società straniere che fanno operazioni nel Regno, la tassa di cui agli art. 12 e 13 della Legge 21 aprile 1862, N. 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

CAPITOLO III.

Modificazione della Legge sulla tassa di mano-morta.

Art. 39. — Per la liquidazione della tassa, a termini dell'art. 2 della Legge 21 aprile 1862, N. 587, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 40. — Le disposizioni dell'art. 45 della Legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene, sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente Legge.

Art. 41. — Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente Legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovr'imposta di guerra, a norma delle Leggi 5 e 9 luglio 1859, N. 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, N. 362, e 14 agosto 1862, N. 762.

Art. 42. — Alla prima parte dell'art. 44 della Legge sul bollo è sostituita la seguente:

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate. »

Art. 43. — Nel Regolamento da emanarsi in forza dell'art. 14 sarà

anche provveduto onde in quelle Provincie, nelle quali dopo l'osservanza della Legge 14 luglio 1866 non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'art. 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.

Art. 44. — Oltre all'esenzione dalle tasse di registro e bollo, conformemente al disposto della relativa Legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti sotto i N. 11, 41, 42. 44 e 47 della Tariffa annessa alla Legge sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, saranno rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal Regolamento relativo proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che deve rilasciarli.

Art. 45. — Sono abrogate le disposizioni delle Leggi del 21 aprile 1862, N. 587 e 588, e del 14 luglio 1866, N. 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le Leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa Legge.

Art. 46. — La presente Legge andrà in osservanza il 1. gennaio 1869 in tutto il Regno, fuorchè nelle Provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'art. 23, che entrerà in vigore in quelle Provincie a cominciare dallo stesso giorno.

Però le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennità ed anticipazioni saranno esenti dal bollo anco nelle dette Provincie a cominciare dal 1. settembre 1868.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 19 *Luglio* 1868

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

N. 5784.

LEGGE

11 agosto 1870,

portante l' approvazione di provvedimenti finanziarii.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — Sono approvate le seguenti Leggi:

(Ommissis).

ALLEGATO M.

Legge sulle tasse di registro e bollo.

Art. 1. — È portato al 20 per cento l' aumento a titolo di sovrimposta, stabilito sulle tasse di che nelle Leggi 21 aprile 1862, N. 587; 6 maggio 1862, N. 593; 11 maggio 1865, N. 2276, art. 10; 14 luglio 1866, N. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, N. 4137, art. 9.; 19 luglio 1868, N. 4480.

La stessa sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse stabilite dalla Legge 26 luglio 1868, N. 4520, e dagli articoli 2, 4 e 23 della Legge 21 aprile 1862, N. 588.

Sono parimente aumentate del 10 per cento le tasse che nelle diverse Provincie del Regno sono dovute per il rilascio dei permessi di porto d' armi e delle licenze di caccia, e quelle stabilite dalla Legge 17 maggio 1866, N. 2933, sulle concessioni di fiere e mercati.

Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Art. 2. — È accordata agli Ispettori e Ricevitori del registro e bollo ed ai Cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle sopra tasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunziate, e dipendenti:

1. Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte;

2. Da ommessa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro termine fisso;

3. Da non fatta denuncia della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà, o dell' avveramento di condizioni sospensive;

4. Da omessa denunzia di successioni o da omissione dei beni d' ogni specie nelle denunzie presentate.

La retribuzione per le contravvenzioni, di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4, non è dovuta al Ricevitore del registro quando gli atti e le denunzie siano presentati volontariamente per la registrazione e la liquidazione delle tasse e sopratasse dovute.

Art. 3. — Se l' unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all' attuazione della presente Legge, e quindi si darà il caso previsto dall' art. 46 della Legge 19 luglio 1868, N. 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie.

Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente Legge, sono intanto aumentate del 10 per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana, in forza delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864.

Art. 4. — È data facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l' epoca in cui la presente Legge andrà in osservanza, e di stabilire le norme per la sua esecuzione.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA

N. 213 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
16 Maggio 1871, N. 135

REGIO DECRETO

3 Maggio 1871,

CON CUI PARTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, ORA COMPRESA NEL COMPARTIMENTO DELL' UFFICIO DEL CONTENZIOSO FINANZIARIO DI VENEZIA È AGGREGATA AL COMPARTIMENTO DELL' UFFICIO DEL CONTENZIOSO FINANZIARIO DI MILANO.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Vista la legge 26 marzo 1871, N. 129 (Serie 2.), sulla unificazione legislativa delle provincie venete e di Mantova;

Ritenuto che, per effetto della legge stessa, la Corte d' appello in Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la provincia di Mantova;

Visto il decreto 9 ottobre 1862, N. 915, col quale furono istituiti gli uffici del contenzioso finanziario;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Quella parte della provincia di Mantova, che ora è compresa nel compartimento dell' ufficio del contenzioso finanziario di Venezia, è aggregata al compartimento dell' ufficio del contenzioso finanziario di Milano, con effetto dal 1°. settembre 1871.

Ordiniamo che il presente, decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 Maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

N. 248 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
6 Giugno 1871, *N.* 153.

LEGGE

5 Giugno 1871,

CON CUI SONO ABROGATI E SURROGATI CON ALTRI GLI ARTICOLI 268, 269 E 270 DEL CODICE PENALE DEL 20 NOVEMBRE 1859 E VIENE ABROGATO L'ARTICOLO 3 DEL R. DECRETO 27 NOVEMBRE 1870 NUMERO 6030 (*).

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono abrogati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859, e surrogati i seguenti:

« Art. 268. — Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero, con discorso profferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto Reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi, e colla multa sino a lire mille. »

« Art. 269. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni, e della multa da mille a due mila lire.

(*) L'articolo 3 del R. Decreto 27 Novembre 1870, N. 6030, è del seguente tenore:

All'articolo 153 del Codice penale è aggiunto il capoverso seguente: Colla stessa pena è punito l'attentato contro la persona del Sommo Pontefice.

È parimenti aggiunto all'articolo 171 del detto Codice penale, il seguente capoverso: Colle stesse pene saranno puniti i pubblici discorsi, gli scritti o fatti che sieno di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento del Sommo Pontefice.

È sospesa l'attuazione degli articoli 268, 269 e 270 dello stesso Codice.

« Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l' autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni, e colla multa da due mila a tre mila lire. »

« Art. 270. — Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal ministro del culto nell' esercizio del suo ministero, a norma delle leggi medesime. »

Art. 2. — È abrogato l' art. 3 del R. decreto 27 novembre 1870, N. 6030.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 5 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.

N. 256 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
16 Giugno 1871, N. 162.

LEGGE

5 Giugno 1871,

CHE PUBBLICA NELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA LE LEGGI 21 APRILE E 21 SETTEMBRE 1862 N. 587 E 965 CONCERNENTI LE TASSE SUI REDDITI DI MANOMORTA E SULLE CARTE DA GIUOCO ED ABROGA LE LEGGI AUSTRIACHE 9 FEBBRAJO 1850, 6 SETTEMBRE 1850, 13 DICEMBRE 1862 ED OGNI ALTRA DISPOSIZIONE RELATIVA ALLE MATERIE SUDDETTE.

VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono pubblicate e andranno in vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova, a cominciare dal 1. settembre 1871, le leggi 21 aprile e 1. settembre 1862, numeri 587 e 965, concernenti le tasse sui redditi di manomorta e sulle carte da giuoco.

Cessano di aver vigore in quelle provincie le leggi austriache 9 febbraio 1850, 6 settembre 1850, 13 dicembre 1862, ed ogni altra disposizione relativa alle materie contemplate dalla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 5 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

N. 587.

LEGGE

21 aprile 1862.

per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le provincie, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie anche lairali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gl' istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati ad un' annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili.

Art. 2. — La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto, dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l' ammontare annuo dell' imposta fondiaria e l' annua spesa delle riparazioni.

L' imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi al 30 per 100, pei fabbricati al 15 per 100 del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative.

Art. 3. — La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi e stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura aventi sede all' estero, per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla presente legge.

Gli istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell' autorità governativa od

amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Art. 4. — L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti.

Art. 5. — Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'art. 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno, fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.

Pei corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge sarà posta in vigore, la denunzia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione cominciò ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

Art. 6. — Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima, accennandone le cause.

Art. 7. — I corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per la approvazione al *visto* dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico, in carta libera, dell'ultimo bilancio *visto per l'approvazione*.

Art. 8. — L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

Art. 9. — Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 10. — Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incor-

rerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore, s'incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se la differenza non sarà maggiore del quarto.

Art. 11. — L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata, e le farà significare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti, nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.

L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

Art. 12. — Il direttore demaniale, sentiti gli interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

Art. 13. — Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno inscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale al quale spetta la riscossione della tassa.

Questa tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 14. — Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 15. — Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'art. 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'art. 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'art. 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 10.

Art. 16. — Gli istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono alla abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'amministrazione provinciale e comunale per i loro

uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie e dalle camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.

Art. 17. — La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell' istituto.

Art. 18. — Per i corpi e stabilimenti che comincieranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa imposta principierà a decorrere dal 1. gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tassa che avranno luogo per effetto del disposto dall' art. 9 saranno applicati dal 1. gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all' avvenuto aumento.

Art. 19. — La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da quel giorno cesseranno di aver effetto le precedenti leggi d'imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850, e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 21 Aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

N. 965

LEGGE

21 settembre 1862

sul bollo delle carte da giuoco.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. — Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di cent. 30 per ogni mazzo.

Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50.

Art. 2. — Questa tassa si percepirà dall'Amministrazione delle Finanze facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal Ministro delle Finanze, la quale dovrà portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica.

Art. 3. — La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti nel regolamento indicato all'art. 12 della presente legge.

Art. 4 — Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'Ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dall'art. 2, e saranno consegnate al committente contro pagamento delle tasse fissate all'art. 1.

Art. 5. — Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle Finanze dovranno però essere trasmesse all'Ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco, portante il nome del fabbricatore, sarà segnata con un bollo speciale e gratuito.

Art. 6. — Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà dichiararlo all'Autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascierà un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno.

Art. 7. — Gli osti, locandieri, caffettieri ed in generale chi tiene botteghe o pubblici stabilimenti sarà responsabile dell'uso che, nei luoghi di sua dipenpenza, si facesse di carte da giuoco non bollate.

Art. 8. — I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge ed i venditori di carte da giuoco non bollate, saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'art. 6.

L' uso delle carte da giuoco non bollate in luogo pubblico verrà punito con una pena pecuniaria fra le 25 e le 100 lire.

Art. 9. — Le Autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori ed ispezionarne i registri.

Art. 10 — La vendita delle carte da giuoco già sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori, sarà permessa pel corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

Art. 11. — Questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo, e cesseranno da tale epoca di aver vigore nelle varie parti d' Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione ed importazione delle carte da giuoco.

Art. 12. — L' Amministrazione delle Finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 *settembre* 1862.

VITTORIO EMANUELE

Q. Sella.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

RELAZIONE

del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M., in udienza del 25 *giugno* 1871, *sul R. Decreto* (*N.* 284) *contenente disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legislativa delle provincie della Venezia e di Mantova.*

Sire,

La legge del 26 marzo di quest'anno per l'unificazione legislativa delle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno colla legge del 18 luglio 1867, ordinando pel primo settembre prossimo l'attuazione dei codici e delle leggi giudiziarie del Regno, coll'articolo 2 commetteva al Governo di fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che fossero apparse necessarie per assicurarne la completa esecuzione.

Quantunque le disposizioni transitorie pubblicate nel 1865 per l'attuazione degli stessi codici e delle medesime leggi nelle altre provincie del Regno mi indicassero la via da seguire per compiere il mandato di fiducia affidato al Governo dal Parlamento, e non mi mancassero altri recenti esempi da imitare, io credetti nondimeno necessario di studiare quale fra i diversi sistemi, che presentavansi come possibili, avrebbe meglio corrisposto allo scopo di conseguire la desiderata unità del diritto con una legge semplice nella sua economia, e chiara e facile nella sua applicazione.

Guidato da questo concetto, io non esitai a porre in disparte il pensiero di ordinare la testuale pubblicazione delle varie leggi transitorie emanate nel 1865, e di limitarmi ad aggiungere quelle disposizioni che fossero richieste dalle speciali condizioni legislative della Venezia. Due obbietti, a mio credere, gravissimi, si opponevano a questo sistema. Le leggi transitorie del 1865, compilate in modo da corrispondere alle necessità di parecchie legisla-

zioni diverse e talora opposte, contengono molte disposizioni che non sarebbero applicabili alla legislazione vigente nella Venezia; e, in generale, sono redatte con formole condizionali all'esistenza ed alla mancanza di speciali istituti legislativi e giudiziarii. Questo sistema di compilazione, che costituisce il pregio singolare di codeste leggi, non potrebbe essere adatto alle peculiari necessità della Venezia. Molte disposizioni vi sarebbero evidentemente inapplicabili; moltissime, redatte in formole generali, vi riuscirebbero di difficile interpretazione; tutte poi, invece di trovare una relazione diretta colla legge vigente, richiederebbero un'indagine preventiva intorno alla eventuale relazione fra il diritto antico ed il nuovo, per dedurne l'applicabilità del diritto transitorio.

Le leggi del 1865, del resto, se si eccettuino quelle relative al codice civile, si riferivano, anche per quanto riguarda la Lombardia colla quale la Venezia ebbe comune la legislazione, ad una condizione legislativa grandemente diversa. In quella provincia il regime di libertà aveva recato assai presto i suoi frutti. Nel maggio del 1860 al codice penale del 1852 era stato sostituito il Codice Subalpino del 1859, ora esteso alla maggior parte del Regno: nel luglio 1862 la procedura penale, e l'ordinamento giudiziario avevano completamente unificato, anche per ciò che riguarda l'ordine dei giudizi ed il rito processuale, la legislazione penale; ed alla procedura civile del 1815, pur mantenuta nei suoi principii fondamentali, si erano portate radicali innovazioni, sia modificando le norme di competenza in modo analogo a quello che divenne nel 1865 diritto comune in tutto il Regno, sia aggiungendo la guarentigia della oralità nei giudizi; per modo che la unificazione legislativa del 1865, anzichè l'intero sistema della legislazione del cessato dominio, trovava in gran parte attuate in Lombardia quelle riforme e quelle istituzioni che oggi d'un sol tratto vengono estese alla Venezia.

Accolto in massima il sistema di compilare per la Venezia una legge transitoria speciale, la quale rispondesse esclusivamente e direttamente alle esigenze di questa provincia, non ne conseguiva però che dovessero essere poste in discussione le più importanti fra le definizioni di diritto transitorio risolute nelle leggi del 1865; nè che, pel desiderio di risolvere questioni già sorte, di evitarne altre che potessero sorgere, o di migliorare la redazione, dovessero farsi variazioni maggiori di quelle che sono richieste da una assoluta necessità. È evidente che, ove fosse prevalso un diverso concetto, lo scopo precipuo della legge di unificazione non sarebbe stato completamente raggiunto; ed a luogo di conseguire l'unità del diritto e l'eguaglianza nelle leggi, si sarebbe costituita, nel periodo transitorio almeno, una differenza di condizione giuridica tra le venete e le altre provincie del Regno.

Io non possa disconoscere infatti che, specialmente per ciò che riguarda le disposizioni transitorie relative al codice civile, i giure-

consulti non furono concordi nell'approvare tutte le soluzioni date nel 1865 ai più importanti quesiti di diritto transitorio; non posso negare neppure che alcune di tali soluzioni appariscano grandemente disputabili. Basti accennare alla ricognizione indefinita, nel tempo e nel modo, del diritto di istituire indagini sulla paternità, ammesse dal codice austriaco e dal nuovo codice vietate (art. 6); alla disposizione che fa ricadere l'emancipato, secondo la legge austriaca equiparato al maggiorenne, nella condizione di emancipazione riconosciuta dalla legge italiana, limitando così una giuridica capacità già acquistata, non senza qualche pericolo di frodi o di errori che per ignoranza di legge potrebbero derivare (art. 8 e 14); alla costituzione, per effetto della legge nuova, dell'usufrutto legale a favore dei genitori sui beni dei figli già da questi acquistati e di cui avevano incondizionato godimento prima dell'attuazione di essa (art. 9); alla nullità comminata ai testamenti fatti per atto privato o stragiudiziale che non siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove non vengano rinnovati entro due mesi dall'attuazione delle nuove leggi, senza tener conto della speciale condizione di coloro che, per avere nel frattempo perduta la capacità di testare, si trovassero nella impossibilità giuridica di operarne la rinnovazione (art. 19); al sistema di devoluzione dei beni per effetto dello scioglimento dei vincoli fidecommissari a favore anche dei primi chiamati quantunque l'eventuale loro diritto fosse condizionato, e la condizione non si fosse purificata all'epoca dello svincolo (art. 20); e finalmente alla natura legale delle disposizioni in favore di nascituri, prevedute dalla Sovrana Risoluzione 24 maggio 1845, delle quali nelle transitorie del 1865 non è tenuta parola alcuna.

Queste ed altre questioni ho dovuto esaminare con quello studio che era richiesto dall'importanza loro; ma ho dovuto altresì convincermi che, se per una parte esse avrebbero potuto fornire grave materia di discussione, per l'altra la evidente necessità di non allontanarsi dai precedenti legislativi adottati in condizioni analoghe per le altre provincie del Regno la rendevano affatto inopportuna.

Non ho potuto neppure disconoscere che le leggi transitorie del 1865, sulle quali non si è ancora formata una giurisprudenza incontestata, hanno dato luogo a qualche questione di interpretazione, e potrebbero essere in qualche parte migliorate anche per quanto riguarda la redazione.

È ancora, per esempio, ben lungi dall'essere concorde nella pratica la determinazione degli effetti che, per le combinate disposizioni degli articoli 38 ultimo capoverso e prima parte dell'articolo 39, debbano attribuirsi alla ommessione dell'iscrizione, entro il biennio, dell'ipoteca a carico degli eredi, od aventi causa dal debitore ipotecario, sugli immobili che all'attuazione delle leggi nuove apparissero dai libri censuari passati a questi ultimi. Ma è

chiaro che, qualunque soluzione volesse darsi a questa difficoltà, qualunque mutamento che si credesse introdurre per prevenirla, potrebbe preoccupare il cómpito riservato alla giurisprudenza, e menomare quell'autorità che le leggi transitorie del 1865 hanno acquistata, sia dal nome dei chiarissimi giureconsulti che le hanno predisposte, sia dalla pratica interpretazione ed applicazione in quasi sei anni di vita.

Queste considerazioni però, mentre avevano una inoppugnabile importanza per tutto ciò che riguarda la determinazione e la dichiarazione di diritti che la legge transitoria doveva riconoscere o escludere, diminuivano di valore per tutte quelle disposizioni di natura legislativa o regolamentare, che hanno per iscopo di determinare le norme onde tali diritti debbono essere esercitati.

E però mi parve che per quanto riguarda la procedura e gli ordini giudiziari, senza alterarne i principii, questi potessero ricevere nella applicazione, per evidenti ragioni di utilità, non rare modificazioni.

E tuttavia nell'ammetterle mi sono studiato di prendere per guida altri precedenti legislativi, sia accettandone le disposizioni, sia adattandone i principii alle particolari condizioni legislative della Venezia.

Di queste modificazioni io credo opportuno di rendere sommario conto, non tanto perchè possano servire di commento, quanto per accennare al concetto da cui furono informate, ed alle fonti da cui furono desunte.

E nel farlo seguirò l'ordine mantenuto nel decreto che, per maggiore chiarezza ed economia di distribuzione, tutte le raccoglie in altrettanti capi quante sono le materie a cui si riferiscono.

Capo I. — *Disposizioni relative al codice civile.*

Le considerazioni finora esposte bastano di per sè stesse a dimostrare come le modificazioni alle disposizioni transitorie, che, per quanto riguarda il Codice civile, furono pubblicate nel Regio decreto 30 novembre 1865 N. 2606, debbano essere dirette quasi esclusivamente ad omettere quelle disposizioni che non potrebbero trovare nel Veneto applicazione alcuna.

Appartengono a questa specie di modificazioni: quella introdotta nell'articolo 5, per la quale, omesso ciò che si riferisce ai diritti di coloro che si trovassero immessi nel possesso provvisorio dei beni di un assente, viene regolata la amministrazione dei beni stessi, e sono determinati il tempo ed il modo in cui gli eredi presunti potranno esercitare i diritti loro concessi dalle leggi nuove; — la soppressione dell'art. 9, relativo alla competenza a definire le cause pendenti davanti le autorità ecclesiastiche in materia di matrimonio, già dichiarate nel Veneto di competenza dei tribunali ordi-

nari col decreto legislativo del 28 luglio 1866 N. 3089, che aboliva il concordato del 18 agosto 1855 fra il Governo austriaco e la Santa Sede; — la soppressione dell'art. 10 e della prima parte dell'art. 11, che suppongono la preesistenza dell'usufrutto legale a favore dei genitori od altri ascendenti; — la soppressione dell'art. 20, che riguarda il diritto di proprietà e di affrancazione delle *piazze* di speziale e farmacista; — la soppressione dell'ultima parte dell'art. 33 che si riferiva allo speciale istituto delle *volture catastali*, come condizione al legale trasferimento delle proprietà immobiliari, vigente nelle provincie toscane; — la soppressione dell'articolo 35 che prevede il privilegio o l'ipoteca del venditore a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di vendita; — e le mutazioni introdotte negli articoli 36 e seguenti fino a 42, per le quali vennero omesse tutte le disposizioni relative ai privilegi, alle ipoteche legali o tacite, o sui beni futuri, alle ipoteche generali, od a quelle iscritte senza indicazione di somma o senza specifica designazione degli immobili, come pure quelle relative alle ipoteche per le quali fosse rimasto sospeso il termine della rinnovazione; limitando il decreto a mantenere nel concetto e nella forma le disposizioni degli articoli 36, ultimo capoverso dell'articolo 37, ultimo capoverso dell'articolo 38, prima parte dell'articolo 39, articolo 40, prima parte ed ultimo capoverso dell'articolo 41 ed articolo 42, che vennero trasfuse negli articoli 31 a 39; colla sola aggiunta della disposizione regolamentare contenuta nell'articolo 36, diretta ad assicurare fino dal primo giorno dell'attuazione delle nuove leggi, la legale autenticità dei registri ipotecari.

Una sola modificazione di qualche rilievo parve necessaria all'articolo 33, corrispondente al nuovo articolo 29, relativo alla trascrizione.

Mantenendo il concetto adottato nell'articolo 33 del decreto del 1865, che riconosce efficace anche a riguardo dei terzi a norma delle leggi anteriori gli atti traslativi di proprietà immobiliari che avessero acquistata la data certa prima dell'attuazione delle nuove leggi, parvemi, che non si sarebbe raggiunto completamente lo scopo ove non si fosse concesso un termine nel quale gli atti stipulati anteriormente al 1 settembre 1871 avessero potuto acquistare quella data certa, che non richiesta dalle leggi precedenti è indispensabile secondo le leggi nuove, perchè l'atto, anche di fronte ai terzi, abbia legale esistenza. Con questo equo temperamento, vien offerto un mezzo, di cui le provincie Venete dovranno grandemente giovarsi per rendere legali ed efficaci, anche riguardo ai terzi, le traslazioni di proprietà immobiliari compiute senza le condizioni a tal uopo richieste dalle leggi nuove, e per viemmeglio assicurarne gli effetti mediante la trascrizione.

Capo II. — *Disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.*

Gli articoli 45 e 46 contengono disposizioni che non trovano riscontro nelle transitorie del 1865.

La prima è diretta a provvedere perchè, fino dal primo giorno dell'attuazione delle nuove leggi, i registri dello stato civile siano muniti di tutti quei caratteri di autenticità che sono richiesti per avere la qualità di pubblico documento.

La seconda, riconoscendo implicitamente l'obbligo dei ministri dei culti ed altri ufficiali incaricati, secondo la precedente legislazione, di conservare i registri dello stato civile anteriori al 1. settembre 1871, estende all'adempimento dei doveri che ne conseguono la sanzione stabilita dagli articoli 404 e 405 del codice civile, e riempie una lacuna a cui l'esperienza di talune provincie ha dimostrato la necessità di provvedere.

Capo III. — *Disposizioni relative alla procedura civile.*

Le norme transitorie relative alla procedura civile trovano particolare riscontro in quelle pubblicate col R. decreto 30 novembre 1865, N. 2600, completate però in molte parti in conformità delle disposizioni speciali che furono attuate in Lombardia colla legge 27 marzo 1862, e coi Regi decreti 1. maggio 1862, N. 580 e 1. Giugno 1862 N. 634.

Io mi limiterò ad accennare, e per sommi capi, le più notevoli fra le analogie e le differenze, omettendo di parlare di tutte quelle modificazioni introdotte a solo scopo di maggiore precisione, o che per la stessa loro evidenza non richiedono speciali commenti.

Le disposizioni relative all'istruzione delle cause non ancora decise in prima istanza non potrebbero, per verità, differire gran fatto da quelle adottate negli articoli 1 a 6 della legge transitoria del 1865, a cui fanno riscontro gli articoli 47 al 52 del decreto.

Identico è il concetto fondamentale pel quale alle cause pendenti si rendono applicabili le nuove forme di procedura; analoghi sono i temperamenti diretti a regolare il passaggio dall'antico al nuovo sistema.

Parve nondimeno che due modificazioni occorressero al terzo capoverso dell'articolo 1 (articolo 47).

Che dovesse essere concessa la facoltà di proseguire gli atti e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte, non era dubbio: ma ho riconosciuto ad un tempo necessario di determinare che tale facoltà dovesse spettare unicamente alla parte istante, come quella che sola può, nel proprio interesse, apprezzarne la convenienza.

Però, completando la disposizione ora indicata con quella contenuta nell' articolo 18 della legge 27 marzo 1862, ho creduto che nell' assunzione degli esami testimoniali non si potesse prescindere dall' applicare le disposizioni delle leggi nuove che la circondano di guarentigie sconosciute alla precedente legislazione. Sono disposizioni d' ordine pubblico, e come tali, anzichè all' arbitrio della parte, debbono essere osservate come obbligo assoluto di legge.

Nell' applicazione del capoverso dell' articolo 2 (art. 48) è sorta questione se dovesse considerarsi come legale costituzione di procuratore l' unione agli atti del mandato in copia dichiarata conforme dal patrocinatore. Qualunque sia stata nella pratica la soluzione di tale questione, io ho ritenuto più conforme allo spirito della disposizione suddetta di ordinare in ogni caso il deposito del mandato in conformità delle leggi nuove.

L' articolo 4 (art. 50) supponendo l' oralità nei giudizi civili, e tutte le discipline che debbono precederla, non può trovare applicazione, così come sta scritto, nel Veneto. Per accomodarlo alle particolari condizioni della procedura finora vigente mi è parso indispensabile che, in analogia a quanto venne stabilito per la Lombardia coll' articolo 7 del Regio decreto 1. maggio 1862, N. 580, anche alle cause in istato di decisione dovessero applicarsi le disposizioni delle leggi nuove; talchè, iscritte le cause a ruolo, e scambiate le comparse conclusionali, dovesse aver luogo la discussione in pubblica udienza. Però, nello scopo di impedire un inutile e dispendioso prolungamento, parvemi opportuno di escludere, per tali cause, l' applicabilità dell' articolo 174 del Codice di procedura civile, e la riapertura dell' istruzione mediante la presentazione di una nuova comparsa. Alle istruzioni incomplete, potrebbesi ad ogni modo provvedere nel giudizio di appello.

Una nuova disposizione mi è sembrata conveniente per quanto riguarda la competenza nelle cause aventi per oggetto beni o ragioni feudali (art. 51). Quei motivi stessi i quali, secondo la norma di giurisdizione del 20 novembre 1852 (§ 38) consigliarono a concentrarne la trattazione nel tribunale provinciale di Venezia, mi parvero sufficienti per conservare tali cause, ormai prossime ad essere esaurite, alla competenza del nuovo tribunale civile e correzionale che deve sostituirlo in quella città.

Le norme fondamentali, relative al giudizio delle cause già introdotte, o che si potessero introdurre in appello contro sentenze pronunciate anteriormente al 1. settembre 1871, sono desunte dagli articoli 6, 7 e 18 delle transitorie del 1865, e sviluppate negli articoli 53 a 57 del decreto.

Se non che su tre punti ho dovuto specialmente fermare la mia attenzione.

Era, in primo luogo, di particolare importanza ordinare la riassunzione dei giudizi già pendenti in appello e non ancora definiti in modo da permettere che alla facoltà di dedurre le nuove prove, nei

sensi dell'art. 490 del Codice di procedura civile, corrispondessero i mezzi per poterle proporre. Qualsiasi limite od ostacolo si fosse opposto all'esercizio di tale facoltà, snaturando i principii su cui si fonda il nuovo ordine de'giudizi civili, avrebbe reso ingiusto il precetto, d'altronde inoppugnabile, che le sentenze pronunciate in grado di appello dopo il 1. settembre 1871, secondo le forme nuove, non possono essere impugnate se non coi mezzi dalle nuove leggi riconosciuti (art. 57); e, per un malinteso proposito di abbreviare i giudizi, avrebbe spogliate le cause pendenti in grado di appello delle garentie stabilite dalle antiche leggi col giudizio di revisione, senza concedere quelle che sono ammesse dalle leggi nuove. Parve perciò indispensabile ordinare che le cause introdotte in grado di appello, ancorchè si trovassero in istato di decisione e purchè la sentenza non fosse pronunciata, dovessero essere rimesse in corso di istruzione con tutte le forme e coi diritti che derivano dall'applicazione delle leggi nuove.

Da questo concetto scaturiva pur anche la necessità di riprodurre la speciale disposizione stabilita per la Lombardia nell'articolo 18 delle transitorie del 1865. Ma, prima di farlo, io ho dovuto esaminare lungamente se fosse necessario e prudente determinare con maggiore precisione la riserva, che vi è espressa, *dei diritti irrevocabilmente acquistati, e degli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.*

E per verità, sarebbe inutile disconoscere che dietro la frase indeterminata colla quale questa riserva è redatta possono nascondersi molte e non lievi questioni. Quali saranno essi i diritti irrevocabilmente acquistati dalle parti nell'istruttoria? Si limiteranno a quelli derivanti secondo le leggi anteriori dal recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni, o dalle ammissioni totali o parziali delle domande o delle eccezioni? Comprenderanno le confessioni giudiziali, quantunque fatte in una forma che non sarebbe, secondo le leggi nuove, efficace a produrre un diritto, e le confessioni tacite risultanti dalla mancanza di una impugnativa diretta, precisa ed immediata delle circostanze addotte dalla parte contraria in proprio favore (§ 11 reg. giud.) Che si intenderà egli per effetti giuridici di prove seguite? Oltre alla validità della forma con cui le prove furono assunte, la quale non potrebbe essere posta in dubbio, si intenderà stabilita la verità legale del fatto che si è voluto provare, quantunque il sistema probatorio delle leggi nuove respinga la presunzione di verità dei fatti non contraddetti, e non riconosca per veri che i fatti provati?

Nondimeno io ho creduto che per due gravissime ragioni l'articolo 18 della legge transitoria processuale del 1865 dovesse essere riprodotto senza alcuna modificazione.

Parvemi innanzi tutto che la legge, dichiarando quali diritti o quali effetti giuridici debbano ritenersi acquistati, avrebbe usurpato l'ufficio del giudice. Ritenni poi che non fosse prudente mo-

dificare una disposizione che, in condizioni identiche, era stata applicata ad altre provincie del Regno, rette allora, in questo particolare argomento, dalla medesima legge. Qualunque dichiarazione nell'uno o nell'altro senso avrebbe potuto influire sulla decisione di cause pendenti, e creare, sullo stesso punto di diritto, fra l'una e l'altra provincia e fra cause decise o tuttora da decidersi una disparità di condizione giuridica che io volli con ogni studio evitare.

Un nuovo punto di diritto transitorio, che non erasi presentato all'epoca della unificazione legislativa del 1865, occorreva finalmente di definire, per quanto riguarda la determinazione dell'autorità giudiziaria alla quale debbono essere portati gli appelli dalle sentenze dei pretori foresi pronunciate anteriormente al 1. settembre 1871. Secondo la vigente norma di giurisdizione, se si eccettuano alcune cause determinate, l'appello dalle sentenze dei pretori foresi è di competenza del tribunale di appello; ma, ove si applicasse senz'altro l'articolo 84, N. 2, del nuovo Codice di procedura civile, tale appello, anche per le cause pendenti, dovrebbe ritenersi senza distinzione alcuna deferito al tribunale civile e correzionale.

Le transitorie del 1. maggio 1862, N. 580, provvedendo ad una analoga condizione di cose per la Lombardia, dichiarava (art. 4) che le sentenze pronunciate dai pretori foresi prima dell'attuazione delle nuove norme di competenza sarebbero appellabili davanti la Corte di appello. Forse si volle mantenere la guarentigia di un giudizio più elevato e costituito da un maggior numero di giudici, al quale, colla emanazione della sentenza, le parti avevano virtualmente acquistato il diritto; nè, colla procedura allora mantenuta in vigore, poteva derivarne danno, o spesa maggiore. Ma queste considerazioni non potrebbero avere ora un eguale valore. Il modo d'istruzione stabilito dalle leggi nuove per le cause in appello, e le tasse ben più gravi a cui esse vanno soggette davanti la Corte, renderebbero disagevole e dispendioso l'esercizio del diritto di appellare; ed il numero grandissimo di tali cause, anche per somme minime, recherebbe alla Corte di appello un ingombro di affari incompatibile affatto col suo ordinamento. Parvemi quindi che e l'interesse delle parti e quello dell'amministrazione della giustizia richiedessero di riservare alla competenza della Corte tutte le cause decise dai pretori foresi, che in primo grado di giurisdizione, e per ragione di materia o di valore sarebbero state, secondo le nuove leggi, di competenza dei tribunali civili e correzionali; e di rimandare le altre al giudizio dei tribunali civili e correzionali medesimi.

Ai giudizi che già fossero introdotti, ed alle cause che, per essere state decise in grado di appello anteriormente al 1. settembre 1871, dovessero essere proseguite in terza istanza, provvedevano per la Lombardia l'articolo 5 della legge 2 aprile 1865,

N. 2215 e l'articolo 19 del decreto 30 novembre di quell'anno, N. 2600.

Le condizioni analoghe, se non identiche, in cui la Venezia trovasi sotto questo aspetto, colla Lombardia consigliano a seguire lo stesso sistema, salve alcune modificazioni ed alcuni complementi.

Io ho innanzi tutto ritenuto necessario di togliere quella specie di vicendevole ed alternativa competenza a definire le cause in terza istanza, stabilita fra le Corti di appello di Milano e di Brescia dal secondo capoverso dell'articolo 19 delle transitorie del 1865. Se tale sistema era stato colà giustamente suggerito dalla contemporanea soppressione del tribunale di terza istanza, istituito nel 1859 in Milano, non vi sarebbe alcun motivo, di seguirlo ora, mutando, per le cause pendenti, il metodo adottato nella Venezia col decreto del 13 ottobre 1866, N. 3251, che attribuisce la competenza per giudicare delle cause in terza istanza ad una sezione del tribunale d'appello di Venezia,

Siffatta innovazione, spostando dal loro centro naturale molte cause, avrebbe cagionato gravi spese alle parti, e lesi, senza un corrispondente vantaggio dell'amministrazione della giustizia, molti interessi privati.

Parve perciò più conforme all'economia dei giudizi deferire la cognizione delle cause in revisione ordinaria o straordinaria alla sezione civile della Corte di appello competente per ragione di territorio, ai termini dell'articolo 3 della legge di unificazione del 26 marzo 1871, perchè vi sieno definite colle forme di procedura e per tutti gli effetti stabiliti dalla precedente legislazione.

Questo provvedimento però sarebbe rimasto incompleto, se, nella trattazione di queste cause di terza istanza, alle guarentigie riconosciute dalla cessante legislazione, non si fosse aggiunta quella che, per effetto dell'attuazione delle nuove leggi, viene ora estesa a tutti i giudizi civili, e cioè la oralità e la pubblicità della discussione.

Due considerazioni mi inducevano specialmente ad adottare questa aggiunta: desumeva la prima dal concetto di temperare, per quanto era possibile e senza alterarne la sostanza, il rigore del rito giudiziario anteriore, e di applicare agli affari pendenti le forme nuove che non fossero col rito medesimo incompatibili: traeva la seconda dai precedenti di Lombardia, la quale, per gli articoli 23, 24 della legge 27 marzo 1862, e l'articolo 7 del Regio decreto 1 maggio 1862, N. 580, aveva ottenuto fino da quell'epoca le guarentigie della oralità e della pubblicità, e continuò a goderne, anche dopo la soppressione del tribunale di terza istanza, fino al completo esaurimento delle cause relative.

Gli articoli 59, 60 e 61 del decreto sono destinati ad attuare questo concetto. Essi trovano riscontro negli articoli 14, 15, 19, 23 della legge 27 marzo 1862, nell'articolo 7 del Regio decreto 1. maggio 1862, N. 580, e negli articoli 39 e 68 a 73 del Regio

decreto 1. giugno 1862, N. 634; e, quanto all'ordine della discussione nella pubblica udienza, anche nell'articolo 538 del Codice di procedura civile; essendosi soltanto omesso, a simiglianza di quanto è stabilito pel giudizio i cassazione, l'obbligo di presentare e notificare le conclusioni riassuntive del fatto e del diritto della causa, come quelle che sono sufficientemente supplite dagli atti stessi della causa di revisione e dalla relazione fatta all'udienza dal consigliere a ciò delegato.

Le disposizioni relative alle sentenze contumaciali ed alle restituzioni in intero contenute negli articoli 62 e 63 del decreto, furono desunte dagli articoli 6, 7 e 8 delle transitorie del 1865, e mantenute nel loro concetto fondamentale, con qualche sviluppo maggiore delle disposizioni dirette ad attuarlo.

Parvemi infatti che le disposizioni suaccennate dovessero essere completate sotto due aspetti diversi. Possono esservi, all'epoca dell'attuazione delle nuove leggi, sentenze definitive contumaciali, per le quali, a termini delle leggi anteriori, sarebbero ammissibili i rimedi della purgazione di contumacia o della restituzione in intiero; possono trovarsi all'epoca stessa pendenti degli incidenti per purgazione di contumacia o per restituzione in intiero. Al primo evento è facile provvedere, prescrivendo che il diritto sorto per effetto delle leggi precedenti debba essere esercitato colla forma nuova che vi è corrispondente, e cioè, mercè la opposizione. Al secondo risponde un provvedimento conforme a quello adottato per tutte le cause pendenti, portando l'incidente per purgazione di contumacia o per restituzione in intiero al giudizio corrispondente delle leggi nuove, e colle forme che, secondo la natura sua, sono dalle leggi medesime prescritte, e, cioè, colla procedura incidentale.

L'articolo 64 provvede ad un bisogno speciale della Venezia. Le transitorie del 1865 non potevano contenere disposizione alcuna per quanto riguarda i *giudizi di sindacato* che traggono la loro origine dalla ordinanza imperiale 12 marzo 1859, N. 46. Alcuni di tali giudizi si trovano tuttora pendenti, nè può supporsi che al 1. settembre 1871 sieno esauriti. È quindi necessario provvedere al modo di deffinirli; e niuno mi parve più opportuno che quello di ordinarne il compimento davanti l'autorità e colle forme di procedura, tutte particolari all'indole di questa specie di giudizi contenziosi ad un tempo e disciplinari, che sono prescritte dalla vigente legislazione.

Le norme per l'esaurimento dei giudizi di concorso vennero desunte da quelle stabilite per la Lombardia nell'articolo 20 delle transitorie del 1865. A condizioni identiche debbono corrispondere identiche disposizioni. Mi è nondimeno sembrato necessario di completare la disposizione del terzo capoverso del suddetto art. 20, a cui corrisponde l'articolo 65 del decreto, con quella dell'ultima parte dell'articolo 16 della legge 27 marzo 1862, e che è

analoga a quanto venne disposto pei concorsi sulle sostanze di commercianti nell' articolo 10 del Reale decreto 10 dicembre 1865, N. 2640: ed a tale scopo basta prescrivere che la dichiarazione di liquidità delle insinuazioni ammesse dal curatore venga pronunciata con decreto del giudice delegato.

Il concetto degli articoli 66 e 67 del decreto relativi alle esecuzioni intraprese anteriormente al 1. settembre 1871 corrisponde a quello degli articoli 9 e 10 delle transitorie del 1865. Due soli mutamenti sono occorsi nella redazione. È sembrato prima di tutto che meglio rispondesse alla costante pratica della precedente procedura esecutiva immobiliare di fissare con un solo decreto il giorno del primo e del secondo incanto; ed al principio di reputare acquisiti alle parti ed esecutorii gli incanti che già fossero stati indetti, il mantenere l' esecuzione non solo del primo, ma ben anco del secondo incanto che già fosse stato ordinato. Ritenni poi opportuno di indicare esplicitamente con quali atti dovrebbe essere riassunto il procedimento esecutivo secondo le forme nuove, ove, per essere riuscito infruttuoso il primo o gli altri incanti già ordinati, dovessero seguirsi per l' ulteriore corso della esecuzione le norme del nuovo Codice di procedura civile.

Alle disposizioni degli articoli 72 e 74 del decreto, relative all' esaurimento degli affari di onoraria giurisdizione, corrispondono rispettivamente gli articoli 15 e 17 delle transitorie del 1865 e l' articolo 6 del Reale decreto 1. maggio 1862, N. 580.

È invece nuova, e richiesta da rilevanti motivi di opportunità, la disposizione dell' articolo 73. Dacchè l' articolo 19 del decreto, riproducendo testualmente l' articolo 23 delle transitorie pel Codice civile del 1865, ha riconosciuta l' efficacia dei testamenti nuncupativi stragiudiziali, parvemi necessario dichiarare presso quale autorità, e con quali forme e condizioni potessero in conformità delle leggi anteriori, essere giudizialmente rilevati o confermati. Ove tale dichiarazione mancasse, non sarebbe certamente precluso ogni mezzo per raggiungere lo stesso scopo, sia coll' assunzione della prova testimoniale in un procedimento contenzioso, sia fors' anco coll' audizione dei testimoni a *perpetua memoria*. Ma all' uno e all' altro mezzo, accettabili come espediente ove altro non ve ne fosse, ho stimato opportuno aggiungere quello di mantenere ai pretori, come giudici di disposizione onoraria, la facoltà di raccogliere le disposizioni testamentarie nuncupative colle norme e per tutti gli effetti riconosciuti dalle antiche leggi e dall' articolo 19 del decreto.

Chi tiene conto del modo speciale onde è ordinato nella Venezia l' esercizio dell' avvocatura, comprende facilmente come fosse d' uopo studiare con molta diligenza le norme atte a conciliare l' ordinamento medesimo, che non si avea la facoltà di mutare, col sistema sostanzialmente diverso che viene supposto dalla nuova procedura civile.

Sono diretti a soddisfare a questa necessità gli articoli 75, 76, 77 del decreto, i quali nulla contengono, per verità, di nuovo, ma raccolgono e completano le disposizioni che, dal 1862 in poi, vennero date per la Lombardia, dove l'esercizio dell'avvocatura è tuttora retto dalle medesime leggi, e sottoposto ad eguali discipline.

Il concetto fondamentale a cui ho dovuto subordinare le disposizioni che propongo è questo solo di conciliare la maggiore larghezza di libertà, che può essere concessa nell'esercizio delle funzioni di avvocato, cogli indispensabili legami e le speciali responsabilità che derivano dall'esercizio delle funzioni di procuratore; funzioni di avvocato e di procuratore che, secondo gli ordini vigenti, continueranno ad essere esercitate dalla stessa persona.

A questo scopo, se coll'articolo 75, sostanzialmente conforme agli articoli 16 e 22 delle transitorie del 1865 ed all'articolo 33 della legge 27 marzo 1862, mantenendo fermo il vigente ordinamento del patrocinio, si è potuto autorizzare anche gli avvocati della Venezia, nominati per esercitare le loro funzioni in una determinata residenza, a trasportarla altrove; col successivo articolo 76 si sono dovute stabilire le condizioni nelle quali questo cambiamento di residenza può avere luogo, e quali sono gli effetti che ne possono derivare.

E qui era ovvio distinguere fra gli avvocati della Venezia, i quali riuniscono in diritto e in fatto la qualità di avvocato e di procuratore, e gli avvocati ammessi all'esercizio in altre provincie. Quanto ai primi, null'altro era necessario fuorchè regolare il modo onde debbano far constare della loro qualità; e a ciò provvede la 1.ª parte dell'articolo 76 del decreto conforme agli articoli 82, 83, 84, 85 del regolamento 1. giugno 1862, N. 634. Quanto agli altri, era di necessità seguire le norme tracciate dal Regio decreto 18 dicembre 1862, N. 1041. È mercè di questo soltanto che può essere assicurata alle parti, nelle cause civili, una legale rappresentanza, ed il comodo e facile esaurimento di quegli atti del procedimento civile che richiedono il ministero del procuratore.

Quanto alla facoltà che potesse spettare agli avvocati della Venezia di essere ammessi ad esercitare il loro ministero davanti la Corte di cassazione, rendendo meno severe le condizioni stabilite negli articoli 32 della legge 27 marzo 1862 e 22 della legge transitoria per la procedura civile del 1865, ed avvicinandomi invece alle norme adottate in proposito per gli avvocati della provincia romana, ho creduta necessaria una distinzione. Era giusto che agli avvocati ammessi già all'esercizio del loro ministero presso la terza istanza fosse mantenuta la facoltà di esercitarlo anche davanti la Corte di cassazione. Per quelli che non hanno tale facoltà era pure giusto sottoporli alla condizione del decennio di tirocinio dal compimento della pratica forense, prescritta dalle leggi che su questo argomento imperano nella maggior parte del Regno. In questo senso provvede l'articolo 77 del Regio decreto.

Un ultimo punto, che fece sorgere non pochi dubbi nella pratica, avrebbe richiesto qualche provvedimento: e cioè la disciplina degli avvocati. Ma da un lato ho dovuto riconoscere che l'articolo 292 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, num. 2626, ora pubblicata nel Veneto, mantenendo in vigore le disposizioni in materia di competenze disciplinari delle autorità giudiziarie sugli avvocati e procuratori, ha sufficientemente provveduto alle principali esigenze della disciplina delle curie; ed ho poi dovuto dall'altro lato considerare che non sarebbe conveniente dare ora disposizioni nuove, mentre una legge fu presentata al Parlamento per provvedere all'ordinamento dell'esercizio delle funzioni di avvocato e procuratore, e si ha speranza che venga sollecitamente approvata.

Le disposizioni transitorie del 1865 non hanno dato alcun provvedimento per regolare l'applicazione delle nuove leggi relative al patrocinio dei poveri a tutti gli affari pei quali, a norma delle leggi anteriori, fosse già stato concesso il beneficio della clientela gratuita e della prenotazione dei bolli e tasse. L'articolo 27 del Regio decreto 1. giugno 1862, n. 635, mi servì però di primordiale concetto della disposizione che propongo coll'articolo 78 del decreto.

Far cessare senz'altro e per effetto dell'attuazione delle nuove leggi un beneficio legalmente concesso, avrebbe potuto grandemente pregiudicare il corso ordinario delle cause: mantenere integralmente ed irrevocabilmente un beneficio per natura sua revocabile sarebbe stato eccessivo. Fra i due estremi parve equo il mantenere in massima il beneficio già concesso, deferendo però ad un tempo alle Commissioni pel gratuito patrocinio l'esaminare se concorrano per conservarlo le condizioni stabilite dalle leggi nuove.

Capo IV. — *Disposizioni relative al Codice di commercio.*

Nell' argomento delle disposizioni transitorie per l' attuazione del Codice di commercio, poche modificazioni erano richieste a quelle che, all'epoca dell' unificazione legislativa del 1865, furono pubblicate col decreto 10 dicembre 1860, num. 2640.

Due modificazioni di lieve importanza, risultanti dagli articoli 80 e 88, provvedono agli speciali istituti delle società commerciali risultanti da contratti non redatti in iscritto, a tenore delle disposizioni del Codice di commercio germanico; ed alla procedura di componimento introdotta nel Veneto colla legge 17 dicembre 1862: nè su di esse occorre di dare alcuna spiegazione.

Un solo cômpito, ma importantissimo, mi rimaneva, nella necessità di coordinare la legge di cambio germanica, mantenuta in vigore nelle provincie venete, alle disposizioni del nuovo Codice di commercio e della nuova procedura civile.

A questo intento provvede l' articolo 82 del decreto.

Sotto il primo punto di vista, di coordinare cioè le disposizioni della legge di cambio con quelle del nuovo Codice di commercio, parvemi fosse fondamentale il principio che la legge speciale dovesse prevalere alla legge generale; e però che col mantenere in vigore la legge di cambio germanica rimanessero implicitamente derogate tutte quelle disposizioni del Codice che sono ad essa contrarie, o sono con essa incompatibili. Nondimeno è facile scorgere che, spingendo questo principio alle estreme sue conseguenze, si potrebbe recare non poca perturbazione in altre parti del Codice di commercio, nelle quali il richiamo delle cambiali o dei biglietti all'ordine non ha luogo che o per ragioni di analogia, o per complemento di altre disposizioni del Codice medesimo.

L'articolo 428 del Codice di commercio, per esempio, attribuisce all'atto di prestito a cambio marittimo, che soddisfa determinate condizioni, gli stessi effetti, e le azioni in garanzia, del biglietto all'ordine; ma deriverà egli da ciò che tali effetti e tali azioni sieno quegli stessi riconosciuti per la legge di cambio alle cambiali, sia proprie, sia secche? Grave dubbio per vero; e probabilmente non il solo che deve necessariamente sorgere dalla coesistenza di leggi che nulla hanno di comune nell'origine loro, e nei principii da cui derivano. Ma la esistenza del dubbio non porta seco la necessità di scioglierlo con una disposizione legislativa. Sarebbe forse questo un sistema in alcuna parte utile; ma all'utilità riescirebbe almeno pari il pericolo di uscire, in quest'opera di coordinamento, dallo stretto campo del diritto transitorio, e di pregiudicare in tal modo quelle altre questioni che non fossero prevedute, o non lo fossero completamente, e che potranno ad ogni modo essere risolute colla scorta dei principii del diritto, e chiarite dalla giurisprudenza.

Parvemi quindi più savio partito affermare un concetto generale, che, senza dirimere tutte le questioni, servirà di guida a scioglierle; determinando nell'art. 82, lettera *a* del decreto, che, ogniqualvolta il Codice di commercio parla di lettere di cambio o di biglietti all'ordine, si intendono indicati i titoli cambiari riconosciuti dalla legge speciale di cambio in quanto lo comporti l'indole loro.

Sotto il secondo punto di vista, di coordinare, cioè, la legge di cambio alla nuova procedura, oltre parecchi chiarimenti, di cui è evidente il significato e la portata, mi parve indispensabile una disposizione che assicurasse alla legge di cambio quell'efficacia, e le mantenesse quei caratteri pei quali fu ritenuta preferibile al diritto cambiario italiano.

Allorquando venne in discussione la proposta di mantenere nel Veneto la legge di cambio germanica è sorto il dubbio se, disgiungendola dalla speciale procedura sancita nel regolamento del 31 marzo 1850, che aveva con essa comune la origine, e per essa era stata pubblicata, potesse temersi qualche perturbazione.

Uno studio accurato su questo argomento aveva risolto il dubbio in senso negativo; ma si era però ad un tempo riconosciuto che in un solo punto la procedura nuova avrebbe fatto difetto, in quanto riguarda cioè la *esecuzione cauzionale*, a cui non poteva ritenersi corrispondente il sequestro conservativo o giudiziario stabilito dalle leggi nuove.

Parvemi nondimeno che non fosse difficile trovare un temperamento atto a rispondere, per quanto era possibile, all'intento che la legge di cambio si prefigge; e che a tal'uopo valesse di riconoscere *il diritto al sequestro* ed alla cauzione, ogniqualvolta concorrano le condizioni che, secondo la procedura precedente, davano *diritto all' esecuzione cauzionale*.

Il concetto giuridico, che serve di base al proposto provvedimento, è desunto dall'articolo 23 e segnenti della legge di cambio. Il diritto alla cauzione quivi riconosciuto, conciliato col diritto all'esecuzione cauzionale preveduta dal § 4 dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 1850, doveva essere coordinato all'istituto del sequestro conservativo, ammesso dalle nuove leggi nell'articolo 924 del Codice di procedura. Sono questi gli elementi che concorrono a costituire quel diritto del possessore della cambiale protestata per mancanza di accettazione o di pagamento, fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, e che non dia luogo a dubbi, di ottenere il sequestro conservativo che è riconosciuto nell'articolo 82, lettera *f*, del decreto. Una sola restrizione si credette di aggiungere, pel caso in cui fosse prestata cauzione col deposito dell'importo della cambiale e delle spese nelle mani dell' usciere, per analogia a quanto è stabilito nell'articolo 23 della legge di cambio, ed è di pratica costante secondo la giurisprudenza del nuovo Codice di procedura civile.

Capo V. — *Disposizioni relative al Codice di procedura penale.*

Per analogia di condizioni legislative, la traccia da seguire per le disposizioni transitorie relative al Codice di procedura penale, anzichè da quelle sancite col regio decreto 30 novembre 1865, N. 2607, doveva essere desunta dal regio decreto pubblicato il 1. maggio 1862, N. 579, per l'attuazione nella Lombardia del Codice di procedura penale.

Alcune modificazioni ritenni nondimeno necessarie, e di esse soltanto espongo in breve i motivi.

Si riferisce la prima, redatta nell' articolo 93 del decreto, alla legittimazione dell' arresto degl' inquisiti che, all'attuazione delle nuove leggi si trovassero in carcere di prevenzione. Nel profondo mutamento della legge penale e delle norme relative alla detenzione preventiva e alla libertà provvisoria, e nell' atto di introdurre il nuovo istituto della scarcerazione provvisoria per insuffi-

cienza di indizi, parvemi necessario un precetto legislativo che ordinasse alla Camera di consiglio di rivedere entro un breve termine i processi pendenti cogl' imputati detenuti, e di pronunciarsi sulla legittimità dell' arresto in confronto sì della nuova legge statuente che sia applicabile per l' articolo 3 del Codice penale, e sì della nuova procedura. Non avverrà quindi che per ignoranza di legge o per difetto di domanda sia protratta di un solo giorno la detenzione di coloro che, per beneficio della legge nuova, hanno diritto di ottenerne la cessazione.

Per la seconda, sancita negli articoli 94 e 98 del decreto, ogni causa pendente, nella quale sia stato pronunciato il conchiuso di accusa che non sia stata decisa in prima istanza, ritorna al pubblico Ministero per le sue richieste alla Camera di Consiglio, a cui viene demandato di pronunciare l' ordinanza definitiva secondo le leggi nuove. È questo il concetto, sebbene espresso con maggior precisione, che fu seguito nell' articolo 2 pel regio decreto 1. maggio 1862, e che, sottoponendo a preventivo esame la questione di competenza secondo le leggi nuove, serve mirabilmente all' economia dei giudizi. Ma nell' applicazione viene però notevolmente esteso, giacchè, allontanandosi da quanto fu stabilito nell' articolo 4 del regio decreto 1. maggio 1862 e nell' articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1865, fa partecipare alle maggiori guarentigie stabilite dalle leggi nuove anche le cause nelle quali il dibattimento fosse incominciato o si trovasse prorogato al 1. settembre 1871, e non fosse all' epoca stessa pronunciata la sentenza di prima istanza.

L' articolo 95 del decreto, che risponde al provvedimento sancito in modo normale per la Toscana nell' articolo 12 del regio decreto 30 novembre 1865, N. 2607, venne suggerito dalla condizione analoga in cui si troverà, in via transitoria, la Venezia, rispetto ai reati commessi anteriormente dall' attuazione del nuovo Codice penale, ai quali non fosse applicabile l' articolo 3 del Codice medesimo.

Nel formularlo sorse però grave dubbio intorno al sistema da seguirsi nel determinare, per quanto riguarda la competenza, la corrispondenza dei reati qualificati crimini dal Codice austriaco con quelli reputati tali dalla legge nuova: ma nell' intento di non privarli delle maggiori guarentigie del giudizio per giurati, e di non entrare in distinzioni che avrebbero potuto reputarsi arbitrarie ho stimato che tale determinazione, anzichè da un confronto della durata e della natura della pena, dovesse essere desunta dalla *qualificazione nominativa* attribuita al reato dalla legge anteriore.

Quanto alla determinazione dei reati di competenza dei tribunali civili e correzionali e dei pretori, nessuna difficoltà poteva sorgere: solo mi parve necessario di dichiarare devoluta alla competenza dei tribunali correzionali la confisca di generi di un valore superiore a lire trecento, inflitta come pena principale: e ciò

per riguardo all' importante ed estesa applicazione che ha nel Veneto la legge boschiva del 27 maggio 1811, che in forza dell' articolo 857 del Codice di procedura penale rimane quivi in vigore, e nella quale la confisca è appunto preveduta come pena principale pel pascolo abusivo.

Gli stessi motivi pei quali, nell' articolo 5 del regio decreto 1, maggio 1862, n. 579, si ritenne che le cause penali nelle quali, all' attuazione delle nuove leggi, fosse pronunciata la sentenza di prima istanza, dovessero essere proseguite in seconda e terza istanza, secondo le norme di competenza e colle forme stabilite dalle leggi anteriori, mi indussero a seguire un eguale sistema negli articoli 99, 100 e 101 del decreto.

Il sistema della prova legale, a cui si riannoda e da cui dipende quello della seconda istanza e della revisione, non potrebbe in nessuna guisa essere coordinato ai nuovi ordini giudiziari, pei quali la presunzione della verità legale si fonda esclusivamente sul convincimento di giudici, e la seconda istanza apre l' adito alla ripetizione e talora alla rinnovazione del giudizio, anzichè alla revisione della sentenza.

L' idea d' altronde di appelli in materia criminale, deferiti alla cognizione di una sezione incaricata degli appelli correzionali, e la mancanza di una forma nelle leggi nuove che corrisponda all' importanza del giudizio, o sarebbe ripugnante e contraddittoria con sè stessa, o avrebbe creato un sistema diverso ad un tempo dall' antico e dal nuovo sistema, ed eccedente quindi i confini del diritto transitorio.

Ho nondimeno studiato se, a somiglianza di quanto fu ammesso per le cause civili in terza istanza, si fosse potuta aggiungere la oralità e la pubblicità del giudizio. Ma le stesse difficoltà ora notate escludevano anche questo temperamento, il quale d'altronde non avrebbe potuto essere che di mera *forma*, e sarebbe poi compensato dal terzo grado di giurisdizione in merito, che costituisce certamente di per se stesso una pregevole guarentigia.

L' articolo 102 del decreto risponde ad un bisogno universalmente sentito nel Veneto. Il gran numero e l' importanza dei boschi rendono ivi assai frequenti le contravvenzioni boschive, che la legge 27 maggio 1811, colle severissime pene che vi sono profuse, non è riuscita a diminuire. Forse anzi si dubitò che quella severità avesse raggiunto un effetto contrario; giacchè, durante il precedente Governo, parecchie furono le disposizioni dirette a mitigarne gli effetti, sia per quanto riguarda la confisca, sia per ciò che si riferisce al benefizio della straordinaria mitigazione.

Vero è che all' attuarsi delle nuove leggi in Lombardia, dove è pure vigente la legge boschiva del 1811, si lasciò alla giurisprudenza il còmpito di provvedere a questo gravissimo argomento; ma se questa, a riguardo della confisca, trovò nell' interpretazione ed applicazione dell' articolo 74 del Codice penale un equo temperamento, ri-

mase oscillante presso i giudizi di merito, e si manifestò affatto contraria in Cassazione, quanto alla facoltà di straordinaria mitigazione che si ritenne cessata colla procedura penale da cui emanava.

Se non che a me parve che in un argomento di suprema importanza e che può arrecare grave perturbazione, dovesse procedersi con molta ponderazione, e non dovesse essere rifiutata una transazione che riuscisse conforme ad un tempo al diritto ed all'equità.

Da che infatti l'ordinanza del 25 giugno 1855, n. 113, aveva riconosciuta l'applicabilità della facoltà di straordinaria mitigazione alle contravvenzioni boschive, parvemi che la disposizione del § 311 del regolamento di procedura penale del 1853 possa considerarsi come parte di diritto statuente della legge boschiva del 27 maggio 1811, e che per effetto dell'articolo 857 del nuovo Codice di procedura penale debba essere con essa legge mantenuta in vigore. E per renderla applicabile in quel modo che è concesso dai nuovi ordini giudiziari, ho dichiarato che la facoltà stessa è riservata ai giudizi di appello, come giudici supremi del merito delle cause penali.

Un'ultima aggiunta mi è occorsa a questo argomento della procedura penale: essa risulta dagli articoli 105, 106 e 107 del decreto, e riguarda le cause pendenti nella Venezia davanti ai *giudizi di finanza.*

Mantenuti essi finora per giudicare dei reati e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, e costituiti in modo affatto eccezionale da funzionari giudiziari ed amministrativi, con una forma di procedura piuttosto economica che giudiziaria, debbono necessariamente cessare per solo effetto dell'attuazione delle leggi nuove. Mi parve nondimeno opportuno dichiararlo, e provvedere, in modo analogo a quello stabilito per le cause penali e per le considerazioni ivi indicate, all'ulteriore prosecuzione ed al compimento delle cause pendenti, sì in primo che in secondo grado di giurisdizione.

Capo VI. — *Disposizioni relative all'ordinamento giudiziario.*

Le disposizioni transitorie relative all'ordinamento giudiziario, sono già comprese negli articoli 272 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865; nè per renderle applicabili, in quanto occorra, alla Venezia, è necessario alcun provvedimento speciale. Quelle che io propongo negli articoli 108 e seguenti del decreto sono dirette unicamente a coordinare le disposizioni suddette alle speciali condizioni del Veneto, ed in qualche parte a completarle.

E per vero gli articoli 108, 114, 115, 119 del decreto richiamano come applicabili al Veneto le disposizioni degli articoli 272, 273, 282, 287 della legge: l'articolo 109 estende ai pretori ed agli aggiunti giudiziari della Venezia le disposizioni sancite nell'ultima

parte dell'articolo 276, e nell'articolo 277 per gli alunni di giurisprudenza e pei giudici soprannumerari delle provincie napoletane: l'art. 111 riproduce, accomodandolo al sistema della nuova legge giudiziaria, l'articolo 235 della legge 13 novembre 1859, num. 3781; ma lo completa, sottoponendo gli ascoltanti giudiziari all'esame pratico stabilito dalle leggi nuove, che, senza presentare gravi difficoltà, accrescerà decoro e titoli per l'ulteriore corso della carriera giudiziaria: gli articoli 112 e 113 trovano corrispondenza negli articoli 26 e nel capoverso dell'articolo 28, dettati per analoghe necessità, nella legge del 27 marzo 1862: e finalmente gli articoli 122 e seguenti sono tolti dagli articoli 8 e seguenti del regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2628, sancite allorchè venne per la prima volta attuata in Toscana l'istituzione dei giurati.

Alcune disposizioni nuove sono contenute negli articoli 110 e 120, relative alla proposta ed alla nomina dei conciliatori e dei membri dei tribunali di commercio; e negli articoli 121 e 122 intorno al modo onde sostenere le spese per la retribuzione agli scrivani, ed anticipare alle preture le spese d'ufficio, finchè il provento ordinario delle tasse di cancelleria non permetta di applicare in tutta la sua estensione l'articolo 156 della legge sull'ordinamento giudiziario. Ma la evidenza delle ragioni che le giustificano rende superflua ogni spiegazione.

Un solo argomento che tocca ai più vitali interessi dei funzionari giudiziari, la formazione della graduatoria e la distribuzione degli stipendi, ha richiamata tutta la mia attenzione.

D'uopo è ricordare che nei diversi riordinamenti delle magistrature giudiziarie del Regno non si sono sempre seguite le medesime norme; e che questa difformità, dopo avere cagionata qualche perturbazione nella carriera della magistratura, ha consigliato la riforma sancita nell'articolo 286 della legge 6 dicembre 1865, per la quale le graduatorie speciali o regionali esistenti rimasero chiuse, ogni passaggio dall'una all'altra venne vietato, e tutti i funzionari nominati di nuovo o promossi di grado dovettero essere classificati nella graduatoria generale ordinata nell'articolo 254 della legge.

È pure d'uopo di ricordare che, annessa la Venezia all'Italia e mantenuti i precedenti ordini giudiziari, quei magistrati continuarono ad essere classificati nella speciale loro graduatoria, e quivi ottennero le normali loro promozioni sì di grado che di stipendio.

Attuandosi in questo stato di cose le nuove leggi, parvemi che null'altro occorresse se non se di dichiarare applicabile, anche alle nomine ed alle promozioni da farsi in occasione del riordinamento del personale giudiziario veneto, le norme stabilite nell'articolo 286 della legge 6 dicembre 1865. Mercè di esse i funzionari di nuovo nominati, o promossi di grado, dovrebbero essere classificati nella graduatoria generale della magistratura del regno; quelli che non

ottenessero promozione di grado continuerebbero a rimanere classificati nella speciale graduatoria veneta, e fra essi verrebbero distribuiti, secondo l' anzianità rispettiva, gli stipendi stabiliti dalla legge nuova. Gli stipendi di categoria superiore, che pure sopravanzassero dopo fatta tale distribuzione, verrebbero assegnati ai funzionari più anziani dello stesso grado, esistenti nelle altre graduatorie speciali.

Se non che, questo sistema, inspirato alla più scrupolosa giustizia, presenta una ulteriore difficoltà che è pur d'uopo superare, affinchè egualmente giusta ne riesca l'applicazione. Per determinare infatti quando debbasi intendere avvenuta promozione di grado, è necessario entrare in un esame, non ancora tentato dalle nostre leggi, per stabilire la corrispondenza dei gradi degli ordini giudiziari antichi rispetto a quelli riconosciuti dagli ordini nuovi.

Parecchie e gravi considerazioni mi hanno però trattenuto dal risolvere fin d'ora questo difficile problema. Io ho dovuto considerare che la questione non era nuova nella nostra amministrazione; che già erasi presentata più volte, e le decisioni adottate nè erano state sempre concordi, nè erano state accolte senza contraddizione e senza reclami; che era argomento nel quale una decisione qualsiasi avrebbe alla fin fine avuto gli effetti, non di una dichiarazione di principio, ma di una definizione di diritti privati e personali; che questa definizione, ponendo in relazione di confronto l'ordinamento giudiziario veneto con quello del regno, avrebbe potuto creare un conflitto di interessi fra i funzionari giudiziari delle diverse graduatorie regionali. Gravi considerazioni queste che, se non costituivano un serio obbietto al sistema, rendevano però assai delicata una qualsiasi soluzione.

Ho quindi reputato opportuno richiedere, prima di deliberare, il voto del Consiglio di Stato, il quale ha già dovuto ripetutamente occuparsi di questa questione con quell'autorità che contraddistingue i suoi responsi. Io procurerò nondimeno che la soluzione del difficile problema venga, per quanto è possibile, sollecita.

Spero che la M. V., approvando le considerazioni colle quali ho avuto l'onore di giustificare le disposizioni di questo decreto, vorrà accordargli la sua reale sanzione.

N. 284 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
28 *Giugno* 1871, *N.* 174.

REGIO DECRETO

25 Giugno 1871,

CONTENENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ALTRE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, N. 129 (Serie II.), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle Leggi estesi alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d' Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I. — *Disposizioni relative al Codice civile.*

Art. 1. — Coloro, che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla, uniformandosi al disposto dall' articolo 13 del nuovo Codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell' ultimo capoverso dell' articolo 10 del Codice stesso.

Alla moglie ed ai figli minori di colui, che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell' attuazione del nuovo Codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell' articolo 11

dello stesso Codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del medesimo.

Art. 2. — Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo, entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, le condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo tali condizioni nel detto termine, sono reputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso Codice.

Art. 3. — Fino alla promulgazione di un Codice penale per tutte le provincie del Regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita, e del carcere duro a vita, pronunciate dopo l'attuazione del nuovo Codice civile, traggono seco la perdita dei diritti politici, e della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato.

L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente, è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo Codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni risguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente: a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccetto se la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

Art. 4. — La condizione di coloro che, per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente, cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto Codice.

Art. 5. — Il curatore, nominato agli assenti giusta le leggi anteriori, continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio dei diritti concessi dal nuovo Codice agli eredi presunti: tali diritti potranno essere esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal Codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono, a norma del detto Codice, essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

Art. 6. — Le disposizioni degli articoli 189, 190, e della prima parte dell'articolo 193 del nuovo Codice, non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Art. 7. — I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno del

l' attuazione del nuovo Codice, saranno continuati davanti la Corte d' appello secondo le norme stabilite nel Codice medesimo.

Art. 8. — I figli di famiglia che, quantunque minori degli anni ventuno, al giorno dell' attuazione del nuovo Codice avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà, salvo la disposizione dell' articolo 14 del presente decreto.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di volontaria o legale emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela, giusta le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 9. — L' usufrutto legale, attribuito dal nuovo Codice ai genitori sui beni dei figli, spetta, dal giorno dell' attuazione di esso, anche sui beni ai medesimi pervenuti prima di quel giorno.

Art. 10. — Coloro, che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo Codice attribuisce ad un ascendente od al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un' altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia, da radunarsi giusta l' articolo seguente, delibererà chi debba preferirsi nella tutela; salvo richiamo al tribunale civile.

Il contutore, dato all' ava secondo le leggi anteriori, è considerato come protutore.

Ove non esista protutore, il consiglio di famiglia nella sua prima adunanza deve nominarlo.

Art. 11. — Anche per le tutele già aperte al giorno dell' attuazione del nuovo Codice è costituito un consiglio di famiglia permanente, giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall' attuazione dello stesso Codice, i tutori, i protutori e le altre persone indicate nell' articolo 250 del Codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite.

La convocazione può dal pretore ordinarsi anche d' uffizio, o sull' istanza del Pubblico Ministero o del sindaco del comune.

Art. 12. — Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche inscritte sui loro beni secondo le leggi anteriori, continuano a sussistere finchè il consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell' articolo 292 del nuovo Codice, e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione.

Art. 13. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo Codice, in quanto possano avere applicazione.

Art. 14. — I minori, che al giorno dell' attuazione del nuovo

Codice siano in istato di volontaria o legale emancipazione, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

Art. 15. — Le interdizioni, le prorogazioni della patria potestà o della tutela, e qualsiasi deputazione di curatore, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria sull'istanza di qualunque interessato, o del Pubblico Ministero, a norma delle disposizioni stabilite dal nuovo Codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 16. — I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli amministratori accennati nei precedenti articoli, devono nell'esercizio delle funzioni loro affidate, uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve, entro sei mesi dalla detta attuazione, far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'articolo 343 dello stesso Codice, semprechè l'iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del Codice medesimo.

Art. 17. — Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

Art 18. — Le disposizioni del nuovo Codice contenute nel titolo *delle successioni* sono applicabili anche alle femmine già dotate o maritate, ed ai loro discendenti; e saranno prive di effetto le rinunzie fatte nell'atto dotale od altrimenti giusta le leggi anteriori.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi in conformità delle leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

Art. 19. — I testamenti per atto privato o stragiudiziale, fatti prima dell'attuazione del nuovo Codice a norma delle leggi anteriori, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore.

Art. 20. — I fedecommessi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fedecommessarie, ordinati secondo le leggi anteriori, sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1. settembre 1871; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo

Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1. settembre 1871, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

Art. 21. — All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garantia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da inscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice: ove la ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del Debito pubblico che costituiscano in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco.

Art. 22. — Le disposizioni del nuovo Codice relative al benefizio d'inventario sono applicabili anche alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto benefizio,

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime.

I giudizi di ventilazione in corso, semprechè non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo Codice.

Art. 23. — Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota leggitima fissata dal nuovo Codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso Codice.

Art. 24. — Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo Codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'art. 18 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

Art. 25. — Le rendite le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo fondiario od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione, sì legittima come testamentaria, stabilite nel nuovo Codice, senza riguardo alle vocazioni, in favore di determinati ordini di persone, contenute negli atti d'enfiteusi.

Art. 26. — È data facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite sem-

plici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita, giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il direttario può chiedere un aumento al capitale da pagarsi per l'affrancazione, tale aumento, in caso di contestazione, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario.

Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante od alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale.

L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e, in mancanza di patto speciale, secondo le leggi del tempo nel quale le concessioni furono fatte.

Art. 27. — Per determinare il capitale e la quota di laudemio, da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono reputate perpetue;

1. Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo.

2. Le concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3. Le concessioni a cui riguardo sia stata riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4. Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea, o discendenza, in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5. Le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo Codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

Art. 28. — Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda:

1. I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

2. I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio, spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo Codice se la domanda non fu proposta prima in conformità delle stesse leggi.

Art. 29. — Gli art. 1932 e 1942 del nuovo Codice non sono applicabili alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso Codice, ed agli atti che hanno già acquistata la data certa e che l'acquisteranno entro tre mesi dall'attuazione medesima.

Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nell'articolo seguente.

Art. 30. — Nei casi in cui, giusta le leggi anteriori, la rivocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile dopo la domanda giudiziale, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo Codice, ma non fosse ancora pronunciata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

Art. 31. — Le ipoteche e le prenotazioni, competenti giusta le leggi anteriori, sono conservate in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

Art. 32. — Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo Codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

Art. 33. — Le ipoteche e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritte al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere inscritte nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice.

Art. 34. — Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscano nei libri censuarii passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritte contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritte anche contro questi ultimi, giusta l'art. 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado.

Le disposizioni del nuovo Codice, relativamente alle persone che incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per le nuove iscrizioni indicate nel presente articolo.

Queste nuove iscrizioni saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Art. 35. — Le ipoteche e le prenotazioni indicate nel precedente articolo, che non siano inscritte nelle forme e nel termine in esse stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo Codice.

Art. 36. — Prima del giorno 10 agosto prossimo, i conservatori delle ipoteche delle provincie della Venezia e di Mantova trasmetteranno al presidente del tribunale della provincia in cui esiste l'ufficio ipotecario il registro generale ed i registri delle trascrizioni, delle

iscrizioni e delle annotazioni, per la *vidimazione* prescritta dall'articolo 2073 del Codice civile. I presidenti dei tribunali restituiranno i registri vidimati prima del giorno 20 di agosto.

Art. 37. — Le rinnovazioni delle iscrizioni, prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

Le dette rinnovazioni si debbono per la prima volta eseguire nel termine stabilito dalle leggi anteriori.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso Codice.

Art. 38. — Le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotte nei casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

La riduzione e la cancellazione delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso Codice.

Art. 39. — Il diritto o benefizio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi entro tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice, adempiendo le formalità da esso volute, purchè l'eredità non sia stata aggiudicata prima dell'attuazione medesima.

Art. 40. — Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizi di purgazione o di spropriazione forzata, che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia per i termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

Art. 41. — La trascrizione del titolo, l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni, e la trascrizione dell'atto di pignoramento degli immobili nelle espropriazioni, saranno eseguite entro tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice.

Art. 42. — L'arresto personale accordato in materia civile prima dell'attuazione del nuovo Codice non può aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal Codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi nel nuovo Codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 43. — Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Art. 44. — Nelle materie che formano oggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti riguardo ai

modi di conservare gli atti si pubblici come privati, ed agli uffiziali autorizzati a rilasciarne le copie.

Capo II. — *Disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.*

Art. 45. — Prima del giorno 31 luglio prossimo ciascun sindaco trasmetterà alla presidenza del tribunale provinciale attualmente esistente i registri dello stato civile occorrenti per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871, affinchè siano *vidimati* a norma dell'articolo 16 del Regio decreto 15 novembre 1865, N. 2602.

La *vidimazione* sarà fatta a cura dei presidenti; ed i registri saranno restituiti ai comuni entro i primi 15 giorni del mese di agosto.

Art. 46. — Il rifiuto dei Ministri dei Culti, od altri ufficiali incaricati secondo la precedente legislazione della tenuta dei registri dello stato civile, a rilasciare copie o certificati degli atti che sono incaricati di custodire e conservare, o ad eseguire le annotazioni e rettificazioni prescritte in conformità delle leggi nuove, è punito a norma dell'articolo 404 del Codice civile.

Ogni alterazione colpevole negli atti e registri suindicati dà luogo al risarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Capo III. — *Disposizioni relative al Codice di procedura civile.*

Art. 47. — Le cause che al 1. settembre 1871 saranno in corso d'istruzione presso i tribunali provinciali come giudici di prima istanza, presso il tribunale di commercio e presso le preture, verranno proseguite colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente a termini di detto Codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso, saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal 1. settembre 1871; l'atto suddetto potrà tuttavia aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo ora indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati nelle forme anteriormente prescritte dovranno compiersi giusta le medesime, semprechè la parte istante non abbia richiesto che siano continuati secondo le forme nuove. In ogni caso, agli esami dei testimoni non ancora sentiti sono applicabili le disposizioni degli articoli 241 a 247 del nuovo Codice di procedura civile.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra le dette cause, che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti un tribunale provinciale od al tribunale di commercio, e che, a termini delle disposizioni del nuovo Codice, sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti ai tribunali civili e correzionali ed al tribunale di commercio competenti per ragione di territorio: quelle dalla nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori saranno proseguite davanti i pretori.

Art. 48. — Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, pel nuovo Codice di procedura civile, sia necessario il ministero del procuratore, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'art. 158 del detto Codice; e la parte che ha ricevuta la notificazione dovrà, entro quindici giorni dalla medesima, far notificare all'altra, con semplice atto da procuratore a procuratore, l'eguale eseguimento del disposto dal successivo articolo 159.

I procuratori, tuttochè legalmente nominati secondo la legislazione anteriore, debbono, per la prosecuzione del giudizio già istituito, fare il deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

Art. 49. — I giudizi per cessione di beni o per patto pregiudiziale, istituiti prima dell'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente.

Per gli effetti del presente articolo, tali giudizi s'intenderanno istituiti quando, anteriormente all'attuazione del nuovo Codice, sia stato pubblicato l'editto, di cui ai §§ 78 e 463 del regolamento del processo civile.

Art. 50. — Per le cause che al 1. settembre 1871 si trovassero, a termini delle leggi anteriori, in istato di decisione in primo grado di giurisdizione davanti ai tribunali ed alle preture, si osserveranno le norme seguenti:

a) Le cause di competenza dei tribunali civili e correzionali o del tribunale di commercio, che, secondo le nuove leggi, devono essere trattate col procedimento formale, saranno iscritte a ruolo, a cura della parte più diligente, a norma dell'art. 173 del nuovo Codice di procedura civile. In seguito all'iscrizione a ruolo, le cause medesime saranno proseguite rispettivamente colle norme stabilite negli articoli 175 e seguenti, e nell'articolo 398 del detto Codice.

b) Le cause di competenza degli stessi tribunali civili e correzionali o del tribunale di commercio, che, secondo le nuove leggi, devono essere trattate a procedimento sommario, verranno chiamate all'udienza da stabilirsi dal presidente sopra istanza della parte più diligente, e saranno proseguite secondo le norme stabilite rispettivamente negli articoli 390 e seguenti, e negli articoli 411 e seguenti del detto Codice.

c) Nelle cause di competenza dei pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il pretore. All'udienza fissata per la comparizione, i rispettivi atti e documenti saranno rimessi al cancelliere; e il pretore fisserà il giorno per la pronunziazione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni degli articoli 435 e seguenti del detto Codice.

Art. 51. — Le cause aventi per oggetto beni o ragioni feudali, già introdotte in conformità del § 39 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e tuttora in corso di istruzione o in istato di decisione presso il tribunale provinciale di Venezia, saranno portate e

proseguite davanti il tribunale civile e correzionale di Venezia, secondo le norme e colle distinzioni stabilite negli articoli 47, 48 e 50 del presente decreto.

Art. 52. — I giudizi arbitrali, iniziati anteriormente al 1. settembre 1871, saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalla precedente legislazione.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano devenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunziate prima dell'epoca suindicata, e non ancora divenute esecutive a norma della precedente legislazione, si osserverà il disposto dall'articolo 24 del Codice di procedura civile.

Art. 53. — L'appellabilità delle sentenze e dei decreti è regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze e i decreti furono proferiti.

Art. 54. — L'appello dalle sentenze e dai decreti proferiti prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, sarà introdotto nelle forme e davanti l'autorità competente secondo il Codice medesimo.

I termini cominciati a decorrere prima dell' attuazione di detto Codice saranno regolati dalle leggi anteriori. Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero scaduti.

Art. 55. — Le cause già introdotte in grado di appello, e non ancora decise al 1. settembre 1871, verranno istruite e proseguite nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Le cause indicate in questo articolo saranno portate davanti l'autorità competente secondo le disposizioni di detto Codice, colle norme e nei termini stabiliti nel primo e secondo capoverso dell' articolo 47 del presente decreto.

Alle cause medesime è applicabile, anche quando già nè fosse compiuta l' istruzione, il disposto dell' articolo 490 del nuovo Codice di procedura, salvi i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

Art. 56. — Per gli effetti dei precedenti articoli 54 e 55, l' appello dalle sentenze pronunziate dalle preture prima dell' attuazione del nuovo Codice sarà introdotto o proseguito davanti i tribunali civili e correzionali ed il tribunale di commercio competenti per ragione di territorio, nei casi in cui, a norma del Codice medesimo, la causa sarebbe stata di competenza dei pretori per materia o per valore: in tutti gli altri casi sarà introdotto o proseguito davanti la Corte di appello competente secondo l' articolo 3 della legge 26 marzo 1871, N. 129 (Serie 2.ª).

Tuttavia le cause decise in primo grado di giurisdizione dai pretori, che secondo le leggi anteriori erano deferite per il giudizio di appello ai tribunali provinciali, saranno introdotte o proseguite davanti ai tribunali civili e correzionali competenti per ragione di territorio.

Art. 57. — Le sentenze pronunciate in grado di appello dopo il 1. settembre 1871, colle norme stabilite negli articoli precedenti non potranno essere impugnate se non coi mezzi stabiliti dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 58. — Le cause che al 1. settembre 1871 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione secondo le disposizioni delle leggi anteriori, verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che nel giorno 1. settembre 1871 si trovassero ancora pendenti, o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione ordinaria o straordinaria, saranno, nel modo stabilito dalla precedente legislazione, portate avanti la sezione civile della Corte di appello di Venezia o di Brescia competente per ragione di territorio secondo l'articolo 3 della detta legge 26 marzo 1871. La Corte pronunzierà col numero di giudici determinato dall'articolo 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, e colle forme di procedura stabilite pei giudizi di terza istanza, salvo il disposto dei seguenti articoli 59, 60 e 61.

La disposizione del precedente capoverso si applica anche ai ricorsi in revisione contro le sentenze proferite in secondo grado da tribunali provinciali.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non è ammesso ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi o secondi giudici, si osserveranno le disposizioni del nuovo Codice di procedura civile e del presente decreto.

Art. 59. — Le cause in grado di revisione nelle quali, giusta le disposizioni della cessante legislazione, devesi pronunciare sentenza, saranno discusse in udienza pubblica coll'intervento del Pubblico Ministero.

Art. 60. — Il giorno della discussione verrà fissato, sull'istanza della parte più diligente, con decreto del primo presidente da notificarsi per cura della parte medesima all'altra parte, quindici giorni almeno prima dell'udienza.

Quando concorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 346 del Codice di procedura civile, o si tratti di revisione straordinaria contro due sentenze conformi, gli atti saranno comunicati dal cancelliere almeno otto giorni prima della udienza al Pubblico Ministero, il quale farà alla udienza le conclusioni orali.

Alla formazione del ruolo delle cause da portarsi all'udienza, alla polizia delle udienze, ed all'ordine delle discussioni sono applicabili le disposizioni stabilite dalle leggi nuove per la trattazione delle cause formali davanti alle Corti di appello.

Art. 61 — Uno dei giudici farà all'udienza la relazione della causa dopo la relazione parlano gli avvocati, e, nei casi preveduti nel primo capoverso del precedente articolo, il Pubblico Ministero.

Le parti non potranno variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto ammesso il recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni purchè venga fatto per iscritto.

Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti regolarmente citata ad intervenirvi non si presenta, si sentirà la

parte comparsa; se nessuna si presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti, salvo alla Corte la facoltà di rinviare la causa ove una delle parti abbia giustificato, prima dell'ora fissata per l'udienza, di essere impedita di intervenirvi.

Art. 62. — Gli effetti giuridici delle sentenze definitive contumaciali sono regolate dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze medesime furono pronunciate.

Il diritto alla purgazione di contumacia, od alla restituzione in intiero per decorrenza di termine, spettante secondo le leggi anteriori, sarà esercitato col mezzo della opposizione stabilita dal nuovo Codice di procedura civile.

Le disposizioni dei due capoversi dell'art. 54 sono applicabili ai termini della purgazione di contumacia, e per la restituzione in intiero; e in generale a qualunque termine in cui debba compiersi un atto giuridico.

Art. 63. — Gli incidenti per purgazione di contumacia e per restituzione in intiero in seguito a decorrenza di termine, che fossero già pendenti al 1. settembre 1871, saranno portati nello stato in cui si trovano, e per tutti gli effetti preveduti dalle leggi anteriori, davanti all'autorità competente per la causa a cui si riferiscono, colla forma stabilita per gli incidenti negli articoli 181 e seguenti del nuovo Codice di procedura.

Art. 64. — I giudizi di sindacato relativi agli impiegati giudiziari, che sieno già introdotti prima dell'attuazione delle nuove leggi, saranno continuati e definiti secondo le norme stabilite nell'ordinanza imperiale 12 marzo 1859, N. 46.

Le decisioni che, secondo la citata ordinanza, sono di competenza del tribunale di appello verranno deferite alla Corte di appello competente secondo l'art. 3 della legge 26 marzo 1871; e quelle di competenza della Corte suprema di giustizia alla sezione incaricata delle cause in terza istanza, di che nell'articolo 58 del presente decreto.

Contro le decisioni della sezione suddetta non è ammesso ricorso in cassazione.

Art. 65. — I giudizi di concorso pendenti presso i tribunali provinciali, quali giudici civili, o davanti le preture, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1. settembre 1871 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno davanti il tribunale civile e correzionale competente per ragione di territorio, nelle forme stabilite dalla cessante legislazione, colle modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il presidente del tribunale delegherà un giudice per provvedere, nella forma prescritta per gli incidenti, alla istruzione del procedimento. Davanti il giudice delegato saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate; seguiranno le convocazioni dei creditori; e, quando occorra la decisione del tribunale, le parti saranno rinviate a udienza fissa davanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità, saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dell'articolo 391 di detto Codice.

La dichiarazione di liquidità delle insinuazioni ammesse dal curatore sarà pronunziata con semplice decreto del giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, ed alla risoluzione delle quistioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti; osservato nel resto il disposto degli articoli 709 e seguenti del Codice di procedura civile; e fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante regolamento del processo civile, e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

Art. 66. — Le esecuzioni intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento od altro degli atti indicati rispettivamente nei §§ 394 e seguenti del regolamento del processo civile, e quanto ai beni immobili, se sia già stato fissato il giorno per l'incanto. Se il primo o gli altri incanti, che fossero stati ordinati prima dell'attuazione del nuovo Codice, riescano infruttuosi si osserveranno le disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 675 e nei seguenti articoli del detto Codice.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 67. — Nei giudizi di esecuzione immobiliare, che, a norma del precedente articolo, debbono essere compiuti secondo le leggi anteriori, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di *delibera* compiuto a norma della legislazione precedente; e il giudizio è proseguito secondo le leggi nuove.

Art. 68. — Le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziali, che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero *eseguibili* in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora *eseguibili*, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'art. 557 del Codice di procedura.

Art. 69. — Gli atti contrattuali indicati nel numero 3 dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, stipulati prima dell'attuazione del medesimo, acquistano carattere di titoli esecutivi, purchè ci adempiano riguardo ad essi le disposizioni degli articoli 556 e seguenti del detto Codice; ma anche la prima copia in forma esecutiva non potrà essere rilasciata senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 557 del Codice medesimo.

Art. 70. — Il termine per la perenzione d'istanza stabilita dal nuovo Codice di procedura civile, decorrerà dal 1. settembre 1871.

Art. 71. — Qualora per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali che esistano presso gli attuali tribunali o preture, questi saranno richiamati e uniti ai nuovi atti e processi verbali a cura del cancelliere.

Art. 72. — Nelle materie di giurisdizione volontaria le istanze pendenti all'epoca dell'attuazione del suddetto Codice saranno definite secondo le norme di competenza, per ragione di materia e di territorio, e le forme di procedimento stabilite dallo stesso Codice: salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3. capoverso dell'art. 47 del presente decreto.

Art. 73. — I testamenti noncupativi stragiudiziali, anteriori all'attuazione del nuovo Codice e tuttora efficaci a termini dell'articolo 19 del presente decreto, ma non peranco rilevati e confermati giudizialmente, saranno rilevati o confermati nei modi stabiliti dalle leggi anteriori davanti al pretore del mandamento nel quale si è aperta la successione.

Art. 74. — Gli atti relativi agli affari non contenziosi ed alle procedure di concorso pendenti presso il tribunale d'appello di Venezia, i tribunali provinciali e le preture, dovranno essere rimessi d'ufficio alle autorità giudiziarie competenti a norma delle nuove leggi, nel tempo e modo che sarà determinato con istruzioni ministeriali.

Art. 75. — Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita legge alle condizioni di ammissibilità degli avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'uffizio di procuratore avanti le Corti e i tribunali, e alla natura ed ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo nelle provincie della Venezia e di Mantova le speciali forme vigenti anteriormente al 1. settembre 1871.

Gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle altre; e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza, vi saranno equiparati agli avvocati ivi stabiliti.

Art. 76. — Gli avvocati che, valendosi della facoltà concessa nel precedente articolo, intendessero di esercitare atti di patrocinio dinanzi ai tribunali ed alle preture fuori del territorio loro assegnato nel decreto di nomina, dovranno per la prima volta farsi riconoscere dal presidente o dal pretore giustificando la loro qualità ed il prestato giuramento. Si terrà presso ogni autorità giudiziaria un registro all'oggetto che vi appariscano le condizioni anzidette, unitamente alla firma cerziorata dell'avvocato.

Tuttavia gli avvocati ammessi all'esercizio in provincie del Regno diverse da quelle della Venezia e di Mantova non avranno facoltà di arringare davanti alle autorità giudiziarie di queste provincie, ove la parte non sia debitamente rappresentata all'udienza da un avvocato munito di procura ed ammesso al patrocinio nelle medesime a tenore delle disposizioni del presente decreto.

In nessun caso la parte condannata nelle spese di lite potrà essere tenuta a rifondere le spese di viaggio o di soggiorno oc-

corse all' avvocato della parte contraria per avere patrocinato fuori della propria residenza.

Art. 77. — Gli avvocati ammessi al patrocinio davanti il tribunale di terza istanza in Venezia, giustificando la loro qualità ed il prestato giuramento, saranno ammessi ad esercitare il loro ministero davanti la Corte di cassazione.

Gli avvocati che dopo l'attuazione delle nuove leggi verranno nominati nelle provincie venete e in quella di Mantova non saranno ammessi ad esercitare il loro manistero davanti la Corte di cassazione se non dopo un decennio dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle leggi vigenti nelle provincie medesime.

Art. 78. — Il beneficio del patrocinio gratuito e della prenotazione dei bolli e tasse concesso dalle leggi anteriori continua ad essere regolato dalle leggi stesse relativamente alla prosecuzione delle cause e degli affari che sieno già stati introdotti prima dell'attuazione delle leggi nuove.

Però alle cause ed agli affari medesimi è applicabile il disposto degli articoli 23 al 28 del Regio decreto 6 dicembre 1865, N. 2627; e le Commissioni pel gratuito patrocinio potranno d'ufficio, o sull'istanza delle persone ivi indicate nell'art. 27, revocare il detto beneficio della gratuita clientela e della prenotazione dei bolli e tasse quando non concorrano le condizioni stabilite dalle leggi nuove.

Capo IV. — — *Disposizioni relative al Codice di commercio.*

Art. 79. — Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del Codice medesimo, se già vi erano autorizzati secondo le leggi anteriori.

Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante, e dal consiglio di famiglia o di tutela, a norma dell'art. 10 del nuovo Codice.

Art. 80. — Le società e le associazioni commerciali esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Per i contratti di società stipulati in iscritto prima dell'attuazione del nuovo Codice, ancorchè inscritti nel registro di commercio, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli articoli 158 e 161 del detto Codice; e i termini per adempiervi comincieranno a decorrere col 1. settembre 1871.

Nei casi in cui, pel disposto delle leggi anteriori, il contratto di società non fosse stato stipulato in iscritto, si eseguirà la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione di un estratto del contratto medesimo. Questo estratto deve essere firmato da ciascuno dei soci. Anche in tali casi i termini indicati nel precedente capoverso comincieranno a decorrere col giorno dell'attuazione del nuovo Codice; quello però previsto dall'art. 158 sarà di un mese, e quello dall'art. 161 di tre mesi.

Restano salvi in ogni caso i diritti anteriormente acquistati.

Art. 81. — Anche per le società commerciali esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso: e se trattasi di società in accomandita per azioni, o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per decreto reale.

Art. 82. — Fino a che continuerà ad aver vigore la legge generale di cambio promulgata colla sovrana patente del 25 gennaio 1850, e le ordinanze citate nella legge del 26 marzo 1871, numero 129 (Serie 2), si applicheranno le disposizioni seguenti:

a) Ogni qualvolta il Codice di commercio parla di lettere di cambio o di biglietti all'ordine, s'intendono indicati i titoli cambiari riconosciuti dalla legge di cambio, in quanto lo comporti l'indole loro.

b) La responsabilità del debitore cambiario, di che nell'art. 2 della legge di cambio, ha luogo nell'ordine, nei limiti e secondo le norme stabilite dalle nuove leggi.

c) Il ministero affidato all'impiegato giudiziario dagli art. 87, 88, N. 6, 90 e 91 della legge di cambio, per l'assunzione dell'atto di protesto, sarà esercitato da un usciere assistito da due testimoni.

d) Per gli effetti della interruzione della prescrizione cambiaria, tiene luogo della intimazione della petizione la citazione giudiziale notificata al debitore; e tiene luogo della denuncia della lite la chiamata in garantia a termini dell' art. 193 del Codice di procedura civile, o la chiamata in causa fatta dal convenuto a termini del successivo art. 203.

e) Nelle cause relative all'esercizio dei diritti cambiari, la citazione sarà fatta in via sommaria, ed il termine a comparire sarà quello stabilito dall'art. 147 dello stesso Codice, salva la facoltà accordata dal successivo art. 154 per l'abbreviazione del detto termine.

f) Il possessore di una cambiale protestata per mancanza di accettazione o di pagamento, producendo in originale la cambiale ed il protesto, può domandare il sequestro conservativo, di che negli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, sui beni degli obbligati cambiariamente. Quando la cambiale sia fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, e non emergano dubbi contro di essa, l'autorità giudiziaria accorderà il detto sequestro; e questo non potrà essere sospeso se non col deposito nelle mani dell' usciere dell'importo della cambiale e delle spese.

Art. 83. — I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime, che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo Codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette leggi.

La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice le formalità stabilite dalle leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsi la trascrizione e l'anno-

tazione dei medesimi nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso Codice.

Art. 84. — I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo Codice conserveranno il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto Codice.

L'articolo 290 del nuovo Codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione.

Art. 85. — I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1. sett. 1871.

Art. 86. — I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi, cominciati prima dell'attuazione del nuovo Codice, si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori.

Art. 87. — I termini per la inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

Art. 88. — I giudizi di concorso dei creditori che fossero aperti sulle sostanze dei commercianti al 1 settembre 1871, e le procedure di componimento che si trovassero avviate alla stessa epoca secondo la legge 17 dicembre 1862, saranno proseguiti e condotti a termine secondo le leggi anteriori.

Per quanto riguarda però i giudizi di concorso, sono applicabili le disposizioni dei quattro capoversi dell'art. 65 del presente decreto.

Le disposizioni transitorie, che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative a gravami di priorità.

Art. 89. — All'arresto personale in materia commerciale o cambiaria si applicano le disposizioni dell'art. 42 del presente decreto.

Art. 90. — Alla prescrizione in materia commerciale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del presente decreto.

Però le prescrizioni in materia cambiaria continuano ad essere regolate dalla legge di cambio.

Art. 91. — In tutte le materie che formano oggetto del Codice di commercio, eccettuate quelle della legge di cambio e delle relative ordinanze mantenute in vigore, cesseranno d'aver effetto, dal giorno della sua attuazione, le leggi ed i regolamenti commerciali preesistenti a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Capo V. — *Disposizioni relative al Codice di procedura penale.*

Art. 92. — Le cause penali, pendenti al 1. settembre 1871 davanti le preture ed i tribunali provinciali, saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti le autorità giudiziarie competenti giusta il Codice di procedura penale del 26 novembre 1865, per essere proseguite in conformità delle norme seguenti.

Art. 93. — L'istruzione delle cause penali, incominciata prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura penale, nelle quali non sia stato per anco pronunciato il decreto di aprimento di speciale inquisizione (Codice penale 1803), o il conchiuso di accusa (reg. di

procedura penale 1853), sarà proseguita e condotta a termine in conformità del nuovo Codice.

Entro dieci giorni dall'attuazione delle nuove leggi, le cause nelle quali l'imputato si trovi detenuto saranno riferite alla Camera di Consiglio, perchè deliberi sulla legittimazione dell'arresto, a norma di quanto è prescritto nell'articolo 199 del Codice di procedura penale; salvi, del resto, gli effetti degli articoli 205 e seguenti, relativi alla libertà provvisoria.

Art. 94 — Le cause penali, nelle quali già si trovi pronunciato il decreto di aprimento di speciale inquisizione, o il conchiuso di accusa, saranno comunicate al Pubblico Ministero, a norma degli articoli 246 e seguenti del nuovo Codice di procedura penale, per essere proseguite in conformità del medesimo.

Questa disposizione si applica anche alle cause che si trovassero pendenti in grado di appello o di terza istanza per effetto di ricorso contro il conchiuso di accusa.

Art. 95. — Per determinare la competenza secondo gli articoli 9, 10, 11 del Codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'articolo 3 del nuovo Codice penale, devono considerarsi come corrispondenti:

a) Ai crimini, i reati che secondo il Codice penale 27 maggio 1852 sono punibili colla morte e col carcere duro;

b) Ai delitti di competenza dei tribunali correzionali, i reati che secondo il detto Codice penale del 1852 od altre leggi anteriori al 1. settembre 1871, sono punibili col carcere semplice superiore a tre mesi, o coll'arresto semplice o rigoroso superiore a tre mesi, o con multa superiore a lire trecento, o colla confisca di generi di un valore superiore a lire trecento inflitta come pena principale;

c) Ai delitti ed alle contravvenzioni di competenza dei pretori, tutti gli altri reati che secondo il detto Codice penale del 1852, o le altre leggi anteriori al 1. settembre 1871, sono punibili con una pena inferiore o diversa da quelle indicate nella precedente lettera *b*.

Art. 96. — Gli atti accennati nell'articolo 422 del nuovo Codice, riguardo alle cause menzionate nell'art, 94 del presente decreto, saranno compiti nel termine di giorni trenta.

Art. 97. — I testimoni già esaminati, che avessero prestato giuramento nell'istruttoria colle forme stabilite dal regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, e che fossero chiamati a deporre all'udienza od al dibattimento da tenersi colle forme nuove, presteranno nuovo giuramento.

Art. 98. — Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle cause nelle quali al 1. settembre 1871 non fosse pronunziata sentenza in primo grado, ancorchè il dibattimento fosse già incominciato, o fosse stato prorogato per alcuno dei motivi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) del § 248 del regolamento di procedura penale; ed alle cause relative a contumaci assenti e fuggitivi, ancorchè coimputati con altri definitivamente giudicati.

Art. 99. — Le cause nelle quali al 1. settembre 1871 fosse pronunciata sentenza non passata in giudicato verranno proseguite in

seconda e terza istanza secondo le norme e colle forme stabilite dalle leggi anteriori, anche riguardo al numero dei votanti, ed al modo di procedere alla votazione.

Art. 100. — Le cause da decidersi in grado di appello, giusta l'articolo precedente, saranno deferite alla Corte d'appello di Venezia o di Brescia competente secondo l'articolo 3 della legge 26 marzo 1871. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli correzionali.

Le cause da decidersi in grado di terza istanza, giusta il precedente articolo, saranno deferite pel giudizio a quella fra le due Corti di appello di Venezia o di Brescia che non ebbe ingerenza nel giudizio di appello. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli correzionali.

Ove occorra di aumentare il numero dei consiglieri componenti la sezione per completare il numero dei votanti, a termini del § 18 del regolamento di procedura penale e dell'articolo 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, questi saranno destinati, per decreto del primo presidente, togliendoli dai consiglieri delle altre sezioni.

Dalle sentenze proferite in grado di terza istanza non è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 101. — Qualora, a termini del § 303 del detto regolamento, venisse annullata la procedura o la decisione di prima istanza, la causa verrà ulteriormente proseguita secondo le norme del nuovo Codice di procedura penale e degli articoli 94 e 95 del presente decreto. Ove fosse annullata dalla terza istanza la decisione d'appello, la causa verrà proseguita a norma del successivo articolo 99.

Art. 102. — La facoltà di straordinaria mitigazione della pena per le contravvenzioni prevedute dalla legge boschiva 27 maggio 1811 sarà esercitata dal giudice di appello.

Art. 103. — I termini perentorii, la cui scadenza si verificasse dal 20 agosto a tutto il 1. settembre prossimo venturo, sono accresciuti di giorni dieci.

Art. 104. — L'esecuzione delle sentenze, benchè proferite anteriormente al 1. settembre 1871, avrà luogo nei modi e colle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura penale.

Art. 105. — Dal 1. settembre 1871 la cognizione dei reati e delle contravvenzioni, che secondo le leggi anteriori spettava alle *giudicature* e al *giudizio superiore di finanza*, è deferita alla cognizione dei giudici ordinarii, secondo la competenza, e colle forme di procedura stabilite dalle leggi nuove.

Art. 106. — Le cause pendenti e non ancora decise in primo grado dalle *giudicature di finanza* saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti al pretore o tribunale competente secondo le leggi nuove, per essere proseguite in conformità delle leggi medesime.

Art. 107. — Le cause nelle quali fosse pronunziata sentenza in primo grado non ancora passata in giudicato saranno, in caso di appello, introdotte o proseguite avanti il *giudizio superiore di finanza* come è attualmente costituito, giusta le norme stabilite dalla cessante legislazione.

Contro le decisioni del *giudizio superiore* di finanza non è ammesso ricorso in cassazione.

Capo VI. — *Disposizione relative all' ordinamento giudiziario.*

Art. 108. — La dispensa dalla laurea di che nell'articolo 273 della legge sull' ordinamento giudiziario è applicabile a coloro che esercitano od abbiano esercitate funzioni giudiziarie nelle provincie Venete e di Mantova prima dell' attuazione della legge medesima.

Art. 109. — I pretori e gli aggiunti giudiziari delle provincie della Venezia e di Mantova, che al 1. sett. 1871 avessero le condizioni volute dalle leggi anteriori per essere promossi giudici nei tribunali, saranno chiamati anche per l'avvenire nelle provincie medesime ai posti di giudice di tribunale, e di sostituto procuratore del Re, di preferenza ai pretori ed aggiunti giudiziari nominati secondo la legge nuova.

Art. 110. — Entro luglio prossimo i consigli comunali formeranno e trasmetteranno al Ministero della Giustizia per mezzo dei procuratori di Stato o del procuratore superiore le terne per la nomina dei conciliatori, come è prescritto negli articoli 27 e seguenti della legge sull' ordinamento giudiziario.

Art. 111. — Gli ascoltanti giudiziari delle provincie della Venezia e di Mantova saranno considerati uditori dalla data della loro nomina: ma quelli che alla attuazione delle nuove leggi non avessero ancora sostenuto con successo l'esame di giudice, dovranno, per conservare la qualità di uditore, presentarsi entro sei mesi dall' attuazione del presente decreto all' esame prescritto dall' articolo 19 della legge sull' ordinamento giudiziario, e sostenerlo con esito felice.

Questa condizione dell' esame si estende pure agli ascoltanti provveduti di assegno (*adiutum*) all' effetto di conservarlo.

Gli ascoltanti giudiziari che avessero già subito con successo l'esame di giudice prescritto dalle leggi anteriori, per essere nominati pretori od aggiunti giudiziari secondo le leggi nuove, dovranno sottoporsi all'esame pratico prescritto dall' art. 22 della legge suddetta.

Il termine indicato in detto articolo comincia a decorrere dalla nomina di ascoltante.

Art. 112. — Gli ascoltanti giudiziari, oltre agli uffici assegnati agli uditori dalla legge sull' ordinamento giudiziario, potranno essere incaricati delle funzioni di cancelliere alle udienze delle Corti di assise della Corte di appello.

Art. 113. — Gli attuali impiegati d' ordine potranno essere nominati ai posti delle cancellerie e delle segreterie presso le Corti, i tribunali e le preture, quantunque non riuniscano le condizioni prescritte dalla legge sull' ordinamento giudiziario.

Art. 114. — I cursori delle provincie Venete e di Mantova presteranno, entro sei mesi dalla loro nomina ad uscieri, la cauzione prescritta dalle leggi nuove.

Art. 115. — L' articolo 282 della legge sull' ordinamento giudiziario è applicabile ai portieri, custodi, inservienti o spazzini addetti alle autorità giudiziarie delle provincie venete e di Mantova.

Art. 116. — La prima parte dell' articolo 286 della detta legge è applicabile a tutti i funzionari delle provincie della Venezia e di Mantova che nell' occasione del riordinamento del personale giudiziario delle provincie medesime, o dal 1. settembre 1871 in avanti, saranno per la prima volta nominati ad ufficio giudiziario od avranno promozione di grado.

I funzionari delle dette provincie, che in occasione del riordinamento non ottenessero promozione di grado, rimangono nella speciale graduatoria per la magistratura Veneta e Mantovana a norma delle disposizioni contenute nel primo e secondo capoverso del citato art. 286.

La distribuzione degli stipendi fissati dalla legge suddetta, da farsi in occasione del riordinamento giudiziario medesimo, avrà luogo fra i funzionari mantenuti nella graduatoria speciale, di che nel precedente capoverso, secondo l' anzianità rispettiva ; ed ove sia esaurito in essa il numero dei funzionari che avessero diritto agli stipendi di categoria superiore, questi saranno attribuiti ad altri funzionari dello stesso grado, come è prescritto nell' ultimo capoverso dell' articolo 286 sopracitato.

Art. 117. — Per gli effetti dell' articolo precedente la corrispondenza dei gradi degli attuali uffici giudiziari nelle provincie della Venezia e di Mantova rispetto a quelli stabiliti dalla legge sull' ordinamento giudiziario, sarà determinata con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 118. — La rispettiva anzianità nel grado e la precedenza nella sede fra i funzionari giudiziari nominati fino al 1 settembre 1871 per la attuazione del riordinamento giudiziario verranno determinate, senza riguardo alla data ed all' ordine delle nomine, colle norme stabilite nei precedenti articoli 116 e 117.

Art. 119. — Le disposizioni degli ultimi due capoversi dell' articolo 287 della legge sono applicabili anche ai cursori delle provincie della Venezia e di Mantova. La conservazione dello stipendio durerà fino a tutto febbraio 1872.

Art. 120. — La Camera di commercio di Venezia dovrà presentare, entro il mese di luglio di quest' anno, la lista dei nomi per la nomina dei componenti il tribunale di commercio, nel modo stabilito dall' articolo 57 della legge sull' ordinamento giudiziario.

Art. 121. — Fino a tutto il 31 dicembre 1871, la retribuzione degli scrivani necessari per le cancellerie della Corte, dei tribunali e delle preture delle provincie della Venezia e di Mantova sarà anticipata, col sistema finora in vigore pei diurnisti, dall'erario dello Stato sul capitolo 4 del bilancio, salvo rimborso coi proventi delle cancellerie, di che nell' articolo 156 della legge, verificatisi complessivamente nel termine medesimo.

Art. 122. — Le spese di ufficio per i corpi giudiziari costituiti secondo le leggi nuove saranno determinate, fino al 31 dicembre 1871, con decreto ministeriale, sui fondi stanziati in bilancio per questo titolo.

Fino alla detta epoca sarà anticipato alle preture sui fondi medesimi un assegno per spese d' ufficio da stabilirsi con decreto mi-

nisteriale. Le somme così anticipate verranno rimborsate coi proventi di cancelleria, di che nell' articolo 156 della legge, fino alla concorrenza delle riscossioni fatte complessivamente nel periodo medesimo.

Art. 123. — Per le provincie della Venezia e di Mantova, la lista annuale dei giurati ordinari, di che nell' articolo 96 della legge sull' ordinamento giudiziario, sarà:

Pel circolo di Udine, di 400;
Pei circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, di 300;
Per gli altri circoli, di 200.

Art. 124. — La lista dei giurati supplenti indicata nell' articolo 100 della legge suddetta, sarà:

Pel circolo di Udine, di 100;
Pei circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Treviso, di 80;
Per gli altri circoli, di 60.

Art. 125. — Per le assise da tenersi prima che sia formata la lista permanente di cui all'art. 96 della legge sull' ordinamento giudiziario, la Deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore del precedente articolo 124.

Art. 126. — La stessa Deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti nel modo stabilito dall'art 100 della legge surriferita, e nel numero determinato dall' art. 125 del presente decreto.

Art. 127. — Le liste provvisorie, tanto dei giurati ordinari che dei giurati supplenti, saranno rimesse, pel 1. settembre 1871, ai presidenti dei tribunali, a termini dell' art. 96 della legge suddetta, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall' art. 106 e seguenti della medesima.

Disposizione generale.

Art. 128. — In tutti i casi nei quali il presente decreto parla della provincia di Mantova si intende quella parte di essa a cui viene estesa la legislazione del Regno colla legge 26 marzo 1871, N. 129 (Serie 2.ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 25 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

DE FALCO.

N. 285 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
29 Giugno 1871, *N.* 175

REGIO DECRETO

25 Giugno 1871,

COL QUALE VENGONO PUBBLICATI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 MARZO 1871, N. 129 (Serie II.) PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE VENETE E DI QUELLA DI MANTOVA COLLE ALTRE DEL REGNO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 26 marzo 1871, N. 129 (Serie 2), con la quale sono estesi alle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d' Italia con la legge 18 luglio 1867, N. 3841, i Codici e le leggi in essa indicati, e viene autorizzato il Governo del Re a fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle medesime leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Saranno pubblicati ed avranno vigore dal 1. settembre 1871 nelle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d' Italia con la legge del 18 luglio 1867, N. 3841, le leggi ed i decreti seguenti:

1. Regio decreto 22 marzo 1866, N. 2832, sulle istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno.

2. Regio decreto 28 luglio 1866, N. 3220, sugli atti di notorietà da presentarsi all' amministrazione del Debito pub-

blico nei casi di successione testamentaria o intestata, per ottenere la traslazione di iscrizioni nominative.

3. Regio decreto 14 dicembre 1865, N. 2666, sui matrimoni dei militari e degli assimilati ai militari.

4. Regio decreto 14 febbraio 1869, N. 4872, sulla dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali.

5. Regio decreto 27 maggio 1866, N. 2942 che stabilisce la somma che il creditore deve anticipare per gli alimenti del debitore sottoposto all' arresto personale.

6. Regio decreto 6 dicembre 1866, N. 3377, relativo all' ammissione all' esercizio della professione di pubblico mediatore, e legge 8 giugno 1868, N. 4410, relativa ai sindacati degli agenti di cambio e mediatori presso le Borse di commercio, alle cauzioni da prestarsi dai mediatori ed alla nomina dei sensali di noleggio ed interpreti.

7. Regi decreti 27 maggio 1866, N. 2966, e 5 settembre 1869, N. 5256, relativi all' autorizzazione e vigilanza governativa sulle Società commerciali.

8. Regi decreti 3 gennaio 1850, 9 maggio 1857, numero 2188, e 28 novembre 1858, N. 3088, relativi alla visita delle navi.

9. Regio decreto 7 luglio 1851, N. 1219, relativo alla vidimazione dei ruoli dell' equipaggio.

10. Regio decreto 13 dicembre 1868, N. 4766, che prefigge i termini per la denuncia e presentazione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.

11. Regio decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, concernente la instituzione di un *Casellario giudiziale* per l' accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.

12. Regi decreti 17 maggio e 29 agosto 1866, N. 2921 e 3176, con cui è determinato il numero degli uditori, il numero e la destinazione degli aggiunti giudiziari per tutto il Regno.

13. Regi decreti 14 settembre 1862, 24 maggio e 25 agosto 1863, e 17 marzo 1870, N. 840, 1278, 1446 e 5572, relativi alle indennità da corrispondersi ai funzionari in missione e in caso di tramutamento.

14. Regio decreto 14 dicembre 1865, N. 2641, che approva il regolamento generale giudiziario per l' esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale

e della legge sull' ordinamento giudiziario colle modificazioni portate dai decreti 6 gennaio 1866, 15 agosto 1867, e 8 giugno 1868, N. 2754, 3881 e 4424.

15. Legge 20 novembre 1859, N. 3780, per la risoluzione dei conflitti tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

16. Regio decreto 25 giugno 1865, N. 2361, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo, e Regi decreti 13 gennaio e 28 luglio 1866, N. 2771 e 3112, contenenti norme per le notificazioni delle citazioni dirette contro l'amministrazione centrale della guerra e contro l'Amministrazione del fondo per il culto.

17. Regi decreti 24 e 30 giugno, e 30 dicembre 1866, N. 3038, 5056, 3459 e 3460, relativi all'aggio dovuto pelle riscossioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia.

Ordiniamo che il presente, decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.

N. 2832.

REGIO DECRETO

22 Marzo 1866.

che stabilisce a chi debbono presentarsi le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agli Istituti Ecclesiastici del Regno.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 434 del Codice civile che prescrive i beni degl'Istituti ecclesiastici non potersi alienare senza la autorizzazione governativa;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengano a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all' Economato Generale del Distretto, dove ha sede il corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l' amministrazione.

A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante d' alto fusto, le costituzioni d' ipoteca, i consensi alla cancellazione d' iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni.

Art. 2. — L' economato Generale rimetterà con avviso motivato la istanza al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in merito, la trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti accompagnata da apposito parere e da tutti i documenti correlativi.

Art. 3. — Sopra tale rapporto il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti provvederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione.

Art. 4. — La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato quando, per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità, vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le L. 500.

Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le L. 8,000, oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati allo alinea dell' articolo 1. che riguardino un valore eccedente la somma suaccennata.

Art. 5. — È delegata ai Procuratori Generali, sentito lo avviso conforme dello Economato Generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo esperimento dell' asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante d' alto fusto per un valore non eccedente le L. 500, come pure di autorizzare, entro i limiti della somma sovra designata, gli altri atti e contratti indicati allo alinea dell' art. 1.

Art. 6. — Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite nel presente Nostro Decreto rimane abrogata, tranne che nelle Provincie Meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in argomento le disposizioni dei RR. Decreti del 1. dicembre 1833 per i casi ivi previsti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 22 Marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE

De Falco.

N. 3220.

REGIO DECRETO

28 Luglio 1866

che stabilisce presso chi debbono formarsi gli atti di notorietà da presentarsi alla Amministrazione del Debito pubblico nei casi di successione testamentaria o intestato per ottenere la traslazione di iscrizioni nominative.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Visto l' art 20 della Legge 10 luglio 1861, N. 94;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli atti di notorietà che giusta le vigenti disposizioni devono essere presentati all' Amministrazione del Debito pubblico nei casi di successione testamentaria o intestato per ottenere la traslazione di iscrizioni nominative, saranno formati dinanzi al Pretore del luogo in cui si è aperta la successione sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni.

Questi devono essere maschi maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l' esercizio dei diritti civili e non essere interessati all' atto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 Luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

BORGATTI.
SCIALOJA.

N. 2666.

REGIO DECRETO

14 dicembre 1865.

col quale sono riprodotte le disposizioni concernenti il matrimonio dei militari e degli assimilati ai militari.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l' ordinamento dello stato civile, il quale coll' articolo 69 si riporta pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari alle disposizioni contenute dagli art. 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare approvato col Regio Decreto del 30 ottobre 1859;

Ritenuto che il Decreto suddetto non trovasi inserto nella Raccolta degli Atti del Governo;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Pel matrimonio di militari o di coloro che sono assimilati ai militari saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare superiormente citato che sono del tenore seguente:

Articolo 9. — *Uffiziali e Funzionari assimilati a grado militare.*

§ 29. Li infraindicati Uffiziali e Funzionari militari sono assimilati ai gradi seguenti, cioè:

Al Sottotenente: i Medici aggiunti, i Veterinari in 2. ed i Farmacisti militari di 3. classe;

Al Luogotenente: i Medici di Battaglione, i Veterinari in 1., i Farmacisti militari di 2. classe, ed i Sotto-Commissari di guerra aggiunti;

Al Capitano: il Segretario del Consiglio Superiore di sanità militare, i Medici di Reggimento, l' Ispettore aggiunto di Veterinaria, i Cappellani e Farmacisti militari di 1. classe, ed i Sotto-Commissari di Guerra;

Al Maggiore: il Medico divisionale, ed il Commissario di guerra di 2. classe;

Al Luogotenente Colonnello: il Medico capo, l' Ispettore del Consiglio Superiore di sanità militare, ed il Commissario di guerra di 1. classe;

Al Colonnello: il Presidente del Consiglio Superiore di sanità militare e l' Intendente militare.

§ 30. Gli Uffiziali e Funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli Uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati.

Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell' esercizio delle loro funzioni, all' obbedienza dei Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati, ed in ogni cir-

costanza ai loro rispetto e deferenza: le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro Uffiziali.

Articolo 53. — *Matrimoni dei militari.*

§ 195. Niun militare, nè assimilato a grado militare (salvo i militari in congedo illimitato, nelle condizioni richieste dalla Legge sul reclutamento), può contrarre matrimonio senza il permesso del Re, emanato per organo del Ministero della Guerra, se Uffiziale od assimilato ad Uffiziale, e del Ministro della Guerra, se di grado inferiore.

§ 196. Tale permesso non è conceduto ai graduati infradescritti, se non comprovino nel modo prescritto dalle Leggi e Regolamenti in vigore che l'uno o l'altro degli sposi, od ambedue insieme posseggono un reddito annuo, cioè:

Di lire 1,200 corrispondenti al capitale almeno di lire 24,000, se Uffiziale od assimilato ad Uffiziale;

Lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000, se Guardarme o Sotto-Uffiziale del Corpo dei Carabinieri Reali;

Lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8,000, se Sotto-Uffiziale di fanteria, cavalleria od artiglieria;

Lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6,000, se semplice Carabiniere.

§ 197. Il Comandante di Corpo nel dar corso alla domanda di matrimonio, esprimerà il suo parere sulla sua convenienza, e porgerà tutti gli schiarimenti atti a porre il Ministro in grado di pronunciare con cognizione di causa, ed impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio, od al decoro del carattere militare.

§ 198. Riguardo alle domande dei Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati, egli specificherà il numero totale degli ammogliati presenti al Corpo e di quelli della categoria o del grado stesso del richiedente.

§. 199. Gli Uffiziali che contraessero matrimonio senza la voluta permissione, incorrerebbero nella rivocazione dall' impiego, a tenore della Legge sullo stato degli Uffiziali; i Gendarmi verrebbero giubilati o riformati se vi avranno diritto, ed in caso contrario licenziati dal servizio, ed i Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati sarebbero mandati in un Corpo di disciplina quali semplici soldati, e provveduti di congedo assoluto, tosto ultimata la loro ferma.

§ 200. Colui che nell' arruolamento volontario si fosse dichiarato celibe, e si riconoscesse ammogliato verrà immediatamente congedato colla ritenenza dell' intiero assegnamento di primo corredo.

§ 201. I militari che dopo ottenutane l' autorizzazione abbiano contratto matrimonio, devono presentarne la fede autentica, che sarà unita a corredo delle variazioni matricolari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia, inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Cortese.

N. 4872.

REGIO DECRETO

14 Febbraio 1869.

riguardante la dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 78 del Codice civile del Regno, riguardante la dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali;

Visto l'art. 82 del Regio decreto sull'ordinamento dello Stato civile, in data 15 novembre 1865, n. 2602, col quale i procuratori del Re presso i tribunali furono delegati a concedere la dispensa da una delle pubblicazioni, ed il ministro di grazia e giustizia fu delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato con deliberazioni del 22 gennaio scorso e 3 febbraio corrente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'articolo 82 del Regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, 15 novembre 1865, n. 2602, è sostituito il seguente:

« Art. 82. — Il procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello dello stesso luogo è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita degli sposi, e di consenso degli ascendenti, o del Consiglio di famiglia o di tutela ove sia necessario, dell'atto di notorietà prescritto nel primo capoverso dell'articolo 78 del Codice civile, e degli altri documenti giustificativi che occorrono.

Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte colle assunte informazioni al procuratore generale.

Contro il diniego della dispensa chiesta da ambedue le pubblicazioni è ammesso il richiamo al ministro di grazia e giustizia. »

Art. 2. — Il presente decreto avrà la sua esecuzione col giorno 1. marzo prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

De Filippo

N. 2942.

REGIO DECRETO

27 Maggio 1866,

che stabilisce la somma che il creditore deve anticipare per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all' arresto personale.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re è autorizzato a fare con Decreto Reale le disposizioni necessarie per la compiuta attuazione del Codice di procedura civile;

Visto l' art. 761 del detto Codice che prescrivendo il modo col quale il creditore deve anticipare la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all' arresto personale, lascia che la somma occorrente a tal uopo sia determinata dai regolamenti;

Essendo necessario che tale somma sia determinata in modo uguale per tutte le provincie del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia d' accordo con quello dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — La somma che il creditore deve anticipare giusta l' art. 761 del Codice di procedura civile per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all' arresto personale, è fissata in una lira al giorno a cominciare dal 1. luglio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

De Falco
Chiaves

N. 3377.

REGIO DECRETO

6 Dicembre 1866.

col quale è stabilito che il diploma di licenza per la Sezione commerciale rilasciato dagli Istituti tecnici, dà diritto alla esenzione degli esami di idoneità prescritti per l'esercizio della professione di pubblico mediatore.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge 2 aprile 1865, n. 2215.
Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1865, n. 2364;
Veduto l'altro Nostro decreto del 23 dicembre 1865, n. 2672;
Considerando che nella Sezione commerciale degli Istituti tecnici si danno sufficienti insegnamenti perchè i licenziati possano esercitare la professione di pubblico mediatore, senza esser tenuti a sottoporsi ad altre prove di esami;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il diploma di licenza per la Sezione commerciale rilasciato dagli Istituti tecnici dà diritto all'esenzione dagli esami di idoneità prescritti per l'esercizio della professione di pubblico mediatore dall'art. 4 del Nostro decreto del 23 dicembre 1865, n. 2672.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA.
BORGATTI.

N. 4410.

LEGGE

8 Giugno 1868.

che regola la composizione dei Sindacati degli agenti di cambio e mediatori presso le Borse di commercio, fissa i limiti delle cauzioni da prestarsi dai mediatori, e stabilisce le norme per la nomina dei sensali di noleggio ed interpreti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica, secondo la quale gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono comporre i sindacati presso le Borse di commercio.

Art. 2. — Salvo le disposizioni dell'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, in ciò che concerne la destinazione del presidente dell'assemblea nelle adunanze elettorali per la nomina dei membri del Sindacato dei mediatori, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 6 luglio 1862, n. 680, per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale e dei documenti da annettersi, non che per le pene contro i contravventori alle Leggi e Regolamenti in materia elettorale.

Art. 3. — A cura del presidente dell'assemblea elettorale, saranno con manifesti pubblicati i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea, contro le operazioni elettorali e sulla eleggibilità dei prescelti a comporre il Sindacato dei pubblici mediatori, quando non fossero proposti durante la riunione, potranno posteriormente proporsi, purchè siano presentati nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta nell'ufficio della Camera di commercio, ed in difetto di questo, nell'ufficio municipale.

Art. 4. — Alle Camere di commercio appartiene il decidere sui reclami indicati nell'articolo precedente, salvo il giudizio innanzi al tribunali per le questioni relative alla capacità legale dei prescelti a comporre il Sindacato.

Art. 5. — Fermi restando i limiti segnati dall'articolo 9 del Decreto del 23 dicembre 1865, per le cauzioni degli agenti di cambio, la cauzione per gli altri mediatori non potrà essere minore di lire cinquecento, nè maggiore di lire cinquemila.

Art. 6. — I sensali di noleggio che vorranno ottenere la nomina ad interpreti, ne faranno domanda alla Camera di commercio, la quale è chiamata a verificare l'idoneità del chiedente nel conoscere le lingue straniere, nelle quali vuol esser nominato interprete.

Le norme per gli esami saranno stabilite col Regolamento di cui è cenno all'articolo 4, § 2, del Decreto del 23 dicembre 1865.

Art. 7. — La nomina d'interprete sarà fatta con deliberazione della Camera di commercio, la quale contemporaneamente prescriverà che il nome del sensale di noleggio che ottenne la nomina d'interprete, sia iscritto nel ruolo degli interpreti.

Art. 8. — Il ruolo e l'elenco degli interpreti saranno formati e pubblicati colle medesime norme segnate per i mediatori dal Decreto del 23 dicembre 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 8 giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE

BROGLIO.

N. 2966

REGIO DECRETO

27 maggio 1866

con cui l'ispezione alle Società commerciali ed agli Istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso il Ministero delle Finanze.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re con la Legge del 1. maggio 1866, N. 2872;

Visto il Nostro decreto dello stesso giorno, N. 2872;

Visto il Decreto di questo giorno relativo al passaggio dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a quello delle Finanze delle attribuzioni risguardanti le Società anonime in accomandita per azioni;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — L'ispezione alle Società commerciali ed agli Istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso il Ministero delle Finanze; e sono quindi soppressi gli Uffici commissariali che la esercitano presentemente.

Le norme di tale ispezione sono quelle contenute nel Decreto 30 dicembre 1865, N. 2727; e sulle domande di autorizzazione delle Società anonime e in accomandita per azioni, sottoposte dal Codice di commercio all'autorizzazione governativa, sarà provveduto dal Ministero delle Finanze secondo le norme stabilite dalle Leggi e previo esame dell' Ufficio suddetto.

Art. 2. — L' Ufficio di sindacato sarà diretto da un Censore centrale, e sarà composto di lui, di un Ispettore Generale, di undici Ispettori e di Uffiziali locali delegati.

Gli stipendi, le indennità e le spese di ufficio saranno regolate secondo l' annessa tabella *A*.

Le funzioni di Uffiziali locali delegati potranno essere conferite ad Impiegati in servizio attivo o in disponibilità.

All' Ufficio di sindacato diretto dal Censore centrale sarà pure unito un Personale di segreteria secondo l' annessa tabella *B*, il quale farà parte del ruolo organico del Ministero.

Art. 3. — Agli stipendi, alle indennità e alle spese dell' Ufficio e degli Impiegati indicati nell' articolo precedente, sarà provveduto con le somme rispettivamente indicate nelle annesse tabelle *C* e *D*, le quali somme sono presentemente comprese nel bilancio dello Stato, e saranno soltanto trasportate dal prospetto delle spese per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel prospetto delle spese per il Ministero delle Finanze.

Art. 4. — Oltre delle attribuzioni indicate nell' art. 1, è ufficio del Censore centrale, degli Ispettori e degli Uffiziali delegati:

a) Vigilare più specialmente sugli Istituti di credito, detti *Banche di circolazione*, per quanto concerne la emissione dei loro titoli fiduciari, e la conservazione delle riserve.

b) Verificare le loro situazioni di contabilità e di cassa, e richiedere quando sarà creduto necessario la nota degli sconti e delle anticipazioni, quella dei valori sui quali le anticipazioni furono fatte, e le valutazioni date ai valori medesimi.

c) Provvedere alla pubblicazione della situazione finanziaria degli Istituti suddetti, avvisare sulle variazioni al saggio dello sconto, e sui provvedimenti opportuni a prevenire o regolare operazioni dalle quali possa derivare pregiudizio al credito generale dello Stato.

d) Assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione o degli azionisti, o farsi comunicare le loro deliberazioni prima che alle medesime sia data esecuzione.

Art. 5. — I Rappresentanti dell' Ufficio di sindacato presso le Banche comprese nel Decreto 1. maggio 1866, N. 2873, hanno facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni che reputino contrarie agli statuti e ai regolamenti, alle leggi e agli interessi dello Stato, riferendone immediatamente al Ministro col mezzo dell' Ufficio centrale di sindacato.

Il Ministro conferma e revoca la sospensione.

Nel caso di conferma, il Consiglio di amministrazione sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l' accordo non ha luogo, il Ministro, con deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, previo avviso del Consiglio di Stato, può annullare la deliberazione, la cui esecuzione era stata sospesa.

Art. 6. — Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno effetto a cominciare dal 1. luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

A. Scialoja.

Tabella A

Ruolo organico *dell' Ufficio di sindacato degli Istituti di credito*

1 Censore centrale a	L.	8,000
1 Ispettore Generale a	»	6,000
3 Ispettori di 1ª classe a L. 5,000	»	15,000
4 Ispettori di 2ª classe a L. 4,000	»	16,000
4 Ispettori di 3ª classe a L. 3,000	»	12,000
13		
Somma a calcolo per gratificazioni agli Ufficiali delegati	»	11,000
Assegnamenti ai rappresentanti locali dell' Ufficio di sindacato per le spese d' ufficio e per la paga di un Commesso	»	12,000
Totale	L.	80,000

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

Tabella B

Personale di segreteria *dell' Ufficio di sindacato degli Istituti di credito*

1	Capo di Sezione	L. 4,000
1	Segretario di 2ª classe	» 3,000
1	Applicato di 1ª classe	» 2,200
1	Applicato di 3ª classe	» 1,500
1	Applicato di 4ª classe	» 1,200
5	Totale	L. 11,900

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

Tabella C

Spesa annua *stralciata dal Prospetto del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, e da trasportarsi a quello del Ministero delle Finanze pel servizio di sindacato degli Istituti di credito*

Capitolo	1.	Amministrazione centrale-Personale	L. 18,500
»	2.	Id. Spese d'ufficio	» 2,000
»	21.	Ispezioni alle Società commerciali ed agli Istituti di credito	» 80,000
»	24.	Fitto di locali	» 1,250
»	26.	Indennità di tramutamento	» 1,000
»	28.	Casuali	» 2,000
»	35.	Assegnamenti di disponibilità	» 2,500
		Totale	L. 107,250

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

Tabel

Somme *da stralciarsi dal Prospetto delle spese del Ministero di Agricoltura, Industria al sindacato degli istituti di credito, che per R. Decreto 27 maggio*

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO					
Capitoli		Somme iscritte nei progetto di bilancio pel 1866	Somme da stralciarsi	Somme restanti	Annotazioni
N.°	Denominazione				
1	2	3	4	5	6
	Spese ordinarie				
1	Amministrazione centrale (Personale)	275,700. »	9,250. »	266,450. »	Le somme indicate nella colonna 4 rappresentano la metà di quelle esposte nella tabella C.
2	Amministrazione centrale (spese d'ufficio)	30,000. »	1,000. »	29,000. »	
21	Ispezioni alle Società commerciali ed agli istituti di credito . .	80,000. »	40,000. »	40,000. »	
24	Fitti di locali	73,859. 61	625. »	73,234. 61	
26	Indennità di tramutamento agli impiegati	20,000. »	500. »	19,500. »	
28	Casuali	50,000. »	1,000. »	49,000. »	
			52,375. »		
	Spese straordinarie				
35	Assegni di disponibilità	30,570. 60	1,250. »	29,320. 60	
			53 625. »		

la D

e Commercio, e da trasportarsi su quello delle Finanze per le spese relative 1866 *è passato sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze.*

MINISTERO DELLE FINANZE					
Capitoli		Somme iscritte nel progetto di bilancio pel 1866	Somme da aggiungersi	Totale	Annotazioni
N.°	Denominazione				
7	8	9	10	11	12
	Spese ordinarie				
54	Personale del Ministero delle Finanze	1,343,700. »	9,250. »	1,352,950. »	Nelle somme inscritte alla colonna 9 si è tenuto conto delle variazioni portate dal R. Decreto 23 dicembre 1865, numero 2702.
55	Spese d'ufficio ed officina telegrafica id.	110,000. »	1,000. »	111,000. »	
61bis	Ufficio di sindacato degli Istituti di credito	» »	40,000. »	40,000. »	
61ter	Fitti di locali per il sindacato degli Istituti di credito	» »	625. »	625. »	Le somme indicate alla colonna 10 rappresentano la metà di quelle esposte nella tabella C.
138	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per missioni d'ufficio	150,000 »	500. »	150,500. »	
140	Casuali	350,000 »	1,000. »	351,000. »	
			52,375. »		
	Spese straordinarie				
142	Assegnamenti agli impiegati in disponibilità.	1,000,000. »	1,250. »	1,001,250. »	
			53,625. »		

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle Finanze
SCIALOJA.

N. 5256.

REGIO DECRETO

5 settembre 1869

che sopprime gli Uffizi di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio art. 135 e 156;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1865, N. 2727, concernente l'autorizzazione delle società commerciali, e la vigilanza sulle medesime;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1866, N. 2790, che stabilisce i distretti degli uffizi commissariali per la vigilanza sulle Società;

Visto il R. decreto 27 maggio 1866, N. 2966, che stabilisce l'uffizio di sindacato centrale, e gli uffizi di ispezione;

Visto il R. Decreto 4 novembre 1866, N. 3311, che attribuisce la direzione di tali uffizi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli uffizi dell'ispettore generale, degli ispettori e delegati locali pel sindacato delle società commerciali e degli istituti di credito sono soppressi.

Sono istituiti uffizi provinciali d'ispezione, composti del prefetto e di due membri eletti ogni biennio dalla Camera di commercio.

Laddove in una medesima provincia sono più Camere di commercio, l'ufficio d'ispezione potrà essere circondariale. Il Sotto-prefetto farà l'ufficio del Prefetto.

Art. 2. — Le società, che sono sottoposte dal Codice di commercio all'autorizzazione governativa, rivolgerann d'ora innanzi le loro dimande al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo dell'ufficio provinciale a norma degli articoli 1, 2, 3 del decreto 30 dicembre 1865.

Art. 3. — Tutte le società industriali e commerciali gli istituti di credito, le società di assicurazione, dovranno pubblicare il loro resoconto.

Qualora una legge speciale non abbia determinato il tempo ed il modo di tale resoconto, le società industriali e commerciali si conformeranno al disposto dell'articolo 5 del decreto 30 dicembre 1865.

Gli istituti di credito pubblicheranno ogni mese il prospetto o situazione loro.

I moduli di tali pubblicazioni saranno determinati con decreto ministeriale.

Art. 4. — Le ispezioni avranno luogo soltanto sul reclamo di associati o azionisti, di assicurati, o di depositanti. Il reclamo deve essere presentato

all' uffizio provinciale, e motivato specificatamente sopra uno dei titoli seguenti:

1. Che siansi fatte operazioni contrarie allo statuto sociale;

2. Che siasi violato il Codice di commercio in qualche sua disposizione;

3. Che i resoconti o i prospetti pubblicati siano inesatti.

Se si tratta di associati o azionisti, i reclamanti debbono rappresentare almeno il decimo del capitale sociale.

Se si tratta di assicurati o di depositanti, non vi ha prescrizione di numero, nè di capitale.

Art. 5. — L' uffizio provinciale, se giudica questi reclami bastevolmente fondati, procede alla ispezione, e la conchiude con un rapporto che è comunicato alla società, ai reclamenti ed al Ministero. Esso può essere stampato.

In caso di rifiuto, è aperto il ricorso al Ministero.

Il Ministero può eseguire o rinnovare l' esame, anche mediante invio di un delegato straordinario.

Art. 6. — Le disposizioni, che fossero date in conseguenza della ispezione, non pregiudicano in modo alcuno l' esercizio delle azioni private davanti ai tribunali competenti.

Art. 7. — Le società di assicurazione, le quali pel loro statuto sono obbligate ad acquistare rendita pubblica, e depositarla presso l' Amministrazione del Debito Pubblico per determinate intestazioni, dovranno giustificare all' uffizio provinciale di aver adempiuto all' obbligo nei modi e nei tempi prescritti nel loro statuto. In questi casi l' uffizio provinciale potrà anche procedere per sua propria iniziativa alle ispezioni che crederà convenienti.

Art. 8. — Per le società che hanno rapporti diretti d' interesse col Governo, e per quegli Istituti ai quali le leggi hanno imposto un particolare modo di vigilanza, restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. La vigilanza e la ingerenza governativa, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, verranno esercitate direttamente dal Ministero sopra le sedi centrali che si trovano nella capitale, e dagli uffizi provinciali per delegazione governativa sopra le sedi e succursali esistenti nelle provincie.

Il Ministero può procedere direttamente ad ispezioni straordinarie in qualunque parte del Regno.

Art. 9. — Le spese degli uffizi provinciali saranno prelevate dal capitolo 16 del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio.

Agli impiegati che sono posti in disponibilità per soppressione d' uffizio, saranno applicate le norme prescritte dalla legge 11 ottobre 1863, N. 1500.

Art. 10. — Il decreto presente avrà vigore col 1. novembre 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì **5** *Settembre* **1869**.

VITTORIO EMANUELE

MARCO MINGHETTI.

REGIO DECRETO

3 gennaio 1850,

che approva il regolamento per le visite dei bastimenti mercantili.

VITTORIO EMANUELE II,

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina;

Visti gli articoli 241 del Codice di commercio, e 106 della legge penale pella marina mercantile 13 gennaio 1827;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvato il qui annesso Regolamento per le visite dei bastimenti mercantili, prescritte dalle due leggi sovra citate, d'ordine Nostro firmato dal Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, che rimane incaricato dell'esecuzione del presente, da registrarsi al Controllo generale.

Dato a Torino addì 3 gennaio 1850.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LAMARMORA.

REGOLAMENTO

Art. 1. — In ogni direzione marittima vi saranno dei periti per visitare a termini dell'art. 241 del Codice di commercio e dell'art. 106 della legge penale per la marina mercantile i bastimenti prima di essere caricati, e verranno nominati dai Consoli di Marina in quel numero che il servizio richiegga scegliendoli tra i capitani che hanno cessato di navigare e tra i costruttori navali.

Art. 2. — I periti dureranno in questa incumbenza per un anno; saranno però rinnovati per metà ogni sei mesi, e quelli che venissero a cessare potranno essere rieletti.

Art. 3. — Si procederà alla visita dei bastimenti da due periti a giro per settimana, l'uno capitano e l'altro costruttore, e ne sarà fatta dai medesimi relazione giurata al Console od Amministratore di marina del luogo, il quale estenderà il processo verbale, che verrà firmato da lui, dai periti e dal capitano o patrone del bastimento.

Art. 4. — Il processo verbale sarà formato in due originali, uno dei quali sarà ritenuto nell' ufficio dell' Amministratore di marina, e l' altro rimesso al capitano per farne il deposito alla segreteria del Tribunale di Commercio, a norma del citato art. 241 del Codice.

Art. 5. — La mercede dovuta dai capitani e patroni ai periti è fissata per i bastimenti che oltrepassano gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli a . . . . Ln. 4

Pel Mediterraneo . . . . » 3

Per la costa limitata . . . . » 2

Per il litorale dello Stato . . . . » 1

Per la redazione del verbale in doppio originale saranno percepite Ln. 1. 50.

Art. 6. — La visita sarà eseguita :

Per ogni viaggio — ai bastimenti che intraprendono la navigazione del lungo corso e del gran cabotaggio.

Di anno in anno ai bastimenti addetti al piccolo cabotaggio ed al traffico della costa.

I bastimenti che oltrepassano lo stretto di Gibilterra, prendendo carico, subiranno un' altra visita alla partenza, la quale si limiterà all' ispezione ed allo accertamento degli oggetti che devono formare il corredo del bastimento. Questa visita sarà eseguita da un perito capitano marittimo al quale si corrisponderà la mercede di Ln. 2.

Art. 7. — I capitani e patroni dovranno trovarsi presenti alla visita, nè altri potrà assistervi in loro vece.

Art. 8. — Nei porti di grande concorso, per distinguere i bastimenti che devono esser visitati, i capitani e patroni sono in obbligo di alzare la bandiera nazionale agli stralli di prora, e di tenerla spiegata infino a tanto che la visita non sia stata eseguita.

Norme per le visite.

Art. 9. — I periti faranno visita rigorosa al bastimento tanto nel legname e calafataggio, quanto nel velame, manovre dormienti e correnti, àncore, ormeggi, pompe ed oggetti di pilotaggio.

Art. 10. — Il bastimento dovrà risultare effettivamente fornito di un intiero giuoco di vele, cioè basse vele, gabbie, velacci o rande, fiocco o brigantina in ottimo stato ; dovrà avere una gabbia un trinchetto, ed una trinchettina di rispetto, se non nuove, in uno stato migliore di quelle invergate.

Per i viaggi nel Pacifico e al di là del capo di Buona Speranza dovrà avere un giuoco intero di vele di rispetto e quello in servizio in ottimo stato.

Art. 11. — Dovrà essere provvisto di tre àncore e di un ancorotto, il tutto del peso proporzionato alle dimensioni del bastimento.

Ogni àncora avrà la sua gomena o catena in ottimo stato, della dimensione corrispondente all' àncora e di una lunghezza non minore di M.[i] 129 60 (80 braccia) ; più un gherlino e dei cavi per tonneggio, ed inoltre quattro

ruote di cavi di diverse dimensioni non minori di metri 97 20 (60 braccia) caduna.

Per i legni al disottto di 50 tonnellate, quando abbiano un ancorotto, non sarà richiesta la terza àncora.

Art. 12. — Avrà due pompe a posto guernite di tutti i loro attrezzi ed oggetti di ricambio, il sesto del timone in legno, due barre per il timone, due bussole, e più una di amplitudine, lock, ampolle, carte marine, compassi e ottante.

Per i viaggi agli Stati Uniti, Antilie e al di là della linea equinoziale, quando il capitano sia di prima classe, si richiederà un sestante ed un cronometro.

Il fondo di rispetto, sia in cordami che in tela, deve essere proporzionato, a giudizio dei periti, al viaggio che il bastimento intraprende, ritenendo però che per qualunque viaggio pel Mediterraneo non potrà in tela esser meno di 50 metri (200 palmi) e per l' Oceano di 100 metri (400 palmi) in cordami; consterà nel ricambio per mure, scotte, bracci ed imbrogli delle basse vele e gabbie.

Art. 13. — I bastimenti al grande cabotaggio ed al lungo corso non potranno avere meno di due imbarcazioni in buono stato, una delle quali guernita con albero e vela, ed in genere qualunque bastimento dovrà essere provveduto di tutti quegli altri oggetti che si tengono indispensabili alla navigazione che intraprende.

Dato a Torino, il 3 gennaio 1850.

Visto d' ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segr. di Stato di Guerra e Marina
ALFONSO LAMARMORA.

N. 2188.

REGIO DECRETO

9 maggio 1857,

relativo alla visita delle navi

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA
E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Visto il Regolamento approvato con Decreto Reale del 3 gennaio 1850 per le visite dei bastimenti, giusta il prescritto dagli articoli 241 del Codice di commercio e 106 della legge penale per la marina mercantile;

Considerato che con detto Regolamento non sarebbero state fatte disposizioni speciali alla visita dei piroscafi, e che è di tutta necessità il supplire a tale mancanza, onde ne sia possibilmente guarentita la navigazione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — Per la visita dei piroscafi, oltre ai periti di cui all'articolo 1. del Regolamento in data 3 gennaio 1850, sarà nominato dai Consoli di Marina, a loro scelta, un perito macchinista per riconoscere lo stato delle macchine, delle caldaie e degli accessori, competendo allo stesso i diritti di vacazione a termini delle leggi generali.

Art. 2. — Sarà fatta dal perito macchinista relazione giurata della visita al Console di Marina, il quale ne estenderà verbale in doppio originale che sarà sottoscritto da esso, dal perito e dal capitano o patrone del piroscafo.

Uno degli originali verrà deposto alla Segreteria del Tribunale di Commercio, e l'altro rimarrà presso il Consolato di Marina da cui deve farsi menzione della visita sul ruolo di equipaggio.

Art. 3. — La visita dei piroscafi, tanto nello scafo e negli attrezzi, quanto in ogni parte delle macchine ed accessori, sarà eseguita ad ogni viaggio per quelli addetti al lungo corso ed al grande cabotaggio.

Di tre in tre mesi per gli altri.

Art. 4. — Niun piroscafo in trasporto di passeggieri potrà mettersi in viaggio se non sia provveduto di schelmi (*imbarcazioni*), quali sieno di una capacità proporzionata alla stabilità e portata del bastimento ed alla gente che imbarca.

Il numero dei medesimi è fissato come segue:

Al disotto di	100	tonnellate	non meno	di due schelmi;	
Dalle	101	alle 200	id.	di tre	id.
Dalle	201	alle 300	id.	di quattro	id.
Dalle	301	alle 450	id.	di cinque	id.
Al disopra di	451	tonnellate	id.	di sei	id.

Art. 5. — I Comandanti dei piroscafi dovranno avere a bordo in ogni loro viaggio le migliori carte marine ed i piani dei porti e stretti compresi nella navigazione che devono eseguire.

È inoltre obbligatorio un piano in grande delle bocche di Bonifacio per quelli diretti all'Isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 9 *maggio* 1857.

VITTORIO EMANUELE

A. Lamarmora.

N. 3088.

DECRETO

28 novembre 1858

relativo alla visita delle navi.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Visto gli articoli **241** e **242** del Codice di commercio, il primo dei quali obbliga i Capitani a far visitare i loro bastimenti prima di caricare, e di osservare prima di far vela se sono stivati e caricati a dovere; ed il secondo ad avere a bordo, fra le altre carte, i verbali di visita;

Visto l'articolo **106** della legge penale per la Marina mercantile del **13** gennaio **1827**, il quale prescrive che le visite dei bastimenti dovranno essere fatte secondo i Regolamenti pubblicati dalla Marina;

Visto i Regii Decreti del **3** gennaio **1850** e **9** maggio **1857**, li quali hanno sancito le regole per le visite dei bastimenti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. **1**. — I processi verbali di visita dei bastimenti a vela ed a vapore continueranno ad essere formati in doppio originale, ed uno rimarrà nel'Ufficio dell'Amministratore di Marina, e l'altro sarà consegnato al Capitano il quale, invece di depositarlo nella Segreteria del Tribunale di commercio, lo riterrà presso di sè, essendo uno dei documenti che l'articolo **242** gli prescrive di avere a bordo.

Art. **2**. — La seconda visita alla partenza per i bastimenti che oltrepassano lo stretto di Gibilterra con carico, la quale finora fu limitata alla ispezione ed allo accertamento degli oggetti di corredo, si estenderà anche ad accertare se il bastimento è ben stivato e caricato a dovere, giusta il prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo **241** del Codice di commercio.

Art. **3**. — È derogato agli articoli **4** e **6** del Regio Decreto **3** gennaio **1850**, e **9** maggio **1857**, in quanto sono contrari alle attuali disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il **28** *Novembre* **1858**.

VITTORIO EMANUELE

A. LAMARMORA.

N. 1219.

REGIO DECRETO

7 Luglio 1851

relativo alla ordinazione dei ruoli dell' equipaggio.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Marina, Agricoltura e Commercio;

Visto l' art. 1. della Legge sulle nuove tasse di Navigazione e di Porto in data del 26 giugno 1851;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico — Le vidimazioni che per lo addietro venivano fatte dalle Autorità Marittime e Consolari sia nello Stato che all' Estero sul passaporto marittimo, che rilasciavasi ai Capitani de' bastimenti nazionali di commercio, saranno d' ora innanzi soltanto operate sul ruolo d' equipaggio.

Il Nostro Ministro di Marina, Agricoltura e Commercio è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino li 7 *Luglio* 1851.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour.

N. 4766.

REGIO DECRETO

13 Dicembre 1868,

che prefigge i termini per la denuncia e presentazione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 48 e 415 del Codice per la Marina mercantile;
Visto l'art. 288 del Codice di commercio;
Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1865, N. 2671;
Considerando come sia indispensabile provvedere perchè siano rese complete ed efficaci le disposizioni contenute nei sovra citati articoli 48 e 415 del Codice per la Marina mercantile;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — La denunzia e la presentazione alle Capitanerie di porto degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, agli effetti indicati nell'articolo 415 del Codice per la Marina mercantile, dovranno essere fatte nel termine di trenta giorni, da computarsi:

a) Per gli atti pubblici e per le scritture private, dalla loro data;

b) Per le sentenze, dalla data in cui sono divenute eseguibili.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 13 *Dicembre* 1868.

VITTORIO EMANUELE.

De Filippo
A. Riboty.

N. 2644.

REGIO DECRETO

6 dicembre 1865.

sulla instituzione di un Casellario giudiziale *per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de'Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È instituito in ogni Tribunale correzionale un *Casellario giudiziale*, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

1. Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari e marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune; e senza distinzione se siano proferite in contradditorio od in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle de'Tribunali o de'Pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2. Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell'art. 604 del Codice di procedura penale;

3. I provvedimenti delle Corti e de' Tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

4. I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5. I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Art. 2. — È instituito nel Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti un *Casellario centrale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente, che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta*.

Art. 3. — È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, per la esecuzione del presente Decreto.

Art. 4. — La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *Casellario giudiziale* e del *Casellario centrale* verrà sostenuta coi fondi per

le spese d'uffizio rispettivamente delle Autorità giudiziarie e del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Disposizione speciale per la Toscana.

Art. 5. — Per l'applicazione dell'art. 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, varranno le norme di ragguaglio portate dall'art. 12 del R. Decreto 30 novembre decorso, N. 2607.

Art. 6. — Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1. gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

CASELLARIO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO

per la esecuzione del Reale Decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, sulla istituzione del Casellario giudiziale.

Art. 1. — Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello N. 1, sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

1. Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2. Il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3. Il giorno, mese ed anno di nascita;

4. Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

5. Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6. Il luogo dell'ultimo domicilio;

7. La professione;

8. I connotati e segni principali della persona;

9. L'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome

dell' autorità che l' ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d' ufficio ed uniti agli atti ; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

Art. 2. — I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l' anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in esse il passaggio da una lettera dell' alfabeto all' altra, ed anche da una sillaba iniziale all' altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l' indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

Art. 3. — Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l' indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del Tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al Casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato.

Art. 4. — Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all' uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell' altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo, e ne fanno ordinariamente uso.

Art. 5. — Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel Tribunale correzionale del Circondario in cui da una delle Autorità designate nell' art. 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel Tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l' imputato si asserisce nato, e il terzo per l' Ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.

Art. 6. — Se l' imputato asserisce d' ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all' estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al Tribunale dell' ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al Tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

Art. 7. — Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti.

Art. 8. — In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il Casella-

rio centrale è diviso in due sezioni, l'una per gl' individui *stranieri*, e l'altra per quelli *d' origine sconosciuta*.

Art. 9. — I trovatelli si ritengono nati, sino prova contraria, nel Comune in cui furono trovati, od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel Casellario.

Art. 10. — Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell' art. 1. del Regio Decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, è divenuta irrevocabile.

L' incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al Cancelliere dell' Autorità che ha proferita la decisione.

Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al Cancelliere che ha fatto sulla sentenza l' annotazione prescritta dal Codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d' indulto al Cancelliere della Corte che ha pronunziato la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.

Art. 11. — Se la sentenza o decisione concerne più persone, si dee formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.

Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla Cancelleria un diritto di centesimi 50 a carico delle persone che vi sono contemplate.

Art. 12. — Redatto il cartellino secondo il modello N. 1 mediante la ispezione degli atti e de' documenti, il Cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data *Dalla Cancelleria del* . . . . *in* . . . . *addì* . . . . ed il cenno *Per estratto conforme* colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l' anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l' Autorità a cui è addetto, od al Pretore.

Art. 13. — Il Pubblico Ministero o il Pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all' Ufficio del Casellario centrale.

Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente Regolamento si fa uso della nota a stampiglia, modello N. 2, la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

Art. 14. — Pervenuto il cartellino al Procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico*, formato come nel modello N. 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al Cancelliere del Tribunale per la definitiva collocazione nel Casellario.

Art. 15. — Il Cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria* riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell' Autorità che ha proferita la decisione, e la data e numero di essa; il tutto come dal modello N. 4, fatte le debite ricerche per riempiere, occorrendo, le colonne 2 e 3.

Ciò eseguito colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e trattandosi di recidivo lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel Repertorio. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello numero 5, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il N. 1.

Art. 16. — Le disposizioni degli art. 14 e 15 valgono anche per il Funzionario incaricato della tenuta del Casellario centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

Art. 17. — Importando ad una pubblica Autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato. Ove non sorgano eccezioni, il Procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al Cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel Casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello N. 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto d'indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all'art. 20, se e quale Autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.

I Giudici istruttori addetti al medesimo Tribunale possono rivolgersi direttamente al Cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre Autorità o da altri Giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato e valersene per ogni effetto di Legge.

Ogni volta che verranno levati cartellini dal Casellario per stendere i certificati, s'inserirà al loro posto un segno sporgente.

La spedizione di certificati dev'essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

Art. 18. — Anche i privati possono ottenere per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di Legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona, al nome della quale dev'essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l'art. 17. La domanda dev'essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimente da bollo per il certificato.

Art. 19. — Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 le domande di certificati interessanti le Autorità pubbliche, giusta l'art. 17 si faranno direttamente all'*Ufficio del Casellario centrale* presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le domande de' privati all'incontro di cui tratta l'art. 18, si presenteranno parimente motivate al Procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il Procuratore del Re trovandole ammissibili, le trasmette al detto Ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

Art. 20. — Tanto da' Cancellieri de' Tribunali, quanto dal Funzionario incaricato pel Casellario centrale si tiene un registro de' certificati spediti a richiesta sia d' ufficio che di parte, formato come nel modello N. 7.

Art. 21. — Allorchè nella redazione di cartellini o certificati od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel Casellario ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel Repertorio di controlleria. I cartellini rettifica ' si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo.

Art 22. — I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i Direttori degli stabilimenti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al Procuratore del Re competente pel luogo di nascita, od all' Ufficio del Casellario centrale, a norma de' casi, la morte d' individui che sono in istato di pena.

Le famiglie stesse de' condannati, all' oggetto che la loro riputazione non resti macchiata, per la esistenza di cartellini nel Casellario, al nome d' individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi.

Nel Repertorio di controlleria però i nomi de' defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto*, col *visto* del Procuratore del Re.

Art. 23. — Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell' articolo 604 del Codice di Procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.

A questo effetto i Cancellieri delle Corti e dei Tribunali eseguiscono, ne' casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 24. — Il Procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del Casellario, valendosi del Prontuario Cronologico e del Repertorio di controlleria, col sussidio de' quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell' art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l' ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al Casellario centrale provvede direttamente il Ministro Guardasigilli, od un suo delegato.

Art. 25. — Verrà tosto intrapresa in tutti i Tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini, incominciando dal 1. gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione de' cartellini si premetterà, avuto riguardo all' età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai Sindaci od ai Parrocchi giusta il modello N. 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.

In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunto l' età di anni 70.

Per le altre Autorità e decisioni indicate nell' art. 1. del R. Decreto 6 dicembre 1865, non si farà spoglio de' registri anteriori, e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel Casellario solo a datare dal 1. gennaio 1866.

Art. 26. — La trasformazione di registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti da registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini, anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell' art. 1 del presente Regolamento, ed ommessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino s' indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redati colle norme superiormente tracciate verranno dal Procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni, colle norme stabilite nell' art. 13, alle sedi a cui sono destinati.

Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza de' Procuratori generali.

Disposizioni transitorie.

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole Provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto e di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1. gennaio 1836. Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore, fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli Tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti, e per il periodo indicato nell' art. 25 le richieste e le spedizioni di certificati relativi alle imputazioni contemplate nel R. Decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente Regolamento; e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal R. Decreto succitato.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
P. CORTESE.

Mod. N. 1 — Art. 1, 11, 12 del Regol.

CARTELLINO PEL CASELLARIO

Margine cent. 1

Cognome, nome e soprannome		Anno Se recidivo N. progr. al medesimo nome
Nome del padre		**Estratto della Decisione**
Cognome e Nome della madre		
Data e luogo di nascita: Anno Mese Giorno Comune Circondario Provincia		
Cognome e Nome del coniuge		
Ultimo domicilio		
Professione		
Connotati Statura Capegli Occhi Naso Colorito Segni particolari		

Margine mill. 2

Margine cent. 1. Larghezza cent. 17.

Mod. N. 5 - Art. 15 del Regol.

Cognome
Nome
Paternità

ELENCO DEI CARTELLINI CONTENUTI

IN ORDINE CRONOLOGICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mod N. 6 — Art. 17 del Regol.

TRIBUNALE CORREZIONALE *in*

Certificato di Penalità

Il sottoscritto richiede il Cancelliere del Tribunale affinchè stenda sul presente foglio il certificato di penalità al nome di

figlio di

nato a *d'anni* *di professione*

addì

IL

CERTIFICATO

Il Cancelliere del Tribunale in *attesta che eseguite le più diligenti ricerche nel Casellario giudiziale col sussidio del registro di controlleria risulta*

addì

IL CANCELLIERE

NB. Il presente certificato sarà di carta lievemente colorata.

Mod. N. 8 - Art 22 e 25 del Regol.

RICERCA DI SOPRAVVIVENZA

Tribunale Correzionale

in

In relazione al disposto dell' articolo 25 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, sul *Casellario giudiziale*, il sottoscritto prega V. S. Illust. a voler sollecitamente informare, rimandando la presente, se

figli di
e di
nat a
d' anni che
nell' anno veniva
condannat dal

All' Illustr. Sig.

alla pena di
per reato di
sia tuttora vivente.

addì

IL

Il
dichiara che l nominat

è

addì

IL

N. 2921.

REGIO DECRETO

17 maggio 1866

con cui è determinato il numero degli Uditori per tutto il Regno.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo 18 della Legge sull'Ordinamento giudiziario, e gli articoli 1 e 6 del Regolamento giudiziario approvato col Reale Decreto 14 dicembre 1865, N. 2641;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il numero degli Uditori per tutto il Regno è determinato per ora a quattrocento.

Art. 2. — Il concorso prescritto dal N. 2 dell'art. 18 della Legge sull'Ordinamento giudiziario e del quale è parola nell'art. 6 del Regolamento giudiziario, avrà luogo in cinque giorni, e verserà sulle seguenti materie:

1. Filosofia del dritto:
2. Dritto Romano e Storia della legislazione italiana;
3. Codice civile e di Procedura civile;
4. Codice penale e di Procedura penale;
5. Codice di commercio ed Ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

DE FALCO

N. 3176.

REGIO DECRETO

29 Agosto 1866.

col quale è stabilito il numero e la destinazione degli Aggiunti giudiziarii per tutto il Regno.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Veduto l' art. 25 della Legge organica sull' ordinamento Giudiziario del 6 dicembre 1865, N. 2626;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il numero degli Aggiunti giudiziarii per tutto il Regno è stabilito a cento e cinquanta. Essi verranno destinati ai Tribunali civili e correzionali secondo i bisogni del servizio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 *Agosto* 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

BORGATTI.

N. 840.

REGIO DECRETO

14 settembre 1862.

che stabilisce le indennità da corrispondersi agl' impiegati dei vari Dicasteri in missione per affari amministrativi.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, d' accordo coi Ministri dell' Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e dell' Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Gl' Impiegati in missione del Ministero delle Finanze, dell' Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli dei Lavori Pubblici, del Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè i Membri dell' Ordine giudiziario nei soli casi di missioni per affari amministrativi, percepiranno, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Art. 2. — Le indennità di viaggio tanto per l' andata quanto pel ritorno sono concesse all' Impiegato in missione nella misura che trovasi già o venisse stabilita con apposite prescrizioni a favore degli Impiegati che cambiano residenza, escluso ogni compenso pel trasporto della famiglia e dei mobili.

Art. 3. — L' indennità giornaliera di soggiorno sarà corrisposta secondo le norme tracciate nella seguente Tabella. — In ragione dello stipendio annuo:

Alunni ed Impiegati fino a	L. 1000	L.	5
più di L. 1000 alle	» 2200	»	6
più di » 2200 alle	» 3500	»	8
più di » 3500 alle	» 5000	»	10
più di » 5000 alle	» 7000	»	12
più di » 7000		»	18

Per gl' Impiegati aventi l' obbligo di cauzione, l' indennità di soggiorno si misura sullo stipendio annuo, o sull' ammontare degli aggi fissi, o cumulativamente sullo stipendio e sugli aggi, quando sono provvisti di entrambi, giusta le norme seguenti:

Sino alle L. 3000	L.	5
Più di L. 300 alle 5000 . . .	»	6
Oltre le L. 5000	»	8

Gli assegnamenti *ad personam*, gli assegni per spese d' Ufficio ed altri

emolumenti di cui ponno essere provvisti gl' Impiegati non si computano per determinare la categoria dell' indennità di soggiorno.

Art. 4. — L' Impiegato riceverà la sola metà dell' indennità di soggiorno quando restituisca alla propria residenza nel giorno stesso in cui la abbandonò.

Art. 5. — Qualora la missione si protragga oltre un mese, potrà il Ministro determinare la misura delle indennità da corrispondersi pel tempo successivo.

Determinerà pure i compensi agli Impiegati che ricevano destinazione temporaria presso qualche Ufficio fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Il Ministro è autorizzato a concedere un supplemento alla indennità stabilita nel presente Decreto, quando le circostanze speciali della missione lo consiglino, ma non potrà in niun caso la totale indennità accordata all'Impiegato eccedere quella della classe immediatamente superiore.

Art. 6. — Non è dovuta indennità di viaggio e di soggiorno agl' Impiegati che ricevono una somma fissa a titolo d' indennità di giro.

Gli Ispettori e Sottoispettori provinciali però vi avranno diritto quando sono incaricati di qualche missione fuori del Circondario assegnato alle loro funzioni.

Art. 7. — Gl' Impiegati ed Alunni ai quali fosse affidata la reggenza di un Uffizio contabile, con partecipazione ai proventi dell' Uffizio stesso, non avranno diritto alle indennità di cui sopra.

Art. 8. — Il Ministro determina di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all' estero.

Art. 9. — Di regola generale le indennità si pagano compiuta la missione, o mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. — All' Impiegato che ne faccia domanda potrà il Ministero concedere anticipazioni.

Art. 10. — Le norme sancite con questo Decreto sono applicabili dal 1. ottobre p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 *settembre* 1862.

VITTORIO EMANUELE

Q. Sella.

N. 1278.

REGIO DECRETO

24 Maggio 1863,

con cui sono determinate le indennità a corrispondersi pel caso di traslocamento degli impiegati dipendenti da vari Ministeri

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visti i nostri Decreti 1 aprile, 9 giugno e 27 ottobre 1861; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. — Gl' Impiegati civili retribuiti a carico dello Stato e dipendenti dai Ministeri dell' Interno, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell' Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente, riceveranno un compenso, quando si trovino nelle condizioni seguenti:

a) Che la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio, e non in seguito ad istanza dell' impiegato, o per cause disciplinari;

b) Che la traslocazione segua senza promozione con aumento di stipendio, salvo che il nuovo stipendio sia inferiore a L. 3,000.

c) Che la distanza dall' antica residenza alla nuova destinazione sia maggiore di chilometri 100.

Art. 2. — I compensi sono fissati come segue:

Per ciascun chilometro, oltre al limite stabilito alla lettera *c*) dell' articolo 1 e sino a 200 chilometri.

Sulle ferrovie	L.	0 16
Sui piroscafi	»	0 25
Sulle vie ordinarie di terra	»	0 30

E per ciascun chilometro oltre i primi 200

Sulle ferrovie	L.	0 11
Sui piroscafi	»	0 15
Sulle vie ordinarie di terra	»	0 25

Art. 3. — Gl' impiegati sopradetti riceveranno un compenso eguale anche per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre, quando comprovino di essere stati seguiti da essi nella nuova residenza. — Tale prova sarà fornita per mezzo di una dichiarazione del rispettivo Capo d' Ufficio del luogo della nuova residenza, il quale attesti la verità del fatto.

Art. 4. — Non è concesso compenso agli impiegati in riposo od in aspettativa, i quali siano richiamati in attività di servizio, ed a coloro che siano per la prima volta nominati ad impiego.

Si considera come prima nomina il passaggio ad impiego effettivo dei volontari, alunni apprendisti, uditori e simili.

Art. 5. — Gl' impiegati in disponibilità per soppressione d' ufficio o riduzione di pianta, quando siano richiamati in servizio effettivo, oppure destinati a prestar l' opera loro in altra residenza, saranno considerati nella stessa condizione degl' impiegati in attività per ciò che concerne il compenso di traslocazione.

Per gli impiegati non ancora parificati il conseguimento dello stipendio di nuova pianta con assimilazione di grado non costituise promozione a cui siano applicabili le disposizioni dell' art. 1, lettera *b*.

Art. 6. — Il compenso di traslocazione si calcola in ragione della distanza più breve che si può percorrere dal luogo dell' antica residenza a quello della nuova destinazione; e per gl' impiegati in disponibilità, che non prestano servizio temporaneo, dal luogo del loro domicilio legale a quello della nuova destinazione.

Art. 7. — Quando l' impiegato abbia facoltà di viaggiare gratuitamente sulle strade ferrate e sui piroscafi, sarà dedotto dal compenso stabilito dal presente Decreto il prezzo di trasporto che non avrà sborsato.

Art. 8. — Il pagamento del compenso sarà ordinato in seguito all' effettoata traslocazione. La tabella dimostrativa sarà sottoscritta dall' impiegato e verificata dal suo Capo d' Ufficio.

Art. 9. — Il presente Decreto non è applicabile agli uscieri giudiziari e cursori, ai bidelli delle Università, dei Licei e di altri Istituti, ai serventi e portieri, agli agenti carcerari e di Sicurezza Pubblica, ai bollatori imballatori e simili nelle Amministrazioni delle Gabelle e del Demanio e Tasse, in generale agli agenti di basso servizio addetti alle Poste, ai Telegrafi o ad altre Amministrazioni dello Stato, pei quali sarà provveduto con speciali disposizioni.

Art. 10. — Le norme stabilite con qoesto Decreto sono applicabili alle traslocazioni che verranno ordinate dal giorno della sua pubblicazione. — Dallo stesso giorno sono abrogati i Decreti 1. aprile, 9 giugno e 27 ottobre 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 *maggio* 1863.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

N. 1446.

REGIO DECRETO

25 agosto 1863,

col quale viene stabilita l' indennità di viaggio da corrispondersi agl' impiegati in missione.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l' art. 2 del nostro Decreto 14 settembre 1862, N. 840, col quale venne disposto che le indennità di viaggio si sarebbero concesse all'impiegato in missione nella misura fissata a favore degli impiegati che cambiano residenza;

Ritenuto che coll' art. 1, lettera *c* dell' altro Nostro Decreto 24 maggio 1863, N. 1278, la indennità per gli impiegati che cambiano residenza è limitata al solo caso in cui essi debbano percorrere una distanza maggiore di 100 chilometri;

Ritenuto che nello spirito da cui vennero informate le disposizioni di quel Nostro Decreto, la cifra dell'indennità concessa per l' art. 2 agli impiegati tramutati di residenza comprende anche il compenso per il trasporto dei mobili a cui essi devono necessariamente sottostare;

Considerando non essere giusto nè conveniente di applicare agl' impiegati in missione le disposizioni dei due articoli sopra riferiti;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, d' accordo coi Ministri dell' Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. — Le indennità di viaggio, tanto per l' andata quanto pel ritorno, saranno corrisposte agli Impiegati in missione, ai quali riguarda il Regio Decreto 14 settembre 1862, N. 840, in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d' arrivo, sulla base di cent. 25 per ciascuno dei primi 100 chilom., e di cent. 20 per ognuno degli eccedenti.

Art. 2. — Per quella parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie o sui piroscafi, invece delle indennità prementovate, i Capi di servizio aventi grado di Capo di Divisione riceveranno il rimborso della spesa di un posto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, e gli altri impiegati riceveranno il rimborso della spesa di un posto di seconda classe sulle ferrovie, e di un posto di prima sui piroscafi, sotto deduzione sempre dei ribassi di prezzo che sono consentiti sul piroscafi postali dalle vigenti convenzioni a favore degli impiegati che viaggiano per ragione di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 *Agosto* 1863.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti. — U. Peruzzi.
G. Pisanelli. — L. F. Menabrea.

N. 5572.

REGIO DECRETO

17 Marzo 1870.

che autorizza le anticipazioni sui compensi dovuti agli impiegati tramutati di residenza.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduto l' art. 8 del R. decreto del **24** maggio **1863**, N. **1278**, che stabilisce doversi pagare in seguito all' effettuata traslocazione il compenso dovuto agli impiegati civili che vengono tramutati da una ad altra sede permanente;

Considerando che se per ragioni speciali potevasi in addietro far pagare in via provvisoria degli acconti sui detti compensi, non lo si può più ora che dal **16** febbraio **1870** con decreto Reale del **25** gennaio precedente, N. **5451**, fu posta in vigore la proibizione dei pagamenti provvisori di qualsiasi natura, contenuta nell' articolo **51** della legge del **22** aprile **1869**, N. **5026**;

Ritenuto che anche per gl' impiegati in missione coll' articolo **9** del R. decreto del **14** settembre **1862**, N. **840**, è ammesso il principio di concedere anticipazioni sulle indennità ad essi dovute;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. **1.** — Agli impiegati civili retribuiti a carico dello Stato che sieno tramutati da una ad altra sede permanente, potranno i Ministeri concedere, mediante mandato regolarmente spedito sul rispettivo bilancio, delle anticipazioni sui compensi ad essi dovuti a termini del Nostro Reale decreto del **24** maggio **1863**, N. **1278**, purchè l' ammontare delle anticipazioni stesse non superi i due terzi di quello presunto pei compensi medesimi.

Art. **2.** — L' ammontare delle avute anticipazioni sarà diffalcato da quello dei compensi liquidati in seguito all'effettuata traslocazione.

L' impiegato che abbia ricevuto anticipazione per questo titolo dovrà notarla a diffalco nella tabella dimostrativa, che deve essere verificata dal capo dell' uffizio della nuova sua sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì **17** *marzo* **1870**.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

N. 2641.

REGIO DECRETO

14 dicembre 1865

col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l' esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull' ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA.

Vista la legge del 2 aprile 1865 N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato:

a pubblicare il Codice di procedura civile, e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la legge dell' ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 colle modificazioni indicate nella stessa legge 2 aprile 1865, e con quelle altre che avesse riconosciute necessarie;

e a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della legge suddetti;

Visti i Nostri Decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, N. 2366, 2598 e 2626; coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, e la legge dell' ordinamento giudiziario, da avere esecuzione in tutto il Regno, a cominciare dal 1. gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l' annesso Regolamento generale giudiziario, visto d' ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l' esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della legge dell' ordinamento giudiziario.

Art. 2. — Il suddetto Regolamento andrà in osservanza in tutto il Regno il giorno 1. gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 Dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZIARIO

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordinamento giudiziario.

CAPO I.

Disposizioni disciplinari.

SEZIONE I.

Dell' abilitazione alla carriera giudiziaria e agli uffizi di cancelleria e di segreteria.

§ 1. — Degli uditori e degli aggiunti giudiziari.

Art. 1. — Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato con decreto reale.

Art. 2. — Per l'esecuzione del prescritto dall' articolo 18, N. 2 della legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal Ministro della giustizia una commissione composta di funzionari giudiziari, di professori di diritto, e di avvocati patrocinanti.

Art. 3. — Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna corte d'appello, e affissione nella sala d'ingresso delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

Nel decreto è espresso il numero dei posti di uditore per i quali è aperto il concorso, con indicazione del termine entro il quale i concorrenti devono presentare la loro domanda e dei giorni entro cui il concorso dovrà aver luogo.

Art. 4. — Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18, N. 1. della suddetta legge al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedonô. Questi raccolte informazioni sulla condotta e fama degli aspiranti le trasmette al procuratore generale, il quale completate le domande e le informazioni, in quanto occorra, apedisce al ministro della giustizia un elenco delle istanze con un cenno del risultato delle informazioni.

Il ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi all'esame, e ne dà comunicazione al procuratore generale, il quale avverte tanto gli ammessi quanto gli esclusi con avviso individuale.

Art. 5. — I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte

designati dal primo presidente, e di un funzionario del ministero pubblico delegato dal procuratore generale. Un sostituto segretario della procura generale compie le funzioni di segretario del comitato.

La presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero presiede quello della magistratura giudicante.

Art. 6. — Il concorso ha luogo in tre giorni distinti, e versa sopra cinque quesiti o tesi distribuiti nel seguente modo: nel primo giorno sul diritto civile, nel secondo sul diritto commerciale e sulla procedura civile, nel terzo sul diritto e sulla procedura penale.

Art. 7. — Le tesi sono formolate da due fra i membri della commissione di cui nell' articolo 2. che verranno designati dal ministro della giustizia. Essi le trasmettono al ministro suddetto, il quale le fa porre in tre buste chiuse e sigillate contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno coll' indirizzo al comitato esaminatore di ogni distretto. Queste buste chiuse in altro sopra involto sono spedite ai procuratori generali presso le corti d' appello che le rimettono, chiuse come le hanno ricevute, al presidente del comitato.

Art. 8. — Nel giorno stabilito per l' esame, in presenza di tutti i membri del comitato e degli aspiranti, il presidente, previo l' appello nominale dei concorrenti, apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli, appone la sua firma e fa apporre quella del segretario a ciascuna delle tesi, e le detta agli aspiranti; poi consegna le buste e le schede originali delle tesi al segretario del comitato.

Di tutte queste operazioni si fa esatta menzione nel processo verbale da redigersi a tenore dell' articolo 10.

Art. 9. — Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al segretario del comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di propria mano le risposte alle tesi, e le sottoscrivono, poi le consegnano al comitato dopo averle chiuse e sigillate. Sulla coperta apporranno l'indicazione del giorno dell'esame e della sede del comitato.

Art. 10. — Finchè le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato.

Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del comitato o la più parte di essi, e vegliano all' osservanza delle prescrizioni anzidette.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 11. — Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali.

Il procuratore generale spedisce tutto al ministro della giustizia.

Il ministro convoca la commissione di cui nell' articolo 2, e le comunica tutti gli atti e scritti.

La commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 12. — Ogni membro della commissione dispone di nove voti, e s' intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti.

Art. 13. — Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli esaminatori stimeranno acconcie a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati.

I processi verbali e gli scritti degli aspiranti sono trasmessi al ministro della giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.

Art. 14. — La nomina degli uditori è fatta dal ministro della giustizia nei limiti dei posti vacanti. Se il numero dei concorrenti approvati dalla commissione superi quello dei posti disponibili, la preferenza è data a quelli che ottennero maggior numero di voti favorevoli, e in caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea o di età.

Quelli tra i concorrenti approvati che non potranno, per insufficienza di posti, essere subito nominati uditori, saranno nominati nell'ordine indicato nella tabella ai posti che si rendessero vacanti entro l' anno ed anche successivamente, qualora non vi fossero aspiranti con maggiori gradi di approvazione.

Art. 15. — Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto procuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d' appello.

Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.

Art. 16. — Le giunte speciali sono formate il 1. di aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli uditori il 15 dello stesso mese.

La loro composizione è resa pubblica con decreti dei primi presidenti che si pubblicano all' aprirsi della prima loro seduta.

Art. 17. — Gli uditori devono, non più tardi del 1. di aprile, presentare la domanda di ammissione all' esame alla cancelleria della corte del distretto in cui si trovino destinati.

Il segretario della giunta forma un elenco per ordine alfabetico dei nomi degli uditori che hanno presentata domanda di ammissione all' esame, e lo rimette insieme alla domanda stessa al presidente della giunta, il quale ne commette la disamina a uno dei membri della giunta medesima.

Art. 18. — Per l' esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formola ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civili, commerciale, e penale.

Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro se-

greto, è designata con una delle lettere A, B, C; e le singole fattispecie di ogni serie sono controssegnate con uno dei N. 1, 2 e 3.

Art. 19. — L'esame si compie in tre giorni consecutivi.

In ciascuno dei giorni fissati per l'esame, il presidente della giunta, in pubblica seduta, e alla presenza dei candidati, fa porre in un'urna distinta con una delle predette tre lettere alfabetiche tre schede, su ciascuna delle quali è scritto uno dei detti numeri.

Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al presidente, il quale verifica nel registro la fattispecie corrispondente al numero estratto, e ne fa consegnare al candidato una copia da esso sottoscritta.

Terminate le estrazioni e le consegne dei temi estratti, i candidati formolano le questioni che nella proposta fattispecie costituiscono la materia della causa, le discutono e le risolvono in forma di sentenza secondo le norme prescritte dai codici di procedura.

A tale effetto si osservano le disposizioni degli articoli 9 e 10, e ogni candidato deve compiere e rimettere il lavoro entro sei ore.

Le stesse operazioni si rinnovano nei due giorni successivi.

Art. 20. — Il quarto giorno dell'esame il segretario della giunta legge i tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso vi risponde a voce.

Art. 21. — Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 di questo regolamento.

Art. 22. — In caso di mancanza di uno o più membri delle commissioni e delle giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina.

Art. 23. — Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti

§ 2. — *Del personale di cancelleria e di segreteria.*

Art. 24. — L'ammissione di alunni a senso dell'articolo 159 della legge di ordinamento giudiziario, nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture in cui se ne riconosca il bisogno, e la determinazione del loro numero, spetta ai primi presidenti, e ai procuratori generali.

Per gli alunni da applicarsi ai tribunali e alle preture saranno sentiti rispettivamente i presidenti e i pretori.

Gli alunni non hanno diritto a veruna retribuzione.

Art. 25. — Per essere ammesso alunno è necessario:

1. avere compiuta l'età d'anni diciotto;

2. non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'articolo 87 della legge di ordinamento giudiziario;

3. sostenere con successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una commissione composta di due consiglieri

o giudici delegati dal capo della corte o del tribunale, e di un funzionario del ministero pubblico incaricato dal capo dell'ufficio.

Il cancelliere della corte o del tribunale fa le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.

Art. 26. — Per essere ammesso all'esame l'aspirante presenta la domanda al primo presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni prescritte al N. 1 e 2 dell'articolo precedente.

La domanda è comunicata al ministero pubblico, il quale assume esatte informazioni sulle condizioni di famiglia, sulla condotta morale e sullo stato di salute del ricorrente, e, a seguito di queste, dichiara, in fine della domanda, se la medesima sia o non ammissibile. Il capo del collegio provvede in senso della dichiarazione, e, se ne sia il caso, fissa il giorno per l'esame dell'aspirante.

Art. 27. — La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 156 della succitata legge, appartiene, per tutte indistintamente le cancellerie e segreterie al primo presidente previo accordo col procuratore generale, sulla proposta del capo della cancelleria o segreteria alla quale si riferisce la nomina, sentito, ove ne sia il caso, il presidente del tribunale e il pretore.

Art. 28. — Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario:

1. aver fatto per un anno almeno il tirocinio in qualità di alunno in una cancelleria;

2. presentare un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere presso il quale fu fatto il tirocinio;

3. sostenere un esame in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei codici di procedura, e del presente regolamento, relative al servizio di cancelleria.

La formazione dei quesiti e il giudizio sulle risposte ai medesimi spetta a una commissione composta nel modo indicato al N. 3 dell'art. 25.

Gli aspiranti alla nomina di scrivano presso una cancelleria sia di tribunale, sia di pretura sono esaminati dalla stessa commissione.

Gli scrivani, commessi, copisti, diurnisti, ed altri amanuensi, che il 1. gennaio 1866 si trovino da un tempo non minore di sei mesi addetti alla cancelleria o segreteria di un'autorità giudiziaria, possono essere nominati scrivani, purchè entro tutto il mese di giugno successivo sostengano l'esame sovra prescritto, non si trovino in alcuno dei casi di incapacità previsti dall'articolo 87 della legge di ordinamento giudiziario, e presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale prestarono l'opera loro.

Quando i bisogni del servizio lo richiedano, i cancellieri possono essere autorizzati dal primo presidente a valersi, durante il suddetto termine di sei mesi, come per lo innanzi, dell'opera dei detti scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi.

Art. 29. — La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perchè sia fissato il giorno dell'esame.

Art. 30. — Nel giorno dell'esame ogni membro della commissione forma e pone in un'urna tre quesiti, come al N. 3 dell'articolo 28.

Fatta l'estrazione dei tre quesiti ai quali deve rispondere l'aspirante, si procede nel modo prescritto dagli articoli 9 e 10.

Art. 31. — Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo presidente della corte, dalla quale dipende la cancelleria in cui chiedono l'ammissione.

Art. 32. — La retribuzione degli scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell'articolo 156 della legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle cancellerie delle preture, di L. 40 a 60 per quelli delle cancellerie dei tribunali, e di L. 50 a 70 per quelli delle cancellerie delle corti.

Gli scrivani presso le segreterie del ministero pubblico sono equiparati rispettivamente agli scrivani delle cancellerie dei tribunali e delle corti.

Il quantitativo della retribuzione entro i limiti sovraccennati è determinato dal primo presidente di concerto col procuratore generale, sentito il cancelliere o il segretario.

Art. 33. — L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di cui negli articoli 160 N 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due membri giudicanti della corte d'appello designati dal primo presidente e di un funzionario del pubblico ministero destinato dal procuratore generale.

Il cancelliere della corte compie le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.

Art. 34. — Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede a senso del N. 3 dell'articolo 160, della prima parte dell'articolo 169, e della parte finale del precedente articolo 156 della surriferita legge.

1. un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunque cancelleria;

2. un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso i quale ebbe luogo il tirocinio.

Art. 35. — L'esame è scritto e verbale.

Per le domande di ammessione all'esame d'idoneità, e per il modo di procedere all'esame scritto, che ha luogo prima dell'esame verbale, si osservano, in quanto sono applicabili, le precedenti disposizioni relative agli esami degli aspiranti alla nomina di scrivani.

Se il candidato è approvato nell'esame scritto si passa all'esame verbale, nel quale ciascun membro della commissione interroga per un quarto d'ora sulle stesse materie dalle quali si devono desumere i quesiti per l'esame scritto.

Dell'esito dell'esame si fa dal cancelliere processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il presidente del tribunale ne trasmette copia al primo presidente, il

quale fa prendere le opportune annotazioni in apposito registro, e poi la rimette al procuratore generale che la fa depositare nell'archivio del suo uffizio.

Il risultato dell'esame è notificato dal cancelliere all'esaminato al quale, se lo chieda, consegna copia del processo verbale.

Art. 36. — Se l'aspirante alla nomina a cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello abbia la qualità di cancelliere o vice-cancelliere di pretura, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali, l'esercizio di tale uffizio per due anni equivale alle condizioni richieste dalla parte finale dell'articolo 161 della legge di ordinamento giudiziario.

In mancanza di tale qualità si richiede un tirocinio di quattro anni in qualità di scrivano in una cancelleria di corte o di tribunale, e un certificato del cancelliere presso cui ebbe luogo il tirocinio, che faccia fede dell' operosità, diligenza, e buona condotta dell'arpirante.

Sezione II.

Del giuramento e dell' ingresso in funzioni.

Art. 37. — Prima che scada il termine stabilito dall' articolo 11 della legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell' articolo 10 della stessa legge devono prestare il giuramento ivi prescritto.

Esse prestano nuovo giuramento ogni volta che ricevono una destinazione per la quale sono chiamate ad esercitare funzioni diverse, od ottengono una promozione a un grado superiore.

Art. 38. — I primi presidenti e i procuratori generali delle corti prestano giuramento davanti il ministero della giustizia, o quell' autorità giudiziaria che sia da esso delegata.

I presidenti dei tribunali e i procuratori del Re prestano giuramento davanti il primo presidente della corte d'appello da cui dipendono.

Gli altri magistrati giudicanti delle corti e dei tribunali ed uffiziali del ministero pubblico e gli uditori prestano giuramento avanti la corte o il tribunale a cui appartengono.

I membri dei tribunali di commercio prestano giuramento davanti la corte d' appello da cui dipendono, la quale può all' uopo delegare il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione siede il tribunale di commercio.

I pretori prestano giuramento avanti il tribunale civile dal quale dipendono, che può delegare all' uopo il pretore viciniore.

I vice-pretori e i conciliatori prestano giuramento davanti il pretore del rispettivo mandamento.

I cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, sostituti segretari, e sostituti segretari aggiunti, e gli uscieri prestano giuramento avanti l'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

Art. 39. — I funzionari menzionati nei capoversi dell' articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell' atto di loro nomina debitamente registrata alla corte dei conti; e

il presidente o il pretore fissa il giorno in cui si dovrà prestare il giuramento.

Potrà tuttavia farsi luogo alla prestazione del giuramento ancorchè non sia presentata la copia autentica dell' atto di nomina, quando per motivi d'urgenza il ministro della giustizia ne abbia dato l'autorizzazione.

Art. 40. — Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l'esercizio dell' ufficio si osservano le norme seguenti:

1. I primi presidenti e procuratori generali, accompagnati al palazzo della corte dal cancelliere, vi sono ricevuti all' ingresso esterno dal consigliere e sostituto procuratore generali anziani e, preceduti da un usciere colla mazza, sono introdotti nella sala delle udienze ove la corte si trova riunita in seduta solenne.

In occasione dei detti ricevimenti assiste nella sala una guardia d'onore in divisa di parata.

2. I presidenti di sezione e gli avvocati generali sono ricevuti all' ingresso delle sale del palazzo da un consigliere, da un sostituto procuratore generale, e dal cancelliere, e preceduti da un usciere sono accompagnati nella sala delle udienze.

3. I consiglieri e i sostituti procuratori generali sono annunziati da un usciere, ricevuti all' ingresso della sala d' udienza e in essa introdotti dal cancelliere.

4. I sostituti procuratori generali aggiunti sono annunziati da un usciere e introdotti da un vice-cancelliere nella sala d' udienza.

Le norme segnate al N. 1 si osservano, per quanto sono applicabili, nei tribunali, in occasione del ricevimento dei presidenti e dei procuratori del Re.

Le norme indicate ai N. 2 e 3 si applicano rispettivamente per il ricevimento dei vice-presidenti, e dei giudici e sostituti procuratori del Re; e quelle fissate dal N. 4 si osservano per il ricevimento dei pretori e vice-pretori.

5. I cancellieri delle corti e dei tribunali sono annunziati e introdotti da un usciere.

6. Tutti gli altri funzionari sono annunziati da un usciere.

Nelle dette occasioni il funzionario si presenta col capo coperto vestendo le divise con toga prescritte per le sedute solenni.

In tutti i casi in cui il ricevimento dei funzionari non segue dinanzi all' intiero collegio, il cerimoniale sopra prescritto ha luogo nella sala d' udienza della prima sezione.

Art. 41. — Introdotto il funzionario nella sala d'udienza come nell' articolo precedente il ministero pubblico, al quale il decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura del decreto medesimo, la prestazione del giuramento, o nei casi espressi nelle due prime parti dell' articolo 38 la lettura del processo verbale di giuramento, e l' ammessione del funzionario ad assumere l'esercizio del suo uffizio; la corte o il tribunale riconosciuta l'autenticità del decreto di nomina provvede in conformità della requisitoria del ministero pubblico.

Nel caso previsto dall' ultimo capoverso dell' articolo 39 si dà lettura dell' autorizzazione ministeriale.

Art. 42. — Il funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formola del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario.

Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il presidente dichiara immesso il funzionario nell' esercizio del suo ufficio.

Art. 43. — Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell' assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del decreto di nomina.

Una copia del processo verbale è rassegnata al ministro della giustizia, e un' altra è trasmessa al ministero pubblico.

Sezione III.

Della residenza.

Art. 44. — I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri devono, per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenerne la permissione secondo le disposizioni seguenti.

Art. 45. — Non possono darsi permissioni di assenza, oltre le ferie o i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo per circostanze straordinarie e per gravi motivi.

Art. 46. — Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di trenta giorni possono concedersi nel corso dell' anno

1. dai primi presidenti, ai membri della corte rispettiva, a quelli dei tribunali che ne dipendono, e ai funzionari e uscieri dipendenti dai suddetti corpi giudiziari;

2. dai procuratori generali ai membri del rispettivo ufficio, a quelli degli uffici del ministero pubblico presso i tribunali del distretto della corte, ai funzionari dipendenti dagli uffizi medesimi, ai pretori, ai cancellieri e altri funzionari, e agli uscieri addetti alle preture.

Art. 47. — Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di giorni dieci nel corso dell' anno, si possono concedere:

1. dai presidenti dei tribunali ai membri di essi e ai funzionari e uscieri che vi sono addetti;

2. dai procuratori del Re ai membri del loro ufficio, ai funzionari che ne dipendono, ai pretori, ai cancellieri, vice-cancellieri ed uscieri addetti alle preture.

Art. 48. — Le permissioni di assenza ai giudici istruttori si concedono, nei limiti rispettivamente indicati nei due articoli precedenti, dai primi presidenti e dai presidenti, previo accordo coi procuratori generali e coi procuratori del Re.

Se non vi sia accordo tra il presidente ed il procuratore del Re, pronuncierà il primo presidente, previo accordo col procuratore generale, e in caso di dissenso tra questi pronuncierà il ministro della giustizia.

Art. 49. — I pretori possono concedere permissioni di assenza per

giorni cinque agli uditori, ai cancellieri, vice-cancellieri e uscieri addetti alla rispettiva pretura, e per giorni trenta ai conciliatori del loro distretto.

Art. 50. — Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora avanzi al compimento del termine complessivo di trenta giorni.

Art. 51. — I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta facoltà.

Prima però di assentarsi devono darne partecipazione al rispettivo superiore immediato.

Art. 52. — Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'estero, si concedono dal ministro della giustizia.

Art. 53. — Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durata si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e uscieri, ai quali non competono ferie.

Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'autorità superiore.

Art. 54. — La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica.

Il superiore immediato del richiedente nel trasmettere la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del ministero pubblico nel caso previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

Art. 55. — Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda.

Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rimandarla al suo superiore diretto per essere rinviata all'autorità concedente.

Art. 56. — I capi di collegio e del ministero pubblico si comunicano a vicenda le permissioni concedute, indicandone la durata.

Art. 57. — I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro durata, il luogo in cui il petente ha dichiarato di recarsi, e la data della partenza e del ritorno in residenza.

Un estratto di questo registro deve trasmettersi

A. dai pretori ai procuratori del Re alla fine di ogni mese;

B. dai presidenti dei tribunali e dai procuratori del Re al primo presidente e al procuratore generale rispettivamente, alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;

C. dai primi presidenti e dai procuratori generali alla fine d'ogni semestre al ministro della giustizia.

Gli estratti trasmessi dal funzionario inferiore al suo superiore immediato sono trascritti nel registro tenuto da quest' ultimo.

Se durante rispettivamente, il mese, il trimestre, o il semestre, non siasi conceduta alcuna permissione di assenza, in luogo dell' estratto di cui sopra si trasmette un certificato negativo.

Art. 58. — Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d' ufficio ne informano tosto in via gerarchica il ministro della giustizia.

Tale prescrizione si osserva anche quando l' impiegato essendo in residenza interrompe il servizio. Se però l' interruzione sia cagionata da una malattia non eccedente la durata di giorni dieci, basta che ne sia fatto cenno alla fine del trimestre nell' attestazione di servizio prescritta negli articoli 57 e 59.

Art. 59. — La malattia non è scusa valevole per l' impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell' ottenuta permissione.

Nel secondo caso l' impiegato dovrà tosto dar notizia del sopraggiuntogli impedimento, e trasmettere le occorrenti attestazioni al suo superiore immediato, il quale, assunte informazioni sulla verità dell' allegato impedimento, ne riferirà in via gerarchica al ministro della giustizia.

I presidenti, i procuratori del Re e i pretori in fine degli estratti o dei certificati negativi prescritti dall' articolo 57 attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i funzionari non compresi nell' elenco dei congedi, e della cui assenza irregolare o interruzione di servizio non abbiano già informato, non allontanarono dalla residenza e prestarono non interrotto servizio nel corso rispettivamente del mese o del trimestre.

Tale disposizione si applica egualmente agli estratti o certificati dei primi presidenti e procuratori generali, i quali in essi segnaleranno inoltre al ministro le irregolarità o mancanze al servizio che avranno rilevate dalle attestazioni loro trasmesse dai presidenti e procuratori del Re, e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.

Art. 60. — La privazione dello stipendio, nel caso previsto da 2.° capoverso dell' articolo 13 della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.

Sezione IV.

Della corrispondenza, delle petizioni e delle proposte per promozioni o tramutamenti.

Art. 61. — I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero.

Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente.

Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.

Art. 62. — I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi ministri:

1. se debbano rispondere a dispacci diretti ad essi dai capi di dicastero;

2. se così sia prescritto da speciali leggi, regolamenti o istruzioni;

3. se si tratti di avvenimenti dei quali, per la natura e importanza loro, occorra che ne sia più prontamente informato il governo.

In questo caso però i funzionari suddetti informano contemporaneamente il loro superiore immediato;

4. se ciò sia assolutamente richiesto da motivi eccezionali od urgenti o specialissimi concernenti la persona del funzionario;

5. se siano decorsi quaranta giorni dalla trasmissione di una domanda in via gerarchica senz'aver ricevuto riscontro alla medesima.

Art. 63. — Le petizioni che in qualunque modo hanno per oggetto la carriera del richiedente, devono essere stese in carta bollata, scritte e sottoscritte dal medesimo.

In capo di esse devono scriversi il nome, cognome e luogo di nascita del richiedente, la qualità, e il corpo od ufficio giudiziario cui il medesimo è addetto.

Nella petizione devono essere esposti in modo chiaro, preciso, e breve l'oggetto della domanda e le circostanze atte ad appoggiarla. Vi si potrà unire copia in carta libera, autenticata dal rispettivo capo diretto, dei documenti che si credano utili allo scopo, facendone un elenco in fine della petizione.

Art. 64. — A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni che siano annotate e richieste a margine del dispaccio medesimo.

Se l'oggetto del dispaccio sia relativo alla contabilità delle cancellerie, alla contabilità centrale, alla spedizione di mandati, alla statistica giudiziaria, alla cassa ecclesiastica, se ne farà espresso cenno tanto a margine del dispaccio o della petizione, quanto sulla soprascritta del piego.

Art. 65. — I primi presidenti e i procuratori generali, prima di trasmettere al dicastero competente le varie corrispondenze e petizioni, esamineranno se sieno conformi alle sovra espresse avvertenze, indi le accompagneranno col loro avviso sul merito delle medesime.

Art. 66. — Le proposte per nomine, promozioni, e tramutamenti concernenti il personale dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli uscieri del distretto di ogni corte, saranno combinate e sottoscritte dal primo presidente e dal procuratore generale.

A quest'effetto le proposte di cui nell'articolo 29 della legge d'ordinamento giudiziario sono dal sindaco trasmesse al procuratore del Re, il quale le rassegna al procuratore generale.

Art. 67. — La trasmissione delle dette proposte al ministro della giustizia sarà fatta:

dal primo presidente, se riflettano i funzionari o uscieri indicati nell'articolo 46, numero primo, nell'articolo 48, e nel capoverso dell'art. 66 del presente regolamento;

dal procuratore generale, se sieno relative ai funzionari e uscieri menzionati al numero secondo del succitato articolo 46.

I primi presidenti e i procuratori generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati, e alla corte od ufficio cui presiedono.

Art. 68. — In caso di disparere tra il primo presidente ed il procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, le trasmette al ministro accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

Art. 69. — La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali, e procuratori del Re e loro sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei casi e alle condizioni stabilite dai reali decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, numeri 948 e 1822.

Sezione V.

Delle matricole e delle informazioni personali.

Art. 70. — Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino:

1. il suo cognome e nome;
2. il luogo e la data di sua nascita;
3. il domicilio principale anteriore alla nomina;
4. lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie;
5. lo stato di fortuna;
6. gli uffizi o la professione esercitati prima della nomina, ed il tempo del relativo esercizio;
7. le osservazioni.

Lo stato sarà datato e sottoscritto.

Art. 71. — Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla cancelleria della corte d'appello, ove sarà inserto in apposito registro formato nel modo prescritto dal precedente articolo.

Tale registro sarà diviso in tre parti distinte, destinate, la prima per i funzionari della magistratura giudicante, la seconda per i funzionari del ministero pubblico, la terza per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Gli stati personali degli uscieri saranno trascritti in separato registro.

I rimanenti due originali dello stato saranno trasmessi l'uno al ministro della giustizia e l'altro al procuratore generale nella cui segreteria si osserverà il disposto del presente articolo.

Art. 72. — In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla cancelleria di quest'ultima corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.

Art. 73. — La condotta pubblica di ogni funzionario delle preture e dei tribunali, e uscieri, la capacità sua assoluta o relativa, e la sua diligenza nel disimpegno delle sue funzioni, faranno oggetto di periodiche informazioni consegnate in appositi stati caratteristici da rassegnarsi al ministro della giustizia.

A quest'effetto si osserveranno le norme seguenti:

A. i pretori alla fine d'ogni trimestre dell'anno trasmetteranno per duplicato al presidente e al procuratore del Re del tribunale da cui dipendono, le informazioni sui funzionari e uscieri addetti alla pretura;

B. i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re alla fine di ogni semestre trasmetteranno, egualmente per duplicato, al primo presidente e al procuratore generale le stesse informazioni sui funzionari e uscieri addetti tanto al tribunale e all'uffizio del ministero pubblico, quanto alle preture del loro distretto giurisdizionale.

I primi presidenti e i procuratori generali entro il mese di gennaio di ogni anno rassegneranno al ministro della giustizia le suddette informazioni col loro parere.

Le informazioni saranno in ambi gli originali sottoscritte dal presidente, dal procuratore del Re, dal primo presidente e dal procuratore generale. In caso di dissenso ognuno di essi scriverà separatamente le proprie informazioni e le trasmetterà al proprio superiore immediato.

Art. 74. — Per la formazione degli stati caratteristici prescritti dal precedente articolo si farà uso di prospetti secondo il modulo stabilito dal ministro di giustizia.

Gli stati che si trasmettono dai pretori possono scriversi su carta non stampata, osservate le prescritte dimensioni: tutti gli altri devono avere le colonne intestate a stampa.

Art. 75. — Indipendentemente dalle periodiche informazioni anzidette, le autorità alle quali ne incumbe la trasmissione devono informare in via gerarchica il ministro della giustizia di ogni speciale fatto che richieda la pronta attenzione del governo circa la condotta di tutti i loro subordinati.

Sezione VI.

Degli uscieri.

Art. 76. — Per l'escuzione del prescritto dall'articolo 187, numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta;

A. del presidente del tribunale, il quale nei tribunali divisi in sezioni può affidarne la presidenza a un vice-presidente;

B. di un giudice designato dal presidente;

C. del procuratore del Re o di un suo sostituto da esso incaricato;

D. di un avvocato patrocinante scelto dal presidente;

E. di un procuratore capo scelto dal procuratore del Re.

I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la commissione.

Alle adunanze della commissione interviene il cancelliere o un vice-cancelliere del tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.

Art. 77. — Le domande per ammissione all'esame di abilitazione all'uffizio di usciere sono dirette con ricorso in carta bollata al presidente del tribunale del domicilio dell'aspirante, e corredate dell'atto di nascita, e del certificato di non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'art. 87 della legge di ordinamento giudiziario.

A tali domande si provvede dal presidente nel modo stabilito dal capoverso dell'articolo 26.

Art. 78. — L'esame è scritto e verbale.

L'esame scritto avrà per tema la redazione di due determinati atti propri del ministero degli uscieri.

In questo esame che precederà l'esame verbale, si terrà anche conto dell'ortografia, della calligrafia e della lingua.

L'esame verbale verserà sulle materie che riguardano il ministero degli uscieri.

Questo esame durerà almeno mezz'ora.

Art. 79. — L'aspirante che sostiene con buon successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere.

Art. 80. — Per l'esecuzione del prescritto dell'articolo 188 della legge di ordinamento giudiziario ogni usciere presenta, insieme al decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del debito pubblico dello Stato fino a concorrenza della rendita prescritta per la malleveria.

Se vi sia urgenza che l'usciere assuma l'esercizio delle sue funzioni, basterà per ammettervelo che dimostri di avere fatto il deposito della rendita all'amministrazione del debito pubblico.

Art. 81. — In caso di morte dell'usciere o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione, la medesima sia stata annunciata nel giornale ufficiale per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di un mese con affissione nella sala d'ingresso della corte, del tribunale, o della pretura, ove l'usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successivamente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse l'annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdizione e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio.

Le opposizioni alla dimanda di svincolamento saranno fatte davanti al cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione l'usciere cessò di esercitare il suo ufficio.

Lo stesso tribunale, se non sianvi opposizioni o queste siano state rigettate, sentito il ministero pubblico, provvede sulla domanda di svincolamento.

Art. 82. — Il repertorio che a termini dell'articolo 178 dell'anzidetta legge devono avere gli uscieri, si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili l'altro per le materie penali.

Ciascun volume del repertorio deve tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal ministro della giustizia.

Il repertorio degli uscieri dei tribunali di commercio deve tenersi nella forma prescritta per il repertorio in materia civile degli uscieri delle altre autorità giudiziarie.

Art. 83. — La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e correzionali e di commercio. Quanto al repertorio degli uscieri delle preture la sorveglianza è affidata ai pretori e ai procuratori del Re.

I suddetti funzionari esaminano ogni mese il repertorio, e vi appongono infine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.

Art. 84. — In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile.

Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal pretore, secondochè trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.

Art. 85. — Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti. Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Il cancelliere o vice-cancelliere da esso deputato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull'atto stesso, indicandovi il numero d'ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d'ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa.

Gli uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo, saranno sottoposti a pene disciplinari.

Art. 86. — Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo presidente loro superiore diretto

Gli uscieri hanno diritto di esigere che l'atto da eseguire contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.

Art. 87. — Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.

Quanto alle citazioni per atto formale l'usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall' articolo 134 del codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere, l' usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del conciliatore o del sindaco.

Art. 88. — Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l' ora.

Art. 89. — Per gli altri speciali doveri degli uscieri provvede il presente regolamento nei titoli II e III.

Art. 90. — Se avvenga che il procuratore generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un usciere della corte fuori dell'ordinaria sua residenza, prima di provvedere a termini dell' articolo 176 della legge di ordinamento giudiziario, prenderà gli opportuni concerti col primo presidente, affinchè il servizio della corte non abbia a rimanere incagliato per l' assenza di uno dei suoi uscieri.

Sezione VII.

Dell'annuale ripartizione del personale giudicante.

Art. 91. — Per l' esecuzione delle prescrizioni degli articoli 44 e 69 della legge di ordinamento giudiziario, i primi presidenti, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmettono al ministro della giustizia un progetto di composizione delle sezioni delle corti e dei tribunali, della sezione d' accusa, e delle corti di assise per il successivo anno giuridico, indicando quale sezione della corte d' appello dovrà occuparsi promiscuamente delle cause civili e degli appelli in materia correzionale; e quanto ai tribunali divisi in sezioni, quale di esse dovrà attendere esclusivamente o promiscuamente alle cause civili e ai giudizi correzionali.

In questo progetto si comprendono le proposte per la surrogazione o la conferma dei giudici istruttori delle cause penali a termini dell'articolo 43 della legge di ordinamento giudiziario, e per la nomina, ove sia il caso, dei giudici delegati all' istruzione dei giudizi di graduazione a mente dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

Art. 92. — Per l'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 56 della suddetta legge si osserveranno le norme seguenti:

A. entro la seconda quindicina del mese di novembre le camere di commercio formano ogni anno le liste prescritte dall' articolo 57 della legge dell'ordinamento giudiziario e le trasmettono per mezzo del loro presidente al primo presidente della corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio al quale sono riferibili le liste medesime;

B. ricevute le suddette liste il primo presidente le trasmette al ministro della giustizia unitamente a un progetto di scelta fra i triplici candidati indicati nella lista, sentito il procuratore generale;

C. se un tribunale sia diviso in sezioni, il suo presidente, all' epoca indicata alla lettera *A*, trasmette un progetto di composizione di

ciascuna sezione al primo presidente il quale lo rassegna al ministro colle variazioni che riconoscesse convenienti, sentito il procuratore generale;

D. il triennio fissato dall'articolo 59 della succitata legge per la durata in ufficio dei membri dei tribunali di commercio ha principio col primo del mese di gennaio e termina a tutto il mese di dicembre.

Art. 93 — Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto articolo 59, l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal presidente del tribunale di commercio o da chi ne faccia le veci, in pubblica udienza, e il cancelliere ne fa risultare con processo verbale che, debitamente sottoscritto da esso e dal presidente, e trasmesso in copia autentica al primo presidente della corte d'appello del distretto.

Sezione VIII.

Delle ferie.

Art. 94. — Le ferie annuali stabilite dall'articolo 195 della legge di ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto, e finiscono il 4 novembre.

Però quanto alla Sardegna esse cominciano il 2 aprile, e hanno fine il 30 giugno: e quanto alla Sicilia sono divise in due periodi eguali, di cui il primo comincia il 17 aprile e termina il 31 maggio, e il secondo ha principio il 24 settembre, e finisce il 4 novembre.

Art. 95. — Il tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell'articolo sopracitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 96. — Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi presidenti e ai procuratori generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie.

Art. 97. — I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte.

Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della corte e dell'uffizio della procura generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre.

Art. 98. — I primi presidenti ed i procuratori generali dopochè le tabelle dei tribunali sieno state approvate dal ministro della giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono rispettivamente il

quarto esemplare ai presidenti e ai procuratori del Re col cenno della seguita approvazione e delle variazioni introdotte.

Nelle corti, nei tribunali, e negli uffizi del ministero pubblico in cui il numero del personale e le esigenze del servizio non consentano che alcuni loro membri partecipino alle ferie annuali nel tempo o nella misura stabiliti, i primi presidenti e i procuratori generali possono loro concedere, a seguito di domanda fatta in via gerarchica, un corrispondente congedo nel corso dell'anno, osservate le norme della rispettiva competenza stabilite nella sezione III del presente capo.

Art. 99. — Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai procuratori generali.

Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.

Art. 100. — Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio nelle corti, nei tribunali o negli uffici del ministero pubblico venga a diminuirsi in modo, che più non basti ai bisogni del servizio, i primi presidenti e rispettivamente i procuratori generali, sovra proposta, se sia il caso, dei presidenti e dei procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più tra i funzionari in ferie, salvo in appresso a compensarli nel modo stabilito nell'articolo 98.

A quest'effetto ogni funzionario prima di assentarsi dalla residenza deve dichiarare, in un registro tenuto all'uopo nelle cancellerie e segreterie, il luogo in cui possa essere diretto il suddetto richiamo.

La disposizione di quest'articolo si applica eziandio alle persone indicate nell'articolo 99.

Art. 101. — Dopochè le tabelle di cui nel capoverso dell'articolo 97 saranno state approvate, i primi presidenti designeranno i funzionari che nel tempo delle ferie comporranno le sezioni della corte e le corti d'assise. Alla composizione delle sezioni dei tribunali provvederanno i loro presidenti.

Art. 102. — Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata.

Le udienze delle corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell'articolo 196 della legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d'urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive il procedimento sommario.

Le udienze saranno non meno di tre per settimana.

Sezione IX.

Delle udienze, della loro polizia, e dell' orario delle cancellerie.

Art. 103. — I pretori devono tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche destinate, due alla spedizione delle cause civili, e una ai dibattimenti in materia penale.

I giorni e le ore delle sedute sono stabiliti in apposita tabella da tenersi sempre affissa nella sala d' ingresso della pretora. Gli altri giorni non festivi saranno più specialmente destinati al compimento degli atti d' istruzione civile e penale, e di giurisdizione volontaria.

Nei mandamenti in cui siano stabiliti pretori urbani, questi tengono cinque udienze per ogni settimana e gli altri pretori attendono in tutte tre le udienze della settimana alla spedizione delle cause civili.

Le udienze pubbliche non dureranno meno di ore quattro.

Art. 104. — I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana.

Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio.

Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.

Art. 105. — Insieme al progetto di ripartizione delle sezioni, di cui nell' articolo 91, il primo presidente, sentito il ministero pubblico, trasmette al ministro pella giustizia l' elenco delle udienze per il corso dell' anno successivo, il quale, approvato che sia, si tiene continuamente affisso nella sala d' udienza.

Art. 106. — Le sedute dei tribunali tra l' udienza pubblica e la camera di consiglio devono durare almeno cinque ore, cominciando sempre coll' udienza pubblica.

Art. 107. — Se alcuno dei giorni della settimana stabiliti nel decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il pretore, o il tribunale, l' udienza di quel giorno s' intende rimandata al primo tra i giorni non compresi in esso decreto.

Art. 108. — Se i bisogni del servizio lo richiedano, i pretori, anche sull' eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell' anno udienze straordinarie con decreti che ne indichino il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.

Art. 109. — Le corti d' assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell' articolo precedente.

Art. 110. — Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell' ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e gli uscieri che vi sono addetti, devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V., sezione I, § I. e sezione II del presente titolo.

Art. 111. — Nelle udienze dei tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribu-

nale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo

Il presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto.

Gli uditori che assistono alle udienze pubbliche, siedono a lato del Ministero pubblico, a capo scoperto.

La tavola del cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del tribunale in prossimità del seggio del presidente.

Art. 112. — Gli avvocati patrocinanti e i procuratori, avuta dal presidente la facoltà di parlare, arringano in piedi e a capo scoperto.

Art. 113. — Le disposizioni di questa sezione sono comuni alle corti di appello in quanto vi siano applicabili.

Art. 114. — Spetta al primo presidente il determinare i giorni e le ore in cui la sezione d' accusa deve adunarsi in ogni settimana.

Art. 115. — Le autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l' assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze.

Art. 116. — Fuori dell' ingresso delle sale d' udienza delle autorità giudiziarie starà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti in stampa a grandi caratteri gli articoli 619 e 620 del codice di procedura penale.

Art. 117. — Le cancellerie delle corti d' appello, dei tribunali, e delle preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.

Art. 118. — Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano anche nel tempo delle ferie in quanto sono applicabili.

CAPO II.

Della legalizzazione degli atti.

Art. 119. — La legalizzazione delle firme dei funzionari dell' ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche, può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali.

Art. 120. — La legalizzazione spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il Regno; ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali per quelle dei funzionari ed ufficiali della rispettiva giurisdizione.

Art. 121. — Gli atti da spedirsi all' estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia.

Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal ministro degli affari esteri delegata ad un' autorità amministrativa, la legalizzazione del primo presidente della corte d' appello tiene luogo di quella del ministro della giustizia.

A questo fine i primi presidenti e in loro mancanza i funzionari che li rappresentano, trasmettono la loro firma alla suddetta autorità amministrativa.

Art. 122. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono comuni ai presidenti di sezioni separate delle corti d' appello.

Art. 123. — Il diritto dovuto per le legalizzazioni è determinato dalla tariffa e fa parte dei proventi di cancelleria.

CAPO III.

Delle indennità - dell'esazione degli stipendi - del riparto dei proventi di cancelleria e del maneggio delle spese d' uffizio.

Sezione I.

Delle indennità.

R. Decreto 24 maggio 1863, N. 1278

Art. 124. — I funzionari dell' ordine giudiziario hanno diritto a indennità per le spese di viaggio in occasione di tramutamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti da speciali provvedimenti.

Art. 125. — Per conseguire il pagamento dell' indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal ministro di giustizia, al suo superiore immediato dal quale è trasmessa al ministero della giustizia, previa vidimazione in conferma dell' esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute.

Art. 126. —. Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel circondario o nella provincia ove si trova il luogo assegnatogli, e quando abbia genericamente chiesto di essere tolto dall' attuale sua residenza.

Regii Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863 n.i 840 e 1446

Art. 127. — I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell' ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti.

Art. 128. — I suindicati funzionari che per l' istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Questo diritto compete anche agli uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il funzionario giudiziario.

Art. 129. — Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall' articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l' usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte co-

lonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od offiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell' usciere.

La nota avrà anche un' ultima colonna per le osservazioni.

Art. 130. — La suddetta nota deve essere vidimata dal ministero pubblico, ed è resa esecutoria con decreto dell' autorità giudiziaria.

A tale effetto, se si tratti di trasferta fatta da un uffizio di pretura, o dall' offizio d' istruzione, la vidimazione e il decreto esecutorio si fanno rispettivamente dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale; e, se si tratti di trasferta di funzionari appartenenti o addetti a una corte di appello, la vidimazione si appone dal procuratore generale e il decreto esecutorio emana dal primo presidente.

Quando il viaggio del funzionario trasferitosi per l'istruzione delle cause penali siasi fatto in tutto o in parte sopra piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle cui tariffe, per convenzioni stipulate col governo, sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, devono i capi cui spetta di vidimare e di rendere esecutorie le suaccennate note, limitare l'indennità di viaggio al solo prezzo del posto effettivamente sborsato.

Art. 131. — Le note di cui sopra sono dal cancelliere trascritte in apposito registro per essere a suo tempo comprese nella nota delle spese della procedura relativa: indi sono presentate per il pagamento all'agente locale del tesoro.

L'agente suddetto fa le sue osservazioni sulle note che crede eccessive od irregolari; ma se il presidente persiste nel decreto emanato l'agente eseguisce il pagamento mediante ricevuta del cancelliere, salvo, se lo riconosca indebito, a promuoverne il rimborso.

Sezione II.

Dell' esazione degli stipendi.

Art. 132. — Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al ministero della giustizia, copia del processo verbale di cui nell' articolo 43 del presente regolamento.

Art. 133. — Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi.

Le corti e i tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quietanza potranno essere pagati i mandati collettivi.

Art. 134. — Ogni altra norma relativa a tali pagamenti è stabilita dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Sezione III.

Del riparto dei proventi di cancelleria.

Art. 135. — Il dieci per cento riservato dall'articolo 155 della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente:

una metà è devoluta al cancelliere, l'altra metà e ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti;

se vi sia un solo vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto, tre quarti spettano al cancelliere, e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto.

Art. 136. — Per l'esecuzione del disposto nell'articolo 156 della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ogni corte e in ciascun tribunale una commissione composta dei capi del collegio e del ministero pubblico, e del cancelliere.

Art. 137. — Tutti indistintamente i diritti di copia e d'indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un vice-cancelliere, o da altro funzionario di cancelleria destinato dal presidente.

Il registro deve indicare in distinte colonne, la natura della copia, il nome della parte che l'ha richiesta, lo scopo del viaggio, la data dell'esazione del diritto o dell'indennità, e la somma esatta.

Il registro è aperto nel gennaio ed è chiuso nel dicembre di ogni anno, previa vidimazione del ministero pubblico.

Art. 138. — La commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti:

A. proporrà al ministero in somma fissa il fondo necessario per le spese di cancelleria;

B. preleverà la somma occorrente per la retribuzione mensuale degli scrivani sia di cancelleria, sia di segreteria;

C. sul fondo restante preleverà un decimo per le spese straordinarie di cancelleria, comprese quelle per la manutenzione dei mobili della cancelleria medesima;

D. dal sopravanzo sarà prelevato il quarto da assegnarsi in tutto o in parte, a titolo di gratificazione, agli scrivani e alunni di cancelleria che abbiano nel corso dell'anno dato prova di maggiore operosità e diligenza; e il fondo rimanente sarà ripartito tra il cancellerie i vice-cancellieri, e i vice-cancellieri aggiunti nelle proporzioni stabilite dall'art. 135.

Art. 139. — La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il pretore e il suo cancelliere.

Art. 140. — Le operazioni indicate nell'articolo 138 alle lettere *A* e *B* si compiono al principio di gennaio; quelle prescritte nelle lettere *C* e *D* sono eseguite alla fine di decembre.

Sezione IV.

Dell' amministrazione dei fondi per le spese d' uffizio.

Sono considerate spese d' ufficio quelle che occorrono:

A. per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del collegio, o per quelli del ministero pubblico.

B. per stampe, registri e simili;

I registri da provvedersi sulle spese d' ufficio delle corti e dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei cancellieri.

C) per combustibile e lumi ad uso delle corti e dei tribunali.

D. per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati, e altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi;

E. per associazioni alla *Gazzetta ufficiale* e per acquisto di libri legali;

F. per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal governo;

G. per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell' interesse del servizio.

Art. 142. — Il pagamento degli assegni si fa a trimestri maturati con mandati in capo del presidente, del procuratore generale o del procuratore del Re, dai quali sono quitanzati.

Art. 143. — Le spese d' ufficio sono amministrate da uno dei membri del collegio, o dell' ufficio del ministero pubblico all' uopo delegato dal capo, sotto la sua direzione e sorveglianza.

Art. 144. — Le somme destinate alle spese d' ufficio sono depositate presso il cancelliere o segretario, il quale eseguisce i pagamenti nella misura dei *buoni* che sono spediti per ogni spesa parziale dall' amministratore, e ne tiene registro.

Art. 145. — L'amministratore delle spese d' uffizio rende conto, alla fine d' ogni trimestre, al collegio od ufficio cui appartiene, della sua gestione.

Art. 146. — Se nel corso dell' anno l' amministratore sia cambiato, quello che cessa rende il conto al nuovo incaricato della gestione.

Art. 147. — La somma assegnata per le spese d' ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata.

Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo sarà impiegato in quegli usi che saranno determinati dal collegio o dall' ufficio.

Art. 148. — Alle spese d'uffizio delle preture si provvede nel modo stabilito nella sezione III del presente capo.

CAPO IV.

Delle statistiche giudiziarie.

Art. 149. — In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte, forma sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente.

Il quadro in doppio originale è trasmesso dai pretori in via gerarchica e dai presidenti dei tribunali direttamente al primo presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, corregere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, del quali ne invia uno nelle epoche suddette al ministero della giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli archivi della corte.

Art. 150. — In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente.

Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.

Art. 151. — Le tavole statistiche si desumono dai registri di cancelleria prescritti dal presente regolamento, e da quelli altri che fossero con speciali provvedimenti stabiliti.

Art. 152. — Le annuali statistiche generali si formano in due originali dai cancellieri e segretari sotto la direzione e la dipendenza dei pretori, del procuratori del Re, e dei procuratori generali.

Art. 153. — I pretori esaminano e fanno, se occorra, rettificare la statistica compilata dal loro cancelliere, e, previa vidimazione la trasmettono al procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio.

Il procuratore del Re, esaminate le statistiche delle preture e quelle formate dal cancelliere dei tribunale e dal proprio segretario, previe le rettificazioni che occorressero, appone a tutte la sua vidimazione e trasmette ambi gli originali al procuratore generale entro tutto il mese di febbraio.

Il procuratore generale, verificata la regolarità e l'esattezza delle predette statistiche e di quella formata dal cancelliere della corte e dal proprio segretario, premessa la vidimazione di tutte, rassegna uno degli originali di esse al ministro della giustizia, e fa depositare l'altro originale nell'archivio del suo officio.

Art. 154. — Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del ministro della giustizia, comunicate ai cancellieri dal ministero pubblico.

Art. 155. — Oltre quanto è prescritto nel presente capo i cancellieri e i segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal mi-

nistro della giustizia, o che vengano richiesti dai presidenti dei tribunali o delle corti o dai capi del ministero pubblico.

CAPO V.

Delle divise della magistratura e degli avvocati e procuratori.

SEZIONE I.

Delle divise della magistratura.

Art. 156. — La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze; l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.

§ 1. — *Delle divise con toga.*

Art. 157. — Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guernita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista.

Art. 158. — La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:

A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello, è di seta: quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori, è di lana;

B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti, è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanza ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta;

C. i cordoni per le corti sono d'oro, per i tribunali d'argento, per i pretori di seta nera;

D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento;

E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d'appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello e dei vice-presidenti dei tribunali, è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali presso le corti d'appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re, è fregiato di un

cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro.

Art. 159. — Le divise degli aggionti giudiziari e degli uditori consistono nella toga di lana nera, tocco di seta, guernito di un filetto d'argento quanto agli aggiunti, di seta per gli uditori, e collare di tela batista.

Art. 160. — Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche saranno di seta, e il tocco avrà un filetto d'oro.

Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.

Art. 161. — Nelle riunioni solenni le divise per le corti di cassazione e di appello si modificano nel modo seguente:

A. tutti i funzionari giudiziari appartenenti o addetti alle corti di cassazione e d'appello vestono la toga rossa, di velluto per i primi presidenti, i presidenti di sezione, i procuratori e avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali di cassazione, di panno per i consiglieri, gli avvocati generali, i sostituti procuratori generali e i sostituti procuratori generali aggiunti delle corti d'appello e per i cancellieri delle suddette corti.

B. la toga dei primi presidenti e dei procuratori generali delle corti di cassazione e d'appello, del presidente di sezione e avvocato generale di cassazione è con batalo e strascico. Per questi ultimi lo strascico è più corto di quello dei primi presidenti e procuratori generali.

La toga e il batalo del primo presidente e del procuratore generale di cassazione sono soppannati di ermellino; il batalo dei primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, del presidente e dell'avvocato generale di cassazione è egualmente soppannato di ermellino.

C. le maniche delle toghe di velluto sono soppannate di raso rosso per i funzionari giudicanti, e nero per i funzionari del ministero pubblico.

Le maniche delle toghe di panno sono soppannate, per i funzionari giudicanti del ministero pubblico, di velluto colla distinzione sovra indicata, e per i cancellieri di seta rossa.

Le maniche della toga dei sostituti procuratori generali aggiunti sono soppannate di raso nero.

Art. 162. — Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica longa fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno longo quanto la tunica e tocco di lana nera.

Gli uscieri delle corti hanno calze e mantelletto di colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.

Art. 163. — Le corti hanno una mazza e bastoni pei gli uscieri; i tribunali hanno bastoni.

Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e dei presidenti dei tribunali: si collocano sulle tavole della corte o del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli uscieri quando la corte o il tribunale esce in pubblico.

Art. 164. — Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico, nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una corte, turchina se è membro di un tribunale o di una pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia.

La fascia dei funzionari del ministero pubblico è soppannata di seta nera.

Art. 165. — Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto.

Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate.

Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate.

Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.

§ 2. — *Dell'abito a spada.*

Art. 166. — Tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale e solenne, vestono

A. abito, pantaloni, e corpetto di color nero:

L'abito è a taglio dritto e ad una fila di nove bottoni; con falde distese, finte orizzontali alle tasche con tre bottoni posti orizzontalmente sotto le finte e fiorone in ricamo in mezzo a queste.

L'abito di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico della cassazione, dei primi presidenti, presidenti di sezione, procuratori generali e avvocati generali delle corti d'appello, è di velluto con rovescio di raso alle falde; per tutti gli altri funzionari è di panno, con collaretto, paramani e finte di tasche di velluto, e rovescio alle falde, di seta per tutti i funzionari delle corti d'appello, e di panno per quelli dei tribunali e delle preture.

I pantaloni sono di panno con gallone lungo la cucitura esteriore. Il gallone è in oro per il primo presidente e procuratore generale di cassazione, tessuto in argento con striscia d'oro per i primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, e per il presidente di sezione e avvocato generale della cassazione; d'argento per i presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello; di seta con striscia d'oro nel mezzo per i consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione; e di seta nera per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

Il corpetto ha una fila di bottoncini, ed è di raso per tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti; di panno per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

I bottoni dell' abito e del corpetto sono di metallo dorato, convessi e colle insegne dell' autorità giudiziaria sormontate dalla corona reale, il tutto in rilievo e velato su fondo brunito;

B. cravata e guanti bianchi e stivaletti di cuoio verniciato;

C. cappello arricciato di feltro nero con nappa tricolore italiana, assicurata da grovigliuola d' oro e d' argento alternati.

Il cappello è contornato da un giro di piuma bianca per i primi presidenti e procuratori generali, nera per gli altri membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti, e per i presidenti e vice presidenti dei tribunali e procuratori del Re; il cappello di tutti gli altri funzionari delle corti e dei tribunali è senza piuma;

D. spada ad elsa di metallo dorato con impugnatura di madreperla, e l' elsa a mezza coccia rovesciata, sulla cui parte esteriore forbita lo stemma reale in rilievo e velato, coronato e attorniato di rami d' olivo.

La guaina della spada è di cuoio nero verniciato con puntale dorato, ed è appesa a cinturino di panno nero affibbiato sotto l' abito.

Art. 167. — L' abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue:

A. i ricami per i membri giudicanti e del ministero pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d' olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle corti d' appello consistono in due rami d' olivo fruttati uno d' oro e uno d' argento.

I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell' abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell' abito dei sostituti procuratori generali aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d' oro e d' argento.

I primi presidenti e i procuratori generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell'abito sul petto, e tutto attorno alle tasche.

Il presidente di sezione e l' avvocato generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche.

I funzionari di cancelleria delle corti e di segreteria dei procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle corti d' appello e ad un giro per i vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del ministero pubblico; i sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento;

B. i membri giudicanti e del ministero pubblico dei tribunali hanno i ricami di un solo ramo d' olivo con foglie d' argento, frutti e gambo d' oro;

I presidenti e i procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche;

I vice presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche;

I giudici dei tribunali e i sostituti procuratori del Re hanno il ricamo sui collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento.

I cancellieri dei tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d' olivo con foglie d' argento e frutti d' oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto.

C. i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti di cassazione e d' appello e i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell' abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo d' oro per il corpo giudicante, d' argento pei ministero pubblico.

D. i pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche.

I cancellieri delle preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d' oro ai paramani e d' argento alle finte di tasche.

I vice-cancellieri delle preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d' oro e l' altro d' argento, uno d' oro ai paramani e uno d' argento alle finte.

Art. 168. — I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.

Art. 169. — Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell' articolo 163 e le medaglie menzionate nell' articolo 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal ministro di giustizia.

Sezione II.

Delle divise degli avvocati e dei procuratori.

Art. 170. — Nelle pubbliche udienze delle corti e dei tribunali gli avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise:

Toga di lana nera alla foggia di quella prescritta per i funzionari giudiziari, ma abbottonata sul davanti con maniche orlate di un gallone di velluto nero, rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta nera; hanno il tocco di seta nera fregiato di un gallone di velluto nero, e il collare di tela batista.

Art. 171. — I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

TITOLO II.

Disposizioni relative al Codice di procedura civile

CAPO I.

Dei conciliatori.

Art. 172. — Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.

Art. 173. — I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell' altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d' urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

Art. 174. — In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell' articolo 159 della legge sull' ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall' esercizio dei pubblici uffizi, la quale presta giuramento a norma dell' articolo 311 del presente regolamento.

Art. 175. — Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti:

a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell' articolo 4 e la non seguita comparizione delle parti in senso dell' articolo 5 del codice di procedura, e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo art. 6;

b) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

c) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1, 2, 3, capo 6, titolo 4 del libro 1. del codice suddetto;

e) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell' ultimo capoverso dell' articolo 460 del medesimo codice.

Art. 176. — I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.

Art. 177. — I registri di cui nell' articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell' ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti.

Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni, il cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

Art. 178. — I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera *C* dell'articolo 175.

Quando occorra di rinnuvare alcuno di tali registri, il pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e dimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo.

Allo stesso fine il pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.

Art. 179. — Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.

Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco, e dal cancelliere.

Art. 180. — Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria.

Art. 181. — Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono.

Però le udienze ordinarie, di cui nell'articolo 173 del presente regolamento si tengono nella sede della pretura.

Art. 182. — Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'articolo 7 del codice di procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo l'atto suddetto è soggetto alle leggi sul bollo e sul registro.

Art. 183. — Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa.

Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro, i provvedimenti e le sentenze del pretore relativi alla competenza dei conciliatori nei casi espressi dagli articoli 408, 456 e 457 del codice di procedura.

CAPO II.

Delle citazioni e degli atti relativi.

Art. 184. — Negli atti di citazione davanti i pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell'articolo 403 per le ordinarie udienze civili, salvo se, per motivi speciali d'urgenza, abbia il pretore autorizzata la citazione per un giorno diverso.

Art. 185. — Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2. dell'articolo 138 del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.

Art. 186. — L'avviso prescritto dal 6. capoverso dell'articolo 139

del suddetto codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato, e la firma dell'usciere.

Le stesse indicazioni devono contenersi nel sunto dell'atto di citazione prescritto nel 2. capoverso dell'articolo 141 di esso codice.

Art. 187. — Nei casi indicati dagli articoli 142 e 143 del medesimo codice l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al ministero pubblico una nota contenente :

l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire ;

il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene.

Questa nota è dal ministero pubblico trasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri, o, secondo i casi, al comandante militare del circondario o a quello del dipartimento marittimo.

Art. 188. — Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell'articolo 146 del predetto codice, l'autorizzazione è chiesta con ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Il ricorso è consegnato al cancelliere il quale entro le ventiquattro ore lo presenta al ministero pubblico per le sue conclusioni, dopo le quali il ricorso è dal cancelliere rassegnato al presidente che deputa un giudice per farne relazione in camera di consiglio nel giorno fissato nello stesso decreto.

Le conclusioni del ministero pubblico, il decreto del presidente, e quello del tribunale o della corte d'appello che provvede sulla domanda di autorizzazione, sono scritti in fine del ricorso.

Art. 189. — Nei casi previsti dall' art. 154 del medesimo codice, la domanda per abbreviazione di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell'atto originale di citazione.

Art. 190. — L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.

Art. 191. — Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è seguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione.

CAPO III.

Dei pretori.

Art. 192. — In ogni pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri :

1. registro dei processi verbali di udienza nel quale si noteranno:

A. l'ora in cui sarà aperta l'udienza ;

B. gli affari trattati nel corso dell'udienza ;

C. i provvedimenti dati, con indicazione se la loro pubblicazione fu fatta in presenza di tutte le parti o in assenza di alcuna ;

D. ogni altro incidente dell' udienza, compresa la menzione prescritta dall' articolo 427 del codice di procedura;

E. l' ora in cui sarà chiusa l' udienza;

F. le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere, o di chi ne faccia le veci, appena l' udienza sarà terminata.

2. registro dei processi verbali delle cause: in esso saranno riferiti tutti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V. titolo IV, libro I. del detto codice, e che non devono notarsi in altri registri.

In questo registro si scrivono anche i processi verbali di conciliazione indicati nell' articolo 417 e le ordinanze indicate nell' articolo 438 del medesimo codice.

3. registro di processi verbali diversi, il quale deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per i quali non siano prescritti registri speciali.

4. registro delle sentenze, nel quale si scriveranno in fogli distinti gli originali delle sentenze, e a margine di esse la dichiarazione della eseguitane pubblicazione indicando l' udienza in cui ebbe luogo, e se le parti siano o no state presenti alla pubblicazione medesima.

In fine o in margine degli originali delle sentenze si fa menzione delle copie di esse rilasciate in forma esecutiva, indicandone la data, e il nome della parte richiedente la copia.

Se questa è rilasciata a seguito dell' autorizzazione menzionata nel 2. capoverso dell' articolo 557 dell' anzidetto codice, si osserva inoltre il prescritto in fine del 3. capoverso dell' articolo medesimo.

I registri, di cui ai numeri 1 e 2, prima di essere messi in uso saranno vidimati in margine di ciascun foglio da un giudice del tribunale civile da cui dipende la pretura, all' uopo delegato dal presidente. Il vidimante noterà in tutte lettere sull' ultimo foglio di ciascuno dei registri il numero dei fogli di cui è formato.

Art. 193. — In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell' ordine seguente:

1. quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell' articolo 154 del codice di procedura;

2. quelle iniziate con citazione per biglietto;

3. quelle state rinviate in precedenti udienze;

4. tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.

Art. 194. — Se alla udienza fissata nella citazione il pretore non possa per qualunque motivo udire le parti, darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all' udienza immediatamente successiva.

Del rinvio si farà menzione nel registro dei processi verbali di udienza, e ciò basterà perchè nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa.

Art. 195. — La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un' ora dall' apertura dell' udienza, o dall' ora indicata nell' atto di citazione.

Art. 196. — Nel caso previsto dall' articolo 421 dello stesso codice, la

rimessione degli scritti e documenti alla cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell' ordinanza di cui nell' articolo medesimo.

Se la consegna si ometta da alcuna delle parti, la sentenza è pronunciata sulle carte e sui documenti depositati dall' altra parte: se tutte le parti abbiano omessa la consegna, la sentenza non può essere pronunziata se non preceda nuova citazione, o volontaria comparizione delle parti.

Art. 197. — Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall' articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.

Art. 198. — La pubblicazione prescritta dall' articolo 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza.

Fatta la pubblicazione il cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall' articolo 192, numero 1. del presente regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando ove occorra, il nome e cognome degli assenti.

CAPO IV.

Dei Tribunali civili e commerciali.

Sezione I.

Dell' istruzione.

Art. 199. — Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato *Libro delle registrazioni*, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 393, 394 e 395 del codice di procedura.

Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d' ordine progressivo,

1. Il nome e cognome del procuratore comparente;

2. il nome e cognome e la residenza della parte da esso procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa;

3. Il nome e cognome e la residenza della parte contraria;

4. la data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia;

5. la data dell' atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell' usciere da cui fu eseguita;

6. la data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli articoli 390 e 412 delle stesso codice;

7. la indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale;

8. la distinta indicazione della natura, forma, e data dei documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione, e restituzione.

In questa colonna i procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta;

9. le osservazioni.

Art. 200. — Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall' articolo 162 del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell' autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.

Art. 201. — Per la risoluzione degli incidenti, il presidente può valersi della facoltà che gli è data dall' articolo 186 del medesimo codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con delegazioni mensili per qualunque causa e atto d' istruzione.

Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni di cui nell' articolo ora citato siano esercitate dal presidente, il medesimo fissa in principio dell' anno giuridico uno o più giorni della settimana per le udienze d' istruzione da tenersi ad ora determinata in una delle sale del tribunale che sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da concedersi nei casi di maggiore urgenza.

I decreti di delegazione mensile e di designazione dei giorni e delle ore delle udienze si terranno affissi nella sala d' ingresso del tribunale.

Art. 202. — Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell' articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice-presidenti.

Art. 203. — L' esecuzione degli atti d' istruzione indicati negli articoli 217, 222, 230, 232, 272 e 284 del Codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, spetta al giudice stesso che li ha ammessi, e, se siano stati ammessi dal presidente, al giudice che venga da esso appositamente delegato: se l' ammissione ha luogo per sentenza, la delegazione del tribunale è fatta nella persona del giudice relatore, o, in caso di mancanza o impedimento di esso, in persona del giudice stato incaricato, a termini del secondo capoverso nell' articolo 359 del predetto codice, di compilare la sentenza.

Art. 204. — Gli atti d' istruzione cominciati da un giudice delegato dal presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione.

Se la delegazione sia fatta dal tribunale per una speciale operazione riflettente l' istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i provvedimenti di urgenza che nel corso dell' operazione delegata possano occorrere, devono proporsi davanti lo stesso giudice.

La delegazione cessa qualora il giudice passi ad altra sezione.

Art. 205. — I provvedimenti d' istruzione si danno nell' udienza in cui è proposto l' incidente, o al più tardi nel giorno successivo.

Art. 206. — Tali provvedimenti, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 362 del Codice di procedura, devono contenere il tenore delle domande

e opposizioni, e l' indicazione se il provvedimento sia dato presenti o assenti i procuratori.

Art. 207. — I procuratori, ai quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell' articolo 367 del citato Codice, ne sopportano in proprio la spesa.

Art. 208. — Se, nel caso previsto dall' articolo 273 del suddetto Codice, la parte, cui incumbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.

Art. 209. — Per le autenticazioni prescritte dagli articoli 369 e 397 del codice anzidetto, il cancelliere percepisce la parte di diritto di copia determinata dalla tariffa.

Art. 210. — Nei tribunali divisi in sezioni il presidente, sulla presentazione degli atti fattagli dal cancelliere a termini dell' articolo 178 del Codice di procedura, prescrive col decreto indicato nello stesso articolo che la relazione della causa debba essere fatta da uno dei giudici, da designarsi, oppure dalle parti. La distribuzione delle cause formali fra le sezioni è indi fatta a sorte dal presidente in pubblica udienza.

A tale effetto egli divide in parti eguali al numero delle sezioni le cause iscritte nel ruolo di spedizione secondo l' ordine col quale vi sono annotate, e poste in un' urna, dopo averle piegate, tante schede numerate progressivamente, quante sono le sezioni del tribunale, ne fa l' estrazione

Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla sezione designata dal numero della prima scheda estratta, e così di seguito.

Compiuta l' estrazione, il presidente segna nel ruolo di spedizione la sezione cui ciascuna causa è toccata in sorte, e nelle cause in cui abbia prescritto che la relazione debba farsi da uno dei giudici designa la persona del giudice relatore.

La tabella delle cause come sopra distribuite deve affiggersi nella sala d' ingresso del tribunale non più tardi del giorno successivo a quello dell' estrazione.

Art. 211. — Il sorteggio previsto dall' articolo precedente non ha luogo nel caso previsto dall' articolo 217.

La causa, la cui iscrizione a ruolo fu rinnovata, è sull' ordine verbale del presidente assegnata alla sezione, avanti alla quale fu già una prima volta recata. Di tale disposizione deve farsi menzione nel ruolo di spedizione a margine dell' iscrizione o delle iscrizioni relative alla causa.

Art. 212. Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, a seconda delle esigenze del servizio, sono espressamente designate ogni semestre con decreto del presidente che si tiene affisso nella sala d' ingresso del tribunale.

Se più siano le sezioni designate, la distribuzione ha luogo tra esse per settimana, principiando dalla prima e proseguendo con ordine successivo, osservata però la disposizione dell' articolo seguente.

Il prescritto della prima parte del presente articolo si osserva per la spedizione degli affari da trattarsi in camera di consiglio.

Art. 213. — Le cause e gli affari assegnati a una sezione sono inva-

riabilmente trattati davanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva.

Art. 214. — L'iscrizione delle cause prescritta dagli articoli 173 e 390 del Codice di procedura si fa in un registro denominato *Ruolo generale di spedizione*, diviso in colonne che devono contenere le annotazioni seguenti:

1. il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;

2. il numero della causa nel libro delle registrazioni;

3. la data della iscrizione;

4. il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti, il nome e cognome del rispettivo procuratore;

5. il nome e cognome del procuratore che chiede l'iscrizione;

6, la data del primo e dell'ultimo atto della causa;

7. l'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'appello, la data della sentenza appellata e la menzione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita;

9. la data della notificazione dell'iscrizione fatta per cura del procuratore dell'istante a quello della parte contraria;

9. la sezione del tribunale alla quale la causa è stata assegnata;

10. la data della sentenza o del provvedimento emanati in seguito all'iscrizione a ruolo, o della comparsa che diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;

11. il cognome del giudice che sia stato nominato relatore.

Presso i tribunali civili incaricati delle funzioni di tribunale di commercio, il suddetto registro ha una colonna suddivisa pe annotarvi la natura civile o commerciale della causa.

Il registro ha inoltre una colonna per le osservazioni a cui possa dar luogo la iscrizione e specialmente la indicazione dell'obbligo di comunicare la causa al ministero pubblico in applicazione dell'articolo 346 del predetto Codice.

Art. 215. — Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 214, coll'avvertenza inoltre, nei casi previsti dal succitato articolo 346 del Codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al ministero pubblico.

Il cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.

Art. 216. — La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell'articolo 173 del detto Codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione.

Questa è presentata dal procuratore istante al cancelliere, che ne prende nota alla colonna 8.ª del ruolo di spedizione.

Art. 217. — L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorchè, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione.

Il procuratore, a richiesta del quale ha luogo la rinnovazione, deve dichiarare che la causa fu già assegnata ad una sezione, ed il cancelliere

ne fa menzione nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono puniti con ammenda di lire cinque a venti.

La rinnovazione dell'iscrizione è notificata alla forma dell'articolo precedente.

Art. 218. — Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 174 del codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il procuratore che l'ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione alla parte contraria, cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni e a margine della comparsa medesima.

Il procuratore che contravviene alla suddetta prescrizione, incorre nell'ammenda di lire venti.

Art. 219. — Il presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di procedura, e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito dall'articolo 216.

Art. 220. — La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se ne voglia sospendere la decisione.

Art. 221. — La comparsa conclusionale prescritta dall'articolo 176 del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell'articolo 200 del presente regolamento.

In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate.

Nell'atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia: indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente; e per ultimo si formoleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l'ammissione.

Art. 222. — Nei giudizi per procedimento formale i procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall'articolo 177 del detto codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente sottoscritta, del rispettivo atto conclusionale, per uso del presidente, ed una copia per uso del ministero pubblico se si tratti di cause nelle quali le sue conclusioni siano necessarie.

Il presidente può prescrivere nel decreto di cui nell'articolo 178 dello stesso codice, che sia distribuita eguale copia delle conclusioni a ciascuno dei magistrati componenti la sezione del tribunale avanti cui pende la causa.

Ogni contravvenzione a queste prescrizioni dà luogo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'ora citato articolo del codice.

Art. 223. — Per l'esecuzione del prescritto dagli articoli 177 e 352 del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sen-

tenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti.

Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole *atti* o *documenti*, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo.

I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati:

A. i nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;

B. la natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello;

C. la data della prima citazione e quella dell'iscrizione a ruolo di spedizione;

D. l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende il giudizio.

Art. 224. — La nota delle spese da unirsi, a termini dei sovracitati articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento per ciascuna partita all'articolo della tariffa, dal quale si desume, ed ha lateralmente una colonna in bianco per le eventuali rettificazioni.

In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione inclusivamente all'udienza e all'inventario; e se vi sia un contumace, vi si notano separatamente le spese cagionate dalla contumacia.

Per le spese posteriori si osserva il disposto dell'articolo 378 del predetto codice.

Art 225. — Copia dei due indici, di cui nell'articolo 223 primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.

Art. 226. — Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell'articolo 179 del mentovato codice ogni tribunale ha un registro intitolato *Ruolo d'udienza*, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza.

Nell'iscrizione sul ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali, e le contumaciali.

Quando il tribunale sia diviso in sezioni, vi saranno tanti ruoli d'udienza quante sono le sezioni civili e promiscue.

Art. 227. — Nei giudizi formali in materia commerciale l'estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d'udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma.

Si osserveranno nel resto le prescrizioni dell'articolo precedente in quanto siano applicabili.

Art. 228. — Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni.

Pubblicati ed affissi i ruoli, i procuratori dovranno senza indugio indicare al cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.

Art. 229. — Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il presidente, udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; in questo caso, se le due cause saranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione.

Il presidente potrà, anche senza prescrivere l'unione, ordinare che le due cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinchè il tribunale possa giudicare della loro connessione; e in questo caso il tribunale pronuncierà, se vi sarà luogo, l'unione, e deciderà le due cause con una sola sentenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, se il tribunale sia diviso in sezioni, il presidente dispone che le cause siano decise dalla sezione alla quale è assegnata la causa che abbia la precedenza nell'ordine del ruolo.

Se le cause si trovino assegnate alla stessa sezione, il presidente di essa provvede a norma del primo capoverso di questo articolo.

I procuratori delle parti devono chiedere il provvedimento di cui sopra almeno tre giorni prima che la causa sia recata all'udienza, altrimenti possono essere puniti con ammenda estendibile a lire 50.

Art. 230. — Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli articoli 134, 154 e 390 del codice di procedura.

Trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, l'usciere chiama se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non essendovi chi risponda alla chiamata, il tribunale dà atto alla parte comparente della contumacia della parte contraria, facendone constare dal processo verbale d'udienza.

Questa disposizione si applica ai giudizi commerciali, sia formali, sia sommari nel caso previsto dall'articolo 407 del codice suddetto.

Art. 231. — Il prescritto dal primo capoverso dell'art. 156 del predetto codice si osserva davanti i tribunali civili quando esercitano le funzioni di tribunale di commercio.

Art. 232. — Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall'articolo 386 del codice di procedura, deve costituire il suo procuratore, e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione.

Nei giudizi formali il contumace fa notificare la sua comparsa al procuratore della parte contraria. Se la causa sia già stata discussa all'udienza, esso dovrà presentare la suddetta comparsa col relativo atto di notificazione al presidente, il quale, con provvedimento in fine della comparsa, sospende la prolazione della sentenza, e dichiara riaperto il giudizio.

Nei giudizi a udienza fissa il contumace consegna la sua comparsa al cancelliere che la presenta subito al presidente, il quale, con provvedimento come sopra, fissa la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti. Il cancelliere comunica al procuratore dell'altra parte la copia della suddetta comparsa sulla quale trascrive il provvedimento del presidente, e consegna al procuratore del nuovo comparso la copia delle conclusioni della parte che comparve alla prima udienza.

Art. 233. — Le autorità giudiziarie non possono sentire private infor-

mazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria.

I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Sezione II.

Dei giudizi di distribuzione, subastazione, e graduazione.

Art. 234. — Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, sono raccolte dal cancelliere in apposito volume.

In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il pretore, e i provvedimenti da esso dati.

In caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'articolo 652 del suddetto codice, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.

Art. 235. — Nel processo verbale prescritto nell'articolo 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti.

Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il procuratore del creditore istante deve rimettere all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.

Art. 236. — Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati.

In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizione delle parti davanti il giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del giudizio.

Art. 237. — I creditori menzionati nell'art. 714 del predetto codice devono notificare per semplice atto d'usciere la loro comparizione agli interessati acciò possono prendere cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, all'udienza in cui sarà spedita la causa.

Art. 238. — Se la natura o il numero delle nuove questioni sollevate all'udienza menzionata all'articolo 716 del codice di procedura, richieda una più matura discussione, il tribunale può rimandare la causa ad altra udienza determinata, e ordinare, ove d'uopo, il deposito nella cancelleria dei documenti nuovi.

In tale caso il tribunale può anche ordinare alle parti di ricomparire davanti il giudice delegato, per l'effetto di cui nell'articolo 713 dello stesso codice.

Art. 239. — In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull' istanza dell' appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell' autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna.

Se l' appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l' appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d' appello.

Art. 240. — Nel caso e per gli effetti di cui nell' art. 726 del codice di procedura, la comparizione dei procuratori avrà luogo mediante citazione per biglietto in carta libera a istanza di una delle parti.

Nel dare i provvedimenti in esso articolo menzionati il giudice delegato accerta pure le spese indicate nella prima parte dell' articolo 714 del medesimo codice.

Art. 241. — Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l' udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell' udienza stessa, data comunicazione dal cancelliere di tutti gli atti che i procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella cancelleria.

Art. 242. — Nei giudizi di graduazione e di distribuzione la delegazione di un giudice continua fino alla definizione del giudizio.

Sezione III.

Delle appellazioni.

Art. 243. — Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all' autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d' istanza, la causa si prosegue tra i procuratori già costituiti dalle parti, senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti stesse, salvo se debba riassumersi l' istanza secondo le disposizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione VII, § 1 del codice medesimo.

Se la sentenza confermata sia definitiva e non occorrano per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l' ufficiale incaricato dell' esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso codice espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.

Sezione IV.

Delle udienze.

Art. 244. — Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione.

Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabidito nella tariffa.

Art. 245. — La domanda per abbreviazione di termini e spedizione l'urgenza di una causa deve farsi dopo l'iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al presidente il quale provvede con decreto motivato.

Art. 246. — Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime s'intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo.

Lo stesso potrà farsi, se così ordini il presidente, quando nell'udienza fissata per la spedizione delle anzidette cause, alcune di esse non si siano potute spedire.

Se si tratti di cause ordinarie, le medesime, dei casi suindicati, s'intenderanno rimandate alla prima delle successive udienze destinate per la spedizione delle cause ordinarie. Potranno anche spedirsi alla prima udienza destinata per le cause a udienza fissa, se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tale natura.

Art. 247. — Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se sieno consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi.

Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo ad altra udienza determinata secondo il numero d'iscrizione che le compete; e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spese relative.

L'assenza dell'avvocato di una delle parti, od anche di tutti gli avvocati delle parti dall'udienza, non è motivo sufficiente di rinvio. Potrà però dal presidente concedersi alla parte che ne faccia la domanda, un termine per far distribuire ai giudici e comunicare alla parte contraria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine uguale per rispondervi.

Si fa di tutto menzione nel foglio d'udienza.

Art. 248. — Ogni tribunale e ogni sezione di esso ha un registro intitolato *Foglio d'udienza*, numerato in ogni pagina dal presidente o vice presidente della rispettiva sezione, con indicazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si compone, e colla firma di chi lo ha numerato.

In questo registro si notano:

A. i nomi dei giudici e dell'ufficiale del ministero pubblico presenti all'udienza;

B. l'ora in cui principia la seduta e quella in cui è aperta la pubblica udienza;

C. un cenno sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte dalle parti all'udienza coi relativi provvedimenti, delle conclusioni del ministero pubblico, e di ogni altro incidente della seduta;

D. l'ora in cui il presidente chiude l'udienza e leva la seduta.

Se il ministero pubblico fa qualche rappresentanza sull'ordine dell'udienza, il tenore della rappresentanza, e del provvedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo verbale.

Il rappresentante del ministero pubblico può altresì richiedere che s'inserisca testualmente nel processo verbale qualunque altra osservazione che ravvisi del caso.

Art. 249. — Il processo verbale d' ogni udienza è in fine della seduta firmato dal presidente e dal cancelliere, senza che si possa lasciare sul registro alcuno spazio in bianco.

Art. 250. — Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d' udienza ad uso privato senza l' autorizzazione del presidente, dal quale l' estratto sarà vidimato.

Art. 251. — Le cause sono, d' ordine del presidente, chiamate all' udienza dall' usciere di servizio secondo l' ordine stabilito nell' estratto del ruolo d' udienza affisso nella sala d' ingresso del tribunale.

È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l' ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall' udienza dei difensori delle parti. Dell' uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio d' udienza.

Art. 252. — Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale, in difetto possono essere condannati all' ammenda di lire dieci.

Se nessuna delle parti si trovi presente, il presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest' ordine il cancelliere prende nota nel foglio d' udienza.

Può però il presidente sospendere l' ordine della cancellazione e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza dopochè siano discusse tutte le altre cause iscritte nel ruolo d' udienza.

Art. 253. — Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull' istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione

Art. 254. — Il giudice o l' ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell' articolo 119 del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell' articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire.

Il tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d' udienza.

Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l' udienza, e integra subito il numero dei giudici nel modo stabilito dall' articolo 48 della legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all' udienza di un altro ufficiale del ministero pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause.

Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d' udienza.

Art. 255. — Nel caso previsto dalla prima parte dell' articolo 349 del codice di procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso di dar lettura al tribunale di uno o più documenti o atti della causa.

Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell' articolo medesimo, la causa sia rimandata ad altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i giudici presenti alla prima udienza.

Art. 256. — Nelle cause formali, se alcuna delle parti creda che le

conclusioni lette all' udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l' iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2. dell' articolo 174 del codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s' intraprenda la discussione della causa.

L' incidente è tosto risoluto dal tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d' udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.

Art. 257. — Nelle pubbliche udienze gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun dialogo tra di loro.

Il presidente chiama all' ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione; elimina le oziose digressioni e le inutili questioni; vieta le interruzioni, e quando riconosce che la causa è sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute.

Il presidente può anche fissare le quistioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

Art. 258. — Il ministero pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni.

Nelle cause a udienza fissa e nel caso previsto dall' ultimo capoverso dell' articolo 346 del succitato codice può riservarsi di conchiudere in una successiva udienza, che è fissata dal presidente nel limite stabilito dal l' ultimo capoverso dell' articolo 178 del codice stesso.

Di tale riserva e del relativo provvedimento, è fatta espressa menzione nel foglio d' udienza.

Art. 259. — Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al tribunale all' aprirsi della deliberazione segreta.

Qualora dopo la discussione della causa all' udienza sorga il bisogno di ulteriori schiarimenti, il presidente può far chiamare nella camera di consiglio i procuratori o gli avvocati delle parti per essere sentiti dal collegio.

Art. 260. — Nel caso previsto dall' articolo 379 del detto codice, le parti espongono a voce all' udienza le rispettive ragioni, che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d' udienza.

Tanto il provvedimento col quale il presidente rimette le parti davanti il tribunale, quanto quello con cui il tribunale statuisce sulla opposizione, sono scritti di seguito l' uno all' altro in fine del ricorso in opposizione.

Sezione V.

Delle sentenze.

Art. 261. — Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse.

Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discus-

sione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.

Art. 262. — Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare.

Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.

Art 263. — Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto.

Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani.

Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

Art. 264. — Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece dell' ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

Art. 265. — Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell' ultimo capoverso dell' articolo 359 del codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi.

Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sul quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l' autorità degli scrittori legali.

Art. 266. — I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l' oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere.

Il cancelliere scrive immediatamente l' originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti.

Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola *estensore*.

Art. 267. — L' enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall' articolo 360 del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.

Art. 268. — Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all' udienza giusta il prescritto dall' articolo 366 del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell' usciere di servizio il dispositivo ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera.

Per tale avviso è dovuto al cancelliere ed all' usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.

Art. 269. — Nel caso previsto dall'articolo 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione, o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri tribunali dipendenti dalla stessa corte d'appello oltre una copia in più.

Il procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun procuratore del Re del distretto, ed una copia al procuratore generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri procuratori generali presso le corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni procuratore del Re da esso dipendente.

Se si tratti di sentenza proferita da una corte di appello, il cancelliere della corte rimette al procuratore generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i capi del ministero pubblico presso le corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione a' procuratori del Re del proprio distretto.

Art. 270. — Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data, e le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno profferita.

La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dell'articolo 125 del codice di procedura, ed è conservata nella cancelleria in apposito volume.

La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato, ed è notificata da un usciere ai procuratori delle parti.

Art. 271. — Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'articolo 181, e nell'articolo 184 del medesimo codice.

Art. 272. — I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili.

Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.

Art. 273. — Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili.

CAPO V.

Dei cancellieri.

Art. 274. — I cancellieri dei pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall'articolo 192 del presente regolamento:

1. registro degli atti di cancelleria sottoposti alla tassa di registro;
2. registro degli atti di cancelleria esenti dalla tassa di registro;
3. registro degli atti commerciali.

In questo registro si inseriscono gli atti di emancipazione, le autorizzazioni ai minori emancipati per esercire il commercio, i processi verbali di deposito delle sentenze degli arbitri di cui nell'articolo 24 del codice di procedura, gli originali delle sentenze degli arbitri, i decreti che le rendono esecutorie, e qualunque altro atto che per disposizione di legge si debba depositare nelle suddette cancellerie;

4. registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;
5. registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità, a senso degli articoli 944 e 955 del codice civile;
6. registro dei decreti sopra ricorso.

In questo registro diviso in colonne, si notano:

A. il nome e cognome e la residenza del ricorrente;

B. il nome e cognome e la residenza della parte contro la quale è dato il ricorso;

C. l'oggetto in compendio della domanda;

D. il tenore e la data del provvedimento emanato.

7. registro delle circolari;
8. registro della corrispondenza del pretore colle autorità giudiziarie ed amministrative;
9. registro delle lettere ricevute dalle autorità ora indicate.

I registri menzionati in questo e nei precedenti numeri 7 e 8 hanno ciascuno una rubrica, nella quale a lato del rispettivo numero progressivo di ogni atto ne sono indicati la data e l'oggetto e i nomi dell'autorità da cui emana e a cui è indirizzato.

In aggiunta ai suindicati registri i cancellieri delle preture devono tenere i registri prescritti dall'articolo 343 del codice civile.

La spesa dei registri prescritti in questo articolo e nell'articolo 192 del presente regolamento è a carico del cancelliere.

Quanto alle preture alle quali sia assegnata un'annua somma per le spese d'ufficio, si provvederà col relativo fondo alla tenuta dei registri indicati ai numeri 7, 8 e 9.

Art. 275. — I cancellieri dei tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli articoli 199, 214, 226 e 248 del presente regolamento:

1. registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal presidente e dai giudici delegati;

2. registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato e al ministero pubblico.

In questo registro si notano in distinte colonne:

A. il nome e cognome del procuratore che fa la distribuzione;

B. il nome e cognome delle parti;

C. la data della rimessione delle carte alla cancelleria;

D. il numero dei volumi distribuiti con relazione all'inventario unito agli atti;

E. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al ministero pubblico, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria;

F. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al presidente o giudice delegato, e della restituzione fattene da questo alla cancelleria;

G. il giorno della restituzione delle carte al procuratore che ne fece la distribuzione.

Nelle colonne *E* e *F* s'indicherà il funzionario giudiziario al quale fu fatta la comunicazione;

Nella colonna *G* il procuratore apporrà la sua firma;

3. registro nel quale saranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione.

Questo registro avrà una rubrica dei nomi per ordine alfabetico di tutte le parti, e delle pagine in cui si trovano le relative sentenze.

A margine di ogni sentenza si farà distinta menzione delle copie spedite in forma esecutiva con indicazione della data relativa, osservato, ove sia il caso, il prescritto in fine del 3 capoverso dell'articolo 557 del codice di procedura;

4. registro degli originali delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti alla tassa di registro, colla debita rubrica;

5. registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami de' testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all'istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri;

6. registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'articolo 561 del codice di procedura.

In questo registro il procuratore dell'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione; il nome e cognome delle parti e del rispettivo procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione;

7. registro degli offerenti agli incanti.

In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell'articolo 672 del suddetto codice;

8. registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti il cui deposito è prescritto dall'articolo 709 del medesimo codice.

Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro;

9. raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari.

I particolari volumi formati a mente degli articoli 234 e 236 del presente regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi.

Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume;

10. registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e per i relativi provvedimenti;

11. registro delle interdizioni e inabilitazioni;

12. registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell'articolo 844 del codice di procedura;

13. registro dei provvedimenti del presidente in materie di speciale sua competenza a termini del codice civile;

14. registro dei provvedimenti sovra ricorso menzionati nell'art. 50 del codice di procedura.

In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del ministero pubblico e i decreti relativi ai ricorsi medesimi.

Il registro è munito di rubrica;

15. registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi.

Il registro è diviso in colonne per notarvi:

A. il nome e cognome del procuratore sottoscritto al ricorso;

B. la data della presentazione del ricorso;

C. il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente;

D. l'oggetto della domanda;

E. la data delle conclusioni del ministero pubblico;

F. la data del provvedimento del tribunale;

G. la data della rimessione del decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente;

16. registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice sia dal presidente, sia dal tribunale.

Il nome di ciascun giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine di anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal tribunale per determinati atti di istruzione.

Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione.

Anche quando il tribunale sia diviso in sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono.

Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico;

17. registro delle deliberazioni del tribunale in assemblea generale;

18. registro in cui si inseriranno gli atti di giuramento dei pubblici funzionari, degli avvocati, dei procuratori, e di altre persone rispetto alle quali non sia prescritto un registro speciale;

19. registro in cui saranno riunite in volume le circolari indirizzate al tribunale;

20. registro delle circolari diramate dal presidente;

21. registro in cui si riuniranno per ordine di data le lettere ricevute dalle autorità superiori;

22. registro della corrispondenza del presidente con le varie autorità e dicasteri;

23. registro intitolato *materie e provvedimenti diversi;*

In questo registro saranno notati o inseriti tutti gli atti per i quali non sia assegnato altro speciale registro.

I registri indicati nei primi 15 numeri di quest'articolo non compreso il numero 13, e negli articoli 199, 214, 226 e 248 sono a carico del cancelliere.

Art. 276. — Ciascuno dei registri menzionati nei numeri 19, 20, 21, e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e l'oggetto dell'atto e i nomi delle autorità da cui l'atto emana, e a cui indirizzato.

Art. 277. — I cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere:

1 il libro delle registrazioni, il ruolo generale di spedizione e il registro ossia foglio d'udienza prescritti dagli articoli 199, 214 e 248;

2. I registri prescritti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21 e 23 dell'articolo 275;

3. registro per gli atti ed estratti di cui negli articoli 4, 10, 11 e 14 del codice di commercio;

4. registro per la trascrizione degli estratti dei contratti di società, di cui negli articoli 158, 160, 161 e 163 del detto codice;

5. registro delle parafrazioni e vidimazioni dei libri di commercio, prescritto dall'articolo 19 del codice stesso;

6. rubrica dei fallimenti.

Il cancelliere nota in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento.

Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione di cui nell'articolo 544 del codice di commercio, si formano distinti volumi, nei quali si inseriscono tutti gli atti e processi verbali relativi, escluse le sentenze;

7. registro per gli atti relativi al commercio marittimo, che, a termini del codice di commercio, devono farsi e depositarsi nella cancelleria.

8. registro dei depositi;

9. registro per le domande in separazione per le graduazioni e distribuzioni indicate negli articoli 304 a 308 del predetto codice.

La spesa dei registri sovra prescritti è a carico del cancelliere.

Art. 278. — I cancellieri delle corti d'appello devono tenere i registri prescritti per i cancellieri dei tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 275. La disposizione finale dell'articolo 277 si applica ai cancellieri delle corti d'appello.

Art. 279 — In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto.

Il cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande, dando

però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza.

Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla legge sul bollo.

Art. 280. — Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.

Terrà inoltre gli altri registri prescritti da leggi o regolamenti speciali.

Art. 281. — L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori e dai presidenti dei tribunali civili ai procuratori generali per il necessario loro avviso, e dai presidenti dei tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi presidenti delle corti di appello.

Le disposizioni relative alle cancellerie delle corti saranno combinate tra i primi presidenti e i procuratori generali, e formeranno oggetto di appositi decreti dei primi presidenti.

CAPO VI.

Delle pene.

Art. 282 — Nei casi previsti dagli articoli 59, 60, 61, 66, 170, 176 e 287 del codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso codice o del presente regolamento si faccia luogo all'applicazione di una pena disciplinare alle persone menzionate nell'ora citato art. 60, l'incolpato è citato con semplice biglietto in camera di consiglio davanti il tribunale o la sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata commessa la contravvenzione, o, secondo i casi, davanti il presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese.

Il tribunale o rispettivamente il presidente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza od ordinanza è immediatamente notificata all'incolpato dal cancelliere, il quale ne fa menzione in fine della pronuncia.

Se l'incolpato non si presenta, il tribunale o il presidente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza o l'ordinanza gli è notificata nel modo sovra prescritto, per gli effetti menzionati nell'articolo 62 del suddetto codice.

Art 283. — Per l'applicazione delle pene sancite dagli articoli 239 e 243 dello stesso codice, si osserveranno le norme seguenti:

1. nei casi menzionati nell'articolo 239, se il testimone non comparisce alla prima o alla seconda citazione, il giudice procedente, sulla presentazione della relazione dell'usciere dell'eseguita notificazione, e dopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione del testimone, gli infligge la pena incursa.

Se il testimone comparso a seguito della prima o seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre

legittime ragioni, il giudice procedente lo ammonisce ad obbedire alla legge, e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente la pena.

In ambi i suddetti casi il giudice può sospendere la pronunciazione della condanna finchè sia compiuto l'esame degli altri testimoni presenti.

B, nel caso previsto dall'articolo 243 l'ammenda ivi comminata è inflitta dopochè, a seguito di avvertimento dato dal giudice dell'obbligo di astenersi da interrogazioni dirette e da interruzioni, il testimone sia tuttavia stato interrogato dalle parti o dai loro procuratori, o interrotto nella sua deposizione.

Art. 284. — Nel caso previsto dall'articolo 63 del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente articolo 61 infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.

Art. 285. — In tutti i casi suespressi si stende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere.

Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal cancelliere trasmessa all'esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del ministero delle finanze.

Art. 286. — Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale, sono punite dai pretori e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50.

Per il procedimento si osserva il prescritto negli articoli 282 e 285.

Art. 287. — Gli scrivani, i commessi e altri impiegati, che, a termini dell'articolo 28, fossero stati provvisoriamente conservati presso le cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, essere puniti dal presidente o dal pretore colla privazione dello stipendio da cinque giorni a un mese, salva facoltà al primo presidente di applicare pene più gravi.

Art. 288. — Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti suespressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro uffici.

CAPO VII.

Della Corte di cassazione.

SEZIONE I.

Norme speciali di procedura.

Art. 289. — Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 523, 529, 531, 537 del codice di procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più avvocati tutti residenti nel comune ove ha sede la corte di cassazione, si fanno a quello tra essi che primo ha sottoscritto il ricorso.

Se alcuno soltanto degli avvocati sia residente nel suddetto comune, le notificazioni e gli avvisi sono significati ad uno di essi, osservata la norma sovrà stabilita.

Se nessuno dei soscrittori del ricorso o controricorso risieda nel predetto comune si osserva il prescritto del capoverso dell' articolo 524 dello stesso codice, e in questo caso gli atti di notificazione e gli avvisi saranno dal cancelliere inviati col mezzo della posta all' avvocato cui sono diretti, facendone constare con annotazione in un registro a ciò destinato.

Art. 290. — Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che debbano rimanere nella cancelleria, le carte e i documenti presentati, non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà solamente permettere la visione, a meno che, nel primo caso, la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti cui deve farsi la comunicazione.

Nel secondo caso le parti interessate potranno chiedere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese di chi li ha presentati.

Art. 291. — Fatta, a termini dell' articolo 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono restituite alla cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione.

Il cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al relatore.

Art. 292. — Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d' inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell' articolo 521 dello stesso codice.

Art. 293. — La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall' articolo 291.

Seguita all' udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.

Art. 294. — Sono considerati affari urgenti e iscritti d' ufficio nel ruolo relativo,

A. le requisitorie del ministero pubblico;

B. le cause che interessano lo Stato;

C) le cause civili o commerciali in cui sia stato pronunziato l' arresto personale della parte ricorrente;

D. i ricorsi in materia elettorale;

E. gli affari disciplinari;

F. gli affari in cui per disposizione di legge sia prescritta speciale celerità.

Art. 295. — Le copie delle sentenze per le notificazioni sono spedite o autenticate dal cancelliere.

SEZIONE II.

Della Cancelleria.

Art. 296. — Nella cancelleria si devono tenere, a spese del cancelliere i registri seguenti:

1. registro per l'iscrizione degli affari civili:

Questo registro diviso in colonne contiene l'annotazione prescritta dall'articolo 327 del codice di procedura, e tutte le altre che occorrono per accertare esattamente l'introduzione e il corso di ciascun affare, le notificazioni, le comunicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti, e i provvedimenti emanati, la data della trasmissione prescritta dall'art. 548 del detto codice e della ricevuta di essa trasmissione per parte del cancelliere dell'autorità giudiziaria alla quale è stata fatta;

2. ruolo delle cause chiamate in spedizione;
3. ruolo delle cause da spedirsi in via d'urgenza;
4. ruolo delle cause da giudicarsi a sezioni unite;
5. registro per i processi verbali di udienza;
6. registro per i processi verbali di udienza a sezioni unite, e delle assemblee generali;
7. minutaro delle sentenze civili;
8. registro dei decreti e provvedimenti;

I registri indicati ai numeri 1., 2. e 5. devono essere vidimati su ciascun foglio da un consigliere delegato dal primo presidente, con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone.

Oltre i suddetti registri, il cancelliere deve tenere quegli altri registri che siano prescritti da leggi o regolamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari per il buon andamento del servizio.

Art 297. — La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane.

Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.

Art. 298. — Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300.

Queste pene sono applicate dalla corte d'ufficio, o sull'istanza del ministero pubblico, osservato il disposto degli articoli 282 e 285 del presente regolamento.

Disposizioni generali.

Art. 299. — Per tutto ciò cui non provvede il capo VII si osserveranno per la corte di cassazione le disposizioni degli altri capi del presente titolo e del precedente, in quanto siano applicabili.

Art. 300. — Nei casi previsti dal secondo capoverso dell'articolo 136 del codice di procedura, l'attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti

nella causa, salvo se esso promovente sia ammesso al benificio della gratuita clientela, nel qual caso tutti gli atti si fanno a debito.

Art. 301. — Nel caso previsto dall'articolo 208 del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere.

Art. 302. — Nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 211 del medesimo codice, il giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l'ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte a cui istanza si è proceduto all'atto.

Art. 303. — I provvedimenti menzionati negli articoli 50 e 778 del codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

Art. 304. — Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell'articolo 42 del codice di procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo articolo, dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti contemplati negli articoli 182 e 183 secondo capoverso, 444 capoverso, 578, 624 capoverso, 772, 774, 847, 856, 921, 924 e 930 capoverso del codice di procedura. La parte cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o l'esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente con ricorso motivato.

La suddetta autorità assunte, ove sia d'uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con decreto.

Art. 305. — Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 554 dello stesso codice devono munirsi del sigillo della corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunciata la sentenza, o di quello del collegio cui appartiene il giudice delegato che ha emanato il provvedimento.

Art. 306. — Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite.

Art. 307. — Nelle copie dei provvedimenti indicati negli articoli 245, 267, 288, ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del codice di procedura, e nell'articolo 302 del presente regolamento, il cancelliere, invece della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di autenticarla, che la copia è spedita a senso di quello tra i succitati articoli che faccia al caso.

Art. 308. — Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia.

Il conciliatore però fa uso del sigillo comunale.

Art. 309. — Le conclusioni del ministero pubblico, sovra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 178 del medesimo codice.

Art. 310. — Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presi-

dente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore o dell'usciere.

Art. 311. — Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di *adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate*.

TITOLO III.

Disposizioni relative al Codice di procedura penale.

CAPO I.

Dell'ordine generale del servizio e della trattazione degli affari penali.

Art. 312 — Nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della legge di ordinamento giudiziario, l'esercizio della giurisdizione penale sarà assunto per ogni causa dal pretore o vice pretore nel cui distretto giurisdizionale sia stato commesso il reato, osservato il disposto della prima parte dell'articolo 103 del presente regolamento.

Art. 313. — Per l'oggetto di cui nell'articolo 56 del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono indicare esattamente nei rapporti prescritti dall'articolo 101 di esso codice, nelle denuncie, querele, o nei processi verbali i nomi e cognomi, la paternità e il domicilio dei querelanti o denuncianti, degli imputati e dei testimoni, e trasmettere senza indugio ogni cosa al procuratore del Re, al quale devono fornire, anche dopo tale trasmissione, distinta notizia delle maggiori nozioni acquistate nell'interesse della scoperta della verità.

Art. 314 — Se ad un uffizio d'istruzione penale siano, a senso dell'articolo 43 della legge di ordinamento giudiziario, applicati uno a più giudici, la direzione, la corrispondenza, e la distribuzione degli affari appartengono al giudice istruttore, il quale può sempre richiamare a sè l'intiero processo o un atto qalunque, e incaricarne un altro applicato.

Art. 315. — In ogni occasione di riunione della sezione d'accusa il procuratore generale dà comunicazione alla medesima delle informazioni trasmessegli dai procuratori del Re in esecuzione del prescritto nel numero 4 dell'articolo 42 del codice di procedura penale.

Art. 316. — Quando la sezione d'accusa, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del codice di procedura penale abbia nominato un consigliere per far le veci d'istruttore, questi dovrà assistere al rapporto del pubblico ministero di cui nel detto articolo 449, se anche non facesse più parte della sezione d'accusa, salvo che sia impedito.

Art. 317. — In esecuzione del prescritto dall'ultimo capoverso del-

l'articolo 68 della legge di ordinamento giudiziario, il servizio tra i componenti la sezione d'accusa si fa per turno, nell'ordine e nel periodo di tempo determinati dal primo presidente in principio dell'anno giuridico, con decreto di cui è data lettura nell'assemblea generale menzionata nell'articolo 198 della detta legge.

Art. 318. — I procuratori del Re, i giudici istruttori, e i pretori cureranno che gli atti delle procedure riguardanti diversi reati siano, possibilmente, tenuti separati e distinti per ogni reato.

Art. 319. — Nelle cause di competenza delle corti d'assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni sieno scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denuncie, querele, perizie, sentenze e ordinanze, e dagli interrogatorii degl'imputati, dai certificati di nascita, di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la legge permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimettersi ai giurati giusta il disposto dell'articolo 498 del medesimo codice.

Art. 320. — I fogli degli atti preliminari e delle produzioni devono numerarsi; i cancellieri e i difensori devono dichiararne il numero.

Art. 321. — Ogni volume deve avere una coperta sulla quale sia indicato il nome e cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con dichiarazione se siano state presentate volontariamente o sequestrate d'ufficio; e se la presentazione sia seguita dopo la formazione del ruolo, con indicazione del numero al quale la causa trovasi iscritta.

Art. 322. — Ad ogni volume degli atti della procedura deve unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono.

L'elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, e la nota delle spese del procedimento devono unirsi al volume contenente la sentenza e l'atto d'accusa.

Art. 323. — Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subito altre procedure penali, e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta sentenza od ordinanza.

Nel certificato suddetto non si farà cenno delle imputazioni relativamente alle quali sia emanato il provvedimento di cui nell'articolo 604 del codice di procedura; al quale effetto il cancelliere, sulla presentazione del provvedimento stesso, ne farà annotazione nei relativi registri alla colonna esprimente l'esito del giudizio.

Deve inoltre unirsi il compendio del processo, ossia una breve esposizione del fatto, colla indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo.

Nei casi previsti dall'articolo 240 del suddetto codice si deve anche unire agli atti il certificato di nascita.

Art. 324. — Il ruolo delle cause d'appello davanti le corti e delle cause correzionali e d'appello davanti i tribunali da recarsi ai dibattimenti si forma di quindici in quindici giorni dal capo della corte o del tribunale, sentito il ministero pubblico.

Nelle cause d'appello la nomina del relatore a termini degli articoli 362 e 416 del codice di procedura è fatta dai suddetti capi contemporaneamente

al decreto di formazione del ruolo con decreti stesi negli atti di ciascuna causa.

Art. 325. — Il ruolo, firmato dall' autorità che lo ha decretato, e vidimato dal ministero pubblico, è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si riferisce, mediante affissione di copia nella sala di accesso a quella delle udienze.

Art. 326. — Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano nei casi previsti dagli articoli 46, 621 e 622 del codice di procedura.

Art. 327. — Nella nota dei testimoni il ministero pubblico deve comprendere solo quelli il cui numero appaia con fondamento indispensabile all' accertamento della verità.

Se nella suddetta nota e in quella dell' imputato e della parte civile occorra di comprendere persone che per legge si possano sentire solamente per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti, tale circostanza vi dovrà essere espressamente indicata.

Art. 328. — La citazione degli amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali degli imputati non deve farsi se non in casi eccezionali.

Nei casi ordinari tale accertamento deve desumersi dai processi verbali e da altri documenti di cui sia permessa la lettura all' udienza, o dalle deposizioni dei testimoni interrogati sui fatti ascritti all' imputato od accusato.

Art. 329. — L' imputato non ammesso al benefizio dei poveri deve, nell' atto di presentare la nota dei testimoni da esaminarsi a sua difesa, depositare alla cancelleria l' ammontare delle spese occorrenti per le citazioni, notificazioni, e indennità di cui nell' articolo 566 dello stesso codice, nella somma provvisoriamente tassata dal cancelliere per ogni testimone.

Se nasca contestazione sulla tassa, il presidente pronuncia.

La tassa è stesa in fine della nota dei testimoni e fa fede dell' eseguito deposito.

Art. 330. — La citazione dei testimoni così dell' accusa come della difesa è ordinata dal presidente con decreto che si eseguisce a diligenza del ministero pubblico.

Art. 331. — Nelle cedole di citazione deve tenersi conto delle distanze e devono trascriversi gli articoli del codice relativi al caso di inobbedienza del testimone al precetto di comparire.

Art. 332. — Il decreto di citazione colla trascrizione predetta è rimesso al ministero pubblico con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi.

L' usciere notifica ad ogni testimone una copia del decreto valendosi dei detti stampati, e stende la sua relazione sull' originale esprimendovi anche l' ora della fatta notificazione, il tutto a termini degli articoli 164 e 165 del detto codice.

Art. 333. — Se occorra di citare quali testimoni o di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, carabinieri reali, altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di qualunque amministrazione dello Stato, l' autorità giudiziaria, salvo il caso previsto dall' art. 479 del mentovato codice, deve darne preventivo avviso ai rispettivi capi, acciò

diano le occorrenti disposizioni per la loro comparizione e acciocchè la loro assenza dal posto od ufficio cui sono addetti non pregiudichi il servizio ad essi affidato.

Art. 334. — Se, per qualunque impedimento, non possa incominciarsi un dibattimento nel giorno stabilito, il presidente lo rinvia ad altro giorno prossimo che si notifica alle parti, ai difensori, e ai testimoni a diligenza del cancelliere, il quale fa risultare di ogni cosa con processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 335. — I testimoni chiamati ai dibattimenti devono trovarsi tutti presenti al momento dell' apertura dell' udienza.

Se però si tratti di causa che debba necessariamente occupare più di una seduta e i testimoni sieno molti, il presidente, previo accordo col ministero pubblico, provvede affinchè in ogni seduta ne comparisca una parte soltanto, prescrivendo le opportune cautele onde gli altri non assistano alla discussione nelle udienze alle quali non sieno chiamati a comparire.

Art. 336. — Le richieste alla forza pubblica perchè gli accusati siano condotti all' udienza sono fatte dal ministero pubblico: quelle relative alla polizia delle udienze sono fatte dal presidente o dal ministero pubblico, giusta la disposizione di cui nell' art. 619 del detto codice.

Art. 337. — I membri della corte d' appello o del tribunale entrano a prendere posto nella sala d' udienza dopochè gl' imputati sono in essa introdotti e il pubblico vi è stato ammesso.

Art. 338. — Le cause sono spedite secondo l' ordine del ruolo.

Il presidente può tuttavia, sentito il ministero pubblico, accordare la precedenza a quelle che per sopraggiunte circostanze richiedessero una più pronta spedizione, se ciò possa farsi senza cagionare maggiori spese per il soggiorno dei testimoni fuori dell' ordinaria loro residenza.

Art. 339. — Data lettura delle liste dei testimoni e fatto l' appello dei medesimi, il presidente, prima di farli ritirare nella camera ad essi destinata, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa che possano preliminarmente decidersi, e sovra di essi il collegio statuisce immediatamente.

Art. 340. — È vietato ai difensori d' interrompere il ministero pubblico, e di dare alcun suggerimento all' imputato o ai testimoni nel corso degl' interrogatorii, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione intorno alle loro risposte.

Art. 341. — Se il testimone od il perito chiamato in giudizio chiede una indennità, chi presiede al dibattimento ne fa la tassazione in fine dell' atto a termini della relativa tariffa.

Art. 342. — I dibattimenti che non possono compiersi in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo.

Art. 343. — I presidenti delle corti o dei tribunali, i pretori e gli ufficiali del ministero pubblico vegliano alla esatta compilazione dei processi verbali di udienza giusta le prescrizioni contenute nel capo IV delle disposizioni generali del libro II del codice di procedura e affinchè da essi risulti l' adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge.

Art. 344. — Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell' imputato si eseguiscono a diligenza del ministero pubblico.

L' ordine di rilascio è rispettivamente dato al procuratore generale o dal procuratore del Re.

Se la scarcerazione sia prescritta con sentenza proferita a seguito di pubblico dibattimento, l' ordine di rilascio dell' imputato od accusato presente all' udienza è dato dal presidente subito dopo la pronunciazione della sentenza, ed è tosto eseguito dalla forza pubblica sulla consegna che le verrà fatta dal ministero pubblico di un certificato del cancelliere che assiste all' udienza, da rimettersi al capo guardiano delle carceri.

Se però il ministero pubblico abbia, prima che la sentenza sia stata pronunciata, fatto conoscere al presidente che l' imputato o l' accusato è colpito da imputazione di altro reato per cui può farsi luogo al carcere preventivo, o che deve ancora scontare in tutto o in parte una pena afflittiva già precedentemente pronunciata, il presidente nel proferire la sentenza dichiara non farsi luogo al rilascio dell' imputato per l' una o l' altra delle dette cause, e il ministero pubblico lo fa ricondurre nelle carceri. Di tale dichiarazione è fatta menzione nel processo verbale d' udienza.

Art. 345. — Nel caso previsto dall' ultimo capoverso dell' art. 323 del codice di procedura, il presidente, sottoscrivendo la minuta della sentenza, fa menzione della causa che ha impedita la firma mancante.

Art. 346. — Appena pronunciata la sentenza, i corpi di reato sono nuovamente sigillati, salva restituzione a chi di ragione scaduti i termini per l' appello o per il ricorso in cassazione, o terminati i relativi giudizi.

Gli atti delle procedure terminate con sentenza sia della sezione d' accusa, sia della corte d' assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui ebbe luogo l' istruzione.

CAPO II.

Della trattazione degli affari davanti le Corti d' assise.

Art. 347. — Per le formazioni del ruolo delle cause da recarsi davanti le corti d' assise, si osservano le norme seguenti :

A. nel caso previsto dal capoverso dell' art. 75 della legge di ordinamento giudiziario, il ruolo è formato dal primo presidente, sentito il ministero pubblico.

B. nel previsto dall' articolo 77 della detta legge, i due presidenti delle assise formano un progetto di ruolo.

Tale progetto è presentato al primo presidente che provvede a norma del detto articolo 77.

C. negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal presidente delle assise d' accordo col procuratore generale, dal quale è vidimato.

Se vi è dissenso tra il presidente delle assise e il procuratore generale, il primo presidente provvede a richiesta del procuratore generale.

Il ruolo è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione con affissione nella sala d' accesso a quella delle udienze della corte d' assise e della corte di appello.

Art. 348. — Il procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo presidente per la convocazione delle assise sia ordinarie, sia straordinarie, a mente dell'articolo 83 della legge di ordinamento giudiziario.

Art. 349. — Per l'esecuzione dell'articolo 106 della detta legge, i nomi dei giurati iscritti nella lista annuale sono a cura del cancelliere del tribunale trascritti in altrettante schede di colore diverso per i giurati ordinari e per i supplenti.

Le schede, previa verificazione, sono in pubblica udienza riposte in due urne, le quali, appena fatte le estrazioni dei trenta giurati ordinari e dei dieci supplenti, sono sigillate coll'impronto del tribunale, a cui si unisce una lista di carta colle sottoscrizioni del presidente e del cancelliere.

Art. 350. — Se fra i quaranta giurati designati dalla sorte, a termini dell'articolo succitato, alcuno sia morto o divenuto per qualunque causa incapace, il presidente del tribunale, sentito il ministero pubblico, procede nella stessa seduta all'estrazione di altri nomi in surrogazione dei mancanti. Il cancelliere ne fa risultare dal processo verbale.

Art. 351. — L'elenco dei giurati estratto a sorte è trasmesso al presidente delle assise unitamente all'elenco e all'urna contenente i nomi dei supplenti designati nella lista annuale.

Il cancelliere nota di contro a ciascun nome dei giurati supplenti l'indicazione della rispettiva abitazione, che accerta col mezzo delle autorità politiche e comunali.

Art. 352. — Nel caso previsto dall'articolo 113 della detta legge, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna in pubblica udienza i nomi necessari e fa nuovamente apporre i sigilli all'urna che, in fine della sessione, è restituita alla cancelleria del tribunale.

Art. 353. — Nelle successive sessioni, per l'esecuzione del già citato articolo 106 della ridetta legge, riaperte le urne in pubblica udienza, il presidente del tribunale vi aggiunge i nomi di coloro che, o furono condannati alla multa in esecuzione dei successivi articoli 119 e 120 di essa legge, o non poterono prestare servizio nella sessione precedente, o che sebbene lo abbiano prestato, debbano per le esigenze del servizio essere nuovamente chiamati.

Art. 354. — L'avviso prescritto dall'articolo 111 della legge di ordinamento giudiziario, è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione.

L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 113 primo capoverso della stessa legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica destinato dal presidente.

Art. 355. — Nel giorno fissato i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può aver accesso alcuna persona estranea alla corte.

All'ora stabilita, e dopochè il ministero pubblico abbia preso posto nella sala d'udienza, vi sono introdotti i giurati: indi la corte fa il suo ingresso nella sala.

Art. 356. — Gli ingressi interni della sala d' udienza sono custoditi dai carabinieri reali, e gli esterni dalla guardia nazionale o dalla truppa. Questa e quelli eseguiscono gli ordini del presidente o del ministero pubblico, giusta la distinzione di cui nell' articolo 619 del codice di procedura.

Art. 357. — Il presidente procede all' appello nominale dei giurati ordinari e, in caso di assenza o di dispensa di alcuni di essi, all' appello dei supplenti a termini dell' articolo 113 della legge di ordinamento giudiziario.

Si considerano assenti coloro che non abbiano risposto all' appello nominale o non si siano presentati al presidente prima che gli altri giurati sieno rientrati nella loro sala.

Art. 358. — Le domande dei giurati per dispensa dal servizio sono indirizzate anche verbalmente al presidente della corte d' assise.

Art. 359. — Sopra le domande di cui nell' articolo precedente, sulle cause d' incapacità, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì della sessione, la corte statuisce in pubblica udienza, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il ministero pubblico.

Art 360. — Quanto ai giurati morti o colpiti da incapacità permanente la corte pronuncia la loro cancellazione dalla lista annuale ; e rispetto ai giurati la cui dispensa proviene da cause temporarie o contro i quali siansi applicati gli articoli 119 e 120 dell' anzidetta legge, la corte ordina il ricollocamento dei loro nomi nell' urna nel modo prescritto dall' articolo 353 del presente regolamento.

Art. 361. — La ricusazione di cui nell' articolo 116 della detta legge è ammessibile finchè all' estrazione di un primo nome non è succeduta l' estrazione di un secondo, e così di seguito.

Art. 362. — Se gli accusati non si accordano intorno all' ordine della ricusazione a mente dell' articolo 117 della stessa legge, il cancelliere pone nell' urna i loro nomi, e l' accusato il cui nome è estratto dal presidente esercita per il primo il diritto di ricusazione e così di seguito.

Art. 363. — Compiuta l' estrazione di cui nell' articolo 115 della medesima legge, i trenta giurati sono richiamati nella sala d' udienza.

Il cancelliere legge i nomi dei quattordici giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l' ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto gli accusati.

Art. 364. — La designazione del capo dei giurati, prevista dall' articolo 501 del codice di procedura penale, seguirà in presenza della corte, del pubblico ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell' apertura dell' udienza col mezzo di schede, e il giurato scelto a capo siederà al posto del primo estratto.

Tale designazione può farsi nella camera delle deliberazioni dei giurati, se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo : in questo caso la corte deve esserne tosto informata.

Art. 365. — Se nella medesima udienza si debba spedire più d' una causa, si procede, prima dell' apertura dell' udienza stessa, a tante estrazioni quante sono le cause da spedirsi.

I giurati estratti per le cause successive devono rimanere in una sala

segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti.

Quelli che non sieno stati estratti, e quelli che, terminato il giudizio cui furono chiamati, non abbiano più a intervenire nelle cause successive, sono per quel giorno licenziati.

Se nel giorno dell' estrazione la causa per cui questa fu fatta non sia chiamata, la medesima deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa è stata rimandata.

Art. 366. — Aperta la sala al pubblico, il presidente, dopochè l'usciere di servizio avrà annunciato che l' udienza è aperta, avvertirà le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

Art. 367. — Le questioni di cui negli articoli 494, 495 e 496 del codice di procedura sono rimesse al capo dei giurati previa sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Art. 368. — Nel tempo della deliberazione dei giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

Art. 369. — Spetta alla corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

Art. 370. — L' abbruciamento delle schede prescritto dall' art. 504 del citato codice è fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima di rientrare nella sala d' udienza.

Art. 371. — Se vi sia dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale d' udienza nel caso previsto dall' articolo 517 del detto codice, la controversia è definita dalla corte.

Art. 372. — Il cancelliere redige processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione e alla composizione definitiva del giurì, vi nota i nomi dei giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gl' incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni fatte, e fa speciale menzione dei giurati, i cui nomi debbono a norma dei precedenti articoli essere ricollocati nell' urna dei giurati della lista annuale.

Art. 373. — Nella camera delle deliberazioni dei giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell' ottavo capoverso dell' art. 498 del codice di procedura, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506 e 508 del codice di procedura e gli articoli 364, 369 e 370 del presente regolamento.

Art. 374. — Indipendentemente dalle richieste che possono esser fatte nell' interesse dell' ordine e della sicurezza, in tutta la durata delle assise deve sempre stare in servizio nel locale ove ha sede la corte un corpo di guardia nazionale in tenuta di parata, o in mancanza di essa un corpo di truppa.

CAPO III.

Della trattazione degli affari penali davanti la corte di cassazione.

Art. 375. — Entro le ventiquattro ore dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo trasmessi alla corte di cassazione, giusta il disposto dall' articolo 660 del codice di procedura penale, il cancelliere ne dà avviso all' ufficiale del ministero pubblico che ne fece la trasmissione.

Art. 376. — Il registro prescritto dall' articolo 661 del codice di procedura penale è vidimato nel modo prescritto dall' articolo 296 del presente regolamento.

In questo registro devono iscriversi per ordine di data e di numero nell' atto della consegna alla cancelleria dei ricorsi e documenti, tutti gli affari in materia penale.

Art. 377. — Per l' avviso da darsi agli avvocati a termini dell' art. 661 del detto codice si osserva il disposto dell' articolo 289 di questo regolamento.

Art. 378. — Trascorso il termine stabilito dagli articoli 661 capoverso, 662 e 663 dello stesso codice il cancelliere presenta gli atti e i documenti al primo presidente che deputa un relatore e stabilisce il giorno dell' udienza che è notificato a termini dell' articolo 666.

Art. 379. — Se la domanda per cassazione sia proposta contro il ministero pubblico o da esso nel solo interesse della legge a termini del capoverso dell' articolo 642 del codice di procedura, o si tratti di domanda di revisione nei casi determinati nel libro II, titolo X, capo II del detto codice, il cancelliere, appena gli sono dal ministero pubblico restituiti gli atti, li presenta al primo presidente acciò provveda in conformità dell' art. precedente.

Art. 380. — Oltre al registro prescritto dal già citato articolo 661 dello stesso codice deve tenersi nella cancelleria un ruolo di distribuzione degli affari urgenti.

Art. 381. — Si considerano affari urgenti:

A. quelli nei quali fu pronunciata la pena capitale;

B. i ricorsi contro le sentenze della sezione d' accusa;

C. le requisitorie del ministero pubblico.

L' iscrizione sul ruolo d' urgenza è fatta a seguito di decreto motivato del primo presidente.

Art. 382. — Gli affari urgenti sono chiamati all' udienza e giudicati secondo l' ordine della loro iscrizione.

Il presidente della sezione penale può tuttavia, anche per eccitamento del primo presidente o istanza del procuratore generale, dare la precedenza a quello tra gli affari urgenti del quale più importi la pronta decisione.

Art. 383. — Per l' oggetto di cui nell' articolo 687 del codice di procedura, se si tratti di annullamento di sentenza proferta da un consiglio di disciplina della guardia nazionale, la copia della sentenza di cassazione è trasmessa al relatore del consiglio medesimo.

Art. 384. — In materia di conflitti di giurisdizione si osservano, riguardo ai ricorsi da indirizzarsi alla corte di cassazione, le regole stabilite

dal libro terzo, titolo quarto del detto codice per i conflitti sottoposti alla cognizione delle corti d'appello e dei tribunali correzionali.

CAPO IV.

Dei cancellieri.

Art. 385. — La trasmissione degli atti di procedura penale dal ministero pubblico alle corti e ai tribunali, ai rispettivi presidenti e membri e viceversa si fa per mezzo della cancelleria che ne tiene apposito registro.

Art. 386. Quando pervengano alle cancellerie delle corti o dei tribunali corpi di reato in denaro od oggetti preziosi, ne sarà fatta pronta ricognizione in presenza del ministero pubblico, previa verificazione dell'integrità dei sigilli esistenti sugl'involti nei quali sieno contenuti: indi si procederà a nuovo sigillamento.

Uguale verificazione si farà per ogni altro corpo di reato qualora si rinvengano rotture o alterazioni ai sigilli.

In ambi i casi si forma processo verbale da unire al procedimento.

Art. 387. — I cancellieri notano in apposito registro i corpi dei reati, il nome e cognome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni che occorra di farne alle corti o ai tribunali e le restituzioni fatte alle parti o ai loro mandatari. In corrispondente colonna del registro la parte o chi la rappresenta apporrà la sua firma o, se non può scrivere, ne sarà fatta menzione.

Le restituzioni si fanno o a seguito di domanda in carta libera e di ordinanza dell'autorità giudiziaria competente, o, quando non vi sia contestazione, d'ufficio coll'annuenza del ministero pubblico e per mezzo della forza pubblica.

Art. 388. — I corpi di reato non possono rimuoversi dalle cancellerie tranne nei casi dichiarati dalla legge.

Non ne è permessa la visione a chicchessia se non vi consenta il ministero pubblico; e nel caso si osservano le formalità sopra prescritte dall'articolo 386.

Art. 389 — I mandati e le ordinanze di cattura si trasmettono dai cancellieri in doppia copia al ministero pubblico che ne cura la esecuzione.

Art. 390. — Le sentenze e ordinanze della sezione d'accusa, della camera di consiglio, e del giudice istruttore sono senza indugio notificate al ministero pubblico, a diligenza del cancelliere della corte o del tribunale, il quale fa constare di tale notificazione in fine di esse e in apposito registro.

Art. 391. — Il cancelliere deve dare pronto avviso al ministero pubblico, e ai difensori, dell'interrogatorio dato all'accusato a mente dell'articolo 456 del codice di procedura, e ne fa annotazione in fine dell'atto relativo.

Art 392. — Il cancelliere trasmette avviso in iscritto al difensore scelto dall'accusato, o designato dall'autorità giudiziaria, della seguita nomina, e ne fa constare con annotazione negli atti della procedura.

Art. 393. — Gli atti e le carte unite al processo, e i corpi di reato

rimangono nella cancelleria a disposizione dei difensori per il termine di giorni dieci da quello dell'avviso menzionato nell'articolo 391.

Le copie che sieno chieste a mente dell'articolo 463 del codice di procedura sono spedite dal cancelliere della corte d'assise entro altri dieci giorni, salvo abbreviazione o proroga del detto termine conceduta dal presidente delle assise.

Spedite le copie, gli atti del processo rimangono a disposizione del presidente medesimo.

Art. 394. — Nelle cause correzionali avanti i tribunali o in appello avanti le corti, gli atti devono stare nella cancelleria a disposizione dei difensori che ne avranno libera visione fino a cinque giorni anteriori a quello stabilito per la spedizione della causa.

Art. 395. — Tre giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione di ogni causa il cancelliere ne dà avviso per iscritto ai difensori.

Art. 396. — Il cancelliere deve notare in apposito registro, secondo l'ordine della rispettiva data, ogni domanda di estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella cancelleria.

Le copie riflettenti processi di cognizione delle corti d'assise si spediscono dal rispettivo cancelliere.

Art. 397. — Il cancelliere della corte d'assise stende e distribuisce all'aprirsi del dibattimento ad ogni giudice e giurato una copia dei capi d'accusa, delle generalità degli accusati, e delle liste dei testimoni.

Art. 398. — Le parti che vogliono copia di tutto o parte dei processi verbali e delle dichiarazioni scritte dei testimoni ne fanno in iscritto la richiesta, della quale è dal cancelliere fatta espressa menzione nella copia della medesima.

Art. 399. — I cancellieri devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle sentenze e ordinanze relative a persone detenute acciò ne sia fatta annotazione sui relativi registri.

Art. 400. — Oltre i registri menzionati nel presente titolo, e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i cancellieri delle preture, dei tribunali, e delle corti d'appello devono rispettivamente tenere i registri seguenti:

1. i cancellieri delle preture devono tenere:

a) registro generale delle cause penali;

b) registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni, e delle richieste;

c) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

d) registro d'inserzione delle sentenze;

e) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione;

I cancellieri delle preture urbane devono tenere i registri di cui alle lettere *a*, *c*, *d* ed *e*.

2. i cancellieri dei tribunali devono tenere:

a) registro generale delle cause penali;

b) registro degli appelli dalle sentenze dei pretori;

c) registro generale del giudice istruttore;

d) registro delle richieste;

e) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

f) registro d'inserzione delle sentenze;

g) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione.

3. I cancellieri delle corti d'appello devono tenere:

a) registro generale della sezione d'accusa;

b) registro d'inserzione delle sentenze della sezione d'accusa;

c) registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei tribunali;

d) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze d'appello correzionale;

e) registro d'inserzione delle sentenze d'appello correzionale;

f) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione dalle sentenze della sezione d'accusa, e da quelle di appello correzionale.

4. I cancellieri delle corti d'assise devono tenere:

a) registro generale delle corti d'assise;

b) registro dei processi verbali d'udienza;

c) registro d'inserzione delle sentenze;

d) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione.

I registri indicati in questo e nei precedenti articoli sono tenuti a spese del cancelliere in conformità del modulo stabilito dal ministro della giustizia.

Art. 401. — I procuratori generali e i procuratori del Re verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze siano stesi e firmati in conformità del prescritto dal codice di procedura; fanno, di concerto col capo del rispettivo collegio, le occorrenti avvertenze al cancelliere, e appongono ai registri regolarmente tenuti il visto, esprimendone la data.

I procuratori del Re vigilano alla regolare tenuta dei processi verbali di udienza delle preture.

CAPO V.

Degli uscieri.

Art. 402. — In ogni collegio giudiziario è destinato presso le sezioni incaricate dei giudizi penali uno o più uscieri per il servizio interno delle udienze e per le citazioni e altre incumbenze.

Uno di essi si presenta ogni giorno all'ora assegnatagli all'ufficio del ministero pubblico per riceverne le commissioni occorrenti.

Art. 403. — Gli uscieri comprendono in una sola relazione la notificazione agli accusati della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa.

Art. 404. — Gli uscieri di servizio devono trovarsi al luogo delle sedute un'ora prima di quella stabilita per la udienza. Essi hanno preciso dovere d'impedire qualunque concerto fra i testimoni prima che siano sentiti, e mantengono, sotto gli ordini del presidente, il buon ordine e il silenzio nelle udienze.

Art. 405. — Quando la corte o il tribunale entra nella sala d'udienza

un usciere l'annunzia ad alta voce, e quando si ritira nella camera di consiglio precede il collegio fino alla porta, e rimane nella sala agli ordini del ministero pubblico.

Art. 406. — In tutto ciò che non è previsto da questo capo e che vi abbia relazione, gli uscieri devono uniformarsi alle altre norme e discipline contenute nel presente regolamento.

Disposizione finale

Art. 407. — Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente regolamento, sono abrogati.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

P. CORTESE.

N. 2754.

REGIO DECRETO

6 Gennaio 1866,

col quale è rattificato l'articolo 344 del Regolamento generale giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 14 dicembre 1865, N. 2641, con cui venne approvato il Regolamento generale giudiziario per la esecuzione dei Codici di procedura civile e penale e della Legge d'ordinamento giudiziario;

Veduto che per errore furono conservati nella stampa del Regolamento medesimo i capoversi 3 e 4 dell'art. 344, che ne erano stati eliminati, e fu invece omesso nel capoverso 2. il richiamo, che di conformità era stato aggiunto, dell'art. 512 del Codice di procedura penale;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. — L'articolo 344 del Regolamento generale giudiziario approvato con R. Decreto 14 dicembre 1865, N. 2641, eliminati i capoversi 3 e 4 ivi aggiunti per errore, è completato e rettificato come segue:

« Art. 344. — Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarce-
» razione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del Ministero pubblico.

» L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Procuratore generale
» e dal Procuratore del Re, salvo il disposto dall'art. 512 del Codice di pro-
» cedura penale. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE

DE FALCO

N. 3881.

REGIO DECRETO

15 Agosto 1867,

col quale sono delegate ad Autorità giudiziarie alcune attribuzioni spettanti al Governo centrale.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 16 ottobre 1861, N. 273, col quale alcune attribuzioni spettanti al Governo centrale furono delegate alle autorità giudiziarie ed amministrative, e ritenuta la convenienza di adottare un sistema uniforme per la nomina dei notari in tutte le provincie del Regno;

Visti gli articoli 119 e 120 del regolamento giudiziario, approvato col R. decreto del 14 dicembre 1865, N. 2641;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — È esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il disposto dall'articolo 1. del R. decreto 16 ottobre 1861, col quale la nomina e l'ammessione all'esercizio degli avvocati e dei procuratori o patrocinatori nelle provincie del Regno, in cui aveva luogo con decreto Reale o ministeriale, fu delegata alle Corti o tribunali d'appello nel cui distretto essi intendono di esercire, sentito il pubblico ministero.

Art. 2. — I notari sono nominati in tutte le provincie del Regno con decreto Reale.

Art. 3. — L'approvazione del *timbro di bollo* dei notari, che nelle provincie parmensi spetta al ministro guardasigilli, è delegata ai presidenti dei tribunali civili o correzionali.

È derogato al disposto degli art. 119 e 120 del regolamento giudiziario, approvato con decreto Regio del 14 dicembre 1865, N. 2641, in quanto attribuiscono al ministro guardasigilli la legalizzazione delle firme dei notari e dei conservatori delle ipoteche.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE

TECCHIO.

N. 4424

REGIO DECRETO

8 Giugno 1868,

col quale sono sostituiti alcuni articoli del Regolamento generale giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 202, 210, 211, 212 e 226 del regolamento, generale giudiziario, approvato con Regio decreto del 14 dicembre 1865, N. 2641;

Visto il parere adottato dal Consiglio di Stato nella sua adnnanza generale del 3 corrente mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli articoli 210, 211, 212 e 226 del regolamento generale giudiziario sono sostituiti i seguenti:

Art. 210. — Nei tribunali divisi in sezioni, la distribuzione delle cause formali tra esse è fatta dal presidente, sulla presentazione degli atti della causa iniziata e del *libro delle registrazioni* fattagli dal cancelliere.

Il presidente provvede con semplice annotazione da lui scritta e firmata sopra gli atti della causa.

Il cancelliere trascrive il provvedimento del presidente in margine alla registrazione della causa nel libro anzidetto, e successivamente sopra gli atti delle altre parti che compariranno per adempiere al prescritto dell'art. 199.

Art. 211. — Nel fare la distribuzione delle cause tra le sezioni, il presidente ha cura che gli affari siano equamente ripartiti tra le sezioni medesime.

Art. 212. — Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, secondo le esigenze del servizio, sono designate ogni semestre con decreto del presidente.

Il decreto rimane affisso nella sala d'ingresso del tribunale.

Se più sono le sezioni designate, la distribuzione delle cause tra esse è fatta dal presidente, osservate le disposizioni degli articoli precedenti. Il deposito per la registrazione prescritta dall'art. 199 deve aver luogo uno o due giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, secondo che sarà stabilito ogni semestre con decreto del presidente, salvo il caso di citazione con abbreviazione di termini. In questo caso la sezione che deve conoscere della

causa viene designata collo stesso decreto che permette la citazione a breve termine.

Il disposto dal presente articolo sarà pure osservato in quanto vi possa trovare applicazione, nella spedizione degli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 226. — Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo 179 del Codice di procedura civile, ogni tribunale ha un registro intitolato *Ruolo di udienza*, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza.

Quando il tribunale sia diviso in sezioni, vi saranno tanti ruoli di udienza, quante sono le sezioni civili e promiscue.

L'estrazione delle cause per essere iscritte nel ruolo d'udienza si fa dal presidente del tribunale, e nel caso di più sezioni dal presidente della sezione cui le cause sono assegnate, sulla presentazione del ruolo di spedizione fattagli dal cancelliere.

Nell'iscrizione nel ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali e le contumaciali.

Art. 2. — Il presente decreto avrà esecuzione col 1. luglio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 *giugno* 1868.

VITTORIO EMANUELE

De Filippo.

N. 3780

LEGGE

20 Novembre 1859,

per la risoluzione dei conflitti tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Vi è conflitto quando l'Autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'Autorità amministrativa, o quando un Tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del contenzioso amministrativo.

Dei conflitti positivi fra i Tribunali del contenzioso amministrativo ed i Tribunali ordinari.

Art. 2. — Quando verta dinanzi ad un Tribunale ordinario una causa che il Governatore creda di cognizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al Tribunale ordinario la remissione della causa al Tribunale competente del contenzioso amministrativo.

La richiesta sarà fatta mediante memoriale ragionato da dirigersi al pubblico Ministero.

Art. 3. — Il pubblico Ministero promuoverà immediatamente le deliberazioni del Tribunale ordinario sulla richiesta del Governatore, unendovi le sue conclusioni.

Art. 4. — Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del Tribunale, il pubblico Ministero trasmetterà al Governatore copia della medesima e delle suddette conclusioni.

Art. 5. — Se il Tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il Governatore potrà con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente.

Qualora la deliberazione sia conforme all'istanza del Governatore, il pubblico Ministero dovrà farla notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ai Procuratori delle parti, le quali potranno appellarne; in que-

sto caso sarà in facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni successivi all'introduzione dell'appello notificato dalle parti al pubblico Ministero, il quale ne informerà il Governatore.

Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand'anche prima della scadenza del medesimo il Tribunale avesse pronunciato sul merito.

Art. 6. — Eccettuato il caso previsto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato.

Art. 7. — Il decreto con cui il Governatore ecciterà il conflitto farà menzione della deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell'atto di appello, e specificherà i motivi pei quali crederà competente il Tribunale del contenzioso amministrativo.

Art. 8. — Il decreto del Governatore entro i dieci giorni di cui all'articolo 5 verrà trasmesso al pubblico Ministero; questi ne rilascierà ricevuta, e lo comunicherà al Tribunale che dovrà sospendere il giudizio.

Art. 9. — Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche vertente innanzi ad un Tribunale del contenzioso amministrativo, non si potrà neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.

Art. 10. — Nei cinque giorni successivi alla pronunciata sospensione, il Ministero pubblico la farà notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ordinario ai Procuratori delle parti, i quali fra il nuovo termine di quindici giorni potranno prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle carte relative, e presentare all'Uffizio del Ministero pubblico le loro memorie sul punto di competenza, coi titoli giustificativi.

Art. 11. — Il Ministero pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del Tribunale, il decreto del Governatore, e le memorie e produzioni delle parti, colle sue osservazioni, al Ministero dell'Interno, dal quale si provvederà a termini dell'art. 17 della legge 30 ottobre 1859 (N. 3707).

Art. 12. — Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizi per contravvenzione, ed in tali casi si osserveranno le forme precedentemente stabilite.

Dei conflitti positivi tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria.

Art. 13. — Quando siavi causa vertente innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad oggetto che il Governatore creda di esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa, richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle norme stabilite nell'art. 3 e seguenti.

Art. 14. — Se la lite verte avanti il Tribunale del contenzioso amministrativo, il Governatore per mezzo dell'Uffiziale incaricato delle funzioni di pubblico Ministero richiederà il Tribunale di pronunciare la sua incompetenza.

Art. 15. — In seguito alla decisione di cui nel precedente articolo, si procederà ulteriormente a norma di quanto è prescritto agli articoli, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, e si trasmetterà, ove ne sia il caso, al Ministero dell'Interno la decisione del Tribunale e le memorie e produzioni delle parti per la risoluzione del conflitto a termini di legge.

Dei conflitti negativi.

Art. 16. — Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del contenzioso amministrativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una stessa controversia, la parte più diligente, ricorrerà al Ministero dell'Interno, e verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell'art. 17 della legge 30 ottobre 1859 (N. 3707).

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sovra un ricorso.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data in Torino addì 20 *Novembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II.

U. Rattazzi.

N. 2361

REGIO DECRETO

25 Giugno 1865

che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sul contenzioso amministrativo

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E della Legge 20 marzo 1865);

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli e di quello dell'Interno di concerto cogli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato il Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e da quello dell'Interno per l'esecuzione della Legge sul contenzioso amministrativo (Alleg. E della Legge 20 marzo 1865).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 *Giugno* 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. Vacca
G. Lanza

REGOLAMENTO

per la esecuzione degli articoli 11, 14 *e* 16 *della Legge sul Contenzioso Amministrativo* (*Allegato* E *della Legge* 20 *marzo* 1865).

CAPO I.

Delle citazioni e della rappresentanza in giudizio delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 1. — In qualunque giudizio civile le Amministrazioni dello Stato così attrici come convenute, possono essere rappresentate dai proprii Funzionari, senza bisogno del concorso o dell'assistenza di Avvocati, Patrocinatori, o Procuratori.

Art. 2. — La tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, designa nella 3. colonna i Funzionari, che possono rappresentare in giudizio le rispettive Amministrazioni dello Stato e delegare la rappresentanza ad altri Funzionari della stessa Amministrazione.

Art. 3. — Le Amministrazioni dello Stato possono altresì essere rappresentate in giudizio dai Direttori del Contenzioso Finanziario, dai loro Sostituiti, dai Procuratori e loro Sostituiti Procuratori addetti al loro Uffizio, e dagli altri Impiegati dell'Uffizio che venissero delegati dai rispettivi Capi.

Allo stesso Direttore del Contenzioso Finanziario e suoi Sostituiti, esclusivamente a qualunque altro Impiegato, spetta la rappresentanza nei giudizi vertenti avanti alla Corte di Cassazione.

Art. 4. — I Capi degli Uffizi che hanno nel Compartimento o nella Provincia la direzione di un ramo di Amministrazione possono a norma delle istruzioni emanate dal rispettivo Ministero delegare di volta in volta un Avvocato od un Procuratore secondo le Leggi vigenti nel Regno, per rappresentare in giudizio l'Amministrazione interessata nella causa.

Possono altresì di concerto col competente Direttore del Contenzioso Finanziario delegare temporaneamente Avvocati o Procuratori per determinate specie di controversie. In questo caso gli Avvocati, i Procuratori o Patrocinatori sono iscritti in un Albo da tenersi presso l'Uffizio del Contenzioso e presso quelli dei Capi deleganti.

Art. 5. — Quando le pubbliche Amministrazioni sono rappresentate da Funzionari propri, i Capi degli Uffizi designati nel precedente articolo possono, a termini delle facoltà ricevute, ordinare che la causa sia sostenuta anche coll'assistenza di Avvocati o Procuratori.

Art. 6. — I Funzionari addetti ad un Uffizio del Contenzioso Finanziario accennati nel precedente articolo 3. e quelli che possono rappresentare le Amministrazioni in giudizio a norma dell'annessa tabella, non hanno bisogno di un mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Gli Impiegati delegati, gli Avvocati, i Procuratori che rappresentano in giudizio le Amministrazioni debbono far constare del loro mandato mediante lettera del delegante munita del bollo di Uffizio.

Art. 7. — Ove occorresse nel corso del giudizio un mandato speciale per qualche atto di procedura, basterà una delegazione in iscritto, nelle forme accennate nel precedente articolo, del Capo che dirige nel Compartimento o nella Provincia il ramo di amministrazione interessato nella causa.

Non sarà richiesto il mandato speciale nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dai Direttori dell'Uffizio del Contenzioso Finanziario o loro sostituiti.

Art. 8. — I Rappresentanti delle Amministrazioni non avranno diritto nelle udienze nè a precedenze, nè a distinzioni di posto.

Art. 9. — Le citazioni e le notificazioni, che occorrono nelle controversie civili interessanti le Amministrazioni dello Stato, debbono farsi alle persone designate per ciascuna Amministrazione nella colonna quarta dell'annessa tabella.

Ove però si tratti di una controversia concernente un contratto stipulato negli Uffizi centrali, la quale debba portarsi avanti un'Autorità giudi-

ziaria del luogo in cui hanno sede i Ministeri o le Direzioni generali, la citazione introduttiva del giudizio deve essere fatta nella persona del Segretario generale o Direttore generale.

Art. 10. — Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, saranno sempre osservati i patti speciali, che fossero stabiliti nei contratti circa il luogo e le persone a cui debbono farsi le citazioni e notificazioni.

CAPO II.

Delle cause pendenti presso i Giudici del Contenzioso Amministrativo.

Art. 11. — Le controversie in materia contravvenzionale pendenti al 30 giugno 1865 davanti i Giudici del Contenzioso Amministrativo, che a norma della nuova Legge sono devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria, saranno portate avanti il Tribunale di Circondario o la Corte d'Appello competente per cura del Pubblico Ministero addetto al Tribunale od alla Corte.

A questo scopo il Ministero Pubblico, che esiste presso le Autorità del Contenzioso Amministrativo di primo e di secondo grado, dovrà trasmettere le carte concernenti le cause contravvenzionali in corso al Pubblico Ministero anzidetto.

Non esistendo il Pubblico Ministero presso l'Autorità del Contenzioso Amministrativo, la spedizione delle carte sarà fatta di Uffizio dall'una all'altra Segretaria o Cancelleria per l'ulteriore procedimento.

Le Amministrazioni interessate veglieranno, e potranno, occorrendo, richiedere che le cause contravvenzionali vertenti davanti i Giudici del Contenzioso Amministrativo sieno portate avanti il Tribunale o la Corte competenti.

Art. 12. — Nei giudizi civili le citazioni delle parti, per riassumere la causa oltre le indicazioni richieste dalle leggi di procedura, devono contenere l'indicazione dell'Autorità del Contenzioso Amministrativo davanti la quale era pendente.

La causa sarà portata davanti il Tribunale o la Corte competente nello stato in cui si trova.

Art. 13. — Qualunque sia lo Stato della causa portata avanti ai Tribunali ordinari dovranno le parti comunicarsi le loro conclusioni, e sarà sempre ammessa la discussione della causa all'udienza a norma delle Leggi di Procedura civile.

Art. 14. — I termini giuridici non ancora compiuti al 1°. luglio 1865 sono prorogati di 30 giorni a datare dalla detta epoca.

Art. 15. — La perenzione di istanza non peranco incorsa o dichiarata al 1.° luglio 1865, sarà regolata dalle disposizioni delle Leggi di Procedura vigenti nelle diverse Provincie, ma non avrà luogo prima che siano trascorsi 30 giorni a datare dall'epoca suddetta.

Art. 16. — Per riassumere le cause, i Procuratori che già rappresentavano le parti ai termini delle leggi vigenti, quando le stesse cause furono incominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.

Art. 17. — Dalle sentenze profferite in I. grado per le quali al 1.° luglio 1865 sia ancora aperta la via all'appello, ai sensi delle Leggi speciali ora vigenti, l'appello potrà proporsi nei termini stabiliti dalle Leggi medesime decorribili dalla notificazione della sentenza.

L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalle Leggi vigenti al tempo in cui vennero profferite.

Lo stesso avrà luogo per le domande di rivocazione nei casi ammessi dalle vigenti Leggi, e per le opposizioni alle sentenze contumaciali.

È applicabile a questi termini anche la disposizione dell'articolo 14.

Art. 18. — Gli atti e le scritture delle cause vertenti in secondo grado di giurisdizione ed esistenti, sia presso il Consiglio di Stato, sia presso le Sezioni del Contenzioso Amministrativo di Napoli e Palermo, sia innanzi al Tribunale del Contenzioso di Parma, sia infine presso i Ministeri saranno immediatamente inviati d'uffizio dai rispettivi Ministeri, Segreterie od Uffizi alle Prefetture nella cui circoscrizione si trova il Giudice od il Tribunale del Contenzioso Amministrativo, che ha giudicato in primo grado.

Le carte relative a cause vertenti, che si trovano presso il Consiglio di Stato come corpo consultivo, o presso qualsiasi altro Corpo consultivo, saranno rimesse per cura delle rispettive Segreterie od Uffizi alle Prefetture avanti indicate nella via gerarchica.

Art. 19. — Le parti potranno ritirare dalle Segreterie delle Prefetture e da quelle dei Giudici o Tribunali del Contenzioso Amministrativo di primo grado quegli atti delle cause e quelle scritture, che sono di esclusiva loro pertinenza.

Della consegna fatta alle parti sarà per cura del Segretario, o di chi ne fa le veci ritirata una ricevuta.

Art. 20. — Gli atti comuni alle parti e quelli compilati di Ufficio, e che devono pel disposto delle Leggi attuali rimanere depositati nella Segretaria o Cancelleria dell'Autorità giudiziaria, saranno conservati dagli Uffizi delle Prefetture o dei Tribunali di primo grado, per gli effetti di cui al seguente articolo.

Art. 21. — Ciascuna delle parti interessate potrà richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi d'Ufficio alla Segreteria o Cancelleria del Tribunale o Corte, avanti cui intende di portare la causa.

Art. 22. — Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti, pronunziati dalle Autorità del Contenzioso Amministrativo, saranno depositate negli Uffizi di Prefettura della Provincia in cui hanno sede le dette Autorità, salvo ciò che è stabilito dall'articolo seguente.

Eseguito il deposito, le copie delle sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate dal Segretario della Prefettura.

Occorrendo la spedizione in forma esecutiva, questa vi sarà apposta dal Cancelliere o Segretario del Tribunale di Circondario del luogo in cui si trovano depositati i provvedimenti o le sentenze o decisioni, osservate le norme stabilite dalle Leggi di Procedura civile.

Art. 23. — Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti pronunziati dal Consiglio di Stato di Turino, dalla Consulta o

dal Supremo Consiglio Amministrativo e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Napoli, dalla Consulta o Commissione dei Presidenti e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Palermo, e dal Tribunale del Contenzioso Amministrativo di Parma, saranno depositati nella Cancelleria o Segreteria della Corte d'Appello nel distretto in cui hanno sede le accennate Autorità del Contenzioso Amministrativo.

Le copie delle dette sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate tanto in forma ordinaria quanto in forma esecutiva dal Cancelliere o Segretario della Corte presso cui fu eseguito il deposito, osservate le norme stabilite dalle Leggi di Procedura civile.

Art. 24. — La Segreteria del Consiglio di Stato del Regno curerà la esecuzione degli incumbenti accennati nei precedenti articoli 14 e 23 per quanto concerne le cause civili e contravvenzionali, che fossero pendenti al 30 giugno 1865, avanti il Consiglio di Stato di Torino.

Per le cause pendenti a detta epoca avanti il Tribunale del Contenzioso Amministrativo di Parma, od avanti le Sezioni del Contenzioso Amministrativo delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo, il Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con quello dell'Interno costituirà un Ufficio di stralcio per le operazioni sopraccennate.

CAPO III.

Dei conflitti di giurisdizione pendenti.

Art. 25. — Le carte relative ai conflitti di giurisdizione accennati nel secondo alinea dell'articolo 14 della nuova legge sul Contenzioso, Amministrativo, saranno di Ufficio e per cura della Segreteria o degli Uffici dell'Autorità presso cui esistono immediatamente rimandati alla Segreteria del Tribunale ordinario o della Corte di Appello in di cui confronto fu elevato il conflitto.

CAPO IV.

Dei Funzionari aggiunti ai Commessari ripartitori.

Art. 26. — I Funzionari aggiunti richiesti dall'art. 16 della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo saranno due.

Essi verranno scelti, l'uno dal Presidente del Tribunale di Circondario che ha sede nel Capoluogo della Provincia, fra i Giudici dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto fra i Consiglieri provinciali o di prefettura.

Art. 27. — I Funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i Prefetti, sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative ai Demani comunali procedano come Giudici in primo grado di giurisdizione.

Art. 28. — Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso dei Funzionari aggiunti colla formula: *Udito l'avviso dei due Funzionari aggiunti.*

Art. 29. — Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali Commissari ripartitori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine ai Funzionari aggiunti.

Art. 30. — Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel 2.° capuverso dell'art. 16 della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo, saranno portate davanti la Corte d'Appello colle forme prescritte dall'art. 14 della detta Legge e del capo 2.° del presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Guardasigilli
G. VACCA.
Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

(Seguono le tabelle)

MINISTERO da cui dipende l'Amministrazione	Denominazione dell' Amministrazione	Designazione	
		Dei Capi d'uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare lo Amministrazioni e ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Dei Capi d'uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
1	2	3	4
FINANZE	Amministrazione interna ed economica.	..	L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Amministrazione delle Gabelle.	Il Direttore compartimentale, o chi ne fa le veci, e gli Impiegati della stessa Amministrazione da essi delegati, gl'Ispettori e Sott' Ispettori, i Capi degli Uffizi doganali e i Magazzinieri dei generi di privativa.	Il Direttore compartimentale o chi ne fa le veci per le cause da portarsi avanti le Autorità giudiziarie del luogo in cui ha sede la Direzione. Per le cause da agitarsi avanti le Autorità giudiziarie d'altri luoghi l'Ispettore del Circolo od il Sott'Ispettore del Distretto esistente nella sede dell'Autorità giudiziaria, e in caso di loro mancanza il Capo dell'Uffizio doganale o il Magazziniere dei generi di privativa che risiedono in luogo. Non esistendo nella residenza dell'Autorità giudiziaria alcuno dei detti Impiegati la citazione deve farsi a quello di essi che risiede nel luogo più vicino.
	Amministrazione del Debito pubblico.	I Funzionari addetti alla Direzione Generale che saranno delegati dal Direttore generale o di chi ne fa le veci, e i Direttori compartimentali, o chi ne fa le veci, o gli Impiegati della stessa Amministrazione da essi delegati.	Il Direttore generale e i Direttori compartimentali per le cause da agitarsi avanti l'Autorità giudiziaria del rispettivo Compartimento.
	Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti.	Idem.	L'Amministratore centrale e gli Amministratori compartimentali per le cause da agitarsi nel rispettivo Compartimento.

MINISTERO da cui dipende l' Amministrazione	Denominazione dell' Amministrazione	Designazione	
		Dei Capi d' uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare le Amministrazioni e ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Dei Capi d' uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
1	2	3	4
Segue FINANZE	Amministrazione delle Tasse e del Demanio (Tasse).	Il Direttore o chi ne fa le veci, anche per mezzo d'Impiegati da essi delegati, o nelle località dove non esiste Uffizio di Direzione l' Ispettore, il Sott'Ispettore, Verificatore, Controllore o l'Agente finanziario che si trovasse sul luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria.	Il Direttore delle Tasse e del Demanio, o chi ne fa le veci, da cui dipende l' Uffizio dell' Agente finanziario che è incaricato della formazione dei ruoli, se si tratta di tasse dirette, o al quale fu pagata o deve pagarsi l' imposta, se si tratta di altre tasse, od anche lo stesso Agente dell'Uffizio finanziario quando non si trova nel luogo l' Uffizio di Direzione.
	(Demanio ed altri rami).	Idem.	Il Direttore delle Tasse e del Demanio, o chi ne fa le veci, dal quale dipende l' Uffizio nel cui Distretto esistono i mobili o gli immobili, o fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione a cui si riferisce la controversia; od anche lo stesso Agente dell'Uffizio finanziario quando non si trova nel luogo l'Uffizio di Direzione.
	Amministrazione del Lotto pubblico.	Il Direttore Compartimentale, o chi ne fa le veci, o gl'Impiegati da essi delegati.	I Direttori Compartimentali o chi ne fa le veci per le cause da portarsi avanti le Autorità giudiziarie del rispettivo Compartimento.
	Amministrazione del Tesoro.	Il Direttore, gli Agenti del Tesoro o chi ne fa le veci, o gl'Impiegati da essi delegati.	I Direttori Compartimentali o chi ne fa le veci, gli Agenti provinciali del Tesoro per le cause da portarsi avanti le Autorità giudiziarie del rispettivo Compartimento o Provincia.
GUERRA	Amministrazione interna ed economica.	—	L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.

MINISTERO da cui dipende l' Amministrazione	Denominazione dell' Amministrazione	Designazione — Dei Capi d' uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare le Amministrazioni e ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Designazione — Dei Capi d' uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
1	3	1	1
Segue GUERRA	Amministrazione del materiale di Artiglieria, del Genio e dello Stato Maggiore	I Direttori degli Arsenali ed altri Stabilimenti d' artiglieria, i Direttori del Genio, i Direttori dello Stato Maggiore, o chi ne fa rispettivamente le veci, o gl' Impiegati da loro delegati.	I Direttori degli Arsenali ed altri stabilimenti di Artiglieria. I Direttori del Genio. I Direttori di Stato Maggiore per le cause di competenza dell' Autorità giudiziaria del rispettivo Dipartimento.
	Amministrazione del materiale dei magazzini delle Sussistenze, Casermaggio Carreggio, Acquisto e Vendita di cavalli, Ospedali ed altro.	I Capi d'uffizio d'Intendenza di Ripartimento, Divisione, Sotto-Divisione e presidio, chi ne fa le veci, o gli Impiegati da loro delegati.	I Capi d' uffizio d' Intendenza di Dipartimento, Divisione, Sotto-Divisione e Presidio.
MARINA	Amministrazione interna ed economica.	—	L' Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Amministrazione della Marina	I Commissari del materiale presso i Commissariati generali, chi ne fa le veci o gli Impiegati da essi delegati.	Il Capo d' uffizio direttore della contabilità presso il Ministero, e i Commissari del materiale presso i Commissariati generali della marina.
LAVORI PUBBLICI	Amministrazione interna ed economica.	—	L' Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Amministrazione delle Poste.	I Direttori Compartimentali o locali delle Poste, chi ne fa le veci, o gli Impiegati da essi delegati.	I Direttori Compartimentali o locali delle Poste per le cause che si agitano avanti le Autorità giudiziarie del rispettivo Compartimento o Distretto.

MINISTERO da cui dipende l'Amministrazione	DENOMINAZIONE dell'Amministrazione	Designazione	
		Dei Capi d'uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare le Amministrazioni e ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Dei Capi d'uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
— 1	— 2	— 3	— 4
Segue LAVORI PUBBLICI	Amministrazione dei Telegrafi.	I Direttori Compartimentali, o chi ne fa le veci, o gli Impiegati da essi delegati.	I Direttori Compartimentali.
	Amministrazione delle opere pubbliche.	Gli Impiegati delegati dal Prefetto.	I Prefetti della Provincia in cui ha sede l'Autorità giudiziaria competente a giudicare.
INTERNO	Amministrazione interna ed economica.	—	L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Amministrazione delle carceri e delle case di pena.	I Direttori delle carceri e delle case di pena, chi ne fa le veci, o gli Impiegati da essi delegati.	I Direttori rispettivi delle carceri e delle case di pena.
	Altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno.	I Prefetti e i Sotto-Prefetti, o Impiegati da essi delegati.	I Prefetti e i Sotto-Prefetti per le cause che si portano avanti l'Autorità giudiziaria delle rispettive Provincie o Circondari.
ISTRUZIONE PUBBLICA	Amministrazione interna ed economica.		L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Università e Stabilimenti da esse dipendenti, Accademie, Licei, Collegi convitti, Istituti di belle arti, Musei e Biblioteche ed altre simili Amministrazioni speciali.	I Rettori, i Presidi, i Direttori e gli altri Capi degli Stabilimenti, chi ne fa le veci, o gli Impiegati da essi delegati.	I Rettori, i Presidi, i Direttori e gli altri Capi dei rispettivi stabilimenti.

MINISTERO da cui dipende l'Amministrazione	Denominazione dell' Amministrazione	Designazione Dei Capi d'uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare le Amministrazioni o ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Dei Capi d'uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
1	2	3	4
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO	Amministrazione interna ed economica.	—	L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Amministrazione delle Zecche (affari concernenti le Zecche)	Il Direttore, chi ne fa le veci, o gl'Impiegati da essi delegati.	Il Direttore nel cui Compartimento esiste l'Autorità giudiziaria avanti cui deve portarsi la causa.
	Amministrazione delle Zecche (affari concernenti il Marchio).	I Verificatori Capi d'uffizio di ciascun Distretto, o chi ne fa le veci	I Verificatori Capi d'uffizio di ciascun Distretto.
	Amministrazione dei Pesi e delle Misure.	L'Ispettore del Circolo, il Verificatore Capo d'uffizio di ciascun Distretto, o chi ne fa le veci.	L'Ispettore del Circolo e in sua mancanza il Verificatore Capo d'uffizio di ciascun Distretto.
	Altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	I Prefetti e i Sottoprefetti o Impiegati da essi delegati.	I Prefetti e i Sotto-Prefetti per le cause che si portano avanti l'Autorità giudiziaria della rispettiva Provincia o Circondario.
GRAZIA E GIUSTIZIA	Amministrazione interna ed economica.	—	L'Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.
	Archivi dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia.	I direttori Capi rispettivi, chi ne fa le veci, o gli impiegati da essi delegati.	I Direttori o i Capi rispettivi.

MINISTERO da cui dipende l'Amministrazione	DENOMINAZIONE dell' Amministrazione	Designazione	
		Dei Capi d'uffizio od Agenti autorizzati a rappresentare le Amministrazioni e ad agire per esse nei giudizi civili anche senza concorso d'Avvocati, Procuratori od altri Patrocinatori.	Dei Capi d'uffizio od altri Agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni.
1	2	3	4
Segue GRAZIA E GIUSTIZIA	Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.	Il Direttore Generale o speciale, i Direttori demaniali, gli Ispettori e Sott' Ispettori speciali, chi ne fa le veci, o gli Impiegati da essi delegati.	Il Direttore Generale o il Direttore speciale della Cassa Ecclesiastica in Torino ed in Napoli, i Direttori domaniali, gli Ispettori e Sotte Ispettori speciali della Cassa Ecclesiastica nel cui Circolo o Distretto risiede l'Autorità giudiziaria avanti la quale deve portarsi la causa.
	Amministrazione dei benefizi vacanti.	Gli Economi generali, i Sub-Economi, chi ne fa le veci e gl' Impiegati da essi delegati.	Gli Economi generali e i Sub-Economi del Distretto in cui risiede l' Autorità giudiziaria avanti la quale deve portarsi la causa.
AFFARI ESTERI	Amministrazione interna ed economica.	—	L' Impiegato del Ministero incaricato del servizio interno ed economico.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Guardasigilli
G. VACCA.
Il Ministro dell' Interno
G. LANZA.

N. 2771.

REGIO DECRETO

13 Gennaio 1866,

contenente norme per le notificazioni delle citazioni dirette contro l'Amministrazione centrale della Guerra.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 11 dicembre 1864, N. 2032, che ordina il trasferimento della Capitale del Regno a Firenze;

Veduto il Nostro Decreto del 20 aprile 1865, N. 2251, contenente disposizioni provvisorie intorno alla notificazione degli atti giudiziari all'Amministrazione centrale della Guerra;

Veduto l'articolo 185 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura civile approvato con Nostro Decreto del 14 dicembre 1865, N. 2641;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le notificazioni delle citazioni dirette contro l'Amministrazione centrale della Guerra debbono essere fatte in Firenze, ed è designato il Segretario Generale a rappresentare legalmente la medesima.

Resta perciò abrogato il disposto dal menzionato Nostro Decreto del 20 aprile 1865.

Art. 2. — Nelle diverse località del Regno ove siede l'Autorità Giudiziaria davanti la quale sono promosse le cause contro l'Amministrazione della Guerra, sono designati a rappresentare la medesima ed a ricevere le notificazioni delle citazioni i titolari delle Direzioni del Genio militare, non che quelli degli arsenali ed altri stabilimenti d'Artiglieria e di Stato Maggiore per le liti riferentesi al materiale del Genio, d'Artiglieria e di Stato Maggiore, e i capi d'ufficio d'Intendenza militare di Dipartimento, Divisione, sotto-divisione e Presidio per le questioni relative al materiale dei magazzini dell'Amministrazione militare, sussistenze, carreggio, acquisto e vendita cavalli, ospedali ed altro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE

I. PETTINENGO.

N. 3112.

REGIO DECRETO

28 Luglio 1866,

che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gl' interessi dell' Amministrazione del fondo per il Culto.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 25 e 26 della Legge 7 luglio 1866, col quali viene costituita in Firenze l' Amministrazione del fondo per il Culto;

Visto l' art. 1. del R. Decreto del 21 luglio 1866, N. 3069, pel quale il detto fondo del Culto è amministrato da un Direttore e da un Funzionario incaricato di supplirlo in caso di assenza o di impedimento;

Visto l' art. 11 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ed il relativo Regolamento approvato con Reale Decreto 20 giugno 1865, N. 2361;

Visti gli articoli 138 del Codice di procedura civile, e 185 del relativo Regolamento approvato con R. Decreto del 14 dicembre 1865, N. 2641;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione del fondo per il Culto sono fatte al Direttore dell'Amministrazione stessa, od a chi ne fa le veci.

Art. 2. — Il Direttore predetto o chi ne fa le veci ed i pubblici Funzionari da essi delegati sono autorizzati a rappresentare l' Amministrazione del fondo per il Culto nei giudizi civili che la concernono senza il concorso di Avvocati, di Patrocinatori o Procuratori.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 *luglio* 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

BORGATTI.

N. 3038.

REGIO DECRETO

24 Giugno 1866,

col quale è fissato l'aggio di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa de' diritti giudiziari in materia penale approvata col Nostro Decreto del 23 dicembre 1865, N. 2701;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — L'aggio di esazione stabilito col Reale Decreto del 13 maggio 1862, N. 612, sarà liquidato quanto alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato nella misura uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire.

Il presente Decreto avrà effetto dal primo luglio del corrente anno e dalla stessa epoca cesseranno di aver vigore le contrarie disposizioni de' Decreti precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

N. 3056.

DECRETO MINISTERIALE

30 Giugno 1866,

che stabilisce il riparto dell'aggio sulle riscossioni per pene pecuniarie e per ispese di giustizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Luogotenenziale Decreto del giorno d'oggi, col quale fu fissata al 3. 50 per cento la misura dell'aggio sulle riscossioni per pene pecuniarie e spese di giustizia;

Visto l'articolo 230 della Tariffa in materia penale approvato col Reale Decreto del 25 dicembre 1865, N 2701;

Determina:

Art. 1. — L'aggio sopradetto per quanto riguarda le somme riscosse e versate da' Cancellieri giudiziari nelle Casse de'Ricevitori delle Tasse e del Demanio, sarà ripartito per sei settimi in favore dei Cancellieri e per un settimo in favore de'Ricevitori.

A questi ultimi spetterà l'intero aggio sulle riscossioni da essi fatte direttamente da' debitori.

Art. 2. — La quota d'aggio assegnata come sovra a' Cancellieri giudiziari sarà liquidata sovra ciascun versamento, e verrà loro corrisposta dai Ricevitori mediante quietanza, che sarà considerata come titolo di spesa ed ammessa in rimborso nella categoria delle spese di amministrazione.

Il presente Decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Firenze, 30 *Giugno* 1866.

A. Scialoja.

N. 3459.

REGIO DECRETO

30 Dicembre 1866,

che fissa la misura dell'aggio sulle riscossioni per le spese di giustizia in materia civile anticipate dall'erario sulle cause interessanti persone o corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le tariffe dei diritti giudiziali in materia civile e penale approvate coi Nostri decreti 23 dicembre 1865, numeri 2700 e 2701;

Veduto il Nostro decreto 24 giugno p. p., N. 3038, con cui si stabilisce sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte per conto dell'erario, l'aggio uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — L'aggio di esazione stabilito col Regio decreto 13 maggio 1862, N. 612, sarà liquidato, quanto alla riscossione delle spese anticipate dall'erario nei giudizi in materia civile, interessanti persone o Corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire.

Il presente decreto avrà effetto dal 1. luglio del corrente anno, ed alla stessa epoca cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.

N. 3460.

MINISTERIALE DECRETO

30 Dicembre 1866,

*concernente il riparto dell'aggio sulla riscossione per le spese di giustizia in materia civile fra i cancellieri giudiziari ed i **Ricevitori** delle Tasse.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Regio decreto del giorno d'oggi, nel quale fu fissata al 3. 50 per cento la misura dell'aggio sulle riscossioni per ispese di giustizia in materia civile anticipate dall'erario nelle cause interessanti persone o corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio:

Determina:

Art. 1. — L'aggio sopradetto per quanto concerne le somme riscosse e versate dai cancellieri giudiziari nella Cassa dei ricevitori delle tasse e del demanio sarà ripartito per sei settimi in favore dei cancellieri, e per un settimo in favore dei ricevitori.

A questi ultimi spetterà l'intiero aggio sulle somme ad essi direttamente pagate dai debitori.

Art. 2. — La quota d'aggio assegnata come sopra ai cancellieri giudiziari sarà liquidata sopra ciascun versamento, e verrà loro corrisposta dai ricevitori mediante quitanza, che sarà considerata come titolo di spesa ed ammessa in rimborso nella categoria delle spese di amministrazione.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1866.

Il Ministro
A. Scialoja.

N. 312 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
9 Luglio 1871, N. 185.

REGIO DECRETO

25 Giugno 1871,

CON CUI AD ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE PUBBLICATA NELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA COL R. DECRETO 2 DICEMBRE 1866, N. 3352 SONO SOSTITUITI GLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DELLA LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248 ALLEGATO A VIGENTI NELLE ALTRE PROVINCIE DEL REGNO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 26 marzo 1871, N. 129 (Serie II.), colla quale venne data facoltà al Governo di fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi del Regno nelle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate colla legge del 1867, N, 3841;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con quello dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

Agli articoli 39, 40, 41, 42, 146 e 147 della legge comunale e provinciale pubblicata nelle provincie della Venezia e di Mantova col Regio decreto 2 dicembre 1866, N. 3352, sono sostituiti gli articoli corrispondenti della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *A*, vigenti nelle altre provincie del Regno:

Art. 39. — I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provin-

ciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'Appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 40. — La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte ed il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero colle sue conclusioni orali.

Art. 41. — Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'Ufficio del Ministero pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e i documenti medesimi saranno depositati nella Segretaria della Corte, onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42. — Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà a termini dell'articolo 40.

Art. 146. — Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati, in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati ai Prefetti, dai Sotto-Prefetti e dai Sindaci.

Art. 147. — Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

Articolo secondo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1° settembre 1871.

Ordiniamo che il presente, decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.
G. LANZA.

N. 294 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
10 *Luglio* 1871, *N.* 186.

LEGGE

6 Luglio 1871,

CON CUI VENGONO SOSTITUITI ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE PENALE, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO 1.

Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

« Art. 456 Codice penale. — Chiunque introduce nello Stato, vende

od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

« Art. 457 Codice penale. — Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 461 Codice penale. — Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

« Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 463 Codice penale. — La pena pel porto abusivo delle armi sarà da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell'articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo, ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per le città od altri luoghi abitati.

« Art. 464 Codice penale. — Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'articolo 462, da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

« La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell'articolo 462.

« Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione o li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

« Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'arti-

colo 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo

« Art. 206, Cod. proc. pen. — Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo 3°, titolo 8.°, libro 2.° del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

« Non possono parimenti esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

« Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi. »

ARTICOLO II.

Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

ARTICOLO III.

Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 42. — Gli stabilimenti di cui all'articolo 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale.

« Art. 43 — Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di giuoco, e altri stabilimenti di cui all'art. 35, starà esposta un tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

« Art. 45. — Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

« Le così dette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

« Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli eserenti potessero essere incorsi.

« Art. 70. — Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica e dei carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a se lo incolpato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disubbidienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

« Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, a vagabondaggio, ed il pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

« L'uffiziale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed alle altre persone sospette di cui nel successivo art. 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari, i capi mastri ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto saranno denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« Art. 71. — La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

« Art. 76. — Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

« Art. 83. — Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è

proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

« Art. 105. — Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, *maffiosi*, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

« Art. 106. — Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

« Art. 107. — Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

« Art. 114. — Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le trasgressioni agli art. 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 alinea terzo.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70 alinea quarto.

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'art. 71.

Le trasgressioni all'art. 76 alinea 2. saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2. dell'articolo 29 del Codice penale.

« Art. 123. — Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del Codice penale italiano. »

Il decreto Reale del 22 giugno 1865, N. 2355 è convertito in legge.

Articolo IV.

I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai Giudici in materia di polizia.

Articolo V.

A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Provincie, e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti di appello.

Articolo VI.

Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei Reali carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 6 Luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.
G. de Falco.

73.

N. 335 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
15 *Luglio* 1871, *N.* 191.

REGIO DECRETO
3 Luglio 1871,

CHE APPROVA LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE GIUDIZIARIA DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA.

VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, N. 129, (Serie II.) con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi estese alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d' Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise, dei tribunali civili e correzionali, del tribunale di commercio, delle preture e delle preture urbane nelle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d' Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841, ed il numero dei funzionari ai medesimi addetti sono determinati in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 3 Luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.

Tabella A. — *Circoscrizione dei Tribunali civili e correzionali e delle Preture.*

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione (1) per Comune	Popolazione (1) per Pretura	Popolazione (1) per Tribunale
VENEZIA	1	Bassano	Asiago	Asiago	5880		
				Enego	3326		
				Fozza	1706		
				Gallio	2608		
				Roana	4376		
				Rotzo	1941		
				S. Giacomo di Lusiana	3809	23646	
			Bassano	Bassano	12207		
				Cartigliano	1466		
				Cassola	1605		
				Mussolente	2187		
				Pove	1434		
				Romano d' Ezzelino	2552		
				Rosa	5965		
				Rossano Veneto	2674		
				Tezze	2918		
				Valrovina	931	31657	
			Marostica	Marostica	3351		
				Breganze	3437		
				Conco	3008		
				Crosara	2172		
				Farra Vicentina	2257		
				Mason Vicentino (2)	1355		
				Molvena	1725		
				Mure	1561		
				Nove	1657		
				Pianezze di Marostica	807		
				Pozzoleone	1072		
				Sandrigo	3199		
				Schiavon	1272		
				Vallonara	1728	28579	
			Valstagna	Valstagna	3104		
				Campolungo sul Brenta	1485		
				Cismon	1890		

(1) La popolazione è desunta dal censimeuto ufficiale del 1862. Si calcola che la popolazione attuale sia aumentata del diect per cento circa.

(2) Colla frazione di Villaraspa tolta dal comune di Molvena (Regio decreto 23 maggio 1868). In questo e in altri casi di aggregazioni di frazioni, per mancanza di dati ufficiali, veune mantenuta l' indicazione della popolazione anteriore.

Corte di Appello	Num. d' ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	1	*Segue* BASSANO	*Segue* Valstagna	San Nazario	2529		
				Solagna	1627	10635	
				Totale tribunale di Bassano	. . .	. . .	94415
	2	BELLUNO	Agordo	Agordo	2977		
				Alleghe	1249		
				Cencenighe	1593		
				Falcade	2557		
				Forno di Canale	1424		
				Gosaldo	2615		
				La Valle	1770		
				Rivamonte	1852		
				Rocca d' Agordo	2058		
				S. Tommaso	1164		
				Taibon	1594		
				Vallada	1059		
				Voltago	1012	22712	
			Auronzo	Auronzo	3832		
				Lorenzago	976		
				Lozzo Cadore	1659		
				Vigo	1987	8454	
			Belluno	Belluno	14176		
				Chiès d' Alpago	1695		
				Farra d' Alpago	1857		
				Limana	1797		
				Pieve d' Alpago	1879		
				Ponte nelle Alpi	3565		
				Puos d' Alpago	1498		
				Sedico	3358		
				Sospirolo	2967		
				Tambre d' Alpago	1926	34718	
			Feltre	Feltre	10748		
				Alano di Piave	2755		
				Cesio Maggiore	3524		
				Pedevena	2567		
				Quero	1884		
				S. Gregorio nelle Alpi	1560		
				Santa Giustina	3568		
				Seren	3581		
				Vas	1108	31072	
				Fonzaso	4032		
				Arsiè	3704		
				Lamon	5540		
				Servo	3288	18564	

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	2	*Segue* BELLUNO	Longarone .	Longarone . .	3108		
				Castel Lavazzo	2186		
				Forno di Zoldo . . .	3785		
				S. Tiziano di Goimna .	1870		
				Soverzene	387	11329	
			Mel . . .	Mel	6241		
				Lentiai (1) . . .	2534		
				Trichiana	2363	11138	
			Pieve di Cadore	Pieve di Cadore . .	3367		
				Borca	1126		
				Calalzo .	147[illegible]		
				Cibiana	182		
				Domegge . . .	[illegible]391		
				Ospitale .	782		
				Perarolo	1326		
				S. Vito del Cadore .	1560		
				Selva	1044		
				Valle di Cadore	1702		
				Vodo	2173		
				Zoppè . .	689	19616	
			S. Stefano del Comelico	S. Stefano del Comelico	2085		
				Candide	3556		
				Danta	418		
				San Nicolò di Comelico.	661		
				S. Pietro Cadore . .	165[illegible]		
				Sappada . .	1255	9626	
				Totale tribunale di Belluno . .	. . .	. .	67229
	3	CONEGLIANO	Ceneda in Vittorio	*Le frazioni di Ceneda Carpesica, Cozzuolo, Formeniga, S. Giacomo di Viglia, S. Lorenzo di Montagna* (2).			
				Colle Umberto	2096		
				Cordignano	3896		
				Tarzo	3181	17694	
			Conegliano	Conegliano . . .	7062		
				Codognè (3) .	2537		
				Gajarine	3814		

(1) Già Cesana.

(2) Ceneda è soppresso come comune, e costituisce con Serravalle Trevisano il nuovo comune di Vittorio (Regio decreto 22 novembre 1866).

(3) Colla frazione di Roverbasso già appartenente a Gajarine (Regio decreto 27 luglio 1869).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	3	*Segue* CONEGLIANO	*Segue* Conegliano	Godega di Sant' Urbano	2752		
				Mareno di Piave	2862		
				Orsago	1442		
				Pieve di Soligo	2981		
				Refrontolo	2026		
				S. Fior di sopra	2201		
				S. Pietro di Feletto	1951		
				Santa Lucia di Piave	2104		
				San Vendemiano	2185		
				Susegana	2815		
				Vazzola	3257	39957	
			Motta di Livenza	Motta di Livenza	4862		
				Cessalto	3467		
				Chiarano	2665		
				Gorgo	2705		
				Meduna	1471	15168	
			Oderzo	Oderzo	5625		
				Cimadolmo	1597		
				Fontanelle	3055		
				Mansuè	2689		
				Ormelle	1997		
				Piavon di Motta	1269		
				Ponte di Piave	3276		
				Porto buffolè	779		
				Salgareda	3204		
				San Polo di Piave	2570	25597	
			Serravalle in Vittorio	*Le frazioni di Serravalle, Fadalto e Longhere* (1)	5714		
				Cappella	1711		
				Cison di Valmarino	3574		
				Follina	2915		
				Fregona	2655		
				Revine Lago (2)	2060		
				Sarmede	2140	20749	
			Valdobbiadene	Valdobbiadene	4572		
				Farra di Soligo	3302		
				Miane	3148		
				Moriago	1716		
				S. Pietro di Barbozza	2760		
				Segusino	1627		

(1) Già costituenti il comune di Serravalle prima della costituzione del comune di Vittorio (Regio decreto 22 novembre 1866).

(2) Costituito coi due comuni di Revine e di Lago (Regio decreto 14 giugno 1868).

Corte Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
ENEZIA	3	*Segue* Conegliano	*Segue* Valdobbiadene	Sernaglia . . .	2192		
				Vidore	1509		
				Totale tribunale di Conegliano .	. . .	. .	139991
	4	Este	Este	Este	8785		
				Baone	2351		
				Barbona	1396		
				Carceri	1515		
				Cinto Euganeo	1773		
				Lozzo Atestino. . . .	2479		
				Ospedaletto Euganeo . .	3003		
				Piacenza d' Adige . .	2156		
				Ponso	1748		
				Sant' Elena	1206		
				S. Urbano	3219		
				Vescovana	3801		
				Vighizzolo d' Este .	1230		
				Villa Estense	2284		
				Vo	1225	38169	
			Monselice	Monselice	8783		
				Arquà Petrarca .	1025		
				Battaglia	1255		
				Boara Pisana . . .	2194		
				Galzignano	1977		
				Pernumia	2261		
				Pozzonovo	1914		
				S. Pietro Viminario . .	1559		
				Solesino	2176		
				Stanghella	2970	26012	
			Montagnana	Montagnana	7667		
				Casale di Scodosia . .	2945		
				Castelbaldo	2559		
				Masi	2052		
				Meliadino S. Fidenzio .	2064		
				Megliadino S. Vitale .	1977		
				Merlara	2290		
				Saletto	2592		
				Santa Margherita d' Adige	2288		
				Urbana	1595	27807	
				Totale tribunale di Este . .	. . .	. . .	91988

Corte di Appello	Num. d'ordine del Tribunale	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	5	Legnago	Cologna Veneta	Cologna Veneta . . .	6595		
				Albaredo d'Adige . . .	3745		
				Cucca	3045		
				Pressana	257[illegible]		
				Roveredo di Guà . . .	1258		
				Zimella in S. Stefano .	2454	19464	
			Legnago . .	Legnago	10065		
				Angiari	1718		
				Bevilacqua	1241		
				Bonavigo	1928		
				Boschi Sant' Anna . .	1187		
				Castagnaro	2825		
				Minerbe	3156		
				Roverchiara	285[illegible]		
				Terrazzo	2558		
				Villa Bartolomea . . .	3582	30888	
			Sanguinetto	Sanguinetto	2581		
				Casaleone	2449		
				Cerea	5549		
				Concamarise	812		
				Correzzo	2240		
				Gazzo Veronese . . .	2155		
				S. Pietro di Morubio .	1994	17586	
				Totale tribunale di Legnago .	. . .	. . .	67938
	6	Padova	Camposampiero	Camposampiero . . .	2745		
				Borgoricco (1)	3140		
				Campo d'Arsego . . .	2921		
				Campo S. Martino . .	1971		
				Curtarolo	1755		
				Loreggia	2277		
				Mazzenzago	1478		
				Piombino Dese	3654		
				S. Giorgio delle Pertiche	2415		
				S. Giustina in Colle .	2385		
				Trebaseleghe	3625		
				Villa del Conte . . .	2010		
				Villanova di Camposampiero	1574	31950	
			Cittadella	Cittadella	7250		
				Carmignano di Brenta .	1167		
				Fontaniva	1917		

(1) Con aggregazione di San Michele delle Badesse, e con cambiamento di nome da Sant' Eufemia in Borgoricco (Regi decreti 2 maggio 1869 e 11 agosto 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	6	*Segue* PADOVA	*Segue* Cittadella . .	Galliera Veneta	2365		
				Gazzo	1991		
				Grantorto	1695		
				S. Giorgio in Bosco	2826		
				S. Martino di Lupari	4649		
				S. Pietro Engù	1715		
				Tombolo	2328	27904	
			Conselve .	Conselve	4180		
				Agna	2180		
				Anguillara	3189		
				Arre	1595		
				Bagnoli di sopra	2660		
				Cartura	2161		
				Ponte Casale	1756		
				Terrazza Padovana	1368		
				Tribano	3390	22279	
			Padova I. .	*La parte della città a levante del Bacchiglione e le frazioni esterne di Camino, Ponte di Brenta e Salboro*	. . .	26000	
			Padova II. .	*La parte della città a ponente del Bacchiglione e le frazioni esterne di Altichiero, Chiesanova e Brusegana*	. . .	25737	
			Padova . . . (Campagna)	Abano Bagni	3088		
				Albignasego	2759		
				Cadoneghe	1235		
				Campo d'Oro	1227		
				Carrara S. Giorgio	2071		
				Carrara S. Stefano	1125		
				Casal di Ser Ugo	1540		
				Cervarese S. Croce	1667		
				Limena	1481		
				Maserà di Padova	2088		
				Mestrino	2195		
				Noventa Padovana	1577		
				Piazzola sul Brenta	4258		
				Ponte S. Nicolò	1810		
				Rovolone	1860		
				Rubano	1530		
				Saccolongo	1567		
				Saonara	2149		
				Selvazzano	1926		

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI per dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
		Segue	*Segue*				
VENEZIA	6	PADOVA	Padova (Campagna)	Teolo	3238		
				Torreglia	1692		
				Veggian	1318		
				Vigo d' Arzere	2709		
				Vigonza	2749		
				Villafranca Padovana.	2056	51711	
			Piove di Sacco	Piove di Sacco . .	6828		
				Arzergrande.	1884		
				Bovolenta	2897		
				Brusene	2942		
				Codevigo	1872		
				Correzzola	2776		
				Legnaro	2745		
				Polverara	1243		
				Pontelongo	1895		
				Sant' Angelo di Piove di Sacco	2106	27186	
				Totale tribunale di Padova .	. . .	. . .	212744
	7	PORDENONE	Aviano .	Aviano	6234		
				Montereale Cellina .	3627		
				San Quirino . .	2145	12306	
			Maniago .	Maniago	4523		
				Andreis	1090		
				Arba	1215		
				Barcis	1404		
				Cavasso Nuovo. . .	2204		
				Cimolais	828		
				Claut	1680		
				Erto con Casso . .	1395		
				Fanna . .	1888		
				Frisanco	3269		
				Vivaro	1904	21400	
			Pordenone .	Pordenone	7095		
				Azzano Decimo . .	4319		
				Cordenons	4105		
				Fiume	2868		
				Fontanafredda . .	3087		
				Pasiano	3661		
				Porcia.	3011		
				Prata di Pordenone (1)	1885		
				Roveredo in Piano .	1320		
				Vallenoncello	918		
				Zoppola	3735	36032	

(1) Colla frazione di Ghirano già pertinente al comune di Brugnera del distretto di Sacile (Regio decreto 10 ottobre 1870).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione (1) per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	7	*Segue* PORDENONE	Sacile	Sacile	4642		
				Brugnera	3111		
				Budoja	2890		
				Caneva	4229		
				Polcenigo	4038	18910	
			San Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento	7724		
				Arzene	1235		
				Casarza della Delizia	2644		
				Chions	2228		
				Cordovado	1495		
				Morsan	2574		
				Pravisdomini	1442		
				San Martino al Tagliamento	1182		
				Sesto al Reghena	3225		
				Valvasone	1457	25002	
			Spilimbergo	Spilimbergo	4855		
				Castelnovo del Friuli	2602		
				Clauzetto	2093		
				Forgaria	2860		
				Meduno	3170		
				Pinzano sul Tagliamento	2254		
				San Giorgio della Richinvelda	2728		
				Sequals	2502		
				Tramonti di sopra	1504		
				Tramonti di sotto	245[illegible]		
				Travesio	1496		
				Vito d'Asio	2685	31185	
				Totale tribunale di Pordenone	...	...	144853
	8	ROVIGO	Adria	Adria	1281[illegible]		
				Bottrighe	4295		
				Fasana di Polesine	1405		
				Papozze	2624		
				Pettorazza Grimani	1642	2277[illegible]	
			Ariano nel Polesine	Ariano nel Polesine	403[illegible]		
				Corbola	225[illegible]		
				Porto Tolle (1)	4581		
				Taglio di Po	2772	13444	

(1) Già San Nicolò (Regio decreto 7 luglio 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	8	*Segue* ROVIGO	Badia nel Polesine	Badia Polesine	5033		
				Bagnolo di Po . . .	1850		
				Canda Intera	1529		
				Crocetta	1563		
				Giacciano	2928		
				Salvaterra	701		
				Trecenta	4014		
				Villa d' Adige (1) . .	1400	18998	
			Crespino . .	Crespino	3690		
				Bosaro	1569		
				Gavello	2155		
				Guarda Veneta	2034		
				Polesella	3362		
				Pontecchio	1540		
				Villa Marchesana . .	1737	15887	
			Lendinara	Lendinara	6560		
				Castel Guglielmo . . .	2902		
				Fratta Polesine . . .	2821		
				Lusia . . . , . . .	2398		
				Ramodipalo	2342		
				San Bellino	1672		
				Villanova del Ghebbo	1576	20271	
			Loreo . .	Loreo	3544		
				Contarina . . . , . .	5543		
				Donada	3045		
				Rosolina	2075	14205	
			Massa Superiore	Massa Superiore . .	3322		
				Bergantino	2499		
				Calto	1540		
				Castelnovo Buriano (2)	3740		
				Ceneselli	2495		
				Melara	2580		
				Salara . . . , . .	1870	18046	
			Occhiobello	Occhiobello	3875		
				Canaro	2679		
				Ficarolo	3381		
				Fiesso Umbertiano .	3555		
				Frassinelle Polesine . .	1336		
				Gaiba	1484		
				Pincara	2001		
				Stienta	2699	21010	

(1) Già Villa Bona d'Adige (Regio decreto 7 luglio 1867)
(2) Già Castelnuovo (Regio decreto 7 luglio 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	8	*Segue* ROVIGO	Rovigo . . .	Rovigo	9910		
				Arquà Polesine . . .	2616		
				Boara Polesine. . .	2890		
				Borsèa	1060		
				Buso Sarzano . . .	1830		
				Ceregnano	2584		
				Concadirame	1168		
				Costa di Rovigo . . .	2475		
				Grignano di Polesine .	2114		
				San Martiino di Venezze	3179		
				Sant'Apollinare con Selva	2170		
				Villadose	2876		
				Villamarzana	1346		
				Totale tribunale di Rovigo . .	. . .	. . .	180640
	9	TOLMEZZO	Ampezzo .	Ampezzo	1918		
				Enemonzo	1605		
				Forni di sopra	1602		
				Forni di sotto	1705		
				Preone.	695		
				Ravèo	650		
				Sauris	647		
				Socchieve.	2014	10820	
			Moggio Udinese	Moggio Udinese. . .	5557		
				Chiusaforte	1214		
				Dogna	1488		
				Pontebba	1996		
				Raccolana	1637		
				Resia	2981		
				Resiuta	714	15587	
			Tolmezzo .	Tolmezzo.	5864		
				Amaro.	891		
				Arta	2105		
				Cavazzo Carnico . .	865		
				Cercivento superiore	885		
				Cesclans	708		
				Comeglians	1316		
				Forni Avoltri . . .	905		
				Lauco	2529		
				Ligusullo.	472		
				Mione	1349		
				Ovaro	1189		
				Paluzza	2514		
				Paularo	2029		

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	9	*Segue* TOLMEZZO	*Segue* Tolmezzo. .	Prato Carnico	2059		
				Ravascletto	1041		
				Rigolato	1508		
				Sutrio	1129		
				Treppo Carnico. . .	1105		
				Verzegnis.	1789		
				Villa Santina	895		
				Zuglio.	1085	31778	
				Totale tribunale di Tolmezzo .	. . .	. . .	56295
	10	ASOLO	Asolo . . .	Asolo	4924		
				Altivole	2530		
				Borso	2929		
				Castelcucco	1540		
				Cavaso.	2765		
				Crespano Veneto . . .	2279		
				Fonte	2235		
				Maser	2726		
				Monfumo	1078		
				Paderno d' Asolo . . .	1988		
				Possagno	1456		
				S. Zenone degli Ezzelini.	2398	28624	
			Biadene (1)	Montebelluna	6818		
				Arcade.	2737		
				Caerano	1481		
				Cornuda	3844		
				Narvesa	3014		
				Pederobba	3860		
				Trivignano	2780		
				Volpago	4188	28522	
			Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto . .	9319		
				Castello di Godego (2) .	2773		
				Fossalunga	2095		
				Loria	3240		
				Resana.	2442		
				Riese	3536		
				Sant' Andrea di Cavasagra (3)	2253		
				Vedelago	2027	27485	

(1) Frazione di Montebelluna.
(2) Già Godego (Regio decreto 10 novembre 1867), ; e colla borgata di Castiglione già appartenente a Loria (Regio decreto 12 marzo 1868).
(3) Già Albaredo (Regio decreto 8 settembre 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	10	*Segue* TREVISO	Treviso I. .	Treviso	23550		
				Breda di Piave	2918		
				Carbonera	2537		
				Casale sul Sile	3062		
				Casier	1489		
				Maserada	1933		
				Melma	2041		
				Roncade	3736		
				Spresiano	3307	44573	
			Treviso II. .	Canizzano	1281		
				Istrana	2666		
				Mogliano Veneto . . .	4779		
				Monastier di Treviso . .	2425		
				Morgano	1698		
				Padernello	1643		
				Paese	2813		
				Ponzano Veneto. . . .	1860		
				Povegliano	1723		
				Preganziol	2324		
				Quinto di Treviso . . .	2193		
				Spercenigo	2014		
				S. Biagio di Callalta (1) .	2583		
				Villorba	3133		
				Zenzon	3083		
				Zerobranco	3267	39488	
				Totale tribunale di Treviso.	. . .	. . .	168492
	11	UDINE	Cividale . . .	Cividale	6812		
				Attimis	2572		
				Buttrio in piano . . .	2816		
				Castel del Monte Udin. .	776		
				Corno di Rosazzo . . .	1305		
				Drenchia	1506		
				Faedis	3147		
				Grimacco	1449		
				Ipplis	866		
				Manzano	2533		
				Moimacco	1054		
				Povoletto	2739		
				Premariacco (2). . . .	1210		
				Prepotto	888		

(1) Colle frazioni di Fagarè e Sant' Andrea di Barbarana a destra del Piave, già appartenenti a Zenzon (15 novembre 1868).

(2) Colle frazioni di Araaria in Monte e Paderno, già appartenenti a Buttrio in Piano (Regio decreto 18 dicembre 1869).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	11	*Segue* UDINE	*Segue* Cividale . .	Remanzacco	2481		
				Rodda	4445		
				S. Giovanni di Manzano .	2227		
				San Leonardo	2057		
				San Pietro al Natisone .	2689		
				Savogna	1760		
				Stregna	1408		
				Tarcetta	1778		
				Torreano	2581	31007	
			Codroipo . .	Codroipo	4001		
				Pertiolo	2559		
				Camino di Codroipo . .	1269		
				Rivolto (1)	31[illegible]		
				Sedegliano	3384		
				Talmassons	272[illegible]		
				Varmo	2507	19516	
			Gemona . .	Gemona	6546		
				Artegna	2775		
				Bordan.	822		
				Buja	4476		
				Montemars	16[illegible]		
				Osoppo	1846		
				Trasaghi	317[illegible]		
				Venzone	3090	24384	
			Latisana . .	Latisana	4384		
				Muzzana del Turgnano .	992		
				Palazzolo della Stella . .	1324		
				Pocenia	1674		
				Precenico.	1178		
				Rivignano.	2417		
				Ronchis	1478		
				Teor	2011	15458	
			Palma .	Palma	4265		
				Bagnaria Arsa	2578		
				Bicinicco.	1400		
				Carlino	771		
				Castions di Strada . . .	2157		
				Gonars	3085		
				Marano Lacunare . . .	960		
				Porpetto	1489		
				S. Giorgio di Nogaro . .	3216		
				S. Maria la Longa . . .	2059		
				Trivignano	2167	25949	

(1) Già Passariano (Regio decreto 18 agosto 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	11	*Segue* UDINE	San Daniele del Friuli	S. Daniele del Friuli	4649		[illegible]
				Colloredo di Monte Alb	1667		
				Coseano	1776		
				Dignano	1869		
				Fagagna	3379		
				Majano	3601		
				Moruzzo	1625		
				Ragogna	2849		
				Rive d'Arcano	1657		
				S. Odorico	1220		
				S. Vito di Fagagna	980	5252	
			Tarcento	Tarcento	3051		
				Casacco	1615		
				Ciseriis	2061		
				Collalto della Soima	1284		
				Lusevera	1021		
				Magnano in Riviera	1602		
				Nimis	3357		
				Platischis	2558		
				Treppo Grande	1448		
				Tricesimo	3357	22854	
			Udine I	*La città ed i sobborghi costituenti il comune*	...	24124	
			Udine II	Campoformido	1648		
				Feletto Umberto	1698		
				Lestizza	327[illegible]		
				Martignacco	2640		
				Meretto di Tomba	2524		
				Mortegliano	3412		
				Pagnacco	1660		
				Pasian di Prato	1508		
				Pasian Schiavonesco	3162		
				Pavia d'Udine	359[illegible]		
				Pozzuolo del Friuli	2989		
				Pradamano	1246		
				Reana del Rojale	2742		
				Tavagnacco	1287	33000	
				Totale tribunale di Udine	...	...	239524
	12	VENEZIA	Cavarzere	Cavarzere	11905		
				Cona	2677	14582	
			Chioggia	Chioggia	26752		
				Pellestrina	7355	34087	

Corte di Appello	Num. d'ordine del Tribunale	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	12	*Segue* VENEZIA	Dolo	Dolo	5525		
				Campagna Lupia	1170		
				Campolongo Maggiore	2881		
				Camponogara	2176		
				Fiesso d'Artico	1479		
				Fossò	1511		
				Mira (1)	7254		
				Stra	1874		
				Vigonovo	2204	25852	
			Mestre	Mestre	8151		
				Chirignago	2089		
				Favaro	184[illegible]		
				Marcon	975		
				Martellago	2671		
				Spinea	1759		
				Zellarino	1612	19577	
			Mirano	Mirano	6168		
				Noale	3621		
				Pianiga	2598		
				Salzano	2726		
				S. Maria di Sala	3200		
				Scorzè	3673	2[illegible]76	
			Portogruaro	Portogruaro	7969		
				Annone Veneto	[illegible]029		
				Caorle	2147		
				Cinto Caomaggiore	1[illegible]25		
				Concordia Sagittaria	2145		
				Fossalta di Portogruaro	2496		
				Gruaro	171[illegible]		
				Pra Maggiore	1677		
				S. Michele al Tagliamento	4266		
				S. Stino	3618		
				Teglio Veneto	1156	3[illegible]623	
			San Donà	San Donà	6070		
				Cava Zuccherina	2303		
				Ceggia	1917		
				Fossalto di Piave	2108		
				Grisolera	1373		
				Meolo	2366		
				Musile	1959		
				Noventa di Piave	29[illegible]4		
				S. Michele del Quarto	1368		
				Torre di Mosto	1514	24089	

(1) Coi due comuni soppressi di Gambarare ed Oriago (R. decreto 28 novembre 1867).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI per dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	12	*Segue* VENEZIA	Venezia I. .	Sestiere di s. Marco . .			
				» di s. Polo . . .			
			Venezia II. .	Sestiere di Castello . .			
				» di Dorsoduro. .		115325	
			Venezia III	Sestiere di Cannareggio			
				» di S. Croce . .			
			Venezia IV. (Isole)	Burano	5724		
				Murano	3457		
				Malamocco	1076	10257	
				Totale tribunale di Venezia. .	. . .	. . .	294453
	13	VERONA	Bardolino .	Bardolino.	2555		
				Castelletto di Brenzone .	1811		
				Castelnuovo Veronese. .	2954		
				Garda	1212		
				Lazise.	2608		
				Malcesine.	2028		
				Peschiera sul lago di Garda	1969		
				Torri del Benaco . . .	1068	15852	
			Caprino Veronese	Caprino Veronese . . .	5187		
				Affi.	690		
				Belluno Veronese . . .	498		
				Brentino	557		
				Castione Veronese. . .	705		
				Cavajone Veronese. . .	1042		
				Costermano	743		
				Ferrara di Montebaldo .	540		
				Montagna id. .	650		
				Rivoli Veronese. . . .	950	11553	
			Grezzana . .	Grezzana.	3566		
				Bosco Chiesanova . . .	2584		
				Cerro Veronese. . . .	749		
				Erbezzo	915		
				Quinto di Valpantena. .	1599		
				S. Maria in Stelle . . .	1131	10544	
			Isola della Scala	Isola della Scala. . .	4988		
				Bovolone	3526		
				Erbè	1541		
				Isola Porcarizza. . . .	2006		
				Nogara.	3683		

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	13	*Segue* VERONA	*Segue* Isola della Scala	Oppeano	2187		
				Palù	467		
				Ronco all' Adige	3777		
				Salizzole	2553		
				Sorga	2355		
				Trevenzuolo	1924		
				Vigasio	1978	30928	
			S. Pietro Incariano	S. Pietro Incariano	2127		
				Breonio	2329		
				Dolcè	219[illegible]		
				Fumane	2[illegible]75		
				Marano di Valpolicella	1670		
				Negarine	1131		
				Negrar	2385		
				Pescantina	3637		
				Prun	2257		
				S. Ambrogio di Valpolicella	3175	22974	
			Soave	Soave	3845		
				Arcole	2271		
				Belfiore	1256		
				Caldiero	2059		
				Cazzano di Tramigna	1325		
				Cologuola ai Colli	3191		
				Montecchia di Crosara	1979		
				Monteforte di Alpone	3724		
				Roncà	2995		
				Sanbonifacio	4671	27312	
			Tregnago	Tregnago	2578		
				Badia Calavena	1993		
				Illasi	2394		
				Mezzane di Sotto	1274		
				Rovere di Velo	1925		
				S. Mauro di Saline (1)	886		
				Selva di Progno	2516		
				Velo Veronese	1047		
				Vestena Nova	2570	17181	
			Villafranca	Villafranca di Verona	7197		
				Mozzecane	1763		
				Nogarole Rocca	1190		
				Povegliano	1690		
				Sommacampagna	2612		
				Valeggio sul Mincio	4353	19005	

(1) Già Saline (Regio decreto 11 agosto 1897).

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	13	*Segue* VERONA	Verona I .	*La città e frazioni componenti il comune di Verona*	56418	56418	
				Avesa	1924		
				Bussolengo	2760		
				Butta Pietra	1046		
				Ca di David	1338		
				Castel d' Azzano	766		
				Lavagno	1652		
				Marcelise	1064		
				Mizzole	1440		
				Montorio	2016		
				Parona	1707		
				Pastrengo	984		
				Quinzano	1480		
				San Martino Buon Albergo	1284		
				S. Massimo	2385		
				S. Michele	3394		
				Sona	3127		
				S. Giovanni Lupatoto .	3281		
				Zevio	5130	36778	
				Totale tribunale di Verona . .	. . . .	. . . .	248570
	14	VICENZA	Arsiero	Arsiero.	3173		
				Fornì	4703		
				Laghi	780		
				Lastebasse	925		
				Posina	3056		
				Velo d' Astico	1655	14292	
			Arzignano .	Arzignano	7594		
				Altissimo	1967		
				Chiampo	3307		
				Crespadoro	2266		
				Montorso	1575		
				Nogarole Vicentino .	995		
				S. Giovanni Ilarione .	3316		
				S. Pietro Mussolino	719		
				Zermeghedo .	434	21991	
			Barbarano. .	Barbarano	2240		
				Albettone.	1367		
				Castagnero	1205		
				Grancona	135[illegible]		
				Mossano	1292		
				Nanto	1126		

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
VENEZIA	14	*Segue* VICENZA	*Segue* Barbarano .	S. Germano dei Berici .	1181		
				Sossano	2217		
				Villaga.	1850		
				Zovenzedo . .	687	14486	
			Camisano .	Camisano Vicentino .	3330		
				Grisignano di Zocco .	1551		
				Grumolo delle Badesse .	1570		
				Montegalda	1849		
				Montegaldella	1121	9401	
			Lonigo	Lonigo.	7854		
				Agugliaro.	1018		
				Alonte	800		
				Campiglia dei Berici .	1542		
				Gambellara	2543		
				Montebello Vicentino . .	3717		
				Noventa Vicentina . .	4535		
				Orgiano	1669		
				Pojana Maggiore . .	2822		
				Sarego.	2107	28007	
			Schio . . .	Schio	6046		
				Magrè	1911		
				Malo	4455		
				Monte di Malo	2480		
				Piovene	1447		
				S. Orso	1850		
				S. Vito di Leguzzano. .	1347		
				Torre di Belvicino . . .	2132		
				Tretto	2475		
				Valle dei Signori . . .	4696	28839	
			Thiene . .	Thiene.	5478		
				Caltrano	1661		
				Calvene	1019		
				Carrè	1962		
				Cogollo	1556		
				Lugo di Vicenza . .	1855		
				Marano Vicentino . .	2073		
				Sarcedo	1593		
				Villaverla. , . . .	2051		
				Zanè	1304		
				Zugliano	1895	22407	
			Valdagno . .	Valdagno	5656		
				Brogliano.	1519		
				Castelgonberto	2446		
				Cornedo	3813		

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
VENEZIA	14	*Segue* VENEZIA	*Segue* Valdagno . .	Novale	1698		
				Recoaro	5501		
				Trissino	3401	24014	
			Vicenza I. .	*La città e i sobborghi che costituiscono il comune*	. . .	34538	
			Vicenza II. (campagna)	Altavilla Vicentina. . .	1630		
				Arcugnano	2909		
				Bolzano Vicentino . . .	1925		
				Brendola	2807		
				Bressanvido	1485		
				Caldogno	2205		
				Costabissara	1255		
				Creazzo	1404		
				Dueville	2861		
				Gambugliano	1436		
				Isola di Malo.	3436		
				Longare	2178		
				Montecchio Maggiore . .	5080		
				Montecchio Precalcino .	1762		
				Monticello dei Conte Otto	1302		
				Quinto Vicentino . . .	1495		
				Sovizzo	1684		
				Torri di Quartesolo . .	1342	38184	
				Totale tribunale di Vicenza. .	. . .	. . .	253519

Popolazione totale dipendente dalla Corte di Appello di Venezia 2,557,128

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	per Pretura	per Tribunale
BRESCIA	1	MANTOVA	Mantova I. .	*La città e i sobborghi costituenti il comune*. .	. . .	28197	
			Mantova II. (Campagna)	Bagnolo S. Vito. . . .	4497		
				Bigarello	1453		
				Borgoforte a sinistra Po.	3109		
				Castelbelforte	2300		
				Castel d' Arlo	2332		
				Curtatone	3200		
				Marmirolo con Pozzolo .	4278		
				Porto Mantovano . . .	3209		
				Quattroville.	2668		
				Roncoferraro	7115		
				Roverbella	5634		
				S. Giorgio di Mantova .	2940	42612	
			Gonzaga . .	Gonzaga	14818		
				Suzzara	7587	22405	

Corte di Appello	Num. d'ordine dei Tribunali	Tribunali civili e correzionali	Sede e denominazione delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	Popolazione per Comune	Popolazione per Pretura	Popolazione per Tribunale
BRESCIA	1	*Segue* MANTOVA	Ostiglia . .	Ostiglia . .	5597		
				Serravalle a Po	1826		
				Sustinente	2856		
				Villimpeuta	2042	12321	
			Revere . . .	Revere.	3456		
				Borgofranco sul Po .	2218		
				Pieve di Coriano . .	1112		
				Quingentole	2285		
				Quistello	9155		
				Schivenoglia. . . .	1442		
				Villa Poma (1) . . .	1691	21530	
			S. Benedetto Po	San Benedetto Po .	8958		
				Motteggiana (2). . .	2640	11598	
			Sermide . .	Sermide	5647		
				Carbonara di Po . .	2116		
				Felonica	2552		
				Magnacavallo . . .	1999		
				Poggio Rusco . . .	4035		
				Totale tribunale di Mantova .	. . .	. .	1548[illegible]

(1) Già Mulo (Regio decreto 24 gennaio 1869).
(2) Già Borgoforte a destra del Po (Regio decreto 5 gennaio 1868).

Il Comune di Ponti viene aggregato alla pretura di Volta, tribunale di Castiglione delle Stiviere, ed assise di Brescia; per cui il mandamento di Volta resta costituito come segue:

BRESCIA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Volta . . .	*Goito*	3581		
			Monzambano	2427		
			Ponti sul Mincio . . .	1547		
			Volta	4387	11942	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

Tabella B. — *Circoli delle Corti d' assise.*

Distretto di Corte d' Appello	Capiluogo di Circolo	Tribunali civili e correzionali compresi nel Circolo	Popolazione per ciascun Tribunale	Popolazione per ciascun Circolo
VENEZIA . .	Belluno.	Belluno.	167229	167229
	Padova	Padova . . . . . Este	212744 91988	304732
	Rovigo	Rovigo	180646	180646
	Treviso	Treviso. . . . . Conegliano . . .	168492 139991	308483
	Udine	Udine . . . . . Pordenone . . . . Tolmezzo	236414 144833 56295	437542
	Venezia.	Venezia.	294454	294454
	Verona	Verona . . . . . Legnago	248370 67938	316308
	Vicenza.	Vicenza . . . . . Bassano.	233319 94415	327734
				2337128
BRESCIA . .	Mantova	Mantova	154800	154800

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA C. — *Tribunale di commercio.*

CORTE DI APPELLO	TRIBUNALI DI COMMERCIO	Territorio soggetto alla loro giurisdizione
VENEZIA	Venezia	Il territorio soggetto al tribunale civile e correzionale di Venezia.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA D. — *Preture urbane.*

Distretto di Corte d'Appello	Distretto di Tribunale	Preture urbane	Territorii soggetti alla loro giurisdizione
VENEZIA. . . .	Venezia	Venezia	Comune di Venezia
	Verona	Verona	Comune di Verona

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

N. 335 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
15 Luglio 1871, N. 191.

REGIO DECRETO

3 Luglio 1871,

CHE APPROVA LE TABELLE DEL PERSONALE GIUDIZIARIO NELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, N. 129 (Serie II.), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi estese alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d' Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de' Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero dei funzionari addetti alla Corte d' appello, ai tribunali civili e correzionali, al tribunale di commercio, alle preture e alle preture urbane delle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d' Italia colla legge 18 luglio 1867, N. 3841, è determinato in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, viste d' ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ordiniamo che il presente, decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 Luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.

Tabella N. 1. — *Personale della Corte di Appello.*

SEDE	Sezioni	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Sostituti Procuratori generali	Cancellieri	Vice-cancellieri	Vice-cancellieri aggiunti	Segretari	Sostituti Segretari	Sostituti segretari aggiunti
Venezia (Popolazione 2,337,128)	3	1	2	32	1	9	1	7	2	1	3	2

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

Tabella N. 2. — *Personale dei Tribunali Civili e Correzionali.*

SEDI	Sezioni	Presidenti	Vice-presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti del Re Procuratori generali	Cancellieri	Vice-cancellieri	Vice-cancellieri aggiunti	Segretari	Popolazione
Bassano	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	94,415
Belluno	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	167,229
Conegliano	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	139,991
Este	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	91,988
Legnago	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	67,938
Padova	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	212,744
Pordenone	1	1	»	5	1	1	1	1	1	1	144,855
Rovigo	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	180,646
Tolmezzo	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	56,295
Treviso	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	168,492
Udine	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	236,4[illegible]4
Venezia	3	1	2	14	1	4	1	8	3	1	294,544
Verona	2	1	1	11	1	3	1	4	2	1	248,370
Vicenza	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	233,3[illegible]9
Mantova	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	154,800

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA N. 3. — *Personale del Tribunale di Commercio.*

SEDE	Sezioni	Presidenti	Vice-presidenti	Giudici	Giudici supplenti	Cancellieri	Vice-cancellieri	Vice-cancellieri aggiunti
Venezia (Popolazione 294,454)	2	1	1	10	12	1	5	1

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA N. 4. — *Personale delle Preture, comprese le Preture Urbane.*

Pretori . . . . N. 104	Cioè per ogni pretura:	
Cancellieri . . . . » 104	Pretori . . . . N.	1
Vice-cancellieri . . . . » 145	Cancellieri . . . . »	1

NB. I vice-cancellieri sono nominati ove il servizio lo richieda.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

N. 379 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic.
9 Agosto 1871, *N.* 216.

REGIO DECRETO

27 Luglio 1871.

CHE PUBBLICA ALCUNI DECRETI RELATIVI ALL'ESEGUIMENTO DELLE LEGGI PER LA TASSA SUGLI AFFARI.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vedute le leggi del 26 marzo e 5 giugno 1871 N. 129 e 256;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono pubblicati e andranno in vigore a cominciare dal 1. settembre 1871 nelle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno colla legge del 18 luglio 1867 N. 3841, i seguenti decreti relativi all'eseguimento delle leggi per le tasse sugli affari.

Decreto Reale 4 maggio 1862 N. 598.
Decreto Reale 6 maggio 1862, N. 594.
Decreto Reale 4 maggio 1862, N. 597.
Decreto Reale 21 settembre 1862, N. 966.
Decreto Reale 8 agosto 1866, N. 3144.
Decreto Reale 15 ottobre 1868, N. 4650.
Decreto Reale 25 novembre 1870, N. 6057.

Art. 2. — La facoltà di che nella prima parte dell'articolo 152 del decreto 14 luglio 1866, N. 3121, s'intenderà concessa nelle provincie suddette per gli atti, contratti e sentenze anteriori al 1. settembre 1871.

Art. 3. — Il pagamento delle tasse che per effetto del titolo VII del citato decreto devono essere commisurate a norma delle leggi anteriori, sarà eseguito direttamente all'uf-

fizio del registro, anche quando secondo le leggi stesse dovesse effettuarsi mediante l'applicazione di marche da bollo.

Art. 4. — Le eredità indicate nell'articolo 154 del citato decreto, per le quali al 1. settembre 1871 non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione, dovranno essere denunziate entro il 31 dicembre 1871, a meno che il prospetto ereditario sia già trasmesso all'uffizio di commisurazione, o sia già fatto il pagamento della tassa.

Art. 5. — Al 1. settembre 1871 sono poste fuori d'uso le marche da bollo per l'eseguimento delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864.

Per il cambio delle suddette marche da effettuarsi a norma dell'articolo 42 del decreto 18 agosto 1866, N. 3187, è assegnato il termine di due mesi dall'attivazione delle nuove leggi.

Art. 6. — All'articolo 44 del citato decreto 18 agosto 1866, N. 3187, è sostituita la seguente disposizione:

« I registri dello stato civile per l'anno 1871 potranno essere scritturati senza preventiva applicazione del bollo e delle marche da bollo.

« Le tasse per i fogli scritti a tutto 31 dicembre 1871 saranno pagate in base ai verbali delle verificazioni da eseguirsi dai pretori nella prima metà di gennaio 1872.

Art. 7. — All'articolo 48 del citato decreto è sostituita la seguente disposizione:

« Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio emesse dopo il 31 agosto 1871 saranno regolate nelle suddette provincie a norma dell'articolo 39 del decreto 14 luglio 1866, N. 3122, anche quando la prima di cambio sia anteriore al 1. settembre di detto anno. »

Art. 8. — Transitoriamente e sino al 31 dicembre 1871 la distribuzione e la vendita della carta bollata e delle marche sarà fatta, nelle suddette provincie, per mezzo dei dispensieri e dei rivenditori di generi di privativa giusta il sistema ivi attualmente in vigore.

Tuttavia gli uffizi contabili saranno provveduti direttamente dalla amministrazione delle marche da bollo per cambiali ed altri effetti di commercio emessi nello Stato, di quelle per la registrazione degli atti giudiziari e di usciere, la vendita delle quali è demandata esclusivamente a determinati uf-

fizi, non che delle altre marche e della carta bollata che gli uffizi stessi sono autorizzati a vendere ai privati.

Art 9. — Ferme stanti per l'anno in corso le retribuzioni attualmente competenti ai dispensieri ed ai rivenditori di generi di privativa, sarà corrisposto ai ricevitori e conservatori l'aggio di 50 centesimi per ogni cento lire per la carta bollata e le marche da bollo vendute dai rivenditori di generi di privativa del rispettivo distretto negli ultimi quattro mesi del 1871.

Qualora nella medesima località vi fossero più uffizi, l'aggio sarà ripartito tra tutti in parti eguali.

Art. 10. — I termini per la denunzia di che all'articolo 5 della legge 21 aprile 1862, N. 587, decorrerà per le provincie suddette dal 1. settembre 1871, e il pro-rata di tassa dovuto per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871 sarà riscosso in una sola volta dopo il 31 dicembre dello stesso anno a norma dell'articolo 56 del decreto 4 maggio 1862 N. 597.

L'importare dell'equivalente d'imposta liquidato a norma del decreto 18 settembre 1870 N. 5893, per il secondo semestre dell'anno 1871, sarà ridotto ad un terzo e verrà pagato alla scadenza dell'imposta prediale del terzo trimestre 1871.

Art. 11. — Le tasse per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871, che a norma degli articoli 24 e 28 della legge 19 luglio 1868. N. 4480, debbono essere corrisposte nel gennaio 1872, saranno rispettivamente determinate nelle provincie suddette sulla circolazione dei biglietti, o sul valore dei titoli dell'anno 1870.

La tassa parimenti dovuta in gennaio 1872, per effetto dell'articolo 37 della legge sopraccennata, sarà liquidata sulle operazioni asegnite nell'ultimo quadrimestre dell'anno 1871.

Art. 12. — La preventiva dichiarazione per la fabbricazione e vendita delle carte da giuoco prescritta dall'articolo 6 della legge 21 settembre 1862, N. 965, e dall'art. 15 del Regio decreto di detto giorno N. 966, dovrà essere fatta nelle provincie suddette alle competenti Intendenze di finanza anche per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871.

Art. 13. — All'articolo 44 del decreto 18 agosto 1866, N. 3186, sono sostituite per le suddette provincie le seguenti disposizioni:

« La decisione delle controversie per domanda o per re-

stituzione di tasse e pene pecuniarie commisurate a norma delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862, e 29 febbraio 1864, e la loro esazione continueranno ad aver luogo, anche dopo il 31 agosto 1871, secondo la competenza e colle procedure stabilite da dette leggi.

« La intimazione della diffida a pagamento sarà sufficiente a interrompere la prescrizione di che nell' articolo 157 del decreto 14 luglio 1866, N. 3121.

« Le denunzie o notifiche ed il pagamento delle tasse e pene pecuniarie che dovranno eseguirsi a norma delle citate leggi, saranno fatte all' uffizio di registro del luogo nel quale aveva sede il competente uffizio di commisurazione. Nelle località ove esistono più uffici di registro le denunzie e i pagamenti di cui sopra saranno fatti all' uffizio di registro delle successioni. »

Art. 14. — La riproduzione in giudizio degli atti processuali che a norma del decreto Reale 25 giugno 1871, N. 284 (Serie II), deve essere fatta davanti le nuove Autorità competenti non sarà considerata come uso che importi applicazione delle leggi di bollo e registro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 27 Luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

N. 598.

REGIO DECRETO

4 maggio 1862

che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse delle Società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 21 aprile 1862 concernente le tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle Società anonime e in accomandita per azioni;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvato l'unito Regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, concernente la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazione e alle Società anonime e in accomandita per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli li 4 Maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi.

Quintino Sella.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazione e alle Società anonime e in accomandita per azioni.

CAPO I.

Degli Agenti demaniali incaricati della esecuzione della legge.

Art. 1. — Le operazioni di liquidazione e di riscossione demandate dalla legge agli Agenti demaniali saranno eseguite dai Ricevitori del bollo straordinario in quei distretti nei quali esistono uffizi di bollo straordinario, e negli altri distretti dai Ricevitori del registro.

Ove nello stesso distretto esistessero più uffizi di registro o altri uffizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, potrà essere con speciale disposizione ministeriale designato quale di detti uffizi sia incaricato dell'applicazione delle tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle Società anonime e in accomandita per azioni.

Art. 2. — Le incumbenze attribuite alle Direzioni del Demanio saranno esercitate dalle Direzioni o dagli uffizi che nelle diverse Provincie del Regno hanno il servizio direttivo provinciale del demanio e delle tasse di registro.

CAPO II.

Della notificazione delle autorizzazioni accordate alle Società.

Art. 3. — Ogni qualvolta venga autorizzata dal Governo una Società nazionale od estera, che pel modo con cui fu costituita, o per le operazioni che eseguisce sia sottoposta alle tasse stabilite dalla nuova legge, l'Autorità che diede l'autorizzazione dovrà partecipare il dato provvedimento alla Direzione provinciale da cui dipende l'uffizio competente per la esazione delle tasse.

Art. 4. — Dovrà essere pure notificata alla Direzione provinciale la facoltà accordata alle summominate Società di modificare i loro statuti o patti sociali, o di emettere nuove azioni, o di aumentare in altro modo il capitale della Società.

Art. 5. — La notificazione accennata dai due precedenti articoli dovrà indicare:

1. La designazione e lo scopo della Società o compagnia;

2. La sede dell'amministrazione;

3. Il capitale effettivo o quello risultante dai titoli costitutivi della Società;

4. La quantità e il valore delle azioni in cui si divide il capitale;

5. Il nome, cognome e domicilio degli agenti, rappresentanti o firmatari della Società;

6. Quanto alle Società straniere, l'ammontare del capitale destinato per le operazioni da farsi nello Stato.

Nel caso indicato dall'art. 4 basterà accennare le modificazioni state autorizzate.

Art. 6. — Ogni partecipazione di autorizzazioni concesse a Società nazionali od estere verrà dalla Direzione comunicata al Ricevitore competente per la esazione delle tasse, e sarà dal Ricevitore annotata in apposito cartolaro, indicando sommariamente il nome e la sede della Società, lo scopo delle sue operazioni e la data del decreto di autorizzazione. Colla scorta di queste indicazioni il Ricevitore invigilerà se le Società autorizzate adempiano a suo tempo agli obblighi loro imposti dalla legge.

CAPO III.

Delle tasse in generale e delle denunzie della esistenza delle Società.

Art. 7. — Le tasse stabilite dalla legge colpiscono:

1. I contratti vitalizi fatti dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che estere mediante polizze private staccate da un registro a madre e figlia tenuto nei modi stabiliti dal Governo nel decreto di autorizzazione;

2. Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie, come da particolari;

3. Le assicurazioni fatte dalle Compagnie di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

4. Le assicurazioni contratte dalle Società sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue;

5. Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitale;

6. Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di rendite;

7. Tutte le Società anonime e in accomandita per azioni così nominative come al portatore, siano esse nazionali o straniere, che facciano operazioni diverse da quelle di assicurazione accennate nei numeri precedenti.

Art. 8. — A norma dell'art. 17 della legge, le Società soggette a tassa, o che fanno operazioni sottoposte a tassa, devono denunziare la loro esistenza entro il termine di tre mesi dall'attivazione della legge per le Società già costituite, ed entro il termine di trenta giorni dalla data della costituzione della Società, o dalla data del decreto di autorizzazione, o dalla prima operazione sociale per quelle Società che venissero costituite dopo l'attivazione della nuova legge.

A termini dell'art. 19 della stessa legge sono pure obbligate le Società a denunziare entro trenta giorni le variazioni che introducessero negli statuti, nelle sedi, nelle persone dei loro rappresentanti, o nel capitale sociale.

Art. 9. — La denunzia indicata dal precedente articolo dovrà farsi presso l'uffizio incaricato della esazione delle tasse nel cui distretto la Società ha la sua sede, o il principale suo stabilimento, e dovrà contenere tutte le indicazioni rispettivamente accennate dagli articoli 18 e 19 della legge.

Saranno rifiutate e considerate come non eseguite quelle denunzie che si riconoscessero irregolari.

Art. 10. — Tutte le denunzie delle Società saranno dal Ricevitore notate sull'apposito registro delle denunzie e delle esazioni che sarà fornito dall'Amministrazione.

In quest' annotazione sarà indicata la data della presentazione della denunzia, la Società o Stabilimento per cui viene fatta, il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante, e sommariamente l' oggetto della denunzia

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del Ricevitore da apporsi dopo l' ultima inscrizione.

Art. 11. — Ove il denunziante lo richiegga, il Ricevitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sulla presentazione della denunzia.

CAPO IV.

Delle tasse sui contratti di vitalizio.

Art. 12. — I contratti di vitalizio accennati dall' art. 5 della legge non sono contemplati dalla stessa legge se non in quanto siano stipulati da Compagnie di assicurazione, e risultino da polizze staccate da un registro a madre e figlia tenuto nelle forme prescritte. I contratti di vitalizio che fossero fatti in forma diversa, o stipulati da particolari vanno soggetti alle regole comuni stabilite dalla legge di registro.

Art. 13. — I contratti di vitalizio indicati nel precedente articolo dovranno essere registrati nel termine di tre giorni presso l' uffizio nel cui distretto la Società o il suo Agente ha la sede, mediante la presentazione della polizza originale distaccata dalla matrice.

La polizza dovrà indicare la data della sua stipulazione, il numero di repertorio su cui sarà stata iscritta a norma dell' art. 9 della legge, la somma capitale che forma il correspettivo dell' annualità vitalizia, e il nome e cognome delle parti contraenti e delle persone a di cui favore fosse costituita l' annualità vitalizia.

Art. 14. — La registrazione dei contratti di vitalizio sarà fatta dal Ricevitore sull' apposito registro di esazione accennato dal precedente art. 10, annotandovi distintamente:

1. La data della polizza e della sua presentazione;

2. Il numero del repertorio tenuto dalla Società;

3. La Compagnia vitaliziante, e il nome e cognome delle parti contraenti, e della persona a cui favore fu stipulato il vitalizio;

4. L' ammontare della somma capitale pagata;

5. L' importo della tassa soddisfatta.

Art. 15. — La tassa dovuta sui contratti di vitalizio sarà pagata contemporaneamente alla registrazione a norma dell' art. 7 della legge, e il Ricevitore ne rilascierà quitanza sulla polizza originale, indicando il numero d' ordine della registrazione, la data del pagamento, la somma pagata, la designazione dell' uffizio e la firma

La data e la somma pagata saranno scritte in tutte lettere.

CAPO V.

Della tassa sui contratti di assicurazione marittima

Art. 16. — Le polizze o scritture di assicurazioni marittime fatte così dalle Compagnie come da particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione mediante presentazione dell'originale dell'atto all'uffizio nel cui distretto ha sede la Società o il suo Agente, o ha il suo stabilimento il particolare che fa l'assicurazione.

Art. 17. — La registrazione delle polizze o scritture di assicurazione sarà fatta sul registro accennato dall'art. 10 del presente Regolamento, e dovrà contenere, oltre le indicazioni richieste dall'art. 5 della legge, la data dell'atto e il numero sotto il quale fu inscritto l'atto nel repertorio tenuto dall'assicurante a norma dell'art. 9 della legge.

La nota della seguita registrazione e la quietanza della tassa pagata sarà scritta in margine o in calce della scrittura, nelle forme e colle indicazioni stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 18. — Nelle associazioni di mutua assicurazione marittima accennate dall'art. 6 della legge, la registrazione fatta a norma dei precedenti articoli 16 e 17 colla produzione dell'originale certificato o ricapito rilasciato al socio, o in sua mancanza colla presentazione della scrittura di assicurazione che si fosse stipulata fra i soci. La quitanza sarà pure rilasciata sui certificati o sulle scritture nelle forme stabilite dal precedente art. 17. Ove non si potesse rilasciare in tal modo la quitanza, sarà questa emessa sopra foglio separato.

Art. 19. — I contratti di assicurazione fatti da commercianti privati dovranno essere registrati nel termine di tre giorni, e la tassa pagata e quitanzata nei modi e colle cautele stabilite dagli art. 16 e 17.

Colle stesse norme saranno registrati gli atti di assicurazione fatti da privati non commercianti, e saranno pagate le relative tasse; ma di questi atti dovrà essere presentata una copia in carta libera entro il termine di 30 giorni dalla loro data.

Omettendosi di presentare la copia entro il termine suaccennato si incorrerà nella multa stabilita dall'art. 27 della legge.

Queste copie saranno cartolate e riunite in volume, e conservate in uffizio.

Art. 20. — Le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi, o per terra, sono parificate, circa il modo e il tempo di pagare le tasse, alle assicurazioni marittime.

CAPO VI.

Delle tasse sulle assicurazioni sulla vita e sulle assicurazioni di capitali o redditi.

Art. 21. — Le Società che fanno assicurazioni sulla vita mediante versamenti periodici, o assicurazioni contro i danni degl'incendi, della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali, e le Società che fanno

assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi, dovranno presentare entro i primi trenta giorni di ciascun trimestre all' uffizio incaricato dell' esazione della tassa nel luogo ove hanno la loro sede, uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa state fatte nel trimestre precedente.

Lo stato sarà distinto per ogni specie di operazione soggetta a tassa diversa. Contemporaneamente alla presentazione dello stato sarà fatto il pagamento della tassa.

Art. 22. — Per le assicurazioni sulla vita o tontine, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1. La denominazione della Società che presenta lo stato;
2. Il numero d'ordine dello stato;
3. Il numero del repertorio;
4. La data d' ogni versamento;
5. Il nome, cognome della persona che ha fatto il versamento;
6. La somma versata;
7. La firma del gerente o rappresentante la Società.

La colonna indicante le somme versate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei versamenti fatti nel trimestre.

Art. 23. — Per le assicurazioni contro i danni degli incendi e delle mortalità del bestiame, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1. Il nome della Società che presenta lo stato;
2. Il numero d' ordine dello stato;
3. Il numero sotto cui ciascuna operazione fu inscritta nel repertorio tenuto dalla Società;
4. Il nome e cognome dell' assicurato;
5. La somma del capitale assicurato;
6. La durata dell' assicurazione;
7. La firma del gerente o rappresentante della Società.

La colonna indicante le somme assicurate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei capitali assicurati nel trimestre.

Art. 24. — Per le assicurazioni contro i danni della grandine e per qualunque altra simile assicurazione di redditi, lo stato trimestrale dovrà contenere tutte le indicazioni accennate nel precedente art. 23.

Art. 25. — Il Ricevitore, ricevuti gli stati accennati dai precedenti articoli, riconoscerà se le indicazioni che vi si comprendono sono conformi alla legge, al presente regolamento e alle risultanze dei repertori stati vidimati, e farà la liquidazione della tassa dovuta.

Per questa tassa sarà dal Ricevitore aperto un apposito articolo sopra un campione che verrà somministrato dall'Amministrazione, indicandovi distintamente la denominazione della Società, il nome del suo rappresentante o gerente, la tassa annua dovuta in tutte lettere, la somma o valore su cui la tassa è liquidata, la misura della tassa applicata e l' ammontare di ciascuna rata trimestrale della tassa.

Art. 26. — La tassa per le assicurazioni sulla vita o tontine, da stabilirsi a misura di ciascun versamento eseguito, sarà ad ogni volta

liquidata e pagata sul complessivo ammontare dei versamenti che risulteranno dallo stato.

Le tasse invece che si devono pagare annualmente sulle assicurazioni accennate dell' art. 2. N. 3 e 4 della legge, saranno pagate ripartitamente ad ogni periodo trimestrale.

Esse saranno dovute per l' intiera annata, quand' anche la durata dell' assicorazione fosse minore di un anno.

Art. 27. — Pagata la tassa, il Ricevitore dovrà registrarne immediatamente il pagamento sui registro di esazione e fare le occorrenti annotazioni sul campione, di cui è cenno nel precedente art. 25.

Art. 28. — La quitanza pel pagamento sarà rilasciata sopra foglio separato, e dovrà indicare:

1. La data della riscossione e il numero d' ordine del registro di esazione;

2. Il nome della Società che ha fatto il pagamento;

3. L' ammontare in tutte lettere della somma pagata;

4. Il trimestre o i trimestri a cui si riferisce il pagamento;

5. La firma del Ricevitore.

Art. 29. — Gli stati prodotti dalla Società rimarranno presso l' offizio, e saranno conservati in appositi fascicoli secondo l' ordine con cui furono presentati.

Art. 30. — Quando le assicurazioni soggette a tassa annuale, e già comprese negli stati trimestrali precedenti, subissero variazioni o venissero a oltrepassare i limiti di durata indicati in uno stato già presentato, dovranno essere riportate distintamente nello stato del trimestre entro il quale ebbe luogo la variazione o il prolongamento.

Art. 31. — Nello stato di ciascun trimestre saranno pure riportati colla semplice indicazione del numero di repertorio e dell' ammontare delle somme assicurate i contratti di assicurazione che si sono estinti durante il trimestre.

La relativa somma sarà dedotta dal totale ammontare delle assicurazioni soggette a tassa.

Art. 32. — Se le particolari condizioni della Società non permettessero di presentare in ogni trimestre lo stato delle operazioni, le Società, a norma dell' art. 8 della legge, potranno domandare di essere autorizzate a presentare lo stato annuale.

La domanda dovrà essere prodotta alla Direzione provinciale da cui dipende l' uffizio incaricato dell' esazione della tassa, prima della scadenza del termine stabilito per la produzione dello stato trimestrale, e indicherà i motivi che impediscono alla Società di eseguire la produzione trimestrale dello stato.

La Direzione provinciale, sentito l' uffizio di esazione e assunte le occorrenti informazioni, ammetterà o rigetterà la domanda.

Contro il rifiuto è aperta alla Società la via del ricorso all' Autorità superiore.

Art. 33. — Le Società che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale, dovranno durante l' anno soddisfare a rate trime-

strali una somma corrispondente alla tassa stata definitivamente liquidata per l'anno precedente.

Le Società, di nuova istituzione, entro un mese successivo alla scadenza del primo trimestre, dovranno presentare una dichiarazione scritta che indichi in via approssimativa la quantità e il valore tassabile delle operazioni che presumeranno di poter fare entro l'anno. La tassa annuale sarà provvisoriamente liquidata in base a questa dichiarazione, e sarà pagata a rate trimestrali.

Art. 34. — Il Ricevitore, conseguito il pagamento delle rate di tassa a norma dell'articolo precedente, se ne darà carico, e ne rilascierà quitanza nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 35. — Terminato l'anno, e prodotto nelle forme stabilite, a norma dei casi, dagli articoli 22, 23 e 24 lo stato annuale, si procederà alla liquidazione della tassa definitiva.

Ove fosse dovuto un supplemento di tassa, il pagamento sarà fatto contemporaneamente alla presentazione dello stato, e il Ricevitore farà le registrazioni e rilascierà le quitanze secondo le regole accennate dai precedenti articoli 27 e 28.

Art. 36. — Trattandosi di restituire qualche somma in più pagata, il Ricevitore dovrà trasmettere alla Direzione da cui dipende lo stato annuale prodotto e la liquidazione definitiva della tassa. La Direzione, esaminati gli atti e assunte le occorrenti informazioni, autorizza con apposito suo decreto la restituzione che fosse dovuta.

Art. 37. — Avuta la autorizzazione della Direzione, il Ricevitore annoterà la riduzione della tassa sul relativo articolo del campione e l'autorizzata restituzione in margine dei corrispondenti articoli del registro di esazione.

Contemporaneamente alla restituzione il Ricevitore si farà rilasciare dalla Società apposita quitanza.

CAPO VII.

Dei repertori.

Art. 38. — Le Società e Compagnie sì nazionali che estere, e le persone commercianti, dovranno registrare per ordine di data e sotto un numero progressivo sul repertorio prescritto dagli articoli 9 e 10 della legge, ogni contratto, versamento e ogni altra operazione compresa negli articoli 2, 4 e 6 della legge stessa.

Lo stesso obbligo corre agli Agenti delle Società o Compagnie, e delle Casse commerciali che fanno contratti di assicurazione o di vitalizio accennati dal N. 4 dell'art. 2 e dall'art. 4 della legge, in località diverse da quelle nelle quali le Società, Compagnie o Case commerciali hanno la loro sede o stabilimento principale, e agli agenti di cambio, sensali o mediatori che avessero conchiuso alcuno di essi contratti.

Art. 39. — La registrazione sul repertorio, oltre la data e il numero d'ordine, dovrà indicare il nome, cognome e domicilio dei contraenti, la specie del contratto o dell' operazione, l' ammontare delle somme assicurate, quello dei fatti versamenti nelle assicurazioni sulla vita, e l'ammontare del capitale nei contratti vitalizi.

Sul repertorio delle Società e Compagnie, o dei privati commercianti, si dovrà inoltre notare il nome, cognome dell' agente di cambio, sensale o mediatore che avesse conchiusi i contratti vitalizi o di assicurazione, e sul repertorio degli agenti di cambio, dei sensali o mediatori il nome della Società o Compagnia, e il nome, cognome del negoziante o privato per cui detti contratti saranno stati fatti.

Art. 40. — Il repertorio accennato dai precedenti articoli 38 e 39 dovrà essere trasmesso entro i primi quindici giorni d'ogni trimestre all' uffizio incaricato della esazione della tassa.

La presentazione del repertorio dovrà farsi anche nel caso in cui nel trimestre non fosse occorsa registrazione alcuna.

Art. 41. — Le Società e le Compagnie, che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale delle loro operazioni a norma dell' articolo 8 della legge, potranno altresì fare annualmente la produzione del repertorio entro il termine stabilito per la presentazione dello stato annuale.

Art. 42. — Ogni presentazione di repertorio sarà dal Ricevitore annotata sul registro delle denunzie e delle esazioni, indicando la data della presentazione, il nome e cognome di chi la eseguisce e l' appostavi vidimazione.

Art. 43. — Sarà obbligo del Ricevitore di esaminare se il repertorio fu presentato e vidimato alla scadenza del trimestre precedente, se fu regolarmente tenuto, se contiene, per ordine di data e colle prescritte indicazioni, tutti i contratti e le operazioni che vi doveano essere riportate, e se tutte le operazioni e i contratti che vi si trovano inscritti furono a norma della legge assoggettati a tassa.

Il Ricevitore sarà altresì tenuto di ricavare dal repertorio e riportare sommariamente sopra un apposito cartolaro tutte le indicazioni che potessero servire di riscontro per l' applicazione della tassa alle operazioni e ai contratti che dovessero denunziarsi dopo la produzione del repertorio.

Art. 44. — Riconosciuta la regolarità del repertorio, ed estrattene le occorrenti notizie, il Ricevitore lo vidimerà, indicando il numero degli articoli iscritti sul repertorio dopo l' ultima vidimazione, ed apponendo la data della vidimazione e la propria firma, e quindi restituirà il repertorio al producente.

Art. 45. — Ove nell' esame del repertorio si riscontrassero contravvenzioni, il Ricevitore eseguirà le disposizioni contenute negli articoli 58, 59 e 60 del presente Regolamento.

CAPO VIII.

Delle tasse sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.

Art. 46. — Le Società anonime e in accomandita per azioni nominative o al portatore, accennate dall'art. 12 della legge, nell'eseguire la denunzia della loro esistenza indicata dall'art. 7 del presente Regolamento, dovranno esprimere chiaramente la somma complessiva del valore nominale delle azioni, che la Società ha emesso o avrà dichiarato di voler emettere, senza differenza se il prezzo sia stato o no pagato per intero.

Ove il capitale nominale non potesse essere desunto dalle azioni o dai contratti sociali, sarà nella denunzia espresso il capitale reale, valutandolo colle norme stabilite dalla legge sulla tassa di registro.

Nella valutazione del capitale reale si dovranno comprendere non solo le somme di denaro impiegate nelle operazioni sociali, ma anche tutte le proprietà sì mobili che immobili, senza eccezione, che appartengono alla Società.

Art. 47. — Il Ricevitore, esaminata la denunzia e riconosciuta in ogni sua parte regolare, eseguirà sulla medesima la liquidazione della tassa annuale dovuta, e inscriverà l'occorrente articolo di credito sul campione di cui al precedente articolo 25, notandovi tanto l'ammontare annuo della tassa quanto le rate dovute per ciascun trimestre.

Art. 48. — I pagamenti trimestrali della tassa che verranno eseguiti dalle Società dovranno essere inscritti sul registro di esazione accennato dal precedente articolo 10 e annotati sul campione nelle apposite colonne.

La quitanza sarà rilasciata sopra foglio separato colle forme stabilite dall'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 49. — Le Società straniere soggette a tassa, nel fare la denunzia prescritta dall'articolo 17 della legge, dovranno precisare il capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Le denunzie presentate dalle Società straniere, dopo le prescritte registrazioni di cui al precedente articolo 10 dovranno essere dal Ricevitore trasmesse colle proprie osservazioni alla Direzione provinciale, cui spetterà di determinare il capitale da assoggettarsi a tassa.

Ricevuta la determinazione della Direzione, il Ricevitore liquiderà la tassa dovuta per l'anno, e ne farà conoscere l'ammontare alla Società, affinchè questa possa eseguirne il pagamento a trimestri maturati.

Art. 50. — In ciascuno degli anni successivi a quello della fatta denunzia, i rappresentanti delle Società straniere dovranno dichiarare all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa se fu aumentato o diminuito il capitale destinato alle operazioni nello Stato.

In seguito a questa dichiarazione saranno eseguite le prescrizioni accennate nel precedente articolo.

Art. 51. — Sciogliendosi o cessando una Società prima del termine sta-

bilito negli statuti o nel contratto, o prima del termine notato nella denunzia accennata dall' articolo 17 della legge e dell' articolo 8 del presente, i rappresentanti della Società o gli incaricati dello stralcio dovranno, entro il trimestre in corso, notificare lo scioglimento o la cessazione all' uffizio presso il quale la tassa trovasi in corso di esazione, presentando le prove della cessazione o dello scioglimento della Società.

Ove questa notificazione non venisse fatta, o non si provasse la cessazione o lo scioglimento, sarà continuata la esazione della tassa a carico della Società o delle persone che ne sono per legge tenute solidalmente.

Art. 52. — In caso di rinnovazione o di prolungamento di società oltre il termine accennato nella denunzia di cui all' articolo 17 della legge, la Società dovrà fare una nuova denunzia nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento per la denunzia dell' esistenza della Società.

CAPO IX.

Dell' abbuonamento annuale per le tasse di bollo.

Art. 53. — Le Società e le Compagnie che fanno le operazioni indicate dall' articolo 2, numeri 2, 3 e 4 della legge hanno facoltà, a norma dell' articolo 23 della legge stessa, di affrancarsi annualmente dall' obbligo del bollo per i registri a madre e figlia e per qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata, di cui vogliono servirsi per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiansi.

Questa affrancazione deve essere fatta mediante il pagamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita in ragione di lire due per ogni mille lire del cumplessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla Società o Compagnia, e in quanto alle assicurazioni contemplate dalli numeri 3 e 4 dell' articolo 2 della legge, nella ragione di centesimi due per ogni mille lire dell' ammontare complessivo dei valori assicurati, in base ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 54. — Le Società e le Compagnie di assicurazioni, che vorranno contrattare l' abbuonamento annuale del bollo, dovranno farne la dichiarazione preventiva in iscritto allo stesso uffizio, che è incaricato dell' esazione della tassa sulle assicurazioni, obbligandosi di pagare a trimestri maturati la tassa annuale di abbuonamento.

Contemporaneamente alla domanda dovranno le Società presentare sopra un foglio separato la impronta del bollo a secco di cui è cenno nel seguente articolo.

Il Ricevitore, riconosciuto che la Società è ammissibile all' abbuonamento annuale del bollo, riterrà la dichiarazione e l' impronto del bollo, e rilascierà un certificato in carta libera, col quale si dichiari ammessa la Società all' affrancazione dall' obbligo del bollo mediante abbuonamento.

Art. 55. — La Società, che ha ottenuto il certificato di cui al precedente articolo, può fare e spedire gli atti indicati dall' articolo 23 della legge senza sottoporli al bollo straordinario, purchè gli atti e scritti:

1. Siano stipulati dopo cominciato l'abbuonamento;

2. Siano distinti con un bollo speciale a secco apposto a cura della Società, e indicante:

a) Il nome e la sede della Società;

b) Essere la medesima abbuonata pel bollo;

c) La decorrenza dell' abbuonamento;

d) La sede dell' uffizio col quale l'abbuonamento fu contratto.

Il bollo sarà apposto sopra ciascun foglio degli atti o scritti, e trattandosi di registri a madre e figlia sopra ciascuna delle bollette madri e figlie.

Art. 56. — Del contrattato abbuonamento sarà dal Ricevitore presa nota nello stesso articolo del campione stato aperto, a norma del precedente articolo 27, per la tassa sulle assicurazioni dovute dalla Società.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento pel bollo si faranno colle stesse norme e nelle stesse epoche stabilite per la liquidazione e pel pagamento delle tasse di assicurazione, avvertendo però di tener sempre distinta l' una tassa dall'altra.

Art. 57. — L' abbuonamento pel bollo si intenderà duraturo sino a tanto che la Società o la compagnia continuerà ad esistere, o sino a che dichiari di volervi rinunciare.

Ove la cessazione dell' abbuonamento accadesse per rinunzia, il Ricevitore ne farà annotazione sul campione, e invigilerà perchè siano sottoposti a bollo gli atti della Società rinunziante, a norma dell' articolo 23, penultimo alinea della legge

CAPO X.

Delle contravvenzioni.

Art. 58. — Tutte le contravvenzioni alla legge saranno dal Ricevitore fatte risultare da apposito processo verbale, eccettuate le contravvenzioni per le quali venissero subito e volontariamente pagate le pene pecuniarie, ed eccettuate quelle per ritardato pagamento delle tasse liquidate dietro denunzia.

Art. 59. — Il processo verbale indicherà l'uffizio presso il quale viene compilato, il nome, cognome e residenza del contravventore, l'oggetto della contravvenzione, la disposizione della legge a cui si è contravvenuto e la penalità incorsa.

Il processo verbale sarà firmato dal Ricevitore e dal contravventore. Quando questi vi si rifiutasse, sarà indicato il motivo del rifiuto.

Art. 60. — Il processo verbale sarà trasmesso alla Direzione provinciale unitamente al progetto di ingiunzione pel pagamento delle pene pecuniarie.

La Direzione, riconoscendo sussistere la contravvenzione, vidimerà la ingiunzione, e vi darà corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

Art. 61. — Il pagamento delle pene pecuniarie sarà annotato nel registro di esazione nell' apposita colonna, secondo le regole stabilite per l' annotamento delle tasse pagate.

Art. 62. — Per le pene pecuniarie sarà aperto sul campione accennato dall' articolo 10 del presente un separato articolo di credito. Non sarà però necessaria questa apertura d' articolo quando la pena pecuniaria fosse pagata dal contravventore contemporaneamente alla scoperta contravvenzione, e quando fosse incorsa dalla Società tenuta al pagamento d' una tassa annuale già inscritta sul campione. In quest' ultimo caso basterà annotare la pena pecuniaria nell' articolo del campione stato aperto pel pagamento della tassa.

CAPO XI.

Della risoluzione delle controversie in via amministrativa, e del procedimento per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie.

Art. 63. — Le controversie insorte sulle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge e contemplate dal presente Regolamento saranno risolte in via amministrativa dalle Direzioni provinciali nei limiti di competenza, e secondo le norme stabilite per la risoluzione in via amministrativa nelle controversie in materia di tassa di registro.

Art. 64. — In caso di controversia promossa in via giudiziaria sarà da osservarsi la stessa procedura sommaria accennata dall' art. 87 della legge sulle tasse di registro.

Art. 65. — La esazione delle tasse stabilite dalla legge sulle Società e sulle operazioni di assicurazione, e delle relative sopratasse e pene pecuniarie, si dovrà eseguire col mezzo dell' ingiunzione emessa nelle forme accennate dall' art. 88 e seguenti della legge sulle tasse di registro.

La ingiunzione dovrà essere approvata e vidimata dalla Direzione, a meno che fosse imminente il compimento del termine per la prescrizione.

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

Art. 66. — Le Società o Compagnie di assicurazione che, a termine dell' articolo 36 della legge, avranno dovuto registrare sul repertorio i contratti di assicurazione in corso della durata maggiore di un anno a partire dall' attivazione della nuova legge, dovranno, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre in esso articolo indicato, presentare il repertorio all' uffizio incaricato dell' esazione della tassa, perchè sia esaminato e vidimato.

Unitamente al repertorio dovranno le dette Società produrre lo stato dei contratti di assicurazione soggetti a tassa, a termini della nuova legge, e

farne il contemporaneo pagamento, osservate le norme additate dai Capi V e VI del presente Regolamento.

Art. 67. — Gli individui commercianti dovranno parimente, entro il termine di tre mesi, registrare a repertorio e produrre all'uffizio di esazione delle tasse i contratti di assicurazione fatti prima dell'attivazione della nuova legge e della durata maggiore di un anno, e fare il contemporaneo pagamento della tassa dovuta.

I simili contratti stipulati dai non commercianti saranno pure denunziati e sottoposti a tassa nello stesso termine, e a norma dei combinati articoli 10 e 36 della legge.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

N. 594.

REGIO DECRETO

6 maggio 1862.

che approva il Regolamento per l'eseguimento della Legge sulle tasse ipotecarie.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge di questo giorno che stabilisce una tassa sulle iscrizioni ipotecarie;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvato l'unito Regolamento per l'eseguimento della prementovata legge, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 6 *maggio* 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.
Q. Sella.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge in data 6 *maggio* 1862
sulle tasse ipotecarie.

Art. 1. — Gli Uffizi che nelle diverse Provincie del Regno sono incaricati di tenere i registri ipotecari e di eseguire le relative formalità avranno pure la gestione delle tasse stabilite dalla Legge 6 maggio del corrente anno, sotto la dipendenza del Ministero di Finanze (Direzione generale del Demanio e delle tasse).

Art. 2. — I Direttori del Demanio e delle tasse, e gli Ispettori e Sotto-Ispettori demaniali o coloro che ne fanno le veci nelle varie Provincie del Regno eserciteranno sugli Uffizi delle ipoteche, per la parte di servizio che concerne le tasse summentovate, le stesse incumbenze e la stessa vigilanza che devono esercitare rispetto agli Uffizi di esazione delle tasse di registro.

Art. 3. — Le tasse stabilite dalla nuova legge si applicheranno a tutte le formalità ipotecarie che vi sono soggette, e che saranno eseguite dopo l'attivazione della Legge medesima. — Le formalità richieste prima di tale attivazione, e compiute con data anteriore saranno, rimpetto all'imposta, regolate dalle leggi precedenti.

Art. 4. — Ogni istanza di formalità ipotecarie soggette a tassa sarà, nel momento in cui è fatta, dal Conservatore notata in un libro a madre e figlia con numero progressivo annuale, e con indicazione della data della istanza, dell'instante, del numero dei documenti esibiti, della specie di formalità richiesta, delle persone cui la formalità si riferisce tanto attivamente che passivamente, della somma depositata per la tassa, e in fine vi si esprimerà il numero del registro di deposito o d'ordine in cui sarà registrata la esibizione, quando per l'indole della formalità, tale registrazione è prescritta. — Le stesse indicazioni saranno ripetute nella bolletta-figlia da rimettersi al richiedente, e questa bolletta dovrà poi essere presentata all'Ufficio per ritirare il certificato di eseguita formalità. — La bolletta staccata servirà anche per ricevuta o riscontro di titolo, che fosse richiesto dal sistema ipotecario di alcune Provincie del Regno.

Art. 5. — L'annotazione sul libro a matrice stabilito dall'articolo precedente è di rigore per qualsiasi richiesta di formalità soggette a tassa, quand'anche la formalità si eseguisce immediatamente. — Potranno però notarsi in una sola bolletta due o più richieste di formalità congeneri, quando interessassero attivamente o passivamente le stesse persone, o quando fossero richieste due o più formalità in appoggio del medesimo titolo.

Art. 6. — Eseguita la formalità, il Conservatore dovrà indicare nella colonna apposita del libro delle ricevute la tassa stabilita, la somma esatta a saldo o restituita, la data della restituzione di titoli e di somme, la persona cui la restituzione è fatta, o se la formalità richiesta non avesse potuto eseguirsi.

Art. 7. — In margine o in calce degli annotamenti soggetti a tassa che si eseguiscono sui registri ipotecari il Conservatore dovrà sempre indicare il numero della corrispondente bolletta del libro di ricevute.

Art. 8. — Laddove la rendita per cui viene presa ipoteca consistesse in generi o derrate, ossia in natura, sarà valutata secondo le regole fissate dall'art. 17, N. 9 della Legge del 21 aprile corrente anno, sulle tasse di registro.

Art. 9. — Per l'applicazione della sola tassa fissa nel caso previsto dall'art. 8 della Legge, il richiedente la formalità dovrà giustificare all'Ufficio delle ipoteche il già effettuato pagamento della tassa proporzionale mediante esibizione della quietanza relativa.

Art. 10. — Per ottenere il rimborso della tassa proporzionale nei casi accennati dagli articoli 10 e 11 della Legge, l'iscrivente dovrà farne domanda secondo le norme stabilite per la restituzione delle tasse di registro, e mediante la produzione dei documenti atti a somministrare le prove richieste dai detti articoli.

Art. 11. — Per l'effetto contemplato dall'art. 13 della Legge, se l'iscrizione o annotamento è richiesto da pubblici ufficiali o da privati si dovrà, contemporaneamente alla esibizione delle note, cartelle, o di altro relativo documento, indicare all'Ufficio delle ipoteche la disposizione di legge che impone l'obbligo all'instante di richiedere la formalità. — Queste richieste saranno anche notate dal Conservatore sul libro a madre e figlia stabilito dal precedente articolo 4, indicando la causa del non fatto deposito per la tassa.

Art. 12. — Nei casi di esenzione da tassa previsti dall'articolo 14 della Legge, il Conservatore, nel libro di ricevute, a margine dei registri e nel certificato da rimettersi al richiedente, dovrà esprimere che la eseguita formalità non dà luogo a percezione di tassa.

Laddove dal titolo prodotto per la formalità non risultasse la parte d'interesse spettante all'Amministrazione dello Stato, si considererà, rimpetto alla tassa, un interesse eguale tra tutti gli iscriventi.

Art. 13 — La quietanza per pagamento di tasse a darsi al contribuente in foglio separato, a norma dell'art. 15 della Legge, dovrà essere formata sovra l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Art. 14. — Indipendentemente dai registri prescritti dalle rispettive leggi ipotecarie, e oltre al libro stabilito dal precedente art. 4, si dovranno tenere negli Uffizi delle ipoteche i registri seguenti:

1. Registro d'entrata per allibrare in riscossione le tasse percette sopra le formalità ipotecarie d'ogni specie.

L'allibramento in riscossione delle tasse sulle iscrizioni o prenotazioni e trascrizioni dovrà farsi sotto la stessa data della richiesta, e quello delle tasse sugli annotamenti diversi di mano in mano che verranno eseguiti,

e in margine o in calce di caduno annotamento dovrà indicarsi il corrispondente numero del registro d'entrata.

2. Registro sommario, ossia campione per iscrivervi giornalmente e per serie numerica tutti gli articoli di credito per le tasse sulle formalità che si possono eseguire a debito, in senso dell'articolo 13 della Legge, e per i supplementi di tasse sulle già eseguite formalità rilevati sia dal Conservatore, che dai verificatori.

Tanto il libro di ricevute quanto i registri e campioni saranno somministrati dall'Amministrazione, e prima di metterli in uso dovranno essere controssegnati e firmati nella prima e ultima carta dal Direttore demaniale da cui dipende l'Ufficio delle ipoteche al quale sono destinati.

Art. 15. — Per la questione delle tasse ipotecarie si osserveranno, in quanto sono applicabili, le regole stabilite per la esecuzione della Legge 21 aprile corrente anno sulle tasse di registro e specialmente per gli oggetti seguenti:

1. Per la tenuta del libro di ricevute, e per la chiusura e tenuta del registro d'entrata:

2. Per la tenuta del campione delle tasse a debito, per il suo appuramento e per l'annullamento degli articoli relativi;

3. Per il procedimento coattivo per la riscossione delle tasse;

4. Per la risoluzione in via amministrativa o contenziosa delle questioni sull'applicazione della legge e per gli obblighi relativi alla restituzione di tasse;

5. Per gli obblighi circa i rinvii ad altri Uffizi di notizie interessanti l'Amministrazione;

6. Per la tenuta dei conti di carico e di discarico, e per la responsabilità del maneggio del danaro del Tesoro, e in ogni caso di irregolarità nella gestione delle tasse.

Art. 16. — Per l'approvazione e lo svincolo delle malleverie prestate nell'interesse del pubblico si osserveranno le leggi ed i regolamenti rispettivamente in vigore nelle diverse Provincie del Regno.

Le dette malleverie, che al momento dell'attivazione della Legge 6 maggio corrente non fossero ancora prestate, saranno regolate a norma della legge medesima.

Art 17. — Per la malleveria a prestarsi nell'interesse dell'Erario ed in quella misura che sarà stabilita con altro nostro Decreto, i Conservatori soggiaceranno alle discipline stabilite per gli altri Uffizi di riscossione dipendenti dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse.

Art. 18. — In occasione di nuova nomina o di nuova destinazione, il Conservatore non sarà ammesso all'esercizio delle sue funzioni se non giustifica di avere riportata l'approvazione della malleveria nell'interesse del pubblico.

Art. 19. — Fra le formalità ipotecarie, per le quali i Conservatori non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto o emolumento, sono comprese anche quelle contemplate dall'art. 14 della Legge.

Art. 20. — Negli Uffizi delle ipoteche delle Provincie del Regno, nelle quali sono stabiliti emolumenti o diritti a favore dei Conservatori, si conti-

nuerà la tenuta del registro destinato a iscrivervi quei diritti che, non essendo compresi nel disposto dell'art. 21 della Legge, potranno tuttavia esigere per conto proprio.

Per l'esazione di questi diritti conservati e per la tenuta di detto registro, si osserveranno, sino a nuove disposizioni, le discipline vigenti.

Art. 21 — Per le formalità da eseguirsi dopo l'attivazione della nuova Legge sul bollo del 21 aprile corrente anno, i Conservatori non dovranno più esigere alcuna somma per diritto di bollo dei loro registri.

Art. 22. — I Conservatori saranno obbligati di rilasciare gratuitamente gli stati e i certificati che possono essere loro richiesti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e del Ministero Pubblico.

Art. 23. — Nulla è innovato in ordine alle disposizioni legislative e regolamentarie vigenti nelle diverse parti del Regno per i respettivi sistemi ipotecari.

Visto d'ordine di S. M.

Q. Sella.

N. 597

REGIO DECRETO

4 maggio 1862.

che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei Corpi morali e Stabilimenti di mano morta.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 aprile 1862, che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta;

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Articolo unico. — È approvato l'unito Regolamento per l'eseguimento della prementovata Legge, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi

Q. Sella

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta.

CAPO I.

Degli Agenti demaniali incaricati dell'esecuzione della Legge.

Art. 1. — Le operazioni che dalla Legge sono demandate agli Agenti, demaniali saranno eseguite dai Ricevitori del registro, ciascuno nel proprio distretto, e nelle località nelle quali esiste un uffizio separato per le tasse sulle trasmissioni per causa di morte, dal Ricevitore di quest'uffizio.

Art. 2. — I Direttori del demanio e delle tasse, quelli del registro e bollo o chi ne fa le veci eseguiranno pel rispettivo circondario le operazioni tutte che sono demandate al Direttore demaniale dagli articoli 11 e 12 della Legge, e questi stessi funzionari, unitamente agli Ispettori, Sott'Ispettori, Verificatori e Controllori eserciteranno la loro vigilanza su questo ramo nella stessa guisa e colle stesse norme stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni per l'applicazione della tassa di registro.

CAPO II.

Della distinzione dei corpi e stabilimenti di mano-morta.

Art. 3. — I corpi o stabilimenti di mano-morta vogliono essere considerati per l'applicazione della tassa colle seguenti distinzioni:

1. Quelli di carità e beneficenza la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità governativa o di quella amministrativa, cioè provinciale o comunale, pei quali è stabilita la tassa annuale di centesimi 50 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

2. I corpi o enti morali di ogni specie che hanno sede all'estero i quali sono sottoposti alla tassa di lire 4 per ogni cento lire della rendita imponibile che percepiscono nello Stato;

3. I corpi, stabilimenti o enti morali non contemplati dai precedenti due numeri, pei quali è imposta parimente la tassa annua di lire 4 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

4. Quelli infine che sono in tutto o in parte esenti dalla tassa. Fra questi sono esenti da tassa intieramente od incondizionatamente, cioè

senza obbligo di denunzia, le società e corpi morali che l'articolo primo dichiara espressamente non soggetti a tassa, e ne sono intieramente esenti, ma coll'obbligo di fare la denunzia delle loro rendite nel termine prescritto, i corpi o istituti d'ogni specie che hanno sede nello Stato, la cui rendita imponibile non eccede in complesso le annue lire 300. Sono esenti solo in parte da tassa, cioè per le case e porzioni di casa accennate dall'articolo 16 della legge, gli istituti, benefizi e corpi morali ha detto articolo contemplati.

CAPO III.

Delle denunzie.

SEZIONE I.

Norme generali per le denunzie.

Art. 4. — Nel termine di sessanta giorni decorribili da quello dell'attivazione della nuova Legge gli amministratori e rappresentanti dei corpi e stabilimenti di mano-morta già legalmente esistenti saranno tenuti di fare la denunzia prescritta dall'articolo 5 della Legge.

La denunzia potrà essere presentata o direttamente dagli amministratori o rappresentanti dei corpi morali, ovvero per mezzo di persona munita di mandato o incarico speciale per iscritto; ma in questo caso lo scritto contenente il mandato o l'incarico speciale deve rimanere unito alla denunzia.

Art. 5. — La denunzia, quanto ai capitali, alle annue prestazioni, alle rendite sul Debito Pubblico, alle azioni industriali, ed in genere alle cose mobili che danno una rendita, dovrà essere fatta all'uffizio del distretto nel quale il corpo o stabilimento di mano-morta ha la sua sede principale.

Quanto ai beni immobili ed alle rendite fondiarie, la denunzia ne potrà essere fatta o all'uffizio nel cui distretto ha sede il corpo o stabilimento, ovvero a quello del distretto ove sono situati gli immobili da denunziarsi e quelli vincolati a rendita fondiaria o a diretto dominio in favore del corpo o stabilimento.

Quanto ai beni di qualunque specie posseduti dai corpi morali che hanno sede all'estero, la denunzia dovrà essere fatta indistintamente all'uffizio nel cui distretto sono situati i beni posseduti e vincolati, o sono percepite le rendite soggette a tassa.

Art. 6. — Non potranno essere scisse e quindi presentate in distinti uffizi le denunzie per le frazioni di una stessa tenuta, possessione, podere o cascina che si trovassero situate in distretti diversi, ma dovranno essere presentate per l'intiera tenuta o podere all'uffizio del distretto nel quale esiste la maggior parte del fondo, ovvero a quello nel cui distretto ha sede lo stabilimento.

Art. 7. — Le denunzie dovranno essere estese sugli appositi moduli che verranno distribuiti gratuitamente dai Ricevitori del registro.

Art. 8. — Le denunzie dovranno contenere le indicazioni le più precise tanto rispetto ai corpi o stabilimenti per cui si fa la denunzia, quanto rispetto ai beni ed alle rendite denunziate.

In mancanza di sufficienti indicazioni la denunzia potrà essere rifiutata.

Art. 9. — Quanto ai corpi e stabilimenti si indicherà:

1. La denominazione e l'invocazione sotto la quale il corpo o stabilimento è stato eretto;

2. La destinazione e lo scopo particolare di ciascuno stabilimento;

3. Il Comune ove il corpo o stabilimento ha la sua sede principale;

4. Quanto ai benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, il nome e cognome dei beneficiato o cappellano, economo od amministratore.

Art. 10. — I beni e le rendite saranno nelle denunzie divisi nelle seguenti categorie:

1. Beni rurali;

2. Fabbricati ed opifizi;

3. Capitali;

4. Rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse;

5. Rendite sul Debito Pubblico;

6. Mobili suscettibili di rendita.

Ognuna di queste categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo di denunzia, secondo le norme di descrizione respettivamente segnate nella sezione seconda di questo capo.

Art. 11. — Nelle rispettive colonne del modulo sarà indicato:

1. Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto denunciato e descritto;

2. La descrizione delle cose denunciate;

3. La rendita parziale di cadun oggetto, e, quanto ai capitali ed ai censi, anche il capitale relativo quando risulti dai titoli costitutivi;

4. La somma di rendita parziale di ciascuna categoria, somma che verrà quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricaverà poi il totale generale della rendita stata dichiarata.

Art. 12. — La denunzia sarà datata e sottoscritta dal denunziante o dal suo mandatario.

Sezione II.

Norme per la descrizione dei beni la cui rendita deve essere denunziata.

§ 1. — Descrizione dei beni rurali.

Art. 13. — La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi tutti che sono necessari per una più facile verificazione sia rispetto alla loro coltura e superficie, sia in riguardo alla loro rendita.

Si indicherà quindi nella denunzia:

1. La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina o pezza separata;

2. Il distretto dell'uffizio del registro ed il comune, territorio, regione o parrocchia ove i beni sono situati;

3 Le diverse qualità di coltura dei beni, cioè se coltivati a campo, bosco, vigna, oliveto, frutteto o simili, o se sono incolti per non essere suscettibili di coltivazione, indicando approssimativamente la superficie per ciascuna qualità di coltivazione, ed accennando inoltre se e qual numero di fabbricati colonici abbiano annessi, se i terreni si trovano in pianura, in collina, od in montagna, e se siano o non irrigabili.

§ 2. — Descrizione dei fabbricati e degli edifizi.

Art. 14. — Gli edifizi e le case che non sono fabbricati colonici, cioè che non servono esclusivamente alla coltivazione delle terre, dovranno essere sottoposti a tassa separatamente dai beni rurali, e saranno perciò descritti a parte colle indicazioni prescritte al numero 2 dell'articolo precedente ed inoltre colla indicazione della loro denominazione speciale, se ne hanno alcuna, del numero dei piani e locali che li compongono, ed infine, trattandosi di case poste in città e borgate, coll'indicazione della via, del numero o numeri civici applicati a ciascuna casa od alle porte di essa.

§ 3. — Descrizione dei capitali, dei censi, delle rendite fondiarie, annualità diverse, iscrizioni sul Gran Libro, azioni industriali e commerciali.

Art. 15. — Pei capitali fruttiferi si indicherà la data dell'atto pubblico o della scrittura privata che forma titolo del credito, l'ammontare del capitale e degli annui interessi.

Art. 16. — Per le rendite fondiarie od enfiteutiche, per le annualità o prestazioni diverse e pei censi si indicheranno il nome del debitore, lo ammontare dell'annua rendita, della prestazione o del censo, la situazione e natura dei beni vincolati, e la data del titolo costitutivo, e, se questo consiste in un atto pubblico, anche il luogo del rogito ed il nome del notaio rogato.

Trattandosi di prestazioni di generi o derrate, se ne indicherà il valore seguendo le norme di valutazione segnate dal numero 9 dell'articolo 17 della Legge sulle tasse di registro.

Art. 17. — Per le inscrizioni sul Gran Libro o cartelle del Debito pubblico si indicherà il numero ed il montare annuo di ciascuna iscrizione o cartella, ovvero, non trovandosi indicata la rendita nel certificato d'iscrizione o nella cartella, il suo capitale nominale, e si indicherà altresì se l'iscrizione o cartella è intestata allo stabilimento di mano-morta, ovvero è al portatore.

Art. 18. — Per le azioni industriali o commerciali sarà indicato il loro valore nominale ed i relativi interessi o dividendi, e sarà altresì accennato se sono nominative ovvero al portatore.

§ 4. — Descrizione dei mobili soggetti a tassa.

Art. 19. — Pei mobili che fossero posseduti dal corpo o stabilimento in quanto diano o possano dare una rendita e siano quindi soggetti a tassa, sarà indicata la distinta loro natura e l'approssimativo loro valore.

Non saranno però compresi nella denunzia i mobili destinati all' uso delle case o porzioni di case esentate da tassa a norma dell' articolo 16 della Legge.

Sezione III.

Norme per la determinazione della rendita imponibile.

Art. 20. — La rendita reale dei beni rurali, delle case ed edifizi, e quella dei mobili si desumerà dai contratti di locazione in corso. Dal fitto dei beni mobili non sarà fatta deduzione alcuna; dal fitto dei beni immobili saranno fatte le deduzioni rispettivamente stabilite dall'articolo 2 della Legge nei casi ivi contemplati.

Art. 21. — La rendita presunta dei beni immobili sarà ristabilita confrontandoli con altri della stessa località che siano posti in pari o analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti ricavati in ciascun anno durante l' ultimo triennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili, la rendita presunta sarà stabilita prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare affittandoli nel loro stato attuale, e per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opificî si terrà conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In tutti questi casi avranno inoltre luogo, per istabilire la rendita imponibile, le deduzioni rispettivamente fissate dall'articolo 2 della Legge.

Art. 22. — La rendita presunta dei mobili, quando il denunciante non preferisca di stabilirla per mezzo di stima, si calcolerà in ragione del cinque per cento del loro valore capitale.

Art. 23. — La rendita imponibile quanto ai capitali, ai censi ed alle altre annualità sarà determinata a norma dei titoli costitutivi, e, quanto alle iscrizioni sul Gran Libro del Debito Pubblico, giusta le risultanze dei relativi certificati o cartelle.

Art. 24. — La rendita imponibile delle azioni industriali e commerciali sarà fissata a norma degli interessi e degli altri vantaggi annuali che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le azioni medesime.

Sezione IV.

Documenti da porsi a corredo delle denunzie.

Art. 25. — Per la deduzione dell' imposta fondiaria accennata dall' articolo 2 della Legge si dovrà unire alla denunzia un certificato da rilasciarsi gratuitamente e in carta non bollata dall' Esattore delle contribuzioni prediali, o dal funzionario incaricato della formazione dei ruoli o dazzaiuoli relativi, dal quale risulti l' ammontare dell' imposta fondiaria di cui furono

gravati gli immobili denunziati in ciascuno degli ultimi tre anni anteriori alla denunzia.

Art. 26. — Quanto ai beni affittati con pubblico istromento o con privata scrittura registrata od archiviata, basterà che gli amministratori o rappresentanti uniscano alla denuncia un estratto sommario in carta libera, da essi firmato, il quale indichi:

La data dell'istromento o della scrittura privata;

Il notaio rogato;

Lo stabilimento o corpo morale locatore;

La persona del fittaiuolo;

La denominazione e situazione del fondo locato;

Il fitto o pensione annua ed i carichi che lo possono aumentare;

L'uffizio del registro o l'archivio in cui l'istromento o la privata scrittura furono registrati od archiviati, e la data della registrazione od archiviazione.

Pei beni affittati con iscrittura privata non registrata nè archiviata si dovrà unire alla denunzia una copia intiera della scrittura, e questa copia potrà essere distesa in carta non bollata, ed essere certificata conforme dai denuncianti medesimi

Quanto ai beni affittati verbalmente, gli amministratori dovranno unire alla denuncia la dichiarazione prescritta dall'articolo 6 della Legge, che potrà pure essere stesa sopra carta non bollata.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittati, gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alla denunzia una nota da essi firmata che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell'ultimo triennio agrario, e la parte colonica stata corrisposta.

Art. 27. — I corpi e stabilimenti, che hanno bilanci soggetti all'approvazione od al *visto* dell'Autorità amministrativa, sono dispensati, giusta l'articolo 7 della Legge, dall'obbligo di produrre i documenti accennati dall'articolo precedente, sempre quando presentino l'estratto autentico della parte attiva dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.

Sezione V.

Delle obbligazioni dei Ricevitori alla presentazione delle denunzie.

Art. 28 — Il Ricevitore, all'atto della presentazione della denunzia, dovrà esaminare:

1. Se, avute presenti le disposizioni dei due ultimi alinea dell'articolo 5 della Legge e quelle dell'articolo 5 del presente Regolamento, egli sia veramente competente a ricevere la denunzia, onde in caso diverso indicare al denunziante l'Uffizio al quale la denunzia deve essere presentata;

2. Se le categorie dei beni e delle rendite siano esattamente distinte, e siano separatamente e quindi cumulativamente addizionate a norma del precedente articolo 11, numero 4;

3 Se la denunzia sia regolarmente sottoscritta;

4. Se si trovino annessi alla denunzia tutti i documenti dei quali dev' essere corredata, e se i medesimi siano conformi alle prescrizioni della Legge e del presente Regolamento;

5. E finalmente se la denunzia sia completa in ogni sua parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità, il Ricevitore ne renderà avvertito il denunziante eccitandolo a riparare immediatamente alla mancanza o irregolarità stata rilevata.

Art. 29. — Il Ricevitore, all'atto della presentazione della denunzia, rilascierà una dichiarazione di ricevuta al denunziante sopra apposito modulo a stampa.

Nella dichiarazione di ricevuta si dovranno anche indicare sommariamente i documenti stati presentati a corredo della denunzia.

Art. 30. — Di mano in mano che i Ricevitori riceveranno le denunzie, vi apporranno un numero d'ordine progressivo che ripeteranno sulle ricevute.

Essi registreranno in seguito le denunzie sul registro di esazione delle tasse di registro per le trasmissioni per causa di morte, e vi indicheranno:

1. Il numero d'ordine sovraccennato;
2. La data della denunzia;
3. Lo stabilimento o corpo di mano-morta per cui viene fatta;
4. Il nome del denunziante;
5. Il volume in cui la denunzia verrà collocata.

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del Ricevitore, da apporsi immediatamente dopo l' ultima iscrizione.

Sezione VI.

Esame definitivo delle denunzie.

Art. 31. — Riguardo ai beni immobili i Ricevitori riconosceranno:

1. Se nella denunzia sia stata omessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, appezzamento, casa o edifizio, e se siano esatte le indicazioni della superficie e del genere di coltura;

2. Se la rendita a ciascun fondo assegnata corrisponda a quella locativa reale o presunta.

Art. 32. — Per l'accertamento di cui al numero 1. dell'articolo precedente i Ricevitori ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo o catasto, ed all'uopo anche ai ruoli o dazzaiuoli dell' imposta fondiaria esistenti presso gli Esattori o Ricevitori delle contribuzioni dirette.

Art. 33. — Per accertare se la rendita dichiarata corrisponda al vero, i Ricevitori praticheranno accurate indagini tanto nei propri Uffizi, quanto nei pubblici archivi o presso ufficiali pubblici per procurarsi gli elementi necessari onde stabilire la rendita nei modi segnati dall'articolo 21 del presente Regolamento.

Essi si procureranno inoltre dai catastrari, cancellieri del censo o dagli altri funzionari ritenitori delle matricole o libri catastali una lista indicativa della rendita od estimo censuario dei suddetti fondi e della corrispondente imposta prediale principale.

Art. 34. — Gli impiegati superiori del registro dovranno dirigere i riscontri e le verifiche accennate nei due articoli precedenti, e cooperare al loro buon risultato.

Le Direzioni delle contribuzioni dirette, gli Esattori e Ricevitori delle imposte fondiarie, i catastrari, i cancellieri del censo, gli archivisti, i segretari comunali ed ogni altra autorità o funzionario pubblico saranno tenuti di lasciar prendere e di dare anche per iscritto agli impiegati del registro tutte le notizie di cui abbisognassero per detto servizio.

Art. 35. — Nella rendita complessiva dei beni rurali s' intenderanno compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, e si dovranno escludere da tale rendita per applicarvi la loro rendita particolare le case o porzioni di case che servono ad altro uso, e gli edifizi che non sono destinati alla coltivazione esclusiva dei beni rurali denunziati.

Art. 36. — Dalle denunzie delle case i Ricevitori sottrarranno, quando siano state denunziate, le case o porzioni di case che l' art. 16 della legge dichiara esenti da tassa.

Art. 37. — Per accertarsi dell' esattezza della denunzia dei capitali, rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse, i Ricevitori praticheranno le opportune indagini negli uffizi del registro, delle ipoteche e nei pubblici archivi, e si procureranno gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa aver riguardo a tali sorgenti di rendita, non pretermesse all' uopo le più accurate informazioni locali.

Art. 38. — Per accertare la esattezza delle denunzie rispetto alle rendite sul Debito pubblico saranno compilate, per cura rispettivamente della Direzione generale, e delle Direzioni speciali del Debito pubblico altrettante note in forma autentica quanti sono i circoli o distretti delle Direzioni del registro, nelle quali siano indicate per numero e rendita le iscrizioni intestate sul Gran Libro in capo ai corpi o stabilimenti di mano-morta, le cui rendite sono colpite da tassa.

La prima nota delle iscrizioni già esistenti sul Gran Libro in capo ai corpi morali sarà trasmessa alle Direzioni del registro entro tutto il mese di settembre 1862, e le successive note per le iscrizioni nuove entro i primi quindici giorni di gennaio di ciascun anno.

I Direttori del registro, ricevute le note, ne formeranno gli estratti che trasmetteranno ai Ricevitori da essi dipendenti con incarico di eseguire indilatamente sulle denunzie fatte per parte del corpo morale intestato le occorrenti operazioni di riscontro, rilasciando all'uopo le necessarie liquidazioni suppletive.

Quanto alle iscrizioni o cartelle non nominative, ossia al portatore, i Ricevitori si procureranno le più accurate informazioni, che estenderanno altresì al caso di iscrizioni o cartelle nominative passate bensì in proprietà dei corpi di mano-morta, ma non ancora intestate ai medesimi.

Art. 39. — Per accertare l' esattezza della denunzia rispetto ai mobili che diano o possano dare una rendita, e rispetto al loro valore, nel caso contemplato dall' art. 22 del presente regolamento, i Ricevitori, quando non possano desumere le occorrenti notizie da pubblici documenti, si limiteranno ad assumere accurate informazioni locali.

CAPO IV.

Delle denunzie assentite o dissentite e dei relativi procedimenti.

Art. 40. — Il Ricevitore, fatto l'esame della denunzia, vi noterà se accetta le sue risultanze o se ne dissente.

Per le denunzie assentite, egli procederà alla immediata liquidazione della tassa e della pena pecuniaria incorsa che stenderà sul modulo.

Per quelle dissentite procederà ad una liquidazione a parte, accennandola sul modulo della denunzia.

Art. 41. — La liquidazione a parte, o suppletiva, accennata nell'articolo precedente, sarà compilata in doppio originale, uno da ritenersi presso l'uffizio del registro e l'altro da significarsi alla parte interessata come all'articolo susseguente.

Gli originali delle liquidazioni suppletive da ritenersi presso l'ufficio del registro saranno riuniti in volumi separati da quelli delle denunzie.

Art. 42 — Nella liquidazione suppletiva, dopo accennato il numero e riportate le altre indicazioni della denunzia dissentita, si indicherà primieramente, giusta il modulo, la rendita stata denunziata, e si aggiungeranno in seguito le rendite per oggetti che risultassero non denunziati, gli aumenti di rendite che risultassero inferiori al vero, e la proposta di liquidazione della tassa dovuta e delle pene pecuniarie che fossero incorse.

Tanto per le aggiunte, quanto per l'applicazione delle pene pecuniarie, il Ricevitore deve spiegare i motivi delle sue proposte.

La liquidazione sarà in ultimo datata e firmata dal Ricevitore e fatta da esso significare agli interessati per mezzo di usciere, messo o serviente comunale che farà relazione della eseguita significazione.

Art. 43. — Nel caso che il rappresentante del corpo o stabilimento di mano-morta presenti le sue contro osservazioni entro il termine di quindici giorni successivi a quello della significazione della liquidazione suppletiva, il Ricevitore procederà alla sua definitiva proposta di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene pecuniarie incorse, accennando i motivi per cui crede di aderire o non aderire alle contro osservazioni degli interessati.

Art. 44 — La stessa proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene incorse sarà dal Ricevitore distesa sull'originale della liquidazione rimasto nel suo uffizio, qualora entro il termine non venga presentata alcuna contro osservazione.

Art. 45. — I risultamenti numerici della proposta definitiva di liquidazione saranno in seguito notati sulla denunzia originale, e saranno quindi riportati sullo stato prescritto dall'art. 11 della legge, unitamente ai risultamenti delle liquidazioni per le denunzie consentite.

Art. 46. — Questo stato dovrà contenere in distinte colonne le seguenti indicazioni:

1. Il numero d'ordine applicato a ciascuna denunzia;
2. Il numero del volume nel quale fu inserita la denunzia;

3. Le indicazioni più precise circa la denominazione e la destinazione del corpo o stabilimento di mano-morta;

4. Se esso sia o no istituto di carità o di beneficenza posto sotto la sorveglianza governativa od amministrativa;

5. I comuni ove sono situati i beni appartenenti al corpo o stabilimento;

6. La rendita denunziata;

7. La rendita accertata dal Ricevitore nella sua proposta definitiva;

8. L'indicazione se la tassa da applicarsi sia in ragione di centesimi cinquanta ovvero di quattro lire per cento di rendita;

9. La tassa liquidata dal Ricevitore;

10. L'ammontare delle pene pecuniarie proposte dal Ricevitore;

11. E finalmente il totale complessivo delle tasse e pene pecuniarie risultanti dalle proposte definitive del Ricevitore.

Nella colonna destinata per le osservazioni s'indicherà, mediante le iniziali *C* o *D*, se in risultato vi sia consenso o dissenso tra il rappresentante del corpo di mano-morta ed il Ricevitore delle tasse e pene pecuniarie state da quest'ultimo definitivamente proposte.

In fine dello stato e prima della data e firma il Ricevitore riassumerà conforme al modulo le sue proposte definitive.

Art. 47. — Lo stato così compilato verrà dal Ricevitore trasmesso al Direttore da cui dipende, accompagnato dalle liquidazioni suppletive e dagli atti e documenti relativi alle denunzie non consentite.

CAPO V.

Diligenze e procedimenti amministrativi in caso di non fatta denunzia.

Art. 48. — Gli incumbenti prescritti dalla sezione VI del capo III del presente regolamento per accertare la esattezza delle denunzie state presentate saranno applicabili al caso di denunzia intieramente omessa, e si dovrà inoltre avvertire che in questo caso cesserà non solo per un anno la esenzione da tassa stabilita dall'art. 15 della legge per quei corpi e stabilimenti il cui totale asse patrimoniale non producesse una rendita imponibile eccedente le lire 300, ma si renderà inoltre applicabile la penalità della doppia tassa comminata dall'articolo 10 della legge medesima.

Art. 49. — Parimente nel modo segnato nel capo IV del presente regolamento e col mezzo delle liquidazioni suppletive ivi accennate si procederà in via amministrativa verso i rappresentanti ed amministratori dei corpi e stabilimenti di mano-morta pei quali non si fosse fatta denunzia.

Art. 50. — I risultamenti della liquidazione proposta definitivamente dal Ricevitore pei corpi o stabilimenti pei quali non è stata fatta denunzia saranno, come quelli delle liquidazioni sulle denunzie consentite o dissentite, compresi nello stato generale accennato nel precedente capo IV.

CAPO VI.

Decisione del Direttore in via amministrativa.

Art. 51. — Il Direttore, esaminato lo stato trasmessogli dal Ricevitore, le liquidazioni suppletive colle relative contro osservazioni e le proposte definitive del Ricevitore, unitamente a quelle denunzie che occorresse di farsi comunicare, ed all' uopo sentiti gl' interessati ed assunte maggiori informazioni, stabilisce definitivamente in via amministrativa l' ammontare delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo decreto, o parziali per ogni singolo caso.

Art. 52. — Il Direttore farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato, che formano l' elenco accennato dall'art. 15 della legge:

1. La rendita imponibile da esso stabilita;
2. La misura della tassa che avrà riconosciuta applicabile;
3. L' ammontare della tassa dovuta;
4. Le pene pecuniarie incorse;
5. La somma complessiva imposta a ciascun corpo o stabilimento.

Art. 53. — In calce dell' elenco il Direttore stenderà apposito decreto conforme al modulo che, datato e firmato, sarà quindi restituito al Ricevitore unitamente a tutte le altre carte state comunicate.

CAPO VII.

Della riscossione delle tasse e pene pecuniarie.

Art. 54. — Colla scorta dell' elenco trasmessogli dal Direttore il Ricevitore inscriverà per ciascun articolo di credito per tassa o pene pecuniarie altrettanti articoli sopra apposito registro o campione.

Ogni articolo del campione dovrà contenere, oltre il numero progressivo, le seguenti indicazioni:

1. La denominazione del corpo o stabilimento di mano-morta;
2. Il cognome, nome, paternità, professione e domicilio dell' amministratore o rappresentante del corpo o stabilimento;
3. La somma in tutte lettere dovuta annualmente dal corpo morale;
4. La data ed il numero della denunzia o della liquidazione suppletiva;
5. La rendita annua imponibile;
6. La data del decreto del Direttore o della definitiva sentenza emanata dal tribunale competente;
7. La misura della tassa dichiarata applicabile;
8. La scadenza delle rispettive rate di pagamento e la somma dovuta per ciascuna rata.

Quando siano dovuti arretrati di tassa s'indicherà in seguito in tutte lettere il complessivo loro ammontare, e si accenerà a quali rate si riferiscano e la data del decreto che ne approvò la liquidazione, quando questo sia distinto dal decreto che avrà stabilita l' imposta annuale.

Sarà pure indicato separatamente e in tutte lettere l' ammontare delle pene pecuniarie incorse, la causale della loro applicazione, ed il relativo decreto del Direttore.

La somma annua dovuta, quella per arretrati e l' ammontare delle pene pecuniarie saranno poi indicate in cifra nelle apposite colonne del campione.

Art. 55. — I termini semestrali stabiliti dell' art. 13 della legge pel pagamento della tassa annuale scadono ai 30 giugno ed ai 31 dicembre di ciascun anno.

Il prorata di tassa dovuta dal giorno dell'attivazione della legge a tutto dicembre 1862 sarà riscosso in una sola rata dopo il 31 dicembre 1862.

Art. 56. — Scaduti i termini accennati nel precedente articolo, il Ricevitore rilascierà avviso per il pagamento delle somme maturate, e ne promuoverà all' uopo l' esazione in via ingiunzionale colle norme che sono stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

Art. 57. — Per notare l' esazione delle tasse e somme pagate, e per rilasciare l' occorrente dichiarazione di ricevuta a chi ne avrà fatto il pagamento, il Ricevitore dovrà servirsi di un apposito registro a madre e figlia, giusta il modulo che sarà stabilito.

La fatta esazione sarà altresì notata coll' imputazione delle somme pagate nelle apposite colonne del campione.

In caso di rimborso di spese di compulsione o di lite ne sarà data quitanza a tergo della ricevuta figlia.

CAPO VIII.

Dei reclami in via contenziosa.

Art. 58. — Gli amministratori dei corpi morali contemplati dalla legge potranno reclamare in via contenziosa contro le decisioni del Direttore nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l' obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie decretate dal Direttore in via amministrativa, eccettuato solo il caso che si tratti di supplemento di tassa.

CAPO IX.

Delle variazioni nel patrimonio tassabile e nella rendita imponibile e degli aumenti da stabilirsi d' ufficio.

Art. 59. — Le variazioni accennate dall'articolo 9 della legge tanto nella rendita imponibile, quanto nel patrimonio soggetto a tassa, dovranno essere denunziate nella forma stabilita del capo III del presente regolamento alle epoche da detto articolo indicate.

La durata del primo triennio per le variazioni nella rendita imponibile s'intenderà limitata a tutto dicembre 1864.

Art. 60. — Per i corpi o stabilimenti che non possono nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intenderà avvenuta nell'anno, nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto, senza pregiudizio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Art. 61. — Gli aumenti da stabilirsi d'ufficio tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticate dai Ricevitori, o dietro le verifiche eseguite dagli Ispettori e Sotto-Ispettori, saranno accertati col mezzo di liquidazioni suppletive nelle forme stabilite dal presente regolamento, e sarà promossa la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie colle norme segnate dai precedenti capi VII ed VIII.

Art. 62. — I Ricevitori del registro man mano che attenderanno alla registrazione degli atti e contratti, delle sentenze e delle denunzie di trasmissioni per causa di morte, dovranno inscrivere sopra apposito cartolaro tutte le notizie concernenti l'asse patrimoniale dei corpi morali e la loro rendita imponibile, non che l'esistenza di corpi morali che non avessero fatto la prescritta denunzia, e l'erezione di corpi morali di nuova creazione.

Quando il corpo morale cui la notizia concerne avesse la sua sede principale nel distretto di altro uffizio del registro, il Ricevitore dovrà rinviare la notizia all'uffizio nel cui distretto il corpo morale ha la sua sede principale, a meno che si trattasse di variazioni sopra una parte del patrimonio tassabile o della rendita imponibile che in ragione della situazione dei beni fosse stata denunziata al proprio uffizio.

Art. 63. — Le variazioni avvenute tanto nel patrimonio tassabile quanto nella rendita imponibile dopo intervenuta la decisione del Direttore, saranno sommariamente annotate con particolare numero progressivo in margine del relativo articolo del campione, nella colonna a ciò destinata, e saranno pure indicate con riferimento al numero particolare di ciascuna variazione in tutte lettere, in calce dell'articolo, e quindi in cifra nelle apposite colonne, l'intiera nuova tassa annuale, gli arretrati e le pene pecuniarie che fossero stabilite dietro l'avvenuta variazione.

Visto d'ordine di S. M
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N. 966.

REGIO DECRETO

21 settembre 1862,

che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sul bollo delle carte da giuoco.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 settembre 1862 concernente la tassa sulle carte da giuoco;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, visto d'ordine Nostro del Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto munito dal sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 21 *settembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco.

Art. 1. — La riscossione della tassa sulle carte da giuoco e la apposizione del relativo bollo saranno eseguite dagli Uffici del bollo straordinario, o da quegli altri Uffici di ~~esazione di imposte~~ che fossero designati con Decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 2. — La forma dei bolli da imprimersi pel pagamento della tassa è stabilita ai numeri 1 e 2 della tabella annessa al presente e vidimata dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. — La tassa sulle carte da giuoco dovrà essere pagata dal fabbricatore, ed il bollo sarà applicato immediatamente dopo che le carte sieno state impresse e prima che siano state separate le une dalle altre.

A questo scopo i fabbricatori dovranno presentare all'Ufficio incaricato della bollatura, i fogli intieri sopra i quali sono stampate tutte le carte tanto a punti quanto a figure che compongono ciascun mazzo, accompagnati da una nota da rimanere all'Ufficio, la quale indichi la data della presentazione ed il numero dei fogli presentati, e sia sottoscritta dal fabbricante.

Il bollo sarà applicato sulla carta compresa nel foglio che sarà destinato a riceverlo.

Art. 4. — La carta destinata alla apposizione del bollo porterà impresso a norma dell'art. 2 della legge, il nome e cognome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica, e dovrà avere uno spazio in bianco bastevole per ricevere la impronta del bollo.

Questa carta verrà designata per ciascuna specie di giuoco in uso nelle varie Provincie del Regno, con Decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 5. — Non si potrà apporre il bollo a carte fabbricate nello Stato se non vi si trovi impressa l'indicazione del nome del fabbricante e del luogo della fabbrica.

Art. 6. — Le carte a punti ed a figure che devono comporre un mazzo di carte da giuoco non potranno staccarsi le une dalle altre, nè riunirsi in mazzi, nè impacchettarsi senza che prima sia stata pagata la tassa ed applicato il bollo prescritto.

Si riterranno in contravvenzione le carte da giuoco che senza essere state assoggettate al bollo nei modi accennati nel precedente art. 3, si trovassero anche presso le fabbriche separate fra di loro o riunite in mazzi.

Art. 7. — Nei pacchi chiusi o suggellati di mazzi di carte da giuoco, la carta portante la impronta del bollo dovrà essere la prima, e l'involto dovrà avere un vano, per cui si possa vedere il bollo senza che occorra sciogliere o rompere lo involto.

I mazzi chiusi che non soddisfacessero a questa condizione, saranno considerati come non bollati.

Art. 8. — Le carte da giuoco destinate all'estero dovranno essere assoggettate al bollo N. 3 della tabella annessa al presente regolamento nei modi prescritti dall'art. 3 del regolamento medesimo.

La domanda per la bollatura di carte destinate all'estero dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la indicazione del nome e del cognome del fabbricatore richiedente, del numero delle carte da bollarsi, dell'Ufficio presso cui deve applicarsi il bollo, e dovrà contenere la data e la sottoscrizione del fabbricante o di un suo mandatario.

Art. 9. — Entro il termine di un mese dalla eseguita bollatura gratuita di carte destinate all'estero, i fabbricatori che la richiesero dovranno giustificare all'Ufficio del bollo, mediante un certificato rilasciato da un Ufficio doganale di confine, che le carte bollate furono effettivamente esportate dallo Stato.

Il certificato conterrà la indicazione del nome e cognome del fabbrica-

tore, del luògo della fabbricazione, del numero del mazzi che si esportano dallo Stato e la data della seguita esportazione.

Il certificato sarà rilasciato all'Ufficio doganale di confine senza spese, dopo verificato il numero delle carte da esportarsi.

Art. 10. — Non presentandosi all'Ufficio del bollo il certificato, di cui al precedente art. 9, entro il termine di un mese, il Ricevitore promuoverà gli atti necessari per la esazione della tassa di bollo dovuta sulle carte state presentate per la bollatura per l'estero.

Saranno però sempre considerate in contravvenzione le carte che portassero impresso il bollo per l'estero e che venissero vendute od usate nello Stato.

Art. 11. — Le carte da giuoco fabbricate all'estero, che si volessero importare nello Stato, saranno presentate alla Dogana di confine di primo ordine, o della prima o seconda classe del secondo ordine, la quale sarà più vicina al luogo della introduzione.

All'atto della presentazione si dovrà dichiarare l'Ufficio del bollo al quale le carte saranno consegnate pel pagamento della tassa.

La dogana accompagnerà le carte con bolletta di cauzione all'Ufficio del bollo designato dal presentatore, osservate le prescrizioni del regolamento doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 12. — L'Ufficio del bollo, al quale saranno presentate le carte di estera provenienza, dopo di aver riconosciuto che le quantità delle carte corrispondono all'indicazione della bolletta doganale, e dopo aver applicato il bollo e riscossa la tassa, consegnerà al richiedente un certificato di scarico in conformità al numero dei mazzi di carte riconosciuti.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana che emise la bolletta di cauzione dà diritto alla restituzione del deposito od allo scioglimento della cauzione di conformità alle risultanze del certificato emesso.

La cauzione sarà svincolata dalla dogana che l'avrà accettata.

Art. 13. — Saranno pure applicabili le disposizioni del regolamento doganale alle carte da giuoco importate nello Stato pel loro transito ad altro Stato estero.

Art. 14. — Per l'applicazione del bollo e per la registrazione delle riscossioni delle tasse pagate saranno osservate dai Ricevitori le norme stabilite dall'art. 13 del Reale Decreto 4 maggio 1862, concernenti l'applicazione del bollo straordinario:

Però sarà tenuto un bollettario distinto per la registrazione delle riscossioni delle tasse pagate sulle carte da giuoco.

Su questo bollettario saranno altresì notati i bolli gratuiti stati impressi sulle carte bollate per l'estero, e a suo tempo sarà contrapposta a ciascuna partita l'indicazione del certificato rilasciato dall'Ufficio doganale a norma del precedente art. 9.

Art. 15. — Chiunque intende di fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà al principio di ciascun anno farne la dichiarazione per iscritto alla Direzione demaniale da cui dipende il luogo nel quale sarà esercitata la fabbricazione o la vendita.

Questa dichiarazione conterrà il cognome e nome del fabbricatore o venditore e la località del rispettivo esercizio.

La Direzione demaniale rilascierà l' attestato della fatta dichiarazione nella forma prescritta dall'art. 6 della legge.

Art. 16. — Gli Uffici incaricati della esazione delle tasse sulle carte da giuoco e gli altri funzionari di finanza, avranno facoltà di visitare i magazzini delle fabbriche e dei venditori delle carte da giuoco, previa autorizzazione della Direzione demaniale da cui dipendono.

Le Direzioni demaniali dovranno d'ordinario far eseguire queste visite due volte l'anno, e per straordinario qualora sorgesse dubbio di commessa contravvenzione.

Art. 17. — Scoprendosi una contravvenzione alla legge, se ne redigerà processo verbale, in cui sarà da indicarsi il nome ed il cognome del funzionario scopritore e del contravventore, il numero dei mazzi di carte mancanti del bollo prescritto, il luogo e la data della scoperta contravvenzione, e l'ammontare della tassa defraudata e delle pene pecuniarie incorse.

Il verbale sarà sottoscritto dal funzionario e dal contravventore, e in caso che questo si rifiuti di sottoscriverlo, da due testimoni.

Art 18. — Al processo verbale saranno unite le carte scoperte in contravvenzione alla legge.

Potranno però le parti ritirarle depositando contemporaneamente all' Ufficio competente, a norma dell' art. 1. del presente regolamento, l' ammontare delle tasse di bollo ed il *maximum* delle pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dall' Autorità giudiziaria la decisione relativa.

In questo caso si farà constare nel verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si segneranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal verbale.

Art. 19. — Non sarà redatto processo verbale, se il contravventore si prestasse a far sottoporre a tassa le carte in contravvenzione, ed a pagare il *maximum* della pena pecuniaria incorsa.

Art. 20. — Ogni verbale di contravvenzione dovrà essere trasmesso alla Direzione demaniale alla quale spetta di instare perchè sia iniziato l' opportuno procedimento.

Però anchè dopo cominciato il procedimento, saranno ammessi i contravventori al pagamento della tassa e del *maximum* della pena pecuniaria incorsa In questo caso esibendosi al Pubblico Ministero la prova dell' eseguito pagamento non si farà più luogo a proseguire il procedimento.

Art. 21. — Le carte da giuoco state sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori, le quali dopo sei mesi dalla pubblicazione della nuova legge, esistessero ancora presso i fabbricatori, i venditori o gli esercenti indicati all'art. 7 della legge, dovranno essere sottoposte alla nuova tassa ed all' applicazione del nuovo bollo.

Il bollo sarà applicato sopra quella carta che sarà più conveniente a scelta del Ricevitore, sentito il contribuente.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

N. 3144.

REGIO DECRETO

8 agosto 1866

col quale è stabilito l'orario in cui gli Uffizi delle Ipoteche debbono rimanere aperti al pubblico.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2066 e 2070 del Codice civile;

Occorrendo determinare le ore, nelle quali gli Uffizi delle Ipoteche debbano essere aperti al pubblico;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Finanze, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli Uffizi delle Ipoteche debbono rimanere aperti al pubblico, senza interruzione, dalle ore nove antimeridiane alle quattro pomeridiane nei giorni feriali, e dalle ore nove antimeridiane al mezzodì nei giorni festivi.

Art. 2. — L'orario stabilito coll'articolo precedente deve essere affisso alla porta d'ingresso dell'uffizio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 Agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.
Borgatti.

N. 4650.

REGIO DECRETO

15 Ottobre 1868,

che provvede all' esecuzione della Legge 19 *luglio* 1868 *relativa alle tasse di registro, bollo, società.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 19 luglio 1868, N. 4480, portante modificazioni a quelle sulle tasse di registro, bollo, società e manomorta;

Udito il parere del Consiglio di Stato, e conformemente a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Per la registrazione delle sentenze, decreti e provvedimenti posteriori ai 31 dicembre 1868, che secondo il decreto legislativo del 14 luglio 1866, N. 3121, sarebbero designati come registrabili sulle copie, e che per effetto dell' art. 4 della legge 19 luglio 1868, N. 4480, devono invece registrarsi sugli originali, saranno applicate le norme stabilite da detto decreto e dall' altro del 18 agosto 1866, N. 3186, per le sentenze, decreti e provvedimenti che già dovevano essere sottoposti a registrazione formale sugli originali.

Quanto ai decreti e provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, l' originale del decreto e provvedimento presentato per la registrazione, dovrà essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza omologata, che, eseguita la formalità, verrà restituita unitamente all' originale a chi l' ha prodotta.

Art. 2. — La carta bollata da usarsi per gli effetti della facoltà accordata dall' ultimo alinea dell' art. 5 della legge succitata, sarà del valore di lire 1 se l' atto d' usciere concerne la competenza dei pretori, e di lire 2 se quella degli altri tribunali o delle Corti.

Qualora l' atto da notificarsi sia stato scritto in carta bollata di valore doppio di quello prescritto per l' atto medesimo l' atto d' usciere potrà essere fatto sullo stesso foglio, senza che sia dovuta tassa ulteriore.

In tutti gli altri casi l' atto d' usciere, per essere esente dalla tassa di registro, dovrà esser fatto in foglio bollato separato.

Art. 3. — I cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi degli atti e delle produzioni depositati nelle cancellerie per ottenere provvedimenti dell' autorità giudiziaria, sia nella materia

contenziosa, civile e commerciale, sia in quella di volontaria giurisdizione, senza aver prima completati, in quanto occorra, i volumi stessi, a termini del Codice di procedura civile, e quindi comunicati al ricevitore del registro del distretto, che ne darà ricevuta.

Il ricevitore verificherà se per ciascuno degli atti e produzioni comunicati furono osservate le disposizioni delle leggi di bollo e registro, rilevando nelle forme ordinarie le irregolarità accertate, e, vidimato ciascun volume a' piedi dell' ultimo atto, li restituirà alla cancelleria entro 24 ore dall' avuta consegna, ritirando la ricevuta spedita al cancelliere, o analoga dichiarazione del medesimo.

Art. 4. — Nei casi d' urgenza potrà l' autorità giudiziaria autorizzare il cancelliere alla restituzione dei volumi degli atti e produzioni prima che siano comunicati all' ufficio del registro, purchè gli interessati presentino alla cancelleria, per essere dalla medesima trasmesso al ricevitore, un elenco degli atti e delle produzioni contenute in ciascun volume, coll' indicazione della loro natura e della registrazione a cui siano stati sottoposti, e si obblighino di presentare gli atti all' uffizio di registro del distretto nel termine che sarà fissato dall' autorità giudiziaria nell' atto di apporre il *visto* all' elenco.

Art. 5. — Gli archivisti e depositari d' atti e documenti, dei quali siano autorizzati a rilasciare copie o estratti, faranno menzione nei registri, in cui per regolamento debbono annotare la spedizione delle copie, della fatta apposizione della marca alle dichiarazioni di conformità, o autenticazioni delle copie o estratti rilasciati.

Art. 6. — La marca di registrazione per le dichiarazioni di conformità delle copie o estratti, e per le autenticazioni delle scritture private, di che all'art. 11, lettera *G*, della ricordata legge, dovrà essere apposta prima che sia scritto l'atto della dichiarazione di conformità o della autenticazione, e per modo che la marca rimanga in mezzo all' atto medesimo, e vi passino sopra due linee almeno della scrittura.

Art. 7. — Per l' eseguimento delle disposizioni contenute nell' art. 11, lettera *N*, della stessa legge, si osserveranno le seguenti norme:

Tutte le sentenze, e decreti provvedimenti designati nella parte terza della tariffa annessa al decreto legislativo del 14 luglio 1866, N. 3121, dovranno essere registrati sull' originale col pagamento delle tasse rispettivamente prescritte.

Dovranno inoltre registrarsi, col pagamento delle tasse stabilite dell'articolo 129 della tariffa:

1. Le copie di tutte le sentenze in materia civile e commerciale;

2. Le copie dei provvedimenti e decreti che siano emanati in materia non contenziosa, e i cui originali siano soggetti a registrazione;

3. Le copie di tutti gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari, o compiuti col loro intervento nella materia civile e commerciale, quando non facciano parte dei procedimenti contenziosi, ed anche nel caso che questi atti non fossero per loro natura soggetti a registrazione sull' originale.

Dovranno infine registrarsi, col pagamento della tassa di 4 lire, le copie dei provvedimenti delle Corti di cassazione.

Art. 8. — Nei depositi di titoli di rendita per essere notati di vincolo o d'ipoteca, mediante semplice dichiarazione sui registri del debito pubblico, di che nell'art. 45 della tabella annessa alla legge del 26 luglio 1868, N. 4520, le tasse di registro stabilite dagli art. 51, 53 e 54 della tariffa unita al decreto del 14 luglio 1866, N. 3121, saranno percette sulla domanda da presentarsi all'Amministrazione del debito pubblico.

La registrazione della domanda medesima sarà fatta all'ufficio di registro nel cui distretto ha sede l'ufficio del debito pubblico, o la prefettura o sottoprefettura a cui la domanda viene presentata.

Art. 9. — Le copie di atti che devono essere consegnate agli uffizi di registro in eseguimento dell'art. 14 della legge, saranno scritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, raschiature o ritocchi.

Queste copie munite dai ricevitori dell'annotazione della seguita registrazione, saranno dai medesimi riunite in volumi distinti per ciascuna delle tre specie di atti pubblici, atti privati con autenticazione delle firme, e atti privati senza autenticazione.

Ogni volume, numerato progressivamente per ciascuna delle tre serie, sarà cartolato e chiuso, con dichiarazione firmata dal ricevitore, e indicante il numero dei fogli e degli atti contenuti nel volume.

Ogni volume non potrà contenere più di 600 foglietti e sarà inoltre munito di un indice cronologico che porti la indicazione della data e natura di ciascun atto, il nome e cognome delle parti.

Quanto alle norme per la trasmissione dei volumi agli archivi destinati alla conservazione degli atti, verrà provveduto con disposizione ministeriale.

Art. 10. — Per accertare il prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, sarà tenuta, quanto ai biglietti d'ingresso, una cassetta a due differenti serrature, le cui chiavi saranno custodite, una dall'ufficiale di sicurezza pubblica incaricato della sorveglianza del teatro o luogo di trattenimento, e l'altra dal concessionario della licenza.

La cassetta dovrà avere sulla parte superiore un'apertura per la quale possano introdurvisi i biglietti, nè possono essere estratti senza aprire le due serrature.

Ove l'ingresso allo spettacolo abbia luogo per mezzo di biglietti, questi dovranno di mano in mano essere immessi nella cassetta; ed ove per l'ingresso non si faccia distribuzione di biglietti, s'immetterà volta per volta nella cassetta il prezzo riscosso.

Non dovranno essere immessi nella cassetta i biglietti distinti da quelli per l'ingresso, che si rilasciassero per le sedie, palchi, posti distinti e simili. Questi biglietti però dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, vidimato e numerato per ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Un registro a madre e figlia, parimenti vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, dovrà essere tenuto per la riscossione del prezzo degli abbonamenti.

Art. 11. — Quando per straordinaria accorrenza di spettatori occor-

resse di ritirare dalla cassetta una parte dei biglietti immessi, questo ritiramento dovrà essere fatto in presenza dell' ufficiale di sicurezza pubblica.

Art. 12. — In ciascun giorno in cui abbia luogo lo spettacolo, e prima che questo sia terminato si dovrà procedere, alla presenza dell' uffiziale di pubblica sicurezza, alla ricognizione dei biglietti e del danaro esistente nella cassetta, ed allo spoglio dei registri a madre e figlia, indicati nel precedente art. 10.

Per i teatri principali, e nei casi di affluenza straordinaria di spettatori, le autorità di pubblica sicurezza potranno richiedere alla direzione del demanio e delle tasse locale il sussidio di un impiegato finanziario per coadiuvare le autorità medesime nell' eseguimento delle operazioni di accertamento e di riscontro, indicate nel presente articolo.

I risultati di queste ricognizioni, tenuto conto delle quantità di biglietti ritirati dalla cassetta prima dell' accertamento, giusta il precedente art. 11, saranno riportati in un prospetto in tre esemplari, giusta il modello *A* annesso al presente decreto. Uno degli esemplari sarà ritenuto dal concessionario della licenza, gli altri due saranno ritirati dall'agente di sicurezza pubblica, il quale nel giorno successivo trasmetterà un doppio del prospetto all' uffizio del registro del distretto, od a quello del bollo straordinario, se esiste nel distretto medesimo.

L' impresario, appaltatore, o altro concessionario della licenza, nel giorno successivo all' accertamento, e in base ai risultati del suindicato prospetto, pagherà all' ufficio del registro o del bollo locale la tassa in ragione del 10 per cento, coll' aumento del decimo per la sovr' imposta di guerra, sui prodotti come sovra accertati, ed ove sul luogo non esista alcuno dei detti uffizi, la tassa verrà corrisposta per mezzo di un vaglia postale, da intestarsi al ricevitore del bollo o registro del distretto

La quietanza del ricevitore per la integrale tassa dovuta, ovvero il corrispondente vaglia postale insieme al doppio del prospetto ritenuto dall' impresario, dovrà nello stesso giorno essere presentato all' autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, in segno della eseguita presentazione, apporrà il *visto* sulla quietanza o sullo *scontrino* del vaglia

Il vaglia postale, unitamente al doppio del prospetto, sarà dall' autorità di pubblica sicurezza trasmesso sollecitamente al ricevitore competente, che ritenuto il vaglia, dovrà rimandare il prospetto accompagnato dalla quietanza della tassa, per essere restituito all' impresario, appaltatore o concessionario della licenza.

Art 13 — Quando non siano state date nel modo soprapprescritto le giustificazioni del pagamento della tassa, o quando il corso delle rappresentazioni non debba continuare nei giorni successivi, l' autorità di pubblica sicurezza, nel procedere all' accertamento del prodotto della giornata, giusta il precedente art. 12 sarà in obbligo di eseguire sul prodotto accertato il prelievo di tutte le somme dovute per tassa, trasmettendolo all' ufficio di registro o del bollo straordinario, direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Nel giorno in cui si chiude il corso delle rappresentazioni, l' ufficiale

di sicurezza pubblica, procedendo all'accertamento dei prodotti di quel giorno, dovrà, colla scorta delle note e dei registri degli abbonati, confrontare se tutti abbiano corrisposto il prezzo convenuto, e se di tutte le riscossioni fu tenuto conto nei prospetti anteriori di accertamento.

Ove appariscano crediti il loro ammontare sarà aggiunto all'ultimo prospetto, e la tassa sarà corrisposta in ragione anche di tali crediti, a meno che il concessionario giustifichi che i crediti siano assolutamente inesigibili.

La stessa aggiunta all'ultimo prospetto sarà fatta per le riscossioni di cui non si fosse tenuto conto nei prospetti precedenti.

Art. 14. — Le autorità di pubblica sicurezza, anche per mezzo dei loro agenti subalterni, dovranno esercitare la più attenta sorveglianza sulla regolare immissione nella cassetta dei biglietti o prezzi d'ingresso, sull'esatta iscrizione nei registri a madre e figlia delle riscossioni per abbonamenti di ogni specie dei prezzi dei palchi, sedie, posti distinti e simili, di che nel penultimo capoverso dell'art. 10 del presente decreto, e in genere sull'esatto adempimento di tutte le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

In caso di contravvenzione alle disposizioni anzidette, l'autorità di pubblica sicurezza inviterà il concessionario a ripararvi immediatamente, e ove questi non si presti, promuoverà la revoca della licenza.

Art. 15. — Non avrà luogo l'eseguimento delle operazioni di che nei precedenti art. 10, 11, 12, 13 e 14, qualora, determinato presuntivamente il prodotto lordo del teatro o luogo di trattenimento per tutto il corso delle rappresentazioni, pel quale fu accordata la licenza, l'impresario, appaltatore o concessionario si obblighi al pagamento anche in rate, della somma corrispondente all'11 per 100 del prodotto medesimo, e presti cauzione.

Art. 16. — Il prodotto presuntivo di che all'articolo precedente, sarà determinato nella metà del provento lordo di cui è suscettibile il teatro o luogo di trattenimento, in ragione della sua capacità e del prezzi di ogni categoria soggetti a tassa.

Art. 17. — Le liquidazioni della tassa nei modi indicati nel precedente art. 15, saranno fatte tra il concessionario e il ricevitore competente alla riscossione, in concorso e coll'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Si farà uso per tali liquidazioni di apposite stampiglie distribuite a cura dell'amministrazione demaniale.

Art. 18. — Le istituzioni di credito, i corpi amministrati e i privati, che nel corso dell'anno 1868 abbiano tenuto in circolazione biglietti, buoni, o altri titoli, di che nell'art. 24 della legge, e semprechè questa circolazione continui dopo il 1. gennaio 1869, dovranno, entro tre mesi dall'attivazione della legge stessa, denonziare all'uffizio del bollo straordinario o del registro del rispettivo distretto, il numero e valore dei biglietti o titoli tenuti in circolazione entro l'anno 1868, presentando i rendiconti periodici pubblicati nel corso dell'anno, e in mancanza di questi, una dichiarazione da cui risultino le cifre della circolazione che ha avuto luogo al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Nel caso in cui la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell' anno, la denuncia da farsi come sopra indicherà, in base alla circolazione effettiva, l' ammontare presunto della circolazione media dell' anno intiero.

La stessa denunzia, corredata dai rendiconti e delle dichiarazioni avanti accennate, dovrà esser fatta entro i primi tre mesi di ciascuno degli anni avvenire, dalle istituzioni di credito, corpi amministrati o privati che negli anni medesimi continuino ad avere biglietti in circolazione.

Le istituzioni di credito, i corpi amministrati ed i privati che incominciassero le loro operazioni di emissione di biglietti di circolazione entro l' anno 1869 o negli anni successivi, faranno come sopra la denuncia della circolazione presuntiva entro 30 giorni da quello in cui hanno dato principio alle loro operazioni.

Art. 19. — Ove la circolazione abbia avuto luogo per tutto l' anno anteriore, la media sulla quale deve essere liquidata la tassa, di che nell' art. 24 della legge, sarà stabilita sommando rispettivamente le cifre indicate in ciascun rendiconto periodico, o dichiarate per ciascun trimestre, e dividendo il totale ottenuto pel numero dei rendiconti o dei trimestri.

Qualora la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell' anno anteriore, la tassa dovuta per l' anno immediatamente successivo sarà liquidata sull' ammontare della circolazione presuntiva, stato dichiarato per tutto l' anno anteriore.

Ove si tratti di liquidare la tassa per l' anno medesimo in cui fu dato principio alla circolazione, essa sarà determinata sull' ammontare della circolazione presunta, stato dichiarato, e verrà percetta in ragione dell' intiero anno o di un solo semestre, secondo che la circolazione abbia cominciato nel primo ovvero nel secondo semestre dello stesso anno.

Art. 20. — Nei casi in cui un istituto, un corpo amministrato o un privato cessi intieramente dal tenere biglietti in circolazione, la tassa sarà liquidata sulla circolazione media presunta o effettiva, secondo i casi, e verrà riscossa per un semestre o per l' anno intiero, secondochè la cessazione ha avuto luogo nel primo o nel secondo semestre dell' anno medesimo.

Art. 21. — Le denunzie, di che nell' art. 33 della legge, dovranno essere fatte secondo il modello *B* annesso al presente.

Art. 22. — Le casse di risparmio, le società e gli istituti che fanno operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di titoli, merci o valori, dovranno, entro i primi 10 giorni del mese di luglio 1869, e successivamente nei primi 10 giorni del gennaio e del luglio di ciascuno degli anni avvenire, presentare all' ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto in cui hanno la loro sede principale, la denunzia delle operazioni fatte nel semestre antecedente, giusta il modello *C* annesso al presente decreto.

Nelle denunzie dei Monti di Pietà non dovranno essere dichiarate le operazioni di anticipazioni e sovvenzione per somme inferiori a lire 300.

Il ricevitore del registro, constatata la regolarità della denunzia, e pro-

ceduto ove è d' uopo agli opportuni riscontri coi registri e documenti tenuti dagli istituti suindicati, liquiderà la tassa, determinando la somma imponibile col riunire all'importare effettivo dichiarato o accertato delle operazioni della durata di sei mesi o meno, quello raddoppiato a norma di legge delle operazioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi.

Per il ritardo n l'omissione di denunzia, per le denunzie infedeli, e per il ritardo di pagamento della tassa, si applicheranno a carico delle casse di risparmio, società e istituti le pene pecuniarie stabilite dall' art. 34 della legge.

Saranno egualmente applicate le disposizioni dei successivi art. 35 e 36 di detta legge per la prescrizione e la esazione coattiva della tassa e delle pene pecuniarie relative, non che per la decisione delle controversie che possano insorgere sulle medesime.

Art. 23. — La disposizione dell' art. 43 della legge non ha effetto che per le antiche provincie, per quelle parmensi, delle Marche e dell' Umbria, e per gli atti stipulati dal 1. ottobre 1866 al 31 dicembre 1868.

Per la presentazione delle copie ivi prescritte, è assegnato il termine di due anni dall' attivazione della legge.

Queste copie, fatte in carta libera e munite di autenticazione notariale, verranno presentate all' uffizio del registro che ha eseguita la registrazione dell' atto, e dal medesimo saranno conservate e riunite in volumi distinti, giusta le prescrizioni contenute nell' articolo 9 del presente decreto.

Sarà provveduto con disposizione ministeriale per l'invio, in quanto occorra, dei volumi anzidetti ai pubblici archivi.

Art. 24. — Quando saranno esaurite le marche di registrazione ora in uso, verranno emesse nuove marche della dimensione dei francobolli postali, le quali porteranno la leggenda *Marca di registrazione*, e in lettere e in cifre la indicazione del prezzo rispettivo.

Le marche da centesimi 50 saranno di colore *bruno d' Italia*; quelle da L. 1 di colore *bruno cupo d' Italia*; e quella da L. 2 di colore *verde cupo*.

Le marche da L. 4 saranno di colore *violetto chiaro*, e potrà supplirsi alla mancanza delle medesime applicando due marche da L. 2.

Art. 25. — Le marche da adoperarsi per i certificati e le dichiarazioni di conformità o autenticazione di copie e di firme, di che alla lettera *G* dell' art. 11 della legge, verranno emesse il 1. gennaio 1869. Queste marche saranno eguali, e per la forma e per la dimensione, a quelle da centesimi 50 e da L. 1, e saranno stampate in colore *verde olivo chiaro* quelle da centesimi 50, e in colore *turchino chiaro* quelle da L. 1.

La vendita delle marche indicate in questo articolo, sarà fatta dagli uffizi di registro per gli atti civili e dai distributori secondarii della carta bollata.

Per la vendita di queste marche sarà accordato ai distributori secondarii l'aggio di L. 1 . 50 per ogni cento lire.

Art. 26. — Le forme e i distintivi dei nuovi bolli da applicarsi tanto

all' ordinario, quanto allo straordinario, a' termini della legge, saranno eguali ai modelli pubblicati col Regio decreto 4 giugno 1864, N. 1800, e porteranno le indicazioni stabilite dagli art. 1 e seguenti del Regio decreto 18 agosto 1866, N. 3187.

Art. 27. — Il bollo a tassa fissa, a centesimi 25, da applicarsi all' ordinario, sarà di forma ottangolare.

Art. 28. — Il bollo pure a tassa fissa, a centesimi 5, da applicarsi alla carta filogranata, avrà la forma circolare. Saranno parimenti di forma circolare i bolli da applicarsi alla carta filogranata con le tasse graduali, stabilite per le cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio.

La stessa forma avrà il bollo allo straordinario da centesimi 1

Art. 29. — La marca da bollo a centesimi 1, e quelle colle tasse graduali per le cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio, avranno la dimensione dei francobolli postali, porteranno la leggenda *Marca da bollo* e la indicazione del prezzo rispettivo, e saranno stampate con i colori indicati nell' annessa tabella *D*.

Art. 30. — La tabella medesima determina i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, e l'ammontare dei diritti di bollo straordinario e di *visto* per bollo, aumentati della sovrimposta del decimo di guerra, in quanto vi sono soggetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 *Ottobre* 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

(*Seguono le Tabelle*).

Allegato A (art. 12 del Regio decreto 15 ottobre 1868, N. 4650).

PROVINCIA di

UFFIZIO del

a

TEATRO

in

Prospetto del prodotto lordo ottenuto dallo spettacolo rappresentato al Teatro nella città di nel 186

	Categoria	BIGLIETTI numero	BIGLIETTI Prezzo di ciascuna	Importare totale
Palchi	I. fila			
	II. fila			
	III. fila			
	IV. fila			
	V. fila			
Posti distinti e sedie	I. categoria			
	II. id.			
	III. id.			
Biglietti d'Ingresso	Platea			
	Loggie			
	Loggione			

Ammontare della riscossione giornaliera in conto o saldo di abbuonamenti ai palchi, posti distinti, sedie, e per ingresso alla platea, loggie, ecc. per tutta la stagione in . . . . L.

Totale dell'incasso . . . . . . »
Tassa ragguagliata al 10 per 100 . »
Decimo di guerra . . . . . . »

Totale . . . . »

A il 186

L'Impresario *L'Uffiziale di sicurezza pubblica*

Allegato B. (Art. 21 del R. decreto 15 ottobre 1868, N. 4650).

DENUNZIA delle cartelle, certificati ed altri titoli soggetti a tassa ai termini degli art. 28 *e* 33 *della legge* 19 *luglio* 1868 *N.* 4480.

Uffizio del (1)

N. dell'articolo iscritto al campione N. d'ordine delle dichiarazioni

(1) Società-Istituto-Stabilim. — Provincia o Comune.

(2) Rappresentante legale della Società.

(3) Per le Società e gli Istituti approvati con decr. R. sarà indicata la data e il numero del decreto e l'ammontare del capitale sociale.

Il sottoscritto (2) del (1) a (3)

dichiara che le cartelle, i certificati, le obbligazioni ed altri titoli emessi dal (1) tanto provvisorii quanto definitivi ammontano a L. come appare dal prospetto che segue:

N. d'ordine	DATA della Emissione	SPECIE dei titoli emessi	Se al portatore o nominativi	Valore nominale di ciascun titolo	N. dei titoli emes.	Valore effettivo secondo il corso legale medio dell'anno precedente	Importare totale

Il sottoscritto inoltre dichiara che i titoli descritti sotto i N. del prospetto che precede non hanno avuto corso legale nell'anno precedente alla loro emissione e che viene loro attribuito il valore rispettivamente indicato nella colonna 7 del prospetto stesso.

A il 186

Il (2)

Liquidazione della tassa.

La tassa annua dovuta sull'importare di . . L.
In ragione di L. 1 per mille ascende a . . . . »

Pene pecuniarie . . { } »

Totale Lire . . . »

A il 186

Il Ricevitore

Allegato C. (Art. 22 del R. decreto 15 ottobre 1868, N. 4650.

Denuncia delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori (*art.* 37 *della legge* 19 *luglio* 1868, *N.* 4480, *art.* *del R. decreto* 1868, *N.*)

Ufficio d (1)
a Semestre 186 a
N. dell' art. del campione N. d' ordine della denunzia

Il sottoscritto amministratore del (1) a stata approvata con decreto R. del N. dichiara che nel corso del semestre 186 la (1) stessa ha fatto N. operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori per la complessiva somma di L. come appare dal prospetto che segue:

(1) Cassa di risparmio, Società o Istituto.

(2) Indicare il periodo di tempo per il quale è stata fatta l' anticipazione - la sovvenzione - la proroga o la rinnovazione.

N. d' ordine	Durata delle operazioni (2)	Anticipazioni e sovvenzioni primitive		Rinnovazioni e proroghe		Totale generale	
		Numero	Ammontare complessivo	Numero	Ammontare complessivo	Numero	Somma
	Totale						

A il 186

L' Amministratore

Il ricevitore del ritenuto che lo ammontare complessivo delle operazioni soggette a tassa venne dichiarato in . . . . L.

Che le somme cui ammontano le operazioni descritte sotto i numeri del prospetto che precede debbono ai termini dell' art. 37 della legge succitata essere aumentate nella proporzione seguente:

N. d' ordine del prospetto	Ammontare	Durata delle operazioni	Aumento
Totale			

Stabilisce la somma totale imponibile in L.
Tassa sulla somma medesima in ragione di L. 1 per mille . . . . »

Pene pecuniarie . .

Totale dovuto . . . . L.
A il 186

Il Ricevitore

Allegato D (art. 30 e 31 del R. decreto 15 ottobre 1868, n. 4650)

PREZZI delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, ammontare dei diritti di bollo straordinario e di visto per bollo.

Specie di carta bollata e di marche da bollo	Prezzo del bollo	Aumento del decimo	Totale	INDICAZIONE dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa	COLORE con cui sono stampate le marche
Carta filogranata bollata all'ordinario per le cambiali ed altri effetti di commercio.	» 05	» »	» 05	Sino a L. 100	» »
	» 10	» »	» 10	id. 200	» »
	» 15	» 02	» 17	id. 300	» »
	» 30	» 03	» 33	id. 600	» »
	» 50	» 05	» 55	id. 1,000	» »
	1 »	» 10	1 10	id. 2,000	» »
	1 50	» 15	1 65	id. 3,000	» »
	2 »	» 20	2 20	id. 4,000	» »
	2 50	» 25	2 75	id. 5,000	» »
	3 »	» 30	3 30	id. 6,000	» »
	3 50	» 35	3 85	id. 7,000	» »
	4 »	» 40	4 40	id. 8,000	» »
	4 50	» 45	4 95	id. 9,000	» »
	5 »	» 50	5 50	id 10,000	» »
Carta filogranata bollata all'ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi.	» 05	» »	» 05	» »	» »
	» 10	» »	» 10	» »	» »
	» 25	» 03	» 28	» »	» »
	» 50	» 05	» 55	» »	» »
	1 »	» 10	1 10	» »	» »
	2 »	» 20	2 20	» »	» »
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio emessi nello Stato.	» 05	» »	» 05	Sino a L. 100	bruno cupo d'Italia
	» 10	» »	» 10	id. 200	» »
	» 15	» 02	» 17	id. 300	» »
	» 30	» 03	» 33	id. 600	» »
	» 50	» 05	» 55	id. 1,000	verde cupo
	1 »	» 10	1 10	id. 2,000	» »
	1 50	» 15	1 65	id. 3,000	» »
	2 »	» 20	2 20	id. 4,000	» »
	2 50	» 25	2 75	id. 5,000	» »
	3 »	» 30	3 30	id. 6,000	» »
	3 50	» 35	3 85	id. 7,000	marrone
	4 »	» 40	4 40	id. 8,000	» »
	4 50	» 45	4 95	id. 9,000	» »
	5 »	» 50	5 50	id. 10,000	» »

Segue **Allegato D.**

Specie di carta bollata e di marche da bollo	Prezzo del bollo	Aumento del decimo	Totale	INDICAZIONE dell' estremo limite dei valori soggetti a tassa	COLORE con cui sono stampate le marche
Marche per cambiali ed altri effetti di commercio creati e pagabili all' estero	» 03	» »	» 03	Sino a L. 100	bruno cupo d'Italia
	» 05	» »	» 05	id. 200	» »
	» 15	» 02	» 17	id. 600	» »
	» 25	» 03	» 28	id. 1,000	verde cupo
	» 50	» 05	» 55	id. 2,000	» »
	» 75	» 08	» 83	id. 3,000	bruno cupo d'Italia
	1 »	» 10	1 10	id. 4,000	verde cupo
	2 »	» 20	2 20	id 8,000	» »
	2 50	» 25	2 75	id. 10,000	» »
	5 »	» 50	5 50	id 20,000	» »
Marche in ragione della dimensione della carta nei casi previsti dall' articolo 9 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866, N. 3122, e dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1868, N. 4480.	» 01	» »	» 01	» »	turchino chiaro
	» 05	» »	» 05	» »	violetto chiaro
	» 10	» »	» 10	» »	» »
	» 50	» 05	» 55	» »	» »
	1 »	» 10	1 10	» »	» »
	2 »	» 20	2 20	» »	» »
	3 »	» 30	3 30	» »	» »
	4 »	» 40	4 40	» »	» »
Bolli allo straordinario	» 01	» »	» 01	» »	» »
	» 05	» »	» 05	» »	» »
	» 10	» »	» 10	» »	» »
	» 50	» 05	» 55	» »	» »

N. 6057.

REGIO DECRETO

25 novembre 1870.

col quale viene approvato il Regolamento per la esecuzione della legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'Allegato *M.* della legge 11 agosto 1870, N. 5784;
Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. — È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 11 agosto 1870 Allegato *M*, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 11 *agosto* 1870 *numero* 5784, *allegato* M.

Art. 1. — La legge 11 agosto 1870, N. 5784, nel suo allegato *M*, andrà in osservanza col 1. gennaio 1871.

Art. 2. — Le soprattasse aumentate ed estese ai termini dell'articolo 1. dell'allegato *M* saranno liquidate e riscosse secondo le norme attualmente in vigore per tali riscossioni; salvo ciò che nell'art. 11 del presente regolamento viene disposto eccezionalmente per le provincie della Venezia e di Mantova.

Art. 3. — La carta bollata di prezzo superiore a 10 centesimi, che

sarà posta in uso col 1. gennaio 1871, porterà impresse nel lato destro del bollo le lettere D. D. precedute e susseguite da fregi.

Lo stesso distintivo nel lato sinistro sarà portato dal bollo *allo straordinario* di cent. 50.

Sulle marche da bollo di prezzo superiore a 10 centesimi su quelle di registrazione, e sulle marche speciali per passaporti e legalizzazioni di atti, che dovranno essere usate dal 1. gennaio 1871, sarà stampato un quadrato composto di linee serpeggianti, e di colore rispettivamente diverso da quello delle marche.

Art. 4. — La carta bollata e le marche corrispondenti alle specie indicate nell'articolo precedente, che sono attualmente in corso, saranno ritirate.

A tale effetto i ricevitori del registro ed ogni altro distributore primario di carta bollata sono autorizzati sino a tutto febbraio 1871 a cambiare la carta bollata e le marche suddette con altra carta e marche munite dei nuovi distintivi.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazioni di sorta o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto per effetto dell'aumentata sovrimposta.

Potranno essere cambiate anche le marche annullate d'ufficio, purchè i fogli di carta ai quali furono apposte, siano tuttora intieri, e non presentino traccie di precedente uso o di scritturazione di sorta.

Art. 5. — La carta bollata ritirata come nell'articolo precedente verrà rimessa in vendita, perchè ne sia fatto uso anche dopo il 31 dicembre 1870, previa però l'apposizione di un bollo di controllo di forma circolare, contenente la leggenda *aumento di due decimi*, circondata da fregi intrecciati.

Art. 6. — Potrà continuarsi anche dopo il 31 dicembre 1870, senza pagamento di tassa suppletiva, e fino al compimento di ciascun libro o registro, la scritturazione di quelli di essi che siano stati regolarmente bollati a norma della legge sul bollo.

Dei libri e registri già muniti di bollo superiore a cent. 10, la cui scritturazione non fosse ancora cominciata al 1. gennaio 1871, non si potrà più far uso se prima non verrà per essi pagato l'aumento di sovrimposta stabilito dall'articolo 1. della legge, allegato M.

A questo scopo i libri e registri suddetti dovranno essere presentati all'uffizio del bollo straordinario o a quello di registro del distretto col contemporaneo pagamento del nuovo decimo dovuto, del quale l'uffizio darà quietanza sul primo foglio del libro o registro indicando in essa la somma pagata, la data del pagamento ed il numero del registro di riscossione.

La quietanza dovrà inoltre essere munita del rispettivo bollo a calendario e della firma del ricevitore.

Art. 7. — I registri dello stato civile per l'anno 1871 che debbono bollarsi negli ultimi mesi del corrente anno, ove siano presentati per questa bollazione agli uffizi del bollo straordinario, saranno muniti del bollo por-

tante i nuovi distintivi; ove siano presentati ad altri uffizi, la tassa dovuta sarà riscossa mediante l'applicazione delle marche attualmente in corso, o per l'aumento della sovrimposta, mediante ricevuta a forma del precedente articolo 6.

Art. 8. — Quanto al bollo dei registri delle formalità ipotecarie, l'aumento di sovraimposta sarà liquidato e riscosso per tutte le formalità posteriori al 31 dicembre 1870, senza che occorra alcuna nuova bollazione.

Parimenti senza bisogno di alcuna modificazione al bollo di cui sono già muniti, sarà applicata la sovrimposta aumentata ai titoli e alle cartelle del Debito pubblico dello Stato, emessi dopo il 31 dicembre 1870.

Art. 9. — Le marche attualmente in corso per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi sono poste fuori d'uso col 1. gennaio 1871.

Da quel giorno per l'applicazione di dette tasse dovranno adoperarsi marche di nuova emissione.

Queste marche saranno di forma quadrata e porteranno l'effigie del Re circondata dalla iscrizione *Vittorio Emmanuele II Re d' Italia* con la leggenda al di sotto *Atti amministrativi* e la indicazione del prezzo rispettivo.

Saranno inoltre stampate coi colori seguenti: cioè quelle da cent. 50 col colore turchino chiaro; quelle da lire 1. col colore giallo cupo di Cromo; quelle da lire 2 col colore Porpora d'Anilina; quelle da lire 3 col col colore verde Anna; e quelle da lire 5 col colore marrone.

Anche per le marche poste fuori di corso col presente articolo è autorizzato il cambio nella conformità stabilita col precedente articolo 4.

Art. 10. — L'unita tabella *A* indica i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche, nonchè i dritti di bollo straordinario che saranno applicati coll'attivazione della legge, allegato M.

Art. 11. — Per le provincie della Venezia e di Mantova la liquidazione e la riscossione dell'aumento d'imposta, stabilito con l'articolo 3 della legge, allegato *M*, saranno eseguite quanto alle tasse percentuali e graduali con le norme in vigore per l'applicazione delle addizionali menzionate nell'articolo medesimo.

Quanto alle tasse fisse di bollo non soggette all'addizionale, l'aumento del decimo sarà riscosso, come per le tasse graduali, coll'applicazione delle occorrenti marche da bollo suppletive, apponendo cioè, tante marche quante sono necessarie per costituire la tassa col rispettivo aumento.

La tabella *B* unita al presente regolamento determina l'ammontare in moneta italiana delle tasse graduali principali e addizionali stabilite dalle scale in vigore con l'aggiunta del decimo.

Art. 12. — Sugli aumenti d'imposta di che all'articolo 1. della legge, allegato *M*, non sarà corrisposto aggio nè ai contabili, nè ai distributori della carta bollata.

Art. 13. — Le contravvenzioni di che all'art. 2 del citato allegato *M*, per le quali si fa luogo alla retribuzione in esso articolo determinata, dovranno essere costatate con apposito verbale, giusta l'annesso modello *C*. In questo verbale sarà fatta esatta indicazione della natura di cia-

scuna contravvenzione, degli atti o documenti in contravvenzione, dei fatti o delle omissioni che vi hanno dato luogo, del cognome, nome e residenza dei contravventori, delle disposizioni di legge alle quali si è contravvenuto, e finalmente delle singole circostanze nelle quali si è verificata la scoperta della contravvenzione.

Art. 14. — Il verbale prescritto dall'articolo precedente sarà esclusivamente destinato a giustificare che la contravvenzione è sussistente, e che la scoperta della medesima è effettivamente proceduta da funzionari aventi dritto alla retribuzione, giusta il citato articolo 2 dell'allegato *M*, e dovrà perciò essere compilato indipendentemente dall'altro processo verbale, che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore pur dovesse formarsi per l'accertamento della contravvenzione e al fine di ottenere la condanna dei contravventori al pagamento delle pene pecuniarie incorse.

Art. 15. — Negli uffizi del bollo straordinario saranno attribuite e divise in parti eguali, tra il ricevitore e il controllore, le partecipazioni al prodotto delle pene pecuniarie per quelle contravvenzioni la cui scoperta fosse stata fatta in detti uffizi al seguito di operazioni che giusta i regolamenti in vigore debbono eseguirsi collettivamente dal ricevitore e dal controllore.

Il verbale di scoperta dovrà in tal caso essere sottoscritto da ambedue i detti funzionari.

Art. 16. — Il verbale di scoperta sarà trasmesso senza ritardo all'intendente di finanza della provincia, il quale, dopo attento esame relativamente alla sussistenza delle rilevate contravvenzioni, ed assunte all'uopo le più accurate informazioni intorno alla realtà delle circostanze che accompagnarono la scoperta, esposte nel verbale, vi apporrà il suo visto in segno di approvazione.

Art. 17. — I verbali delle scoperte fatti dagli ispettori e dai ricevitori saranno direttamente trasmessi da questi funzionari alla intendenza di finanza della provincia.

Quelli delle scoperte dei cancellieri giudiziari saranno trasmessi alla intendenza per mezzo del ricevitore del Bollo e Registro del distretto, il quale nel fare questa trasmissione dovrà esternare il proprio parere sul merito delle rilevate contravvenzioni, e sulla realtà delle circostanze che ne accompagnarono la scoperta.

Art. 18. — Quanto alle contravvenzioni di che ai N. 2, 3 e 4 dell'articolo 2 dell'allegato *M*, rilevate dai ricevitori del registro, l'intendente prima di approvare il verbale potrà richiedere che gli venga fornita la prova dell'intimazione fatta ai contravventori dell'invito o ingiunzione al pagamento, o gli sia dimostrato con altri mezzi equipollenti che la scoperta è effettivamente dovuta alla loro diligenza.

Art. 19. — I verbali delle scoperte, muniti del *visto* di approvazione, saranno per cura dell'ufficio d'intendenza notati in apposito registro, e quindi trasmessi all'uffizio contabile competente alla riscossione della sopratassa o pena pecuniaria incorsa.

Art. 20. — I verbali approvati saranno dall'uffizio contabile riuniti in apposito fascicolo e distinti ciascuno con un numero d'ordine progressivo.

Il fascicolo che dovrà essere continuativo sino a che non siano in esso riuniti almeno cento verbali, avrà in principio una rubrica che presenterà in distinte colonne le seguenti indicazioni, cioè:

1. Numero d'ordine.
2. Data del verbale.
3. Cognome e nome dei contravventori.
4. Natura delle contravvenzioni.
5. Ammontare delle pene pecuniarie incorse.
6. Data del pagamento e numero del registro di riscossione.
7. Cognome, nome, qualità e residenza dei funzionari che hanno diritto alla partecipazione.
8. Data dell'elenco rilasciato per il pagamento della quota dovuta al partecipante.
9. Osservazioni particolari.

Art. 21. — Di ciascun verbale di scoperta approvato, l'uffizio contabile dovrà altresì prender nota in margine dell'articolo che fosse stato iscritto al campione per la pena pecuniaria e dell'articolo del registro di riscossione dopo il pagamento della pena pecuniaria.

Art. 22. — Il pagamento delle partecipazioni agli aventi diritto sarà fatto di semestre in semestre per tutte le partite per le quali si fosse compiuto nel semestre precedente un intiero anno dal giorno della effettuata riscossione della pena pecuniaria o sopratassa, purchè per altro sulla sussistenza delle relative contravvenzioni non sia stata iniziata sino al giorno del pagamento alcuna contestazione nè amministrativa, nè giudiziaria.

Art. 23. — In caso di contestazione, il pagamento della partecipazione non potrà aver luogo se non nel semestre successivo a quello nel quale sarà emanata la definitiva risoluzione della controversia, e per la sola concorrente alla quale nella risoluzione sia stato riconosciuto doversi ridurre la pena pecuniaria stata liquidata.

Ove si tratti di controversia in via amministrativa, essa si intenderà definitivamente risoluta, con la determinazione definitiva della competente autorità amministrativa.

Trattandosi invece di controversia giudiziale, essa s'intenderà risoluta colla definizione della causa relativa, o per intervenuta rinuncia alla lite, ovvero per sentenza definitiva passata in cosa giudicata.

Art. 24. — Nessun diritto a partecipazione od a qualsivoglia indennità potrà competere agli scovritori per le pene pecuniarie o sopratasse, o per le parti di esse, delle quali non abbia potuto eseguirsi la riscossione per effetto di indulto o di condonazione.

Art. 25. — Sarà in ogni tempo riservato il diritto all'Amministrazione di ripetere dagli scovritori il proporzionato rimborso delle partecipazioni già state loro corrisposte per penali di cui essa abbia in tutto o in parte, e per qualsiasi causa dovuto ordinare la restituzione.

Il rimborso potrà effettuarsi anche per mezzo di ritenuta sullo stipendio, sull'aggio o sovra altre somme che per qualsiasi titolo fossero dovute agli scovritori medesimi.

Art. 26. — Nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ogni anno,

l' uffizio contabile, con la scorta del fascicolo dei verbali di scoperta approvati, e delle indicazioni contenute nella rubrica relativa, formerà per doppio esemplare sullo stampato, Modello *D*, e trasmetterà all' Intendenza di finanza della provincia lo stato di riparto delle pene pecuniarie e sopratasse soggette a partecipazione, dalla cui riscossione sia già trascorso un anno, come è stabilito al precedente articolo 22.

Insieme allo stato di riparto, l' uffizio contabile trasmetterà all' uffizio d' Intendenza sullo stampato, Modello *E*, gli elenchi particolari delle somme devolute a ciascun partecipante.

Art. 27. — Prima di spedire lo stato di riparto con gli elenchi all' Intendenza, il contabile avrà cura di eseguire le annotazioni richieste dalla colonna 8.ª della rubrica annessa al fascicolo dei verbali.

Art. 28. — L' uffizio d' Intendenza, verificata la regolarità e la esattezza dello stato di riparto e degli uniti elenchi, restituirà all' uffizio contabile un doppio dello stato medesimo, munito del *visto di approvazione*; emetterà in base di ciascun elenco l'ordine di pagamento sul fondo a disposizione, a forma del regolamento generale della contabilità dello Stato, e provvederà infine perchè gli ordini di pagamento siano recapitati a ciascun partecipante.

Ove l' impiegato creditore avesse la sua residenza in una provincia diversa, l' Intendente, dopo apposto il visto d'approvazione sugli elenchi, farà richiesta al competente collega per la emissione del buono a pagamento, di conformità alla formola stampata a piedi degli elenchi medesimi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

(*Seguono le tabelle dei prezzi scalari della carta bollata e di marche, ommettendosi le altre citate e Moduli perchè d' importanza secondaria*).

Tabella A.

PREZZI *delle diverse specie di carta bollata e di marche, nonchè dei dritti di bollo straordinario che sono stabiliti con l' attivazione dell' allegato* M *della Legge* 11 *agosto* 1870 *n.* 5784.

Specie della carta bollata e delle marche da bollo	Prezzo del bollo		Doppio decimo		Totale		Indicazione dello estremo limite dei valori soggetti a tassa
	»	05	»	»	»	05	Sino a L. 100
	»	10	»	»	»	10	» » 200
	»	15	»	03	»	18	» » 300
	»	30	»	06	»	36	» » 600
	»	50	»	10	»	60	» » 1,000
Carta filigranata	1	»	»	20	1	20	» » 2,000
bollata all' ordinario	1	50	»	30	1	80	» » 3,000
per cambiali	2	»	»	40	2	40	» » 4,000
ed altri effetti di commercio	2	50	»	50	3	»	» » 5,000
	3	»	»	60	3	60	» » 6,000
	3	50	»	70	4	20	» » 7,000
	4	»	»	80	4	80	» » 8,000
	4	50	»	90	5	40	» » 9,000
	5	»	1	»	6	»	» » 10,000
	»	05	»	»	»	05	
Carta filigranata	»	10	»	»	»	10	
bollata all' ordinario	»	25	»	05	»	30	
per atti civili, giudiziari	»	50	»	10	»	60	
ed amministrativi	1	»	»	20	1	20	
	2	»	»	40	2	40	

Specie della carta bollata e delle marche da bollo	Prezzo del bollo		Doppio decimo		Totale		Indicazinne dello estremo limite dei valori soggetti a tassa
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio emessi nello Stato	»	05	»	»	»	05	Sino a L. 100
	»	10	»	»	»	10	» » 200
	»	15	»	03	»	18	» » 300
	»	30	»	06	»	36	» » 600
	»	50	»	10	»	60	» » 1,000
	1	»	»	20	1	20	» » 2,000
	1	50	»	30	1	80	» » 3,000
	2	»	»	40	2	40	» » 4,000
	2	50	»	50	3	»	» » 5,000
	3	»	»	60	3	60	» » 6,000
	3	50	»	70	4	20	» » 7,000
	4	»	»	80	4	80	» » 8.000
	4	50	»	90	5	40	» » 9.000
	5	»	1	»	6	»	» » 10,000
Marche per cambiali ed altri effetti di commercio creati e pagabili all'estero	»	03	»	»	»	03	Sino a L. 100
	»	05	»	»	»	05	» » 200
	»	15	»	3	»	18	» » 600
	»	25	»	5	»	30	» » 1,000
	»	50	»	10	»	60	» » 2,000
	»	75	»	15	»	90	» » 3,000
	1	»	»	20	1	20	» » 4,000
	2	»	»	40	2	40	» » 8,000
	2	50	»	50	3	»	» » 10,000
	5	»	1	»	6	»	» » 20,000
Marche in ragione della dimensione della carta e nei casi previsti dall'art 9 del Decreto luogotenenziale 14 luglio 1866, n. 3122, e dall'articolo 16 della Leg. 19 luglio 1868, n. 4480	»	01	»	»	»	01	
	»	05	»	»	»	05	
	»	10	»	»	»	10	
	»	50	»	10	»	60	
	1	»	»	20	1	20	
	2	»	»	40	2	40	
	3	»	»	60	3	60	
	4	»	»	80	4	80	

Specie della carta bollata e delle marche da bollo		Prezzo del bollo		Doppio decimo		Totale		Indicazione dello estremo limite dei valori soggetti a tassa
Bolli allo straordinario		»	01	»	»	»	01	
		»	05	»	»	»	05	
		»	10	»	»	»	10	
		»	50	»	10	»	60	
Marche di registrazione di atti giudiziarii	Preture	»	50	»	10	»	60	
	Tribunali	1	»	»	20	1	20	
	Corti d'Appello	2	»	»	40	2	40	
	Corti di Cassazione	4	»	»	80	4	80	
Marche di registrazione per atti civili		»	50	»	10	»	60	
		1	»	»	20	1	20	
Marche per concessioni governative ed atti amministrativi		»	50	»	10	»	60	
		1	»	»	20	1	20	
		2	»	»	40	2	40	
		3	»	»	60	3	60	
		5	»	1	»	6	»	
Marche per passaporti	Spedizioni di I classe	10	»	2	»	12	»	
	id. di II id	2	»	»	40	2	40	
	Vidimazione di I id.	5	»	1	»	6	»	
	id. di II id.	1	»	»	20	1	20	
Marche per legalizzazioni di atti		3	»	»	60	3	60	
		5	»	1	»	6	»	

N. 214 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic. 15 Maggio 1871, N. 134.

LEGGE (1)

13 Maggio 1871,

SULLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E SULLE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1. — La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2. — L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise.

---

(1) Ad opportuno completamento della raccolta vengono inseriti anche la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice ed il decreto concernente il mantenimento del Regio *Exequatur* e del Regio *Placet* per la collazione dei benefizi ecclesiastici, che portarono una qualche modificazione od aggiunta alle vigenti leggi.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3. — Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

Art. 4. — È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca.

Art. 5. — Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti

sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6. — Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e nei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7. — Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8. — È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9. — Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10. — Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. — Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità

di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12. — Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13. — Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14. — È abolita ogni restrizione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. — È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazìa apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16. — Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18 rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti

del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Torino, addì 13 Maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.
E. Visconti-Venosta.
G. de Falco.
Q. Sella.
C. Correnti.
C. Ricotti.
G. Acton.
Castagnola.
G. Gadda.

N. 320 (Ser. II.)
Racc. uffic.

Annunz. nella Gazz. Uffic
15 Luglio 1871, N. 189.

REGIO DECRETO

25 Giugno 1871.

RELATIVO AL REGIO EXEQUATUR ED AL REGIO PLACET MANTENUTI PER LA COLLAZIONE DEI BENEFIZI ECCLESIASTICI.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, N. 214 (Serie II), per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale, di cui negli articoli 16 e 18 della citata legge del 13 maggio 1871, N. 214 (Serie II), saranno soggetti all'*Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli ordinari diocesani, saranno soggetti al Regio *Placet*.

Art. 2. — Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei benefizi anche di patronato Regio, e le provvisioni che conferiscono, coll'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del beneficio o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

Art. 3. — Il Regio *Exequatur* sarà concesso o negato con decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4. — La facoltà di concedere il Regio *Placet* è delegata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore Generale dovrà non pertanto riferire al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ed attendere le Sovrane determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a benefizi o cappellanie corali nelle chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definito dall'art. 6 della legge del 15 agosto 1867, N. 3848;

3. Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il Regio *Placet* debba essere negato.

Art. 5. — Gl'investiti di un beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*.

Dalla data della concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* il nominato al beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernano destinazione di beni ecclesiastici.

Art. 6. — Le norme per la concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal regolamento annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Art. 7. — Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente decreto ed annesso regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 Giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI DE FALCO.

REGOLAMENTO

in esecuzione del Regio decreto del 25 *giugno* 1871.

Art. 1. — Tutte le bolle, decreti, brevi, rescritti e provvisioni della Santa Sede, e parimenti tutte le bolle, rescritti, decreti o provvisioni degli Ordinari dioecsani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di Benefici maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, per avere esecuzione devono esser muniti, i primi di *Regio Exequatur*, ed i secondi di *Regio Placet*.

Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di patronato Regio, e per le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il dritto di amministrare la dote di un Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un assegno.

Art. 2. — Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede concernente alcuno degli indicati oggetti nell'articolo precedente, dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Exequatur*.

La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 3. — Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, promuoverà le Sovrane determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore Generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione: « Non si fa luogo al chiesto *Exequatur*. »

Art 4. — Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art. 1, dovrà presentarla in originale al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Placet*.

Il Procuratore Generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, concederà o negherà il *Regio Placet* secondo le norme dei seguenti articoli.

Art. 5. — Il Procuratore Generale, prima di provvedere sulla domanda di *Regio Placet*, dovrà fare relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle

chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dall'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, e dall'articolo 8 della legge dell'11 agosto 1870, allegato *P*;

3. Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale esprimerà se avvisi doversi il *Regio Placet* concedere o negare.

Art. 6. — Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le Sovrane determinazioni che saranno comunicate al Procuratore Generale.

Ove sia di avviso doversi negare il *Regio Placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7. — Fuori dei casi contemplati nell'articolo 5, il Procuratore Generale impartirà il *Regio Placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministero e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.

Art. 8. — Le domande pel *Regio Placet* alle nomine di Economi, Curati o Vicari spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo dell'articolo 1, potranno essere presentate al procuratore del Re del luogo ove è posto il Benefizio.

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore Generale, al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina, e i relativi documenti.

Il Procuratore Generale provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

Art. 9. — Nei casi in cui il Procuratore generale concederà il *Regio Placet* senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: « Visto il Rescritto dell'Ordinario di.... (se ne indicherà l'oggetto). In virtù di Regia delegazione si concede il *Regio Placet*. »

Nei casi in cui il Procuratore Generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole. « In virtù di Regia delegazione, » si aggiungerà: « ed in conformità delle superiori determinazioni; » ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il *Regio Placet* vien negato: si tratterà presso l'uffizio del Procuratore Generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: *Non si fa luogo alla concessione del chiesto Placet.*

Art. 10. — A tutte le concessioni di *Regio Exequatur*, o di *Regio Placet*, sarà sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato, e le ragioni dei terzi. »

Art. 11. — Se alcuno creda aver diritto di fare opposizioni alla concessione del ***Regio Exequatur*** o del ***Regio Placet***, dovrà presentarle con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di questioni giuridiche, il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 12. — Ogni concessione del ***Regio exequatur*** o del ***Regio Placet*** sarà dal Procuratore Generale partecipata agli interessati, al Prefetto ed all'Economo generale dei benefizi vacanti della Provincia, al Pretore ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L'esazione dei diritti per le concessioni dell' ***Exequatur*** o del ***Placet*** si eseguirà secondo le norme stabilite dalla legge sulle concessioni governative del 26 luglio 1868, N. 4521, e del relativo regolamento del 18 agosto 1868, N. 4559.

Art. 13. — Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il ***Regio Placet***, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il ***Placet*** sia stato concesso.

Art. 14. — Fino all' attuazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate ai Procuratori Generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle Provincie.

Art. 15. — Gli atti attualmente in corso d' istruzione e non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti
G. De Falco.

INDICE

Leggi e Decreti in materia civile.

Leggi e Decreti in materia penale.

Leggi e Decreti in materia commerciale e cambiaria.

Ordinamento giudiziario.

Regolamento generale giudiziario.

Tariffe.

Gratuito patrocinio.

Leggi e Decreti sulle Tasse.

Indennità.

Disposizioni transitorie.

Circoscrizione giudiziaria e personale giudiziario.

Guarentigie pel Sommo Pontefice.

PUBBLICAZIONI DELLO STESSO EDITORE

Raccolta *di Leggi e Decreti del Regno d'Italia* dal 1866 al 1870 inclusivi, cogli indici relativi, sono 5 grossi volumi . . . . L. 67 : —

In corso di stampa il 1871, Voi VI, prezzo L. **1** per fascicolo di pag. 100 compatte.

N. B. — *Nella suddetta Raccolta vi si trovano inserite tutte le vecchie leggi che vanno poste in vigore.*

Si spedisce franco a domicilio.

Cipolla B. — *Trattato delle servitù prediali*. Prima versione italiana dei dott. *F. Ciriani* con annotazione dei dott. *N. De Vergottini*. — Un Voi. in 8.° stragrande con testo a fronte . . . . . » 35 : —

Mattei — *Annotazioni al Codice di procedura civile del Regno d'Italia*. — Un grosso Voi. di pag. 1400 circa al prezzo di . . . . » 20 : —

Troplong. — *Dei Privilegi e delle Ipoteche ecc.* — Un Volume in 8.° stragrande, aggiuntovi il *Commento alla legge* 25 *marzo* 1855 *sulla Trascrizione ipotecaria* . . . . » 23 : —

— *Delle Donazioni e dei Testamenti*. — Un Volume in 8.° strag. . . . . » 23 : —

— *Della Vendita*. — Un Vol. in 8° stragr. . . . » 10 : —

— *Della Permuta e della Locazione*. — Un Volume in 8.° stragr. . . . . » 10 : —

Voet. — *Commento alle Pandette col volgarizzamento a fronte, edizione riveduta dall'avvocato dott. Leone Fortis*. — Sei volumi in 8.° stragr. a due colonne in carattere di testino . . . . » 119 : —

In corso di stampa

Pavan. — *La Nuova Legge sulla Riscossione delle Imposte dirette del Regno d' Italia* posta in relazione coi testo delle leggi precedenti, da cui essa trae principalmente la sua origine, dei Codice civile, e di procedura penale.

Pelanda. — *Prontuario alfabetico sulle Tasse Registro e Bollo* secondo le norme contenute nei Regi Decreti 14 luglio 1866, N. 3121: 19 luglio 1868, N. 4480 ed 11 agosto 1870, N. 5784, all. M.